IL CANCELLIERE

MINISTRO DEL CENSO

ED

I NUOVI MUNICIPJ

IL CANCELLIERE MINISTRO DEL CENSO

ED

I NUOVI MUNICIPJ

TRATTATO ILLUSTRATIVO

Delle Sovrane Leggi del 9. Marzo 1848, e 20 Novembre 1849. con l'applicazione degli ordini veglianti.

DEL

CANCELLIER MINISTRO DEL CENSO

GIUSEPPE MARIA BECATTINI

VOLUME II.

COLLE

TIPOGRAFIA C. R. PACINI

1851.

L'Autore intende di godere di tutti i privilegi che concede la Legge.

Ogni Dispensa sarà munita della firma dell'Autore.

Questa firma apposta qui immediatamente, contrasegnerà le Copie che l'Autore rende di pubblica ragione.

PARTE SECONDA

TITOLO I.

RAPPRESENTANZA COMUNALE
I NUOVI MUNICIPJ

CAPITOLO I.

Nozioni generali.

1. Esposte, e sviluppate nella prima parte del presente lavoro tutte le nozioni teoriche, e pratiche interessanti l'applicabilità del sistema tracciato per la nuova montatura delle Cancellerie, ed uffizj del Censo emanate dalla Legge del 9. Marzo 1848, rimane a formare subietto di questa seconda parte la trattazione di tutte le materie contemplate nel nuovo Regolamento Comunale del 20. Novembre 1849, la importanza del qual lavoro si fà per se manifesta, ognora che si consideri, che quel Regolamento tracciato in linea di esperimento, si è dovuto necessariamente tenere entro limiti ristretti anzichè no, riportandosi in molte emergenze al disposto degli ordini antecedentemente veglianti.; riuscire in qualche parte non sufficientemente chiaro, e bisognoso perciò di essere per analogia intepetrato o esplicato con quanto anteriormente era dalle Leggi prescritto, ai quali bisogni si è appunto inteso di supplire col porre sottocchio quelle disposizioni non abrogate, o che per assimigliazione possono

giungere a far comprendere lo spirito proprio, e vero della Riforma, sia che sussista nello stato suo attuale, sia che essa possa modificarsi non nella sostanza mai, perchè sua sostanza lo è lo sarà, come lo è stato sempre il Municipio Comunale.

2. Nel momento adunque in cui i Toscani incominciano ad assaporare i benefizj inestimabili delle franchigie Comunali concesse dal Principe, e trovansi liberati da quei vincoli burocratici, che inceppavano le amministrazioni Comunitative, e nel tempo che la più eletta parte dei Cittadini è chiamata dalla fiducia dei suoi Compaesani a trattare, e con maturità di consiglio decidere di ogni, e qualunque interesse riguardante la buona amministrazione delle cose Comunali, è agevole il ravvisare di quale, e quanta utilità sia per riuscire un Libro, il quale offra lato sviluppo all'enunciato regolamento Comunale, accennando le leggi, ed ordini, che stanno ad incarnarlo, e renderlo un promtuario se non completo a perfezione, almeno tale, per servire di norma nell'esame, discussione, e risoluzione di tutte le materie pretattabili nei Corpi Deliberanti Comunali, e ponendo in grado ciascuno chiamato all'onore della Rappresentanza Municipale di conoscere la via da tenersi, onde trattare gli affari in armonia con le veglianti disposizioni legislative, e ravvisarne subito l'applicabilità ai singoli casi, ed evitare l'inconveniente, pur troppo contingibile di adottare partiti che stiano in opposizione con quanto prescrivono le leggi, causa funesta d'imbarazzi, di danni, di ritardo nella gestione della Cosa Pubblica Comunale.

3. Se con la Circolare del Ministero dell'Interno del 30. Aprile 1850. è stato detto che i Cancellieri Ministri del Censo per il combinato disposto degli Articoli 156. e 166. del Regolamento del 20. Novembre 1849 conservano l'attributo di Consultori Legali dei nuovi Consigli Comunali, mentre assistono alle loro adunanze nello stesso modo, che esercitavano tal qualità pressa gli antichi Magistrati, e Consigli generali a norma dei Regolamenti del 1774, e 1777., e delle Istruzioni del 16. Novembre 1779; e se questa loro carat-

teristica fosse per essere ad altri conferita, sembra, e nell'uno, e nell'altro caso indispensabile aver sempre presente quanto forma sostanza propria, vera, e legale della Rappresentanza Municipale, quanto forma obbligo, e dovere dell'Attuario, o Consultore legale di Essa.

4. Considerato nella pienezza del termine il Regolamento normale del 23. Maggio 1774., e la estensione data a questo col successivo del 29. Settembre 1774, per le Comunità del Distretto fiorentino; l'applicabilità di tali disposizioni alla Provincia Superiore di Siena data con la legge del 2. Giugno 1777, e per la Provincia di Grosseto nel 17. Marzo 1783., noi troveremo nel Regolamento del 20. Novembre 1849. quasi una affiliazione di principj, e di idee, da trarne la conseguenza che i primi Regolamenti in qualche modo allontanati dal primo impasto con le leggi del 16. Settembre 1816, e 22. Marzo 1827., hanno nel nuovo Regolamento ritrovata quella influenza benefica sia relativa alla Rappresentanza Comunale, sia alla libera amministrazione, e disposizione delle rendite del Comune sempre in armonia delle Leggi(Art. 1, e 2 del Regolamento del 20. Novembre 1849).

5. Questa Rappresentanza Comunale nascendo dal suffragio dei Possidenti, è stato mestieri rilevare quali siano i requisiti fondamentali, che danno il diritto alla votazione, requisiti che in prima sede dà, e concede il Catasto, imperocchè la macchina Municipale gira, e roteggia nel Cardine Catastale.

6. Si notò come nacquero i Municipj; come crebbero; come rimasero stazionarj. come ora risorgono a ritornare le Comunità in quello stato florido in cui la mente sapientissima del Granduca Leopoldo I. le destinava, e che i suoi Augusti Successori non hanno omesso nè cure, nè pensieri, nè sacrifizj per volercele, e vi è tutta la speranza che vi giungeranno mercè una rigorosa, ma ragionata gestione delle rendite delle Comunità, e quando gli uomini chiamati al governo di esse abbiano inchiodato in mente – Al ben pubblico, e non ai privati riguardi le nostre cure sono dirette. –

7. Questa massima non è azzardata, perchè le Comunità sono l'aggregato di uomini, che leggi, costumi, un identità di lingua, ed in molti Luoghi una stessa Religione, uniscono, e collegano insieme, e questo Corpo Morale legalmente costituito, Chi lo rappresenta adunque deve unicamente, ed esclusivamente dedicarsi e giorno, e notte, per i ben essere dell'insieme del Consorzio, per l'esatto adempimento del mandato dei fidenti in esso, onde il privato interesse giammai allighi ove si tratta la pubblica cosa, ove l'amministrato stà in rapporto di essa come appunto Essa stà in rapporto del mandato che l'Elettore ha trasfuso nell Eletto.

8. Anticamente le Comunità si componevano da uno, o più Popoli, e si reggevano con regolamenti particolari, ed il loro territorio veniva circoscritto da confini determinati da una convenzione compromessa, e sanzionata dall'autorità Sovrana, e se non avevano regolamenti proprj si governavano o con quelli delle Capitali, da cui dipendevano, o ricorrevano al Gius dei Romani.

9. Questa mole ingente di Comunelli, di Comunità, paralizzando il ben essere dei Popoli sia in rapporti commerciali, d'industria, d'istruzione, ed anche di economia, il Gran Duca Pietro Leopoldo Primo, volle diminuirla, e riformarla in modo, che rendendo promiscua, e scambievole la comunicazione dei loro respettivi patrimonj, coll'uso costante, e scambievole dell'erogazione delle rendite, che ne derivavano per la soddisfazione degli obblighi, e delln spese inerenti ai bisogni respettivi, la loro amministrazione fosse più semplice, le loro spese più minori, ed i loro comodi, e vantaggi in ogni aspetto giornalmente progredissero, ed aumentassero.

10. Il Corpo Municipale in allora, e successivamente fino alla attivazione della recente Riforma, era diviso in due Sezioni, in Consiglio generale la prima, ed in Magistrato l'altra.

11. A secondo dei Locali Regolamenti veniva determinato il numero dei Residenti nel Consiglio, e quello nel Magistrato.

12. Si può dire per regola generale che il numero dei Consiglieri era superiore della metà a quello dei Priori Residenti in Magistrato, e ciò sembra fosse stabilito per la ragione che nell'adunanza del Consiglio generale, nella quale per diritto ed obbligo, intervenivano anche i Priori, si avesse nei Consiglieri una maggiorità assoluta del terzo in più al numero dei Priori, come che se i Consiglieri erano dodici, i Priori, compreso il Gonfaloniere sommavano sei, e l'una, e l'altra Rappresentanza Comunale ascendeva a diciotto Individui.

13. La parte legislativa nel senso amministrativo era competenza dell'intiero Consiglio, la parte esecutiva deliberante, e decidente in qualunque affare, era nelle facoltà della Magistratura.

14. L'intiero Corpo Municipale decretava la istituzione, o soppressione d'Impieghi, loro obblighi, e stipendj, l'elezione dei Medici, Chirurghi, Levatrici, la loro conferma, l'accampionamento, e scampionamento di strade, la renunzia e servitù attive, fossero rustiche, che urbane, la nomina dei Deputati al Reparto della Tassa di famiglia, la collazione di Doti, posti di studio, sempre che nella loro istituzione fosse stata delegata al Consiglio generale, e non alla sola Magistratura questa ingerenza.

15. La Magistratura in alcune Città, veniva a comporsi di due Ceti di persone nobili possidenti, e possidenti.

16. E per le pubbliche comparse, e per le proposizioni relative all'ammissione alla Nobiltà, e Cittadinanza, alla Sezione della Magistratura composta di Residenti Nobili possidenti veniva aggregato un numero di persone estratte a sorte, che o al Ceto Nobile, o alla Classe dei Cittadini attenesse.

17. Qnalunque cifra di decima, o rendita imponibile dava diritto alla Residenza nel Consiglio generale; non era così per i Residenti nella propria, e vera Magistratura Comunitativa.

18. Il Censo che dava diritto a questa onorificenza ve-

niva determinato da Locali disposizioni, e non da massime generali.

19. Il possessore libero, ed assoluto dei beni, l'usufruttuario, quando avesse compita l'età di anni venticinque, e godesse di pieni diritti Civili, poteva risedere nel Consiglio, e nella Magistratura, quando non concorressero ad escluderlo quei divieti, dei quali converrà parlarne, perchè la nuova legge nel suo contesto gli ha confermati.

20. Quegli che soffriva l'aggravio del pagamento delle imposizioni incorrespettività dell'usufrutto era nel diritto ad essere imborsato per le onorificenze Comunitative a mente della risoluzione del 4. Decembre 1782. comunicata al Cancelliere di Fiesole, e con fermata dalla successiva del 7. Settembre 1834, ma non potevano cumularsi a comporre il Censo per la residenza in magistrato le diverse poste nelle quali un Individuo avesse parte, e porzione, e dovevano imborsarsi le cedole delle distinte poste, nè valutarsi la rendita di quei fondi che per disposizione di legge erano esenti dal pagamento delle imposizioni.

21. La sorte fino al 16. Settembre 1816 conferiva la residenza tanto nel Consiglio, che nel Magistrato; dopo questa epoca per le Magistrature Ella designava un doppio numero di soggetti, che venivano chiamati, ma la loro definitiva destinazione si faceva dalle soppresse Camere di Soprintendenza Comunitativa.

22. Per la disposizione dell'Art. 5. del più volte rammentato Regolamento del 20. Novembre 1849; essendo passata nel Collegio dei Priori la rappresentanza nelle pubbliche funzioni, e feste Sacre, o popolari, e l'obbligo d'intervenire secondo le leggi, e consuetudini in abito di Cerimonia, è venuta a sopprimersi questa speciale Magistratura.

23. E per il disposto dell'Articolo 52. *N.* 5. spetta ora al Consiglio Comunale di conferire i posti di studio, doti, o altri sussidj di collazione del Comune.

24. Se al Consiglio Comunale spettano a forma dell'Art. 4. le parti di ordinare negli affari del Comune, e le parti di

eseguire attengono al Gonfaloniere o solo, o assistito dai Priori, e se a tenore dell'Articolo 67. *N.* 6. il Collegio dei Priori prepara le notizie, ed informazioni da presentarsi ad Esso Consiglio Comunale, sembra che la proposizione per la nomina al godimento della nobiltà, e Cittadinanza deva farsi dal Collegio dei Priori al Consiglio medesimo, il quale sia nella potenza d'emettere quella deliberazione da umiliarsi al Principe per concedere tali onorificenze.

CAPITOLO II.

Massime Legali, come prolegomeni allo sviluppo della Legge del 20. *Novembre* 1849.

Giuramento

25. Le Istruzioni del 16. Novembre 1779. Art. 14. prescrivono che accettato l'ufficio di Residente a comporre la rappresentanza Comunale, abbia luogo la prestazione del giuramento in forma valida, di bene, e fedelmente governare gli affari della Comune con la cerziorazione della importanza di questo atto, e degli obblighi, e della responsabilità che si contrae di fronte all'Ente Supremo, al Principe, e Suo R. Governo, ed agli Amministrati.

26. Il Giuramento è l'affermazione di una cosa col chiamare Iddio, o le cose Sacre in testimonio della verità.

27. La religione del giuramento fù mai sempre rispettata.

28. Il dar giuramento, vale giurare alla presenza del Principe, del Magistrato che in quel istante lo rappresenta.

29. Questo atto solenne, col quale il Rappresentante eletto per suffragio degli Elettori, giura al cospetto di Dio, e degli

uomini, e sull'onor suo, di esser fedele al Principe, alla sua patria, di esercitare il suo ufficio scevro da qualunque spirito di parte, e per il solo bene della Comunità, e degli amministrati, racchiude in se tutta la importanza di religione, di dovere, e di coscenza.

30. Conviene osservare nel conferire il giuramento la qualità delle persone sia per la religione, che professono, sia per il carattere che rivestono.

31. Il Sacerdote deve toccarsi colla destra il petto; il Cavaliere la Croce, il Militare la spada, il Protestante la Bibbia, l'Ebreo la penna, il Monsulmano il Corano, gli altri toccando le Scritture.

32. Vi sono dei casi, che in adempimento di costituzioni antiche locali, il giuramento conferire, e prendere si deve sopra il Libro dei Santi Evangeli.

33. Questa solennità richiede nel Ministro avanti al quale si adempie oculatezza, e criterio; e se avvenisse la mancanza di quei simboli in special modo di Religione straniera, sembra un equipollente quello di conferire il giuramento sul Testo della Legge Comunale con la invocazione di Dio.

34. Chiunque peraltro che si recusasse a prestare il giuramento, atto, che non di forma, ma di sostana ha voluto la Legge, non può ammettersi alla Residenza.

35. Il Cancelliere Ministro del Censo deve cerzionare, prima di conferire il giuramento, della importanza del giuramento stesso, e della responsabilità, che ne avviene di faccia a Dio, ed agli uomini per lo spegiuro.

Votazione

36. Tutte le deliberazioni, e partiti devono essere fatti per suffragi segreti, mai a voce.

37. La votazione per suffragi segreti differisce dallo squittinio segreto, dallo scruttinio.

38. La prima è diretta ad approvare, o a disapprovare una qualunque siasi proposizione, domanda individuale, o

risoluzione, o decisione, che possa aver relazione all'interesse uguale, ed uniforme anche ad una, o più persone, o al vantaggio, ed utilità del Comune, del pubblico bene.

39. Allora ciascuno pone il suo voto coperto nel luogo a ciò destinato, secondo le varie costumanze Locali per approvare, o disapprovare il partito.

40. Lo squittinio corrisponde ad adunanza di Cittadini per conferire impieghi, posti di Studio, Doti. —

41. Lo scrutinio, o Isquittinio era, ed è propriamente il mezzo legale col quale si eleggevano, e si eleggono i rappresentanti di una Nazione, di una Comunità, o Popolo.-

42. Per Isquittinio erano i voti nelle Comitie che si davano a voce allorchè si eleggevano i Magistrati.

43. Fino all'anno di Roma 613. i voti per le Comitie erano dati a voce, ed in appresso vennero eletti i Magistrati per via di Scrutinio, ponendo in uno stipo, oggi urna, una Cartuccia, o scheda sopra cui era scritto il nome di quello che si voleva prescelto.

44. Lo Squittinio ha luogo quando più concorrenti domandano un Impiego, un posto di studio, una dote.

45. Lo Squittinio segreto applicando il disposto dei § 174. e 176. delle istruzioni del 16. Novembre 1779. si eseguisce con la formazione di tanti Cartocci quanti sono i Concorcorrenti, ed in ciascuno si marca il numero di ordine, ed il nome, e Cognome del Concorrente.

46. La votazione per squittinio segreto non è completa fino a che non siano raccolti i saffragj per tutti i Concorrenti.

47. Volta per volta che sono stati depositati i suffragj di tutti i votanti nel Cartoccio, questo si chiude, ed a pubblica vista si deposita sul Banco della Presidenza.

48. Ultimato lo squittinio si procede alla sua pubblicazione, versando in un vassojo i suffragj, ed a pubblica vista numerati, e contati, se ne prende registro, e nota seguendo il sistema della votazione.

49. Questo mezzo è diretto ad evitare inconvenienti, e nullità.-

50. La ragione è politica, e morale; politica perchè fino

a che non sia terminata la votazione, e pubblicazione non si conoscono i resultati, e viene ad evitarsi l'inconveniente, che si potrebbe far divenir nulle le successive votazioni o con accrescere, o con diminuire i suffragi per il favore, o contrarietà già conosciuta; morale la ragione, perchè la propria, e vera convinzione del merito, o del demerito, ha regolata l'emissione del voto.

51. Lo Scrutinio di Lista presenta la nomina e l'elezione, quando si ha quel numero di suffragj in favore, determinato dall'Art. 20. 22. 23., e 37. della Legge Comunale del 20. Novembre 1849.

52. Nessuno dei Residenti, compreso lo stesso Gonfaloniere, può render più di un voto.

53. E se alcuno recusasse per qualche ragione di render voto, si deve far presente, ch'è in sua facoltà di darlo favorevole. o contrario, ma che per altro non può esser dispensato dal renderlo, se non se nel caso, che avesse interesse nell'affare, sopra di cui cadesse il partito, nei quali casi converrebbe che si astenesse dal voto, ma anzi si assentasse prima che la votazione avesse principio.

Istruzioni del 1779. § 193. 194. *e* 195.

54. Le Commissioni incaricate a fare qualche rapporto informativo devono votare nella partizione dell'affare.

55. Il voto che le Commissioni rendono si ha in conferma della esposta opinione; in diverso caso l'adunanza verrebbe privata di un numero di membri, i quali per lo studio, e l'esame dell'affare maggiormente persuasi, e conviati, possono essere in grado di sostenere quel partito, che conscenziosamente prender si debba.

56. Nella scelta, e nomina di una Commissione nel seno del Consiglio, fatta per proposizione collettiva, gl'Individui destinati a comporla rendono uno per l'altro se con un solo partito si propone la loro approvazione, ma quando la Commissione si compone di soggetti sempre a nomina del Gonfaloniere, allora si hanno tanti partiti, quante sono le persone, ed i nominati non possono render voto.

57. Ma se la Commissione si compone per Scrutinio di Lista, allora tutti i presenti danno la loro scheda con quei nomi che la propria coscenza gli suggerisce di scrivervi.

58. La pubblicazione del proprio voto per parte dei Residenti nell'atto di emetterlo, non è giusta causa, e motivo da dichiarare difettoso, ed illegale il partito, conforme concluse l'avvocato Regio nella sua rappresentanza, che ottenne la Sovrana Sazione nel 14. Gennajo 1842. in caso consimile per la Comunità di Castiglion Fiorentino.

59. Ma se si rinnuovasse il caso avvenuto altra volta nella circostanza di procedere all'elezione del Camarlingo o a conferire qualche impiego che a mezzo lo squittinio disgraziatamente, o per malizia di alcuno, si pubblicasse la votazione o con far cadere il Cartoccio, o commettere altra alterazione, converrebbe sospendere la votazione, e con legittimo partito far risolvere se si dovesse o rinnuovare tutta la votazione, o rinnuovare quella rimasta incompleta, nel primo caso la massima cautela il Cancellier Ministro del Censo deve nel vassojo dei voti confondere quelli che nei due Cartocci erano stati raccolti.

60. Lo scrivente è di subordinata parere, che la votazione si dovesse repetere per quel Candidato soltanto, per il quale era stata interrotta, imperocchè per gli altri la votazione ha avuto il suo pieno, e legale sfogo.

61. Qualora il numero dei voti raccolti fosse superiore al numero dei votanti, o anche minore, il partito è di sua natura nullo, trattandosi di una risoluzione di affare ordinario, ed ha luogo una nuova partizione.

62. Non è così se avvenisse nella collazione di qualche impiego, posto di Studio, doti, imperocchè allora, oltre la nullità del partito, ha luogo la nuova affissione degli Editti per il concorso, e ciò in pena dell'accaduto inconveniente, conforme fù risoluto dalla già Camera di Soprintendenza Comunitativa di Firenze nel 2. Decembre 1820. diretta al Cancelliere di Castel Fiorentino.

63. Le deliberazioni, e partiti del Consiglio, e del Magi-

strato in prima si avevano per vinte quando riportavano due terzi di voti favorevoli.

64. Non era ammessa la divisibilità del voto.

65. A conoscere il dato di due terzi, la cosa e ben facile. Moltiplicato il numero dei presenti per trè, e detratto il terzo si avevano i due terzi richiesti.

Se gl'intervenuti erano 19. si aveva il prodotto di 57., i due terzi era 38, e 38 formando dodici interi con l'avanzo di due terzi di voto, il numero legale era, ed è 13.

Di 28. intervenuti sono i due terzi 19; di 16. i due terzi si hanno in undici ec.

66. Il Consiglio Comunale, ed il Collegio dei Priori procede per deliberazioni, e stanziamenti vinti a plurarità di suffragi segreti - Art. 56.

67. In caso di parità di voti non si ha vinto il partito Articolo 57.

68. Questa parità per altro è relativa ai votanti, perchè se adunati fossero 16, e si avesse il resultato di voti otto favorevoli, ed otto contrarj, allora si verifica il disposto del citato Articolo 57.

69. Ma se questa parità di voti fosse relativa alla collazione d'Impieghi, di posti di Studio, di Doti, e simili, cioè a dire, che quattro dei concorrenti avessero riportati dodici voti favorevoli per ciascuno, e che un solo impiego si conferisce in questo caso non verificandosi alcuna collazione, ha luogo un nuovo squittinio per determinare l'animo dei votanti, sempre che il Consiglio prima di procedere allo squittinio segreto, avesse già dichiarato, che avvenendo il caso in parola, dovessero ripartitarsi quelli, che vinti, avessero riportato parità di voti favorevoli, come venne deciso dal già soprassindaco con Biglietto del 5. Aprile 1823.

70. Persistendo poi il Consiglio sulla votazione identica sopravvertita, allora ne viene per conseguenza che non vi è elezione, e deve riaprirsi un nuovo concorso, eseguirsi una nuova partizione, inconformità delle risoluzioni della già Camera di soprintendenza Comunitativa di Firenze, emesse sopra

analogo voto dell'avvocato Regio, nel 28. Maggio, e 9. Luglio 1793. e 19. Giugno 1802., comunicate alle Cancellerie di Borgo a Buggiano, di Pistoja, e di Poppi.

71. Chiunque abbia interesse in proprio nella deliberazione non può in essa render voto, e deve assentarsi.

72. Questa massima positiva è più che bastante a risolvere qualunque contraversa opinione.

73. Ciò non pertando si dubitò della legalità di un partito in cui aveva reso voto uno stipendiato della persona, che aveva tutto il maggiore interesse nella presa deliberazione.

74. Con Risoluzione superiore del 17. Agosto 1820 comunicata al Cancelliere di San Cassiano fù osservato che la presa deliberazione non era illegale.

75. Il divieto a render voto si estende ancora al Padre per il figlio, al figlio per il Padre, al fratello per il fratello, ed ai Congiunti degli uni, e degli altri in primo, e secondo grado secondo il Gius Civile, e tanto quando si tratta di collazione d'impieghi, posti di studio, doti, ed ogni altro partito che abbia immediata relazione o interesse col Residente, o con le persone ad esso attenenti nei gradi sopra indicati.

Questo divieto fù dichiarato sussistere dalla Sovrana Risoluzione del 2. Ottobre 1784 circolata nel dì 11. dello stesso mese anche rapporto ad adunanze miste, cioè in quelle adunanze, nelle quali accedono altre persone oltre quelle che compongono la Rappresentanza Comunale sia per diritto di famiglia, sia per privilegio locale, sia per sostanza della istituzione di Luoghi Pij, o Istituti di pubblica Beneficenza, come anche la nuova legge del 20. Novembre 1849. all'Articolo 3. ha voluto rispettare l'osservanza di regolamenti particolari, non ostante che questi Luoghi Pij, queste fondazioni filantropiche, dipendino dalla Rappresentanza Comunale.

76. Non solo hanno divieto a dar voto, ma devono assentarsi dalla seduta nell'atto in cui abbia luogo la partitazione per la collazione d'impieghi, doti, o posti di studio,

quei Residenti, che o essi siano concorrenti, o postulanti, o concorrenti, e postulanti i loro figli, fratelli, ed altri congiunti dei medesimi in primo, e secondo grado secondo il Gius Civile.

77. Questa massima, che noi abbiamo nel combinato disposto dei Regolamenti, ed in special modo nel Rescritto del 27. Giugno 1776, nella Circolare del 5. Luglio successivo, nell'Art. 194 delle Istruzioni del 16. Novembre 1779, nelle Circolari del 26. Giugno, ed 11 Ottobre 1784, non abrogate dal Motuproprio del 20. Aprile 1789, per le risoluzioni del 29. Luglio 1792, 30. Giugno 1796., e 23. Settembre; e 12. Ottobre 1820 , e dobbiamo persuaderci , e convincersi, che essa è basata a togliere la inormalità, che, meno il caso di una virtuosa eccezione, si verificherebbe, che il Padre, onde favorire il figlio, il fratello onde favorire l'altro fratello, o Congiunto, getterebbe a tutti il voto contrario, riserbando il favorevole al proprio figlio, nepote, o fratello.

Leggi

78. Quando la legge è chiara la sua esorbitanza, o durezza non autorizza interpetrazioni che tendano a modificarla, o ristringerla - Dec. de' 18 Agosto 1847. della Corte Regia - Vol. IX. par. 2. Col. 1215. anal. di Giuris. Tosc.

79. Vi ha effetto retro atttivo ogni volta che sotto l'egida di una nuova legge, si vogliono perimere, e variare la sequele dei diritti connaturali all'atto, all'epoca in cui fù celebrato.

80. Quando la legge nuova repete la disposizione di una legge precedente, intendesi quella richiamata all'osservanza con le modificazioni fissate dalla giurisprudenza a meno che queste non vi si leggano espressamente abrogate.

81. Le parole della legge quando sono precise devono intendersi nel senso il più comune.

82. Le disposizioni della legge devono referirsi al caso investito dalle parole della medesima.

83. Contro il disposto chiaro della legge non possono adottarsi misure equitative, nè si può declinare dal disposto stesso.

84. Cessato il fine voluto dalla legge, cessa in pari tempo la di lei disposizione.

85. La interpetrazione della legge è attributo del Sovrano, e quando Ei dichiara ciò, che intese ordinare con la legge precedente, questa sua Sovrana manifestazione deve attendersi anche quando non sia stata pubblicata nelle solite forme, e non può dirsi introduttiva un nuovo gius.

86. La legge sopraveniente quantunque che non possa colpire i diritti radicati, e quesiti, può all'opposto togliere quelli puramente eventuali, ed incerti.

87. Non può darsi alla legge maggiore interpretazione di quella, a cui porta la ragione finale, e l'oggetto della legge stessa.

88. La legge non può supporsi imposta alle parole, ma alle cose, e non le si può dare una intelligenza assurda, ed irragionevole, nè si può ritorser giammai contro di quelli, a di cui favore era stata emanata.

89. La costante interpetrazione data ad una legge opera l'effetto, che si abbia per litterale l'osservanza, che la legge stessa ha ricevuta.

90. Il Regolamento Comunale del 20. Novembre 1849. all Art. 84. l'ordina l'osservanza delle leggi, ed ordini veglianti rispetto agli accolli per la costruzione, e mantenimento di strade, e per ogni altra specie di lavori che si fanno per conto delle Comuni, all'Articolo 94. mantiene in vigore le leggi che vietano ai Comuni di tener beni in amministrazione, e quelle concernenti la materia livellare; all'Art. 111. quanto è stabilito dai Regolamenti, ed ordini veglianti in rapporto ai Camarlinghi Comunali, eccezione fatta delle disposizioni che detto Regolamento Comunale del 20. Novembre 1849. ha specificatamente indicato dall'Articolo 110. inclusive, ed all'Art. 156. nelle cose che non sono contrarie ai precetti di essa legge, ha stabilito che durano

in vigore le leggi, gli ordini, le istruzioni, ed i Regolamenti generali, e particolari che vegliarono insino al 20. Novembre 1849.

Rescritti

91. Il Rescritto del Principe è uno dei modi, con i quali Ei dichiara la sua volontà in sequela di preci ad Esso umiliate.

92. La Risoluzione Sovrana deve essere accettata entro quel termine, che viene assegnato, altrimenti si ha per non avvenuto, e si procede oltre in causa nell'affare, a cui si referisce.

93. La notificazione deve esser fatta alla persona, ed in sua assenza al domicilio legale di Essa.

94. Il domicilio può essere di origine, può essere di elezione, può essere improprio.

95. Il domicilio di origine si ha dalla costante dimora in un dato Popolo fino dalla nascita.

96. A costatare questo domicilio è indispensabile la prova desunta da atti che non ammettino, eccezione.

97. Questo atto di notorietà emesso da persone probe, e per tali ritenute dal Paroco, e dal respettivo Gonfaloniere, e che attestino e della nascita, e della continua dimora, può esser sufficiente a dimostrare in caso di opposizione, che la notificazione è stata legalmente, e regolarmente fatta.

98. Le fedi rilasciate dai Parochi possono far prova in giudizio quanto alle nascite, morti, e matrimonj, ma non quanto alla continua dimora in un luogo, ed all'assenza del luogo medesimo per qualche giorno dell'anno. Questo fatto non può neppure resultare dai registri delle anime, i quali tutto al più attestano della presenza di un dato individuo in un dato luogo nella ricorrenza dell'annuale Censimento.

Dec. della Corte Regia del dì 26. Gennajo 1847. An. di Giuris. Tosc. Tom. IX. Parte 2. Col. 102.

99. Quando da un pubblico istrumento, o qualunque altro atto legale resulti la elezione di domicilio, si ha un fatto,

contro del quale alcuno non può contrastare, imperocchè una volta, ch'è stato indicato il luogo di domicilio, non può obbligarsi alcuno ad eleggerlo in tutti quei luoghi, o dove possegga, o dove possa abitare anche interpolatamente.

100. Sarebbe nulla, ed irregolare la notificazione, se questa quantunque portata al domicilio del notificando venisse rilasciata ad un individuo, sia pur anco un parente del notificando, il quale non coabiti con lui, e non formi parte della sua famiglia.

E' valida, e legittimamente eseguita la notificazione al domicilio di origine ove esiste la di lui casa, le sue fortune, e dove egli ha per lungo tempo abitato, quantunque abbia in seguito trasferito altrove l'abituale sua dimora, quando per altro non abbia depositata nell'uffizio Comunale del luogo, che abbandona, ed in quello del Luogo ove và ad abitare, la sua legale dichiarazione di mutazione di domicilio, ed i respettivi Municipj se ne siano chiamati notificati mediante deliberazione.

101. Di fatti non può dirsi, che alcuno abbia abbandonato il domicilio di origine, quando verun atto dimostra l'animo suo di acquistarlo altrove, e quando negli atti tra i vivi, nelle note d'inscrizione d'ipoteche, si è chiamato, e qualificato col nome originario di sua Nazione, Città, Popolo professione, e condizione, e quando sempre si sia fatto conoscere, e comportato con questa sua qualità originaria.

102. Si ritiene per valida agli effetti di mutazione di domicilio quella manifestazione di animo fatta per mezzo di atto Legale, ma conviene, che la dichiarazione relativa sia espressa e positiva, e non generica, nè per forma, ma di sostanza intrinseca dell'atto medesimo; e quando questa mutazione di domicilio si ponga in essere mediante procura; questa procura deve essere unica, e speciale, imperocchè la procura generale non opera l'effetto.

Dec. del Tribunale Collegiale di Livorno del 23. Aprilè 1839. An. Giuris. Tos. Tom. 1. Parte 3. Col. 758.

103. Se in un atto, o pubblico, o privato, ed agli effetti

Civili per la esecuzione dell'atto stesso viene eletto il domicilio nel luogo, ove la stipulazione si effettua, non può elevarsi l'eccezione dell'incompetenza del Foro, se per mezzo del Tribunale del luogo stesso, ove è stato eletto il domicilio si trasmetta l'atto di notificazione, ed intimazione, protesta, e simili, qual massima applicar si può se si trasmette un tal'atto ancora per mezzo della Cancellieria, ed uffizio del Censo del domicilio eletto, o del domicilio di dimora in affari meramente amministrativi.

104. L'elezione del domicilio fatta nel contratto conserva la sua giuridica efficacia anche di fronte all'Erede del Contraente non tanto all'effetto di determinare il luogo dell'esecuzione del Contratto, o dell'adempimento della implorata concessione, quanto quello della notificazione degli atti necessarj per ottenerla.

Dec. della Corte Regia del 9. Decembre 1842.

105. Per radicare la giurisdizione è sufficiente il domicilio improprio derivante dalla nuda abitazione; e la medesima abitazione per quanto sia occasionale costituisce il domicilio improprio.

106. Se alcuno apre casa in luogo diverso dall'originaria abitazione, può essere a questa legittimamente citato.

107. Il pagamento della Tassa di famiglia giustifica la qualità di stazionario nel luogo, ove questa Tassa si paga, e corrisponde.

108. Queste sono opinioni giuridiche, che in rapporto al domicilio si leggono nel Tes. del for. Tosc. Tom. 13. *N*. 2., e *N*. 21. del 1824., della R. Rot. flor: del 1. Giugno e 16. Decembre 1819.; del Sup. Consig. di giustizia del 4. Giugno 1821., e nel Vernac. Dec. 163. nel Tom. 3.

109. La moglie acquista domicilio del luogo, ove dimora, ed abita il marito.

110. Una irregolare notificazione di una Sovrana Risoluzione o di qualunqne altra decisione può sottoporre le Comuni, ed i Luoghi Pij a spese, e pregiudizj, che evitar si possono, quando con maturità di consiglio, viene nell'atto

relativo indicato il proprio, vero, e reale domicilio della persona a cui si referisce, ed il Donzello, o il Cursore del Tribunale, non ritrovando nè la persona, nè i parenti, o domestici suoi, che per essa ricever potessero l'atto di notificazione, può aver luogo allora la notificazione per via di affissione, al che per altro, prudenza richiede, che siano adibiti, e presenti due Testimonj.

111. Il Rescritto del Principe emanato in certi casi, ed a favore di certe persone, non può allegarsi in altri casi, e fra persone diverse.

112. Quando esclude individualmente un ostacolo indotto dalla Legge, non può dirsi aver tolti gli altri che la legge medesima prescrive.

113. La clausula *non ostante*, che si appone nei Rescritti, si referisce unicamente a ciò, che col rescritto viene generosamente concesso.

114. Chi contravviene ad un rescritto derogatorio in parte soltanto della legge, incorre nella nullità di tutto l'atto prescritto generalmente a tutta la legge.

Vedansi le leggi del 29. Luglio, e 1. Novembre 1561, e nel Vernac. le Dec. *N.* 203. e 207. Tom. 4. e 6.

116. Il Rescritto emanato agli *ordini di buona giustizia,* non rinnuova cosa alcuna relativamente ai diritti già competenti alle Parti, prima dell'emanazione del medesimo - Dec. del Sup. Cons. di Gius. del 16. Marzo 1825.

116. Un Rescritto, che risolve le preci *col visto*, equivale alla dichiarazione di essere immeritevoli di attenzione.

117. Il Rescritto emanato alle Preci di particolari non pregiudica i diritti dei terzi, come dichiarò la Sovrana Risoluzione del 4. Luglio 1584.

118. Difatti il rescritto contrario alle disposizioni di ragione, e privo di clausule irritanti, e derogatorie non ha veruna efficacia a danno dei terzi.

119. Le leggi, e la giurisprudenza nel togliere autorità ai rescritti contrarj al disposto di ragione comune, e privi di clausule derogatorie, mirando unicamente a tutelare i di-

ritti dei terzi, non stabiliscono, che ove rimanga illeso l'interesse dei terzi, debba non ostante venir meno la volontà del rescrivente.

Dec. della Corte Regia del 5. Gennajo 1847. An. di Gius. Tos. Tom. IX. Parte 2. Col. 36.

120. Allorquando una domanda è stata risoluta *agli ordini* o con altra formula negativa, senza che siano addotti nuovi fatti, e nuove circostanze rilevanti capaci a variare aspetto alle cose esposte, non può rinnuovarsi.

121. È regola diceva la Corte Regia nel 7. Marzo 1843, che quando più cose vengono domandate nelle preci fatte al Principe, la concessione imposta per una soltanto, recusa le altre.

122. La interpretazione dei Rescritti è perogrativa del Principe, e la ingerenza dei Tribunali, o altra Autorità si limita alla applicazione, e la nuova Sovrana dichiarazione non può derogare all'ultima volontà, se non se in caso di utilità pubblica.

Tes. Ombr. Tom. 7. Dec. 1. 4. Pag. 511.

Questa interpetrazione, questa applicazione costituisce di per se stessa un giudizio di fatto non censurabile in via di cassazione, o appello.

123. Sull'orezione, o surrezione di un Rescritto la Corte Regia con sua sentenza del 18. Settembre 1843, che questo vizio non si presume giammai, ma deve esser giustificato concludentemente da chi un tal vizio allega: Ed all'effetto poi di annullare un Rescritto col pretesto dell'orezione, e surrezione non basta provare, che una qualche circostanza sia stata taciuta, o meno esattamente esposta, ma deve giustificarsi che tal circostanza fosse tale, che conosciuta dal Principe, Ei non avrebbe concesso quanto veniva domandato.

124. Nelle disposizioni concepite in senso alternativo, è nell'arbitrio dell'individuo al quale la disposizione è diretta, di scegliere l'una, o l'altra di esse.

Questa regola procede indistintamente, rapporto a qua-

lunque disposizione sia della legge, sia dei Rescritti, sia di Risoluzioni di qualunque Autorità Civile, Politica, ed Amministrativa.

Deliberazioni, legittimità, forme intrinseche, ed estrinseche.

125. La Circolare del 30. Aprile 1850. del Ministero dell'Interno, ed il successivo dispaccio dello stesso Ministero del 31. Gennajo di quell'anno, basato sul parere del Consiglio di Stato, circolato nel 3. Giugno 1850. e per il combinato disposto degli Articoli 156, e 167. del Regolamento del 20. Novembre 1849, conservano l'attributo di Consultori legali dei nuovi Consigli Comunali nei Cancellieri Ministri del Censo, mentre assistono alle loro adunanze nello stesso modo che esercitavano tale qualità presso gli antichi Magistrati a norma dei Regolamenti, e delle istruzioni del 16. Novembre 1779, sicchè l'adempimento dell'Art. 201. delle rammentate istruzioni è una ingerenza non di forma, ma di sostanza.

126. Quantunque che la loro attitudine deva essere esente affatto da qualunque influenza sul contesto delle deliberazioni, ciò non ostante quando il progetto di deliberazione sia ad essi commesso, o presentato, è forza che siano ben cauti onde in essa deliberazione non sia tralasciata circostanza veruna, e specialmente i motivi, e le ragioni, che abbia indotto il Consiglio a deliberare, a proporre, o stanziare, affinchè sempre si conosca lo scopo, l'oggetto, il vantaggio, e la pubblica utilità, il buon servizio, la retta giustizia, la correspettività fra l'interesse Comunale, quello pubblico, e quello pure dei privati.

127. La deliberazione essendo in sostanza un atto di libera volontà resultato dalla votazione in genere, ed in specie, è diretto a stabilire, a determinare, a risolvere ed a prender partito, un giudizio in diritto, ed in fatto nei limiti delle leggi amministrative, deve esser in conseguenza il resultato di un esame, di una considerazione sopra tutte le circostanze

che vi possano influire onde sia giusto, correspettivo, equo, e conveniente, utile, e vantaggioso e al Comune, ed agli amministrati, senza che sia da chicchesia influenzato.

128. Allorquando il Corpo Municipale sia nella determinazione di adottare una deliberazione, la quale o si allontani totalmente dalle disposizioni legislative, o falsando le ragioni sia diretta ad eludere la legge, oppure involva attribuzioni meramente politiche, e di spettanza del R. Governo, o a fare osservazioni, e rilievi sopra le leggi medesime, o attacchino le qualità morali dei privati, la condotta sia pubblica, che privata dei Ministri, del Regio Governo, del Culto, o Religione ed in una parola possa la deliberazione esser soggetta a nullità, ed illegalità, eccedenza di potere, non possono i Cancellieri Ministri del Censo dispensarsi da farne avvertito il Consiglio, e quindi renderne immediatamente conto alla Prefettura, nella guisa stessa che lo erano per il prescritto dall'Art. 197. delle citate istruzioni, della Circolare del 14. Agosto 1815 partecipante il Biglietto della R. Segreteria di finanze del dì 8. di detto mese, e dell'Articolo 61 della legge del 20 Novembre 1849, e dell'Art. 1. della Circolare del 3. Giugno 1850.

129. L'Articolo 198 delle Istruzioni del 1779, avverte litteralmente che la contingenza dei casi sopra indicati non può avvenire, nè verificarsi se non se per negligenza dei Cancellieri Ministri del Censo, i quali non potrebbero esimersi dal giustificere di avere essi opportunamente avvertito il Corpo deliberante sulla irregolarità, illegalità, eccedenza di potere, altrimenti senza *questa piena giustificazione* saranno tenuti in proprio a tutto ciò che di ragione sia di fronte al Real Governo, che di chiunque ne avanzasse reclamo e doglianza, onde è obbligo loro di depositare nella deliberazione la protesta, l'accennato avvertimento, e poi informarne la Prefettura con la trasmissione di una Copia conforme, e certificata della presa deliberazione; Noteremo che molti sono i casi, nei quali può esservi necessità di monito, di protesta, poichè molte sono le leggi, che regolano

le ingerenze dei Municipj. La classazione dei casi occuperebbe qualche pagina del nostro lavoro. Ritorneremo a parlare delle deliberazioni.

130. La deliberazione è una sentenza motivata da ragioni in diritto, ed infatto, che si dimostra col proprio suffragio, e la riunione dei suffragi spiega la volontà assoluta, o contradetta dei deliberanti.

131. L'opera dell'Attuario, non istrumento, ma ministra imparziale deve essere nel redigerne l'atto.

132. Tutte le deliberazioni prima dello scioglimento dell'adunanze devono esser riportate al Protocollo, e questo firmato dal Gonfaloniere, siano esse del Consiglio, siano esse del Collegio dei Priori.

Questa disposizione si ha nella Circolare del 15 Settembre 1784, ripubblicata nel 28 Febbrajo 1818, e nell'Articolo 29. delle Istruzioni approvate dal Sovrano Motuproprio del 22. Marzo 1827., e nel contesto dell Art. 58. del Regolamento del 20. Novembre 1849.

133. La indicata disposizione ammettendo il caso che per la moltiplicità degli affari mancasse il tempo alla trascrizione nel Protocollo delle deliberazioni, permette di prenderne appunto in libro a parte, facendo questi appunti autenticare dal Gonfaloniere per riportar quindi le deliberazioni al Protocollo nelle debite forme, e farle poi nuovamente presenti al Consiglio, o al Collegio dei Priori nella successiva adunanza, mediante la conveniente lettura.

134. Questo mezzo indotto per eccezione nella mancanza del tempo necessario a riportare nel Protocollo le adottate deliberazioni, porta seco due considerazioni di qualche impostanza.

135. La prima l'abbiamo nel valore delle parole impiegate nel formulare la deliberazione, le quali in qualche contingenza non possono incontrare la approvazione dei deliberanti o per modificare la forza del partito, o con un giro di parole paralizzare i motivi, e le ragioni, che mossero ad emettere la deliberazione.

Questa circostanza potrebbe dar luogo a non tener ferma la distesa deliberazione, o a modificare il valore, e la forza delle espressioni usate, per cui convenisse per l'intiero riformarla.

136. L'altra considerazione, che la deliberazione non potrebbe eseguirsi fino a che non fosse stata ratificata, e confermata, per cui indecisa, e non risoluta fino a questo giorno si avrebbe la presa determinazione.

137. L'unico mezzo ad evitare quanto sopra rassembra, che omesse la ragioni, ed i motivi premordiali, si scriva intieramente la parte deliberativa.

138. La lettura alla nuova adunanza di queste deliberazioni sarebbe unicamente necessaria ad informare il Corpo deliberante della parte motiva, e non deliberativa del partito.

139. Qualche Consiglio Municipale ha adottato un regolamento proprio disciplinare anche in questo rapporto, ma questo regolamento non è libero da quelle osservazioni, che in senso di verità abbiamo esposto, osservazioni che sono figlie legittime di una esperienza, che sempre ci ha persuasi, e convinti, a far tutto il possibile, che le deliberazioni prese dai Magistrati, Consigli generali, ed ora dai nuovi Consigli Comunali da noi assistiti, fossero riportate al Protocollo alla presenza, e contestualità del Corpo deliberante, che le aveva prese, e ne siamo stati, e lo siamo ben contenti, che lo sforzo, e l'attività impiegata, abbiano allontanate, e per meglio dire tolte quelle complicanze, dispiacenze, ed inconvenienti, che in qualche luogo sono avvenuti, ed hanno dato luogo ad un conflitto di opinioni per sostenere la verità del deliberato.

140. Subito che il Cancelliere Ministro del Censo attuario dei Consigli, l'attuario proprio del Collegio dei Priori sono nel diritto di conoscere prima delle sedute tutti gli affari, che trattar devonsi, e sopra i quali deve prendersi partito, resta all'uno, e all'altro cosa ben facile il farsene una selva, una idea, la quale circostanziata nella discussione, non rimane allora, che la parte operativa di Redattore.

141. Per le deliberazioni poi progettate dal Collegio dei Priori riunendo esse la parte informativa, come conseguenza di esame, e di preventiva discussione, e non restando al Consiglio che il diritto di riforma, di modificazione, si hanno altre ragioni da ritenere come cosa importante in qualunque aspetto, di riportare alla contestualità del Consiglio le deliberazioni medesime, e non prevalersi del permesso di prendere appunti in libro a parte.

142. Il Regolamento Comunale Articolo 44. porta la presidenza alle sedute del primo Priore Residente nel Collegio dei Priori nella assenza, o legittimo impedimento del Gonfaloniere, e questo Regolamento non ha ingiunto che frà i requisiti per esser Consigliere vi sia quella di saper leggere, e scrivere; avvenendo adunque questo caso il residente, che in diritto succede al primo Priore e che per esso illitterato autentica le deliberazioni con la propria firma, inerendo alla risoluzione del 15. Giugno 1795. partecipata al Cancellier di Bagnone, deve dichiarare di aver riscontrata la sincerità delle deliberazioni stesse, che per l'illitterato autentica, e per tali conferma.

143. Le deliberazioni che siano state annullate con Sovrana Risoluzione, non possono rimettersi in vigore, nè sottoporsi a nuovo partito per qualsivoglia pretesto.

Articolo 199. delle dette Istruzioni.

144. Le deliberazioni sono nulle per il disposto del Sovrano Motuproprio del 2 Maggio 1772, e dell'Art. 197. delle Istr. del 1779, nelle quali abbia reso voto persona illegittima.

145. La illegittimità della persona può essere sia per età, sia per i requisiti personali, sia per il lato del Censo, che dà diritto alla rappresentanza, sia ancora per difetto di potenza fisica, o morale nell'Elettore, e nell Eletto.

146. La età è requisito primo nell Elettore, e nell'Eletto, che l'Art. 17. (e) ha stabilito in anni 25. compiti, cosicchè è indispensabile che costi legalmente che l'Eletto abbia l'età, voluta mediante la fede autentica di Battesimo per i Cattolici, e di nascita per gli accattolici.

147. Lo stato delle anime della Parrocchia non è sempre il mezzo legale per attestare dell'età di un Individuo.

148. In questo rapporto la Corte Regia nella sua decisione del dì 20 Luglio 1844 riportata nel Tom. VI. degli An. di Giuris. ha considerato che con la produzione della fede di nascita, rimane compita la giustificazione dell'età, e questa prova non può rimanere contradetta dallo stato di anime della Parrocchia, nè vale la dichiarazione anche giurata dell'Individuo ad asserire di avere l'età voluta dalla legge.

A questo proposito noteremo, che formava obbligo nei Tutori ad esibire nelle Cancellerie la fede di nascita dei Pupilli alla loro tutela affidati, onde nel caso di tratta si conoscesse il divieto alla residenza, o all'esercizio di un impiego Comunale, e non adempiendo a questo loro dovere, nel caso di estrazione della polizza relativa si verificava a loro danno la multa di Lire 100. inconformità della notificazione del 26. Novembre 1783. e della Circolare del 4. Gennajo 1815.

149. Le qualità personali, che possono rendere illegittima la persona dettagliatamente si conoscono dagli Art. 17. 18. e 21. del Regolamento Comunale.

I condannati a pena afflittiva durante la pena, o durante la contumacia, i contribuenti non Toscani, dimoranti all Estero, i pienamente interdetti, gli stipendiati del Comune, i Prefetti, Consiglieri, i Segretarj, ed i Ragionieri di Prefettura dentro il respettivo Compartimento; i Sotto Prefetti di Circondario, i Delegati di Governo, i Pretori, ed i Cancellieri Ministri del Censo nel loro Circondario.

150. La legge non ha fatte altre eccezioni, nè ha parlato dei Capi, e Direttori di Dipartimenti che con la loro Autorità possono, o devono interloquire nella risoluzione di affari, che essa legge ha sottoposto alla loro sanzione, ed approvazione.

Ma se la legge non ha parlato, nella contingenza del caso, che un qualche Ministro del R. Governo facesse parte del Corpo Consigliare, seguendo l'esempio del Consiglio Comu-

nale di Empoli il Ministro sedente sembra che deve astenersi dal prender parte alla deliberazione per la importante di lui Carica.

151. La qualità dei condannati, di contumaci, d'interdetti, non potrebbe esser conosciuta, trattandosi di persone, che abbiano acquistato domicilio in Toscana, ed ottenuta la sudditanza Toscana.

152. Questa sarebbe una questione di alta indagine, cioè a dire, se la condanna, la sottoposizione verificata in stato Estero possa, o non possa valutarsi nello stato, in cui il colpevole contumace, o il sottoposto hanno ritrovata ospitalità, e refugio ed acquistata la sudditanza, giacchè la sudditanza Toscana non si acquista soltanto con quell'atto di Suprema Autorità, con cui un Individuo nato in stato Estero viene dichiarato suddito Toscano, e parificato nei diritti agli altri sudditi Toscani, e si ha come se fosse nato, ed avesse sempre dimorato nel Granducato, ma si acquista ancora per domicilio, e stabilimento trigennale in Toscana; per l'ammissione nello Stato al godimento dei titoli, e prerogative del Patriziato, come pure l'esercizio, in esso Stato d'impieghi, o cariche Regie, e Comunitative, e doventa insignificante di fronte a queste circostanze quella unica, e sola di aver colui, che ne è rivestito lasciata sussistere l'impostazione del proprio nome nel Registro dei sudditi di quella Potenza, alla quale prima era soggetto.

Dec. della Corte R. del 13. Marzo 1845. An. di Giuris. Tos. Tom. VII. Col. 303.

153. Si è parlato della naturalizzazione agli effetti Civili, si reputa congruo di qui avvertire, che la naturalizzazione non abilita nè l'impetrante, nè i suoi figli a conseguire Benefizj Ecclesiastici, nè esenta dalla legge del 30. Luglio 1782 per le doti delle monacande, quando l'impetrante, e di figli non abbiano acquistato un domicilio decennale nel Granducato, computabile dal dì della ottenuta naturalizzazione, o quando nella emanazione del relativo Sovrano Rescritto, non sia stata aggiunta la clausula per il godimento di tutti

i diritti indistintamente dei sudditi Toscani nessuno escluso, ed eccettuato inconformità della notificazione del 27. Gennajo 1795, che rende pubblico il Sovrano Rescritto del 19. di detto mese.

154. Nella legge sopracitata del 30. Luglio 1782. frà le altre disposizioni si legge quella, che nella collazione di doti per monacande devono essere sempre preferite le native del luogo ove è situato il Monastero alle native di altri luoghi, e Città del Granducato, e le suddite Toscane al'e Forestiere, le quali poi se domandassero di esservi ricevute come converse non possono mai ammettersi, senza che prima abbiano ottenuta la naturalizzazione non solo esse, ma le respettive famiglie.

155. Dando diritto ad essere Elettore, e conseguentemente ad essere Eletto il possesso, e la amministrazione del proprio patrimonio, o il godimento dell'usufrutto, si rende importante il conoscere, se anche questo requisito sostanziale si riunisca nella persona deliberante e negli Elettori a forma delle liste.

156. Il Consiglio Comunale a tenore dell'Art. 49. *N.* 1. del Regolamento del 20. Novembre 1849. verifica la validità dell'Elezioni, ed emette analoga dichiarazione.

157. Ma se questo Consiglio non penetrato della importanza dell'atto, che và ad emettere o non fosse pienamente istruito, ed informato della concorrenza dei requisiti che non solo l'Eletto, ma l'Elettore dovevano godere al giorno della votazione, che le Liste Elettorali erano informate da vizj non di forma, ma di sostanza, il Consiglio adunque dichiarasse valida, e legale una elezione, quando non lo fosse, noi siamo di pienissima convinzione che tutte indistintamente le deliberazioni, e partiti stati presi siano nulli, e nulla la votazione, nulla l'elezione.

158. Ma se si ritenesse al contrario, basandosi sul litterale disposto dell'Art. 7. *del Regolamento per la formazione del Consiglio Comunale che le Liste degli Elettori una volta purificate, divengono per quell'anno definitive;*

e tanto più ciò si sostenesse quando dopo avvenute l'elezioni, è stata verificata la loro validità senza alcuna opposizione, Noi francamente diciamo, che questa massima è incontrastabile in astratto poichè ritiene che tutte le operazioni preparatorie le Liste, e le liste stesse siano state eseguite con regolarità, e con quella legalità, che la legge vuole, e comanda, ma quando il vizio è radicalmente censurabile, quando possa provarsi che la Risoluzione del Consiglio di Prefettura sulla finale purificazione delle liste si muove da falsa causa, quando possa giustificarsi, che la verifica della validità sull'elezione è infetta dal vizio di orezione, e surrezione, e che è stata taciuta una circostanza tale, che conosciuta e dalla Prefettura, e dal Consiglio, la definitiva purificazione delle liste, la validità dell'elezione non si sarebbe potuta pronunziare, essendo positivamente certo, che la illegittimità delle persone se annulla le deliberazioni di un Consiglio Comunale, questa illegittimità riscontrata nel Collegio Elettorale annulla le votazioni, le elezioni, e qualunque atto, che in seguito venga operato, ed il Cancelliere Ministro del Censo non potrà mai dispensarsi dal notare tale illegalità all'Autorità superiore tutte le volte che gli sia dato il conoscerle, per discarico del proprio dovere, senza prendere iniziativa presso il Consiglio medesimo, avendo Egli adempiuto a quanto gl'incombeva in forza delle leggi, ed ordini sopracitati ed attendere quella congrua risoluzione, che in ordine all'Art. 62; il Prefetto di compartimento deve prendere in Consiglio di Prefettura.

Noi rispettiamo la opinione emessa dalla Prefettura di Siena nel 25. Giugno 1850, e se nel nostro privato non si concorre in essa, lo diciamo, perchè una nullità sostanziale tutte le le volte che si conosca non può dirsi sanata se non se quando il Consiglio di Prefettura ne abbia presa cognizione, ed emessa la sua Risoluzione, ed ottenuta la sanatoria dal R. Governo con la clausula *nonostante*.

159. Noi concluder dobbiamo se nelle liste Elettorali furono descritte persone, che non lo potevano essere, il Colle-

gio Elettorale è informato dal vizio d'illegittimità, la votazione, la elezione è nulla, ed irrita, e consaguentemente nulla la deliberazione che il Consiglio abbia presa, sedendo in esso persone illegittime per sostanza, e fondamento di legge.

160. Nessuna deliberazione può ripartitarsi nella successiva adunanza, imperocchè potrebbe avvenire il caso, che il secondo partito non senza incongruenza distrugga il primo.

Questa massima come coerente alle leggi Municipali fù rammentata al Gonfaloniere di Lungone dal soppresso Uffizio dei fossi di Pisa con ministeriale del 26. Aprile 1820.

161. Per distruggere poi una deliberazione legittimamente presa conviene provare falsa la causa che la motivò, imperocchè il Sovrano Rescritto del dì 8 Giugno 1798 risolveva che il Corpo Magistrale in attività non aveva il potere di revocare le deliberazioni dei seggi antecedenti.

162. Coerentemente alla decisione *N.* 295. riportata nel Tom. VI. del Vernacc: possono revocarsi quelle deliberazioni quando venga provato concludentemente il danno, e pregiudizio della Comune tanto all'epoca, che furono adottate, quanto nel progresso del tempo, in cui apparisse la incorrespettività, la inconvenienza, ed il danno positivo, e certo della Comune.

163. Ma quando la deliberazione avesse prodotto l'effetto, a cui mirava, e che il danno, e pregiudizio fosse avvenuto, in questo caso i Consiglieri che la fecero, sono solidalmente tenuti, ed obblgiati a rilevare indenne la Comune dai danni e spese sofferte per le ragioni esternate dalla R. Rota Pisana nella sua decisione del dì 8. Maggio 1822.

164. La legalità delle deliberazioni del Consiglio, e delle deliberazioni del Collegio dei Priori, manca, allorquando non è presente alle medesime l'attuario, che la legge ha destinato a rogarsene.

165. Questa legalità resulta dal combinato disposto dell'Art. 22. del Regolamento del 23. Maggio 1774, dell'Art. 50 del Regolamente del 29. Settembre di quell'anno, dell'Articolo 79. di quello del 2. Giugno 1777, dell'Art. 191. delle

Istruzioni del 16. Novembre 1779, e dell'Art. 58. del Regolamento del 20. Novembre 1849.

166. Ogni volta che il caso avvenisse o il Consiglio Comunale, o il Collegio dei Priori, pretendessero che il Cancellier Ministro del Censo, o l'Attuario del Collegio dei Priori, assentar si dovessero, e l'uno, e l'altro, sono nell'obbligo di dichiarare sciolta l'adunanza, e chiudere il processo della seduta stessa, con invitare il Gonfaloniere ad autenticare questa chiusura, indicando le cause, e le ragioni, che l'hanno motivata.

167. Se a ritener valide, ed ineccezionabili le deliberazioni, e partiti dei Consigli Comunali, e dei Collegi dei Priori si richiede legittimità di persone sia relativa ad esse, che a quelle alla di cui nomina, ed elezione contribuirono, se si richiede legalità, capacità, e criterio negli attuarj assistenti e alla prima, o alla seconda Rappresentanza Comunale, se a giustificare le cause, e le ragioni, che indussero il Corpo deliberante ad emettere la decisione, la risoluzione in diritto, ed in fatto sulla controversia al suo esame, alla sua discussione, e cognizione soggetta, occorre, e si richiede un criterio legale in sussidio di quella ragione naturale che ciascun Cittadino ritiene, ne avviene per legittima conseguenza, che molte essendo le questioni in diritto, ed in fatto, che elevare si possono nella competenza dei Consigli Comunali, molte ancora sono le massime di giurisprudenza da conoscersi, affinchè la posizione della questione sia logicamente formulata.

168. Non può negarsi, che alla imponenza di un fatto, di una grave questione, il Consiglio Comunale sia per essere sussidiato dalle informazioni del Collegio dei Priori, dal sentimento del Cancelliere Ministro del Censo, o di quel savio legale che riscuota la fiducia del Consiglio, consultata anche alla occorrenza la opinione di una speciale Commissione; ma molti affari si presentano con la veste del semplice, e sono appunto quelli che nel progresso diventono gravi o di fronte alla falsa posizione che gli possa esser data, o

perchè essi sono la chiave simbolica, che aprir deve la spelonca dei litigi, e delle questioni, appunto come all'inesperto medicastro una malattia mortale nata con auspicj lusinghieri, ingigantisce, e cresce nelle sue fasi finchè non abbia distrutta la vittima a cui essa è rivolta.

169. Sotto il manto del pubblico bene si asconde ben spesso l'interesse privato, e ben spesso l'interesse privato si sacrifica come conseguenza ricercata di una utilità, e comodo pubblico.

170. Fra le Comuni, e gli amministrati vi è il vincolo della correspettività, e questa correspettività nei loro contratti, e nelle loro obbligazioni ha la tutela nelle leggi identiche, che regolano le questioni fra privato, e privato.

171. Se noi si vuol distruggere una obbligazione pretesa infetta da vizio dell'errore, e della falsa causa, ne avviene che la nostra domanda deve contenere la prova pienissima.

172. Se noi vogliamo attaccare una deliberazione, o un atto qualunque con la eccezione della mancanza di causa, siamo in obbligo di farne la prova.

173. In questo caso il Consiglio Comunale, quando la prova non fosse stata legalmente dedotta, è nel dovere di assegnare un termine a quegli che insorge ad aver giustificata la causa diversa da quella, sulla quale la deliberazione è basata.

174. In tutte le obbligazioni, e contratti deve resultare la correspettività.

175. L'inadempimento di una obbligazione per accollo di lavori, imprese ec., come atto bilaterale, quando chiaramente non sia stato prefinito un tempo all'adempimento di quanto la Parte si è assunto di fronte alla Comunità, o Luogo Pio, è necessaria la *costituzione in mora*, onde l'inadempiente possa esser tenuto ai danni.

176. Questa costituzione si opera mediante la interpellazione e l'assegnazione di un nuovo termine perentorio ad aver adempiuta la obbligazione, che volgarmente si dice *purgazione della mora*.

177. Conviene considerare in questo rapporto se la obbligazione, la promessa sia di per se stessa semplice, non condizionata, non abbia sofferto novazione alcuna, se sola, ed unica, o sussidiata da promessa altrui.

178. Se la obbligazione fosse stata contratta sotto una condizione alternativa, basta per provocarne l'adempimento, che si verifichi uno solo degli eventi contemplati.

179. Se si trattasse di un fatto semplicemente promesso, ma la cui prestazione fosse dovuta in conseguenze di una decisione Politica, Civile, o Amministrativa, allora non ha luogo la interpellazione, e l'assegnazione di termine.

Se questo fatto non la difficoltà grave, ma la impossibiltà assoluta incontrasse nel suo adempimento, il promittente sia in proprio, o nell'interesse altrui direttamente obbligato, per esser disimpegnato dalla prestazione del fatto promesso, è tenuto di giustificare di aver praticate tutte le diligenze, che erano in suo potere.

180. La Teoria, che la promessa del fatto alieno si risolve nelle diligenze, non si può applicare al caso di fatto negativo, e di promessa fatta in proprio.

181. Quando la verificazione del fatto, per il quale fù promessa una ricompensa dipende da potestà estranea a quella, cui fù promessa, basta a questi l'adibizione delle necessarie diligenze.

182. Quando adunque una Magistratura avesse deliberata una ricompensa, una mercede, una onorificenza che non fosse nelle sue attribuzioni, e che questa sua determinazione per legge dovesse dipendere dalla sanzione dell'I. e R. Governo, e che l'I. e R. Governo, non ravvisasse congruo di renderla eseguibile, non può dirsi che il Corpo deliberante abbia ecceduto il mandato conferitoli dalla legge, e dagli Elettori, non si può tenere vincolato in proprio alla prestazione della promessa, avendo per sua parte adempiuto a quanto gli competeva.

183. Se poi il Consiglio Comunale avesse deliberato in genere di remunerare l'opera altrui o moralmente, o fisi-

camente, cioè a dire o con una onorificenza personale, o con un aumento di provvisione, e stipendio, o con una gratificazione, una volta che fra due cose disgiuntamente dovute, il promittente ha la facoltà di eleggere quale ha da prestare, e fatta la scelta, essa diviene irretrattabile, soddisfacendo, consumando, ed adempiendo la obbligazione.

184. Se la obbligazione primitiva a favore della Comunità fosse stata stipulata da persona incapace ad obbligarsi, ed altri ne ratificasse il contenuto, garantendone con l'obbligazione propria l'osservanza, promette il fatto proprio, sebbene l'adempimento del medesimo dipenda dalla volontà del minore, del sottoposto, ed è tenuto alla refezione dei danni, e delle spese verso della Comunità dall'inadempimento pregiudicata, e nel caso d'interpellazione, ed assegnazione di termini, conviene che la notificazione sia fatta anche al primo obbligato per la ragione che il secondo non affacciasse l'eccezione pregiudiciale di un silenzio verso quelli che unico, e solo era nella potenza dell'adempimento.

185. Conviene per altro osservare che l'atto di ratifica sia semplice, e non contenga disposizioni differenti dalla prima obbligazione, poichè è regola di ragione, che frà due atti contenenti disposizioni diverse, il posteriore deroga all'anteriore, perchè è avvenuta novazione.

186. Quando alla obbligazione in genere, ed in specie è intervenuto un mallevadore solidale, conviene qui distinguere due casi.

187. Se la obbligazione è relativa ad un minore, che l'ha giurata, è nulla di sua natura, è rende inutile la mallevadoria, sebbene il mallevadore siasi costituito debitore principale, ed allora nella ratifica della obbligazione conviene rilevare questa legale circostanza, e vincolarla con clausula *non ostante, così per patto di stipulazione e non altrimenti.*

188. Se poi la obbligazione fù stipulata da quegli che aveva la potenza di farlo, ed a cautela della Comune ottenne una mallevadoria solidale, conviene pacatamente considerare le diverse fasi che legalmente subisce la mallevadoria.

189. Il mallevadore solidale si legge nella sentenza della R. Ruota Fiorentina del 23. Maggio 1822, è soggetto alle stesse leggi del debitore principale, nè vi ha distinzione alcuna fra l'uno, e l'altro, non potendosi per altro applicare al solidale quelli stessi principj, che sono applicabili al mallevadore d'indennità.

190. La mallevadoria solidale prestata con termini generali di relazione dell'atto, che contiene l'obbligazione principale s'intende estesa a tutte le obbligazioni assunte dal debitore.

191. Dal deposto dei Testimonj può rimanere ancora conclusa la prova della prestata mallevadoria.

192. E questa mallevadoria che resulta dal contratto scritto, occorre che le prove siano univoche, e concludenti, mentre si tratta di una obbligazione improvida, ed esorbitante non può presumersi, e qualunque dubbio è sufficiente per rigettarla come opinò e decise il Supremo Consiglio di Giustizia nel 30 Agosto 1822.

193. Quando poi dall'intiero contesto del Contratto emerge chiaro, che il mallevadore ha assunte le obbligazioni tutte del debitore, si rendono ad esso comuni gli effetti della renunziata purgazione della mora, come la Corte Regia decideva nel 7. Marzo 1843.

194. La sentenza della Corte Regia suddetta del 9. Febbrajo 1843. parlando della purgazione della mora, della renunzia alla interpellazione di fronte al debitore principale, e suo mallevadore, ha statuito, che all'equitativo rimedio della purgazione della mora non è di ragione ammissibile il debitore, o promittente, che vi ha con speciale giuramento espressamente renunziato.

Che non è necessaria l'interpellazione del debitore al pagamento, o del promittente ad adempire alla obbligazione per l'effetto di metterlo in mora, ogni qual volta in virtù del patto, che determina l'epoca dell'adempimento della promessa, il giorno interpella per l'uomo.

Che nella renunzia fatta a qualunque rimedio si com-

prende ancora la purgazione della mora irregolare, ossia alla semplice interpellazione.

Che l'eccezione dell'inadempimento di un patto correspettivo non è proponibile di fronte al contraente, che si è fatto attore quando non può rimproverarsi d'illegittimo ritardo all'adempimento di una obbligazione, alla quale non fù prefinito il tempo, ed a cui non è stato richiamato.

Che l'adempimento della obbligazione oltre il termine prefinito è affatto inefficace a purgare la mora, quando è preceduto dalla domanda, o dalla intimazione del creditore.

195. Conviene osservare che il mallevadore conosca la Perizia, e la Cartella degli incanti che costituiscono la norma, e la legge obbligatoria tanto per la Comune che vende, che accolla, quanto per chi si fà attendente.

Noi sappiamo che non è ammissibile novazione alcuna agli obblighi, ed alle condizioni, ed ai vantaggi, che da queste resultano, se prima non ne sia avvenuta pubblicità, mentre con la pubblicità della Cartella si sono conosciuti gli oneri, si è conosciuta la perizia a dimostrare la natura, la qualità, quantità del lavoro, la estensione, i confini, la natura, qualità, quantità, e valore dei beni, o degli oggetti che si vendono, che si concedono; E queste massime di ragione naturale emergono ancora da una decisione della Corte Regia del 14. Maggio 1844. An. di Giuris. Tos. Tom. VI. par. 2. Col. 619.

196. La stipulazione dell'atto è diretta a perpetuare la memoria scritta delle convenzioni, e delle stipulazioni.

197. Qualunque novazione al contratto, a cui accede il mallevadore solidale, senza che egli ne convenga, in molti casi importa la sua liberazione.

198. Ad istituire un giudizio, ed un criterio legale sulla interpetrazione di un contratto, è regola, che tale si presume l'osservanza antecedente, qual si dimostra esser stata la successiva, ancorchè una più vera opinione di ragione, e la proprietà delle parole assista una intelligenza diversa.

199. La indole, e la natura di un contratto se unilate-

rale, e facoltativo, o bilaterale, e ultrocitroque obbligatorio, quando si presento dubbio, deve determinarsi dagli antecedenti del contratto stesso, dalle convenzioni conconcitanti, e dalla successiva osservanza.

200. È rego'a di diritto, che i patti devono aversi per circoscritti a ciò che esisteva, ed appariva allorquando furono stipulati, e che quando sono riservativi, o limitativi degli altrui diritti non possono ricevere una tale interpetrazione, che porti a distruggere i diritti stessi, sentimento che abbiamo nella Dec. della Corte Regia del dì 8. Maggio 1843.

201. È molto interessante per le Comuni, e per i luoghi Pij nel caso che vengano domandate proroghe o al pagamento, o all'adempimento di un cottimo, di una promessa, di una obbligazione qualunque, a garanzia della quale sia stata stipulata una mallevadoria solidale, ossivero sia domandata una modificazione, ed una nuovazione in conseguenza ai patti stipulati, la relativa domanda sia firmata, e conosciuta dal mallevadore, ed in caso contrario venga ad esso notificata prima della risoluzione, ed ottenuta la sua adesione; mentre in diverso caso resterebbe liberato dalla mallevadoria.

202. È vero, che la proroga accordata al debitore, al promittente non in quanto alla sostanza della obbligazione, ma in quanto alla dilazione del pagamento non libera il mallevadore, quando non si ecceda il termine stabilito alla estinzione del debito convenuto a rate, o alla esecuzione di un lavoro diviso a rate di tempo, come sarebbe il pagamento di Lire 1000. in quattro anni a rate di Lire 250, come la esecuzione di un lavoro o quantità annua purchè sia compito in anni trè.

E' necessario per altro osservare se il mallevadore si è obbligato solidalmente, e come principale, giacchè in allora considerandosi come correo del debito, la proroga concessa non vale a modificare, o distruggere l'obbligazione del mallevadore.

204. Come ancora le nuove convenzioni intorno alle cose incidentali del contratto non lo mutano, ma rimane intero

contro il mallevadore massimamente quando sia stato stipulato il patto, che il contratto deve restare nella sua integrità, quando si è detratta, o aggiunta qualche cosa intorno al modo, ed il tempo in cui, e per cui doveva adempirsi la obbligazione, e specialmente quando non vi è alcun danno per il mallevadore.

205. La sola, e semplice novazione con delegazione opera la liberazione del mallevadore per la *Leg. ubicunque*, come opinò la Corte Regia nella sua Dec. del dì 11. Gennajo 1840.

206. Il mallevadore può dimandare la sua liberazione o per propria volontà, o per conseguenza di qualche novazione ad esso pregiudiciale.

207. Annullata la obbligazione principale, viene a mancare la fidejussione; questa regola si limita quando la fidejussione, ed obbligazione siano nello stesso istrumento, diversamente accade se la mallevadoria resulta da atto separato.

208. Non ha più luogo la mallevadoria quando si verifichi un caso tanto diverso da quello che fù contemplato alla stipulazione, quando o il debitore, e promittente sia notoriamente insolvente, ed incapace alla prestazione del fatto promesso, e sopra di che la Comune abbia trascurato di fare quelle diligenze per non deteriorare maggiormente le circostanze del mallevadore basandosi sulla *Leg. Lucius Titius* 38. *ff. mandati vel contrà.*

209. Il Mallevadore al livello, al Censo. alla composizione, alla gestione del contabile, ed in una parola al fatto, alla obbligazione a favore della Comune, del Luogo Pio, può domandare, ed ottenere la sua liberazione, quando la Comune, ed il Luogo Pio, senza il di lui assenso, e consenso abbia indotta una novazione al primitivo contratto sia di fronte alle persone obbligate, sia alle condizioni, per le quali il mallevadore aveva acceduto con la sua promessa, con la sua garanzia.

210. Resta liberato il mallevadore al pagamento del Cambio, e suoi frutti, quando il Cambio sia trasferito in Censo.

211. Ed il mallevadore al Censo provando che gli siano state inferite, e reputatamente molestie, la probabile possibilità di molestie ulteriori, che il debitore dissipa i suoi beni, la vertenza alla inopia, la negligenza del creditore ad esigere gli annui frutti, ed infine per essere stato lungo tempo nella obbligazione.

212. In questo rapporto la Corte Regia nella sua sentenza del 31. Agosto 1843. che la sola circostanza di essere stato lungamente in obbligazione non poteva indurre la liberazione del mallevadore al Censo, ma tutte al più di esser liberato dal corrispondere gli annui frutti, questa massima sembra in armonia di quella della R. Ruota Fior. del 6. Maggio 1819, con la quale si disse, che il mallevadore al Censo non poteva ottenere la sua liberazione, ma costringere il debitore a dare un nuovo mallevadore, o un rilevatore, ed in defetto dell'uno, e dell'altro, essere immesso in possesso dei fondi censiti per soddisfare gli annui frutti, per i quali risente molestia.

213. E' un fatto incontrastabile, che il mallevadore è nel diritto di esser liberato, quando per lungo tempo sia stato nella sua obbligazione dopo che era già scaduto il tempo al pagamento, alla prestazione del fatto promesso, e dopo la purificata condizione, quando la obbligazione non era pura, quando si sono verificate le circostanze sopravvertite, e quando per parte del creditore con atti positivi, e maliziosi si tenta di pregiudicare alle ragioni o del credito, o dell'opera che si eseguisce, e distogliere il mallevadore dal provvedere tempestivamente al proprio interesse, e quando finalmente il mallevadore ha costituito in mora la Comune creditrice, sia per lato di prestazione di fatto a contanti, sia nella esecuzione di qualunque lavoro, e la provata negligenza, ed incuria per parte della Comune veramente colposa abbia in effetto deteriorate le condizioni del mallevadore sia solidale, sussidiario, o d'indennità, imperocchè è nell'obbligo del mallevadore di vegliare alla conservazione dei diritti del creditore, ed eccitarlo all'esercizio dei me-

desimi contro del debitore in specie, ed in genere, lo che omettendo non potrebbe fare utilmente rimprovero al creditore di negligenza.

214. Il Lasso del tempo necessario, per gius Comune, a determinare la diuturnità della obbligazione del mallevadore, onde autorizzarlo a domandare la sua liberazione, è di anni dieci computabili non dal giorno del contratto debito, e della prestata fidejussione, ma sibbene da quello in in cui spira il termine concesso al debitore al pagamento, o alla ultimazione dell'opera, ed impresa.

215. Il mallevadore al livello vien liberato quando il Comune, o il Luogo Pio divide la posta livellare, o riconosce nuova persona, senza che il mallevadore ne abbia avuta certezza.

215. Il mallevadore al Camarlingo, al Contabile, si scioglie dalla sua obbligazione, quando il Comune proceda ad approvare un nuovo sostituto differente da quello con la prima obbligazione destinato, e nominato dal Camarlingo Principale, o per la morte di questi, designi uno degli Eredi a terminare la gestione, senza interpellare il mallevadore.

217. Resta liberato il mallevadore al cottimo, alla composizione, se in saputa di esso si aggiungono nuovi lavori, si suddividono le rate del pagamento del prezzo, si altera infine la sostanza dell'atto della composizione.

218. In una parola il mallevadore è nel diritto di sapere, e la Comune nell'obbligo di notificarli qualunque variazione, che avrebbe in animo di fare, o concedere relativa all'atto, con cui la obbligazione, e la mallevadoria furono stipulate.

219. Se la liberazione del mallevadore fosse per essere coattiva, il Consiglio Comunale prima di procedere alla relativa deliberazione, deve avere ottenuto dal debitore, e dall'accollatario negligente una nuova garanzia o il pagamento del debito, o la ultimazione dell'opera, o una indennità correspettiva al danno presente, e futuro, applicando le Teorie della Corte Regia nella Dec. del 16. Giugno 1840.

220. Tanto per questa nuova garanzia, quanto per la re-

strizione d'ipoteche, quanto per surroga dei beni, intaccandosi la sostanza del patrimonio delle Comuni, e dei luoghi Pij, è necessario un Decreto del Tribunale competente per il disposto dell'Art. 115. delle istruzioni del 16. Novembre 1779, e dell'Art. XVI, del Titolo 2, § 2. delle istruzioni del 1. Marzo 1841, e della Risoluzione della già Camera di Sop. Comva: di Siena del 15. Aprile 1841, oltre l'approvazione del Ministero dell'Interno, come che tali deliberazioni rientrano tutte nel prescritto dagli Art. 85. 86. 87. ed 88. della legge del 20. Novembre 1849.

221. Competendo ai mallevadori diversi benefizj, che la legge ha loro concesso, nella stipulazione del relativo atto è indispensabile che venga pure stipulata la renunzia con giuramento ai medesimi, previa la cerziorazione dell'importanza del benefizio, a cui si renunzia, onde all'occorrenza possa la Comune escutere il mallevadore prima del debitore principale, ed in questo caso l'atto relativo deve notificarsi, e all'uno, ed all'altro, giacchè senza questa renunzia, senza che il mallevadore rivesta i caratteri di correo di debito, ed abbia assunta la obbligazione principale al pari del debitore, non potrebbe essere molestato prima dell'escussione del debitore stesso.

222. Ogni atto che stipulano le Comuni deve contenere correspettività, chiarezza, precisione.

223. Negli incanti è indispensabile che preceda alla loro apertura, la chiara, ed intelligente lettura della cartella d'incanti, della Perizia, sopra le quali viene a basarsi l'aggiudicazione.

224. Gli attendenti all'incanti devono emettere prima della loro ammissione la dichiarazione scritta di conoscere nella pienezza del termine il lavoro, il luogo dove deve eseguirsi, di avere esaminato il quaderno di oneri, e la Perizia, onde allontanare qualunque pretesto all'adempimento della obbligazione, che vanno ad assumersi.

225. Terminato l'incanto l'aggiudicazione è definitiva, nè si possono ammettere in alcun caso altre offerte, e nemmeno

per quelle aggiudicazioni, che per la definitiva loro pronunzia occorra o l'approvazione Superiore, o del respettivo Consiglio Municipale. Questa Sovrana determinazione fù partecipata dalla Segreteria di Finanze li 11. Settembre 1840. alle soppresse Camere di soprintendenza Comunitativa, e da queste ai Cancellieri, e Gonfalonieri respettivamente.

226. Nelle scritte, o contratti di accollo è importante la condizione espressa, che la inosservanza alle Sovrane dichiarazioni contenute nel Biglietto della I. e R. Segreteria di Finanze del 28. Marzo 1831., che vietano al cottimante di fare maggiori, o nuovi lavori non contemplati nella Perizia senza la preventiva autorizzazione del Municipio, porta eccedenza al mandato, che con la scritta relativa l'accollatario, o cottimante di lavori, riceve dalla Comunità.

227. Sull' eccedenza al mandato la Corte Regia con la sentenza del 7. Marzo 1839. ammette, che il mandatorio eccede i limiti del mandato nel commettere dei lavori non compresi nel cottimo, e contrae un obbligazione personale; e pagando ancora gli operanti, ed i materiali non acquista subingresso nelle ragioni di essi creditori dimessi, e l' eccezione del duolo nascente dalla qualità di obbligato è di natura sua reale, e deducibile anche contro il successore singolare dell'accollatario, non ostante qualunque più evidente necessità o convenienza dei nuovi lavori, per distruggere la sua domanda d'indennizzazione.

228. All'incontro quando l'accollatario ha eseguito, o fatto eseguire il lavoro a seconda della relazione, e sotto la direzione o dell'Ingegnere, o di un assistente, l'opera costruita o non corrispondesse all'oggetto prefisso, o venisse a perire, la Comune non può rimproverare l'accollatario, quando concludentemente provasse, e giustificasse, di avere adoperati quei materiali, quei cementi, estratti dalle identiche cave, fornaci, e località stabilite in perizia, di avere adempiuti gli ordini dell'Ingegnere Direttore, e che il sorvegliante la esecuzione è stato, e fù sempre presente a qualunque sorte di lavorazione, per le massime che si leggono nel Pacion. Lo-

cat. et condut. Cap. XXXI. *N*. 2. che riporta la Dec. della Sac. Rot. Rom. del 16. Marzo 1597. cor Pamphilio.

229. Nei contratti di accollo di lavori di strade, e fabbriche in coerenza dell'Articolo 84. della legge del 20. Novembre 1849, che prescrive la osservanza delle leggi, ed ordini veglianti, che quella legge non ha derogato, devono formar parte integrale le condizioni amministrative contenute nel Capitolo II. della Sezione IV. del regolamento disciplinare del 5. Ottobre 1839. in çoerenza della Sovrana dichiarazione del di 11. Decembre 1840;

Dovendo ritornare a parlare delle strade, ci riserviamo in allora a richiamare a memoria alcune disposizioni che concernono questo Articolo interessante per le amministrazioni Comunali.

230. Con gli avvertiti principj i Consigli Comunali potranno regolarmente risolvere le questioni in modo, che le loro deliberazioni o siano portate in appello ai Consigli di Prefettura, o al Consiglio di Stato, o, all'esame, e pronunzia dei Tribunali, non saranno destituite di quelle ragioni, le quali influiscono assai alla loro finale sistemazione.

231. La legalità delle deliberazioni si richiede ancora per forme interne, ed esterne.

232. Le prime si hanno negli atti, nelle istanze; le altre nella piena osservanza di quanto si prescrive per la loro redazione, pubblicazione, e conservazione.

233. Le istanze, le domande, le scritture, che dai Terzi vengono presentate sotto qualunque forma, anche di lettera, le Perizie, piante, relazioni, e dimostrazioni che siano per essere esibite alle Autorità, e Magistrature Municipali devono essere in carta bollata, o contrabollata, in conformità della legge del 30. Decembre 1814, della Circolare del 27. Gennajo 1815, della legge del 20. Febbrajo 1815., delle istruzioni del 21 di detto mese, della notificazione del 9. Agosto 1817, del Sovrano Rescritto del 1. Ottobre 1819. circolato nel 23. Decembre di quell'anno, della notificazione del di 8. Gennajo 1820, del 7. Agosto 1829, della Circolare del 23,

Novembre 1843, e delle recenti leggi del 25. Gennajo, e del 23. Febbrajo 1851. Art. 26. (d. e g.) sia in relazione alla formalità del bollo, sia per il registro in quanto che occorra per le dichiarazioni, promesse, ed obbligazioni che in dette istanze siano contenute, come per tutti i Documenti che siano per essere esibiti con tali istanze, e domande coerentemente al detto Articolo 26. (h), avvertendo per altro che trattandosi di documenti da conservarsi in filza, devono essere scritti in foglio intero di quella dimensione che a ciascuno piaccia, ma rivestiti sempre della formalità del Bollo.

234 Il Consiglio Comunale di Colle con la sua deliberazione del 2. Aprile 1851 avendo formulato il quesito, se potevano riceversi in carta libera, ed essere idonei a basarvi una deliberazione.

1. I rapporti informativi delle Commissioni create dal Consiglio stesso;

2. I rapporti degli Ispettori Municipali, Assistenti ai lavori, ed Ingegneri Comunali nell' esclusivo interesse della Comunità, e non nel privato interesse;

3. Le istanze scritte in carta bollata, e contenenti le linee a seconda della sua dimensione, ma eccedenti nel numero delle lettere, il Sig. Cav. Senator Prefetto di Siena al Sig. Cav. Gonfaloniere di Colle diresse la seguente dichiarazione nel 9. Aprile 1851. ivi

I Titoli 1. e 2. della legge del 25. Febbrajo 1851. indicano precisamente quali sono i libri, registri, protocolli, atti, e documenti sottoposti alla Tassa del bollo ordinario, straordinario, e del visto per bollo; e fra questi non trovando i documenti dei quali tratta il partito di cotesto Consiglio Comunale del 2. Aprile corrente, credo doversene inferire, non andar soggetti i documenti stessi a detta Tassa.

Ed in ciò mi confermo considerando ancora, che essi non sono in sostanza che puri, e meri atti amministrativi, e di consultazione aventi un interesse

generale, e non particolare perchè riguardano l'esercizio delle funzioni del proprio impiego, quando emanano da Impiegati, e Inservienti Comunali, ed il reso conto di un affidato speciale incarico per istruzione propria del Municipio, quando provengono da Commissioni per questo appositamente create.

Nè a senso mio può esser distrutto l'argomento suddetto dal Titolo 4. della legge preavvertita, ove essendo enumerati gli atti, e scritture esenti dal bollo non si fà parola dei documenti sopra rammentati, poichè osservando qui la legge medesima, un perfetto silenzio, sembrami certo che tali documenti non sono da essa colpiti.

Debbo per altro avvertire che in quanto al bollo delle Perizie di lavori Comunali, le quali dovessero far parte integrale di un contratto di accollo, sono state avanzate da questa Prefettura le opportune rappresentanze per sapere se stia ferma la Sovrana Risoluzione resa nota dalla Segreteria di Finanze con Biglietto del 15. Luglio 1833.

E finalmente circa al terzo quesito fatto con l'enunciato partito, replicherò che la mentovata legge agli Articoli 40 41 e 42. nota, ed enumera precisamente gli atti, i protocolli, i registri, per i quali ha prescritto un determinato numero di linee, e di lettere; e tali Articoli non facendo menzione delle istanze che dai terzi vengono presentate ai Municipj sottoposte a forma della lettera (g) dell'Art. 26 della precitata legge al bollo sotto l'eccezione, che ivi si legge, e sotto l'altra della lettera (o) dell'Articolo 36. così apparisce doversene concludere per le stesse ragioni sopra espresse, che tali istanze pos-

sono essere liberamente scritte, molto più, che il disposto dai surreferiti Articoli 40 41 *e* 42. *non appella, nè appellar può, che a Pubblici funzionarj, ed uffiziali.*

Per tali motivi io reputo di non dovere mettere in corso il precitato partito di cotesto Municipio del 2. *Aprile andante.*

I Documenti poi destinati a giustificare la impotenza, o la scusa per i Residenti al Consiglio, o nel Collegio dei Priori, non occorre che siano in carta bollata per le considerazioni, che motivano la Risoluzione della Prefettura di Siena del 29. Marzo 1851. data ad analoga deliberazione del Consiglio Comunale di Poggibonsi del dì 24. di detto mese di Maggio; imperocchè *esser vero che l'Art.* 9. *delle Istruzioni ai Ragionieri del di* 11. *Settembre* 1827, *vuole dal Residente Municipale mancato d'intervenire alle adunanze la giustificazione legale del legittimo suo impedimento; ma la parola legale usata in quell'Art. non richiede che dette giustificazioni debbano essere scritte in carta bollata, e per questo sono sempre state fin qui ammesse in carta libera; e molto meno poi sembra, che cio' sia voluto dalla disposizione* (G) *dell'Art.* 26. *della legge del bollo del* 23. *Febbrajo* 1851, *poichè quella tratta d'istanze, di domande, e di scritture da presentarsi ai Municipj, in forza delle quali debba aver luogo un vero, e proprio atto Municipale, mentre le giustificazioni suddette sono un reso conto di un azione meramente individuale, quale non apparisce essere presa di mira dalla disposizione succitata.*

In fatti l'indicato Articolo 9. *delle istruzioni*

del **1827.** *vieta alle Magistrature di assolvere dalle penali incorse da un Residente mancato alle adunanze; di modo che il partito da emettersi al seguito dell'esibite giustificazioni d'impedimento non puo' consistere, che in una dichiarazione di ammissibilità, o rifiuto delle medesime.*

Se fra i documenti poi, sopra i quali deve basarsi una deliberazione vi fossero Perizie, queste possono ammertersi senza la formalità del Bollo, quando riguardino progetti di lavori Regj, Provinciali, e Comunitativi, e non l'interesse privato, giacchè queste Perizie, e piante, Relazioni, e dimostrazioni che interessano lavori Regj, Comunitativi, e che servir debbono di corredo ai relativi contratti, dopo di essere state munite della data, e firma dell'Ingegnere, che le ha compilate, e dell'Autorità, che debbono a forma degli ordini apporvi la firma, il Ministero delle Finanze nel **23.** Aprile **1851.** ha approvato, che possono sottoporsi alla formalità del bollo, e ciò non ostante quanto viene disposto dal Titolo **3.** Articolo **26.** lettera (d) della nuova legge nel bollo del **23.** Febbrajo **1851.** a condizione per altro, onde tutelare l'interesse della R. Finanza, e far argine a qualunque inconveniente, ed abuso, quando si tratta di lavori Comunitativi, i Cancellieri Ministri del Censo devono dichiarare ai Ministri Esattori del Registro per mezzo di lettera, che le Perizie, Relazioni ec. presentate per l'apposizione del bollo sono destinate realmente ad oggetto di Pubblico Servizio.

Fatte presente al R. Governo le difficoltà che s'incontravano per la esecuzione del Sovrano Decreto del **23.** Febbrajo **1851.**, il Successivo del **9.** Giugno ha indotte alcune modificazioni, e relativamente allo scritturato *è stata ammessa la compensazione, da una carta all'altra del maggiore col minor numero delle linee e delle lettere di che nell'Art.* **40.** *del primo Decreto; che le istanze da esibirsi ai magistrati Comunitativi possono scriversi in carta piccola, purchè in*

foglio intiero, rimanendo ferma la proibizione dell'uso dei mezzi fogli per quegli atti soltanto, che debbono conservarsi in Cancellerie, ed Archivi.

235. Le istanze devono esser sempre firmate dal Principale, o dal suo legale procuratore, e nel caso che fossero presentate da persone illetterate, è necessario che l'attuario, o Gonfaloniere che le riceve nel rivestirle dell'esibita, aggiunga che queste sono state presentate dalla persona interessata in esse, e che dichiarando di non sapere scrivere, nè firmare, le ha ratificate.

236. Non può omettersi la integrala lettura delle istanze, e dei documenti, che contengono. Il Consiglio. il Collegio dei Priori è nel diritto di conoscere pienamente il loro tenore, imperocchè qualunque circostanza taciuta, può dar luogo a reclami contro la presa deliberazione.

237. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere redatte in doppio originale, firmate dal Gonfaloniere, e Cancelliere Ministro del Censo, dei quali originali uno rimane presso il Gonfaloniere, e l'altro si conserva nella Cancelleria, ed uffizio del Censo a tenore dell'Articolo 58. del Regolamento del 20. Novembre 1849.

238. Il Protocollo delle deliberazioni del Consiglio per i due originali deve essere in carta bollata, nella forma stessa che era quello per i partiti delle soppresse Magistrature, e dei Consigli generali a tenore dell'Art. 8. della Risoluzione del Ministro dell' Interno del 31. Maggio 1850. circolata li 3. Giugno successivo.

239. Nato il dubbio se questi Protocolli erano sottoposti al disposto della recentissima legge del 23. Febbrajo 1851., la Prefettura di Siena con sua Risoluzione del 29. Marzo successivo, considerando, che la mentovata legge tassativamente nomina agli Art. 40. 41. e 42. gli atti, i Protocolli, ed i Registri, per i quali ha prescritto un determinato numero di linee, e di lettere, e che detti Articoli, come tutto il resto della legge, non facendo mai menzione dei Protocolli Municipali, dichiarò, che dovevasi necessariamente

concludere, che ai detti Protocolli Municipali nōn sono detti Articoli applicabili, e che così, come in passato, si può in detti Protocolli scrivere liberamente, ed a volontà.

Ma questa volontà peraltro è subordinata all'adempimento dell'Articolo 40. della sopracitata legge per la Risoluzione della Direzione generale del Registro partecipata dalla Direzione generale del Pubblico Censimento nel 24. Marzo 1851. al Cancelliere Ministro del Censo di Siena in quanto al numero delle linee, alla quantità delle lettere, ritenuta la compensazione di che si è fatto parola al § 234. in coerenza del Sovrano Decreto del 9. Giugno 1851.

240. Ogni Comune ha il suo Capo luogo, e conseguentemente l'uffizio di Residenza del Municipio, che lo rappresenta in ordine all'Articolo 56. del Regolamento generale del 17. Giugno 1776, e Art. 149. di quello del 20. Novembre 1849.

241. Circostanze Locali, e previa la Sovrana Autorizzazione, possono indurre il Consiglio Comunale ha stabilire fuori del suo Territorio l Uffizio Comunale.

242. Soltanto del locale prescelto possono tenersi le sedute del Consiglio, e del Collegio dei Priori; qualunque deliberazione sarebbe nulla se altrove fosse stata discussa, ed adottata per la mancanza di Giurisdizione Municipale.

243. I Regolamenti generali, e particolari emanati dal 1774. al 1816. obbligavano i Residenti a vestire gli abiti di Cerimonia ogni qualvolta si adunavano.

La inosservanza a questo precetto fù creduta tale da rendere nulla l'adunanza, come che formalità estrinseca per rendere legali le deliberazioni.

244. Il nuovo Regolamento del 20. Novembre 1849. all'Art. 5. pone l'obbligo di vestire l'abito di Cerimonia secondo la consuetudine locale al Gonfaloniere, ai Priori, ai Consiglieri quando come rappresentanti il Comune intervengono a pubbliche funzioni, Feste Sacre; o Popolari.

Deliberazioni soggette all'Approvazione Superiore,

245. Gli antichi normali Regolamenti del 1774, in fino al 16. Settembre 1816. concedevano ai Magistrati una piena facoltà, e libertà, e volevano che le loro risoluzioni, deliberazioni, e partiti avessero piena esecuzione, salvi quei casi in cui o si venisse ad intaccare la sostanza del patrimonio della Comune, o si portassero a carico della Comune stessa spese straordinarie, aumenti di stipendj, che in prima non avessero avuto luogo; la legge del 16. Settembre 1816., e più specialmente le istruzioni del dì 11. Settembre 1827, diminuirono le facoltà dei Municipj in modo, che eccettuate le spese realmente certe, ed invariabili, e quelle inerenti alla pura, e semplice amministrazione, era indispensabile la preventiva autorizzazione in massima, e quindi la successiva sanzione del partito prima che si eseguisse, e molte volte ancora la definitiva approvazione per il legale rilascio del mandato di pagamento, ed era rigorosamente proibito di spendere la massa di rispetto, la quale non poteva distruggersi se non se in casi straordinarj e per spese, che non era dato evitare, o ritardare.

246. Il nuovo Regolamento, avendo in mira, che le spese corrispondono alla potenza del Comune, e che i Consigli abbiano presente l'obbligo nascente dall'Articolo 79. di non passare da un annata all'altra con residuo di debito, nè tampoco eccedere il quadriennio di loro gestione nella ratizzazione dell'ammontare di lavori in genere, ed in specie per il disposto dell'Articolo 85., eccettuati quei casi meramente straordinarj per i quali occorra oltrepassare il quadriennio, invocando quelle autorizzazioni volute dall'Art. 87. ed 88. del Regolamento stesso.

247. È soggetta all'approvazione della Prefettura (Art. 51. *N.* 2. che ha piena relazione all'Art. 82.) la deliberazione sullo stato presuntivo delle Entrate, e delle Spese del Comune.

247. In coerenza dell'Art. 52. *N.* 1. deve inoltrarsi alla

Prefettura la deliberazione sui reclami concernenti le Liste Elettorali.

249. Per il disposto del detto Articolo **52.** *N.* **4.** e dei successivi **118. 133.** e **134.** come correlativi agli ordini Sovrani del **13.** Settembre **1819, 30.** Aprile **1822., 24.** Aprile, **5.** Maggio, e **3.** Settembre **1845.** ed a quanto si prescrive dal dispaccio del Ministero di Pubblica Istruzione, e Beneficenza del **5.** Decembre **1850.** circolato li **20.** Gennajo **1851**, al Ministero suddetto spettando la nomina degli Esaminatori, la elezione dei Maestri delle Scuole Superiori, di Lingue Antiche, e Moderne, Umanità, Rettorica, Scienze Filosofiche, Naturali, e Mattematiche devono esser rassegnate alla Prefettura le deliberazioni contenenti le relative proposizioni dei Consigli fatte mediante legittimo partito e parimente sono soggette alla approvazione del Ministero suddetto quelle deliberazioni concernenti o nuovi Regolamenti, o la riforma ai veglianti Regolamenti per qualunque Scuola o Superiore, o inferiore che sia, rimanendo nelle attribuzioni dei Consigli la nomina, e conferma dei Maestri, e Maestre delle Scuole inferiori.

250. Le deliberazioni per vendita, o alienazione di beni, allivellazioni, riconduzioni di livelli antichi in figura moderna, ed affrancabile, surroga di fondi censiti, sostituzioni di cauzioni, e mallevadoria a garanzia di livelli, di censi, di prezzo di beni venduti, d'imprestiti attivi, di composizioni, istituzione, o redenzione di servitù attive, e passive, edificazioni di mulini, gualchiere, o altri edifizj ad acqua, progetti di Regolamenti locali di Polizia Municipale; concessione di Nobiltà, e Cittadinanza, o altra onorificenza Comunale, istituzione di fiere, e mercati, variazioni di esse, fondazione di qualunque filantropica Istituzione che porti un nuovo, e permanente aggravio alle Comuni, e Luoghi Pij ed in una parola quelle deliberazioni che attacchino la sostanza del patrimonio delle Comunità, e dei Luoghi Pij sotto la dipendenza dei Consigli devono essere rassegnate alla Prefettura per la congrua risoluzione, o questa sia di competenza dei

Consigli di Prefettura, o del Ministero dell'Interno per le disposizioni che si leggono nell'Articolo 52. *N.* 6. a cui corrispondono quelle degli Articoli 92. 93. 94; Le leggi, ed ordini relativi a cui sono dirette le dette disposizioni saranno da noi a suo luogo e tempo sviluppate.

251. La deliberazione parimente per la proposizione di mutazione nella circoscrizione del Territorio Comunale (Articolo 52. *N.* 7.) deve esser rassegnata alla Prefettura.

252. La deliberazione voluta dal detto Art. 52. *N.* 8. per l'approvazione della rinnuovazione dei Campioni Catastali deve essere inoltrata alla Direzione generale del Pubblico Censimento, onde possa essere portata ad effetto.

253 Qualunque deliberazione che nell'interesse di più Comunità si credesse di adottare, non potendo i Consigli direttamente porsi in corrispondenza fra essi, deve parteciparsi alla Prefettura, in ordine al successivo Articolo 60.

254. A far fronte alle spese del Comune essendo autorizzati i Consigli Comunali a deliberare anche una sovraimposta in ragione del 3. per cento della sola rendita imponibile ai termini dell'Articolo 80, quella deliberazione che determinasse una somma maggiore è soggetta ad una legge speciale, che la renda eseguibile a seconda del successivo Articolo 81, ed è indispensabile, che questa deliberazione sia rassegnata al R. Governo.

255. L'Articolo 83. del Regolamento stabilisce che i progetti di lavori di rilevante dispendio, e di molta difficoltà di esecuzione, e richiedenti cautele particolari, è nella facoltà dei Consigli di sottoporli all'esame in arte del Consiglio del Corpo degli Ingegneri, ma quelli relativi ad opere monumentali esistenti non nella facoltà, ma nel dovere dei Consigli diviene il sottoporli all'approvazione in arte del Consiglio degli Ingegneri, ed il successivo Articolo 84. prescrivendo la osservanza degli ordini concernenti gli accolli sia per la costruzione, e mantenimento di strade, o per ogni altra specie di lavori, che si fanno per conto delle Comuni, evvi luogo a ritenere, che eccettuati quei semplici lavori

di ordinaria manutensione, devino gli altri sottoporsi all'esame, e sanzione della Prefettura, e questa nostra opinione acquista una qualche autorità dal contesto dell'altro Articolo 85, una volta che il prezzo del cottimo ecceda il quadriennio del Consiglio in Carica, imperocchè misura il quadriennio l'epoca in cui il pieno Consiglio venne installato, onde se nel corso del quadrienno, ossia nei primi anni di esso, si venga a stabilire l accollo, la cui ratizzazione di prezzo oltrepassi il tempo suddetto, la relativa deliberazione anche in questo rapporto è soggetta all'approvazione della Prefettura, perchè si viene ad intaccare l'amministrazione dei Residenti, incomineiando dal Gonfaloniere del successivo quadriennio, dovendo nel corso di ogni quadriennio variarsi, e ricomporsi il Consiglio Comunale

256. Di fatti la immediata disposizione dell'Articolo 86. schiarisce ogni dubbio, enunciando poi più esplicitamente con gli Art. 87, ed 88. la impotenza dei Consigli a crear debiti, a procedere a vendite, o distrazioni di rendite, e beni del Comune, poichè nel primo caso, si richiede una speciale autorizzazione del Ministro dell Interno, e nel secondo caso quella mediante una legge speciale, o un Decreto del Principe nella concorrenza della circostanza in detto Articolo indicata.

257. Anche la deliberazione in sostanza relativa al rendiconto della Comune per il disposto dell'Articolo 89 che corrisponde al *N.* 2. dell'Articolo 50, e dei Luoghi Pij per il successivo Articolo 135. è soggetta all'approvazione, previo sindacato, della Prefettura.

258. Non potendo i Comuni stare in giudizio come Attori sia in prima, sia in seconda istanza, nè proporre ricorsi avanti la Corte di Cassazione, senza esservi stati autorizzati dal Consiglio di Prefettura, nè tampoco proseguire gli atti in quel giudizio, nel quale siano chiamati come rei convenuti, come stabilisce l'Art. 92, ne viene per conseguenza legittima che la deliberazione del Consiglio deve essere inoltrata alla Prefettura, perchè sia resa eseguibile.

Questa disposizione corrisponde a quanto prescrivevano l'Art. 28. del Regolamento generale del 29. Settembre 1774, e l'Art. 228. delle Istruzioni del 1779, del Biglietto dell' I. e R. Segreteria di Finanze del 10. Luglio 1828.

A tenore della sentenza della Corte Regia de' 19 Febbrajo 1840. basata sul disposto dell'Art. 67. del Regolamento del 17. Giugno 1776, dell'Art. 8. delle Istruzioni del 1. Ottobre 1814, dell'Ar. 32. del Regolamento del 23. Maggio 1774, e dell'Art. 232. delle dette Istruzioni del 1779, il difetto di preventiva autorizzazione a stare in giudizio, quando sussistesse, importa nullità relativa, ma non assoluta, e tale di cui possa giovarsi il Terzo. La sanatoria del R. Governo può esser domandata, ed interposta anche posteriormente all'atto, che si vorrebbe annullare per la mancanza della preventiva autorizzazione.

259. Anche i Regolamenti speciali di Polizia urbana, e Rurale devono sottoporsi all'approvazione del R. Governo per mezzo della Prefettura, secondo il prescritto dell'Articolo 130.

260. Parimente devono inoltrarsi per mezzo della Prefettura al R. Governo quelle proposizioni dei Consigli per porre in armonia col Regolamento dei 20, Novembre 1849, i regolamenti particolari delle Comuni a tenore dell'Art. 170.

261. Finalmente la proposizione per la nomina di quelli Impiegati negli Istituti di Pubblica utilità, e beneficenza, che regolamenti locali hanno voluta di spettanza del Real Governo, come sarebbero i Rettori di Spedali, i Segretarj, e Ragionieri Contabili, di essi, i Rettori di Opere, e simili, la relativa deliberazione, e partito deve inoltrarsi alla Prefettura.

262. L'Articolo 60. della legge del 9. Marzo 1840. prescrive che il Gonfaloniere corrisponde col Prefetto, e l'Articolo 153 dell'indicato Regolamento del 20. Novembre 1849 indica che organo alle comunicazioni della Rappresentanza Comunale con l'Autorità superiori è il Prefetto; e l'Articolo primo del venerato dispaccio del Ministero dell'Interno del

31. Maggio 1850. contenuto nella Circolare del 3. Giugno successivo delle Prefetture diretta ai Gonfalonieri, ed ai Cancellieri Ministri del Censo stabilisce che le partecipazioni di tutte le deliberazioni soggette all'approvazione superiore far si devino dai detti Cancellieri Ministri del Censo.

263. Noi quantunque che non si conoscesse il tenore della Ministeriale della Prefettura di Firenze diretta nel di 13. Luglio 1850. al Cancelliere Ministro del Censo della Città di Prato, si ritenne fino dall'installazione dei nuovi Municipj, di astenerci da qualunque partecipazione alla Prefettura di Siena delle deliberazioni che avevano adottate i Municipj di Colle, Poggibonsi, e Montereggioni e che dovevano essere approvate, prima perchè non volevamo influenzare in modo alcuno gli affari, a cui avevano relazione per il doppio interesse che i Gonfalonieri vi avevano, ed hanno, sia come Capi del Comune, sia come primi possidenti in esso, quindi perchè avevamo la piena convinzione, e certezza che i Gonfalonieri riunivano in essi tutte quelle belle qualità, e requisiti indispensabili, onde le loro informazioni alle prese deliberazioni corrispondano all'interesse degli Amministrati; dipoi perchè avendo i Gonfalonieri il diritto alla proposizione, allo sviluppo di essa nella discussione Consigliare, essi, come che responsabili e di fronte al R. Governo, al Consiglio, ed ai loro Amministrati di quelle conseguenze, che derivar ne possono, erano e sono nel dovere di sostenere le deliberazioni medesime, e darne discarico, e finalmente perchè l'Autorità della Prima Rappresentanza Comunale nemmeno per ombra risentir potesse detrimento, o incaglio nell'esercizio della importante Carica di Gonfaloniere, poichè in caso contrario per non mancare al dovere che c'incombe non si esiterebbe un momento a rappresentare nella vera posizione quell'affare, per il quale noi si fosse conosciuto o il danno della Comune, o il danno dell'Amministrato.

264. Subordinatamente a questo riservo, che ci libera ancora ad entrare in collisione con chiunque, Noi rispettiamo

la determinazione della Prefettura di Firenze partecipata al Cancellier Ministro del Censo di Prato, come basata sull'Art. 60. del Titolo VIII. della legge del 9. Marzo 1848, e sull'Articolo 156. del Regolamento del 20 Novembre 1849, non ostante la chiara litterale disposizione del Ministero dell'Interno contenuta nel suo dispaccio del 31. Maggio 1850, emanato all'appoggio del parere del Consiglio di Stato, e circolato dalla stessa Prefettura nel 3. Giugno di quell'anno, disposizione e dichiarazione autorevole specialmente quando si tratta di dare alla legge scritta congrua interpetrazione e molto più quando la legge interpetrata, e schiarita è stata proposta, e discussa da quel Ministero, e da quel Consiglio di Stato, alla cui cognizione, e voto è stato il caso sottoposto,e rimesso.

265. Le considerazioni, e rilievi che motivarono la determinazione della Prefettura di Firenze convalidando le ragioni per le quali Noi ci astenemmo finora ad adempire quel *dovere di trasmettere alla Prefettura tutte le deliberazioni prese dai Consigli, per le quali si richiede la Superiore Sanzione, come pure tutte quelle, delle quali possa esser dubbia la legalità.* Noi crediamo congruo di qui trascriverle ivi *Ritiene che le dichiarazioni dell'I. e R. Governo comunicate colla Circolare dei 3. Giugno ultimo non abbiano derogato in modo alcuno alle precedenti disposizioni, colle quali venne attribuito ai Gonfalonieri l'incarico di corrispondere colle Prefetture, e con gli altri Dipartimenti per gli affari. che riguardano il Municipio alla loro amministrazione affidato, e conseguentemente ritiene, che i Cancellieri per l'adempimento dell'incarico loro dato colla Circolare medesima non debbono invadere le attribuzioni dei Gonfalonieri, ma debbano limitarsi ad inforformare la Prefettura delle deliberazioni consigliari, che reputassero contrarie agli ordini, e ad emettere il loro parere su quelle, la di cui sanzione e riservata all'Autorità Superiore.*

266. Dalla suddetta Risoluzione noi abbiamo convalidato

quanto si disse al § 140. di questo Capitolo, che i Cancellieri Ministri del Censo sono nel diritto di conoscere nella loro integrità gli affari tutti prima della seduta Consigliare, imporocchè nessuno può essere in grado di emettere un voto consultivo, che possa raggiungere lo spirito della vegliante Legislazione non ostante che riunisca in se quasi una piena istruzione, ed una quasi perfetta pratica nella Legislazione Civile, ed amministrativa.

Basati quindi sull'Art. II. delle Istruzioni del 1. Ottobre 1814, e sugli Articoli 58. e 62. della Sovrana legge del 16. Settembre 1816., e continuando i Cancellieri Ministri del Censo a godere dell'onore di essere Ministri Regj, crediamo per decoro delle qualità d'Impiegati di nomina Regia, che i Gonfalonieri non siano l'organo per il quale le Prefetture corrisponder devono con noi, mentre la corrispondenza fra le Prefetture ed i Gonfalonieri e per gli affari esclusivi del Comune.

CAPITOLO III.

Il Gonfaloniere

267. Noi parliamo del Gonfaloniere, e delle sue attribuzioni prima di far parola del Consiglio Comunale dal cui seno Ei nasce, perchè parliamo di una legge già in attività, e lo facciamo perchè la importanza di questa Carica, ci sembra tale da meritarlo sia in relazione alla nomina Regia, sia al voto riportato dai suoi Concittadini, sia perchè come Capo del Comune sorveglia all'ordine, alla quiete, ed all'andamento economico dell'amministrazione Comunale.

Articolo 59. *della legge del* 9. *Marzo* 1848.

268. Fino da remotissimi tempi la Dignità, e Grado o sommo onore di Gonfaloniere si conferiva a principalissimi personaggi, che godevano per le loro virtù la fiducia pienissima del Principe, e la stima del Popolo, o del Comune, che Ei rappresentava e rappresenta.

269. Noi lasceremo la parte istorica dei Gonfalonieri, e

varcato lo spazio dei Secoli ci fermeremo alla legge del 16. Settembre 1816, con la quale il Principe si riservava la nomina, ed elezione, con cui molte, e delicate attribuzioni, ed ingerenze conferendo al Gonfaloniere, lo fregiava di uno speciale distintivo, e servirà riportare quelle parole di significato importantissimo scolpite nella medaglia, che tal onorifico destintivo rappresenta che con nastro di colore corrispondente a quello del campo del respettivo stemma Comunitativo pende appesa alla parte sinistra dell'abito, ed ivi leggiamo *Principi fides*, *Civitati Tutela*: Questa medaglia è quella di cui parla l'Art. 72. del Regolamento del 1849.

270. Il Gonfaloniere inerendo al biglietto dell'I. e R. Segreteria di Finanze del 17. Gennajo 1817. non può considerarsi una nuova Autorità separata dal Corpo Municipale, a cui appartiene, ed oggi lo dimostra positivamente l'Art. 40. del Regolamento più volte citato del 20. Novembre 1849, ed il successivo Art. 43, imperocchè senza la qualità di Consigliere non può esser nominato, nè confermato in Carica.

271. La sua gestione è per un quadriennio, ed ogni quadriennio forma la serie degli anni del Gonfalonierato, giacchè a quadriennio incominciato, e questa Carica rimanendo vacante, il nuovo Gonfaloniere compie il quadriennio, cosicchè le ingerenze di Gonfaloniere sono relative al quadriennio determinato per la durata dell' Amministrazione Consigliare, per raggiungere lo scopo di confronto fra gestione, e gestione, onde ravvisare se incremento, o danno abbia risentito la cosa pubblica, in qualunque aspetto sia esaminata, e sindacata.

Articoli 41. 42. 79. 85. 87. *ed* 88.

272. Se il Gonfaloniere (*Art.* 44.) è assente, o legittimamente impedito, ne assume le veci il primo in ordine di nomina fra i Priori non impediti.

L'impedimento può esser relativo, cioè a dire per causa fisica di malattia, o per disposizione di legge.

Tralasciato di trattarlo nel primo aspetto, merita che qualcosa si dica nel secondo.

273. Il Gonfaloniere, i Consiglieri, e conseguentemente quelli che rivestono la qualità di Priori possono avere un interesse diretto proprio, un interesse indiretto, ma moralmente proprio nell'affare da discutersi, trattarsi, e risolversi, ed allora non solo è ad essi impedito di dar voto, ma devono assentarsi.

L'interesse proprio diretto si ravvisa quando si tratta di cosa, che o alla persona, o alle proprietà si referisca del Gonfaloniere, o Consigliere, e loro congiunti fino al secondo grado Civile, come si avvertì al § 71. 75. Cap. 2. di questa II. Par.; l'interesse indiretto, ma moralmente proprio, quando il Gonfaloniere, ed il Consigliere riunisca in se la qualità di Tutore, di Curatore, di amministratore di un patrimonio pupillare, privilegiato, ossia rappresentante un Pubblico Stabilimento, una Corporazione, un Luogo Pio qualunque, coerentemente ad un dispaccio del Ministero dell'Interno del di 1. Marzo 1851. comunicato al Gonfaloniere di Colle dalla Prefettura di Siena nel 7. Giugno successivo in risoluzione di analogo quesito.

274. Noi deduciamo nello sviluppo del dispaccio suddetto due conseguenze; la prima che possa mancare il Residente nel Collegio dei Priori a presedere la seduta nella trattativa dell'affare o per la questione pregiudiciale nascente dall'interesse diretto, o indiretto, ossia proprio, o moralmente proprio; la seconda che il numero dei *Presenti* non rimanga tale quale si richiede per la legalità della discussione, e risoluzione dell'affare.

275. L'Articolo 44. sopracitato dà il diritto ad un Priore a rappresentare il Gonfaloniere, e l'Art. 69. a render valide le adunanze del Collegio dei Priori chiama a supplire il numero, tanti Consiglieri quanti bastino a compierlo per la voluta legalità.

276. Se i Consiglieri possono rappresentare i Priori mancanti, e se i Priori succedono nella presidenza alla seduta quando legalmente abbia avuto incominciamento, dedurre se ne può, che allorquando per causa accidentale, ed im-

prevista, e nella contingibilità di dover trattare un affare, nel quale nè render voto, nè esser presenti possono il Gonfaloniere, ed i Priori, la presidenza alla seduta passi nel Consiglier primo, o secondo, che siano presenti, quando il Consiglio non intenda di prorogare la seduta per aver a presidente un dei Priori per il letterale disposto del citato Articolo 44. bene inteso per altro, che la causa pregiudiciale e per il Gonfaloniere, e per i Priori non sia permanente, mentre in questo caso, abbiamo una ragione di più a dare la presidenza al Consigliere secondo il numero di ruolo.

277. A risolvere la questione per l'avvertita accidentalità dell'assenza dalla seduta del Gonfaloniere, Priori, o Consiglieri, non abbiamo nel Regolamento del 1849. se non se all'Art. 54. la legge di massima a statuire la legalità della adunanza del Consiglio, ed all'Art. 69. per la seduta del Collegio dei Priori, onde per la disposizione dell'Art. 156, ricorrere conviene a quanto veniva in prima osservato, e prescritto.

278. A render legale la seduta del Magistrato antico fino dalla sua apertura si ammetteva un Consigliere in coerenza del biglietto dell'I. e R. Segreteria di Finanze del 22. Novembre 1824, e del Sovrano Motuproprio del 22. Marzo 1827, e nelle sedute Consigliari, nelle quali veniva a mancare il numero dei due terzi dei Consiglieri per causa permanente, e costante di assenza, i Residenti in Magistrato uniti a quel numero qualunque di Consiglieri potevano legalmente adunarsi, ed occuparsi ancora degli affari di sola competenza del Consiglio generale in ordine ai Sovrani Rescritti del 3. Decembre 1795. e 16. Ottobre 1802. per le Comunità di Pratovecchio, e del 6. Novembre 1840. per le Comunità della Beata a Signa.

279. Così non avveniva secondo una decisione del 5. Settembre 1792. comunicata al Cancelliero di Montecatini se all'apertura della seduta i Residenti essendo in numero sufficiente di due terzi, questi venivano a diminuire in conseguenza di doversene assentare uno, o più, ed il numero

dei due terzi ritenuto sufficiente alla validità, e legalità dei partiti, non più si aveva presente, e deliberante.

280. La Soprintendenza generale alle Comunità nel due Aprile 1842. ritenendo la massima che il numero dei votanti, doveva essere almeno di due terzi dell'intiero Corpo Municipale, aggiungeva che ciò non ostante quando alcuno dei Residenti doveva astenersi dal voto, ed assentarsi in qualche affare, ove poteva aver interesse, ancorchè il Corpo Municipale si ristringesse a due soli soggetti, erano nella potenza di deliberare, e le deliberazioni valide, e legali.

281. La successiva risoluzione del dì 8. Ottobre 1844. sempre in questo rapporto, si fonda sopra i motivi, per i quali la Camera di Soprintendenza Comunitativa di Firenze, ferma nell'avvertita massima, sviluppava per la propria opinione, per non trovarsi nei Regolamenti che vegliavano disposizione alcuna, che pronunziasse espressamente la nullità dei partiti, che in una adunanza legittimamente convocata, ed aperta potessero essere presi da un numero di Residenti non corrispondenti ai due terzi dell'intiero Corpo del Magistrato; ed aggiungeva e per *non essere stato dai veglianti Regolamenti prescritto che nessun adunanza possa dirsi legittima senza l'intervento di questo numero di due terzi dell'intiero Corpo dei Rappresentanti Comunitativi, si è forse fatto luogo a concludere, che anche i partiti emessi senza questo numero debbano aversi per illegali, ma una tale conclusione comunque ragionevole, non potrebbe ammettersi se non che per via d'induzione, e per mezzo di una interpetrazione estensiva; e questa estensiva interpetrazione avrebbe luogo contro il principio stabilito, che le leggi che vietano, non debbono prodursi a conseguenza fuori dei casi, che la loro disposizione accenna espressamente.*

Le Risoluzioni della già Sop. generale alle Comunità avevano forza di legge in conformità dell'Art. X. *N.* 7. delle Istruzioni approvate con Sovrano dispaccio del 1. Marzo 1841.

282. Noi dunque nel nostro privato siamo di parere, che qualunque sia il numero dei Consiglieri, che resti, possa la

seduta legalmente continuarsi per la discussione, e risoluzione del controverso affare sotto la presidenza di uno dei Priori non impediti, e nella loro mancanza del primo Consigliere a tenore della citata Risoluzione del 2. Aprile 1842, ed 8. Ottobre 1844. non abrogate dall'attuale Regolamento del 20. Novembre 1849, non sembrando applicabile a questo caso quanto si legge negli Articoli 54. e 55. del precitato Regolamento.

283. Molti sono gli uffizj del Comune, dei quali può esser Capo il Gonfaloniere (Art. 71. *N.* 1.), la enumerazione è relativa alla località, poichè non si potrebbe per massima generale farne speciale menzione.

La Cancelleria, ed uffizio del Censo non dipende dal Gonfaloniere, per essere uffizio Regio.

L'Articolo XXVII, della legge del 1816. spiega la disposizione concisa sopra riportata, e nello spirito di essa abbiamo luogo a ritenere, che oggi sia stata formulata, e conseguentemente che il Gonfaloniere possa *farsi render conto ogni volta, che lo creda dello stato economico* delle Aziende, e Stabilimenti Comunitativi, alla cui sorveglianza sono soggetti.

284. Per adempire alle ingerenze tracciate dal *N.* 2. di detto Articolo, è indispensabile, che ciascun Gonfaloniere si procuri, o rediga un Ruolo di tutti gl'Impieghi Comunali, con i respettivi obbligi, provvisione, e stipendj nella forma, e secondo il modello, che fù circolato dalle respettive soppresse Camere di soprintendenza Comunitativa dell'Agosto 1845, che per il compartimento Senese porta la data del 27. Agosto 1845., ed è segnata di *N.* 1387. Ruoli da tenersi affissi a pubblica vista nella Residenza Municipale come si trovano tuttora nelle Cancellerie, ed uffizj del Censo.

285. Convoca a forma della legge, presiede, e sospende, scioglie le adunanze del Consiglio Comunale, e del Collegio dei Priori (*N.* 3. dell'Art. 71.)

A questo proposito l'Art. 9. della Circolare del 3. Giugno 1850. dichiara che il Cancelliere Ministro del Censo rimane estraneo alla convocazione predetta, ma non per questo il

Gonfaloniere può dispensarsi da farne adeguata interpellazione unicamente per il caso che il Cancelliere Ministro del Censo assistendo altri Consigli, potrebbe esser stata già stabilita altra adunanza per lo stesso giorno, o fosse impegnato in altre ingerenze di uffizio, per cui esso, ed il suo ajuto, quando nel sue uffizio esistesse l'ajuto, non potessero prestarsi alla richiesta del Gonfaloniere, che insaputamente avesse già intimata la seduta, e per evitare precisamente un tale inconveniente, i Regolamenti antichi soprallegati dal 1774. 1776. e 1777. prescrivevano, che dovendo i Cancellieri intervenire a tutte le adunanze, conveniva *regolare le adunanze ordinarie in modo che con quelle di una Comunità non s'impediscano quelle delle altre Comunità comprese nella Cancelleria medesima*, come appunto era comandato il concerto per le adunanze normali prima dell'attivazione del vigente Regolamento Comunale, e relativamente alle adunanze straordinarie se ne deduceva e dedurre se ne può la stessa conseguenza; concerto che voleva ancora l'Art. XXV. della legge del 16. Settembre 1816., e che noi abbiamo annunziata la necessità per raggiungere lo scopo, per il quale ai Cancellieri Ministri del Censo è conservato il diritto di dare la propria opinione in quelle deliberazioni le quali devino sottoporsi alla approvazione superiore, sembrando che la disposizione dell'Articolo 51. della detta legge del 1816. perciò che ha rapporto alla comunicazione delle Carte, e fogli relativi a queste deliberazioni si possa invocare dai Cancellieri Ministri del Censo, onde preventivamente alla seduta possino portare il loro esame, ed il loro studio negli affari medesimi non ostante che nella discussione, e risoluzione non abbiano parte attiva, ma consultiva semplicemente, e puramente come per il passato.

(§ 140. e 274. di questa parte seconda.)

286. Le altre facoltà che si leggono in questo *N.* 3. dell'Articolo 71., corrispondono a quelle che già godevono i Gonfalonieri, con qualche limitazione in forza dell'Art. XXV. e XXVI. della detta legge del 1816.

287. Il *N*. 4. dell'Art. 71. del Regolamento del 1849. è coerente alle disposizioni che già vegliavano, ma occorre, che il Gonfaloniere faccia conoscere in tempo ai Consiglieri la natura degli affari, sopra i quali deve occuparsi il Consiglio.

L'ordine del giorno adunque adottato quasi generalmente produce l'effetto desiderato, e contemplato dal detto paragrafo, senza di che i Consiglieri sarebbero nella impotenza di formulare la loro proposizione.

288. I Regolamenti che ciascun Municipio abbia dati a se stesso per l'amministrazione Comunale possono generalmente raggirarsi in modo, onde ad evidenza resulti la retta gestione della cosa pubblica.

289. Gli affari dell'amministrazione Comunale possono essere divisi in categorie.

Una Categoria può abbracciare tutti quelli, che debbono essere sottoposti alla Sanzione Governativa, ed includer vi si possono quelli che ad opere grandiose, a riforme di Regolamenti, a regolamenti nuovi per Istituti esistenti, o da fondersi.

Altra Categoria designar può quelli affari, che si referiscono all'ordinario andamento dell'Amministrazione Comunale, a soddisfazione di obblighi, legati, offerte, soccorsi già deliberati approvati, e che un onere permanente, e non temporario del Comune si abbiano, e riconoscano.

Questa Categoria può abbracciare in prima il contenzioso, questioni legali, reclami sui reparti delle Tasse, sulle Liste Elettorali, e sulle multe; occupazioni di suolo pubblico, ornato, lastrici, fogne, lavori di fabbriche, illuminazione notturna, e strade Comunali; quindi la Igiene pubblica, Medici, Chirurghi, Levatrici condotti, Cimiteri, stanze Mortuarie, Ammazzatoj, Beneficenza, Istituti, Doti, Posti di Studio, Dementi, vedove miserabili, scuole Comunali, Peso pubblico, Fiumi, e Fossi, Polizia Municipale, fonti pubbliche, e finalmente Guardia Civica, Società filarmoniche, Finanze, uffizio del Comune, e suo personale; Stato Civile, magazzini, doni,

Offerte, Spese di Feste pubbliche Spese Pretoriali proprie, o di Consorzio con altre Comunità, alloggi militari, fabbriche Comunali per l'abitazione, ed uffizio del Cancelliere Ministro del Censo, proprie, o di Consorzio con altri Comuni.

290. Il sistema di trattare gli affari per mezzo di speciali Commissioni è il più bello, il più regolare, il più soddisfaciente.

291. Le Commissioni esaminano l'affare, prendono tutte quelle informazioni necessarie a completarlo, ne formulano la posizione, ne progettono la proposizione per la sua risoluzione.

Al Consigliere Relatore non è impedito di trattare con le Parti interessate per procacciarsi tutte quelle notizie, che siano necessarie allo sviluppo della controversia; nè è vietato alla Commissione per conseguenza legittima di ammettere alla sua adunanza le Parti medesime per l'oggetto surriferito.

292. A seconda dell'ordine del giorno sono chiamati i Relatori delle Commissioni a presentare i loro rapporti, le loro proposizioni, ed aperta la discussione dal Gonfaloniere sopra ciascun affare, possono i Consiglieri domandare la parola, e far conoscere la loro opinione, la loro emenda; e questa emenda potendo esser soggetta a sotto emenda, ne avviene, che la proposizione ha nella discussione la precedenza all'emenda; come l'emenda alla sottoemenda, l'una, e l'altra per altra devono essere formulate in scritto, e presentate al Gonfaloniere quando specialmente si elevassero questioni pregiudiciali, o sospensive ed in questa specialità concidendo il caso di promuovere o una sospensione, o un aggiornamento, il Gonfaloniere può rinviare l'affare ad altra seduta, proponendone l'aggiornamento motivato al voto del Consiglio, per discarico di sua responsabilità, quando non ritenesse di pronunziare quella sospensione di che al *N.* 3. del detto Articolo 71.

293. Conserva il Gonfaloniere sotto la sua responsabilità le carte pertinenti alla amministrazione corrente del Comune; tutte le altre Carte, Filze, e Documenti proseguendo a

rimanere sotto la custodia del Cancelliere Ministro del Censo. (Articolo 71. *N.* 5.)

L'adempimento di questa disposizione non può trascurarsi nè dal Gonfaloniere, nè dal Cancelliere Ministro del Censo, per porre in salvo la respettiva responsabilità, imperocchè la legge non deve mai considerarsi parola vana, e quando è emanata è un obbligo, ed un dovere di rispettarla, perchè ogni Governo nel rispetto alle leggi ha la sua forza fisica, e morale, e questo benefico resultato svanirebbe ogni volta che quei funzionari ad eseguire, o fare eseguire la legge se ne mostrassero inosservanti.

Queste carte non possono passarsi all'Archivio se non se raccolte in filza legata, cartolata, e repertoriata, ed a seconda del loro volume divise in più filze.

Ciò che appella alla filza di ordini, e Circolari, al copia lettere, noi crediamo positivamente, che deva rimanere nell'uffizio del Gonfaloniere per sua norma, e per i Gonfalonieri che gli succedono.

294. La Circolare del 3. Giugno 1850, al *N.* 6. parlando del Campione dei livelli, ed altre rendite della Comune può adottarsi quel mezzo o di eseguirne a spese del Comune la copia, o il deposito dell'originale nel luogo di concerto fra il Gonfaloniere ed il Cancelliere Minislro del Censo, affinchè il primo per la sorveglianza che ha dal *N.* 16. del detto Articolo alla puntuale esazione di tutte quante le rendite del Comune, ed il secondo per l'obbligo che il precedente *N.* 15. gli dà alla formazione dei Dazzajoli, di cui parla ancora il *N.* 13. della suddetta Circolare, possano respettivamente adempire le proprie ingerenze; ma nel caso, che il Consiglio deliberasse farsene copia, allora è forza che il Gonfaloniere comunichi al Cancelliere Ministro del Censo tutte le variazioni, che volta per volta avvengono alle poste dei debitori, affinchè queste resultino anche dall' originale, senza di che i Dazzajoli non potrebbero redigersi regolarmente.

295. I Documenti per altro, che giustificano le novazioni,

sembra che devono custodirsi in filza nell'Archivio generale, come una continua prosecuzione alle giustificazioni, che in esso Archivio esistono, dovendo spesso consultarle anche per operazioni Catastali.

296. Forma il Gonfaloniere le Liste degli Elettori Comunali con l'assistenza del Cancelliere Ministro del Censo (*Art.* 71. *N.* 6. *della legge del* 20. *Novembre* 1849; *Art.* 1. *della notificazione del Ministero dell'Interno del* 20. *Novembre detto, ed Art.* 81. *della legge del* 9. *Marzo* 1848.)

Questa operazione è la prima più interessante, poichè è diretta a formare quella legale Rappresentanza Comunale, esaminandola in qualunque rapporto sia relativamente all'Elettore, sia all'Eligibile.

297. Abbiamo già nella prima parte lungamente parlato, ma non superfluamente del Catasto, imperocchè il Catasto, lo ripetiamo francamente, è la prima pietra fondamentale indispensabile dell'Edifizio Comunale.

298. Le liste tanto degli Elettori che degli Eligibili, finchè non vi siano per legge generale nuove tasse dirette, e variabili a secondo delle spese del Comune, devono esser formate di soli contribuenti all'imposta sul Catasto fondiario della Toscana. (Art. 34. notif. del 20. Novembre 1849.)

299. Trè sono le liste da comporsi, la prima generale, che comprende tutti quelli che sono Elettori a norma della legge, la seconda è quella degli Eligibili, che si forma purgando la prima dei nomi di quelli Elettori, che non hanno diritto ad essere eletti, la terza finalmente che si estrae dalla seconda, rappresenta la nota speciale di quei possesori di beni stabili, che devono figurare per una metà fra gli Eletti nel Consiglio Comunale (Art. 1. 2. e 3. della succitata notificazione.)

300. La lista generale comprende i due terzi dei possidenti contribuenti del Comune alle tasse dirette, e variabili a seconda delle spese del Comune stesso presi per ordine di maggior quota di contributo sul Ruolo, o spoglio generale dei contribuenti a forma dell'Art. 12. della legge suddetta.

Fattto lo spoglio di tutte le poste con la indicazione distinta dei nomi di ciascuna posta, si divide la posta medesima in tante quote eguali quanti sono i nomi di quelli che la rappresentano.

Terminato lo spoglio si esamina se vi sono delle poste proprie, e l'importare di esse si unisce alla quota virile ad Esso spettante della posta di condominio, per essere l'esercizio del diritto Elettorale personale.

Rettificato questo spoglio, o Ruolo generale dei possessori contribuenti riteniamo che sommi **904**, di modo tale che i due terzi sono **603**. perchè non possiamo dividere l'Individuo, e conviene prendere l'intero per la regola enunciata nel computo delle votazioni, nel computo della legalità delle sedute, si procede alla scelta di quelli che abbiano maggior quota di rendita imponibile che corrisponde alla maggiore quota di contributo, cosicchè per esempio abbiamo il maggior possidente contribuente con una rendita di L. **3000**. si pone primo nella scelta; quindi quello di Lire **2999**, e successivamente si giunge fino al compimento dei due terzi ossia al **603** inclusive che abbia una rendita ancora di L. **40**, o più, o meno ma che sia maggiore agli altri **301** che restano esclusi, e la lista che ne abbiamo ridotta per Alfabeto indicherà quelli che sono Elettori.

301. Potrebbe accadere parità di cifra fra l'ultimo da comprendersi nei due terzi, ed il primo, o più nel terzo degli esclusi.

La legge non ha parlato di questo caso, ma ha chiaramente discorso formulando l'Articolo **12**, con prescrivere di prendere per ordine di maggior quota il Contributo sul Ruolo generale quelli che possono, e devono esser Elettori, Ruolo che si redige per Alfabeto, cosicchè seguendo l'ordine di esso sembra risoluta la questione.

Evvero per altro che converrebbe portare l'Alfabeto a rigore.

302. Anche qui potrebbero combinarsi le prime lettere del cognome uguali a due, a trè, allora per lo spirito che

anima l'Art. 21. a decidere sulla parità dei voti, ed una volta che deve legalmente costare della età negli Elettori, ed Eligibili, ci sembrerebbe mezzo più legale l'età di quello dell'Alfabeto e se l'età fosse pari, allora ricorrere alla sorte, qual cosa resultar dovesse nel Decreto con cui il Gonfaloniere ordina la pubblicità delle Liste.

303. Noi quando si parlava del Catasto, delle impostazioni dei nomi ai pubblici Campioni, agli arroti descrittivi, si fece conoscere che l'usufruttuario come quegli che ha l'amministrazione, e la percezione delle rendite, che paga le imposizioni è di diritto Elettore, ed Eligibile, e si classarono i casi di totale, o perziale godimento dell'usufrutto, e per ciò non ripetiamo cosa alcuna in proposito.

304. Nella riunione delle poste può farsi luogo a comporre quella ad uno dei compresi, parte con la rendita propria virile, e parte con quella che all'usufrutto si referisca, ed allora nella colonna delle osservazioni, và depositata analoga avvertenza.

305. Una ispezione meritano le poste, nelle quali è valutata una rendita non soggetta per disposizione di legge al pagamento del Dazio, e delle spese Comunali, e questa rendita conviene defalcarla dal totale della rendita imponibile della posta a cui si referisce, poichè il dato di contributo non si avrebbe, come prescrive la legge, imperocchè la imposta cade sulla rendita imponibile pagante al netto di quella sopra i beni esenti dal pagamento.

306. Questa esenzione potrebbe esser permanente, o temporaria; Permanente per le Case Canoniche, temporaria sopra i nuovi Fabbricati, o notabilmente migliorati, sopra le poste delle Religioni mendicanti, che a beneplacito dei Municipj possono essere esentate dal pagamento del Dazio; nel primo e nel secondo caso facile è la ispezione.

307. Anche di questa deduzione conviene farne speciale avvertenza nella colonna delle osservazioni.

308. Non si può transigere sul requisito dell'età. Noi si sviluppò le conseguenze dannose, che avvengono per una

non lodabile correntenza (Vedasi § 145. 146. 147. del Capitolo 2. del Titolo I. di questa parte seconda.

309. La legge prevedendo il caso che il numero dei contribuenti come sopra chiamato all'ufficio di Elettori, non raggiungesse il decuplo dei componenti il Consiglio del Respettivo Comune, le Liste Elettorali si completono fino a quel decuplo con i nomi dei successivi contribuenti maggiormente imposti.

310. Conviene qui osservare quanto dispone l'Articolo 8. della legge, dove pone le massime di rapporto alla respettiva Popolazione dei Comuni per rilevare il numero dei componenti il Consiglio, indicando per eccezione alla lettera(h) il numero permanente per le Comuni di Firenze, e Livorno.

311. Essendo adunque il Censimento di Popolazione il dato a stabilire il numero dei Consiglieri, noi non ripeteremo quanto si disse allorchè si parlò delle ingerenze dei Parochi per il servizio dello stato Civile, ed ecco la ragione perchè all'Art. 21. della legge, ed alla lettera (b) il Gonfaloniere è incaricato della vigilanza, e cooperazione al Censimento delle Popolazioni a forma degli ordini veglianti.

312. Il decuplo *vale grande dieci tanti, ed è nome di proporzione multiplice, e diecesi quando la maggiore grandezza, o quantità contiene in se dieci volte la minore*, onde il decuplo di sedici è 160, di 12. è 120, di 8. è 80.

313. Ma se questo *decuplo* di contribuenti non si avesse, allora indistintamente i possidenti del Comune godono del diritto elettorale fino a che si mantenga la massa dei Possidenti contribuenti stazionaria.

314. L'Art. 13. positivamente ordina, che non esercitano il diritto elettorale i condannati a pena afflittiva nel tempo che scontano la pena, o in quello della contumacia.

Dedurre dobbiamo la conseguenza che i nomi di costoro devono aver di fronte la necessaria annotazione, poichè non possono essere eletti per la disposizione dell'Art. 17. lettera (a).

Questa disposizione parla di consumato giudizio, di con-

danna avvenuta, onde se fra i Possidenli contribuenti vi fosse qualcuno, sopra cui si agitasse una, procedura ed essendo tuttora incerto l'esito della medesima, questi non può essere escluso applicando le risoluzioni della già Camere di Sop. Conva di Firenze del 27 Giugno 1793, e 16. Maggio 1801.

315. Il successivo Art. 14. lettera (f), e l'Art. 17. lettera (b) pone fra quelli che devono essere rappresentati, e che non sono eligibili, *le Corporazioni*. Questa espressione generica ci porta alla specificazione.

Le corporazioni possono essere cattoliche, Isdraelitiche ed accattoliche.

316. La Sovrana legge del 2. Marzo 1769. Art. 13. e 15. vuole che la professione Religiosa equivaglia alla morte Civile, o Naturale, disposizione confermata dal Sovrano Motuproprio del 2. Giugno 1816.

317. Con questa legge pubblicata nel 4. Giugno 1816. si stabilisce. *Gl'Individui delle Religioni Mendicanti si considereranno ricaduti, sotto la Censura delle leggi di ammortizzaziona tanto all'effetto di acquistare, che di disporre dal momento stesso, in cui ciascuno di essi riassunse l'abito, e la vita Claustrale in alcuno dei Conventi già stabiliti, ed aperti.*

318. Premesse queste disposizioni, noi dobbiamo dividere le Nostre Corporazioni Religiose, come effettivamente lo sono in *possidenti* ed in *mendicanti*.

Per le prime non vi è dubbio, che la posta del Convento, del Monastero goda del diritto Elettorale agli effetti di eleggere mediante quell'atto di procura, di cui in appresso parleremo, ma le seconde questo diritto esercitar non possono per la loro vera, e propria istituzione di mendicità, titolo, che autorizza a condonare ad esse anche quella tenuissima imposizione, che gravar possa quei Terreni ristretti nei limiti della loro Clausura, ed esse per il Corpo morale, che rappresentano, non possono avere rappresentanti con voce attiva in qualsiasi operazione Civile, o amministrativa Municipale, come la godono le Corporazioni Religiose Possi-

denti, e Contribuenti, gl'Individui delle quali quantunque si abbiano per morti al secolo per gli aquisti, e successioni in proprio, vivono nella composizione del Corpo morale, o sia Convento, o sia Monastero e come compreso nel Consorzio Comunale è nel diritto di avere un legittimo, e legale rappresentante, per cui concludere ci necessita che per le partite delle Religioni Mendicanti quantunque comprese nel Ruolo generale dei Possidenti del Comune, non possino essere descritte nella prima lista, mancando in esse titolo di capacità relativa, ed assoluta.

Noi avvertiremo per lo spirito della Risoluzione del 28. Decembre 1782, che quantunque un Religioso fosse autorizzato alla piena gestione, contrattazione dei beni del Convento, non può godere dell'esercizia del diritto elettorale perchè per la fatta professione si ha morto civilmente, nella guisa stessa, che nella formazione delle soppresse Magistrature aveva divieto a godere di qualunque onorificenza.

319. Capacità relativa al libero esercizio dei diritti Civili, capacità assoluta alla caratteristica di *possidenti contribuenti*, e non di puri, e semplici possidenti, imperocchè la legge ha voluta la duplice suddetta qualità; e se basta quella unica di *contribuente*, nel Rettore di Benefizj di Chiese, e simili, lo è sempre in rapporto al contributo al Dazio, alle spese del Comune, purchè l'investito non abbia eccezioni personali da toglierlo dal numero degli Elettori, e degli Eligibili.

320. Le massime sopraindicate si possono applicare alle altre corporazioni, o corpi morali tanto Ecclesiastici, Laicali, Regi, e Comunitativi, Israelitichi, Accattolici, in relazione alla loro specifica qualità, e istituzione.

321. Si compone la seconda lista con togliere dalla prima tutti quelli che non possono essere eligibili.

322. Non sono eligibili quelli designati dal contesto dell'Articolo 17., cioè

1. I condannati, dei quali si e fatta menzione al § 311. in armonia dell'Art. 13. lettera (a)

di conservazione nella guisa stessa che per l'addaziamento è ordinato.

338. Per questi sdazzamenti è devoluto un emolumento al R. Erario in coerenza della Circolare del 1. Luglio 1837 in Lire 3. 10. per Articolo di stima che con la Circolare del 7. Marzo 1843 quando era devoluto ai soppressi Ingegneri di Circondario, fù decretato un aumento di L. 1. 6. 8. per ogni 100, braccia andanti, e soldi 13, e denari 4, per ogni appzzamento Catastale traversato dalla linea della strada.

CAPITOLO IV.

Dei fondi esenti dalle imposizioni Regie, e Comunitative.

339. Molti beni prima del 27. Giugno 1814. erano esenti dalla loro addecimazione, e sottoposizione alle imposte del Dazio Comunale.

340. La legge del 27. Giugno 1814. all' Art. 50. volle che tutti i beni di qualunque sorte dovessero descriversi, e collettarsi, e vennero per conseguenza a questo vincolo obbligate le Case Canoniche, le Case Coloniche, ed in una parola i fabbricati tutti quantunque destinati all'Agricoltura.

341. Nelle istruzioni, e Regolamenti per la formazione del nuovo Catasto fù ordinato, che non si dovevano valutare i fabbricati, che servivano all'Agricoltura, quantunque che fosse di essi fatta la descrizione, ed addecimazione, e furono per conseguenza dichiarati esenti dall'imposizione del Dazio conforme resulta dalla Circolare del 15. Luglio 1830.

342. Nel 4. Aprile 1832. fù ordinato che i fabbricati dei Conventi, o altri Istituti attenenti a Religioni di quelle Chiese dei mendicanti, i di cui individui vivono esclusivamente con la questua, non dovessero perciò figurare nella stima Catastale della respettiva Comunità.

343. Ma relativamente ai Terreni dentro i circondarj di Clausura dei Conventi, o Istituiti suddetti dovessero adda-

ziarsi, rilasciando nelle facoltà dei Municipj di decretarne l'annuo abbuono, e defalco.

344. Quei fabbricati, che servono immediatamente al Culto Divino, compresevi ancora le sagrestie, i Campanili, le stanze Mortuarie, ed i Cimiteri non furono stimati, quantunque descritti.

345. Non furono stimati nemmeno quei fabbricati destinati per fortezze, forti ec. ec, guardati dalla Milizia.

346. Le Case Canoniche destinate all'abitazione dei Rettori, ed Ecclesiastici aventi una cura di anime, quantunque che descritte al Catasto sono esenti dall'imposizione del Dazio ai termini dela Sovrana risoluzione del 9. Ottobre 1829, circolata li 4. Giugno 1831. e dei successivi Rescritti del 17. Maggio, e 18 Luglio 1831, ed in special modo della Circolare declarativa del 17 Decembre 1834.

347. Questa esenzione compete non solo a quelle Case Canoniche, che la godevano anche quando vegliavano gli antichi Estimarj, ma fù estesa con la Circolare del 4. Gennajo 1842. a tutte le fabbriche destinate all'abitazione dei Parochi, ed altri Ecclesiastici che esercitano cura di anime, ed hanno l'obbligo del servizio spirituale dei Popoli, con che per altro questa esenzione non può estendersi a qualunque parte di quelle fabbriche, che lungi dal servire all'abitazione dei Parochi, fosse solita, o potesse appigionarsi, e trarne qualche utilità, e profitto.

348. Quando alcuna delle dette Case Canoniche abbia l'annesso di un Orto, e nei Libri del nuovo Catasto non figuri per questa specie di fondo una stima separata, conviene allora farsi un riscontro, se la superficie di tal'orto sia inferiore, o superiore alle braccia cinquecento quadre, poichè al dicontro di questo limite non occorre procedere alla stima in continuazione del sistema già adottato nella primitiva compilazione del nuovo Catasto; al disopra però del limite stesso la stima dovrà aver luogo con l'assegnazione di un numero di Articolo corrispondente, ritenuta per norma la valutazione di Lire 35. per quadrato dalle braccia 500.

fino al quadrato, ed a Lire 30. per quadrato per quella maggiore estenzione, operate le consuete detrazioni, conforme prescrive la Circolare del 4. Marzo 1843.

349. Relativamente alle fabbriche destinate esclusivamente all'uso agrario costruite, o ampliate, la Sovrana Risoluzione del 23. Giugno 1843. circolate nel 1. Luglio di detto anno, ha stabilito, che ferma la descrizione al Catasto di esse, o dei loro aumenti debba tenersi ferma la cifra imponibile spettante alla porzione di terreno, in cui posano queste nuove fabbriche, o i loro aumenti.

350. Per le altre fabbriche poi, che da una destinazione Locatizia siano state dai Loro possessori destinate ad usi agrarj non compete esenzione, o sgravio alcuno.

351. È finalmente esente dalla imposizione del Dazio, ed è descritto senza rendita il suolo delle Piazze, Strade Regie, Comunitative, e vicinali.

CAPITOLO V.

Volture di correzione di Errori di fatto.

352. Le volture di correzione di errori di fatto possono essere relative e allo stato di prima impostazione, o alla successiva destinazione dei fondi.

353. Questi errori possono riguardare la misura, e la stima ancora dei fondi stessi.

354. Come abbiamo già osservato la incuria dei possidenti può esservi concorsa, avendo omesso di reclamarne la correzione e all'ostenzione della misura, e della stima, o all'attivazione del Catasto, nelle quali epoche tutte replicatamente furono avvertiti, e richiamati a fare quei rilievi, che il loro interesse richiedeva.

355. In queste passate circostanze avrebbero riconosciuto ancora se ai loro fabbricati competeva il diritto di esenzione,

come investiti da quei privilegj, che la Legge giustamente aveva concessi per l'incremento dell'Agricoltura in modo speciale.

356. A questo scopo adunque era diretta la Circolare del **22.** Maggio **1833,** la quale disponeva la immediata esecuzione della voltura di correzione, avendo ammesso il caso, che realmente dopo l'attivazione si fosse verificato un errore di fatto, per il quale non fosse stato avanzato reclamo in tempo dell'ostensione della misura, e della stima, e comparisse giusta, ed indispensabile la correzione.

357. Alla esecuzione di tali volture stabiliva che fosse bastante un certificato dell'uffizio Principale del Catasto da rilasciarsi dietro la formale domanda delle Parti, e dietro un diligente, ed accurato riscontro.

358. Questo modo eccezionale per richiedere, ed ottenere le volture di correzione sia per impostazioni dei fondi erroneamente fatte, o per qualunque altra causa motivo, e ragione venne a cessare al **31.** Decembre **1840**, per esser mancato il reflesso equitativo, che aveva concesse le diverse proroghe alla rettificazione delle poste erronee, e fù ordinato con le disposizioni Sovrane del **26.** Agosto **1840**, circolate nel **2.** Settembre di quell'anno, le correzioni che fossero per essere domandate si eseguissero per mezzo di ordinarie volture all'appoggio dei necessarj atti di consenso opportunamente registrati a tutte spese dei richiedenti.

359. I Cancellieri Ministri del Censo, sotto la loro responsabilità, devono assicurarsi che non siano domandate volture di correzione invece di volture ordinarie per le quali occorresse il previo pagamento di un diritto proporzionale di registro.

Questa disposizione richiama a memoria la Circolare dell'Amministrazione generale del Registro del dì **31.** Ottobre **1816.**, con la quale per togliere radicalmente l'abuso delle così dette volture a comodo sopra atti di consenso, di dichiarazione di riunione di patrimonj, e simili, venivano fatte delle volture illegali, imperocchè, la voltura dovendo

esser basata sopra un atto proprio, e veridico, ne potendosi fare senza che essa operi contemporaneamente il passaggio della proprietà, o dell'usufrutto, ogni atto falsato può compromettere il Ministro che lo riceve quando Ei senza premettere quelle indagini per scuoprirne la verità eseguisce la voltura.

360. Dall'altra parte quando abbiano acquistata la certezza, che le esibite domande, corredate dai necessarj consensi, hanno unicamente l'oggetto di correggere veri errori di fatto nelle impostazioni Catastali, possono rilasciare a richiesta delle Parti la opportuna dichiarazione per regola di Ministri Esattori del Registro, che percipe l' unico diritto fisso stabilito dalla Legge.

361. Questa dichiarazione semplicemente formulata a dimostrare, che l'atto è unicamente diretto alla reclamata correzione, e non ad eludere una voltura ordinaria, o a defraudare il R. Erario di un diritto proporzionale di Registro, deve in calce dell'atto medesimo essere depositata, e scritta.

362. Per la correzione di una impostazione di nomi, conviene che la domanda, e l'atto di consenso abbia a corredo altro atto di notorietà testimoniato, che provi concludentemente l'erroneità del nome, o del cognome, desumendola o dai Libri Parrocchiali, o dallo stato Civile, o da atti gia stipulati, e registrati, dai quali apparisca chiaramente, e senza ombra di dubbio alcuno l'errore commesso, e che il possesso del fondo, o fondi anche prima era nel richiedente in coerenza delle Risoluzioni della già Soprintendenza generale del 28. Aprile 1841., 16. Febbrajo 1842, e 14. Maggio 1845.

363. Quando però si trattasse di correzioni di volture già eseguite, ed in emenda di errori, che avessero commessi i Ministri del Censo, la sopravvertita risoluzione Sovrana del 26. Agosto 1840, conferma il sistema tracciato dalla Circolare del 22. Maggio 1833.

364. Conseguentemente i Cancellieri Ministri del Censo devono eseguire tali volture di correzione sempre all'appoggio di un Certificato rilasciato dalla Direzione del pubblico Censimento; e se l'errore sia esclusivamente imputabile

al Ministro del Censo, la correzione verrà eseguita senza che sia pagato emolumento alcuno; ma se all'errore, avranno dato causo le parti richiedenti le volture, devono allora esser pagati gli emolumenti della voltura di correzione a carico di chi di ragione.

365. In questo rapporto è applicabile il disposto dell'Articolo XXXV. del Regolamento del 6. Giugno 1829, che i Cancellieri Ministri del Censo sono di faccia al R. Governo responsabili della vigorosa osservanza delle leggi, ed ordini veglianti in questa materia, senza assolverli dalla responsabilità anche di faccia ai terzi ai termini di ragione.

366. Tralascieremo di notare che qualunque diligenza, ed oculatezza nella esecuzione di ordini, e leggi positive è indispensabile a liberare i Cancellieri Ministri del Censo da una responsabilità non di forma, ma di sostanza.

CAPITOLO VI.

Dei rimborsi per erronee impostazioni Catastali.

367. Anche prima dell'attivazione del Censimento vigevano ordini, e regolamenti per il rimborso derivante dall'indebito pagamento d'imposizioni per causa di proprj, e veri errori di fatto, e questo rimborso si regolava in modo che se l'errore rimontava alla compilazione dell'Estimo, il rimborso era totalmente deliberato, ratizzandone in anni il pagamento, ma se abbracciava stabili o deperiti per corrosioni di fiumi, o per fabbriche distrutte, o ridotte ad uso agrario, questo rimborsó non oltrepassava i tre anni.

368. La Circolare del 21. Agosto 1804, toglieva ogni dubbio in materia di rimborsi, ponendo per massima che se l'errore aveva vita per dato, e fatto dei Ministri dell'Estimo le Comuni, fossero obbligate al rimborso dal di del com-

messo errore a rate annue nella guisa stessa che le Comunità praticano nell'esazione di poste ad Esse attive per dependenza di arretrati in ordine al Sovrano Motuproprio del 25. Ottobrie 1785. pubblicato nel 2. Decembre di quell'anno; se poi l'errore fosse per doppia addecimazione, e di antico acquisto, cioè primo del 1776. il rimborso dovesse estendersi agli ultimi tre anni.

369. La verificazione di questi errori di antica origine non poteva giudicarsi se non se quando l'uffizio delle Decime Granducali avesse pronunziato congruamente.

370. Inconseguenza dei Sovrani Rescritti del 14. Marzo, e 17. Luglio 1837 i rimborsi dei Dazj pagati per errori Castali dipendenti da originarie impostazioni dovevano essere continuati fino al 31. Decembre di quell'anno per correzioni giustamente reclamate da Possessori interessati, al di là di questa epoca, se altri errori di simile natura fossero denunziati, o ne venisse domandata la correzione, non può conseguisi dai reclamanti, che il competente sgravio di Dazio per l'avvenire, senza alcun diritto di rimborso per il Dazio indebitamente pagato in addietro.

371. Questa massima fù diretta anche a prevenire l'inconveniente che ne resulterebbe allorquando fosse di troppo protratto, il tempo, per il quale i Dazj come sopra pagati dovessero essere restituiti.

372. Rispettiamo le opinioni dietro le osservazioni che ci sono state fatte sulle disposizioni normali del 17 Marzo, e 17 Luglio 1837, superiormente citate.

373. Si sosterrebbe diritto al rimborso allora quando l'errore è positivo, errore in buona fede non rilevato se non se quando la contingenza del caso abbia fatto conoscerlo per una di quelle operazioni verificabili soltanto nell'esame della partita Catastale; quando in una esatta riquadratura di appezzamento emerga un proprio, e vero errore, e che per conseguenza la stima con prova provata sia incorrespettiva, e quando ancora sia giustificato che un fondo per disposizione di legge esente, non posteriormente alla legge, ma

all'epoca, che questo privilegio si concedeva, sopra questo fondo la Comune avesse imposto, ed esatte le annue tasse.

374. Noi senza formulare argomenti nè per l'affermativa, nè per la negativa opinione, ci limiteremo a riportare la risoluzione del 25. Novembre 1826. delle già Camera di Soprintendenza Comunitativa di Pisa, con cui in armonia alla Circolare del 21. Agosto 1804. dichiarò non competeva diritto alcuno al Sig. Berti di Portoferrajo di repetere il sopra pagato in conseguenza di un errore a denunzia da lui medesimo fatta, ma soltanto la rettificazione della posta estimale per il tempo avvenire.

375. Questa decisione non sulla Circolare del 1804. ma sulla legge del 7. Agosto 1781, rassembra basata, nella quale mentre il Granduca Leopoldo I. condonava ai debitori per Dazio tutti gli arretrati, ordinava che senza curare il passato non si potesse repetere contro le Comunità cosa alcuna nel caso che fosse riconosciuta per eccedente una posta, o avesse dovuto moderarsene l'importare nella correzione dei Campioni.

Relativamente poi a rimborsi fra privato, e privato non può esservi dubbio alcuno a domandarli, ed ottenerli dal di del verificato errore applicando la Decisione della Corte Regia del 7. Giugno 1847. Vol. IX. Par: 2. Col. 608. degli An. di Giuris. Tosc., dal possessore dei beni, per i quali le imposizioni sono state soddisfatte come un aggravio per disposizione di Legge inerente ai beni medesimi.

TITOLO IV.

Impostazioni, ed annotazioni Livellarie.

CAPITOLO I.

Delle Portate.

376. Allorquando parleremo dei Livelli, ci riserviamo a trattare la enfiteusi, e ne terremo discorso non in linea di osservazione all'erudito, ed elaborato trattato del chiarissimo Av. Poggi, ma semplice parola faremo, poichè presumer più oltre non lo possiamo.

377. Fino dal 1832 fù fatto presente da noi al R. Governo della necessità di far resultare dai Campioni Catastali il vincolo livellare.

378. Noi si osservava questa mancanza perchè continuamente vedevamo le questioni forensi che si elevavano dai Domini Diretti contro i terzi possessori dei beni livellari ad onta che dagli Estimi, che vegliavano fino a quel giorno in molte Comuni, vi fosse l' elemento a conoscere se i beni erano liberi, o vincolati da livello.

379. La proprietà mista nei beni fondi fra il Domino utile, ed il Domino diretto doveva pubblicamente apparire, e l'esperienza aveva dimostrato, che se potevano andare esenti dal pagamento del Dazio i dominj diretti per il disposto della legge del 25. Settembre 1775, rassembrava peraltro congruo e corrispettivo, che il vincolo che posava sopra i beni di qualunque specie apparisse dal Catasto.

380. Molti Luoghi Pij, e Pubblici Stabilimenti mostrarono questa necessità, e l'Imperiale, e Reale Governo si prestò al desiderio esternato, e pubblicò la notificazione del 10. Novembre 1835.

381. Mentre l'Imp. Governo riteneva ferma la massima della legge del 25. Settembre 1775, che i soli possessori dei beni continuare dovessero a corrispondere le gravezze, ritrovava giusto, e consentaneo allo spirito delle leggi e regolamenti veglianti, che il Domino diretto per mezzo di note, ed impostazioni sul nuovo Catasto potesse far costare di tal suo dominio.

Questa disposizione mirava allo scopo identico, per il quale nel 21. Marzo 1787. col modello XI, delle formule per le volture di beni stabili da un possessore ad un altro, si dimostrava la pertinenza dei beni livellari nel Padrone diretto.

382. Questa Sovrana disposizione è in piena armonia con gli elementi in forza dei quali in special modo sono quasi tutte le allivellazioni, cioè adire che il canone livellare è al netto dell'importare delle imposizioni, detrazione, che si riscontra nelle perizie, onde rendere correspettivo il Contratto di livello, come appunto ordinava la legge sopracitata del 25. Settembre 1775.

383. Per portare ad effetto le annotazioni, ed impostazioni livellarie furono approvate le istruzioni relative, ed i modelli delle portate con gli ordini Sovrani contenuti nel Biglietto dell' I. e R. Segreteria di Finanze del 19 febbrajo 1836, pubblicati con la notificazione del 21 Marzo successivo.

384. Sopra i modelli delle portate, sul modo di operare ai Campioni Catastali le annotazioni, ed impostazioni livellari non diremo parola, imperocchè sembrerebbe, che ci fossimo dimenticati di seguire quella brevità, che abbiamo annunziata.

385. La impostazione ai Campioni del Catasto del dominio diretto, che la legge del 10. Novembre 1835 rilasciava nella mera facoltà del padrone diretto, divenne necessaria, e precettiva per esso a tenore dei Sovrani comandi resi pubblicamente noti dall I. e R. Consulta con la notificazione del 21. Ottobre 1837.

386. All'effetto che tali annotazioni, ed impostazioni livellarj si possano regolarmente eseguire, è indispensabile

che la portata dimostri il titolo, la circostanziata descrizione dei beni, la indicazione della Comunità, e della Sezione ove sono situati, non meno che il corrispondente Articolo di stima, ed appezzamento Catastale, per modo che resti legalmente, e sufficientemente identificato il soggetto, cui si referisce la richiesta nota, ed impostazione; e quando si tratti di un dominio diretto, che investa soltanto una porzione di appezzamento Catastale, deve la portata aver di corredo una pianta, che al fondo si referisca, ricavata dalle mappe Catastali, e compilata nella stessa scala di proporzione.

387. A questo ultimo effetto l'Art. VIII. delle Istruzioni approvate con la citata Sovrana Risoluzione del 19. Febbrajo 1836. contempla il caso che fra il domino diretto, ed il domino utile siavi contrasto di opinione, per cui quest'ultimo non si presti ad emettere la sua approvazione nella pianta di designazione della porzione livellare, e che in questo caso il Cancelliere Ministro del Censo, lasciata a parte la divisione che per la regolarità operar si dovrebbe, Egli si limiti a fare l'annotazione con la dizione — in parte —

388. Ci conviene qui osservare che l'approvazione della pianta di scorporo ci apparisce indispensabile, onde eliminare le conseguenze di questioni per il tempo avvenire.

389. Questa nostra opinione è figlia dell'esperienza, perchè nella redazione delle portate già esibite sono avvenute erronee impostazioni, le quali hanno dato vita a spese, e questioni, che si sarebbero potute evitare, se al ricevere delle portate si fosse fatto di tutto per farle approvare dal possessore dei beni, e molto più se esse erano dirette a frazionare un possesso.

390. Si reputerebbe congruo che i Cancellieri Ministri del Censo, come Coloro, a cui deve stare a cuore le operazioni che avvengono sotto la loro influenza, siano per quanto all'uomo è dato conoscere, regolari, ed esatte, e per conseguire questo scopo darsi cura, e pensiero d'interessare anche le Parti ad esaminare quel tanto che possa condurre ad un felice resultato.

391. Le partite soggette alla annotazione, ed impostazione livellare devono esser positivamente sottoposte a livello certo, e che abbiano a corredo documento atto a somministrare una pronta, e sicura dimostrazione della identità dei beni, e renderne eseguibile la impostazione Catastale, imperocchè le partite incerte non danno titolo alla annotazione in parola, conseguentemente questo titolo resultar deve dalla portata.

392. Nel caso di nuove concessioni livellarie non ha luogo la portata, ma l'annotazione si fà ex officio dal Cancelliere Ministro del Censo nella forma indicata dalla Circolare del 4. Gennajo 1837. sulla quale ritornar dobbiamo al Titolo quinto.

393. La *portata* non è che la denunzia del domino diretto che fà dei beni, sopra i quali ha una privilegiata azione, o un diritto alla esigenza di una porzione del loro fruttato.

394. Sembra che adottando questa nomenclatura di *portata* invece che di *denunzia* siasi bramato conservare, una antica costumanza meramente relativa, e non correlativa al significato proprio, e vero del termine; *portate* si dicevano le denunzie per la Tassa di *macine*, dei capi di famiglia, delle raccolte, dei capi di Bestiame ec.

395. Le module per le portate livellari devono essere redatte in carta bollata piccola a soldi dieci per foglio a tenore dell'Art. 21. (d) della legge del 23. Febbrajo 1851. derogante la prima disposizione che ammetteva il controbollo del valore di Lire — 3. 4.

396. Per il tenore della Circolare del 5. Aprile 1841. le portate livellarj devono essere distinte Comunità per Comunità, e numerate anno per anno con ordine progressivo.

397. La conservazione di questi documenti può farsi in buste distinte fintanto che non compongano un volume; ed allora è più regolare la legatura di esso con Repertorio dettagliato, conforme in sostanza prescrivono gli ordini per la buona manutensione delle filze, e libri negli archivj Centrali.

CAPITOLO II.

Annotazioni, ed impostazioni livellari sopra i Campioni.

398. I Campioni del nuovo Catasto devono mostrare a prima vista ove è descritto il dominio utile, ed ove è notato il dominio diretto.

399. Al conto del domino diretto non appare la rendita del fondo vincolato da livello, ma la sua cultura, misura, numero di appezzamento, di Articolo di stima, e la Sezione, e niente più.

400. Al conto del Livellare oltre le notizie che sopra, vi figura la rendita imponibile, quando il fondo non ne sia esente.

401. La operazione è materiale, e semplicissima dopo le Istruzioni del 19. Febbrajo 1836.

402. Queste Istruzioni corredate di modelli diretti a spiegar tutti i casi possibili, ci astenghiamo a farne una dettagliata esposizione, perchè in ciascun uffizio del Censo se ne conserva una copia.

403. L'annotazione livellare, e la impostazione del dominio diretto come conseguenza della voltura dei beni sottoposti a primitiva concessione eufitentica, è stata pure modellata in modo, che nel ragguagliare la voltura al Campione per il passaggio dei beni nel nuovo possesso, questi beni tornano a scriversi in faccia del domino diretto senza rendita, e ciò in forza di disposizione Catastale legislativa, senza aver bisogno della portata, che per i livelli antichi è prescritta.

Circolare del 4. Gennajo 1837 con i modelli relativi.

404. La subballivellazione, ossia quel diritto a godere del dominio utile perdurante le primitiva concessione, o anche per minor tempo, deve apparire dai Campioni Catastali.

405. In questo caso il primo livellare doventa direttario nel tempo stesso.

406. Le Istruzioni sopra rammentate non parlano di questa specie di annotazioni, ed impostazioni.

407. Nel caso frequentissimo di subballivellazione alla prima annotazione nel conto del possessore, ed a quella del Direttario non si opera novazione alcuna.

408. Dato credito a questo possessore per mezzo di distacco dei beni con la respettiva rendita imponibile, questi beni tornano in esso senza rendita, ed oltre la parola livello a 45. si aggiunge-e dominio diretto a 90, ed a questo conto a 90 ragguagliata la ordinaria voltura di acquisto si nota - Livello a 45. ed a 90.

Spieghiamoci - La Comunità di Firenze è Direttaria; la sua posta è descritta a 45, e Francesco d'Iacopo Sermolli è il primo Livellare descritto al Campione a 90, dove di fronte all'Articolo di stima 200. in Sezione A è notato - Livello a 45, e conseguentemente a 45. era già scritto - Dominio diretto a 90.

Questo Francesco Sermolli subballivella il detto terreno ad Antonio di Luigi Antoni, il di cui conto è al Campione a 100.

Spento a carte 90, l'appezzamento 200. in forza del ragguaglio in dare, si riaccenda alle stesse carte 90, citando che per arroto *N.* 70. del 1851. viene da 100. lo stesso appezzamento, ed omessa la rendita, si noti - Livello a 45 e Dominio diretto a 100.

Ed alla posta di Antonio di Luigi Antoni, operato il solito ragguaglio di voltura ordinaria, e lasciata sussistere la rendita imponibile si noti - Livello a 45, Livello a 90.

Noi conosciamo subito da il primo Direttario è a 45. il secondo a 90, il primo Livellare a 90. il subballivellatario a 100.

409. La legge vegliante per le annotazioni, ed impostazioni livellarie non ha parlato degli affitti perpetui, che in sostanza si considerano per livelli improprj.

410. Noi sinceramente esterniamo la nostra opinione affermativa alla esecuzione delle portate, delle annotazioni, ed impostazioni anche per gli affitti seguendo lo stesso sistema tracciato per i livelli.

411. Se gli affitti a lungo tempo danno diritto alla voltura, come tratteremo nel seguente Titolo V. Capitolo I., se la legge del 23. Ottobre 1835. pubblicata li 10. Novembre successivo nella parte motrice dichiara esser giusto, e consentaneo allo spirito dei Regolamenti veglianti che chiunque gode il diretto dominio indipendentemente dall'effettivo possesso di alcuno dei fondi portati al Catasto, possa, volendo, far costare di tale suo dominio, se nella parte dispositiva per maggiormente specificare questo dominio diretto di un fondo qualunque, indipendentemente dal dominio utile (ivi) cioè *dalla speciale percezione dei frutti*, questa generica espressione induce a ritenere, che anche per gli affitti possa domandarsi, ed ottenersi l'annotazione, e la impostazione ai Campioni Catastali, sempre che concorrano quelle circostanze, che l'affittuario abbia l'obbligo del pagamento delle imposizioni, e conseguentemente l'obbligo della voltura.

412. A ritenerci in questa nostra semplicissima, e privata opinione si aggiunge anche la considerazione della legge del 21. Ottobre 1837. nella sua parte proemiale, cioè a dire lo spirito di essa legge, diretto a consolidare la quiete dei privati patrimonj, e dare incremento alle libere contrattazioni, imperocchè se dai Campioni Catastali apparisce la pubblicità del vincolo, non è mestieri che o il sovventore del denaro, o altri a cui interessar possa il conoscere il possesso Catastale al giorno, si occupi dell'esame degli arroti descrittivi, delle avvenute mutazioni, o passaggio di proprietà.

413. Solo osserveremo, che accadendoci il caso sopra avvertito, non si ometterebbe di farne la debita partecipazione

alla Direzione generale del' Pubblico Censimento, prima di operare sopra i Campioni Catastali.

414. E questa comunicazione è correlativa sia perchè le sopravvertite disposizioni tacciano sopra gli affitti, sia perchè la rendita, o canone di affitto forma titolo di patrimonio, come lo è per l'uso, ed usufrutto, ed internandosi nello spirito della legge, che ha nuovamente ordinata la pubblicità del vincolo livellare, ci persuadiamo a ritenere, che anche il vincolo di affitto perpetuo, o a lungo tempo, sia un congiunto in primo grado del proprio, e vero livello.

TITOLO V.

Massime Legali in relazione al Catasto sia in genere, che in specie.

CAPITOLO I.

Natura degli atti che trasferiscono il diritto, e l'obbligo alla voltura.

415. Ogni mutazione o passaggio di proprietà, e di usufrutto di beni immobili avviene in forza di atti pubblici, o privati, di eredità testate, ed intestate, o per pronunzia del Giudice.

416. I Ministri del Censo non possono procedere ad alcuna voltura di beni in proprietà o usufrutto se non se in virtù di documento registrato, o di un certificato del Ministro Esattore del Registro contenente la descrizione dei beni denunziati dagli Eredi, o successori, e la licenza di eseguire la voltura dei beni in esso descritti, altrimenti sono responsabili in proprio del semplice, e doppio diritto, con solo regresso per il diritto semplice.

Legge del 25. Gennajo 1851. Art. 148.

417. Le nuove Leggi sul pubblico Censimento non hanno indotta alcuna modificazione alle antiche nell'obbligo alla esecuzione delle volture come decideva la Corte Regia nel 23. Luglio 1840. per cui tanto gli acquirenti anteriori all'attivazione del nuovo catasto, quanto quelli posteriori sono del pari tenuti ad effettuarle.

418. Solo è mestieri osservare se i documenti, che siano per essere presentati inducano realmente questo obbligo, e siano abili a corredare l'arroto descrittivo, che perfeziona il passaggio, ed il possesso dei beni.

419. I Cancellieri Ministri del Censo non possono per altro occuparsi della validità, o non validità intrinseca degli atti per la risoluzione dell I. e R. Segreteria di Finanze del dì 11. Settembre 1820, ma fermarsi nell'esame delle formalità estrinseche stabilite dalla Legge, per cui l'atto mancante della firma delle parti, della sua registrazione ritener dobbiamo per non provante per la successiva Risoluzione del dì 11. Decembre 1835. in schiarimento della precedente.

420. A due considerazioni ci richiama la massima soppravvertita in rapporto alla solennità delle forme negli atti privati, in relazione alle persone, in relazione al merito della contrattazione.

421. Se una delle parti è illitterata, se il prezzo non eccede la somma di Lire 175, sappiamo che per la consuetudine, e per il disposto anche dell' Art. 1341. del Codice Civile della legislazione Francese in questa parte osservata, serve che vi sia la prova testimoniale nella scrittura da stipularsi.

422. Se l'atto dovesse poi canonizzare un alienazione avvenuta in fatto, ma mancante della stipulazione, che una, o ambedue le parti fossero illitterate, e che il prezzo giungesse anche a Lire 180., necessità ne avviene che l'atto medesimo venga stipulato avanti al Cancelliere Ministro del Censo in coerenza delle disposizioni contenute nella notificazione della già I. e R. Consulta del 29. Novembre 1839, e per questi atti sono autorizzate le Comuni ad anticipare la spesa del Registro per rimborsarsene unitamente al Dazio dal possessore dei beni nell'anno immediatamente successivo, e con i medesimi privilegj che sono concessi alle Comunità per l'esazione del Dazio.

423. Gli atti privati che ebbero vita dopo la legge del 30. Decembre 1814. sul Registro non acquistono data certa se non se dal giorno in cui sono stati registrati perciò che riguarda l'interesse dei terzi.

424. Le considerazioni della Corte Regia appoggiate ancora all'Art. 1328. del Codice Francese, ed ai motivi della

Corte di Cassazione di Parigi nella sua decisione del 23. Maggio 1823, ed a molte altre autorità, portarono la medesima Corte Regia a ritener tale massima nelle sue decicisioni del 16. Giugno, e del 29. Settembre 1840. e parimente il Tribunale di Prima Istanza di Firenze nella sua decisione del dì 8. Agosto 1840, ma gli atti anteriormente stipulati al 1. Maggio 1808. acquistano la data certa per la morte di una delle parti contraenti, e sottoscritte, o dei Testimonj, subito che sia legalmente costatato, che tal morte sia avvenuta anteriormente al 1. Maggio 1808, o per la loro menzione in un atto pubblico o di data certa che sia similmente anteriore al giorno suddetto, o finalmente nella formalità della Registrazione, di cui l'atto sia stato rivestito precedentemente al dì 1. Luglio 1808, come risolveva la R. Amministrazione del Registro nel 18. Aprile 1816. con la sua Circolare riportata nel Tom. 3. Legis. Tosc. a 141.

425. La data certa hanno ancora quegli atti che si trovano depositati nei Pubblici Archivj o a corredo di volture già eseguite, o nel Processo di atti Civili, ed amministrativi.

426. E parlando nell'interesse dei Terzi, e per gli effetti della trascrizione, e della ipoteca la data di un atto privato non può non ritenersi accertata più, e meglio che dalla registrazione, dalla morte di uno dei Contraenti, che vi abbia apposta la propria firma.

Dec. della Corte Regia del 4. Gennajo 1848. Anal. di Giuris. Tosc. Tom. X. col. 9.

427. La stessa Corte Regia nella decisione del dì 11. Maggio 1843. riportata negli Anali di Giurisprudenza Toscana anno IV. a 421. Parte 2. ammette per accertare la data certa nelle scritte private il bollo del Principe impresso nelle scritture medesime, perciò che avvertono Paresa de edit. istrum. tit. 1. risolut. 3. § 5. *N.* 38. e 39: Zanchi de praelat. cred. exercit. 4. § 1. *N.* 51, e la Dec: 57. *N.* 1. Tes. del For. Tosc. Tom. 3. delle inedite.

428. Che gli atti privati possino aver data certa anche indipendentemente dalla Loro registrazione, e dalle circo-

stanze determinate dalla Legge del 18. Aprile 1816. ci persuade ancora la stessa Corte Regia con la sua decisione del 4. Marzo 1844. riportata nel Tom. VI. degli Anali di Giurisprudenza Toscana a 207.

429. È vero per altro che non può esser circostanza valevole ad escludere il sospetto dell'antidata l'essersi serviti dei fogli che portano l'impronta, o bollo del Principe o del Governo dominante all'epoca in cui la scrittura devasi ritenere scritta, e stipulata.

430. Noi ci siamo ingolfati in una materia gravissima, parlando della legalità agli atti privati, e della Loro data certa.

431. È vero che non è ispezione del Cancelliere Ministro del Censo il pronunziare la validità, o non validità di un atto, ma pacatamente considerando la disposizione dell'Art. 25. del Regolamento pubblicato li 17. Giugno 1829, evvi luogo a credere, che la ispezione non deva esser così superficiale, giacchè non è come una volta, che le volture si chiudevano con la clausula *senza pregiudizio di alcuno;* e l'atto della voltura legalmente fatto perfeziona la vendita, ed induce il proprio e reale dominio del fondo venduto, e se per questa voltura è stata domandata la trascrizione, sempre più interessa persuadersi della legalità del documento -, e lo interessa anche maggiormente quando concidesse il caso previsto dall' Art. XVI. di Regolamento per la restituzione dei Documenti alla parte richiedente avvenuta la trascrizione, e questa circostanza è molto da valutarsi per tutti quelli avvenimenti possibili, la specificazione dei quali non si crede conveniente di fare.

432. Noi si protestò che il lavoro nostro, se non era necessario, sarebbe stato utile, e perciò non sosteneremo.

433. Gli atti privati risentono la influenza diretta, ed indiretta di circostanze sui juris, imperocchè le conseguenze di esse possono in molte circostanze dare qualche pensiero.

434. Le scritture private possono eccezionarsi nella loro sostanza intrinseca, ed estrinseca.

435. A dimostrare la loro data certa nell'interesse dei terzi si sono indicati gli avvenimenti, che occorrono, ma di fronte alla nuova Legge sul Registro del 25. Gennajo 1851. Art. 7. queste scritture quantunque che per avvenimenti naturali, o per prove istrumentali, ed autentiche fosse necessariamente certificata la loro data, ciò non ostante sono soggetti alla formalità del Registro.

436. Qualora poi le parti avessero interesse di procedere alla voltura dei beni prima che o fossero registrate tali scritture, o fosse scaduto il termine stabilito dalla legge in giorni venti da quello della celebrazione per la registrazione del relativo atto o pubblico, o privato che sia, dovranno sottoporlo Esse parti prima al visto del Ministro Esattore Locale, salvo l'obbligo di registrarlo nel medesimo uffizio entro il termine legale, e senza questa preventiva formalità i Ministri del Censo non possono procedere alla voltura sotto la responsabilità di che nell'Articolo precedente indicata. Legge del 25. Gennajo 1851. Articoli 102. e 149.

437. I termini a registrare gli atti, a denunziare le successioni sono continui, e non restono interrotti, e sospesi da giorni festivi, ne feriati; non vi è compreso il giorno della data degli atti, e delle aperte successioni, nè quello della scadenza, se questo sia festivo d'intiero precetto, o di feriato solenne a tenore dell'Art. 112. che sembra diretto ancora a schiarire maggiormente i precedenti Articoli 102. e 107. della enunciata Legge.

438. Per i Contratti stipulati in Paese estero, ed interessanti i beni in Toscana, e per gli atti, per il compimento dei quali si richiede l'impiego di più giorni, come sarebbero gl'Inventarj, o una divisione peritica, una valutazione di beni rimessa nell'arbitrio di uno, o più periti per perfezionare un atto qualunque di alienazione, o passaggio di proprietà, la stessa Legge agli Art. 105. e 106. stabilisce la misura del termine respettivamente necessario alla denunzia, ed alla registrazione -, che per il primo caso e per l'Italia di quattro

mesi, di sei mesi per gli altri paesi di Europa, e di un anno indistintamente per tutte le altre parti del mondo, e per il secondo avvertito caso il termine a registrare gli atti sopraindicati decorre dal giorno in cui gli atti stessi restano chiusi, e firmati.

439. Non ostante quanto sopra abbiamo avvertito per le denunzie e pagamento dei diritti per qualunque siasi passaggio di proprietà, o di usufrutto, non esistendo alcuna deroga all obbligo della voltura nel termine dei giorni cinquanta da quello dell'avvenuto passaggio, o mutazione sembra perciò che per le successioni una denunzia provvisoria agli uffizj del Registro sia sufficiente ad autorizzare i Ministri Esattori a rilasciare la licenza indispensabile alla voltura, senza di che la legge del 25. Gennajo 1851. non sarebbe in armonia con quella del 6. Giugno 1829. Art. 17, ciò che non sussiste certamente per il combinato disposto dell'Art. 147. della prima enunciata Legge del 25. Gennajo 1851, il quale è diretto precisamente a conoscere se le persone defunte siano o no descritte ai Campioni Estimali per farne caso anche nella circostanza, che la denunzia o provvisoria, o definitiva fosse per esser presentata prima della scadenza da termine stabilito dagli Articoli 107. 108. 109. 110. 111. della Legge del 25. Gennajo 1851, per valersene nell'adempimento del successivo Articolo 118.

440. La detta Legge pone per massima la inibizione di far volture se non se all appoggio di atti registrati, e delle licenze per voltura nella guisa stessa che disponevano gli ordini contenuti nel biglietto del 31 Maggio 1816. della R. Segreteria di Finanze, nella Circolare del 21. Gennajo 1818, nel biglietto della stessa Segreteria del 6. Luglio 1827. circolato nel 12. dello stesso mese qualunque fosse il lasso del tempo decorso dal di dell'aperta successione o contrattazione che abbia indotto passaggio di beni, per cui dedurre possiamo la conseguenza, che la prescrizione, che potrebbe opporsi nei casi contemplati agli Art. 166. e 167. può esser efficace per i ritardatarj alle volture che tanto inte-

ressano la rotazione regolare, e continua del Pubblico Censimento, ed anche per questa considerazione la indispensabilità del rilascio di una licenza sull'appoggio di semplice provvisoria denunzia ne deduciamo.

441. La prima influenza che risentono gli atti privati è la data positiva, e certa dimostrativa l'epoca nella quale positivamente dirsi possano stipulati, e questa è cosa così importante conoscere; per cui nelle molte decisioni dei nostri Tribunali abbiamo campo vastissimo per attinger ragioni onde maggiormente convincersene.

442. L'atto privato che difetta dei requisiti della legge scripturas. Cod. qui potior. in pign. può evitare il sospetto di antidata quando ricorrono argomenti efficaci a dimostrare la verità della data materiale dell'atto medesimo.

443. La ratifica dei testimonj necessaria ad attribuire forza provante all'atto privato, deve riguardare non solo la verità dell'atto, ma specialmente ancora l'epoca in cui quello si asserisce esarato, e dee contenere la dichiarazione espressa che l'atto da essi venne firmato nel giorno, mese, ed anno, che vi si trova scritto.

444. Quando manca questa sostanziale dichiarazione, ed attestazione, i riscontri, e gli argomenti, ai quali si possa ricorrere, abbisogna che siano tali, che isolatamente, e congiuntamente considerati inducano nell'animo una legale certezza, nè serve ad attribuirli questa certezza la recognizione notariale.

445. La firma di un Terzo per commissione del Venditore, o del Compratore dei beni non fà mancare la forza provante dell'atto privato, quando primieramente il prezzo non eccede la somma di Lire 175, quando costa del mandato per le concordi dichiarazioni del mandatario, che asserisce averne avuta la commissione, e dei Testimonj, che ratificano, ed attestono di aver sentita dare la commissione ad emettere la firma in luogo, e vece della Parte illitterata.

446. La presunzione del mandato, che ordinariamente ricorre quando il figlio sottoscrive per il padre, non pro-

cede ogni volta, che il figlio non abbia dichiarato di sottoscrivere per il padre, ed ogni volta che il figlio stesso per esser minorenne è incapace di accettare il mandato, imperocchè il difetto della sottoscrizione non può agli effetti di che nella Legge scripturas ec. ritener supplito dalla firma del figlio, che dichiarando di firmare per il padre non è rivestito del mandato espresso del padre a ciò fare, nè è accertata dai Testimonj all'atto la contestuale presenza del padre alla stipulazione dell'atto in cui il figlio firma per il probatoria proprio genitore o impotente, o illitterato.

447. Nel silenzio della Legge intorno alle forme che devono assicurare della sincerità dell'atto firmato dalla Terza persona per commissione della persona illitterata alla presenza di Testimonj il determinare la valutazione, e l'efficacia dipende dal Criterio del Giudice.

448. Non è così se si tratta di ricevute esarate, e sottoscritte da persona qualificata che attesta contemporaneamente della commissione del ricevente illetterato, munite della firma di due Testimoni anche essi qualificati, e nel concorso di circostanze da far presumere il pagamento, la consegna, il deposito, non può negarsi a queste ricevute quel carattere di verità, che valga a far piena prova del suo contenuto.

449. Quando tratteremo delle Leggi, degli obblighi, e della responsabilità dei Camarlinghi, richiameremo a memoria la massima in ultimo luogo riportata per loro regola, e discarico.

450. Il difetto di recognizione giudiciale per parte della persona che abbia firmato l'atto di commissione dell'illitterato, e per parte dei Testimonj, che con essa lo sottoscrissero non può obiettarsi da Colui contro le quale sia stata fatta la produzione del Documento, quando non abbia emessa nel termine della Legge prescritta la dichiarazione impugnativa del carattere.

451. La recognizione notariale per le forme prescritte dalla legge del 27. Decembre 1819, del 2. Maggio 1836,

degli atti privati sono necessarie per la legittima costituzione della ipoteca convenzionale e non per attribuire agli atti privati l'efficacia esecutiva, nel qual rapporto le forme stesse restano subordinate al disposto del gius comune fino alla promulgazione della Legge esecutiva del 7. Gennajo 1838, che volle per costituire il privilegio dell'esecuzione parata, le stesse forme prescritte per la costituzione della ipoteca.

452. È principale requisito, e forma della scrittura privata agli effetti di che nella Legge scripturas ec. la sottoscrizione delle parti contraenti.

453. Ai termini di questa legge l'atto privato è parificabile al pubblico istrumento, perciò che riguarda la sua forza probatoria quando è firmato dalle parti, sottoscritto almeno da trè Testimonj di probata onestà, non bastando a questo effetto la presunzione che milita a favore di ogni cittadino.

454. Queste massime, che abbiamo riportate a sostegno della nostra opinione, a statuire la influenza diretta, ed indiretta negli atti privati da circostanze relative agli atti medesimi sia per accertarsi della loro data, sia per la loro legalità a somministrare titolo è diritto alla voltura, e trascrizione, hanno l'appoggio nell'applicazione delle Decisioni, che si leggono, e riscontrano negli anali di giurisprudenza Tos. anno 1846. Tom. VIII. a 874. 875. 943. 944. 1070. e 1071, anno 1848. Tom. X. a c. 181, ed anno 1849. Tom. XI, a c. 469.

455. Gli atti forestieri per essere ammessi a dar titolo alla voltura devono esser vidimati per bollo, registrati, e depositati in qualche pubblico Archivio dei Contratti, dello Stato, dai quali se ne deve estrarre copia certificata se sono per scrittura privata, se in forma autentica, la fede relativa per il disposto degli ordini del 12. Febbrajo 1777, della Legge del di 11. Febbrajo 1815, e della Circolare del 22. Decembre 1820.

456. Queste fedi pro Decima, e quelle che sono obbli-

gati i Notari a depositare negli uffizj del Censo dentro un mese dal dì dello stipulato istrumento a tenore della Legge del 7. Ottobre 1817. se sono esenti dalla formalità del Registro, devono per altro contenere la intiera relazione della registrazione dell'atto, a cui si referiscono, e nel caso in cui questa relazione sia apposta genericamente, è obbligo del Cancelliere Ministro del Censo in ordine alla Circolare del dì 19. Aprile 1817. di trasmetterla all'uffizio del Registro Locale per la verificazione.

457. Qualunque atto che possa dirsi capace a far base della voltura non deve contenere condizioni, che la sua efficacia rendano sospesa.

458. Gli atti di compromesso a vendere non danno titolo alla voltura, ne quelli nei quali evvi una condizione da adempire, per cui necessita che prima la condizione sia appurata.

459. Questa massima proposta dalla già Conservazione del Catasto nel 30. Luglio 1827. alla Sovrana Sanzione venne pienamente approvata con veneratissimo Rescritto del 13. Settembre di quell'anno.

460. Il Contratto di compra, e vendita è perfezionato ogni qualvolta riunisce il consenso delle parti, la determinazione della cosa, e la certezza del prezzo.

461. Se il prezzo è rimesso al giudizio dei periti specialmente nominati nel contratto, il contratto ottiene il suo perfezionamento all'esibizione della Perizia, ma non dà titolo alla voltura come risolveva la Conservazione del Catasto nel 25. Agosto 1840.

462. Non sospende, nè fà cessare l'efficacia del Contratto primitivo, la mancanza del contratto di ratifica a meno che non sia stato pattuito qual condizione sostanziale del medesimo, ma come modo di esecuzione, e come mezzo di conservarne la memoria.

463. Ma se nel primo Contratto il venditore abbia disposto di una parte del prezzo, che sarà per essere determinato dai periti, importa necessariamente recognizione, e

ratifica dell'esistenza, e perfezione del Contratto primo, e della certezza di un prezzo legittimamente determinato.

464. Conviene osservare ancora, se è stato prefisso un termine ai periti di stabilire il prezzo, e se questa prefissione è stata apposta dalle parti in modo dimostrativo, anzi qual condizione sostanziale, e resolutiva del contratto, poichè nel primo caso la ritardata esecuzione della stima non libera i contraenti dalla stipulata obbligazione.

465. La omologazione, o accettazione della Perizia, che stabilisce il prezzo del fondo caduto in contrattazione non forma condizione sospensiva del contratto di compra, e vendita, quando i contraenti non si sono obbligati nè di stipularla, nè di domandarla.

466. A questo proposito si hanno le Decisioni della Corte Regia del 10. Settembre e 19. Decembre 1846. Tom. VIII. Anali di Giurisprudenza Toscana col. 862. e 1074.

467. La stessa Corte Regia nella precedente Decisione del 15. Aprile 1839. ritenne che quando il prezzo era stato determinato dal giudizio di una, o più persone, la vendita rimaneva perfezionata tosto che veniva presentata la perizia debitamente giurata, e registrata, non esser lecito alle parti da quella resilire se non se dimostrandonè la lesione, o l'errore di fatto nel termine il più ristretto, dopo che alle medesime era stata fatta la legale notificazione di deposito.

468. La descrizione, e confinazione dei beni contrattati, stabilisce la quantità dei beni venduti, e non quelli che resultar possono dai Libri Catastali, quantunque che ai medesimi le parti si riportino con generica espressione, e non con una identificazione specifica indicandone i numeri particellari, gli articoli di stima, la misura, e rendita, come il Supremo Consiglio di Giustizia decideva nel 30. Agosto 1822, imperocchè le parole di qualunque disposizione intender si devono sempre usate nel significato più proprio, e più potente, mentre la parola *circa* essendo suscettibile di una maggiore, e minore estensione, e nella identificazione dei beni venduti per la corrispondenza Catastale ri-

trovati i veri, e reali confini di essi, la diversa misura da quella nel contratto descritta, nulla rileva, se nel contratto è stata trovata scritta la clausula *circa o a corpo, e non a misura*.

469. Prima della Risoluzione Sovrana del 9. Ottobre 1822 circolata nel 16 di quel mese, e riportata nella Legislazione Toscana Tom. IX. a 95, il possessore salvianista si credeva nel diritto di eseguire al suo conto la voltura dei beni, dei quali era stato messo in possesso in forza della Legge dei 21. Luglio 1814, ma la risoluzione sopracitata dichiarò non sussistere titolo a domandare, nè ad eseguire la voltura.

470. Il possesso salviano non è propriamente un possesso pieno, e giuridico, ma piutosto una ritensione custodiae causa, quindi anzichè un gius di possedere può dirsi che trasferica nel creditore che ne è investito una nuda, e mera detenzione.

Dec. della Suprema Corte di Cassazione del 23. Aprile 1844. Tom. VI. An. di Giuris. Tos. a 222.

471. Conseguentemente si deduce che quando i beni non passano in assoluto dominio, il detentore di essi non ha diritto a domandare la voltura ai Libri estimali.

Questa traslazione di proprietà può aversi benissimo quando nel contratto vi è apposta la *clausula del Costituto* costituzione di Procuratore, cessione pienissima di ragioni per cui si finge che il venditore abbandoni il possesso, e subito lo riprenda nell'interesse del compratore il quale in allora si considera a tutti quanti gli effetti di ragione Possessore Civile. Pothier. de la proprietè *N.* 208. e 245. introdution aux costumes *N.* 102 Possidon. de empt. lib: 2. *N.* 42. e segg. e

Dec. della Corte Regia del 18. Marzo 1848. e 1. Maggio 1849. An. di Giuris. Toscano Parte 2. a 277 del 1848, e 291. del 1849.

472. Se gli atti di affitto a lungo tempo, e nei quali sia stipulato l'obbligo di corrispondere le imposizioni tutte, che possano gravare i beni affittati, danno diritto alla voltura

per la considerazione dell'analogia che si riscontra fra un affitto a lungo tempo ed una propria, e vera enfiteusi, non sembra che possano voltarsi quei beni sottoposti ad affitto per breve tempo non ostante che esistano trè risoluzioni, che una del dì 23. Aprile 1783. comunicata al Cancelliere di Monte Catini di val di Nievole, l'altra del 15. Luglio 1800, e la terza del 20. Maggio 1824. partecipata al Cancelliere di Pontremoli, per affitti di sette, e nove anni, col patto per altro stipulato della rinnuovazione e dell'obbligo di pagare tutte le imposizioni.

473. La nostra subordinata opinione a ritenere incapaci gli atti di affitto per i sette, o nove anni ad operare la voltura dei beni si fonda sulla propria, e vera natura di una locazione, e respettiva conduzione temporaria, e dove le parti non hanno spiegata la idea di perpetuarla, giacchè nella locazione perpetua a favore di una data famiglia e di fronte alla convenzione di un canone correspettivo ai frutti del fondo, all'onere della manutensione di esso, al pagamento delle imposizioni, all'obbligo stipulato della voltura, si hanno gli estremi di una impropria enfiteusi, per cui la vendita dei beni non discioglie la locazione, ma dà diritto alla percezione del canone, e nel caso contrario la vendita fà risolvere in tronco la locazione secondo l'arbitrio, e volontà dell'acquirente o per volontaria, o coatta alienazione.

474. La Copia del Decreto del Tribunale, che approva l'aggiudicazione per vendita volontaria debitamente registrato, è documento bastante ad eseguire la voltura, quando dalla medesima resulti la descrizione, e il prezzo dei beni, e la corrispondenza Catastale.

475. La spedizione autentica della sentenza che ordina lo spoglio coattivamente di un fondo, e contenga la dichiarazione della esecuzione, decorsi i termini stabiliti all'appello, ed alla sua prosecuzione, non è sufficiente a dar titolo alla voltura, se non se quando venga corredata di un certificato della Cancelleria del Tribunale, che l'ha pronunziata, da cui apparisca, che la sentenza fù effettivamente no-

tificata, ed avvenuto il referto di questa notificazione, c che nel termine stabilito dalla Legge non è stato interposto appello, e se fosse stato non è stato proseguito, e congruamente dichiarato deserto, ed oltre a tali Documenti la licenza dell'uffizio del Registro giustificante, che è stato soddisfatto al diritto di registrazione per la rivendita, o per la vendita coattivamente eseguita senza aver bisogno del consenso del possessore ex propriato per spengere il di lui nome ai Pubblici Campioni Catastali nella posta in cui i beni stessi siano descritti.

476. Se inconseguenza di una rivendita coatta, o di una rivendicazione di beni, avvenga lo spoglio di un terzo possessore, all'appoggio dei documenti sopravvertiti, senza il di lui assenso si staccano dal suo conto i beni, a cui la rivendita, vendita, o rivendicazione coatta ha relazione, per la risoluzione della già Conservazione al Catasto del 12. Novembre 1840. partecipata al Cancelliere di Radicondoli.

477. Il contratto di divisione risolvendo la precedente comunione dei beni, assegna a ciascuno dei coeredi la porzione che prima possedeva con gli altri in divisa, è un contratto, che per legge, e per la Giurisprudenza Toscana ritener dobbiamo come declarativo, e non attributivo di proprietà, e da ciò se ne desume la conseguenza di poter far la voltura di quella rata di beni staccandoli da un conto comune, che uno dei condomini avesse alienato, o fosse per alienare prima che avvenuta ne sia la formale divisione.

Sentenza della Corte di Cassazione del 25. Aprile 1843. Anali di Giuris. Tos. Tom. V. a 250.

478. La già Conservazione del Catasto esternata aveva la stessa opinione nella memoria del 27. Marzo 1840. per la ragione ancora, che il proprietario impostato in conto sociale è sempre nel diritto, e nella potenza di realizzare il valore della sua quota di possesso senza dipendere dalla volontà degli altri condomini, ed il compratore è nel diritto e nella potenza ancora esso di voler far resultare l'immediato passaggio ai Libri Estimali della quota acquistata.

479. La stessa Conservazione inerendo alla Risoluzione del 12. Decembre 1838 nel 1. Agosto 1841. aveva già fatto intendere al Cancelliere di Arcidosso, che nel caso ancora, che uno avesse venduta una maggiore porzione della quota virile, che attener gli poteva, o poteva essergli assegnata nella divisione formale del patrimonio sociale, all'acquirente denegar non potevasi la voltura dei beni, che in esso avevano fatto passaggio, imperocchè spetta agli altri condomini di far valere le loro ragioni avanti al competente Tribunale, e soltanto all'appoggio di una sentenza passata in stato di legittima esecuzione far si potrebbe la voltura di storno, o correzione per regolarizzare quella già eseguita.

480. La notificazione poi del 1. Luglio 1843. della già Soprintendenza generale alle Comunità, ritenuto l'obbligo nei compossessori, o condomini di voltare nel loro nome collettivo i beni posseduti a comune, dispone che devano essi nel caso di divisione voltare immediatamente la quota respettivamente assegnatasi, come che prima di tale notificazione non avessero essi questo obbligo, che si trova scritto in tutte le leggi censuarie.

481. Non è documento valido a domandare, nè tampoco ad eseguire la voltura quello stipulato, e firmato da una sola parte, per la regola che essendo bilaterale, un contraente non può assumere la propria, e la rappresentanza dell'altra parte; ogni stipulazione richiede il consenso espresso per dare esecuzione all'atto stesso non tanto nelle proprie, e vere cessioni, quanto alla correzione di errori nei Campioni Catastali; tale fù la decisione della già Conservazione al Catasto del 22. Settembre 1840, la quale è in piena armonia con la precedente notificazione del 2. dello stesso mese.

482. Per la retrovendita è bastante a far base della voltura l'atto di abolizione della primitiva alienazione, nella quale fù stipulato il patto di recupero, e di retrovendita da dedursi all'atto nel termine dalle parti prefinito, e l'adempimento di questo patto non importa nè un nuovo contratto,

nè un nuovo aquisto per parte del primo venditore, che fino dal giorno della stipulazione aveva il diritto certo, e perfetto a prevalersene.

483. Finalmente è documento bastante ad eseguire la voltura la copia autentica di qualunque atto sia pubblico, che privato, con che per altro se si tratta d'istrumenti pubblici, convien che la copia, o sia dal Notaro, che rogò il contratto firmata, o estretta da Pubblico Archivio dei contratti, ove si conserva l'originale, e trattandosi di atti privati, la copia conviene che sia estratta, e collazionata da pubblico notaro, e quando l'originale sia stato già depositato in pubblico Archivio, la copia estratta dal medesimo ha la stessa validità.

La Corte Regia con la sua Decisione del 25. Settembre 1845. parlando delle copie di documenti privati estratta per mano di notaro dichiarò che meritano piena fede, ed attendibilità, in giudizio al pari dell'originale, ed in specie quando o l'originale, o la prima copia esistono in Pubblico Archivio.

CAPITOLO II.

Volture ordinarie di propria e vera mutazione, e passaggio di proprietà, o di usufrutto.

484. Noi lo crediamo, e lo crediamo legalmente, che l'atto, con cui si opera qualunque voltura, sia un atto sostanziale, e non meramente di forma, ed in cui i Cancellieri Ministri del Censo devano portarvi tutta quella esattezza, precisione, ed importanza, imperocchè con esso si perfeziona il trapasso dei beni nel nuovo possessore, ed in allora soltanto si ha il passaggio, e consolidazione della proprietà.

Istruzioni del 1. Aprile 1820. Art. V. Regolamento del 17. Giugno 1829. Articolo XXXV.

485. La parola *arroto descrittivo corrisponde* a quella di voltura, ed anche i nostri Tribunali conservano sempre l'antica denominazione di questo atto di rotazione di beni ai pubblici Catasti.

486. Le volture relative a passaggi di beni posteriori all'attivazione del nuovo catasto, non possono esser operate se non se ai nuovi arroti e Campioni Catastali.

Risoluzione Sovrana del 20. Maggio 1838.

487. Portiamo l'occhio nella legislazione che vegliava prima dei Regolamenti generali del 1774, scendiamo al 28. Febbrajo 1787. in cui il R. Governo volendo portare in questo ramo di pubblico servizio esattezza, e precisione, circolava undici module di arroti descrittivi, e giungiamo alla pubblicazione delle istruzioni del 1. Aprile 1820. Art. VI, e quindi del Regolamento generale per la Conservazione del Catasto avvenuta nel 17. Giugno 1829, e troveremo ancora in esso disposizioni precettive, e fermiamoci ai modelli che ne formano corredo, ci convinceremo che il redigere una voltura non è cosa si indifferente, da affidarne l'esecuzione ad un semplice aspirante.

488. Nelle questioni possesorie, le mappe, ed i Campioni Catastali nel caso di dubbiezza non devono isolatamente consultarsi, ma deve ricorrersi agli arroti tanto antichi, che moderni, ed agli altri documenti che a dette mappe, e Campioni formano corredo per convincersi realmente della regolarità del passaggio, e se l'atto materiale della voltura sia, o non sia soggetto a sindacato legale.

489. Questo sindacato è relativo agli atti preparatori la voltura, ai termini prestabiliti dalla legge per sua esecuzione, ed all'adempimento delle forme prescritte per la sua legalità.

490. L'adempimento delle forme non è che relativo alla sostanza di esse, nè abbraccia il meccanissimo delle parole, in forza del quale siasi fatta una *discorsa*, invece che una sensata dichiarazione inducente a far conoscere il titolo, e la ragione per cui da uno si levano, ed in altro possessore si trasportano i beni.

491. La voltura descrittiva dimostra il complesso degli atti che perfezionando l'acquisto, o possesso dei beni, và a rendere pubblico il passaggio di essi, i titoli, i vincoli, il

prezzo, la qualità, quantità dei beni medesimi, la loro ubicazione attuale, e la corrispondenza identica con quelli che sono già descritti al nuovo Catasto, e marca indelebilmente il giorno, in cui la voltura possa dirsi legalmente eseguita.

492. Se le leggi antiche, e moderne hanno comandato la scrupolosa osservanza dell'ordine numerico delle volture nell'arroto descrittivo, l'ordine nella data, che marca l'epoca della esecuzione, se ha proibite le abbreviare, la citazione in numeri del prezzo, del giorno, mese ed anno che portano i documenti di corredo, se ha voluto in fine, che ciascuna voltura sia autenticata con la firma del Ministro, che la eseguisce, resta evidentemente provata la importanza di questo atto di mutazione, o passaggio di proprietà.

493. Il volume che contiene tutti i fogli ove sono state scritte, e riportate le volture, ossiano arroti descrittivi, il Regolamento del 17. Giugno 1829, ha voluto, che anno per anno sia compilato, legato, chiuso, e vidimato dal Gonfaloniere della respettiva Comunità.

494. Seguendo l'ordine di natura le volture di successione sono le prime da eseguirsi.

495. Le volture di successione sono in relazione dell'usufrutto, e della proprietà.

496. Se l'usufrutto attiene ad uno, e la proprietà ad altro in coerenza delle antiche, ma sempre vigenti leggi, e della Sovrana Risoluzione del 18. Ottobre 1841. devesi impostare in prima l'usufruttuario, e quindi il proprietario per essere a carico di esso usufruttuario le imposizioni, e per godere esso le onorificenze Municipali.

497. Quando l'usufrutto sia diviso in modo, che una parte passi in uno, ed altra parte in quello in cui la intiera proprietà sia devoluta, in questo caso dovrà esser posto in prima sede il proprietario, che gode anche la metà dell'usufrutto, e successivamente l'altro, che ha il godimento della sola metà dell'usufrutto stesso.

Con questa regola si apprende il modo legale delle impostazioni ai pubblici Campioni Catastali.

498. Se la successione a rapporto, e relazione ad un conto sociale, devano nelle nuove impostazioni figurare quelli già descritti, ed in ultimo gli altri che succedono per diritto di rappresentanza.

499. Le licenze per operare le volture di successione possono essere generali, e parziali.

Nel primo caso misurerannno la successione diretta ascendentale, o discendentale, nel secondo la successione collaterale, ossia indiretta.

Nelle volture per successione diretta spenger si possono gl'intieri conti, non così nelle seconde.

In queste seconde in coerenza della Risoluzione del 5. Luglio 1841. della già Soprintendenza alle Comunità, si eseguisce la voltura parziale, e si procede ad intimare quelli che devono spengere la posta.

500. Nelle volture di successione parziaria, sia diretta, o collaterale, è prudente che la voltura stessa sia richiesta per mezzo di semplice domanda specificante i beni da voltarsi, imperocchè anche per la recente legge del 25. Gennajo 1851 non si possono voltare che i beni descritti, ed enunciati nella licenza dell'uffizio del Registro.

502. Le volture che si eseguiscono all'estimo all'occasione di successione, si eseguiscono per ordinario referibilmente all'antico stato della posta primitiva, nè possono somministrar norma delle successive variazioni, le quali soltanto figurano, allorquando i beni fanno in altri passaggio per compra, e vendita, riducendosi in sostanza a denotare il legittimo erede di un patrimonio qualunque.

502. Le successioni sono testate, o intestate, nel primo caso occorre che sia presentata la fede per la voltura del Testamento, quando nella licenza dell'uffizio del Registro non vengano dettagliatamente enunciate le disposizioni.

503. Quantunque che l'uffizio del Registro con le sue licenze per le volture di successione intestata, disoneri il Cancelliere Ministro del Censo da qualunque responsabilità di fronte alla regolarità delle relative volture, ciò non ostante

il Ministro del Censo nell'operare sopra i Campioni Catastali puole benissimo conoscere se la licenza per la voltura sia, o non sia in perfetto accordo con le impostazioni estimali, e perciò senza premettere alcun ragionamento nella Legge delle successioni intestate del 18. Agosto 1814, ci limiteremo a trascrivere alcune massime legali nella soggetta materia desunte dal costante giudicare dei nostri Tribunali, che non sarà discaro il conoscere.

504. In forza della legge noi ben sappiamo a chi è dovuta la legittima, e da chi attiene l'usufrutto.

505. Questa legittima, questo usufrutto sul patrimonio referibilmente all'epoca della morte, ossia sulla eredità intestata, o testata che sia, la legge ne ha stabilita la quantità allorchè essa vien invocata per mancanza di una disposizione, o per rendere la disposizione uniforme al volere della Legge.

506. Questa legittima in diritto, questo usufrutto, conviene che resulti dai Campioni Catastali.

La legittima è dovuta al legittimario in corpo, nei beni ereditarj nè può essere astretto a voglia dell'erede a ricevere in contanti.

Dec. Della Corte Regia de' 25. Settembre 1839. An. di Gius. Tos. Tom. I. a 743.

507. Può nuovamente accadere che il padre lasci l'usufrutto alla figlia in correspettività dei frutti della quota legittima, piutosto che tale usufrutto da imputarsi nella quota legittima, ed allora non essendo dato allontanarsi dal giudizio paterno, conviene impostare ai Libri Catastali la figlia come usufruttuaria, e come legittimaria.

La Dec. della Corte Regia del 22. Maggio 1843. si allega in appoggio dell'esternata opinione.

508. La regola che sotto la denominazione di figli s'intendono comprese anche le femmine non procede di fronte a statuti evidentemente informati dal voto agnatizio, ed in materia di successioni feudali, livellarie.

Anche le sentenze proferite in materia di successioni per-

dono di carattere di semplice autorità non che di cosa giudicata di fronte ad una legge, ad uno statuto, ad un contratto, che diversamente dispone, e statuisce.

509. Il vocabolo rappresentanza è stato dalla giurisprudenza introdotto tanto per i maschi, che per le femmine non già per significare che i nepoti assumono la rappresentanza del loro padre, della loro madre, ma soltanto per indicare che venendo ammesso a succedere per remozione di ostacoli, attesa la premorienza del loro autore, o autrice, debbono conseguire quella medesima porzione, che il loro autore, o autrice avrebbe conseguita, se fosse stato vivente.

510. Anche nel concorso dei figli di primo grado i nepoti succedono per diritto proprio nell'eredità dell'avo stesso dalla persona del loro autore premorto.

511. La successione essendo discendentale, ed ascendentale, abbiamo nella Legge la regola per calcolare la quota della legittima.

512. Il disposto dell'Editto successorio nella successione ascendentale delle femmine, stabilisce che ove non esista alcuna sarella del defunto, in tal caso la madre, e le altre ascendenti femmine della linea paterna, osservata sempre la prerogativa del grado, succedendo esclusivamente in tutta la eredità, non vi è luogo a parlare di legittima.

513. E mancando le sorelle non possono concorrere con la madre, e con le ascendenti femmine della linea paterna le figlie dei fratelli premorti, ed i figli maschi, e femmine delle sorelle ugualmente predefunte.

514. Secondo la detta Legge del 15. Novembre 1814. la legittima degli ascendenti consiste nella terta parte dell'eredità libera del defunto quanto non esistono collateruli, con i quali gli ascendenti stessi consuccederebbero, se il disponente fosse morto intestato, o se esistendo, nessuno di essi sia stato istituito erede, e si limita alla terza parte del triente nel caso che siano stati scritti eredi uno, o più, o tutti i detti collaterali.

515. La legittima della madre sull'eredità del figlio si

estende all' intiero triente, ogni qualvolta che esistendo i fratelli, e le sorelle del defunto, sono state instituite le sorelle, che non hanno comune con la madre alcun diritto di successione nell'eredità del fratello, e respettivo figlio, poichè in questo caso le sorelle come persone estranee, essendo esse state preferite ai fratelli viventi.

516. Per la teorica del Baldo in auth. novissima cod. de inoffic. testamento, che regola le controversie relative alla quantità della legittima dovuta agli ascendenti, attribuisce alla madre il terzo della porzione che le sarebbe dovuta ab intestato sull'eredità del figlio, quando questi abbia con le sue disposizioni riconosciuto, ed onorato di un qualunque lascito i fratelli, e le attribusce l'intiero triente, quando il testatore abbia preferiti i fratelli, ed istituito un estraneo, o collaterale; secondo l'opinione più ricevuta nel foro, soggiunge la Corte Regia nella sua Decisione del 29. Settembre 1848, il legato fatto ai proprj fratelli dal testatore che istituisce eredi le sorelle, o altre persone estranee di fronte alla madre del defunto, vale all'effetto di prededurre dall' asse ereditario la somma o cosa relitta, e per diminuire soltanto in proporzione della medesima il triente dovutole.

517. La legittima sull' eredità delle figlie, e delle altre discendenti femmine, e dei discendenti da esse è dovuto secondo il diritto Romano, e Toscano ai figli, parenti e tal volta anche ai fratelli della persona predefunta, ma sempre avuto riguardo alla prossimità del grado.

518. Ai termini dello statuto successorio Toscano non può esser controverso il diritto ai nipoti alla legittima sul patrimonio del loro avo materno defunto sotto l'impero di detta Legge, salva la imputazione nella medesima della dote della madre.

519. Questa dote può essere stata costituita in beni fondi, o in contanti.

Nel primo caso a forma anche del disposto del Codice Civile di Francia non sono dotali che quei soli beni, che la donna si costituisce o che a lei vengono dati in dote nel

contratto di matrimonio, e di questi ne conserva la proprietà non conferendone al marito che il semplice godimento nella pendenza del matrimonio.

In questo caso si opera al conto della sola donna la voltura estimale.

Nell'altro che caso, che se mentre si dichiara la costituzione della dote in contanti, ed in pagamento si danno quindi tanti beni fondi, allora il marito essendo debitore di quantità, è nel diritte di far descrivere al suo conto i beni stessi come sua esclusiva proprietà.

520. La prelativa successione accordata ai figli, e descendenti maschi di maschio, agli ascendenti della linea paterna, ed agli agnati maschi collaterali, procede tassativamente nel solo caso che si tratti di succedere ab intestato ad un maschio ascendente della linea paterna, o discendente da maschio agnato collaterale.

521. Trattandosi di succedere ad una femmina che non sia la madre, ancorchè si tratti di femmina agnata, la successione si regola per l'espresso disposto dell'Editto successorio Toscano, ai termini del diritto Romano, per cui il più prossimo esclude il più remoto, senza distinzione di sesso.

522. Nella successione poi della femmina, l'ava materna esclude il patruo della defunta.

Dec. della Corte Regia del 29. Maggio 1843. an. di Giur. Tosc. Tom. V. a 554.

523. Nella successione dei collaterali l'editto del 1814. è conforme al novissimo diritto Romano contenuto nella novella 118, imperocchè in difetto di discendenti, o asceedenti, di fratelli, o sorelle, e le loro discendenti, e di agnati maschi trafversali fino al quarto grado, sono chiamati a raccogliere la successione i congiunti tanto agnati, quanto cognati fino al decimo grado senza distinzione di sesso, ma osservata solamente la prossimità.

Dec. della Corte Regia del 22. Giugno 1844. Tom. VI. pag. 801. degli An. di Giuris. Tosc.

524. Nelle successioni intestate a giustificare la discen-

denza grado per grado da un comune stipite è ammessa ancora la prova artificiale, consistente in argomenti, e riscontri da dimostrare la identità di persona, ed a dimostrare in conseguenza riunirsi in quella unica, e sola gli estremi di tempo, luogo, sesso, età, domicilio per escludere la pluralità delle persone, e conseguentemente a provare la prossimità di grado allo stipite comune.

Dec. de' 19. Giugno 1841. della Corte Regia Tom. 3. Anal. di Gius. Tosc. p. 461.

525. La circostanza poi che alcuno degli Individui della discendenza per successione intestata, o testata che sia si trovi indicato nei certificati di nascita con doppio nome, mentre un solo apparisce averne portato finchè è vissuto, non è tale da rendere incerta la discendenza finchè almeno non si provi in contrario l'esistenza di altro individuo avente i due nomi, e diverso da quello, del quale è questione.

526. Nel patrimonio a comune, e pro indiviso fra più condomini seguendo il disposto degli antichi, ma non aboliti regolamenti in queste parte del 1774. per il Fiorentino, e del 1777. del Senese deve impostarsi il più vecchio di età quando la posta ugualmente determini la parte, e porzione, e nel caso contrario quegli che ne abbia la maggior proprietà, e possesso.

527. Nelle successive mutazioni o per causa di atti di ultima volontà, o fra i vivi, o di successione intestata, scrivere conviene in prima sede quelli che già erano accesi, e quindi coloro, che possono esser chiamati alla rappresentanza del defunto, o dell'alienante.

528. La nuova impostazione contener deve in diritto la indicazione numerica della quota spettante, la quale possa dimostrare la parte virile di condominio sia dell'usufrutto, che della proprietà.

529. Le volture di successione appoggiate ad una disposizione testamentaria, che chiama i figli nati, e nascituri di un determinato matrimonio, si operano all'appoggio di un certificato di nascita, che spieghi la paternità, e maternità

relativa al figlio che deve aggiungersi agli altri che siano per essere stati già descritti al Catasto.

530. Il padre, ed in mancanza di esso l'avo paterno succede nell'usufrutto dell'eredità del figlio e del nipote.

531. L'usufrutto che l'editto successorio Toscano attribuisce alla madre ora di un quarto, ora nella totalità dell'asse ereditario nel concorso di quelli cui ne deferisce la proprietà, costituisce per lei una vera, e propria consuccessione all'effetto di determinare la di lei quota legittima secondo che vengono preferiti, o istituiti coloro, che succederebbero nella proprietà.

532. L'usuario, o usuaria di uno stabile qualunque ha diritto di far costare ai pubblici Catasti di questo titolo.

L'usufruttuario, o usuario ha la nuda detenzione, o possesso meramente naturale sopra le cose comprese nell'usufrutto, o nell'uso, è nella stessa situazione di fare la voltura.

Questo suo diritto in mancanza di contraria disposizione si risolve con la morte, il possesso che riteneva si riconsolida immediatamente nel proprietario, senza bisogno di materiale restituzione.

Dec: della Corte Regia del dì 11. Febbrajo 1846. Anali di Gius. Tosc. Tom. VIII. pag. 221.

Questa voltura di consolidazione si opera mediante la esibizione della fede di morte legalmente rilasciata in coerenza della Circolare del 17. Luglio 1816. tuttora vigente.

533. La proprietà del suolo può spettare ad una persona differente da quella, che ritenga la proprietà del soprasuolo, e l'usufrutto similmente a persona differente.

A conoscere se il titolo appelli piutosto ad una servitù, che al dominio, bisogna osservare la qualità del soprasuolo.

Il diritto, per esempio di legnatico, e pascolo quando non è limitato da modo, e da tempo, ma è esteso alla percezione intiera dei relativi prodotti dal suolo, e alla libera loro disponibilità senza riguardo, ed in esclusione al proprietario del terreno, è titolo di proprio, e vero dominio, e non di servitù, soggetto a voltura.

534. Dovendosi operare volture con divisioni di appezzamento a proprietà mista nel sopravvertito primo caso, o sia parziale l'alienazione per uno soltanto dei primi indicati titoli di possesso, la Risoluzione Sovrana del 12. Luglio 1834. ne prescrive le norme.

I cangiamenti relativi far si devono non solamente sul conto del possessore che cede, e sul conto del possessore che acquista, o respettivamente sui conti delle persone fra cui può farsi luogo a divise, ma anche sul conto del comproprietario per mezzo di voltura di leva, e riponi, con la quale prima sia spento l'articolo che ha sofferta divisione, e siano poi riaccesi al conto del medesimo gli articoli corrispondenti alla divisione eseguita.

Consultato il modello annesso alla Circolare del 15. Luglio 1834. abbiamo la spiegazione in atto pratico del caso suddetto.

535. Anche nelle viscere della terra ritrovasi un titolo di proprietà che può separarsi dalla vera assoluta proprietà.

Le miniere, il diritto di escavazione, di cui la Risoluzione Sovrana del 5. Agosto 1836. ha autorizzata la descrizione, e la voltura ai pubblici Campioni Catastali - Questa operazione pone in essere una voltura di condominio.

536. La Legge Toscana del 13. Maggio 1788. che prescrive l'interpellazione del padrone del suolo, o del confinante, e nei respettivi casi di ambedue, onde averne il consenso in scritto per l'escavazione che voglia farsi nel suolo altrui, o nel proprio, non ha altro oggetto che la tutela della proprietà, e la garanzia dei possibili danni, senza pregiudizio dei diritti di condominio senza dar titolo a voltura.

537. In rapporto ad aprir cave esiste una legge politica del 2. Agosto 1787. richiamata in pieno vigore nel 20. Novembre 1815.

Noi parleremo ancora di questa legge quando svilupperemo la Legge del 20. Novembre 1849.

538. Ora torniamo ad osservare quanto prescrive la Sovrana Risoluzione del 5. Agosto 1836. per poter legalmente

operare la voltura del diritto di escavazione, o della proprietà delle miniere, che esister possono nel suolo altrui.

539. Conviene che il richiedente abbia acquistato il vero, e perpetuo dominio della miniera, o cava di marmi, pietre ec. separatamente da quello del suolo.

La operazione è semplice ed è conforme a quella della impostazione, ed annotazione del vincolo livellare.

Se si trattasse della semplice temporanea, ed anche perpetua semplice servitù di escavazione, la voltura allora non può aver luogo, ma se in questo caso si desiderasse che dai pubblici Catasti costasse della imposta servitù, e sempre con il consenso della parte concedente può aver luogo la pubblicità di questo diritto mediante voltura di leva, e riponi.

540. La descrizione dei palchi nei pubblici Teatri accostumava nella Toscana in modo differente a seconda degli statuti delle respettive Accademie.

541. Con la Sovrana Risoluzione del 29. Decembre 1843. fù ordinata la pubblicazione delle seguenti istruzioni, che molto interessa, che si conoscano nel loro litterale disposto.

In quelle Comunità ove è già introdotto il sistema di accendere all'Estimo a tutti gli effetti, non escluso quello del pagamento del Dazio, i singoli possessori dei palchi dei Teatri, si tenga fermo il sistema; e conseguentemente facciasi ragione ad ogni dimanda di voltura dagli alienatarj, o successori presentata nei modi, e forme generalmente stabilite.

Ugualmente, ove sia per altri precedenti esempj di non contradette volture indubitato, che il gius dei possessori dei palchi del tale, o tal'altro Teatro si ritiene per un vero diritto di proprietà a tutti gli effetti, dovranno essere accolte le nuove domande che vengono presentate da altri possessori prima non impostati, ammeno che dall'atto costituitivo del loro titolo non resulti manifestamente l'inammissibilità dell'idea di proprietà immobiliare.

Se la domanda sia avanzata da un terzo alienatario per un palco, o palchi che già erano impostati nel conto par-

ticolare del suo autore, e conseguentemente già staccati dal conto del proprietario del Teatro, dovrà la voltura essere senza difficoltà eseguita, come sempre si pratica nel passaggio degli immobili da uno in altro proprietario.

Se poi la dimanda si faccia per avulsione prima del palco dal conto generale del proprietario di tal Teatro nel quale manchino esempj precedenti di volture senza contradizione eseguite in uguali termini, e d'altronde dalle espressioni dell'atto costitutivo il titolo del richiedente non resulti manifesto il consenso del proprietario del Teatro alla esecuzione della voltura medesima, dovranno i Cancellieri rifiutarsi dall'eseguirla, finchè con la presentazione del consenso del proprietario, sia pur questo individuo, o un corpo accademico, non sia supplito alla mancanza.

Nel caso poi specialissimo di un Teatro nuovamente costruito, e però non ancora addaziato, occorrerà inoltre la necessità della precedente impostazione del Teatro al conto del proprietario, onde possa regolarmente eseguirsi lo stacco della particella rispondente al palco per cui è presentata la domanda, e voltarla quindi in faccia dell'alienatario; impostazione, cui il proprietario del Teatro potrà esser costretto per il benefizio dalla Legge accordato alle fabbriche nuovamente costruite non fosse ancora giunta l'epoca della subiezione della fabbrica all'addaziamento, il quale resterà ciò non ostante sospeso finchè sia di ragione.

542. Se si dovesse parlare delle molte volture che far si devono, e possono ai Libri Catastali specificandone i congrui casi, sarebbe mestieri di occupare molte pagine.

542. Le volture per semplice cessione, di retrocessione, di rivendicazione, di spoglio, di permuta, di divisione, per fondazione di commende, benefizj, di costituzione di patrimonj Ecclesiastici, di collazione di benefizj, e Chiese, essendo cosa ben facile l'eseguire, noi ne tralasceremo la specifica particolare operazione.

544. Non possiamo tacere per altro sopra le volture ad Eredità beneficiata, ad Eredità Iacente per repudia, o man-

canza dei legittimi chiamati, di allivellazione, subballivellazione, ed affrancazione, vitalizj.

545. Adita pertanto una Eredità col benefizio di Legge, ed inventario, e dietro l'atto di adizione, e la licenza del Registro, si opera la voltura dei beni al conto, ed in nome degli Eredi beneficiati.

546. Non può non ritenersi la qualità di Erede del padre nel figlio che ha proceduto a voltare all'estimo in proprio conto i di lui beni, e che convenuto in tal qualità in giudizio non l'ha impegnato.

Vanamente si contrasta dal debitore la qualità di erede del suo creditore a quello cui prima del giudizio è stato solito di corrispondere i frutti del suo debito. Non è così di fronte al Catasto.

La voltura dei beni all'estimo, e i relativi certificati sono insufficienti a far prova della qualità di Erede dell'antecedente possessore in quello che viene descritto come tale, e in di cui testa se ne è eseguito il trasporto.

Da queste massime legali dedurre ne dobbiamo la conseguenza, che è necessità l'avere in atti una domanda, che spieghi la qualità della persona, che richiede la voltura somministri la prova scritta del mandato tacito che ne asserisce di avere, giacchè molte volte il proprio interesse può far apparire per Erede, e possessore di un fondo chi realmente, o non lo fosse, o non desiderasse nemmeno di esserlo.

547. Una volta che una Eredità è rimasta iacente e stata dichiarata devoluta al Fisco, e che questi ne è stato immesso in possesso, ed ha esercitato i diritti di Erede, la domanda per parte di chi si asserisce vero, e legittimo erede del defunto venga fatta per esser dichiarato tale, e l'esistenza di un Sovrano Rescritto che autorizzi il Fisco a rilasciare a di lui favore la eredità, non bastano per abilitarlo all'esercizio dei diritti inerenti alla qualità di erede finchè le sue istanze non sono state sanzionate dal Tribunale, e non è stato mandato ad esecuzione il Rescritto del Principe, ed allora con la spedizione autentica del giudicato in stato di

legittima esecuzione, può procedersi alla voltura dei beni dalla eredità iacente, o dal Regio Fisco in conto, e faccia del proprio, e legittimo erede.

548. Nella esistenza poi di un'atto formale di repudia di eredità fatto dall'erede legittimo, o testamentario che ha dichiarato con suo giuramento di nulla ritenere che appartenga al defunto, e dopo che all'eredità rimasta jacente è stato nominato un amministratore, che ne ha preso il possesso, ne ha fatto l'inventario, e denunziato al Registro la eredità, viene la eredità stessa accesa al Catasto con la indicazione del nome dell'amministratore, in cui non trapassa il dominio, ma la consegna per farne la restituzione o al legittimo rappresentante dell'eredità repudiata, o al R. Fisco.

549. Le nuove concessioni enfitentiche devono resultare mediante arroto descrittivo dai pubblici Catasti.

550. Non solo deve eseguirsi la regolare, ed ordinaria voltura di distacco, ma apparire deve al conto del livellare, e del Direttario la prescritta annotazione.

Il solo contratto di compra, e vendita non dà titolo a questa annotazione, se in esso non sia stipulata la rinnuovazione del livello.

Non serve nemmeno che in esso contratto vi sia la recognizione del domino diretto, o il di lui assenso permissivo la voltura.

Dec. della Conservazione del Catasto del 19. Novembre 1840.

551. L'annotazione livellare diretta a dimostrare la natura dei beni ai pubblici Catasti non può che operarsi all'appoggio di un contratto di propria, e vera allivellazione, conforme noi abbiamo osservato ai termini della Circolare del 4. Gennajo 1837.

552. A maggiormente schiarire la posizione di una operazione catastale, che riguardi dei fondi, l'util dominio dei quali costituisca una proprietà separata dal dominio diretto, fà d'uopo penetrarsi della differenza che passa fra la vendita di ragioni utili accompagnata, o susseguita dall'assenso

permissivo prestato dal direttario, dall'altra vendita dell'utile dominio accompagnata o susseguita dalla nuova investitura, ossia dalla rinnuovazione livellaria per parte del domino diretto.

553. Allorchè vien domandata alla Cancelleria la mutazione di proprietà per beni rispetto ai quali sia accaduto il passaggio delle ragioni utili sul primo indicato modo, e che la corrispondente voltura sia eseguibile atteso l'intervenuto assenso permissivo di cui sopra, simile voltura è da operarsi in conto dell'alienatario senza dar luogo all'annotazione del vincolo livellare sul Campione, a meno che ciò non avesse avuto effetto all'appoggio della *portata*, essendo chè la *portata* costituisca l'unico mezzo della legge prescritto, salvo il caso di che in appresso, onde imprimere sul detto Campione l'affezione enfitentica, ed accendersi il correlativo diretto dominio.

554. Ma se la domanda di voltura si referisce invece a fondi, le di cui ragioni utili abbiano fatto passaggio nel modo in secondo luogo avvertito, e che la mutazione di proprietà sia operabile all'appoggio di documenti importanti cessione di dette ragioni utili da una parte, e nuova investitura dall'altra, in tal caso oltre la esecuzione della voltura domandata si farebbe luogo altresì all'annotazione del vincolo livellare, come alla impostazione del dominio diretto.

555. Quando i beni soggetti a vincolo livellare, e come tali *annotati*, non è necessario di fare il leva, e riponi nel conto del domino diretto, poichè questa operazione complicherebbe le volture senza una corrispondente utilità, ma questi *leva*, *e riponi* si rendono necessarj nel caso che i possessi livellari abbiano subita divisione, e ciò per l'oggetto, che le frazioni di possesso vengono ad essere rappresentate dai medesimi numeri di appezzamento, e di articolo nei due conti del direttario, e del possessore livellare.

Dec. della Conservazioue del Catasto del 2. *Ottobre* 1844.

556. Nelle subballivellazioni ha luogo pure la voltura per

durante il diritto del cedente, e subballivellante, e del modo di operare sopra i Campioni destinati a dimostrare questo nuovo vincolo, ne abbiamo già trattato.

557. Per consolidazione del diretto dominio con l'utile dominio, ossia per la vera affrancazione dei vincoli, che sopra i beni erano stati legittimamente imposti, operata la voltura di leva, e riponi mediante arroto descrittivo, viene questa voltura parimente operata al Campione anche al conto del direttario con spengere il relativo articolo di stima.

558. Quantunque che per massima generale voluta dalle Leggi del 1635. e 1694. che abbiamo altra volta rammentate, astringer non si possa l'acquirente dei beni ad enunciare i vincoli, a cui possono essere stati sottoposti, o lo sono i beni medesimi, ciò non pertanto devono i Notari indicarli nelle loro fedi pro decima, ed il Cancelliere Ministro del Censo non può omettere di notarli nella causale dell'arroto descrittivo, come sarebbero in special modo la imposizione di servitù attive, o passive, urbane, e rustiche, delle quali caderà in acconcio parlarne quando tratteremo le ingerenze che competono ai Municipj nella gestione della cosa pubblica locale delle respettive Comunità.

559. Per semplice ricordo qui porremo, giacchè avremo luogo di trattenersi al quanto nella materia livellare, che la notificazione del 10. Agosto 1792, non meno che la successiva del 22. Ottobre di quell'anno inibiscono ai Cancellieri Ministri del Censo di eseguire le volture dei beni livellarj a corredo del solo atto di cessione se contemporaneamente non veniva esibito il consenso del padrone diretto dei beni di Comunità luoghi Pij, e dello scrittojo delle RR. possessioni, ma la recente notificazione del 29. Novembre 1839. all'oggetto di non ritardare la esecuzione delle volture, ha indotta la massima, che renda regolare la voltura la copia autentica, o il certificato della giudiciale notificazione fatta dal nuovo acquirente al direttario.

560. L'acquisto di un immobile mediante l'accollo di uua rendita vitalizia in luogo o dell'intiero prezzo, o in conto

del prezzo stesso dà titolo alla voltura, ed unicamente nella dichiarazione, ossia causale, si enuncia questa circostanza, ed i patti, e le condizioni, l'inademenpimento delle quali possa risolvere il contratto di vitalizio.

561. Questa massima differisce da quella del trapasso del dominio. Il patto stipulato fra il compratore, ed il venditore, mediante il quale viene differito per un tempo più o men breve la materiale detenzione del fondo contrattato, favorisce il concetto del già avvenuto trapasso di dominio, e del possesso formale o Civile del fondo medesimo all'epoca del contratto, con cui si vende, non essendo così quando si promette che la proprietà dei beni avvenga alla morte del promittente.

562. Non è così all'appoggio di una promessa di beni da avere effetto dopo la morte del promittente.

Questo atto secondo la Teorica del Bartolo alle LL. Si stipulatio hoc modo concepta 61. ff. de verbor. oblig. e ult. Cod. de pact. presenta i caratteri d'istituzione contrattuale dalla Legge vietata, quando la disposizione è concepita in modo, che il subietto della medesima trapassi direttamente alla morte del promittente nel promissario o stipulante; all'incontro nulla ha divietato quando presenta il concetto di una obbligazione personale o reale alla consegna dei beni dilazionata per dopo la morte del promittente, ed in quest'ultimo caso può ammettersi la voltura, sempre che l'atto dimostri ad evidenza il trapasso della proprietà, ma che la consegna, o il materiale, e reale possesso si perfezioni alla morte del promittente, e lo stipulante si obblighi o pagare le imposizioni, e venga stipulato il patto di doverne fare la voltura.

563. Nella esistenza di una teorica elevata al grado di legge, che stabilisce i caratteri, e gli elementi per distinguere se un tal'atto contenga, e rappresenti un istituzione propria, e vera contrattuale vietata, o una semplice non vietata promessa di consegna di beni, l'ispezione stessa a determinare, se dalle parole, con le quali è concepito l'atto

in disputa emerga l'uno, o l'altro concetto, è un ispezione di gius sulla quale può e deve il Tribunale esercitare la sua censura ogni qualvolta, che la legge possa rimaner violata nei canoni con cui ha stabilito la natura, e l'indole dell'atto, o fu equivocato nel determinare il concorso dei canoni stessi.

564. Per sottoporre alla nullità la disposizione data dal promittente ai suoi beni da avere effetto dopo la sua morte, abbisogna, che il concetto d'un'istituzione contrattuale emerga positivo ed indubitato dalle parole e formule usate dal disponente, quindi non è permesso di valutare a tal'uopo espressioni equivoche, e capaci di difforme intelligenza, nè di trascurare quelle che escludono il concetto della vietata istituzione.

565. La Corte di Cassazione nella dottrinale sua decisione del dì 8. Giugno 1848. riportata negli Anali di Giurisprudenza Toscana Tom. X. pag. 24. sviluppa le ragioni per basare le massime sopraenunciate, e dimostra che la promessa fatta di lasciare una data porzione dei beni esistenti all'epoca della morte riveste i caratteri del patto successorio ossia di una vietata istituzione contrattuale, che tanto diversifica dalla obbligazione reale, o personale, il di cui effetto sia dilazionato dopo la morte del promittente.

566. Prima d'istituire un criterio legale nella circostanza in cui fosse presentato un atto di consimil genere richiedente la voltura, per l'enunciato principio, che si legge nella Risoluzione Sovrana del dì 11. Settembre 1820., e nella successiva del dì 11. Decembre 1835. riportate nel Capitolo I. di questo Titolo, e per esimersi dalle conseguenze del disposto dell'Art. XXXV. del Regolamento per il nuovo Catasto pubblicato li 17. Giugno 1829, prudenza richiede di formularne alla Direzione generale del Pubblico Censimento la veridica posizione dell'affare inviando i documento relativo, quando il richiedente non si mostrasse convinto, e persuaso delle ragioni per le quali il Cancelliere Ministro del Censo opinasse di non ammettere la voltura.

CAPITOLO III.

Volture al vecchio Estimo per raggiungere l'epoca in cui fù attivato il nuovo Catasto.

567. Se le volture all'appoggio di documenti, che hanno avuto vita posteriormente all'attivazione del nuovo Catasto devono esser fatte, come si è avvertito ai nuovi arroti, quelle che possano occorrere all'appoggio di documenti anteriori all'attivazione devono essere operate soltanto all'arroto indefinito, di cui parlano le istruzioni approvate dalla Deputazione per il Catasto nel 10. Ottobre 1832. Art. 11. 12. 13. e 14. e devono essere ragguagliate agli antichi Libri Estimali rimasti aperti, all'effetto, che in ogni tempo gli aventi interesse vengano ammessi a far figurare in quei libri per mezzo delle occorrenti volture e regolarizzazioni che fossero state precedentemente omessi i titoli di acquisto, e possesso, e ricongiungere gli antichi ai nuovi Campioni Catastali.

Sovrana Risoluzione del 20. Maggio 1838. circolata nel 25. di detto mese dalla già Conservazione del Catasto.

568. Questa Sovrana disposizione è incoerenza delle precedenti del 14. Ottobre 1831. e 22. Giugno, ed 8. Ottobre e 3. Novembre 1832. dirette a regolarizzare gli odierni libri Estimali con lo stabilire tra Essi, e gli antichi Estimi una perfetta corrispondenza, di modo tale che la catena dei passaggi non sia interrotta, ma conservata a tutti gli effetti legali.

A questo preindicato effetto in ogni uffizio del Censo fù aperto il così detto arroto indefinito, per operarvi tutte indistintamente le volture all'appoggio di atti anteriormente all'attivazione del Catasto, e rivestiti di quelle forme stabilite dalla Legge ad accertarne la data, conforme ne abbiamo trattato nelle massime Censuarie.

569. Questo arroto indefinito non ritiene il significato perchè indefinitivamente rimangono sciolti i fogli che lo compongono, ma anzi in rapporto a questo ricorrono le prescrizioni delle altre filze, e libri, che dopo una serie di anni, ed a seconda della entità del volume si fanno legare in filza distinta per altro da quella delle sue giustificazioni.

570. Erano state concesse delle facilitazioni con le Sovrane sopra allegate Risoluzioni, che vennero a cessare con l'emanazione di quella del 25. Maggio 1838, ma dal contesto di esse noi dobbiamo avvertire, che quando si rinnuovasse il caso di eseguire una voltura di concatenazione tra il vecchio, e nuovo Catasto, ed in essa si dovesse far menzione della corrispondenza Catastale vegliante, converrebbe adempire la prescrizione della Risoluzione Sovrana del 23. Ottobre 1835. che la voltura devasi operare all'appoggio di un consenso firmato dal possessore acceso nel nuovo Catasto, e da quello che figura nel vecchio, o respettivamente dai loro eredi, o aventi causa, quando non fossero viventi, o avessero fatta la cessione dei beni, sopra i quali la voltura si aggirasse, o avesse relazione.

571. Le volture dell'arroto indefinito non hanno nessun rapporto col nuovo Campione, ma conducono a dare il mezzo di corrispondenza, ed in forza di esse si può notare nel nuovo Campione le pagine del vecchio, ove nel nuovo mancasse qualunque citazione di corrispondenza.

Per queste volture non è stata fatta innovazione alcuna alle tariffe di emolumenti che erano in vigore per la conservazione degli antichi Catasti.

CAPITOLO IV.

La trascrizione.

572. La trascrizione per le Leggi Francesi induceva il tranquillo possesso dei beni.

Portavasi ad effetto mediante il materiale adempimento di trascrivere nei Registri della Conservazione delle ipoteche l'atto inducente passaggio di proprietà.

573. Allorchè questo benefizio nascente dalla Legge del dì 11. Brumale anno VII. fù esteso alla Toscana col Decreto del 14. Aprile 1808, venne ordinato, che i possessori d'immobili, che non avessero ancora adempiute tutte le formalità prescritte dalle Leggi, ed usi anteriori al 1. Maggio 1808. per consolidare le loro proprietà, e purgarne gli aggravj, e le ipoteche vi potevano supplire colla trascrizione dell'atto di mutazione e questo Decreto del 14. Aprile 1808. non derogava in parte alcuna alla Legge estimale del 1694, ed a quella del 1735. da noi già enunciate, e qualificando come non acquistato, o riprovando, come inefficace il dominio dei beni non voltati all'estimo in faccia dell'acquirente, rilasciava, e riteneva questi beni, ed i loro prodotti nella suscettibilità di essere investiti dalle domande dei creditori, e nell'obbligazione di corrispendere agli impegni di quello nel di cui conto, o faccia seguitassero a vegliare anche dopo la loro alienazione.

Se questa trascrizione delle mentovate mutazioni, non era fatta, che dopo spirato il termine, che era stato concesso dal Decreto del 14. Aprile 1808, che estendeva ai trè Dipartimenti della Toscana il sistema ipotecario Francese, l'immobile che ne era l'oggetto, rimaneva gravato dei pesi, e delle ipoteche pubbliche per dato e fatto dei precedenti proprietarj avanti la loro spropriazione, e che fossero state inscritte avanti questa trascrizione

Ne avveniva ancora, che gli acquirenti, se all'epoca del 1. Maggio 1808, non avessero voltato in proprio conto i beni acquistati potevano supplirvi colla trascrizione dell'atto di mutazione sui registri del Conservatore delle ipoteche.

574. La trascrizione del titolo di mutazione provante ch'è tuttora dovuto ai precedenti proprietarj, o agli aventi causa dai medesimi o la totalità, o una parte del prezzo dell'immobile alienato, o una qualche prestazione, e simili conservava per il prescritto dall Articolo 29. della Legge del di 11. Brumale anno VII. il diritto di preferenza sopra il detto immobile.

575. Ai termini del diritto Francese la trascrizione non formava condizione al passaggio, e alla consolidazione della proprietà nell'alienatorio e non manteneva perciò insospeso la perfezione del Contratto, ma omessa assoggettava il fondo alle ipoteche, che fossero per essere iscritte in qualunque tempo dai creditori del venditore.

Tes. del for. Tosc. Tom. 13. Dec. 89. *N*. 7. e Tom. 17. Dec. 8. *N*. 1. 2. e 3, e Tom. 18. Dec. 95. per totum.

Corte Regia Dec. 22. Giugno 1841. An. di Giuris. Tom. 3. p. 2. col. 467. e 468.

576. Gli atti privati, muniti della formalità del Registro furono riconosciuti capaci ad essere trascritti col Decreto del 3 Fiorile dietro il parere del Consiglio di stato del 12. Fiorile anno XIII. perchè la legge dell'11. Brumale anno VII. non conteneva nessuna disposizione proibitrice, perchè la trascrizione non ha altro effetto se non se quello di annunziare alle persone interessate, che la proprietà di uno stabile è passata da una mano in un altra, e perchè non vi era motivo per proibire gli avvisi del cambiamento che fosse stato fatto sotto firma privata, quando è lecito di alienare in questa guisa.

577. Difatti non poteva dedursi nessuna contraria induzione da ciò che l'inscrizione fatta affine di acquistare ipoteca, e questa non poteva, nè può aver luogo se non se a corredo di una copia autentica di sentenza, o dell'atto che

la costituisce, perchè in fatti essa non può esser costituita che per via di atto autentico, atto che la nostra legislazione nel solo rapporto delle ipoteche che ha voluto, e vuole rivestito della firma di trè Testimonj, e della recognizione notariale.

578. Sopra questo interessante oggetto torneremo a parlare parlando delle ipoteche.

579. Piacque al Sommo Imperante Toscano, all'Augusto Ferdinando III. con il veneratissimo Motuproprio del 15. Novembre 1814. conservare provvisoriamente le Leggi Francesi sul sistema ipotecario.

580. Successivamente nel 25. Decembre 1819. le prefata A. S. I. e R. penetrata dalle gravi difficoltà, che i vari aspetti presentava nella Toscana il sistema della pubblicità delle ipoteche, e riflettendo d'altronde, che, ultimata la compilazione del nuovo Catasto, potrebbero col medesimo conciliarsi diverse misure, ed aversene altri mezzi per stabilire l'enunciato sistema sopra basi di maggior semplicità, e sui principj confacienti all' indole particolare della pubblica economia Toscana, ed agli interessi privati dei suoi sudditi, mentre dispose di attendere l'epoca del compito Catasto, ed i lumi che sarebbero stati forniti da una più lunga esperienza, per emanare definitive risoluzioni, e tenendo fermo il disposto delle notificazioni del 27. Luglio 1818, e 15. Aprile 1819, indusse sostanziali modificazioni sul sistema ipotecario; e surrogando alla trascrizione le volture dei beni immobili eseguite ai libri Estimali in testa del nuovo possessore, aboliva la trascrizione relativamente ad ogni contratto traslativo della proprietà dei beni immobili, non esclusi i contratti di fondazione di Commende nell'ordine di S. Stefano. (Articolo 10.)

581. Questa Legge contemplava agli Art. XI. e XII. diversi casi, cioè quello di averne effettuata la voltura ai libri Estimali senza aver fatta in seguito veruna trascrizione, l'altro di non aver fatta la voltura, e finalmente contemplava quello che all'emanazione di essa legge gli acquirenti dei

beni avevano bisogno della trascrizione per purgare i beni acquistati, e per salvare il respettivo interesse, per cui si ordinava di supplire con la iscrizione della ipoteca nel primo concetto, nell'altro di eseguire la voltura, e nell'ultimo accendere come nel primo caso la ipoteca contro l'immomobile alienato.

582. Conviene considerare che questa legge non parlando dei contratti già trascritti, tutti gli effetti, che dalla trascrizione derivar potevano, possono, o potrebbero, non hanno risentita influenza alcuna perniciosa da quella abolizione nè dedurre se ne potesse, o possa la necessità, che per i memedesimi adottare si dovesse la nuova disposizione con effettuare la inscrizione della ipoteca.

583. Ci persuade in questo rapporto il ragionare della Corte di appello di Firenze nella sua Decisione del 5. Febbrajo 1849. riportata negli Anali di Giuris. Tosc. Tom. XI. pag. 81. ivi Considerando che avendo Albizzi legittimamente conservato il suo privilegio con l'adempimento di quelle forme che le leggi del tempo iudicavano, era rassembrato alla Corte, che gli effetti della trascrizione a di lui favore preseverassero, non ostante la sopravvenienza della legge del 25. Decembre 1819; ed in vero questa legge sostituendo la voltura alla trascrizione, ed abolendo così una formalità, che per le leggi precedenti valeva a conservare, e certificare i privilegi del venditore, e del sovventore del denaro, volle nell'interesse della pubblicità provvedere con nuove forme di conservazione non tanto ai privilegi, che nascessero in appresso, quanto a quelli i quali comunque presistenti tuttavia non erano stati con le antiche forme conservati.

Perciò contemplando negli Articoli XII. e XIII. i Contratti anteriori, che non fossero trascritti, ed i contratti avvenire, ordinò si per gli uni, che per gli altri, che i venditori, o sovventori del denaro conservassero i loro privilegj per via dell'inscrizione, ma dei contratti già trascritti la legge certamente non parlò per lo che era da ritenersi, che quanto a questi fosse lasciato in vigore il gius preesi-

siente, e che non fossero soggetti alle nuove forme di pubblicità quei privilegj, per i quali le antiche forme erano state regolarmente adempiute.

584. Si giungeva al 19. Febbrajo 1820. quando si pubblicava una nuova disposizione Sovrana. Noi nel trascrivere alcuni Articoli di essa lo facciamo per dar luogo a diverse indispensabili considerazioni.

585. All' Art. IX. questa legge prescrive « Ferme stanti le disposizioni Estimali in ogni altro rapporto per quello che interessa il sistema ipotecario tuttora conservato, la formalità della voltura surrogata dall'Art. X. del Motuproprio *del* 25. *Decembre* 1819, alla trascrizione dovrà per tutti gli effetti, sotto i quali la voltura è contemplata dal Motuproprio predetto, e dal successivo Art. XIV. intendersi adempita con la domanda, che dagli alienatarj venga fatta ai Cancellieri Comunitativi di eseguire dal conto, e faccia del precedente proprietario la voltura dei beni alienati in conto, e faccia del nuovo possessore »

586. Ed all'Art. X. successivo si legge ivi *Inconseguenza dovranno i Cancellieri Comunitativi tenere un Registro, nel quale giorno per giorno, con ordine numerico senza laguna, e senza interpolazione di epoche, prenderanno nota delle domande per la voltura: Tali domande dovranno essere accompagnate dalla consegna o dei documenti che a forma delle leggi veglianti accertano la seguita alienazione, o degli atti in vigore dei quali il dominio dei beni immobili sia passato da uno in altro proprietario. I Cancellieri saranno tenuti a rilasciare ai richiedenti il riscontro della domandata voltura, e dei documenti, ed atti consegnati, in cui verrà indicato il giorno della domanda, ed il numero del Registro al quale la medesima si referisce; questo registro dovrà essere giornalmente firmato, e chiuso*

dai Cancellieri, ancorchè nessuna domanda per voltura sia stata loro presentata.

587. All'Art. XI. ivi *L'epoca nella quale per gli effetti relativi al sistema ipotecario soltanto, dovrà intendersi eseguita la voltura, verrà stabilita dalla data, nella quale il mentovato Registro presenterà fatta ai Cancellieri la domanda per la voltura.* Ed aggiunge all'Art. XII. ivi *Le domande per la voltura dovranno esclusivamente esibirsi alle Cancellerie Comunitative, nel cui circondario saranno situati i beni, che vogliono voltarsi, senza che nulla resti innovato per tutti gli altri effetti, che non riguardano il sistema ipotecario, alle attribuzioni speciali conferite dai veglianti Regolamenti all'Archivio generale degli estimi della Provincia Pisana.*

588. All'Art. XIV. ivi *All'oggetto poi di allontanare le frodi, che potrebbero commettersi a danno dei terzi, finchè i beni alienati rimangono accesi ai libri Estimali in faccia, e conto dell'alienante, e per servire maggiormente allo scopo del sistema ipotecario, nella circostanza in specie, che non mancano agli acquirenti i mezzi legali, onde provvedere alla propria sicurezza, gli alienatarj per atti si privati, che pubblici posteriori al* 30. *Aprile* 1820. *non acquisteranno a verun effetto il dominio dei beni in essi con tali atti pervenuti fino all'eseguita voltura, nè potranno impugnare l'efficacia delle ipoteche, che nel tempo intermedio fra l'atto di alienazione, e la voltura venissero imposte sopra detti beni da quelli, in faccia dei quali saranno descritti ai libri estimali, purchè anche queste ipoteche siano, come quelle anteriori all'atto di alienazione, inscrit-*

te nel termine di giorni 15 *dal di che sarà stata presentata, e registrata la domanda di voltura, salve le azioni, che possono in tal caso competere contro l'alienante. In vigore di queste disposizioni per tutti gli atti di alienazione posteriori al* 30. *Aprile* 1820 *resterà derogato al prescritto delle Leggi attualmente veglianti nella parte, che riconoscono la validità di quelle ipoteche soltanto, che dopo decorsi i termini prefissi all'esecuzione della voltura in testa del nuovo possessore siano imposte sopra i beni alienati da quelli in faccia dei quali fossero ancora i detti beni descritti.*

589. Questo Articolo allorchè dice *che gli alienatarj non acquisteranno a verun effetto il dominio dei beni fino all'eseguita voltura*, diede luogo ad una considerazione della Corte Regia per emettere la sua Decisione del 16. Agosto 1847. Anali di Giuris. Tom. IX. parte 2. col 767, e per elevare la massima, che l'omissione della voltura per parte dell'alienatario non impedisce la traslazione in lui del dominio dei beni medesimi se non se nei rapporti ed ai soli effetti ipotecari; che se conseguentemente può tale omissione renderlo passibile dall' azione ipotecaria per parte dei creditori dell'alienante non può renderlo soggetto all'azione reivindicatoria per parte di colui, al quale lo stesso alienante abbia posteriormente venduti i beni ridetti.

590. Atteso che, la Corte Regia, diceva dicendo, se l'Articolo XIV. del Motuproprio del 19. Febbrajo 1820 dispone per servire maggiormente allo scopo del sistema ipotecario, che gli alienatarj per atti si privati, che pubblici posteriori al 30. Aprile 1820. non acquisteranno a verun effetto il dominio dei beni in essi con tali atti pervenuti fino all'eseguita voltura sia per altro certo in diritto per la interpetrazione autentica data al riferito Art. 14. dalle successive istruzioni del 1. Aprile dello stesso anno all'Art. 5. e se-

guitata dalla patria giurisprudenza, che il difetto di voltura impedisce la traslazione del dominio nell'alienatorio nei rapporti soltanto del sistema ipotecario, e non ad altri effetti, siccome in ordine alle leggi ipotecarie, ed alle antiche leggi estimali contenenti pariforme disposizione, è stato più volte deciso anco nei termini di controversia tra due compratori della stessa cosa - Vernac. Tom. 4. Dec. 184. *N.* 4. pag. 108., e Dec. 197. *N.* 12. pag. 190. Tes. del For. Tosc. Tom. 33. Dec. 36. *N.* 3. Anali di Giuris. Vol. 5. pag. 2. col. 116.

591. Questa ultima citata Decisione della stessa Corte Regia del 3. Febbrajo 1843. dopo di aver riportato il testo della pronunzia 36. di che nel Tom. 33. del Tes. del For. Tosc. aggiungeva-ivi-Atteso che invano si pretendeva che questi principi fossero rimasti modificati dalle Leggi ipotecarie pubblicate in Toscana, poichè se disponevano le accennate leggi, che dovesse considerarsi non trapassato il dominio nel nuovo acquirente sino all'eseguita voltura, ciò era per altro al solo effetto di ritenere esposto il fondo non voltato alle obbligazioni, ed ipoteche posteriormente contratte dall'alienante rimasto descritto nei Campioni estimali, e come correttoria del gius comune, non poteva questa disposizione estendersi ai casi diversi da quello in essa contemplato.

592. Lo statuto ipotecario del 2. Maggio 1836. all'Articolo CXIV. porta il termine ad iscrivere utilmente di giorni 30. computabile da quello della fatta voltura, ed all'Articolo CXIX. perciò che concerne il sistema ipotecario, la voltura si ritiene fatta in quel giorno, che ai Registri Comunitativi apparisce presentata la istanza dal nuove possessore dei beni.

593. Esaminato il combinato disposto fra l'Art. XIV. del Motuproprio del 19. Febbrajo 1820, e l'Art. V. delle istruzioni del 1. Aprile dello stesso anno noi ci convinciamo subito dello spirito della legge maggiormente schiarito dalle dette istruzioni, perchè con esso Art. V. si ha la seguente massima indubitata, e positiva, ivi, *La voltura dei beni al-*

l'estimo, attesi specialmente i rapporti, che và ad avere col sistema ipotecario, ed a cui soltanto, e non ad altri effetti si referisce ciò che riguarda la non traslazione del dominio, viene a rendersi un atto di somma importanza, e quindi richiede per la parte dei Cancellieri Comunitativi, che per natura del loro impiego sono i Ministri Regj dell'estimo, e del Censo, tutta l'esattezza, e precisione nell'eseguirla.

Col Regolamento del 7. Giugno 1829. pubblicato con la notificazione del 17. dello stesso mese dalla Conservazione del Catasto viene formulato il sistema voluto dalla legge del 19. Febbrajo, e dalle istruzioni del 1. Aprile 1820. in modo sempre più positivo per la importanza del servizio in questa parte interessantissimo.

Il Legislatore Toscano nel 25 Decembre 1819. meditava stabilire mezzi per tutelare più semplicemente gl'interessi privati, e sembra che all'uffizio del Catasto volesse riunire anche la Conservazione delle ipoteche, servizio concatenato, meno dispendioso, e più celere, imperocchè l'uno, e l'altro uffizio legati insieme contemporaneamente dimostrassero la capacità, la idoneità, e libertà dei beni senza un soverchio incomodo, e spesa per coloro che ne avessero bisogno. Ecco il desiderio ecco la idea, concepita dal contesto delle Sovrane considerazioni motrici la legge suddetta, e realizzabile ora che l'attuale Catasto è compito, attivato, e generalmente apprezzato per la maggiore utilità, e vantaggio che ne ridonda confrontandolo con gli antichi, e soppressi Estimarj.

CAPITOLO V.

Registro di trascrizione delle domande di voltura in relazione al Regolamento ipotecario vegliante in Toscana.

594. Premesse nell'antecedente Capitolo alcune legali considerazioni, e notizie a dimostrare l'utile, e vantaggio della trascrizione, ora ci limiteremo a dir qual cosa del Registro che alla vegliante trascrizione è diretto, per quell'opera manuale, per quella regolare tenuta di esso che abbisogna per lo scopo a cui è destinato.

595. Il Registro per gli effetti relativi al sistema ipotecario, interessando le fortune dei particolari, fà d'uopo che sia tenuto dai Cancellieri con tutta precisione uniformandosi alle regole prescritte con il precitato Motup. (Art. X.) e che sia quindi custodito in modo da non fare nascere il più piccolo sospetto sulla di lui autenticità.

Istruzioni del 1. Aprile 1820. Art. VII, Regolamento del 7. Giugno 1829. Art. XXVIII.

596. Questo Registro è uniforme in tutto il Continente del Granducato, cartolato, e firmato dal Direttore generale del Pubblico Censimento.

Istruzioni suddette Art. IX. Regolamento del 1829. Articolo XIX.

597. La domanda per voltura deve essere inscritta al momento qualunque siano le difficoltà che si frapponessero alla immediata esecuzione della voltura.

Istruzioni del 1820. Articoli 2. e 3. e Regolamento del 1829. Articolo XVII.

598. I Cancellieri Ministri del Censo devono firmare, e chiudere giornalmente il registro delle domande di voltura nelle respettive Caselle, una immediatamente dopo l'altra, nè possono cumulare più giorni in una stessa Casella; oltre la responsabilità dei danni, è comminata dalla legge per la

prima loro mancanza la perdita della respettiva loro provvisione di un mese, e nel caso che alcuno si rendesse recidivo, ferma stante la detta penale, deve esserne reso conto immediatamente a S. A. I. e R. per quelle ulteriori determinazioni che potessero essere proporzionate al grado di colposità, o di malizia.

Istruzioni del 1. Aprile 1820. Art. XIV., e Regolamento del 1829. Art. XXXIII.

599. Allorquando questo Registro sia vicino al suo termine i Cancellieri prevenire devono il Direttore generale del pubblico Censimento, da cui viene ad essi inviato altro nuovo Registro corredato di tutte le formalità volute dalla Legge sul Bollo, e dalle precitate istruzioni, e Regolamento generale.

600. Per la trascrizione al Registro di ogni domanda di voltura è dovuto al R. Erario l'emolumento di Lire 1.

601. L'Art. X. delle istruzioni del 1. Aprile 1820. per la esecuzione del Motuproprio del 19. Febbrajo di quell'anno che corrisponde all'Art. 47. del Regolamento del 7. Giugno 1829. stabilivano l'emolumento che sopra, ma con esso si doveva far fronte anche alla spesa della carta, stampa, e bollo delle domande, e dei relativi riscontri. La Tariffa del 28. Agosto 1841. ha posto a carico delle parti interessate la detta spesa.

602. I Revisori, o altri Ministri dei respettivi uffizj dependenti dall'amministrazione del Registro, ed aziende riunite hanno il diritto di esaminare, e riscontrare il detto Registro, ed i Cancellieri Ministri del Censo sono in obbligo di renderlo ostensibile, in coerenza dell'Articolo VIII. delle istruzioni del 1. Aprile 1820, e dell'Articolo XXVII. del Regolamento del 1829.

Nella Casella delle osservazioni può depositarsi la nota indicativa le cause per le quali resta sospesa la voltura.

603. Quantunque che le istruzioni del 1. Aprile 1820, ed il Regolamento del 7. Giugno 1829. non facciano parola del sistema in pratica da tenersi nella trascrizione delle

domande di voltura di beni caduti in divisione, e per le quali sia stata esibita una sola domanda collettiva, si è ritenuto di uniformarsi a quanto si pratica negli uffizj del Registro di occupare una, e più Caselle per la succinta descrizione dei beni respettivamente assegnati, e di percipere un solo emolumento, e nelle revisioni, non è stato fatto alcun rilievo, nè osservazione alcuna.

604. Difatti le Leggi sopracitate non hanno ordinata la percezione se non se per ciascuna domanda trascritta, e non per ciascuna Casella occupata necessariamente.

605. Ogni Registro ha il suo numero d'ordine progressivo delle domande trascritte, ed è irregolare certamente il sistema di riprincipiare la numerazione alla fine di ciascun anno, poichè questo Registro differisce dal libro volture, che anno per anno deve contenere le volture eseguite col numero andante, e deve esser chiuso alla fine dell'anno, a cui ha relazione.

CAPITOLO VI.

Domande di voltura agli effetti della trascrizione, e riscontro relativo.

606. La domanda per la voltura agli effetti della trascrizione è un atto semplicemente preparatorio, ed efficace a conseguire l'oggetto cui mira, e dal momento in poi della sua esibizione, e trascrizione nel Registro di cui si fece parola, supplisce a quella influenza che aveva sui beni acquistati, e respettivamente venduti la trascrizione abolita fra noi dalla Legge del 25. Decembre 1819.

607. Dopo essere stata con detta Legge surrogata in genere la formalità della voltura a quella della trascrizione, venne la successiva notificazione del 21. Febbrajo 1820. a prescrivere, che anche la semplice domanda di voltura equivalesse per gli effetti delle iscrizioni ipotecarie alla voltura

già eseguita, e ciò con il savissimo intendimento di non portare a carico dei richiedenti il ritardo, cui dasse luogo lo spazio di tempo occorrente per la nuova descrizione da eseguirsi ai libri estimali.

608. La voltura al Catasto dei beni acquistati secondo la disposizione della Legge, il giorno della sua esecuzione marca il punto di partenza in cui non possono nei fondi venduti imprimersi nuove ipoteche per dato, e fatto del *precedente proprietario.*

609. Poco interessa quando è già operata la voltura ai Campioni estimali nel nuovo acquirente, che il medesimo esibisca la domanda per la voltura agli effetti della trascrizione, o ne ritardi la presentazione, o ometta totalmente di minuirsi di questo mezzo; giacchè se questa omissione potesse produrre un qualche giuridico effetto, si anderebbe incontro al mostruoso assurdo di far prevalere il mezzo semplicemente preparatorio al mezzo definitivo, di attribuire cioè una maggiore efficacia alla semplice domanda di voltura di quello che alla voltura realmente effettuata nei libri estimali.

610. Dietro le considerazioni che sopra concludere dobbiamo che i principj statuiti in questo rapporto dalla Corte Regia nella sua Decisione del 9. Settembre 1841. Annali di Giuris. Tosc. Vol. 3. Parte 2. col. 719. e seg. sono

1. La domanda per la voltura agli effetti della trascrizione, sia un atto semplicemente preparatorio.

2. La domanda non è l'unico mezzo di supplire agli effetti della trascrizione.

3. La voltura eseguita prima della domanda produce l'effetto voluto dalla Legge, e rimane inutile, e superfluo l'esibir quindi la domanda che sopra.

4. Il ritardo all'esecuzione della domandata voltura per dato, e fetto dei ministri che devono operarsi, non può portarsi a carico dei richiedenti.

611. La uniformità, con la quale la legge ha voluto concepita questa domanda nella parte primordiale, ed in quella

finale, non può certamente dare alla domanda una forza disponente, un carattere sostanziale, come pure la omissione delle identiche parole nella formula usate, non produce la nullità, ed inattendibilità dell'atto, perchè al dire della Corte Regia è meramente preparatorio, perchè la Legge non ha decretata la nullità nell'inadempimento.

Ciò non pertanto la uniformità prescritta è per allontanare qualunque questione, giacchè omessa la dizione di volere che la domanda sia agli *effetti della trascrizione* si potrebbe ritenere come diretta a richiedere una semplice voltura.

612. Il modello stabilito dalle istruzioni del 1. Aprile 1820. fù riformato dal Regolamento del 7. Giugno 1829.

Nella prima Legge fù ordinato che la domanda per trascrizione doveva essere a stampa, ed in foglio di L. - 3. 4, la seconda disposizione non ha parlato di stampa, e solo ha parlato del valore della carta da usarsi, nè l'una, nè l'altra sottopongono a nullità l'atto della domanda se ei mancasse di una forma piutosto di disciplina che di sostanza.

613. Se la Legge avesse sottoposto a nullità l'inadempimento, avrebbe contemporaneamente ordinato, che agli uffizj di esazione del Registro, e vendita di carta bollata vi fosse il deposito non solo delle domande, ma anche dei riscontri delle domande stesse.

La Circolare del 21. Marzo 1836. della Commissione per la ultimazione del Catasto annunziava che sarebbero state reperibili le module a stampa per tali domande, ma nel solo uffizio della vendita della carta bollata nella capitale era dato il rinvenirle, per cui in quasi tutte le Cancellerie si ammettevano, e si ammettono manoscritte, formulate come la Legge ha ordinato.

Di fatti l'Art. 17. del Sovrano Decreto del 9. Giugno 1851. in aumento al precedente Decreto del 23. Febbrajo dello stesso anno, autorizza l'uso delle module stampate, tenuta ferma la Tassa del Bollo, anche per le domande di volture; le quali essendo un atto da conservarsi in Archivio,

e legarsi in filza, la carta da usarsi è di soldi dieci, possiamo concludere, che le domande per volture manoscritte osservata la formula, nella quale devono essere comcepite, non ostante la Circolare del 21. Marzo 1836, ed una risoluzione della già Conservazione del Catasto del 23. Gennajo 1839, non si possono recusare.

614. Aggiungeremo a sostegno di questa opinione, che la modula stampata nella sua media parte non può contenere laguna sufficiente per quelle dichiarazioni speciali, che ad onta di una succinta descrizione, la parte nel suo interesse sia per essere astretta a depositarvi, massimamente in rapporto della corrispondenza Catastale e perchè stando al litterale disposto della Circolare del 31. Decembre 1823, che partecipava il Sovrano venerato Rescritto del 23. di quel mese, riteneva la domanda manoscritta, e non stampata, usandosi nella medesima la seguente espressione.

Non può obbligarsi a richiedere la voltura istessa per mezzo di quella domanda in iscritto, che le leggi hanno ordinata, e voluta.

E da detto Rescritto resulta anche, che essendo facoltativa la trascrizione, non possono obbligarsi i nuovi possessori di beni a richiedere la voltura per mezzo di quella domanda, giacchè o non si curano, o non hanno bisogno di conseguire dalla voltura estimale di benefizio della trascrizione, come prima erano nella libertà di far trascrivere il titolo del loro acquisto.

615. E che in quanto alle volture che venissero richieste da più condividenti un patrimonio che ha la stessa provenienza, o che deriva da un acquisto fatto per interesse Comune, è bastante una sola collettiva domanda.

616. Conviene qui fare una osservazione diretta a dimostrare lo spirito di questa Sovrana disposizione.

Una sola domanda è sufficiente per la divisione di un patrimonio a comune qualunque sia la sua provenienza, ma non è così se un tale vende, ed aliena il suo patrimonio a diversi acquirenti con lo stesso contratto, perchè prima

per la ragione che l'acquisto è fatto nel separato, ed individuale interesse, quindi perchè il privilegio della trascrizione è pure individuale, e singolo nella potenza di volere, o non volere la trascrizione, e finalmente perchè la uniformità del sistema per l'accensione delle iscrizioni delle ipoteche corrisponde a quella per la trascrizione delle domande per voltura agli effetti ipotecarj.

617. Di qualunque natura siano per essere le difficoltà che si oppongono alla esecuzione della voltura, non può il Ministro del Censo recusarsi a ricevere, e trascrivere la domanda, sempre che corrisponda nelle forme, e nella sostanza a quanto prescrive la Legge, ed indicare nella colonna delle osservazioni del Registro le cause della sospensione, e se la parte ha ritirati i documenti che aveva prodotti.

618. Il riscontro delle domande che a mente delle citate Leggi viene rilasciato a giustificazione dell' acquirente dei beni, contener deve la descrizione dei documenti, che la domanda corredano, con la dichiarazione se la voltura è rimasta sospesa, e le cause, che la rendono ineseguibile, e la citazione del termine, entro il quale si devono purificare le difficoltà, che impediscono la esecuzione, e l'avvertenza che tal termine decorso, il ritardatario si assoggetta a quei pregiudizj, e spese, che contro di esso la legge ha decretato, se Ei non ottiene dal superior Dipartimento della Direzione generale del pubblico Censimento una proroga al di là dei 30 giorni da quello del fatto acquisto, o riportata cessione dei beni da voltarsi al Catasto.

619. Dalla combinata disposizione degli Art. 16. 17. e 18. del Regolamento del 1829, con gli Articoli 3. 4. delle Istruzioni del 1. Aprile 1820. resulti a favore del nuovo acquirente dei beni il mezzo a provvedere al proprio interesse con domandare la proroga ad eseguire la voltura dopo decorsi i 30. giorni, ciò non ostante conviene avvertire, che trascurando di invocare questo rimedio di proroga, la esibita domanda, quantunque che trascritta, rimane di niun

valore, ed efficacia per la decorrenza di quel termine utile all'acquirente nella guisa stessa che la domanda di un interposto appello, senza che sia proseguita, porta di natura, e per disposizione di Legge la diserzione dell'appello.

620. Questo riscontro può essere a stampa, ma sempre per altro nella carta portante il Bollo di soldi 1, e denari otto fino a che sussista la facilitazione concessa dal Sovrano Decreto del di 9. Giugno 1851. Art. 21. in aumento del Decreto del 23. Febbrajo 1851, e questa facilitazione cessata, il riscontro deve essere redatto in carta bollata di soldi cinque.

621. Finalmente tutte le domande per volture, che restano sospese è necessità tenersene un Registro per l'interessante oggetto di aver presente alla circostanza o di dovere informare le istanze dirette ad ottener proroga, o per depositarne analoga annotazione nelle copie di Campione, o fedi di posa, e veglia, per far rilevare l'alienazione seguita di una parte dei beni, e dei quali la voltura è sospesa indicandone le cause, e le ragioni.

Questo registro darà ancora il mezzo certo per poter regolarmente redigere le note delle volture state domandate, e non eseguite, delle quale parleremo in appresso.

TITOLO VI.

Dell'obbligo di eseguire le volture, delle couseguenze dannose ai ritardatarj, e del sistema contro di essi per astringerli all' adempimento ed al pagamento delle multe, nelle quali incorrono.

CAPITOLO I.

Obbligo a far le volture e conseguenze dannose reali, e personali per i ritardatarj.

622. Chiunque che divenga nuovo possessore dei beni fondi è nel dovere di eseguire al suo conto la voltura ai pubblici Catasti.

623. La disposizione di tutte le leggi antiche, e moderne concerne l'interesse pubblico, ed il privato.

624. L'interesse pubblico lo abbiamo nel conoscere il vero proprietario per corrispondere al R. Erario, ed al Comune le imposizioni, per costatare il legittimo rappresentante del Comune a tutti gli effetti della pubblica gestione, al godimento di quelle onorificenze Comunali, all'esercizio di quelli impieghi che oltre la capacità legale richiedono il proprio, e vero possesso dei beni.

625. L'interesse privato si contempla per tutte quelle operazioni che stanno in rapporto della sicurezza, e legalità delle contrattazioni.

626. Noi si enumerarono i titoli che inducono passaggio di proprietà, di usufrutto, di uso, e di diritto prediale. Noi si classò nelle diverse fasi il godimento dei beni sia disgiunta, o riunita la proprietà all'usufrutto, sia per il dominio diretto, che il dominio utile separato, e disgiunto, sia quando l'uno all'altro si consolida, o si repartisce, o divide.

627. Nella parte istorica delle Leggi estimali si marcarono i danni, ed i pregiudizj, che ne avvenivano ai contumaci, e si notò pure quali mezzi, la legge aveva indicati a salvamento, e quali infine erano gli atti, che ne davano azione, e diritto ad eseguire le volture.

628. La contumacia alla effettuazione delle volture oltre il termine dei giorni 30. da quello della aperta successione, dell'acquisto, della riportata cessione, o per quella mutazione, o passaggio di proprietà, ed usufrutto, voluto, e prescritto dall'Art. XVII. del Regolamento del 6. Giugno 1829, confermato dalla Legge del 29. Novembre 1839. produce danni reali, e personali.

629. Danno reale è quello che i beni non voltati restano vincolati degli oneri, ed ipoteche, che contrar possono i venditori coerentemente al disposto delle citate Leggi del 20. Novembre 1532, 4. Maggio, 14. Ottobre 1694. 3, Agosto 1768, e 6. Luglio 1782, leggi tutte, che la Corte Regia, come già si disse, ritenne con la sua sentenza del 23 Luglio 1840. tuttora vigenti, nè dalle Leggi successive del nuovo Catasto in parte alcuna derogate, qual decisione è in piena armonia con l'Art. 53. del Regolamento del 1829.

630. Le ipoteche pertanto imposte dai condomini sopra il fondo indiviso non vi rimangono, quando il fondo venga ad altri assegnato, e ad argomento maggiore troviamo la massima suddetta, in armonia con quella che si legge nella sentenza del Tribunale di S. Miniato del 12. Giugno 1840.

631. Se noi ponderiamo pacatamente la Risoluzione della Corte Regia del 24. Maggio 1842. con il confronto che essa fà tra il disposto del Codice Civile di Francia, che dà alla divisione la forza di risolvere intieramente le ipoteche anteriormente imposte dal condomino sopra i beni Comuni, avvenuta la legittima, e regolare voltura al suo conto, con la massima che Essa Corte Regia riteneva, cioè a dire che sopra i beni indivisi ed a comune, le ipoteche infisse dal condomino, se non si risolvevano intieramente mediante la divisione, e voltura, rimanevano per altro efficaci nella pro-

porzione della quota, per la quale il condomino è nella potenza di validamente obbligarsi, cosicchè la immediata esecuzione delle volture và ad allontanare, se totalmente non toglie, il pericolo di una solidale responsabilità di fronte al creditore, che possa accendere sopra i beni rimasti indivisi, ed a comune nel pubblico Catasto dopo che avvenuta ne sia la divisione, specialmente poi quando la particella divisa in diritto coll'atto di divisione, conservi la sua totalità, e non la frazione al conto comune non pienamente sfogato, perchè tutte le volture non furono nè domandate, nè eseguite.

632. La Rota Fiorentina nella veduta di eliminare quei danni, che risentir poteva il nuovo compratore dei beni, stabilì con la sua Dec. del 19. Aprile 1786. cor. Vern, che qualunque dichiarazione stipulata a dare effetto retroattivo al Contratto costituente ipoteca, non poteva essere efficace a retrotrarre la ipoteca medesima, quando in tempo era stata eseguita la voltura, ed ora possiamo impunemente ritenere, che con la pubblicità delle ipoteche, con la regolarità voluta per le volture, il nuovo compratore dei beni sollecito a voltare al suo conto i beni acquistati mentre adempie al disposto della Legge, riunisce la sicurezza del suo possesso, giacchè fino all'epoca della voltura, appoggiati alle Leggi sopracitate, alla Decisione della Corte Regia del 23. Luglio 1840, alla Dec. *N.* 34. inserita nel Tom. XII. del Tes. del For. Tosc, l'immobile venduto è soggetto alle ipoteche impressevi o legalmente, o giudicialmente avanti il trapasso nel nuovo possessore ancorchè non iscritte, ed a quelle che possono contrarsi se non volontariamente, ma coattivamente dall'alienante, sempre che siano accese nei termini voluti dall'Editto ipotecario del 2. Maggio 1836. come si accennò al § 592, non che agli effetti della Legge del 7. Giugno 1838.

633. Altro danno reale è il pagamento di una multa corrispondente alla quota di Dazio dell'anno, in cui si verifica la omissione della voltura, oltre le spese giudiciali, comminnatorie fino alla effettuata voltura.

634. Il danno personale è la perdita del diritto a godere delle onorificenze, ed impieghi Comunitativi per il disposto di tutte le Leggi antiche confermate dal Sovrano Motuproprio del 12. Settembre 1805. non che dalle leggi a questo posteriori e specialmente dall'Articolo 53. del Regolamento del 1829. imperocchè la non fatta voltura da un titolo a chi non lo dovrebbe avere, e lo toglie a quegli che il possesso, e la libera amministrazione dei beni gli concede, e trasferisce.

635. Se alla procedura Criminale, che contro i ritardatari alle volture ordinavano le annunziate leggi antiche, dalla notificazione del 29. Novembre 1839. è stata sostituita una procedura Civile, ciò non pertanto le conseguenze di essa sono oltre più dannose ai ritardatarj, imperocchè iniziata la procedura, è pronunziata dalla Legge la multa, che effettivamente deve soddisfarsi, non potendo nè domandarsi, nè tampoco ottenersi la condonazione dai Consigli Comunali, inabilitati ad occuparsene, in coerenza della Risoluzione del 2. Agosto 1850, della quale si tenne parola nel Capitolo II. di questa Prima parte al § 162. a c. 36.

636. Se ad allontanare i danni sopravvertiti la legge ha concessa la facoltà di domandare una proroga, questa proroga conviene che sia efficacemente richiesta non ostante la presentata domanda, e gli esibiti documenti.

CAPITOLO II.

Procedura contro i ritardatarj alle volture.

637. La Notificazione del 29. Novembre 1839. stabilisce agli Articoli seguenti, che noi crediamo congruo di trascrivere, quanto appresso.

Art. 2. I trasgressori all'*obbligo della voltura, continueranno ad esser soggetti ad una ammenda pecunaria eguale al doppio della Tassa, o imposta, che nell'anno della scoperta trasgressione avrebbero dovuto corrispondere per i beni non voltati; alla quale ammenda dovranno esser condannati dal competente Tribunale Civile, previa la domanda, che ne verrà fatta dal Cancelliere Ministro del Censo, e previa citazione del trasgressore.*

Art. 3. Dovrà il Tribunale con lo stesso Decreto assegnare al convenuto un nuovo termine non mai maggiore di un mese, il quale spirato decorrerà a di lui carico per tutto il tempo di ogni ulteriore contumacia ad esibire i documenti per la voltura, una giornaliera multa pecuniaria, che verrà stabilita nel Decreto medesimo dal prudente arbitrio del Tribunale, secondo le circostanze.

Art. 4. Tutte le suddette ammende cederanno a vantaggio della Comunità, nel di cui territorio sono situati i beni da voltarsi, e per l'esazione delle medesime competeranno gli stessi previlegj, che la legge attuale accorda per l'esazione del Dazio Regio, e Comunitativo.

638. Sembrava che la esecuzione di tali Sovrane determinazioni fosse ben facile a portarsi ad effetto appena che dal Cancelliere Ministro del Censo si fosse conosciuto il passaggio, e mutazione di proprietà, ed usufrutto a favore di nuovi possessori di beni per quei titoli, e diritti, che trasferiscono la proprietà, ed usufrutto di beni fondi, diffusamente da noi indicati, ma così non avvenne, per cui fù

di necessità, che la Sovrana volontà emettesse delle dichiarazioni per mezzo della I. e R. Consulta nel 12. Gennajo 1841; motivate da analogo rapporto del già Conservatore del R. uffizio del Catasto sottoposto alla Sovrana considerazione nel 25. Luglio 1840.

639. La competenza del Tribunale si ravvisa dall'importare della multa, a cui il trasgressore può essere condannato. Il Cancelliere Ministro del Censo può avere il mezzo positivo a convincersi, se la domanda deva farsi al Pretore, o al Tribunale di Prima Istanza quando dai documenti presso di esso esistenti, quando dal Registro dei possidenti defunti resulti ad evidenza la rendita imponibile Catastale dei beni da voltarsi, ma così non è quando l'alienazione o comprenda parte, e porzione di un Art. di stima, o quando nell'atto di passaggio manchi qualunque traccia di corrispondenza, e la misura, e confinazione pienamente non corrisponda a qualche numero particellare descritto al conto del venditore, o possa esservi dubbio nella identificazione sulle mappe Catastali, e che il Ministro non abbia la cognizione locale, non può ravvisare la competenza del Tribunale.

640. Per dare adunque una norma sicura all'adempimento degli Articoli 2. 3. e 4. come sopra trascritti, il Sovrano Rescritto del 26. Novembre 1840. comunicato dall' I. e R. Consulta nel 12. Gennajo 1841, e circolato nel 14. di detto mese dalla Conservazione del Catasto ordinò.

Che per procurare il conseguimento delle multe accordate alle Comunità dal disposto del § 2. della notificazione del 29. Novembre 1839, debbano i Cancellieri o personalmente, o per mezzo di mandatario, allorchè la multa domandata non ecceda le lire settanta, fare verbale istanza al Giudice minore del luogo, in cui sono situati i beni non voltati per la dichiarazione a carico del ritardatario della di lui contumacia ad eseguire la voltura, e per la conseguente condanna nella corrispondente multa incorsa.

Che simile istanza debbono essi fare, previa costituzione di procuratore, presso i competenti Tribunali minori di Vi-

cario Regio, Giudice Civile, e Potestà, (oggi Pretori Civili, e Criminali, e Civili soltanto,) quando la multa superi la somma di L. 70, e non ecceda quella di L. 400, e presso i competenti Tribunali Collegiali di Prima Istanza, allorchè la multa stessa ecceda questa ultima somma, venendo per ogni resto indicate dal § 3. della prenunciata notificazione quali siano le altre dichiarazioni, che debbono implorarsi dal Tribunale mediante il Decreto eccitato dalle istanze verbali, o scritte del Cancelliere.

Che la citazione a comparire presso il Tribunale competente contro i trasgressori all'obbligo della voltura degli stabili nuovamente acquistati, basta sia tramessa al luogo della situazione dei beni medesimi, dovendosi ivi eseguire la notificazione di ogni altro atto del giudizio.

E che finalmente le spese di tali procedure debbano essere anticipate dalle respettive Comunità coi loro particolari assegni per ottenerne il rimborso, come, e coi mezzi di ragione, dei quali parla il § 4. della notificazione più volte citata.

641. Per raggiungere il principale scopo di conoscere, cioè, la competenza del Tribunale da adirsi, e per riempir quel vuoto, che rimaneva nella piena, e regolare applicazione della notificazione del 29. Novembre 1839, e della Circolare del 12. Gennajo 1841, la I. e R. Consulta nel 6. Febbrajo 1842. circolava la seguente Sovrana dichiarazione, ed ordinanza ivi

Che i Cancellieri prima di adire il Tribunale per la esazione della indicata penale, ognora quando non ne conoscano preventivamente il preciso ammontare, debbono intimare il contumace alla voltura presso il Tribunale del luogo, in cui esistano i beni da voltarsi, per costringerlo alla esibizione dei documenti tutti contenenti la esatta descrizione dei detti beni, ordinando altresi che una tale esibizione debba esser fatta dentro il termine, nei modi, for-

me, e sotto tutte indistintamente le comminazioni, e ammende volute dal disposto degli Art. 3. *e* 4. *della notificazione del* 29. *Novembre* 1839, *in guisa che ottenuti, mediante una tale esibizione, gli schiarimenti necessari, siano quindi gli stessi Cancellieri in grado di convenire il contumace presso il Tribunale, che, in ragione della somma, venga a resultare competente, per la ulteriore analoga procedura, la quale dovrà aver luogo a forma della citata notificazione, e successiva Circolare della R. Consulta del* 12. *Gennajo* 1841.

642. La legge del 7. Ottobre 1817. nell'intendimento di conservare il mezzo per conoscere il passaggio dei beni all'oggetto di richiamare i nuovi acquirenti ad eseguire le volture, in aumento alla disposizione Sovrana del 7. Agosto 1781 ordina all'Art. 13. ai notari di trasmettere alla Cancelleria, ed uffizio del Censo dentro un mese dal dì del celebrato istrumento la così detta fede pro decima alla pena di scudi 10. per ciascuna contravvenzione da applicarsi per metà all'accusatore palese, o segreto, e per l'altra metà allo spedale viciniore.

643. Altro mezzo avevano i Cancellieri per conoscere la mutazione, o passaggio di proprietà, ed usufrutto per successioni dopo la Sovrana Legge del 18. Giugno 1817. sullo Stato Civile, con tener nota dei possidenti defunti nella circostanza della compilazione degli stati mensuali degli atti di morte.

644. Ma ciò non portava alla piena cognizione di tutte le contrattazioni che si stipulavano in special modo quelle per atto, o scrittura privata non ostante che questi atti privati che portano passaggio di proprietà non possono avere *alcun valore per tutto ciò che riguarda il favore dell'acquirente finchè i beni non siano stati voltati in testa del nuovo possessore per la* vegliante Legge del 7. Agosto 1781. non abrogata, come si avvertiva con le leggi succes-

sive estimali; Ne avvenne che con le Sovrane disposizioni del 2. Settembre 1839. circolate nel 3. Decembre di quell'anno, fù ordinato che i Ministri Esattori dell'uffizio del Registro devino trasmettere alla Direzione del Pubblico Censimento la denunzia non solo degli atti registrati, e denunziati, ma ancora delle aperte successioni, affinchè sulla scorta di questa denunzia la stessa Direzione generale del Pubblico Censimento circolasse ai Cancellieri le note di queste mutazioni interessanti il respettivo uffizio.

Con questa misura, e con l'altra che le scritte private non acquistono data certa se non se mediante la registrazione, non poteva, nè può rimanere ascosto alcun passaggio di proprietà, ed usufrutto, ed ai Cancellieri Ministri del Censo non resta che la cura, e pensiero, perchè le volture siano indilatamente eseguite, e la rotazione Catastale non riceva un indebito, e dannoso ritardo.

645. Posti così i Cancellieri Ministri del Censo nella potenza di conoscere se le volture sono, o non sono eseguite, non gli resta o depositarne nella nota stessa analoga osservazione indicativa il giorno, mese, anno, e numero dell'arroto, che la voltura contiene, o immediatamente adempire gli ordini Sovrani per astringere i ritardatari alla voltura, al pagamento della penale in cui allo spirare del cinquantesimo giorno dal dì dell'avvenuto passaggio, dal dì dell'aperta successione e ritornare tosto alla Direzione le note stesse sfogate, e da essi firmate.

646. Quasi generalmente i Cancellieri Ministri del Censo fanno precedere alla intimazione giudiciale, un semplice avviso amministrativo di richiamo alla esecuzione della voltura, e lo fanno, perchè si ritiene in questo rapporto sempre vigente quella loro facoltà che la rammentata Legge del 7. Agosto 1781, gli concede di potere *intimare ex ufficio, ed avvisar come sopra i respettivi acquirenti e possessori a fare le necessarie volture dentro i termini assegnati.*

647. In questo tema abbiamo una Ministeriale del 24. Marzo 1841. della Conservazione del Catasto, che in sostanza

riproverebbe il sistema che sopra il quale certamente ritener dobbiamo diretto ad eliminare quella rigorosa applicazione penale della Legge, che certamente non è nello spirito, e volontà del Legislatore clementissimo, quando specialmente da una amicabile interpellazione si raggiunge lo scopo, e si risparmiano spese, molte volte sensibili anche per la loro tenuità, specialmente considerando la situazione non molto felice dei piccoli possidenti, trattandosi di successioni, e perchè quasi generalmente si crede, che il termine ad eseguire le volture sia eguale a quello della soddisfazione del diritto di successione, che si corrisponde nel corso di mesi 6. senza far caso poi di quella odiosità, necessaria conseguenza per coloro, che nell'adempimento dei proprj doveri vanno a procacciarsi dirimpetto a persone, che predicando giustizia, osservanza alle Leggi, questa giustizia, e questa osservanza, vogliono altronde che nella propria abitazione, e loro domicilio alberghi, e dimori.

648. Ciò non pertanto questa nostra subordinata opinione che non è certamente lontana da quanto il Ministro principale del Catasto nel dì 11. Agosto 1843, proponeva alla già Soprintendenza generale alle Comunità, e ne riportava l'approvazione per una più congrua applicazione della legge del 1839, e successive dichiarazioni, e che la già Camera di Soprintendenza Comunitativa di Grosseto nel 7. Settembre 1843, comunicava al Cancelliere di S. Fiora, Noi non possiamo dispensarci da valutare i savissimi rilievi, che nella ministeriale suddetta si hanno, imperocchè ogni osservazione che non raggiungeva lo scopo voluto dalla Legge del 1839, e delle precedenti, e diretta ad eliminare lo scopo stesso e ad indurre un pernicioso ritardo alla esecuzione delle volture, non può aver luogo, perchè col tollerare qualunque ritardo, concedendo ai contumaci una dilazione, che non è nella facoltà del Ministro del Censo, oltre a cooperare a danno del pubblico servizio, ed al pregiudizio dell'interesse delle Comunità, ed anche dei privati, compromette pure la responsabilità del Ministro del Censo, responsabilità indotta

dal Motuproprio ed istruzioni del 1820, e dal Regolamento del 1829.

649. Il Ministro Principale del Catasto penetrato certamente da quelle considerazioni correlative e alle località, ed alle persone nel dovere di eseguire le volture, e conseguentemente per eliminare qualunque contrasto di opinione, evitare qualunque superflua spesa, togliere affatto anche la idea che il fatto del Ministro del Censo potesse censurarsi, propose ed ottenne l'approvazione, col suo rapporto del dì 11. Agosto 1843. il quale tracciando le norme da seguirsi, rende più facile l'esecuzione della Legge del 1839.

650. La sostanza di questo rapporto, certamente encomiabile, riunisce in poche parole la disposizione legislativa in pratica, formulando le norme seguenti

1. *Che appena ricevute le note, o denunzie, deva procedersi al confronto di esse con i libri Catastali, e con i prospetti delle volture state domandate, ed eseguite.*

2. *Che conosciuto esservi delle volture in ritardo, deva il Ministro del Censo ai termini di detta legge, e Circolari, citare quei nuovi proprietari di beni a comparire avanti al Tribunale all'udienza di un determinate giorno, che viene generalmente portata a lungo tempo, per sentirsi condannare come di ragione.*

3. *Che dopo questa citazione due casi possono avvenire. Il primo che i proprietarj sopra enunciati si pongono in regola, ad eseguiscano la loro voltura avanti il giorno fissato per l'udienza, l'altro che continuino ad essere in ritardo, di modo che per astringerli convenga assegnarli un nuovo termine con la comminazione di una multa giornaliera a forma dell'Art. 3. di detta Legge.*

Erario un emolumento in correspettività della ingerenza, che esercita il Ministro Regio, la di cui provvisione, e stipendio posa sul Regio Erario, sempre che le Comuni, ed i Luoghi Pij non si affranchino con una corresponsione annua a favore del R. Erario nella guisa stessa, che il Sovrano Motuproprio del 5. Luglio 1841. all'Art. VII. prescrisse per la metà delle penali sul Dazio, e Tasse dirette, che fino al 1. Settembre 1841. erano rilasciate a profitto dei Cancellieri Comunitativi, ed in questa affrancazione si potrebbero comprendere anche gli altri diritti di visti, di copie, editti, incanti, scritte di accollo, e simili, che i Gonfalonieri sono unicamente autorizzati a rilasciare per il disposto della legge, e della risoluzione del Ministero di Finanze del 28. Luglio 1850; Essi, e non i Cancellieri per conto del Comune potrebbero esigere, e liberare i Cancellieri Ministri del Censo da questa ingerenza assai delicata, il di cui adempimento anche nello spirito puro, e semplice della legge o non è stato gradito, o si è cercato eludere l'esazione degli emolumenti dovuti al R. Erario con un mendicato giro di parole, senza aver riguardo nemmeno all'interesse del Comune e degli amministrati.

Il Gonfaloniere *fà qualunque atto necessario a tutelare, e conservare i beni, ed i diritti del Comune, e lo rappresenta in giudizio.* Art. 71. *N.* 14. della Legge Comunale, ed al *N.* 16. *invigila altresì alla puntuale esazione di tutte quante le rendite del Comune.*

541. Queste attribuzioni, volendole sviluppare a seconda della latitudine, che loro compete, converrebbe assegnarle una gran parte delle pagini, che compongono il Trattato che si scrive.

Le parole *tutelare*, e *conservare* dicono molto; Nella *tutela* vi sono atti diretti a prevenire un danno, nella *conservazione* abbiamo la specificazione delle azioni, dei diritti, e dei privilegj che noi vogliamo rispettati, e mantenuti, e duraturi per noi, e nostri eredi nei limiti della Legge, che con la interruzione della prescrizione, che potrebbe para-

lizzarli, per il disposto dello statuto ipotecario attuale possiamo renderli anche eterni; nella parola *invigilare* noi abbiamo quella ingerenza del Gonfaloniere a procurarsi la certezza che la conseguenza della prima si verifichi effettivamente con la seconda, perchè tutelati i beni, ed i diritti, si conservano le rendite, ed i frutti.

Nella generica espressione della Legge molto si racchiude; molto ne consegue correlativo; ma pensando che la Comune rappresenta una famiglia, al cui reggimento è il Gonfaloniere sussidiato dal voto del Collegio dei Priori per emanazione, e delegazione della Legge, ed anche del Consiglio Comunale, noi di volo passeremo a rassegna gli atti che in genere, ed in specie a tutela, e conservazione dei beni, delle rendite e dei diritti del Comune, può, e deve il Gonfaloniere portare ad effetto.

542. Presumer troppo sarebbe, se si pensasse ad una classazione specifica; Noi per sommi capi discorrendo, qualche cosa discorreremo nella idea di richiamare a memoria ciò, che interessar può certamente le Comuni, ed i Luoghi Pij dependenti.

Noi preghiamo i Rettori di Chiese, e Benefizi a considerare prontamente quanto noi si và a scrivere, che serva per essi di addizione a quel tanto, che nella prima parte si disse, imperocchè la obbligazione, e responsabilità dei Gonfalonieri è identica ancora per loro nell'interesse della Causa Pia.

Servitù. - Suolo pubblico.

543. Le Comuni godono delle servitù attive, e passive; possono esser già costituite, e costituir si possono nell'esercizio delle azioni popolari.

544. Molte possono essere le servitù popolari, di pascolo, cioè, di legnatico, di pesca, di escavazione di pietre, rena, ed altri materiali, per cui il Proprietario del fondo inserviente è nell'obbligo di regolare le sue operazioni agrarie secondo gli usi particolari dei luoghi, ed in modo che i diritti popo-

lari non rimangono pregiudicati; a tutela di questi diritti è necessario conoscere, se siano perpetue, o temporarie. La specialità di queste servitù è regolata da speciali convenzioni.

545. Le servitù in urbane, rustiche, continue, e discontinue, nominate, ed innominate, affermative, e negative, reali, e personali, la Giurisprudenza classificandole, ci ha dato a tutti di conoscere le caratteristiche, e gli estremi, che vi concorrono per l'esercizio, e godimento di esse, e per soffrirne le conseguenze.

Noi taceremo quanto la giurisprudenza ci ha insegnato, quanto i Tribunali hanno sancito, e quanto molti autori ne hanno discorso.

546. Le Comuni a difesa delle azioni popolari possono essere obbligate ad assumere la iniziativa a sostegno di diritti quesiti, senza di che l'esercizio della servitù resterebbe paralizzato.

547. Le Comuni, ed i Luoghi Pij sono nella potenza di possedere stabili, che abbiano o il diritto, o l'onere di servitù, ma generalmeute parlando accade alle Comuni di dover insorgere sopra servitù, che al pubblico comodo, ed utilità si referiscono.

548 Il suolo pubblico, proprietà pubblica, o proprietà mista richiama a specificazioni correlative, sia per la sua destinazione a Piazze, a strade e simili.

L'esercizio continuo, e giornaliero nel popolo di quelle servitù che alla sua utilità, al suo comodo furono destinate costituisce il primo elemento per dichiarare di pubblica spettanza quel suolo sia circoscritto, o no da mura, siepi ec.

Le siepi vive sono state sempre ritenute per demarcative i confini massimamente quando vi concorra il riscontro della diuturna osservanza.

La proprietà mista è quando sul suolo altrui il pubblico esercita un diritto di servitù.

Difatti in difetto di espressa convenzione fra privati, ed il Municipio, la circostanza che il terreno di proprietà pri-

vata, sia divenuto o per destinazione del proprietario, o per opera manufatta della Comunità, di pubblico uso, non è argomento necessario per ritenere voluta, e respettivamente consentita la traslazione del dominio, ma più tosto di concordata, ed irrevocabile affezione del suolo all'uso del pubblico, senza che il dominio cessi di esistere al meno abitualmente nei proprietari privati.

Dec. della Corte Regia del 18. Decembre 1848. an. di Giuris. Tosc. Tom. X. Part. 2, col. 797.

549. Le strade, parola generica significativa, che in se racchiude il diritto pubblico, ed il comodo privato, si dividono in Regie, Provinciali, Comunitative, e vicinali.

550. Le strade Regie si costruiscono, e si mantengono a spese del R. Erario perchè interessano la generalità dello Stato, la loro tutela è affidata alle diverse Prefetture di Compartimento per mezzo degli uffizj speciali sotto la soprintendenza della Direzione generale del corpo degli Ingegneri;

551. Le strade Provinciali circoscritte nei limiti di una Provincia, di un Compartimento nell'interesse delle Comuni consortate, divise in classi secondo la utilità propria di ciascun comune, sono dirette a comunicarsi una con l'altra per raggiungere le strade Regie sotto la influenza delle Prefetture, e la direzione degli Ingegneri in capo.

Nessun lavoro per altro può eseguirsi se prima non sia intervenuta l'adesione delle Comuni di consorzio, pe regolare il reparto ai termini del Biglietto dell'I. e R. Segreteria di Finanze del 9. Settembre 1827, e del Sovrano Motuproprio del 21. Agosto 1843. pubblicato nel 31. di detto mese.

552. Senza perder di mira l'oggetto che ci siamo prefissi, e per non ritornar sopra a questo argomento, osserveremo che ogni qualvolta le spese di strade Provinciali formano un aggavio comunale proporzionato, i Gonfalonieri non possono dispensarsi di richiedere, quando non gli fossero rimessi, i progetti dei lavori corredati degli studi, cartoni, perizie, altrimenti i Consigli senza cognizione di causa,

senza ponderare se siavi, o no il vantaggio, e comodo pubblico, se il progetto sia, o no soggetto a modificazione per forma, e non per sostanza sarebbero quelle deliberazioni volute dagli Art. 3. 5. e 6. del citato venerato Motuproprio ed importante sarebbe ancora di conoscere se il reparto della spesa corrisponda alla massima sancita dall'Art. VII. del citato Motuproprio sul movimento della rendita imponibile Catastale.

553. Si dicono strade Comunitative quelle, che rivestono le caratteristiche volute dall'Art. 75. del Regolamento del 23. Maggio 1774, dall'Art. 82. di quello del 29 Settembre 1774, e dall'Art. 96. di quello per la Provincia Senese del 2. Giugno 1777. predestinate all'utile, ed al comodo interno del Comune, ad incoraggiare il commercio, l'agricoltura, e quella facile comunicazione con le strade Regie, e Provinciali, ed a mantenere intatta quella rete stradale, dalla quale la ricchezza territoriale ne deriva.

Tutte le leggi, ed ordini pubblicati dal 1774. ad oggi non avendo sofferta modificazione dalla Legge del 20. Novembre 1849. se non se nella classazione, e nel carico delle strade, noi trascriviamo le proprie, e vere caratteristiche di quelle che devono essere accampionate, e mantenute a spese delle Comuni, e sono.

1. Tutte le strade Piazze, Ponti, e loro annessi dentro le respettive Città, Terre, e Castelli.

2. Tutte le strade che dalla Città, Terra, o Castello conducono ai confini di quella Comunità con quelli di qualsisia altra Comunità, e Territorio.

3. Tutte quelle strade, che conducono da una Chiesa all'altra del Territorio.

4. Tutte quelle strade, che dalla Città, e respettivamente dalla Terra, o Castello conducono alle Chiese dei popoli compresi nella Comunità.

5. Tutte quelle strade, che dalle respettive Città, Terre, e Castelli conducono per una sola direzione ai Borghi, o Castelli della istessa Comunità.

554. Le strade vicinali finalmente, quantunque che non interessino le universalità dei Comunisti, ma destinate al servizio particolare di alcuno di essi possono essere sul suolo pubblico, o sopra la proprietà privata costruite, ma non ostante le Comuni conservano sopra di esse in forza dei citati regolamenti il diritto per la difesa dell' esercizio della servitù di passo a favore dei Comunisti, e per la tutela di esse per la loro integrale conservazione, sebbene la spesa di loro mantenimento non formi aggravio della Comune ed a queste, come alle Piazze pubbliche si referisce la distinzione della proprietà mista, che costituisce la servitù di passo, e di uso, e di comodità a favore del pubblico, riservando la proprietà al privato.

A distinguere la via vicinale, da quella propriamente detta poderale, conviene che essa attraversi le proprietà di due, o più vicini. Dec. della Corte Regia del 18. Giugno 1846. An. di Giuris. Tosc. Tom. VIII. Parte 2. col. 658, e Dec. del 20. Marzo 1850. Tom. XII. col. 381, e del 9. Aprile 1850. col. 409. referibilmente alla servitù di passo.

555. Ogni Comune dovendo tenere al giorno il Campione delle strade Comunali, e vicinali per il disposto non solo degli antichi, ma anche dei moderni regolamenti, la soppressa Camera di Soprintendenz aComunitativa di Siena con la sua Ministeriale del 17. Agosto 1839, faceva osservare in special modo quanto interessi quello delle strade vicinali, in quanto che le Comuni possono sempre avere il mezzo di tutelare la integrità del fondo, il quale non cessa di essere proprietà pubblica non ostantr, che la superficie non sia mantenuta a spese Comunitative secondo il disposto degli antichi Regolamenti, ed in specie dell'Art. 50, delle istruzioni del 16. Novembre 1779, e formi un onere la loro manutensione ai possessori frontisti, ed utenti di esse strade.

È mestieri considerare in rapporto alle strade vicinali, se queste siano state originariamente formate col terreno dei campi adiacenti, imperocchè in questo caso rimane sempre nel dominio dei frontisti che alla loro formazione contri-

buirono, all'effetto che ognuno di essi possa riprendere la respettiva porzione qualunque volta le strade cessassero di esistere per qualsivoglia disposizione, o se da strade vicinali fossero state ridotte strade Comunitative, o queste a vicinali ridotte, e tolte dal mantenimento Comunale.

556. Anche le piazze, che servono alla comodità, ed uso del pubblico ritengono le identiche caratteristiche delle strade, e nelle quali, ed in queste indurre non si può alterazione alcuna senza la deliberazione del Consiglio, senza la pubblicità degli editti, senza un Decreto del Consiglio di Prefettura succeduto nell'esercizio delle facoltà del già Soprintendenza generale Comunitativa, inducenti la sanzione definitiva devoluta in prima al Sovrano, adempiendo così le disposizioni del Regolamento del 22. Aprile 1788, del Sovrano Motuproprio del 29. Decembre 1840, che deroga le precedenti ordinanze del 27 Maggio 1819 e 31 Agosto 1822.

557. Ad interrompere nel suolo pubblico, o privato l'esercizio delle servitù godute dal popolo, a rendere definitiva e tranquilla la sua alienazione si richiedono le solennita, e forme suddette con più l'approvazione del Ministero dell'Interno per la delegazione Sovrana nei limiti avvertiti dalla Legge del 20 Novembre 1849, la mancanza delle quali può indurre la rivendicazione non ostante il decorso di molti anni per la vegliante legge del 18 Giugno 1580, in forza della quale per convalidare la vendita di un piccolo pezzetto di suolo pnbblico fatta dal Magisirato di S. Quirico nel 10. Ottobre 1795. convenne implorare la Sovrana Sanzione, che fù conuessa nel 22. Luglio 1829.

558. A dimostrare poi la grande responsabilità nel Gonfaloniere a tutelare i diritti, e proprietà del Comune, potendo anche il semplice cittadino richiamare la Comune alla difesa della libertà, ed incolumità del suolo pubblico, della pubblica servitù attiva che deve essere rispettata al pari di quella dei fondi privati, ogni qualvolta che il cittadino non creda di valersi direttamente dell'interdetto inibitorio nascente dalla Legge 2. Cod. ne quid in loco pubblic. fiat,

che sembra applicabile ancora al mantenimento delle servitù pubbliche di pascolo, e legnatico, di escavazione di pietre, ghiare, ed altri materiali nei beni privati da remoto tempo costituite, e godute, essendo a ciascuno ben noto che anche le pietre, i metalli, i minerali, le sorgenti, e simili sono considerati prodotti del fondo alieno, e suscettibili di una servitù giuridica, come ritenne la Corte Regia di Lucca nella sua Decisione del 4. Marzo 1850, e come si ha per la interpetrazione, ed applicazione nella pratica giurisprudenza della Legge suddetta azione canonizzata in ciascuno del Comune a reclamare la cessazione di un danno, a domandare che siagli mantenuto un comodo pure qualunque, che Ei ritraeva dal suolo pubblico, o dall'esercizio di un pubblico diritto, o ne consegue che il Gonfaloniere deve vegilare in modo da prevenire qualunque richiamo per impegnare la Comune in una questione, che l'atto conservativo del Gonfaloniere avrebbe potuto allontanare.

559. E' necessario peraltro che il Gonfaloniere verifichi, e si convinca se il fatto, e la nuova opora possa, o no, produrre danno, e pregiudizio al pubblico, tanto presente, che futuro, e prima di trasmettere l'atto inibitorio, o conservatorio, o reservativo, esamini ancora, se il luogo occupato, o alterato, abbia il carattere speciale di luogo pubblico, e la esclusiva destinazione alla pubblica utilità, e comodo, affinchè ne resulti evidentemente quella occupazione divietata dal Regolamento del 22. Aprile 1782.

560. A raggiungere queste interessanti notizie, ad indurre quella tranquilla convinzione, ci sembra applicabile ai Gonfalonieri la disposizione degli Art. 49. e 50. delle istruzioni del 16. Novembre 1779, che verificato prima *stragiudicialmente il fatto, ed avvertito senza veruna formalità, ed amichevolmente l'imputato a desistere*, e rimettere nello stato primiero le cose, e non ottenuto l'effetto, inviare l'affare alla *cognizione del Tribunale Criminale competente perchè vi provveda ai termini di ragione*, trasmettendo il rapporto dell'Ispettore Municipale, la copia della fattoli in-

timazione, ed assegnazione di termine, il referto della Guardia Municipale della consegna dell'atto d'intimazione ex officio trasmessa all'imputato, ingérenza, ed attribuzione che si legge anche nel Regolamento del 22. Ottobre 1849. Articolo 262, e seg.

561. Ogni concessione, o permesso di occupazione temporaria, o permanente di suolo pubblico deve esser subordinata alla condizione, che il fatto non arrechi danno ai privati; e ad onta di questa condizione potrebbe avvenire benissimo, che in atto pratico la esecuzione della nuova opera sul suolo pubblico potesse arrecare danno privato, ed il Gonfaloniere venuto in cognizione di questa circostanza, può certamente sospendere l'esecuzione del permesso, perchè la cosa sia nuovamente esaminata; e molto più è in dovere di farlo quando la condizione suddetta non abbia vincolata la concessione, non ostante che per la massima che si legge nella Sentenza del Tribunale di Prima Istanza di Arezzo del 1. Settembre 1842. riportata nel Tomo IV. degli An. di Giuris. Tosc. Parte 2. col. 1223, si deve ritenere in ogni concessione fatta da autorità amministrativa a favore di un privato la condizione che non possa con essa recarsi danno ad alcuno.

562. Molte sono le servitù, che passivamente possono essere arbitrariamente imposte sulle proprietà, e beni del Comune, e per le quali occorra la previdenza del Gonfaloniere, cioè

563. I. La piantazione degli alberi lungo le strade permessa dalla Legge del 6. Febbrajo 1781. ai possessori dei terreni confinanti, ed adiacenti con l'obbligo unico di darne notizia ai Municipj. affinchè dall'Ispettore Municipale sia invigilato che le piantate sieno fatte senza danno delle strade, e che le strade abbiano una larghezza non minore di braccia otto; nel caso di contestazione, la questione deve esser decisa dal Tribunale locale senza formalità di processo, e sul semplice resultato della visita.

Questa piantazione autorizzata dalla Legge per lo scopo

di promovere a vantaggio dei particolari, e del pubblico la propagazione dei gelsi, e di alberi da cima, e da frutto, non è atta a trasferire, nè tampoco ad acquistare il dominio del suolo, nè per via di accessione passano nella proprietà del Comnne gli alberi quantunque piantati sul terreno Comunale.

Conviene qui avvertire che la larghezza di otto braccia stabilita per le strade regie, provinciali, e Comunitative all'aperta campagna, non è applicabile per le strade in Città, *e che i rami dell'albero sporgenti sul fondo alieno danno diritto al proprietario del fondo, che soffre l'assorbimento della luce a chiederne, ed ottenerne il taglio, ma non già l'atterramento delle piante, dovendo sempre procurarsi che sia provvisto all'indennità del vicino col minore incomodo possibile, come dichiarava* la Corte Regia nella sua Decisione del 26. Marzo 1850. Tom. XII. An. di Giuris. Tosc. col. 356.

564. II. La immissione di acque nelle strade, e Piazze Comunali. Questa servitù passiva è unicamente esercibile per le acque pluviali cadenti dai tetti sulla pubblica via per il diritto che ha il proprietario dello stabile di una facoltà, che non può esserli contrastata, essendo le pubbliche vie destinate tra gli altri usi a ricevere le acque pluviali. Conviene osservare che questa immissione sia per stillicidio delle grondaje, nè può ammettersi la riunione delle acque in doccio, se non viene condotto fino a terra, imperocchè la servitù sarebbe dannosa e al piano stradale, ed al comodo del pubblico.

565. Nell'interesse privato lo stillicidio del tetto proprio non può dirigersi su quello sottostante della casa del vicino, ma devonsi divergere mediante opera manufatta le acque in guisa che vadano a scaricarsi nella pubblica via, regolando lo stillicidio in modo da non arrecar danno al frontista, il quale potrebbe invocare il disposto della Leg. 2. ff. ne quid in loc pub; vel privat. fiat, e chiamare anche il Comune ad impedire il danno, che anderebbe a risentire.

566. Le acque, e materie fetenti, o putride nelle pubbliche vie dei luoghi abitati è vietata indistintamente la immissione non tanto per diritto Comune, quanto per il Regolamento generale del 10. Aprile 1782, e dal recentissimo di Polizia del 22. Ottobre 1849. Qualunque consuetudine direttamente contraria alla legge si ravvisa come un abuso affatto inefficace ad abrogare alla Legge stessa.

567. III. Edificazione lungo le strade, e piazze, ingombri permanenti di suolo, e di area pubblica.

Spettando al Consiglio Comunale soltanto il deliberare sulle occupazioni di suolo pubblico, ed area pubblica non tanto per il Regolamento del 10. Aprile 1182, 22. Aprile 1788, per le Circolari del 13. e 20. Aprile 1826, per il giudicato dalla Corte Regia nel 29. Aprile 1839, quanto per la Legge del 20. Novembre 1849. Art. 52. *N.* 6. lettera *c*, ogni qualvolta che il Gonfaloniere conosca dietro il rapporto dell'Ispettore Municipale che siasi incominciata la fabbricazione di una casa, di un muro, di un ponte, di un cavalcavia, per apposizione di mensole a retta di terrazzi, finestre con aggetto sulla pubblica via, ferrate, barbacani, scanzarote, sproni, apertura di sporti infuori, rami di alberi, tende, canali per i camini, acquaj, luoghi comodi, e simili, sporgenti sulle pubbliche piazze, e strade, immissione nelle fabbriche pubbliche di spettanza Comunale del *fumo*, del *fetore*, o di altre cose nocevoli, non ostante che a ciascuno sia lecito di servirsi del proprio fondo per l'uso, che più li piace anche con danno del vicino, però questa regola ha una limitazione quando da questo uso il vicino venga a soffrire per dato del fumo, e di altre esalazioni fetenti, come si legge nella decisione della Ruota Fiorentina Sanctae Crucis nunciationis novi operis del 5 Giugno 1778 Av. Buratti pag. 5 e nelle Decisioni della Corte Regia del di 11. Febbrajo, e 28. Settembre 1842, non può dispensarsi il Gonfaloniere di trasmettere la intimazione a desistere, a rimettere le cose nel primiero stato, e non ottenuto l'intento o inviare alla cognizione del Tribunale Criminale, o alla cognizione del Consiglio l'affare

stesso per la congrua sistemazione secondo le regole di ragione.

Il Gonfaloniere per mezzo dell'Ispettore Municipale è necessario che osservi nelle occupazioni di suolo, prima di trasmettere la intimazione, che non sia perenta l'azione, cioè a dire che non sia decorso il termine di giorni trenta da quello in cui fù commessa la occupazione, ed il danno nelle strade, piazze, e suolo pubblico, come dall'Art. 151. della Legge del 22. Novembre 1849, e della Dec. della Corte di Cassazione del 16. Aprile 1850. An. di Giuris. Tosc. Par. 1. col. 620, e 711. sull'Art. 260. per l'occupazione, e sull'Articolo 264. sulla azione della remozione dell'ingombro, del Regolamento di Polizia del 22. Ottobre 1849, e sulla prescrizione.

Demolizione, o sopraedificazione delle mura urbane.

568. IV. La Notificazione del dì 11. Aprile 1783, in pieno vigore, stabilisce che le mura Castellane sono di proprietà Comunale, eccettuate quelle, che cingono le Città, alle porte delle quali si esige la gabella. Sono pure di spettanza Comunale i Bastioni, le Rocche, le Torri, ed altri Edifizj, che ne formano annesso.

Spettando ai Consigli la facoltà di disporre di esse mura, Rocche, ec. ec, il prezzo relativo forme rendita Comunale.

Prima di procedere a concedere o la licenza di demolizione, e conseguentemente di alienazione, deve pubblicarsi per mezzo di Editti la determinazione, affinchè possano quelli che vi hanno interesse presentare le loro osservazioni, e nell'Editto deve esser dichiarato se nella alienazione è compreso il valore dei materiali.

569. Possono le mura Castellane essere state destinate a difesa della Città, Terra, o Castello dalle acque dei fiumi, che le costeggiano, ed in questo caso è forza determinare quelle condizioni a salvamento del Paese, non ostante che siavi stato sopraedificato; circostanza che non toglie alle mura

Castellane la proprietà Comunale, come avvertiva la Corte Regia nella sua Decisione del 25. Novembre 1840. in causa Comunità di Sestino, e Marini, imperocchè diceva, che la *concessione del diritto di edificare, ossia la costituzione della servitù doversi referire ad epoca anteriore al 1783, nella quale tanto per diritto comune, che municipale, le mura castellane si consideravano di proprietà pubblica, e come tali inalienabili, e restaurabili unicamente dalle Comunità L. 2. Cod. de oper. pub., e ritenuta per questo lato di difesa all' universale* del popolo, la obbligazione nella Comune per la particolare natura della servitù *onerj ferendi*, incombe alla Comune stessa come proprietaria *del fondo serviente di prestare non solo pazienza, ma di mantenere il fondo stesso in stato di poterla continuamente prestare*, non ostante che l'utente abbia praticate delle novazioni nelle mura, per le quali la Comunità sia stata in costante silenzio.

Al contrario poi opinar dobbiamo se le mura non interessano la difesa universale del Comune, o la pubblica utilità, e vantaggio ancorchè non vi sia scritta alcuna deliberazione, che porti il rilascio, ed abbandono, e la cessione delle mura stesse a favore dei proprietari dei fondi dominanti, essendo sempre il Consiglio Comunale nel diritto di porre effettivamente in essere per via di deliberazione quell'abbandono, e rilascio, che nel tema della servitù *oneris ferendi* per la disposizione testuale, pacificamente, e senza contradittorio ricevuta nel foro, è nel pieno diritto, come padrone del fondo inserviente di liberarsi dall'onere di fare in esso fondo quei restauri, e riparazioni che siano necessarie per la sicurezza dell'appoggio delfondo dominante. Leg. 6. *N.* 3. ff. si *servitus vindicetur; et hanc servitutem non homiuum habere, sed rem, perinde licere domino rem delinquere, scribit*, come rilevasi dalla consultazione dell'Avv. Regio del 9. Luglio 1842. rimessa con biglietto dell'I. e R. Segreteria di Finanze di detto giorno alla già Soprintendenza generale alle Comunità.

Il sorvegliare adunque alle mura urbane, che possino prestare una difesa relativa alla Città, sia a reggimento di strade, e terrapieni, e l'inibire qualunque lavoro, che possa diminuirne la solidità, e stabilità, rientra nelle obbligazioni del Gonfaloniere, e nella disposizione sopra indicata.

570. V. I Fiumi, i Torrenti, le Ripe interessano la generalità dello Stato o la universalità dei comunisti, o i privati.

571. Secondo la Leg. § 2. ff. fluminibus, il torrente è quel corso di acqua, che fluisce nell'Inverno, e si prosciuga nell'Estate.

Per qualificare un corso di acqua di pubblica ragione non si attende alla sola qualità di perenne, ma deve aversi riguardo ancora alla sua destinazione, la quale ove sia ad uso pubblico, il corso di acqua non perenne non cessa di esser pubblico se non se nel senso pieno, e rigoroso del Diritto Romano, in quello almeno non proprio, e meno esteso attribuitagli da una costante giurisprudenza; ed è pubblico nel senso della Leg. 1. ff. de verb. signifi ciò che serve all'uso di una popolazione, di una Città.

572. Per le leggi, e regolamenti vigenti in Toscana in materia di acque, anco i fossi di scolo possono essere di pubblica ragione, sebbene non perenni.

Nel difetto di prova della privata proprietà dall'uso pubblico di un corso di acqua non è dato d'inferirne una servitù, ma piutosto la pubblicità.

Dec. della Corte di Cassazione del dì 18. Febbrajo 1846. An. di Giuris. Tosc. vol. VIII. Parte 1. col. 124.

573. Il fiume pubblico si distingue dal privato della sua perennità; dall'uso della navigazione, della pesca, dal luogo ove passa giacchè se questo è pubblico, l'acqua parimente che vi passa è pubblica.

Il fiume privato si stabilisce dalla sua origine se nasce da un fondo privato, se viene aperto, per concessione del Principe, se lo costituisce la prescrizione lunghissima, se sia artefatto, ma che non sia perenne.

Questo fiume differisce dal fiume comune, che nasce nei confini di due, e quindi scorre fra più vicini.

574. S'è diritto naturale, e civile il servirsi dei fiumi pubblici con tenervi barche da trasporto, e percorrerli con esse per proprio uso, e dei propri possessi in qualunque senso, non è permesso per altro d'impedire la libera navigazione, il libero transito, che a tutti compete, giacchè la regalia sui fiumi pubblici inerendo alla memoria del 21. Marzo 1785. del Soprintendente allo Scrittojo delle RR. Riformagioni, ed alla Decisione della R. Ruota Fiorentina del 26. Giugno di quell'anno Av. Simonelli, consiste soltanto nella percezione di tasse, tributi, ed emolumenti per il transito in dati punti mediante barche trajettizie ivi collocate per privilegio del Principe o di antica concessione municipale, o in remunerazione di servigi prestati allo Stato, al Comune, o in correspettività di una annua corresponsione, o adempimento di obblighi correlativi a favore di uno, o più popoli, o della universalità del Comune, sempre che peraltro quella libertà naturale, e civile, che abbiamo non tenda a far mercimonio nel transito, e ad usurpare una parte del lucro al proventuario, o concessionario del Principe, o della Comune.

575. Affinchè i Gonfalonieri possano tutelare i diritti del Comune, noi, riporteremo le diverse massime nascenti dal Gius Comune, dalle Leggi Municipali, dal costante giudicare dei Tribunali.

Fino dal 1550. furono emanati Regolamenti, e provvisioni per le amministrazioni dei corsi di acque.

La Notificazione normale del 12. Settembre 1814, è basata sopra antiche costituzioni per regolare le spese, e le imposizioni a far fronte alle medesime per la conservazione, e direzione dei corsi di acque, loro argini, e ripe.

Nella Provincia Pisana eravi il Regolamento speciale del 19. Giugno 1785, ed altro Regolamento succedeva nel 27. Marzo 1782, susseguito quindi da quello del dì 8. Novembre 1786, ed infine le normali istruzioni del 3. Agosto 1832.

576. I corsi di acqua o sono diretti dal R. Governo, o da speciali deputazioni sotto la tutela, e sorveglianza dei Tribunali, e delle Prefetture, come succedute nelle facoltà delle soppresse Camere di Soprintendenza Comunitativa, o dei già *uffizj dei fossi* per il Pisano, e Grossetano. Noi abbiamo le istruzioni del 9. Gennajo 1783. richiamate in pieno vigore li 25. Giugno 1829; le istruzioni del 7. Ottobre 1830. perciò che concerne il Fiume Arno, e per la Provincia Pisana il Sovrano Motuproprio del 17. Giugno 1815 quando sono di ragion pubblica, e lo sono *per le regole di diritto comune, quanto ancora per le leggi vigenti in Toscana, non solo i fiumi perenni, ma anche i torrenti, e rii non perenni semprechè inservienti all'uso pubblico, e sottoposti a speciali provvedimenti amministrativi*, come dalla Decisione della Corte Regia del 6. Giugno 1845. in causa Comunità di Livorno, e Chiellini.

577. *Anche il suolo su cui le acque del fiume pubblico, rompendo gli argini, si aprono un nuovo alveo, divien pubblico esso pure, nè torna alla libera proprietà di quelli cui spettava finchè le acque non lo abbiano abbandonato.* Dec. della Corte Regia de' 18. Decembre 1848. riportata al § 548. del presente Capitolo.

578. Dobbiamo fare due osservazioni sulla proprietà dell'alveo del fiume, o torrente essiccato naturalmente, o per opera dell'uomo. *Il disposto del gius Comune*, diceva la Corte di Cassazione nella sua decisione del dì 18, Febbrajo 1846. in causa Comunità di Livorno, e Chiellini, *mediante il quale è stabilito, che la proprietà dell'alveo di un fiume pubblico volto a fluire altrove si acquista dai possessori limitrofi, procede in termini di alveo che il fiume abbandona naturalmente, e non di alveo essiccato per opera manufatta. In questo secondo caso è prevalente la massima giurisprudenziale, che non consente l'indistinta applicazione del disposto di ragione comune, ma procedendo con la distinzione fra l'essiccazione operata dallo Stato, o dal Principe, e l'essiccazione operata dal privato a proprie spese*

previa l'autorizzazione del Principe, attribuisce al privato stesso la proprietà dell'alveo artificialmente essiccato, concluder dunque conviene che l'alveo essiccato per opera manufatta, si acquista o dallo Stato, o dalla Comunità, o dal privato, che ne ha sofferta la spesa, e mai dai possessori frontisti, i quali proporzionalmente ne divengono proprietari nel solo, ed unico caso di una essiccazione, o abbandono propriamente naturale.

579. Le ripe del fiume sebbene affette a pubblico uso, appartengono ai proprietari dei terreni contigui, ma per quanto l'uso delle ripe dei fiumi sia di pubblico diritto, niuno può usarne in modo da renderne permanente l'occupazione, seguendo il sentimento della Decisione del 24. Settembre 1839, della Corte Regia riportata negli An. di Giuris. Tosc. Tom. 1. col. 653.

Agli effetti legali, e nei rapporti giuridici si considera pubblica, come l'alveo del fiume, e così fuori di ogni privato dominio, e possesso, quella parte delle ripe, che al pari dell'alveo è occupata dalle acque fino al punto, a cui il si eleva nella sua ordinaria pienezza, e massima escrescenza, escluse le piene, e le inondazioni strardinarie.

A nessun privato è permesso di eseguire lavori diretti ad alterare lo stato dei fiumi, o delle ripe di essi in modo da impedire, o rendere più incomoda la navigazione, o a far si che l'acqua scorra altrimenti, che nella estate precedente.

Dec. della Corte Regia del 1. Settembre 1842. An. di Giuris. Tosc. Tom. IV. Parte 2. col. 1225.

580. Qualunque opera conseguentemente costruita in un torrente, che produca gli effetti perniciosi sopraindicati, deve esser tolta immediatamente, conforme decise la detta R. Ruota Fiorentina nel 23. Giugno 1785. Av. Maccioni.

581. Il Regolamento di Polizia del 22. Ottobre 1849. in brevi parole ha detto molto nel tema in discorso nella Sezione XIX. riunendo le disposizioni tutte vegliandi sopra i corsi di acque. A noi non resta che aggiungere in quanto

al mantenimento, e riparazioni degli argini dei fiumi, le spese relative spettano per regola generale stabilita dal diritto comune, e dalle Leggi vigenti in materia a tutti i possessori dei fondi adiacenti, che devono concorrervi in proporzione della maggiore, o minore utilità che ne risentono.

Quando fra più possessori adiacenti al fiume si è formata una Massa, o Deputazione, o Società rappresentata, le spese suddette si eseguiscono dai respettivi deputati, che la repartiscono fra i singoli componenti la massa; in difetto di tal Società le dette spese si fanno dal possessore frontista, che ha diritto di rivalersi contro gli altri, cui l'esecuzione dei lavori abbia recato vantaggio, e difesa.

Dec. della Corte Regia del 4. Agosto 1847. nella causa fra l'uffizio di bonificamento della Provincia Grossetana, e Benvenuti. Tom. IX. degli Annali di Giuris. Tosc. Parte 2. col. 726. basata sulla Legge 6. § 1. ff. de aq. pluv. arcend., e sul chiaro disposto della Legge Patria del dì 8. Novembre 1786, e 12. Settembre 1814. ma l'esecuzione parata e privilegiata di braccio Regio, che compete alle masse, o deputazioni per esigere la quota delle spese per lavori eseguiti a difesa dei terreni dei possessori frontisti, non si può invocare per le spese di fiumi, e torrenti non sottoposti ad imposizione, che il possessore abbia fatte in contumacia degli altri per causa dell'utilità, che può ad essi o più, o meno ridondare, rimanendo ad essi la semplice azione come un credito meramente privato.

582. Il diritto di condurre l'acqua pubblica, o privata si può acquistare per concessione, o con la prescrizione.

583. La concessione si ha per mezzo della competente autorità domina, e dispensatrice delle acque pubbliche con norme, e condizioni per altro preordinate a conservare l'inocuità degli altri utenti, i quali non possono opporsi che la traslocazione venga fatta in un punto, piutosto che in un altro sempre con le stesse norme, e condizioni che ne garantiscano la inocuità.

584. La prescrizione si può acquistare al godimento delle

acque quando concorra il possesso, la buona fede, la scienza, e pazienza di quello contro il quale si prescrive, ed è necessario uno spazio di tempo, distinguendo, se la servitù ha una causa continua, e l'acqua si conduce ad un luogo privato, allora è sufficiente il tempo di anni dieci fra i presenti, e venti fra gli assenti, o non ha una causa continua, l'acqua si conduce da un fiume pubblico, in tal caso non induce la prescrizione se non se un tempo immemorabile.

585. La concessione legittima delle acque pubbliche ai privati, o la prescrizione legalmente indotta sopra una porzione di esse, non attribuisce ai privati utenti il dominio della intiera acqua, o dell'acquedotto, ma soltanto di quella porzione, che essi ne prendono, e costituiscono una servitù eguale attiva nella sostanza per tutti gli utenti medesimi.

586. I diritti peraltro, che per regola, e per legge competono al padrone del fondo serviente non sono esercibili dai concessoinnarj delle acque pubbliche di fronte agli altri concessonarj, i quali possono sempre opporsi alle nuove concessioni, o alla variazione delle antiche ogni qualvolta da queste resulti loro un danno, o una diminuzione nel legittimo uso.

587. I Consigli Municipali nella concessione delle acque di un fiume a più persone non sottopongono la Comunità ad alcuna obbligazione di rilevazione di danni, che alcuno dei concessionarj potrebbe risentire per divenirle inutile la concessione attese le opposizioni degli altri concessionarj malgrado il pagamento della tassa per la presa di acque, che non stà in luogo di prezzo delle acque concesse, ma deve considerarsi come un tributo, ed un riguardo a quella superiorità, che hanno le Comuni sopra le acque del fiume.

Dec. della Rot. Fiorent. del 10. Giugno 1823.

588. Ecco succintamente tracciati gli estremi per poter validamente trasmettere quella intimazione a difesa dei diritti del pubblico comandata non solo dagli ordini antichi, ma ancora dal citato Regolamento del 22. Ottobre 1849, al cui scopo è diretto il sopraindicato Articolo della Legge del 20. Novembre 1849.

Crediti in genere, ed in specie delle Comunità, e luoghi Pij, e rendite relative.

589. Formano patrimonio delle Comunità, e luoghi Pij i canoni livellari, i frutti di censo, i frutti di prezzo di beni in mano dei particolari, i frutti di capitali rinvestiti, i canoni di affitti, e pigioni, le corresponsioni, ed altre tasse per presa di acqua, per attivazione di Mulini, Gualchiere, Cartaje, Teatri ec. ec.

590. I crediti delle Comunità, e luoghi Pij sono liquidi perchè resultano da atti certi, e non ha luogo compensazione fra le passività, che gravano le Comuni, e luoghi Pij per la massima, che tali amministrazioni devono esigere, e pagare a determinate scadenze.

591. Il richiamare alla osservanza dei contratti, e delle obbligazioni, specialmente quando queste sono sussidiate da una mallevadoria è un obbligo, ed un dovere dell'amministratore per non dare al mallevadore titolo ad elevare l'eccezione della non fatta, e procurata diligenza contro il debitore che sarebbe stato nella potenza di saldare il debito, e di adempiere alle promesse, ed obbligazioni contratte non ostante la responsabilità del Camarlingo incaricato della esazione, obbligato a risentire le conseguenze quando alle debite scadenze non proceda ad agere contro i debitori ai termini di ragione, conseguentemente il Gonfaloniere invigilando alla gestione del Camarlingo, tutela l'interesse del Comune, e del luogo Pio.

592. La sorveglianza è relativa alle rendite, ed alle spese, ora parliamo delle rendite. Fra queste il canone livellare, quella retribuzione che il possessore del dominio utile di un fondo qualunque paga al domino diretto è quella rendita netta di un fondo, che si è dato a migliorare; trattandosi di fondi urbani questo canone corrisponde ai lucri, e frutti della produzione di cui può esser capace il fondo al netto di tutti gli aggravj, come opinò il Supremo Con-

siglio di Giustizia nel 9. Luglio 1821; e questo canone si corrisponde in determinate scadenze, ed è soggetto a vicende, che possano essere fatali al Comune, al luogo Pio per disposizione di Legge non ostante qualunque diligenza.

593. A provvedere a questo danno due mezzi forniscono i contratti di livello, la recognizione ventinovennale, la verificazione mediante visita a piacimento del Comune dei fondi vincolati per conoscere se sono avvenuti passaggi in persone estranee ed aggiungeremo ancora il sollecito richiamo dei terzi possessori allorquando per livelli di moderna conduzione venga fatta la notificazione dell'avvenuta cessione con l'atto giudiciale, che la notificazione del 29. Novembre 1839. Art. V. ha ordinato, e comandato.

594. È ben vero che l'omissione della ventinovennale recognizione, egualmente la negligenza nell'esazione dei canoni non possono pregiudicare il padrone diretto all'effetto di far ritenere libero il fondo dal vincolo enfiteutico, mentre la recognizione ventinovennale ha per scopo di preservare in rapporto all'enfiteuta non il dominio diretto, ma l'azione bensì, ed il diritto alla percezione dei canoni, ed è altrettanto vero che la negligenza del padrone diretto nell'esigere gli annui canoni può sottoporlo di fronte all'enfiteuta stesso alla prescrizione dei canoni decorsi per un tempo più, o meno lungo, ma non alla prescrizione del diretto dominio, prescrizione per altro che avviene secondo la giurisprudenza Comune col decorso di dieci anni fra i presenti, e di venti fra gli assenti a favore del terzo possessore, che con giusto titolo acquistò il fondo livellare come libero, e come tale lo possedè per detto spazio di tempo senza pagare alcun canone.

Noi abbiamo desunte tali massime dalla Decisione del Tribunale di Prima Istanza di Firenze del 28. Decembre 1848. An. di Gius. Toc. Par. 2. col. 829. Tom. X, e dalla Dec. della Corte R. del 27. Agosto 1849. An. sudd. volume XI. Parte 2. col. 664.

La detta Decisione della Corte Regia parlando della sud-

detta prescrizione osserva, « che di fronte al preciso litte-
« rale disposto dell'Art. 171. della Legge del 7. Gennajo
« 1838, il quale stabilisce, che le prescrizioni di 10, 20, e
« 30. anni, ed anco di maggior tempo incoate dopo il 15.
« Novembre 1814, e non consumate prima della Legge ipo-
« tecaria del 2. Maggio 1836. non si compiscono che col
« lasso di 30. anni dal giorno del loro incominciamento, e
« dentro il lasso di anni 10. dalla pubblicazione di detta
« Legge ipotecaria, qualora il trentennio fosse per spirare
« in un periodo più breve, non può ammettersi distinzione
« fra la prescrizione incoata prima o quella incoata dopo
« la detta Legge del 2. Maggio 1836, ma deve anche a
« questa ultima ritenersi attesa la suindicata disposizione.»

595. A seconda del Gius dei Romani la prescrizione si divideva in trenta in quaranta anni, poi ne veniva la centenaria, e la immemorabile. L'Equità poi dei canonisti ricevuta in oggi nel foro abbia in qualche parte alterate le disposizioni delle Leggi Romane, e laddove alla prescrizione era necessario il corso del tempo, e la negligenza, è stato aggiunto il terzo requisito della buona fede nel possessore, cosicchè provata la mala fede, il titolo vizioso, ed infetto non fà consumare la prescrizione anche centenaria, bene inteso per altro, che la prova sia certa, piena pienissima e ad evidenza incontrastabile, mentre il Cujac. il De-Luca, il De-Rosa, Merlin; Fontan; e molti altri trattatisti sostengano, che il possesso centenario, il titolo ignoto nella immemorabile, faccia presumere la buona fede, il miglior titolo, ed escluda anche il sospetto della mala fede.

596. Nel Tesoro Ambrogiano abbiamo lette le Dec. *N.* 38 44. Tom. 3, la Dec. del 1. Luglio 1819. della Rota Fiorentina, non che le Dec. *N.* 32. 56., e 57. riportate nel Tomo IX. del Tes. del For. Tosc; e le diverse sentenze della Suprema Corte di Cassazione, Corte Regia, le quali tutte in sostanza coincidono nella massima sopra riportata della Decisione del 27. Agosto 1849. della Corte Regia e per il disposto dell' Art. 217. della Legge del 2. Maggio

1836. per il combinato accordo dell'Articolo 220. di detta Legge coll'Art. 171 della successiva del 7 Gennajo 1838 per interrompere la prescrizione, conviene nei diversi casi computare come continuo, e non come utile il termine assegnato dei dieci, dei venti, e dei trent'anni regolandosi con la distinzione fatta dalla Corte Regia nel 22. Febbrajo 1840. in causa Coddi, e Socci.

597. Nella successiva Decisione della Corte Regia del 12. Agosto 1844. Tomo VI. degli An. di Giuris. Tosc. col. 1001. si ha la conferma, che nè il dominio diretto, nè il diritto di percipere l'annuo canone, sono soggetti a prescrizione per parte dell'enfiteuta; ma trattandosi di canoni decorsi, formando essi un credito per il padrone diretto, frutto della sua negligenza, sono soggetti a prescrizione, secondo le leggi, sotto la influenza delle quali un tal credito si è verificato.

Il Diritto Francese assoggettava tali crediti alla prescrizione quinquennale, e questo abolito in Toscana tornarono i canoni di livello decorsi sotto la influenza del diritto comune, a norma del quale ogni azione dura trent'anni meno i casi, nei quali un più breve spazio di tempo sia stato specialmente stabilito.

598. Noi abbiamo scritto nella prima parte del nostro lavoro, quanto interessa al domino diretto la pubblicità dei suoi titoli mediante l'annotazione, ed impostazione dei Dominj diretti ai Catasti, e con questa scorta positiva, e certa, il Gonfaloniere deve osservare le variazioni che possano aver fatte i beni di dominio diretto del Comune, Luogo Pio ec. praticando quella diligenza molto encomiata dal Monte non vacabile dei Paschi di Siena, il quale non lascia mai di sorvegliare i suoi debitori, ed i beni dati a garanzia dei suoi crediti, e quindi d'intimare il nuovo possessore ad adempire a quanto gl'incombe.

599. Deve il Gonfaloniere osservare se le iscrizioni prese a tutela del domino diretto, siano state accese regolarmente, specialmente dopo la pubblicazione dello Statuto Ipotecario del 2. Maggio 1836. imperocchè la inscrizione del dominio

diretto era prima di tal'epoca un atto esuberante, e di mera cautela, e quindi incapace a convertire i diritti del domino in un credito pecunario.

Dec. della Corte R. del 9. Maggio 1844. An. di Giuris. Tosc. Tom. VI. col. 601.

Nella precedente Sentenza del 27. Settembre 1843. la stessa Corte Regia sviluppa più chiaramente la questione, imperocchè Ella dice che il credito del padrone diretto per dependenza dei canoni arretrati, se poteva dirsi esente dall'inscrizione di fronte alle disposizioni del Codice Civile di Francia, perchè parificabile a quello del riservo di dominio, non poteva ugualmente ritenersi tale di fronte alle Leggi Toscane del 27. Settembre 1819, 19. Febbrajo 1820, e del 2. Maggio 1836, le prime delle quali assoggettavano all'obbligo dell'inscrizione anche i riservatarj di dominio, e l'ultima vi assoggettò il padrone diretto specialmente, e generalmente tutti i privilegj, e diritti, che per la giurisprudenza anteriore andavano esenti.

600. Giacchè non può contrastarsi al domino diretto il diritto alla privilegiata collocazione sul fondo livellare, e sulla distribuzione del prezzo relativo per tutte le seguele del contratto enfiteutico, così nel caso in parola il Gonfaloniere domanderà il conseguimento dei canoni scaduti; il qual diritto non può estenderss all'osservanza dei patti livellarj, nè ai canoni futuri, per i quali rimane intatta a favore del domino diretto la garanzia nel fondo livellare, e nelle altre stipulate sicurezze.

Dec. della Corte Regia de' 30. Settembre 1844. Tom. VI. col. 1360, e del di 21. Maggio 1847. Tom. IX. col. 527. degli An. di Giuris. Tosc.

601. Anche nella mancanza dell'istrumento di concessione livellaria, e del quale se ne ignori l'esistenza, la prova della prestazione annua da tempo immemorabile corrisposta a titolo di canone, e la confessione emessa in giudizio dal possessore del fondo, cui la prestazione si referisce, della qualità enfiteutica del medesimo, giustifica bastantemente il

credito del domino diretto reclamato per canoni arretrati, e la collocazione col privilegio competente sul fondo anzichè con la ipoteca generale, è un atto del tutto coerente alla giustizia, ed alle domande del domino diretto, e la indicata prova si pone in essere e con i Campioni antichi, e moderni, e con i dazzajoli annuali delle rendite proprie del Comune.

Queste massime positive si hanno nella Dec. della Corte Regia del 30. Settembre 1846. Tom. VIII. col. 1019, e nella Circolare del Ministero di Finanze del 2. Agosto 1850.

602. Non solo la esazione dei canoni, ma anche quella delle tasse di recognizione in dominum, laudemj di passaggio nelle cessioni, è una di quelle attribuzioni delegate dalla Legge ai Gonfalonieri.

603. Per unica massima, e regola generale è d'avvertirsi che nelle recognizioni la tassa corrisponde a Lire 2. ogni ventinove anni; per i livelli è da osservarsi se attengono ad antica, o moderna istituzione, se a mano libera, o esente sono sottoposti; giacchè nei livelli antichi è indispensabile la riduzione in forma alienabile del livello, onde statuire se evvi, o no aumento di canone per regolare la quarta parte di esso devoluta al domino diretto per il passaggio, bene inteso che il cessionario non domandasse il consenso permissivo la voltura, durante il diritto dei cedenti, e senza alterazione dei patti, e condizioni contenute nel contratto di primitiva concessione inconformità del Sovrano Rescritto del 2. Maggio 1794. circolato nel 19. di detto mese, ed in allora si fà luogo a due considerazioni, se cioè nel contratto non proibitivo l'alienazione si è contemplato il caso di passaggio in estranei, e si è misurato il laudemio; se non è stato parlato del laudemio, ricorrere bisogna alla Legge, ed alla consuetudine; nel primo caso l'importare del laudemio è prefinito dal contratto stesso, nell'altro caso è determinato dalla Legge nel 2. per certo sul prezzo netto della cessione; per l'applicazione della Leg. ult. Cod. de jure empht. - Fulgin. de jure empht. tit. de laudem. quaest. 1.

N. 7. et quaest. 8. *N*. 22. - Fierli de Liv. di Mano morta Leg. 9; ma se la cessione è stata stipulata senza prezzo per la gravezza del canone, allora comunemente è stato praticato di prendere la quarta parte del canone stesso. Nei livelli moderni, essendo obbligatorio il consenso dispositivo alla pena della nullità dell'atto di cessione, consiste il laudemio nella quarta parte del canone, che giustamente ratizzato, gravità la porzione alienata; si disse giustamente ratizzato, perchè non può accollarsi un canone maggiore sulla porzione venduta a quella quota, che attener le possa per la correspettività fra il fruttato, e la corresponsione del canone, molto più che si opera lo scioglimento della solidale per l'esazione dell'intiero canone convenuto nella primitiva conduzione, e si và ad investire una linea del tutto nuova.

604. La necessità di consultare gli antichi contratti di livello, il contratto di cessione, di esaminare la giusta ratizzazione del canone, sembra una ispezione del Gonfaloniere prima di procedere a stipulare un contratto, che per delegazione della Legge è nella potenza di fare.

605. I frutti di Censo sono la seconda rendita delle Comuni, e dei luoghi Pij.

Non avendo i Censi quelle pubblicità nei Campioni Catastali, che hanno i livelli, non possiamo dispensarci da rammentare alcune disposizioni interessanti.

606. Il Censo o è *reservativo*, *o consegnativo*, l'uno, e l'altro si costituiscono sopra un fondo immobile proprio, libero, e fruttifero, osservate le forme stabilite dalla bolla del Pontefice San Pio V.

607. Il Censo *reservativo* si ha quando si consegna la cosa propria ad un altro, e trasferendo in quello l'utile, e diretto dominio, con che sia tenuto a pagare a chi glielo consegna ogni anno, o mensualmente ancora per censo una determinata quantità di denaro contante ed effettivo.

608. Il Censo consegnativo poi è un diritto di percipere una responsione in denaro contante, e sonante sopra una

cosa altrui in giusto modo acquistata, transitorio agli eredi, rimanendo la cosa censita presso il costituente.

609. Il Censo è di natura sua irrepetibile, e si estingue o con la restituzione al creditore del capitale, o sorte, o con la perenzione del fondo censito.

610. Distinguer dobbiamo la deperizione parziale, da quella totale, poichè nel primo caso quando quella che resta è capace a fruttare l'annua corresponsione stabilita, il censo non si estingue, nè si estingue, se per colpa del creditore il fondo censito temporariamente diventa infruttifero.

611. La totale, o parziale deperizione derivante da caso fortuito, o da forza maggiore è a carico del creditore censista, il quale perde ancora in proporzione l'annua rendita, nè per esso vale qualunque obbligazione, ed ipoteca che avesse stipulata in contemplazione di così fatti eventi, per esser contraria alla natura del contratto, e come tale riprovata, ed inutile.

612. Nel formare i Censi si richiede tutta la previdenza del padre di famiglia, prediligendo i terreni piutosto che i fabbricati, poichè nella distruzione di una casa perisce con essa il censo, e ricostruita ancora con gli stessi materiali, il censo non rivive.

613. La esatta descrizione, e confinazione dei fondi che si sottopongono a censo è indispensabile, quantunque che il Supremo Consiglio di Giustizia nella sua Decis. del 4. Settembre 1820. ritenesse che non portava nullità del contratto di censo la mancanza della descrizione del fondo, quando per equipollente però vi si possa supplire.

614. E' in facoltà del debitore del Censo di estinguerlo a rate, non minori per altro della metà del capitale, ma deve precedere una disdetta di mesi due almeno prima che avvenga la restituzione.

615. Il censo non può compensarsi, poichè il pagamento sarebbe finto, mentre deve esser reale.

616. Fatta una volta la disdetta dal debitore al creditore del censo, e non effettuata la restituzione, può il creditore

astringere il debitore ad effettuare la estinzione del censo dentro l'anno.

617. Ne avviene la conseguenza, che il Gonfaloniere non potrebbe dispensarsi dall'eseguire quelli atti per astringere il debitore al pagamento, potendo verificarsi, che il creditore posteriore al Comune, al luogo Pio deducesse a suo favore quella anteriorità, che aveva il Comune per la collocazione utile, quando in seguito coattivamente fosse domandata la vendita del fondo, sopra cui posa il censo.

618. La vendita del fondo censito senza che sia stata denunziata al creditore del Censo da diritto alla repetizione del censo.

619. La Dec. della Ruota Fiorentina del 30. Settembre 1785. assoggettava la vendita fatta senza cognizione del creditore e alla restituzione del capitale, all'obbligo della corresponsione dei frutti tanto dall'impositore del censo, o suoi eredi, che dal successore di esso, e dava facoltà al creditore censista di escutere per la repetizione gli altri beni del venditore, senza che il compratore del fondo censito potesse opporsi, e per mera equità concedeva al debitore la surroga del censo in altro fondo idoneo, e libero. Il Magistrato Supremo nel 15. Giugno 1816. si pronunziò in senso contrario, mantenendo cioè irrepetibile il censo, non ostante l'alienazione del fondo censito, sempre che per altro non costasse nel debitore di una deficenza assoluta di altri fondi capaci a garantire e capitale, e frutti; ma la Corte Regia nel 21. Giugno 1847. nella causa Caselli, e Mazzoni, e Severi ritenne che la vendita del fondo censito dava titolo alla repetibilità, ed il diritto di agere esecutivamente ancora contro il mallevadore solidale.

620. In questo caso, ed anche nell'avvertita surroga il mallevadore al censo può essere liberato, specialmente se nel contratto relativo venga stipulata la dichiarazione che tale surroga si abbia per fatta senza novazione alcuna, e senza pregiudizio delle ragioni contro gli altri obbligati; ma quando il *censo* fosse in *cambio* permutato, la prima

obbligazione è *novata*, ed *estinta*, ed il mallevadore nel diritto ad esser liberato.

621. Noi già si disse qualcosa sulla liberazione dalla mallevadoria, il trattenersi di nuovo sopra questo oggetto, sarebbe una repetizione inutile. Continuiamo sul Censo.

622. Colui nel quale è trapassato il fondo censito diviene debitore diretto del censo, e può esser convenuto al pagamento del medesimo non solo con l'azione ipotecaria, ma ancora con la personale *in rem scriptam*, che partecipa dell'azione personale semplice, e dell'azione reale ipotecaria, così la Corte R. nella sua sentenza del 20. Decembre 1842.

623. L'azione personale dice la Corte Suprema di Cassazione nella sua Dec. del dì 11 Aprile 1845. vol. VII. degli An. di Giuris. Tosc. Parte 1. col. 233, in rem scripta *per antico gius, e prima dell'introduzione del sistema ipotecario, nascente a favore dell' imposizione del censo, o suoi successori e aventi causa dal momento della stipulazione del contratto contro il possessore del fondo censito, non ha potuto per la sopravvenienza delle Leggi ipotecarie soffrire menoma alterazione.*

L' erede comunque ex parte, dell' impositore del censo quando possiede il fondo, che vi è affetto si considera come se fosse erede unico, e rivestito dell'intiera rappresentanza del defunto all'effetto di renderlo passibile solidalmente dell' azione personale in rem scripta per soddisfazione dell'annualità del censo.

Questa azione intesa a conseguire i frutti può esser esercitata per via di seguestro sui frutti del fondo censito, mentre sì fatto modo di esazione non investe la sostanza del fondo medesimo.

624. Differisce assai la vendita del fondo censito, dall'accollo del censo, che molte volte non può essere una vera delegazione.

Il censo come onere reale ed intrinseco del fondo trapassa immediatamente a carico di qualunque possessore del fondo censito, ancorchè a titolo singolare, e molto più se

a titolo lucrativo anche indipendentemente da un espresso accollo.

Al compratore della cosa censita non compete il benefizio della purgazione della mora nel caso, che egli sia moroso al pagamento dei frutti per ritenere egli il prezzo totale dei beni, giacchè la natura di questi contratti, non cura la designazione del titolo del censo, il quale impropriamente, ed in senso lato può applicarsi a qualunque credito fruttifero, sebbene repetibile.

Dec. della Corte Regia del 23. Gennajo 1850. Parte 2. col. 96. del Tomo XII. An. di Giuris. Tosc.

625. Interessa moltissimo, che il Gonfaloniere invigili sulle alienazioni che possa fare il debitore del censo, onde subito tutelare la conservazione dei privilegj, e perchè non l'induca prescrizione a favore del terzo possessore dei beni influenzati dalla ipoteca generale.

626. Secondo il diritto Comune, l'ipoteca del censo sopra i beni obbligati del debitore. rimaneva prescritta di fronte al terzo possessore talvolta per il corso di anni 10. fra i presenti, e di 20. fra gli assenti, e sempre poi per il corso di anni 30.

627. La ipoteca speciale espressamente acconsentita dal debitore del censo sopra un fondo diverso da quello censito per sicurezza del pagamento dei frutti, e della restituzione del capitale non può ravvisarsi come sussidiaria, ma è, e deve ritenersi come principale.

628. Niuna legge impedisce al sovventore del denaro con titolo di censo di stipulare una ipoteca speciale per modo principale sopra altri beni del suo debitore, diversi da quelli censiti.

620. La Corte Regia in altra sua decisione del 10. Febbrajo 1842. riconobbe, che la ipoteca generale sussidiaria per il caso d'insufficienza dei fondi censiti a produrre frutti bastanti per il pagamento dell'annua retribuzione, non attribuisce al creditore censista alcuna azione sopra i beni soggetti alla generale ipoteca finchè non siasi verificata la con-

dizione della contemplata insufficienza, e riuscita inutile la preventiva loro escussione.

630. Al creditore del censo garantito da ipoteca generale espressa estesa a tutti i beni del debitore, non può nel giudizio di graduatoria obiettarsi la inesistenza nel patrimonio del debitore medesimo dei beni affetti alla speciale affezione, e vincolo del censo.

631. La prescrizione della ipoteca generale a favore del creditore del Censo non incomincia contro i terzi possessori se non se dal giorno in cui al creditore era facoltà di agire contro di essi, per non aver trovato pagamento nè sul fondo censito, nè sul patrimonio del debitore.

Dec. della Corte Regia del dì 12. Settembre 1844. An. di Giuris. Tosc. vol. VI. col. 1215.

632. Finalmente la massima, *per cui è stabilito che il capitale del censo doventa sterile quando il fondo censito rimane evitto, senza che il creditore sciente dell'evizione si rivolga contro il mallevadore solidale, e lasci accumulare molte annate di frutto, non è applicabile al caso, in cui è il creditore del censo quello che per conseguire pagamento del capitale, e dei frutti ottiene insieme che col fondo censito siano venduti i beni del debitore, e quindi agere in quanto rimanga insoluto contro il mallevadore solidale.*

Dec. della Corte Regia de' 21. Giugno 1847. sopracitata An. di Giuris. Tosc. vol. VIII. col. 652.

633. Ne consegue da tutto quanto sopra qual sistema tener deve il Gonfaloniere, o chiunque altro destinato a tutelare la cosa pubblica, o la Causa Pia quanto per il *N.* 16. dello stesso Articolo 71. deve fare per invigilare alla puntuale esazione delle rendite del Comune, siano in canoni livellarj, in frutti di censo, come per la repetizione del capitale di censo, per interrompere il corso alla prescrizione, e per efficacemente rinnuovare, e conservare il privilegio speciale, e generale contro il debitore, e mallevadore al censo, e contro i terzi possessori dei beni vincolati del censo, e dell'annua corresponsione dei frutti.

634. I frutti di prezzo di beni in mano di particolari, il pagamento del relativo capitale alla determinata scadenza, richiedono la diligenza, e le premure del Gonfaloniere.

Se il prezzo deve esser saldato in un determinato corso di anni o totalmente, o in rate, abbisogna osservare di non accumulare le rate, ed alla prestabilita scadenza domandarne il pagamento per non assoggettarsi a perdere il diritto, e privilegio di anteriotà.

635. Le pigioni, i canoni di affitto, le corresponsioni annue reclamano la sorveglianza del Gonfaloniere, onde in tempo debito esamini se è avvenuta tacita conferma in forza della stipulazione primitiva, affinchè considerato pacatamente se convenga di proporre al Consiglio la disdetta, e procedere a nuovo affitto, o locazione, o sia più utile al Comune lasciar tacimente confermare l'affitto, e la locazione per quel numero di anni stabilito, e convenuto nel primitivo contratto.

636. Le tasse per la presa delle acque, per l'attivazione dei Mulini, Gualchiere, ed altri Edifizj ad acqua sono altre rendite certe del Comune, ed il sorvegliare a questa risorsa Comunale, l'informare sollecitamente il Consiglio, è parimente una ingerenza del Gonfaloniere.

637. Ed affinchè il medesimo si rammenti quanto le leggi dispongono in proposito, noi ne faremo una semplice esposizione.

638. In forza delle antiche Leggi del soppresso uffizio della Parte, gli Edifizj ad acqua erano gravati di un annua tassa a favore dello Stato, che le Comuni ove erano situati per conto del R. Governo determinavano, ed esigevano, ed i proprietarj avevano l'obbligo di denunziare tutte le nuove costruzioni, ed aumenti di docce, macine, o palmenti, alla pena di 50. scudi.

Le dette tasse annue venivano stabilite a seconda della utilità inerente, e correspettiva alla lavorazione, come la tassa della presa dell'acqua, che animar doveva l'Edifizio, si stabiliva dietro una perizia estimativa il prezzo, e valore,

che meritar poteva quella porzione di acqua pubblica, che si destinava per una privata speculazione.

639. La Legge del 10. Decembre 1775. proibitiva la privativa dei mulini, e frantoj, ec. e concedente la libertà a chiunque di andare a macinare, e frangere ovunque le faceva comodo, e piacere, mantenne tali tasse per la presa di acqua, e di macinazione ec.

640. Queste tasse furono conservate anche dalle leggi del 23. Agosto 1782, e 17. Novembre 1815. tali, e quali che si corrispondevano in forza delle antiche Leggi fino alla emanazione di quella del 7. Ottobre 1817, la quale rilasciando a benefizio delle Comunità tali tasse volle per altro stabilire una norma costante per quelle annuali, decretando che elevar non si poteva la maggiore oltre le Lire 16, nè portare la infima sotto le Lire 2. all'anno per ciascun doccio, palmento, o macine, tenendo fermo il diritto nel Comune ad esigere il prezzo, o tassa per la presa dell'acqua sia nella primitiva costruzione dell'Edifizio, sia per raccogliere, o dare all'Edifizio medesimo un acqua maggiore con fare nuove riprese, o steccaje, o allacciatura di acque perenni pubbliche.

641. Notiamo, che la determinazione Sovrana del 1817. non ha indotta deroga a quei particolari regolamenti, che le Comuni in forza degli statuti locali avevano deliberati, o in contemplazione di aprire, ed incoraggiare un permanente commercio, ed industria, o per una indennizzazione correspettiva a quelle spese per il mantenimento di steccaje, argini, gore, e simili che le formavano carico esclusivo; questa nostra opinione è convalidata dalla Risoluzione della soppressa Camera di Soprintendenza Comunitative di Siena del 15. Settembre 1818. partecipata al Cancelliere della Città di Colle che acconsentiva tenersi ferma l'antica tassazione quando però la tassa non fosse minore di L. 2. nè maggiore di L. 16. per ogni doccio, o ripresa, prr ogni macina, o palmento; e non resterebbe ad esaminarsi se il totale della tassa imposta all'Edifizio presenti quel dato giusto di proporzione fra essa, ed il numero divisibile delle macine, o

palmenti in attività, non essendo inibito di adottare, ed imporre quella tassa, o tasse, che combinar si possono fra le sedici, e le due lire all'anno, come sarebbe una scala di proporzione di classi prezzate di 2. 4. 8. 12. e 16. Lire all'anno per ciascun palmento, o macina, doccio, e ripresa nello stesso Edifizio.

642. Difatti se alla imposizione della tassa, un Edifizio era nella potenza di rendere attive, ed aveva attive realmente due macine, e che in proporzione della sua lavorazione il Municipio lo aveva tassato in L. 24. ossiano L. 12. per palmento, questo Edifizio se col progresso del tempo avesse aumentati due, o trè palmenti, qual ragione opporre si potrebbe per aumentare le tasse sul calcolo della maggiore lavorazione, e valutata la circostanza ancora della costante, o temporaria sua attività? Se poi al contrario cessasse la sostanza animatrice dell'Edifizio, e la potenza attiva di esso in tutto, o in parte, ragione alcuna non vi sarebbe dal concedere o una diminuzione nelle tasse, o la loro totale radiazione dal Dazzajolo?

643. Ed affinchè l'amministrazione non fosse ne sia defraudata di tali tasse, e tutti gli Edifizj fossero, e siano di egual condizione la legge del 23. Agosto 1782. ha sottoposto coloro, che omettessero di denunziare i nuovi Edifizj, o gli aumenti di docce, e palmenti, al pagamento della penale di Lire 21. per ogni palmento, e per ogni doccia non denunziata, o non descritta, penale verificabile soltanto nel caso in cui da accusatore pubblico, o segreto ne avvenisse lo scuoprimento, e non mai quando spontaneo il proprietario se ne accusasse sebbene molti anni dopo aver fabbricato, o fatta aggiunta di qualche palmento, o doccio ad un edifizio già esistente.

644. Non a caso la Legge del 17. Novembre 1817. volle lo stato esatto di tutti, gli Edifizj ad acqua, e non a caso l'Art. VIII. delle istruzioni ai Ragionieri del dì 11. Settembre 1827. prescrive che a corredo del rendiconto annuale delle Comunità sia unito lo stato, e note dei Mulini, Gualchiere,

Cartiere, Frantoj e finalmente degli Edifizj qualunque ad acqua; imperocchè sempre si possa conoscere se sia, o no avvenuta variazione al primitivo stato, o ruolo di tassazione.

645. In questo rapporto la responsabilità del Gonfaloniere si verifica ogni volta che ometta di redigere un ruolo esatto conforme al modello del 1815, e quindi annualmente eseguitone il riscontro, ne faccia consapevole il Consiglio dei resultati per adottare quei provvedimenti, che l'interesse del Comune richieda.

646. A stabilire poi la tassa della presa dell'acqua sia per attivare un nuovo Edifizio, o per aumentare la forza, a dar vita ad aggiunti palmenti ad Edifizio già esistente, è indispensabile una perizia estimativa del valore, e prezzo dell'acqua a tenore della Risoluzione contenuta nel biglietto dell'Uffizio generale delle Comunità del dì 8. Agosto 1796, e la spesa relativa posa a carico del proprietario dell'Edifizio stesso.

L'Ingegnere del Comune succeduto nelle ingerenze dell'Ingegnere di circondario per tali operazioni assumendo la qualità di perito stimatore ha diritto ad esser pagato secondo le tariffa stabilita dal Regolamento del 5. Ottobre 1839. inconformità del biglietto dell'I. e R. Segreteria di Finanze del 22. Settembre 1841. circolato nello stesso giorno dalla soppressa Soprintendenza generale alle Comunità.

647. Seguendo l'ordine, che presenta lo stato presuntivo delle Comuni, il Gonfaloniere non può dispensarsi di fermare la sua attenzione a quell'Articolo di rendita, che la legge lasciando aperto l'adito ad una risorsa comunale, ha impegnato, ed impegna gli amministratori a non trascurarne il pensiero.

La metà delle penali, che godevano i Cancellieri sul dazio, e tassa famigliare è uno dei contributi dovuti al Regio Erario incorrespettività di quell'aumento di provvisione fatto a favore dei detti Ministri, e fra il R. Governo, e le Comuni è stato convenuto una somma, resultato medio, o almeno fatto conoscere per medio sul coacervato di un decennio.

648. È un fatto positivo che la metà delle penali supera il dato acconsentito dalla Sovrana Risoluzione del 1842. molte Comuni per facilitare l'accettazione dell'impiego di Camarlingo hanno rilasciato quel lucro maggiore a favore dei Camarlinghi stessi, imponendo loro l'obbligo di corrispondere soltanto la identica somma, che la Comune deve pagare al R. Erario, ed hanno ritenuto di ritrovare in ciò un compenso, ed un vantaggio nel servizio pubblico; altre Comuni poi hanno adottato il sistema di stare all'evento, o anno per anno transigere col Camarlingo nello spirito di un esatto servizio, che quando è rigorosamente adempito, ridonda in assoluto vantaggio ancora dei contribuenti, i quali a prevenire le spese degli atti esecutivi, che scaduto ogni bimestre far devono loro i Camarlinghi, corrispondono esattamente le rate delle imposizioni, e la gestione del Camarlingo diventa tale quale la legge ha voluto, e vuole.

Nel primo caso alla scadenza di ogni bimestre il Gonfaloniere assistito dal Cancelliere Ministro del Censo ha chiuso il quaderno di cassa, che sono obbligati a tenere i Camarlinghi, e tolto così il mezzo a fare delle elargizioni; nel secondo caso, considerando che il dato delle imposizioni è sensibilmente aumentato in confronto a quello del decennio a tutto Decembre 1841, hanno posta in essere una transazione, e stralcio fra le Comuni, ed i Camarlinghi prevalendosi della facoltà concessa dalla Risoluzione della soppressa soprintendenza generale alle Comunità del dì 9. Marzo 1842. contrasegnata di *N.* 1057, stralcio non mai inferiore alla quota, che il Comune è in obbligo di pagare al R. Erario.

Col primo mezzo hanno tolta la inormalità animata dall'interesse dei Camarlinghi, che trascurando il loro dovere nel mettere le poste al Tribunale bimestre per bimestre scaduto, nella penale dell'otto per cento trovano un esuberante compenso a quel tenue disborso per le anticipazioni che far possono per i contribuenti pagando le spese Comunali, ma non così avviene nel secondo sopravvertito aspetto.

Il Gonfaloniere penetrato dalle nostre osservazioni, bi-

lancerà certamente le sue idee, onde porsi in grado di sottoporne al Consiglio quella proposizione, che tutelando l'interesse del Comune salvi nel tempo stesso ancora quello dei contribuenti.

649. Non cessa ancora la ingerenza del § 16. dell'Art. 71. affidata al Gonfaloniere; vi sono altre tasse altri proventi, altre rendite del Comune.

Fra queste la tassa dei Teatri istituite dal Sovrano Rescritto del 24. Aprile 1771, e che in prima si riscuotevano dalla soppressa Arte della Seta, e di poi dalla Camera di Commercio, e che mediante la Sovrana disposizione del 3. Luglio 1781. devolvè a favore delle Comunità respettive nei Territorj delle quali sono situati i Teatri.

La tassa per l'apertura dei Teatri in Città è di L. 56, e per i Teatri nelle Terre, e Castelli è di L. 35. per ciascuna stagione.

Il Regolamento sopra i Teatri del 26. Decembre 1841. non indusse alcuna deroga alle disposizioni che sopra, conforme la Regia Rota Civile di Pisa opinò con la sua Decisione del 15. Luglio 1818. nella Causa Pescetti, e Comunità di Pisa, riportata nel giornale pratico Legale Tom. 4. pagine 379, nè ha parlato in senso contrario a quanto sopra il Regolamento del Ministero dell'Interno del 6. Gennajo 1851.

Conseguentemente il Gonfaloniere non può trascurare questa risorsa Comunale, restando agli Impresarj aperto l'adito di domandarne l'esonerazione al Consiglio, ed il medesimo è nella potenza di condonare o totalmente, o parzialmente la tassa a seconda delle circostanze, che possono concorrere a giustificare la condonazione, o defalco.

650. Ometteremo di notare, che a tenore della Legge normale per la Nobiltà, e Cittadinanza del 1. Ottobre 1750, della Notificazione del 28. Luglio 1794, le tasse per l'ascrizione a detti Ceti secondo i locali Regolamenti, sono devolute alle Comunità delle Città, alla cui Nobiltà, e Cittadinanza fosse domandata, o proposta l'ascrizione.

Rimborsi

651. Le Comuni possono avere altri proventi, altre risorse temporarie, e perpetue. - Speciali statuti le hanno create, speciali leggi regolano la loro erogazione. Sarebbe un lungo ragionare se dalla massima in genere si dovesse passare alla specialità individua.

Le Comuni obbligate a soffrire le spese di spedalità, o per meglio dire ad anticiparle o tutte, o in parte non possiamo dispensarci dal notare il grave danno, che le grava trascurando quel rigoroso esame sulle circostanze di coloro obbligati ad indennizzarle. Queste spese di trasporto, e mantenimento di dementi, di sorveglianza al domicilio di fatui, ed imbecilli, di spedalità di malati non miserabili, di baliatici a figli legittimi compongono l'Articolo di rimborso che richiama i Gonfalonieri a legali considerazioni, ed esami.

652. Non ripeteremo quanto si scriveva al § 502. *N.* 16. pag. 151. in rapporto ai baliatici, e sussidj di latte; ci occuperemo dei maniaci, dei fatui, degli imbecilli, dei malati.

Per massima generale voluta dalle Sovrane Risoluzioni del 9. Novembre, ed 8. Decembre 1840. i Municipj devono astenersi dal deliberare sussidi tanto in generj, che in denaro a favore di ammalati miserabili, e poveri al domicilio, che devono sempre essere condotti allo spedale respettivo viciniore.

653. Le spese di spedalità possono essere come si disse o totalmente, o parzialmente a carico del Comune; Esse comprendono il trasporto, la custodia, ed il mantenimento.

Le ultime sono coacervate e le abbiamo nella tassa giornaliera di Lire 1. 6. 8. per i dementi, ed ammalati, e di Lire 10. al mese per i figli lattanti; e per i fatui, ed imbecilli custoditi al domicilio non si conosce norma, rimanendo nella libertà dei Municipj di stabilirla a secondo delle circostanze, e la condizione delle persone.

In quanto alle spese di trasporto, stando esse in relazione

alle persone, ed all'indole della malattia, ed alle circostanze locali, il Gonfaloniere deve esser cauto, e previdente di limitarle alla pura necessità sia per l'aggravio del Comune, e sia ancora per il caso che tali spese possino posare a carico della famiglia, e congiunti dell'ammalato, ed allontanare qualunque osservazione, rilievo, ed opposizione, che alla domanda di rimborso, possa essere elevato.

Per i proprj, e veri miserabili del Comune non vi è titolo a rimborso, quando è giustificata la miserabilità non solo delle proprie famiglie, ma ancora dei congiunti, che per disposizione delle Leggi Civili sarebbero obbligati a prestare ai medesimi gli alimenti.

I Municipj devono essere rigorosissimi nell'ammettere al benefizio di miserabilità, o povertà; questa è la volontà Sovrana che l'Art. 62. delle Istruzioni del dì 11. Settembre 1827. con le altre disposizioni rammenta ai Ragionieri nella revisione del rendiconto delle Comunità.

654. Compete alla Comune il diritto al rimborso della metà della spesa, o anche di una minor quantità per le persone costituite nello stato di povertà. - Appartengono a questa classe quelle, che prive sono di ogni sorta di beni di fortuna, e non hanno guadagno personale sufficiente a supplire alla totalità della spesa. Giustificato questo estremo possono le Comuni convenire la quota di rimborso proporzionata a quei lucri personali correlativi al loro mantenimento, e capaci a soffrire quell'aggravio temporario per gli alimenti anticipati dal Comune per il demente, il fatuo, e l'imbecille, e per l'allattatura della propria prole, che la impotenza della madre caduta ammalata, abbia costretto il Comune o lo Spedale, a consegnare ad estranea Nutrice la prole stessa.

655. Le relative giustificazioni devono essere certificate dal Paroco, dal Gonfaloniere, dal Giusdicente Locale sotto la loro immediata responsabilità per la disposizione, che abbiamo nelle istruzioni del 17. Febbrajo 1818, ed 11. Settembre 1827.

656. Nessuno per massima legale può esser tenuto al rimborso che sopra, quando non ha assegnamenti superflui al bisogno proprio, e della sua famiglia, come si legge nella Dec. 65. nel Tom. 2. *N.* 7. del Vernaccini. - Cosicchè formato lo stato attivo, e passivo della famiglia, e non resultando avanzo disponibile, la spesa rimane a carico del Comune.

657. L'esame primieramente deve farsi nella linea ascendentale, e discendentale diretta delle persone congiunte, e quindi nella linea collaterale fino a quarto grado inclusive.

Questo principio si parte dalla massima legale, che l'obbligo degli alimenti è sempre nei più prossimi parenti, e congiunti.

Questa obbligazione di prestare gli alimenti *jure sanguinis* al congiunto povero, sebbene solidale, ed individua nella sua sostanza fra più coobbligati in pari grado, diventa dividua nell'esercizio, nè può esser tenuto l'uno di essi a sopportarne l'intiero peso finchè non venga giustificata l'impotenza degli altri.

L'obbligo di giustificare l'insolventezza di altri coobbligati a sopportare, a concorrere al peso degli alimenti dovuti al congiunto povero, incombe a quello che domanda il *solido* contro alcuno di essi indebitamente capace a prestarlo.

Ne consegue che mentre l'azione agli alimenti dovuti *jure sanguinis* essendo di regola dividua nell'esercizio, per quanto solidale, ed individua nella sua sostanza, alla Comunità incombe la prova della incapacità in alcuni per far nascere in essa il diritto di rivolgersi per il *solido* contro altri indubitatamente capace a prestare gli alimenti, o a concorrere al reclamato rimborso tanto per il tempo passato, per il presente, e futuro, non essendole impedito d'investire con una sola domanda più persone parte come principali, e parte in una maniera puramente sussidiaria al fine, che dalle ultime possa ottenere quanto le prime o totalmente, o parzialmente non possono contribuire.

Dec. della Corte Regia del 18. Marzo 1844. in Causa Comunità di Marradi, Farolfi, e Niccolini.

Il figlio è tenuta agli alimenti del padre, e della madre per disposizione di ragione.

La madre, verificata la impotenza del padre, e dell'avo è obbligata ad alimentare il figlio, e la figlia.

658 Il fratello povero mancante di sussistenza, e nella impotenza a procurarsela è nel diritto di domandare assistenza al fratello ricco.

Il fratello per altro non è tenuto, che ad alimentare la sorella che sussidiariamente, e nel concorso dei necessarj estremj, che la Corte Regia nella Causa Finocchietti, e Finocchietti riconobbe nella sua sentenza del 30. Giugno 1842. nella mancanza assoluta di assegni dotali, e stradotali, la esistenza del marito, e che il marito abbia un assegno, un indirizzo, e sia nella potenza di trarre profitto dal suo personale, mentre in diverso caso la prestazione limitar non si potrebbe ad un semplice sussidio.

659. Nella impotenza, assenza, o morte del padre, e dell'avo, e del fratello e nella mancanza verificata in altri individui della capacità a soddisfare per obbligo più diretto agli alimenti, questa obbligazione passa nel patruo, o zio paterno per soccorrere, e sussidiare il nepote, e la nepote. *Vedasi la Dec. della Corte Regia del* 5. *Luglio* 1839.

Questo zio non può obbligare la cognata madre dell'alimentando a disfarsi della metà delle sue doti, quando l'altra metà possa ridurla *inutta* in caso di sua vedovanza, e privarla dei necessarj alimenti.

Questa massima noi l'abbiamo nella Decis. del Supremo Consiglio di Giustizia del 19. Febbrajo 1821. nella Causa Serafini, e Serafini.

Bisogna però ammettere che concorrono due necessarj requisiti, la potenza, cioè nel primo, e la povertà, e miserabilità nei secondi, qual povertà non resta esclusa dalla circostanza di avere la madre ottenuta dalla munificenza Sovrana una somma a titolo di pensione, e di possedere parte delle sue doti, come lo stesso Consiglio di Giustizia nella Causa Tavanti, e Fortini motivava la sua Decisione nel 21. Luglio 1823.

Le Leggi del 7. Giugno 1786, 12. Ottobre 1819. e 10. Ottobre 1340. regolano la distrazione volontaria, o coatta delle pensioni, e provvisioni degli impiegati Regj, eccettuano dalla inibizione del sequestro quella quinta quota disponibile di provvisione, o pensione per doti, ed alimenti per motivo di congiunzione di sangue, e parentela, e sopra questa si può agere anche per via di sequestro, come risolveva la Corte Regia nel 5. Gennajo 1844. Sentenza confermata dalla Corte di Cassazione nel 3. Settembre di quell'anno.

660. Il filiastro non è tenuto ad alimentare il patrigno, e la matrigna, e conseguentemente il patrigno, e la matrigna non è obbligata a favore del filiastro.

Dec. della Corte Regia del 29. Luglio 1840. e la Dec. *N.* 73. Tomo 3. *N.* 8. nel Vernaccini.

661. La figlia legittimaria fintantochè non ha conseguita la legittima dall'asse paterno, e materno è nel diritto di avere gli alimenti. *Dec. della Corte Suprema di Cassazione del* 9. *Settembre* 1840.

662. Il suocero è nell'obbligo di alimentare la nuora, ed i nepoti ancorchè non abbia assentito al matrimonio, come decise la Corte Regia nel 5. Febbrajo 1840.

663. Il discesso dalla casa maritale della moglie, che abbia introdotto innanzi l'autorità competente il giudizio di separazione, non la priva del diritto a domandare gli alimenti, quando a di lei favore concorra una presunzione di buon gius, e quando sia provata la inopia;

Il marito peraltro, come ritiene la Corte Regia nella citata Decisione del 18. Marzo 1844. è obbligato a concorrere agli alimenti, o al rimborso di essi in correlazione dei frutti dotali, a favore della moglie inferma, o probabilmente affetta da malattia insanabile, e conseguentemente dipartita dalla casa maritale.

664. Le rendite, e gli assegni del benefizio, detratta la spesa per la soddisfazione degli obblighi, e delle ingerenze relative, stanno ad indennizzare il Comune, che per il Rettore della Chiesa, o Benefizio anticepa le spese di custodia,

e mantenimento, ed è nel diritto di far dare un economo, o un amministratore al benefizio stesso perdurante la malattia fisica, o mentale dell'investito.

Sovrana Risoluzione del 5. Ottobre 1840. partecipata al Cancelliere di Campi li 14. detto dalla R. Camera Fiorentina.

665. Se compete *l'azione negotiorum gestor*: contro del padre, e nella mancanza di assegni di esso contro la madre a quegli, che ha alimentato il figlio come decideva la Corte Regia nel dì 8. Gennajo 1840, questa massima a buon diritto si può applicare a favore delle Comunità, le quali anticipano le spese per la custodia, e mantenimento dei dementi, malati, fatui, ed imbecilli. - E se gli alimenti sono dovuti per ragione di *azione* di essi, pretender si possono anche per il tempo passato; Si considerano dovuti per ragione di *azione* gli alimenti quando il diritto a conseguirli si parte più che dall'uffizio del Giudice dalla disposizione della Legge, e dal fatto dell'Uomo. Vedasi la Corte Regia del 23. Decembre 1842.

666. Quando è stabilita la quota degli alimenti, e conseguentemente la quota di rimborso o per convenzione amicabile, o per pronunzia del Giudice, qualunque variazione di circostanze non tanto dell'alimentario, che dell'alimentante, non autorizza a domandare verun aumento, o diminuzione, se nella relativa deliberazione consigliare, nell'atto convenzionale, nella sentenza del Giudice non siavi riservo specifico la indicata variazione di circostanze come avvertiva il Magistrato Supremo decidendo la Causa *Orsi* ed Orsi nata Corbuy nel 21. Aprile 1851. imperocchè conservata la potenza dell'alimentante nella misura acconsentita è un fatto non censurabile, come opinava la Suprema Corte di Cassazione nella sua Decis. del 5. Luglio 1844. in Causa Dazzi, e Ducci nei Dazzi, ma allorchè speciali circostanze provate dimostrino che l' alimentante è venuto a costituirsi in posizione più prospera capace a sopportare la intiera tassa, che la Comune corrisponde allo Spedale per correspettiva giusti-

zia alla convenuta quota di rimborso si accresce quel tanto, cha al valore della tassa corrisponda.

667. Premesse le massime a costituire il diritto, e l'obbligo agli alimenti, Noi scendiamo facilmente all'applicazione a favore della Comune, del Luogo Pio. Notiamo peraltro che la Comune, ed il Luogo Pio sebbene nel diritto a repetere il rimborso, non possono valersi del medesimo per agere nei modi legali contro gli assegnamenti di quegli che possa aversi per obbligato e agli alimenti, ed al rimborso se prima non sia avvenuta la tassazione o amicabile, o giudiciale, come determina la Dec. 47. riportata nel Diario Legale anno primo pag. 49. ed è nel diritto di pretendere anche il rimborso del tempo passato, perchè come estranea ha corrisposto per le spese di trasporto, mantenimento, e custodia dell'ammalato, non avendo essa la potenza di farne elargizione, o donazione per cui di fronte ad essa l'alimentando ha contratto il debito corrispondente, debito privilegiato come risolveva la prefata Corte R. nella causa suddetta fra la Comunità di Marradi, e Farolfi, e Niccolini nel 18. Marzo 1844. riportata nel Tomo VI. degli An. di Giurisprudenza Tosc. col. 315. e seg.

668. La Comune corrisponde allo Spedale la retta degl'Infermi di corpo, o di mente, il rimborso della spesa di Baliatici per figli legittimi, che nella circostanza di malattia della madre o siano dati alla luce nello stabilimento, o che per ordine del medico siano divisi dalla madre.

669. Il Rettore, o Soprintendente allo Stabilimento appena che riceve un malato qualunque è nell'obbligo di darne parte al Gonfaloniere del Comune, a cui l'ammalato ha dichiarato appartenere, indicando il nome, cognome, il nome, e cognome del padre, e della madre, la condizione, e professione, affinchè il Gonfaloniere possa raccogliere quelle informazioni indispensabili a conoscere, se il Comune sia tenuto a soffrirne la spesa, e siavi luogo al rimborso che sopra.

670. Possono essere i malati sia di corpo, sia di mente, Comunisti, e non Comunisti, e forestieri.

Coerentemente alle disposizioni Sovrane del 17 Febbrajo 1818. i Comunisti miserabili sono nel diritto di occupare i letti gratuiti quando sono costituiti nello stato di miserabilità.

I miserabili non Comunisti godono dei Letti gratuiti, quando sono disponibili, ma essendo questi occupati la propria Comune corrisponde della spedalità.

671. I Detenuti nelle pubbliche carceri quando passano per malattia allo Spedale locale sono considerati come miserabili, occupando prima i letti gratuiti, in diverso caso ricorre per i medesimi la sopra riportata disposizione a tenore del biglietto dell' I. e R. Segreteria di Stato del 7. Aprile 1818. circolato nel 14. di detto mese; ma se il detenuto dovesse passare dalla carcere allo Spedale dei dementi, la spesa del suo trasporto, mantenimento, e custodia resta a carico del R. Uffizio del Fisco fintantochè non si conosca la risoluzione, che stabilisca congruamente se l'aggravio della spesa stessa posar deva o sulla cassa del proprio Comune, o delle Comunità di Compartimento in ordine alla Circolare del 20. Aprile 1795.

Cade in acconcio di rilevare che il mantenimento di un ammalato in genere, ed in specie non Comunista non solo posa a carico delle Comunità di origine, e domicilio, ma di tutte le Comunità transitate per giungere allo Spedale, come dispone il Sovrano Rescritto del 3. Giugno 1833, ed la Risoluzione della già Camera Senese del 17. Luglio 1837. partecipata al Cancelliere di Radicondoli nell'interesse della Comunità di Casole; e che per i detenuti negli Stabilimenti penitenziari la spesa spetta al R. Uffizio del Fisco, ma per i detenuti nelle carceri di custodia, o di pena, che passano allo Spedale, o al manicomio la detta spesa è a carico del Comune di origine, e terminato il tempo della pena, ritornando essi a far parte dell'associazione Comunale, continua l'aggravio a carico del Comune di origine inconformità della Sovrana Risoluzione del di 8. Aprile 1836.

Ed a carico della Cassa Fiscale in coerenza della Risoluzione del 22. Ottobre 1846. notificata al Cancelliere di

S. Quirico, è la spesa del trasporto allo Spedale di Maternità di quelle donne venturiere incinte, che per disposizione del Tribunale l'invio allo Spedale viene richiesto, ed ordinato.

Per il Sovrano Motuproprio poi del 31. Maggio 1806. determina che la spesa di trasporto, mantenimento, e custodia di dementi che non hanno stabile domicilio, deva sopportarsi dalla Comunità in cui il demente, il fatuo, e l'imbecille ha abitato un anno intiero il più prossimo all'epoca, nella quale si è sviluppata la mania, la demenza ec.

Nel caso di Forestieri, sudditi Toscani vagabondi mancanti dell'annuale abitazione, la spesa relativa spetta alle Comunità comprese nella giurisdizione Governativa, in cui la malattia si venne a manifestare.

Tanto nel primo, che nel secondo caso le Comunità conservano il loro diritto per essere rimborsate o dai congiunti, o da quelle Comunità per le quali fosse applicabile la disposizione che sopra.

Noi abbiamo già avvertito quali estremi occorrono a costatare il domicilio, e le massime da noi enunciate nel Capitolo I. del Titolo I. di questa seconda parte ai § § 93. e seg, che possono certamente dare la norma sicura a conseguire, o no il rimborso che sopra.

Se il Sovrano Rescritto del 18. Agosto 1794. ingiunge ai Rettori degli Spedali l'obbligo di usare tutte le premure per rintracciare le notizie necessarie a conoscere, se il malato forestiero ammesso negli Spedali, abbia assegnamenti, o congiunti da poter ottenere il rimborso delle spese di spedalità per il diritto concesso agli Spedali Regj, e Comunitativi dal precedente ordine Sovrano del 5. Maggio 1794. Noi crediamo, che questa disposizione possa applicarsi ancora per i dementi forestieri

672. I Consigli Comunali, e conseguentemente il Gonfaloniere per il disposto del Regolamento del 17. Gennajo 1825. circolato dalla già Presidenza del buon Governo nel 25. di detto mese sono nella facoltà di domandare per mezzo

delle Prefetture succedute alle soppresse Camere di Soprintendenza Comunitativa, la verificazione dello stato di salute fisica mentale dei dementi, per conoscere se l'aggravio della spesa debba continuare a carico del Comune, e delle famiglie interessate.

673. Rammenteremo il disposto della Circolare del 24. Gennajo 1774, che verificato lo stato della famiglia del demente devono ora i Gonfalonieri rimettere allo stabilimento la copia della deliberazione del Consiglio, che porta a carico del Comune la spesa del mantenimento, e custodia del demente perciò che riguarda l'interesse del Pio Stabilimento con la indicazione esatta del nome, cognome del demente, del padre, e della madre di esso, l'età, la professione, la Patria, Popolo, e giurisdizione Politica del medesimo ed a qual classe deva essere ammesso, cioè se all'ordinaria di L. 1. 6. 8. al giorno, o a classe privilegiata reclamata da circostanze personali del demente come dispone la Circolare del 17. Aprile 1788.

Se il giusdicente Locale ha l'obbligo di dar parte al Gonfaloniere dell'indispensabile invio del demente al manicomio, per raggiungere lo scopo delle moderne Circolari del 6. Agosto 1827, e 9. Agosto 1828. che non dissentono da quella del 4. Ottobre 1785. al Gonfaloniere corre il debito di assicurarsi del vero stato di demenza dell'ammalato in obbedienza delle Circolari del 18, e 20. Ottobre 1791, ed in relazione di esso regolarsi per il trasporto, ed invio allo Spedale a tenore delle Circolari del 17. e 24. Marzo 1795. la cui spesa può refluire a carico o del Comune o della famiglia, o congiunti del demente ec, necessità addiviene che questo aggravio deva essere meno sensibile.

674 Non diremo nulla dell'obbligo che corre in ordine alla Circolare del 6 Aprile 1827. per esaminare scrupolosamente se concorrono gli estremi per deliberare la reclusione di un individuo, e portare a carico del Comune una spesa assai grave, di verificare se i medici abbiano nella loro relazione, che deve essere dettagliata, circostanziata, e non

ipotetica a mente della Circolare del 9. Agosto 1828, seguiti i dettami di una scrupolosa verità, imperocchè il loro falso esposto, come diretto alla degradazione dell'uomo è punito con la perdita dell'esercizio della loro professione per il disposto della Notificazione del 10. Ottobre 1788.

675. La fatuità, e l'imbecillità essendo malattie mentali che precedono, o susseguono la demenza, e la mania, e gl'infelici, che ne sono affetti non possono lasciarsi in libertà senza grave offesa dell'ordine pubblico, della decenza, e del buon costume.

676. La Circolare del 20. Maggio 1826. statuisce massime, che armonizzano con quelle sopra riportate per il trasporto, custodia, e mantenimento di questi infelici, ma allorquando il Gonfaloniere, ed il Municipio avessero delle osservazioni da fare sull'indole della malattia, e sul carico della spesa, deve esserne reso conto all I. e R. Governo per mezzo delle Prefetture, come succedute alle soppresse Camere, per dependere dalla Sovrana Risoluzione.

677. La rammentata Circolare del 6 Aprile 1827. dopo di aver discorso dei proprj, e veri dementi, parla di questi infelici, e ritiene da l'autorità Governativa deve occuparsi in modo per conoscere il concorso di quella *grave offesa dell'ordine pubblico della decenza, e del costume*, che portar possa alla necessità di attaccare la libertà individuale, e di degradare un essere ragionevole, e nel tempo stesso se la reclusione è motivata, e sollecitata dalla famiglia a cui attiene questo essere disgraziato, per qualche fine indiretto, privato interesse, ed altra qualunque non lodabile ragione.

678. E mentre rilascia ai Gonfalonieri, ed al Municipio la cura, e pensiero di procurare, che questi disgraziati possino essere custoditi in famiglia con lieve spesa, rammenta in sostanza la indispensabilità di liberare per quanto sia possibile il Comune da qualunque indebito aggravio.

679. Il Gonfaloniere adunque è nell'obbligo, e nel dovere di scrupolosamente esaminare se lo stato di fatuità, ed imbecillità richieda una costante, e giornaliera custodia, e

sorveglianza; di far cessare qualunque indebita tolleranza, imperocchè lo deve convincere che unicamente giustifica la spesa di sorveglianza, e custodia la propria, e vera fatuità, ed imbecillità, che offenda l'ordine pubblico, la decenza, ed il costume, e che il fatuo, ed imbecille non sia atto, e capace a rimanere isolato da una vigilanza, e custodia, e che la di lui famiglia, e congiunti non siano nella potenza di somministrarli nè vitto, nè vestito, nè abitazione corrispondente alla sua condizione, alla sua età, ed al di lui stato di salute fisica, e mentale.

680. Altri rimborsi possono attenere al Comune per spese di liti, ed atti Civili; per spese di trasporti militari sia in relazione al loro transito, sia per farli accompagnare allo Spedale. Queste spese formano carico al R. Commissariato di Guerra per la Risoluzione del R. Uffizio del Fisco del 15. Luglio 1846. partecipata al Cancelliere Comunitativo di S. Quirico; Per spese di lavori in consorzio con altre Comuni; per restauri a fabbriche di privata proprietà, che minacciando rovina, il Comune in contumacia degli obbligati, abbia dovuto fare eseguire i lavori opportuni ad allontanare il pericolo di rovina, anticipandone conseguentemente la spesa in ordine all'Art. 244. del Regolamento di Polizia del 22. Ottobre 1849, e per la estinzione degli incendj a tenore del Regolamento del 26. Settembre 1785, abbia corrisposta la mercede a favore di quelli che hanno cooperato alla estinzione dell'incendio.

681. Questa mercede, e l'importare delle spese deve resultare da una nota tassata dal Giusdicente Locale, sentito il Cancelliere Ministro del Censo, affinchè la Comune possa avere titolo al rimborso.

682. La nota deve essere redatta da quello che soprassedè alla direzione per la estinzione degl'Incendj. Il nuovo Regolamento Comunale affida questa ingerenza all'Ispettore Municipale.

Giacchè la Comunità, che anticipa quanto occorre a soddisfare le mercedi a favore di coloro, che si prestano al-

l'estinzione degli incendj per averne il rimborso contro chi di ragione, il Regolamento che sopra ha comandato.

1. Che non hanno diritto ad esser pagati quelli che abbiano operato per interesse proprio, cioè i padroni, ed i pigionali dei fondi incendiati, e dei fondi confinanti a quelli, perchè non possono considerarsi nella classe dei *mercenarj*.

2. Che non venga accordata la mercede ad un numero di operanti sproporzionato alla qualità dell'incendio, e di limitare in tal caso ai medesimi la mercede, e di escluder quelli, che avessero poco, o nulla operato.

3. Che nella tassazione della mercede devono i Giusdicenti valutare quest'opera il doppio dell'opera ordinaria con un aumento proporzionato per quelli, che oltre alle fatiche si fossero dovuti cimentare a qualche pericolo.

4. Che a canonizzare il diritto nella Comune al rimborso serve che il possessore del fondo incendiato *sia benestante*, ed a questo solo oggetto sarà reputato tale chiunque abbia *dugento scudi di rendita ovunque, e per qualunque provenienza possieda*, volendo con ciò indicare, che oltre le rendite patrimoniali, si valutino ancora le personali al lordo di qualunque detrazione.

683. La interpellazione da farsi dal Giusdicente al Cancelliere Ministro del Censo prima della tassazione è diretta a conoscere se i descritti nella nota siano o no possidenti dei fondi incendiati, o dei fondi confinanti, o inquilini degli uni, e degli altri, perchè in allora hanno un particolare interesse a prestarsi alla estinzione dell'incendio, oltre l'obbligo, che a ciascun incombe di soccorrere il prossimo.

684. I Cancellieri Ministri del Censo sono nel dovere d'informare la Prefettura di Compartimento succeduta alla soppressa Camera di tali avvenimenti, i quali possono refluire in danno delle Comunità, in obbedienza alla Circolare del 14. Decembre 1804.

685. Ad allontanare la causa alla rinnuovazione degli Incendj, l'I. e R. Governo con il Regolamento del 22. Ottobre 1849. ha decretate le più rigorose disposizioni in au-

mento a quelle della Notificazione del 16. Ottobre 1779. per i depositi, e custodia di polveri, salnitri, ed altri oggetti incendiarj, ed a quelle pure della successiva notificazione del 9. Ottobre 1800. sulle fornaci da vetri, la cui esecuzione, ed adempimento è affidata alla vigilanza delle Autorità Politiche locali, ed i Gonfalonieri nei Regolamenti di Polizia Municipali non dovrebbero dimenticare i camini indistintamente, proponendo alla Sanzione dell'I. e R. Governo una multa contro coloro, che trascurassero almeno una volta nell'anno di farli ripulire, e di procurare che non fossero a contatto di fienili ec.

Rinvestimento di capitali.

686. Nello spirito della Legge Comunale per il contesto dell'Art. 71. ai *N.* 14. e 16. abbiamo l'obbligo nel Gonfaloniere di non trascurare il rinvestimento di quelle somme, che siano per essere prezzo di beni, di imposizione di servitù passive, di concessioni, di laudemj, tasse di recognizione, affrancazioni, estinzione di censi, e restituzione di capitali, giacchè ogni ritardo frapposto toglie al Comune quella rata di frutti, e viene per conseguenza a produrre un danno nell' insieme delle rendite annue, che stanno a far fronte a spese determinate, e positive.

687. Coerentemente alla Circolare del 2. Agosto 1819, ed alle istruzioni del di 11. Settembre 1827. Art. 99, i Gonfalonieri devono rammentarsi, che quando il cumulo di tali somme non oltre passa gli scudi dugento devono fare eseguire il rinvestimento nella Cassa del Monte Pio viciniore, ed in quella della R. Depositeria generale quanto le somme rinvestibili superino gli scudi dugento, e trattandosi di affrancazioni di livelli, il relativo prodotto devono farlo *senza indugio* rinvestire nella detta R. Depositeria, la quale corrisponde l'annuo interesse del quattro per cento sulle somme rinvestite inconformità dell' Art. XIII. del Sovrano veneratissimo Motuproprio del 24. Aprile 1845.

688. E giacchè trascurar non possono ogni premura, che incremento produca nelle rendite della Comune, e dei Luoghi Pij, se quando dal rendiconto annuale dei respettivi contabili resulti un avanzo considerabile, devono proporre al Consiglio Comunale, che con opportuna deliberazione venga ordinato il deposito nel Monte Pio viciniore di quella somma riconosciuta superiore alle occorrenze presumibili dell'amministrazione, e che rimarrebbe infruttifera nelle mani del Camarlingo, conforme viene prescritto dalle istruzioni del 16. Novembre 1779. Art. 126, e da quelle del dì 11. Settembre 1827. Articolo 129.

689. La illustrazione che abbiamo data secondo la nostra tenuità ai §§ 14. e 16. dell'Art. 71. della Legge Comunale, è ritenuto quanto si scrisse al Cap. 3. del Tit. X. della prima parte del nostro lavoro, i Gonfalonieri sono posti nella potenza di potere adempire la disposizione del *N*. 15. dello stesso Articolo per convincersi se i Dazzajoli delle diverse tasse, e rendite del Comune siano o no stati regolarmente, ed esattamente compilati.

Lavori in specie, ed in genere.

690. Il *N*. 17. dello stesso Art. 71. attribuisce al Gonfaloniere la facoltà di ordinare la esecuzione dei lavori approvati dal Consiglio Comunale, l'obbligo d'invigilare la esecuzione medesima ai termini delle deliberazioni.

Noi leggiamo molto in questa disposizione; e vi leggiamo ristretta la delegazione nei limiti del più ristretto mandato.

Il Legislatore dall'esperienza convinto, ha voluto che il denaro del Comune sia erogato nei veri, e reali bisogni del Comune medesimo, e venga la spesa convalidata da quelli elementi, che la motivarono, la descrissero, la valutarono, e non mai regolata dal capriccio, o dall'inesperienza di persone, che non conoscendo, nè prevedendo gli effetti di un lavoro sostituito ad altro proposto da persona dell'arte, autorizzato dal Consiglio, si falsasse l'esecuzione di uno per

un altro lavoro, delapitata ne fosse la somma, come che la pecunia del Comune cessasse ad aver il costo, e valore quando in mano infedele ne passa, per la qualcosa ha comandato che se il Gonfaloniere ha la facoltà di ordinare, e nel tempo medesimo abbia l'obbligo d'invigilare, che scrupolosamente sia adempita la deliberazione del Consiglio basata sopra regolare perizia estimativa, ed indicativa il lavoro da farsi, imperocchè qualunque novazione, portando seco eccedenza di mandato, il Comune ha nel Gonfaloniere un rilevatore ai danni, che ne possono avvenire, essendo positivo il ritenere, che non possa esservi Consiglio, il quale deliberi in massima la erogazione di una somma per un lavoro, del quale non conosca e la descrizione, e la relativa valutazione, non che le condizioni, e prescrizioni che devono regolarne la esecuzione; nè può esservi Gonfaloniere che possa assumersi un incarico mancante affatto di tutti gli elementi indispensabili ad indicare in atto pratico ciò che far si deva, onde essere in grado di giustificare all'epoca del suo sindacato, del suo rendiconto la spesa per utile, e vantaggiosa al Comune, e che abbia raggiunto lo scopo a cui era diretta, adempita, e soddisfatta la commissione ai termini della deliberazione stessa.

Concluder bisogna, che i Consigli Comunali deliberar devono la esecuzione di lavori sempre con cognizione di causa, dietro la perizia di persona dell'arte, giammai sulla verbale esposizione generica di fatti, e di circostanze non provate; che il Gonfaloniere ritiene una parte meramente passiva nel far eseguire il deliberato, non potendosi discostare dalle prescrizioni volute, e richieste, onde il lavoro sia regolarmente, e solidamente portato ad effetto, giustificata la spesa in correspettività del lavoro ai termini della perizia, e della deliberazione.

Se così non fosse si caderebbe in un gravissimo assurdo, il Gonfaloniere in buona fede potrebbe esser sacrificato, il Consiglio porterebbe a carico del Comune una somma in *massima*, la quale in *sostanza*, o potrebbe essere maggiore,

o minore al bisogno; nel primo caso la inesperienza, per non dir la venalità, potrebbe superfluamente, ed inconcludentemente spenderla, nell'altro caso è positivo che la regolarità, la solidità, ed esattezza del lavoro ne soffrirebbe, e nell'uno, e nell'altro aspetto la riputazione del Gonfaloniere, e l'interesse del Comune sarebbero sacrificati.

Il Gonfaloniere *procura l'osservanza dei Regolamenti di Polizia Municipale. Articolo* 71. *N.* 18.

691. Ogni Comune è in obbligo di avere un Regolamento particolare di Polizia Municipale, che contenga quei provvedimenti speciali, che non sono stati presi di mira dal Regolamento di Polizia del 22. Ottobre 1849, del quale si parlò nei precedenti paragrafi di questo stesso Capitolo.

Quando si tratterà della Polizia Municipale, tenteremo di illustrare alla meglio l'Articolo 130. della Legge Comunale, con indicare per sommi capi le nostre subordinate idee sul getto di quei Regolamenti speciali di polizia urbana, e rurale adottati ai bisogni particolari dei luoghi.

692. Il Gonfaloniere avendo la *facoltà di esaminare i libri del Catasto per accettarne la regolarità*, *e quando occorra di presentare le sue osservazioni alla Direzione del pubblico Censimento* (*N.* 19. dell'Articolo 71. della Legge Comunale) può adempire con piena cognizione questa sua ingerenza scorrendo quanto noi si scrisse nel primo volume del nostro presente lavoro, ove tutto trovando spiegato, e dettagliatamente esposto, può certamente rilevare qualunque omissione, qualunque irregolarità, che il Cancelliere Ministro del Censo possa aver commessa, ed indicare alla Direzione generale i provvedimenti da prendersi.

Sopravvede, il Gonfaloniere *a tutte le istituzioni*, *e fondazioni di utilità*, *e comodo pubblico*, *dipendenti dal Comune* a tenore del *N.* 20. del citato Art. 71.

693. Questa disposizione è mestieri che sia intesa nel senso lato, in cui il sapientissimo Legislatore ha voluto, che sia appresa, ed adempita.

La *sopravvedenza parola* adoprata per dimostrare quanto

incombe ad uno che rappresentando un intiero Comune, che essendo l'interpetre dei bisogni reali di una Popolazione, alle sue cure affidata, deve tutto conoscere, tutto sindacare, ed a tutto proporre rimedio, e provvedimento, quando sia convinto, che la gestione altrui non corrisponda allo scopo, ed al fine, a cui l'Istitutore, il Fondatore, aveva regolate le sue disposizioni, elargite le sue sostanze, e gustato quei resultati che derivar ne dovevano, osservando, ed eseguendo le sue prescrizioni.

Senza commettere eccesso nel paragone, noi nella sfera Municipale abbiamo nel Gonfaloniere quel funzionario nell'identica posizione di un Delegato di Governo, che tutto dovrebbe vedere, sapere, prevenire, perchè non vi è merito nella punizione, e nel riparamento, quando si poteva evitare la rovina, il guasto, la trasgressione o con modica spesa, o con semplice ammonizione.

Ad adempire a questa ingerenza il Gonfaloniere deve primieramente premunirsi dell'atto di fondazione; convincersi se novazioni autorizzate abbiano avuto luogo; esaminare gli assegni, che dovendo far fronte alla soddisfazione di posti di Studio, di Doti, di sussidj, di passività annue, e simili siano stati assicurati, congruamente tutelati, ed impiegati, applicando a questa indagine tutto quello, e quanto far Ei deve a tutela della Comune; ponderare se nella erogazione delle rendite affette siasi ecceduto i limiti prefissi; persuadersi che non siasi falsato o per privato interesse, e riguardo lo scopo, il fine, l'oggetto, o per denegata giustizia, o per eccedenza di mandato, abbandonando la utilità, ed il comodo pubblico, ed anteponendo l'arbitrio, la superfluità, siansi indotti abusi, ed irregolarità, o innovazioni non giustificate, e non motivate da causa, e da ragioni ineccezionabili, nate da circostanze imprevedibili dal fondatore, per cui le forme sostanziali comandate adempirsi fosse stato forza, e necessità di abbandonare, ed appigliarsi a nuove forme, a nuove regole sempre in incremento, e non mai indanno, e pregiudizio della Istituzione, e fondazione.

694. Il Regolamento Comunale al citato Art. 71. *N.* 21. incarica il Gonfaloniere di diverse ingerenze.

In quanto a quelle distinte dalle lettere *a* e *b* noi non sappiamo che riportarci a quanto si scrisse nella Parte I. Titolo X. Cap. IV. ed al Titolo XI. Cap. XIV. ed al Capitolo attuale § 311.

Arruolamento Militare.

695. Essendo incaricato di presiedere la Deputazione Comunale pel Reclutamento Militare, e di fare tutto quanto pel Reclutamento medesimo è a lui richiesto dalla Legge Art. 71. *N.* 21. lettera *c*, noi ci tratterremo un momento sopra questo incarico assai delicato, ed interessante.

696. La legge organica per l'Arruolamento Militare del dì 8. Agosto 1826. determinava due sistema per fornire i contingenti delle Reclute, che abbisognavano a completare le II. e RR. Truppe Toscane, il sistema della Tassa l'uno, quello della Tratta l'altro.

697. Il sistema della tassa comprendeva indistintamente i Giovani entrati nel ventunesimo anno della loro età. Dicendo tutti, non escludeva nè gli ammogliati, nè quelli che accusar potevano una delle molte imperfezioni fisiche.

698. Succedeva a questa legge quella del dì 8. Maggio 1828, che portando alcune modificazioni alla prima, riteneva ferma l'adozione o dell'uno, e dell altro sistema a volontà della Deputazione incaricata dell'annuale Arruolamento.

Il sistema della tassa era dettato nello spirito di correspettività, perchè anche l'imperfetto per costituzione fisica, l'ammogliato, l'eccezionato contribuivano alla quota delle spese per ricompensare coloro, che assumevano il servizio delle armi a difesa dell'ordine. delle proprietà, e delle persone, ed essi abbisognandone più degli altri, il loro aggravio era esuberantemente ricompensato.

Inconvenienti, complicanza, continui reclami, sembra che abbiano convinto il R. Governo a volere soltanto il sistema della Tratta.

699. Questa Deputazione composta dal Giusdicente locale, dal Gonfaloniere, da uno dei Priori Residenti nel Magistrato, da un soggetto, che riscuotendo la pubblica estimazione, per *Uomo probo* appellavasi, e parte faceva di essa Deputazione il Cancelliere Comunitativo, con voto deliberante, e disimpegnava ancora le funzioni di Segretario; la corrispondenza con la Direzione dell'Arruolamento, la legge affidava esclusivamente al Gonfaloniere capo del Comune. Articolo VIII. della Legge suddetta.

700. Ora la legge Comunale del 20. Novembre 1849. delega la scelta di due soggetti al Consiglio Comunale, che a presidente avendo il Gonfaloniere, e così viene a formarsi la Deputazione.

701. Il Cancelliere Ministro del Censo, ed il suo Ajuto continuano in forza di leggi speciali ad esercitare le funzioni di Segretario, ma senza voto deliberativo; questa loro ingerenza fù dichiarata di uffizio per la Circolare del 16. Settembre 1826. E' obbligo dei medesimi d'informare la Deputazione di tutti gli ordini, e risoluzioni concernenti l'Arruolamento Militare.

702. I Consigli Comunali eleggono i supplenti ai Deputati per lo scopo, che la Deputazione non resti incompleta. Articolo 51. *N*. 1. lettera *a*.

703. I Giusdicenti non sono chiamati ad ingerenza alcuna in questo ramo di pubblico servizio Municipale.

704. L'incarico dell'Arruolamento Militare essendo ufficio pubblico, i Deputati prescelti dal Consiglio, ed i loro supplenti non possono renunziarlo. Legge del 1826. Art. 5.

E come pubblico servizio non può la Forza Militare recusarsi, quando sia richiesta, d'intervenire a vegliare alla conservazione della tranquillità, e del buon ordine nella esecuzione delle operazioni per la Tratta a forma degli ordini Sovrani contenuti nella Circ. del 24. Settembre 1842.

705. La Deputazione decide sempre a pluralità di voti, e la seduta non è legale se trè, compreso il Gonfaloniere non sono presenti. Art. VII. detta Legge del 1826.

706. A tenore della Circolare del 14. Gennajo 1836. ogni affare deve esser partecipato con lettera separata, e questa in margine contener deve la indicazione della Comune, e l'anno a cui si referisce l'Arruolamento.

707. In ciascuna copia di deliberazione devono essere scritti i nomi dei deputati, o supplenti presenti, nè può comprendere più affari, ma deve essere individuale, e specifica l'affare a cui si referisce per il disposto della Circolare del 17. Febbrajo 1843.

708. Le deliberazioni della Deputazione si registrano in un protocollo a parte, esente dalla formalità del Bollo, ed in Copia lettere separato dovrebbero essere riportate tutte le lettere.

709. Tutte le carte di Arruolamento ogni triennio si legano in filza, e si depositano nell'Archivio alla Custodia del Cancelliere Ministro del Censo a norma della Circolare del 31. Decembre 1838.

710. Ogni Comune deve avere un Registro delle Reclute state consegnate alle RR. Bandiere per l'Art. XVII. della Legge del 1826.

In questo Registro devono essere scritti i cambj, che stanno a rimpiazzare i Coscritti stati designati al servizio delle Armi; devono i Gonfalonieri nell'inviare le Reclute ai Comandi di piazza, nel rilasciare i Certificati, valersi degli stampati voluti dalle Circ. del 25. Mag. 1832, e 21. Gen. 1835.

711. Noi abbiamo notato quanto far devono i Parochi in preparazione alle operazioni di Arruolamente annuale. Vedasi Cap. 15. Tilolo XI. della Prima parte. Ora parleremo di quello che eseguir si deve dal Gonfaloniere per attivare l'Arruolamento.

712. Abbiamo per massima, che i Giovani entrati nel ventunesimo anno sono soggetti all'Arruolamento Militare per l'Articolo 9. della Legge del 1826. con che per altro siano sudditi Toscani, ed abbiano domicilio nel Comune da sei mesi prima, l'incominciare del mese di Gennajo dell'anno, in cui ha luogo l'Arruolamento. Esaminiamo il resto.

713. Ritornate al Gonfaloniere le note dei Parochi di sua Comune, Egli deve o direttamente, o per mezzo del Cancelliere Ministro del Censo, sfogare le note medesime, e porsi in grado a conoscere se vivono, se sono defunti, o se sono spatriati quei Giovani, che sarebbero costituiti nell'obbligo di soddisfare all'Arruolamento.

714. Noi siamo di parere che in forza dell'Art. X. della Legge del 1826, e della Circolare de' 9. Novembre 1840. la Deputazione di Arruolamento non possa dispensarsi entro i primi quindici giorni del mese di Gennajo, di richiamare tutti i Giovani a darsi in nota alla Cancelleria ed uffizio del Censo per stare a disposizione degli ordini dell'I. e R. Governo, e frattanto dare sfogo alle note dei Parochi sempre che la Direzione non ne sospenda l'esecuzione, come ha fatto per il 1852. con la Circolare del 24. Novembre 1851, per attendere a fare un tal richiamo allorchè per parte dell'I. e R. Governo sia fatto conoscere se l'Arruolamento ha luogo, e qual sia per essere il contingente chiamato a completare i Reggimenti Toscani.

715. Per non intralciare in parte, e modo alcuno il regolare andamento della operazione limitar si dovrebbe il termine alla inscrizione nel Registro di presentazione, e nel relativo Editto dichiarare, che non esime alcuno dall'adempirvi il supposto, ed anche la certezza di esser descritto nella nota Parrocchiale in coerenza dell'Art. X. e 40. della Legge del 1826, della Notificazione del 16. Maggio 1827, e dell'Art. 13. della successiva del dì 8. Maggio 1828.

Qualunque sia il termine, che assegnar si possa o in due mesi come stabiliva l'Art. XII. della Legge del 1826. contando dal 15. Gennajo, o entro il solo mese di Gennajo per le Circolari del 5. Gennajo 1836, del 9. Gennajo 1837; del 15. Gennajo 1839, e del 9. Novembre 1840. o in quello minore che la circostanza richieda, Noi si crederebbe, che il Gonfaloniere per il disposto dell'Art. 71. *N.* 21. lettera *c*, dovendo fare tutto quello che è richiesto dalla Legge, possa anche senza adunare la Deputazione,

ma subito, che abbia conosciuto il Sovrano Decreto d'attivazione di Arruolamento, pubblicare l'avviso d'inscrizione, ed in questo Editto notare quanto viene ordinato dagli Articoli 67. e 70. della Legge del 1826. e dalla Circolare del 5. Febbrajo 1827. contro i contumaci a tale inscrizione, e contro coloro, che vi cooperassero.

716. Acquistata la notizia, diciamo per ora, quasi positiva della esistenza di quel numero dei Giovani, che per la loro età cadono nell'Arruolamento, e formato uno spoglio alfabetico generale di tutti i nomi resultanti dalle note dei Parochi, si procede a dicontrare in esso quelli o per duplicità, o per morte, o per variato domicilio che devono essere esclusi dall'Arruolamento contrasegnandoli con il numero, che porta in fronte la respettiva Categoria, cioè col *N.* 1. quelli defunti con riportare il giorno, mese, ed anno della morte, e col *N.* 2. gli altri, le di cui famiglie hanno in altra Comune trasferito il domicilio, notando soltanto nello spoglio la corrispondenza di quei nomi, che in diverse note dei Parochi possano essere compresi come che partiti dal luogo di nascita.

717. Per la congrua applicazione dell'Articolo 28. della Legge del 1826, sul titolo a radicare il domicilio in altra Comune la Sovrana dichiarazione del 3, Agosto 1831. e la successiva del 13. Marzo 1835. prescrivono che deva misurarsi la dimora della famiglia, a cui attiene il Giovane, da sei mesi antecedenti al 1. Gennajo dell'anno, in cui per la sua età rimane compreso nell'Arruolamento, non ostante che il Giovane si trovi assente dalla famiglia a cui appattiene.

Facciamo una osservazione per penetrarsi del vero spirito delle rammentate disposizioni. La famiglia è relativa alle persone, al patrimonio. Spiegamoci; un pupillo orfano può abitare diviso da coloro, che per vincolo di sangue gli spettano, da coloro, che la Legge ha destinati alla tutela della persona, e dei beni.

La sua separazione può essere accidentale, può riguardarsi assoluta, ma sempre dependente.

Quando abbia casa aperta, patrimonio diviso dai Congiunti, lontano dal Tutore, segue la giurisdizione del Tribunale, che veglia sul di lui Consiglio di famiglia assistente alla sua tutela, perchè per causa di studj, di un esercizio di professione, o mestiere, per il servizio nelle Armi, del Clericato, e simili, non abbandona il domicilio originario coerentemente alla Risoluzione della Soprintendenza generale alle Comunità del 30. Maggio 1844. nel contrasto, di opinione fra le Deputazioni delle Comunità di S. Casciano, e Radicondoli.

Non è così quando con consenso del Consiglio di famiglia, assentito dal Tribunale si divide dagli altri fratelli, e parte con la determinata volontà di abbandonare la propria patria, e manifesta al nuovo Municipio del Comune, ove si fissa, di ivi eleggere, e trasferire il proprio domicilio.

Nel caso poi, che il coscritto appartenga ad una famiglia, che abbia casa aperta in due Comuni, ed il capo di essa vicendevolmente abiti nell'una, e nell'altra Comune, conviene in allora che i Gonfalonieri si concertino fra loro a quale delle Comunità appartener deva, e se ne deve render conto alla Direzione per la definitiva risoluzione, come fù deciso nel 20. Maggio 1840. nella questione fra le Comuni di S. Quirico, e Montalcino.

718. Il Servizio Militare può essere assunto volontariamente, e coattivamente prima della età, che sottopone all'Arruolamento Militare annuale in soddisfazione di quanto dispone la Legge.

Il Servizio volontario può essere gratuito come per elezione di stato; può essere in contemplazione di un premio soddisfacendo al servizio nell'interesse di un altro, ossia con la veste di cambio, e rimpiazzante, oppure servizio coatto per disposizione Governativa.

La Circolare del 13. Ottobre 1828. nei due avvertiti casi ne ammette altro, che la Recluta volontaria, o coatta abbia ottenuto per grazia di farsi rimpiazzare a sue spese per ultimare la capitolazione, ed in detti casi computato come

facente parte del contingente Comunitativo, in diritto deve esser considerato, se non di fatto compreso nell' Arruolamento dell'anno, al quale appartiene per la sua età; se come Recluta coatta poi fosse ammesso al servizio nell'anno, in cui per la sua età far deve parte di Arruolamento, allora, a mente della Circolare del 6. Marzo 1834, valutar si deve in conto del Contingente della Comune, a cui attiene; ma se il volontario assuma il servizio dopo di aver oltrepassata l'età, e dopo che il Comune abbia soddisfatto al contingente, non può esser ammesso in sgravio del Comune nemmeno per gli anni successivi perdurante la sua capitolazione inconformità del dispaccio del 3. Luglio di detta anno 1834.

Ad eliminare qualunque dubbio in proposito delle avvertite disposizioni del 6. Marzo, e 3. Laglio 1834, venne dichiarato dal Sovrano Rescritto del di 8. Maggio 1835, che gl' individui sottoposti coattivamente al servizio Militare o anteriormente, o nell'anno stesso, in cui per la loro età apparterrebbero al Reclutamento ordinario, devono in detto anno esser compresi nelle liste, e far parte del Contingente della Comunità, alla quale appartengono, sempre che gli sia toccato in sorte un numero che gli obblighi al servizio personale, ed al contrario non devono esser mai ammessi a contar perdurante la loro capitolazione in diminuzione del Contingente Comunitativo quando come Reclute coattive siano stati inviati sotto le R. Bandiere abbiano oltrepassata l'età, nè tampoco quando siano stati assoggettati alla militar disciplina prima di giungere a detta età, o nell'anno stesso dell'Arruolamento, abbiano sortito un numero che non gli obblighi al servizio personale, o che rapporto ad essi si potesse verificare uno dei titoli di esenzione.

A ritenere il principio di domicilio di origine di una Recluta ammessa al servizio Militare coattivamente per le facoltà concesse dall'Art. 25. della Legge del 1826, e dalla Circolare del 10. Decembre 1836, sempre che ne avvenga prima della sottoposizione la Sovrana annuenza, noi alleghiamo a sostegno la Sovrana dichiarazione contenuta nella

Circolare del 14. Aprile 1837, e nella successiva del di 8. Novembre di quell'anno, che in sostanza nel prescrivere, che il premio assegnato a dette Reclute venga depositato o rinvestito cautamente per garantire gl'impegni a cui sian chiamate nella propria Comunità nell'Arruolamento in ragione della loro età, e soddisfatto a questi impegni, in allora il premio diventa di assoluta proprietà delle Reclute medesime, dimostra ad evidenza l'estremo del domicilio.

Avvertiremo ora per non ritornarci, che detto deposito che in prima si faceva nella Cassa Comunale per quei Giovani al Comune stesso spettanti, e che assumevano il servizio come Reclute con premio, e per i Gettatelli attenenti per domicilio al Comune medesimo si eseguiva nella Cassa del respettivo Spedale, ora in ordine alla Sovrana Risoluzione del 21. Gennajo 1845, i premj devono esser depositati nella Cassa Militare indistintamente.

719. Non perdevano il domicilio del Comune quei Giovani, che assumevano il servizio Militare come Tamburi, Pifferi, e Musicanti prima di essere entrati nell'età di anni 21. perdurante la prima capitolazione, e soltanto rimanevano liberi da detto vincolo, ne figurar potevano nelle liste del Comune quando assumevano una nuova capitolazione anche con premio coerentemente alla Circolare del 23. Decembre 1843.

720. Per massima i figli dei militari devono far parte dell'Arruolamento di quella Comunità, nel territorio della quale si trovano di guarnigione le Compagnie, alle quali appartengono i loro genitori, ma i figli dei Veterani, e di quei Militari spettanti alle frazioni di altri corpi distaccati, nella guarnigione dell'Elba, esclusi i figli dei Cannonieri Guarda Costa dell'Elba, e dal Giglio, nativi di quelle Isole, devono far parte dell'Arruolamento della Comunità di Firenze per disposizione speciale contenuta nella Circolare del 7. Decembre 1837.

721. Tutti gl'Individui originarj Esteri, e non divenuti sudditi Toscani per naturalizzazione, o per atti equivalenti

alla naturalizzazione secondo le leggi, e regolamenti veglianti, i quali fossero sudditi di Governi, che per le loro leggi, e regolamenti vigenti esentassero generalmente gli Esteri dimoranti da lungo tempo, e domiciliati, nei respettivi loro dominj dall'onere del militar servizio, sono esclusi dall'Arruolamento Toscano, come gl'Inglesi, Francesi, e Svizzeri, per i quali la Direzione generale in coerenza delle Sovrane disposizioni contenute nella Ministeriale del 22. Novembre 1827, defalcar gli deve dal dato di Popolazione, sopra del quale si reparte il Contigente annuo fra le Comunità Toscene.

722. Se dalle note dei Parochi non fossero per essere sufficienti le notizie ivi depositate dai Parochi, e ne occorressero ulteriori a pieno schiarimento, e sfogo delle note medesime, i Gonfalonieri sono autorizzati a tenore delle Sovrane Risoluzioni del di 11. Gennajo, e 6. Novembre 1840. da noi già allegate, a rivolgersi e all'uffizio dello Stato Civile, ed ai Ministri di Polizia.

723. Ritenute le massime suddette il Gonfaloniere si pone in grado di compilare regolarmente le enunciate Categorie, sulle quali la Deputazione emette il suo giudizio per mezzo di collegiale deliberazione.

724. La prima Categoria comprende tutti quelli, che per la loro età sarebbero compresi nell'Arruolamento, se non fossero morti.

Questa Categoria deve indicare precisamente il giorno, mese, ed anno della nascita, il giorno, il mese, ed anno della morte, e nella colonna delle osservazioni, il luogo ove la morte è avvenuta.

725. La seconda Categoria comprende quei Giovani che nati nel circondario della Comune, la loro famiglia ne è partita sei mesi avanti al 1. Gennajo dell'anno, in cui ha luogo l'Arruolamento.

La redazione di questa Categoria richieda una diligenza speciale nel precisare il Comune, ove la famiglia ha trasferito il suo domicilio, giacchè questa indicazione deve

esser positiva, e certa per non dar luogo a complicato, ed inutili ricerche.

726. La terza Categoria è destinata a far conoscere i Giovani, che per età, e domicilio sono effettivamente nell'obbligo di soddisfare all'Arruolamento del proprio Comune.

Questa Categoria deve contenere specificatamente il luogo di origine, e di provenienza, onde il Cancelliere Ministro del Censo, o qualunque altro pubblico funzionario, che disimpegni le funzioni di Segretario possa darne notizia al Cancelliere Ministro del Censo, o a quel pubblico funzionario del Comune di origine che il Giovane, o Giovani si sono fatti inscrivere, e sono stati compresi nel Ruolo del Comune ove abitano, ed al quale appartengono.

727. Noi abbiamo verificato replicatamente un'caso di duplicità individuale astratta quando iu sostanza non era che una sola persona, e se non è avvenuto inconveniente, che poteva render nulla, o irregolare la Tratta, lo dobbiamo a quella indagine, possiamo dire scrupolosa, che in questa materia la Legge comanda, e vuole.

Cosa dolorosa è il dirlo, e lo diciamo nella positiva certezza, che possa esservi posto riparo.

I figli legittimi per una di quelle luttuose, ma giammai lodabili circostanze, assumono la qualità di Esposti.

Le Leggi che regolano i sussidj di latte per figli legittimi di padri miserabili, e di madri impotenti ad allattarli, sono rigorose, perchè non si porti un indebito aggravio alle Comuni.

I Magistrati convinti forse da apparenti circostanze di possibilità, quando nella realtà o non sono tali, o meritevoli almeno di un qualche soccorso, recusano il sussidio.

Il Padre nella situazione dolorosa di veder perire la propria prole o indotto dall'interesse di lucrare un baliatico chiudendo in quel momento il cuore ai palpiti di paternità, ma tremolante, ed incerto perchè il rimorso non lo abbandona, vince se stesso, ed affida alla Rota degli Esposti quel figlio, che forse per l'ultima volta Ei vede, La speranza

forse di un avvenire migliore poggiata a quel contrasegno, che la desolata madre appose al figlio, allorchè il padre, non più padre in quel momento alle tremanti braccia materne lo toglieva gli porge un effimera calma a riprenderlo allorchè allevato, o adulto ne sia, ma non l'abbandona il pensiero di un possibile baratto.

I palpiti paterni, e materni nella sorte della prole facendosi più spessi, e forti, persuadono, e convincono a recuperarla al più presto possibile onde non aver più ospitale il rimorso.

La prole era stata rigenerata al Fonte Battesimale, e già portava un nome, ed il cognome di sua famiglia quando alla Rota si affidava. I figli di Rota si conducono al Fonte Battesimale, e nuovo nome, nuovo casato loro s'impone, e nei libbri di Stato Civile vanno ad apparire due quando è una, e sola la creatura distinta in pria per legittima, e poi per figlia di Spedale.

Il padre con la fede di nascita, con la metà del contrasegno, trepidante, ed incerto fà ricerca del figlio; lo trova, e diviene tranquillo; non esiste, o il contrasegno è perduto, ed il rimorso l'assale, e lo tormenta.

Pernicioso sistema, barbaro espediente, falsata economia, imperocchè quel Comune contribuendo alla Tassa degli Esposti ha pagato di più di quello, che avrebbe speso elargendo un sussidio per il breve corso di un anno.

Ecco uno degli elementi che aumentano ogni anno le spese degli Esposti.

Il provvedimento ben facile a noi si presenta perfine ad un inconveniente si grave ed immorale.

Noi lo azzardiamo nella pienissima convinzione di fare un bene alla società, un alleviamento alle Comuni medesime.

I Parochi veglino sulla loro popolazione; si facciano dar discarico dei figli ai Genitori, e verificato il fatto, ne diano parte immediatamente all' I. e R. Governo per dipendere dalle sue superiori determinazioni essendo certo, che l'I. e R. Governo informato di fatti non improvvisati vi provve-

derà come pose riparo alle illegali manifestazioni di paternità. Vedasi § 1068. Parte I. pag, 329.

Noi adunque abbiamo costatato, che quel figlio ricercato per legittimo era morto come figlio di Spedale; quell'Esposto lo abbiamo ritrovato come figlio legittimo sotto il tetto paterno, ed abbiamo di più conosciuto che quell'istesso padre, quella istessa madre avevano nutrito il proprio figlio con la veste di Esposto, ed avevano esatto dallo Spedale e il baliatico, e quindi quella retribuzione, che lo Spedale corrisponde fino a quella età determinata per i maschi, e per le femmine figli di Spedale.

Torniamo a noi, e sull'Arruolamento si prosegua sempre nel sistema della Tratta.

728. Redatte le Categorie, con la copia della relativa deliberazione declarativa il numero dei nomi, che ciascuna comprende, vengono inviate alla Direzione generale di Arruolamento, la quale confrontata in special modo la seconda con quelle delle Comuni indicate per il nuovo domicilio delle famiglie, e dei giovani, rileva se abbia avuto il prescritto sfogo, e nel caso contrario ne domanda la ragione, ed in mancanza di convincenti schiarimenti, torna a sollecitare le premure del Gonfaloniere della Comune di origine a praticare nuove indagini fino a che il giovane si ritrovi o morto, o vivente.

729. La terza Categoria rappresenta. La lista generale d'inscrizione, e nell'annunziare al pubblico il giorno in cui deve avvenire la Tratta, si rende noto il numero delle Reclute assegnato per contingente; si pubblica la nota dei giovani ritenuti compresi nell'Arruolamento; si assegna il termine di giorni dieci a presentare quelle eccezioni sopra tale descrizione in relazione ai nomi, e cognomi, età, e domicilio; si repete l'invito a quei giovani, che non vi fossero stati scritti, a farsi inscrivere prima che la Tratta abbia avuto incominciamento; si richiamano tutti indistintamente a presentarsi ad estrarre di propria mano il numero, o delegare persona congiunta per vincoli di sangue ad essi, che

per essi estraggano il numero, avvertendo che in mancanza o degli uni, o degli altri, il numero sarà estratto dal Gonfaloniere.

Sono eccettuati i Giovani Ebrei, ed Eterodossi da presentarsi ad estrarre personalmente il numero, dovendo estrarlo per Essi il Gonfaloniere.

Legge del 1826. *Art.* 41. *e* 42. 43. *Legge del* 1828. *Art. V. VIII. e IX, e Circolare del* 6. *Marzo* 1837.

730. La mattina destinata per la Tratta, la Deputazione prende in esame i Reclami, l'eccezioni, che possono essere state presentate, e che anche nel momento stesso fossero fatte, ed esibite.

In coerenza degli Art. 19. e 20. della notificazione del di 8. Maggio 1828, e dell'Art. 4. della Circolare del 18. Gennajo 1839. non si può diminuire dalla lista generale alcuno se non se per titolo di morte verificata, per difetto di età giustificata, per mancanza di domicilio provata con la esibizione del Certificato del Gonfaloniere del Comune, nel quale il giovane abbia il legale domicilio per gli effetti di Arruolamento; i titoli di esenzione si verificano dopo la Tratta.

Se alla Lista deve aggiungersi qualche individuo, si eseguisce prima, che sia deliberata la chiusura della Lista medesima.

Questa addizione può esser conseguenza di volontaria presentazione, o per obbligo della Deputazione in coerenza dell'Art. X. della Legge del di 8. Maggio 1828, e della Risoluzione Sovrana del 14. Agosto 1834, per esser essa venuta in cognizione della mancanza nella Lista di giovani, che vi dovevano figurare, e che avevano omesso da farsi inscrivere nella medesima.

Il partito di chiusura deve contenere la dichiarazione se ha avuto luogo aumento, o diminuzione, notando il numero a cui ascendono i giovani compresi nell'Arruolamento.

Questo partito deve esser rimesso in copia alla Direzione generale di Arruolamento.

731. Riacccdendo il caso che pendente tali operazioni, e prima che la Tratta abbia incominciamento fossero esibiti alla Depntazione i certificati di consegna, e ricevimento delle Reclute a saldo del Contingente, si sospende la Tratta, e tutte le spese occorse fino a quel punto si repartiscono fra tutti i Giovani compresi nel Reclutamento a tenore della Circolare del 26. Agosto 1828.

732. Se nell'Arrnolamento vi sono compresi due fratelli gemelli, si rende indispensabile di conoscere prima della Tratta a quale dei dne compete l'esenzione voluta dall'Art. 76. § 11. della Legge del dì 8. Agosto 1826, per mezzo della sorte.

I gemelli devono essere intimati ad esser presenti per questo esperimento da farsi avanti alla Deputazione.

Imborsati i due nomi in un urna, ed imborsati in altra i due numeri, il Gonfaloniere estrae dall'urna dei nomi una delle due polizze, ed il gemello sortito viene ammesso ad estrarre uno dei due numeri, e quegli a cui sarà toccato il *N.* 1. gode l'esenzione; ma ambedue vengono quindi assoggettati alla generale imborsazione, e Tratta dovendo essere ammesso al godimento dell'esenzione, il gemello favorito dalla sorte, quando nella Tratta generale sia per essere chiamato al servizio delle Armi, per aver estratto un numero che al servizio medesimo lo sottoponga.

La Circolare del 29. Marzo 1842. che partecipa la Sovrana disposizione del 16. Luglio 1841. esplicativa il metodo per il godimento della esenzione concessa ad uno dei due fratelli, gemelli, non prevede il caso che la mattina della Tratta manchi uno dei gemelli, o ambedue siano assenti.

Noi per analogia crediamo, che possa a questo caso applicarsi il disposto dell'Art. 52. della legge del 1826, cioè a dire che per mano del Gonfaloniere sia eseguita la Tratta dei nomi dei gemelli, e quindi dei numeri per statuire a quale dei due attenga il titolo del godimento di esenzione.

Conviene per altro avvertire la necessità che sia giustificata la consegna fatta individualmente della intimazione a

presentarsi avanti alla Deputazione per l'oggetto che sopra, con precisare il luogo, l'ora, il giorno, il mese, e l'anno, e contenga l'espressa dichiarazione, che in loro assenza il Gonfaloniere eseguirà quel tanto, che la Legge ha prescritto, non sembrando, che per un privato interesse si possa sospendere un atto, che riguarda una intiera popolazione.

733. La imborsazione, e la Tratta richiedono una speciale attenzione, e diligenza, e la piena osservanza di quanto dispongono gli Art. 47. 48. 49. 50. 51. 53. 54. 55. 56. e 57. della Legge del dì 8. Agosto 1826, e gli Art. 15. 16. e 17. della Legge del dì 8. Maggio 1828, e quanto ordina la notificazione del 10. Febbrajo 1829.

734. La imborsazione dei nomi, e dei numeri è contemporanea a spoglio di lista; e devono ad un tempo essere esaurite le polizze dei nomi, e dei numeri.

Ciò per altro non darebbe la certezza, che l'urna, o borsa degli uni, e degli altri contenga l'identica quantità, a cui ascende la Lista dei Coscritti, e l'insieme dei numeri corrispondenti alla totalità dei nomi.

Nessuna delle dette Leggi prescrive il riscontro prima di dar principio alla Tratta, ma se dette Leggi espressamente, e litteralmente non l'hanno detto, Noi questo riscontro abbiamo sempre consigliato il farlo, come virtuosamente scritto nell'Art. 50. della Legge del 1826, allorchè vuole *la più scrupolosa esattezza a scanzo di reclami.*

Difatti se nel corso della Tratta dall'urna dei nomi sortisse una polizza contenente un numero, se da quella dei numeri fosse estratta una polizza, ove un nome si leggesse, se alla penultima estrazione una delle due urne rimanesse vuota, quali danni, e quali conseguenze non ne deriverebbero? La rinnuovazione della Tratta e dei nomi, e dei numeri, che forse riparerebbe al pregiudizio individuale dei coscritti, sottoponendo al servizio della armi quelli che erano già liberi, e liberando quelli che la sorte aveva designati al servizio stesso?

Che forse il Gonfaloniere come quegli espressamente in-

caricato della operazione non potrebbe Egli esser tenuto alla refezione dei danni, e risentirne Ei solo le conseguenza? Noi lo crediamo, e crediamo di più, che i componenti la Deputazione non debbano ingerirsi, in parte alcuna nella operazione medesima per non rendersi corresponsabili; e quando l'atto d'imborsazione non potesse ultimarsi in un giorno, si proseguisse nel dimani, e nel processo verbale si dichiarasse fino a quel punto la imborsazione fosse giunta, costasse della sigillazione delle urne, e del resto delle polizze da esaurirsi imperocchè la sollecitudine non riconobbe per sorelle in questo rapporto la esattezza, e la precisione.

735. La Legge del 1828. all Articolo 15. determina, che mancando nella Lista generale il nome di alcuno dei giovani, che non si siano dati in nota, l'atto d'imborsazione, nè quello della Tratta restano viziati, ed annullati; ma l'Art. 16. prescrive, che sarà bensì nulla la Tratta, ed inconseguenza deve essere per l'intiero rinnuovata qualora per *causalità per negligenza*, o per altro qualunque motivo, sia omesso nella imborsazione, e mancasse nella Tratta il nome di qualcuno dei giovani, che *si erano dati in nota* e che dovevano trovarsi descritti nelle Liste.

736. È parimente nulla, e deve totalmente rinnuovarsi la Tratta quando manca nella Lista, che serve di fondamento all'atto d'imborsazione il nome di alcuno dei giovani, la esistenza dei quali è a notizia della Deputazione sia per esser stato denunziato, o descritto nelle note dei Parochi, e questa nullità forma carico della Deputazione, come determina la Sovrana Risoluzione del 14. Agosto 1834, circolata nel 4. Settembre successivo.

737. Nel caso opposto, quando cioè non ostante la diligenza delle Depotazioni, avvenga che sia stato portato nelle Liste, imborsato, ed estratto qualche nome di più, che per difetto di età, *o per altre cause* vale a dire del domicilio, o per aver oltrepassata l'età, o perchè il nome appellava ad individuo morto, o attenente a sudditanza Estera eccczionata, o doppiamente descritto con nomi diversi, ma

individuanti una sola persona, e che avrebbe dovuto essere spurgato dalle Liste, ed escluso dalla imborsazione, la tratta è valida, ed ha effetto il richiamo dei Giovani secondo *l'ordine progressivo del numero* da ciascuno estratto, tenuto fuori, e non valutato quello toccato in sorte al giovane, o giovani, rispetto ai quali rimane giustificato, che non dovevano figurare nè nella imborsazione, nè nella tratta di quell'anno, ma soggetti all'obbligo di esservi compresi nel caso, e nel tempo, in cui vengano a cadere debitamente nell'Arruolamento, inconformità della Notificazione della I. e R. Consulta del 10. Febbrajo 1829.

738. L'atto della imborsazione, e della Tratta devono esser rimessi in copia certificata alla Direzione dell'Arruolamento Militare in coerenza della Ministeriale della già Soprintendenza generale alle Comunità del 4. Ottobre 1843. diretta al Gonfaloniere di Radicondoli.

Arruolamento Militare o Consiglio di Reclutamento.

739. La Legge del 1826. Art. 60. determina, che non più tardi di 8. giorni dopo la Tratta perchè il Sovrano Motuproprio del 22. Aprile 1832. ritiene che l'Arruolamento abbia avuto fine legale scaduto il decimo giorno da quello della Tratta, devono le Deputazioni procedere al Consiglio di Reclutamento mediante la misurazione dei giovani, che abbiano sortiti i primi numeri come dai precedenti Art. 58, e 59, e quindi far procedere alla loro ispezione Medico Chirurgica per accertarsi se abbiano imperfezioni fisiche, e deliberare se abbiano titoli di esenzione, ed in conseguenza diritto ad esser riformati, ed esclusi; e la Legge del dì 8. Maggio 1828. in aumento a tale disposizione ordina agli Art. 21. e 22. che al seguito di tale ispezione, e deliberazione le Deputazioni decidano se vi sia luogo a chiamare altri giovani, che abbiano estratto un numero superiore, e che nel caso di non concorde deliberazione sulla soluzione di qualche dubbio, resta la decisione sospesa, e

l'affare sia portato alla cognizione della Direzione per attendere la Superiore Risoluzione.

740. La Legge del 1826. all'Art. 76. enumera i titoli, che danno la esenzione per privilegj personali; le istruzioni circolate nel 12. Marzo 1836. indicano le imperfezioni fisiche, che escludono dal servizio delle Armi.

Queste ultime emergono dal voto dei professori dell'arte Medica, e Chirurgica, e noi siamo costituiti nell'assoluta incapacità di parlarne.

741. Quantunque che chiaramente la legge abbia formulate l'esenzioni dal servizio personale Militare, ciò nonostante l'applicazione di essa ha dato luogo a speciali dichiarazioni, che noi crediamo congruo di dover dir qualcosa, che certamente sarà utile alle Deputazioni.

Primieramente noteremo, che la misurazione deve essere esatta e corrispondere per l'abilitazione a braccia due, e quattordici soldi per le Reclute Comunitative a tenore dell'Art. 26. della Legge del 1826. imperocchè per i cambj, per le Reclute volontarie, e coatte come dagli Art. 66, e 74, di detta Legge, e dalla Circolare del 26. Agosto 1837, è determinata in braccia due, e soldi quindici; la visita Medica-Chirurgica sia rigorosa, e non di forma, giacchè la Direzione dell'Arruolamento Militare avvertiva nel dì 8. Febbrajo 1838. al Gonfaloniere di Radicondoli in aumento alla Circolare del 16. Giugno 1827. che questa visita era diretta allo scopo importante di conoscere la idoneità relativa, ed assoluta dei giovani, e ad evitare inutili spese, ed incomodi, a non defraudare coloro, che situati nella condizione di godere dei privilegj, e delle future esenzioni, ne fossero per essere privati o per ignoranza della Legge, o per private convenzioni, delle quali le Deputazioni non devono mai prenderne cognizione, e solo devono cercare che la idoneità, o la esclusione sia positiva, e certa, ed essere sempre in grado di giustificare la propria decisione.

Quindi avvertiremo la necessità che dentro i primi dieci giorni dopo la Tratta deva aver avuto luogo la visita, e ri-

conosciuta evidentemente la idoneità dei giovani destinati a soddisfare al Contingente o personalmente, o per mezzo di rimpiazzo a seconda dell'Art. 64. della Legge del 1826, imperocchè Il citato Sovrano Motuproprio del 21. Aprile 1832. ordina che i Gonfalonieri devono liberamente rilasciare il certificato di *terminato Reclutamento* a quei giovani, che avendo oltrepassata l'età, siano nella determinazione di prender cambio, ancorchè alcuno degli individui chiamati per ragione del numero estratto a far parte del Contingente sia in ritardo a presentarsi alle bandiere, o per qualunque altra causa resti tuttora incompleto il numero delle Reclute richieste per contingente.

Dal contesto di questa disposizione se ne deduce primieramente che fino allo spirare del decimo giorno nessun giovane di qualunque età ha la facoltà di assumere per conto proprio, o di altra Comune, il servizio delle armi, perchè non si ha terminato in diritto l'Arruolamento medesimo; Secondariamente la idoneità riconosciuta, ed acconsentita nel corso di detti giorni, è positiva, e la sopravvenienza della morte, o altra circostanza che renda incapace il coscritto designato al servizio, non può pregiudicare il giovane, che ad esso succedendo secondo il numero, si chiamasse ad assumere un servizio ritardato per l'inadempimento degli Art. 59. e 63. della Legge del 1826, e che le conseguenze pregiudiciali possono ricadere o sulla Deputazione, o sulla famiglia del coscritto, secondo a quale delle due possa attribuirsi la causa della ritardata visita, o ritardata intimazione a costituirsi sotto le R. Bandiere.

Mosso certamente da questi principj il Ministero della Guerra con Risoluz. del 4. Sett. 1848. astrinse la Consorteria della Comunità di Castiglioni di Orcia a depositare nella Cassa Militare l'ammontare del premio, che la stessa Consorteria aveva destinato per il rimpiazzo del coscritto Francesco Ciacci, che nella visita ed ispezione fatta avanti alla Deputazione era stato ritrovato abile, ed intimato ad assumere il servizio delle Armi, e che quindi aveva cessato di vivere.

742. Quando la misura, e la ispezione dello stato fisico di un coscritto è stata eseguita con la più scrupolosa imparzialità, e nel modo regolare, onde raggiungere lo scopo della Legge, e quello voluto dalla Circolare del 12. Marzo 1836, addiviene ben lontano il caso, che per parte del Comando Militare venga pronunziata la esclusione, esclusione che deve esser giustificata con la esposizione delle giuste cause, che la motivano, mentre competendo a chiunque, che si sentisse aggravato dalle determinazioni della Deputazione, e del Comando Militare, può avanzare i suoi reclami alla Direzione di Arruolamento, per attendere le superiori risoluzioni, come litteralmente la legge del 1826. agli Articoli 60. 61. e 62, e quella del 1828. Agli Art. 21. e 22. prescrivono, ed in qualche modo si tenta di giustificare il sistema tenuto da taluna Deputazione, cioè di non limitare la visita soltanto al numero dei giovani riconosciuti per buoni, corrispondente al numero delle Reclute, ma di procedere alla visita di altri per averne una latitudine per riserva. Questo sistema peraltro è del tutto in opposizione alla Legge, e pregiudiciale all'interesse dei singoli, giacchè la idoneità è un un fatto, e non altrimenti.

La Deputazione deve decidere sulla sussistenza, o non sussistenza d'idoneità, nè ha facoltà di paralizzare la disposizione chiarissima della Legge del 21. Aprile 1832, che decorsi i dieci giorni da quello della Tratta vuole terminato il Reclutamento, e liberati i giovani non chiamati al servizio da qualunque evento, o causalità.

Le Deputazioni rammentino ai Medici ed ai Chirurghi il contenuto dell'Art. 17. della Legge del di 8. Maggio 1828, abbiano il coraggio Civile di adempire il loro mandato nello spirito delle Leggi, ed avranno sempre, ed ovunqne conformi i resultati della visita, l'applicazione del diritto, e del titolo di esenzione non darà luogo a rilievi, ed osservazioni.

743. Fermandoci ora sulle esenzioni, noi avvertiremo che riconosciuto il diritto al godimento, il giovane che le reclama non può sottoporsi nè alla misura, nè alla ispezione

medica, perchè la sua liberazione la proclama la Legge, ed il giudizio della Deputazione è unicamente rivolto ad applicarne la disposizione di sussistenza, o non sussistenza di diritto, e soltanto è censurabile per via di ricorso per violazione di Legge, per denegata giustizia.

Noi ravvisiamo nelle esenzioni il carattere assoluto, ed il carattere relativo; Le assolute, come prive di circostanze, possono indurre l'azione, e non è dato paralizzare il loro effetto, perchè nascono da un fatto consumato; e dall'interesse del terzo; le relative poi, come concernenti il proprio individuale interesse, ed il loro effetto essendo subordinato al futuro adempimento di un fatto, ne resta facoltativa l'ozione al godimento, imperocchè gli effetti penali del *fatto promesso*, e non poi eseguito, ricadono totalmente a carico dell' inadempiente, perchè in contemplazione di questo fatto la legge lo aveva esentato da un obbligo, che altri per esso ha dovuto assumere o personalmente, o per mezzo d'idoneo rimpiazzo a tutte sue spese.

744. *L'esclusione, l'esenzione e la dispensa* differiscono fra esse per la diversità delle cause, che le producono, quantunque che il resultato, e lo scopo si creda lo stesso in astratto, ma nel concreto abbisogna convincersi che non è

L' esclusione è motivata da incapacità assoluta fisica, e morale non correggibile dall'Arte, e per questo le leggi di Arruolamento nella esistenza di difetti, d'imperfezioni ha usato il verbo *escludere*.

L' esenzione nasce dal privilegio in contemplazione di qualità, e meriti personali o per circostanze di famiglia, che esime, libera, ed affranca dal fare una data cosa, dall'adempire un dato servizio, e perciò la legge nell'affrancare dal servizio delle Armi per personali qualità, e non per fisiche imperfezioni ha usato il verbo *esentare*.

La *dispensa* dal servizio delle Armi non nasce dalla Legge, ma parte dalla Clemenza del Principe, ossia quella abilitazione a liberare il coscritto dal portare ad effetto quanto la legge gli ha imposto, che il Sovrano in linea di grazia

concede per la concorrenza di circostante assimilianti a quelle, che si riscontrano per l'esenzione, che legalmente si conosce sotto la denominazione di *dispensagione*, *o concessione derogante alla Legge* i di cui effetti ricader non possono in pregiudizio di altri, come la Direzione generale osservava al Gonfaloniere di Colle con la sua officiale del di 25. Settembre 1831. imperocchè la grazia particolare ottenuta dopo la decisione della Deputazione sulla idoneità si può equiparare a quella concessa dopo assunto il servizio, la di cui disonerazione fa un vuoto nei Ruoli Militari, come se lo avesse cagionato la morte e sempre che per altro questa dispensa non assuma il carattere di una propria, e vera benigna interpetrazione, ed applicazione di Legge che induca una delle esenzioni formulate dalla Legge medesima, delle quali ora siamo per trattare.

745. Sono esenti dal servizio personale all'effetto soltanto del Reclutamento per Tratta.

1. I Cherici Seminaristi, ed Eugeniani.

2. Tutti gli Ecclesiastici, che abbiano assunto il Sacro ordine del suddicanato.

3. Quelli vestiti almeno da un anno dell'abito Claustrale in qualche Convento, o Monastero Religioso; qual' anno decorre dal giorno della enunciata vestizione fino a quello in cui si eseguisce la Tratta a forma della Circolare del 7. Febbrajo 1842.

Mentre il Religiosissimo Legislatore prediligendo quei giovani, che prestono un diligente, assiduo, e giornaliero servizio alle Chiese Cattedrali, e che hanno dimostrata, e dimostrano una decisa, e determinata volontà a proseguire nella Ecclesiastica Carriera, ha voluto nel tempo stesso che non resti impunita quella simulazione ipocrita di sentimenti, di esterne dimostrazioni, che per eludere la legge da qualcuno si studiassero, e vi persistesse fino a che non si fosse conosciuto l'esito dell'Arruolamento per Tratta.

Con la normale Sovrana Risoluzione del 28. Marzo 1836. circolata li 7. del veniente Aprile in aumento alla Legge

del 1826. al Rescritto del 24. Decembre 1829, ed ordini successivi, estendendo a tutti i Cherici delle Cattedrali del Granducato quella esenzione scritta dalla Legge del 1826. ai Cherici Seminaristi, ed Eugeniani, applicata quindi ai Cherici del Clero di Livorno con il Rescritto del 24. Decembre 1829, dipoi a quelli delle Scuole Ecclesiastiche di Chiusi, e del Collegio Vescovile di Castiglion Fiorentino, volle per altro che ne godessero *quei soli Individui immediatamente addetti al servizio giornaliero delle Chiese Cattedrali*, e che avessero dato non dubbie prove *di una decisa volontà di seguire la carriera Ecclesiastica*, ordinando ai Vescovi di scriverli in distinta nota da inoltrarsi alla Direzione di Arruolamento per mezzo del Ministero degli affari Ecclesiastici non più tardi del fine del mese di Gennajo di ciascun anno all'oggetto speciale, che le Deputazioni delle Comunità di domicilio delle respettive famiglie conoscano per tempo quali siano i giovani riconosciuti meritevoli a godere della esenzione, ma quando Essi, e quelli vestiti dell'abito religioso, o non prendessero l'ordine Sacro del suddicanato, o non facessero professione dopo aver goduto della mentovata esenzione, cader devono nell'Arruolamento Militare dell'anno prossimo a quello, in cui lasciassero l'abito Clericale, o uscissero di Religione, sortendo dal Convento, o dal Monastero, ancorchè avessero oltrepassata l'età di anni ventuno.

Dalle riportate Risoluzioni noi deduciamo primieramente, che godono della esenzione quelli *unici addetti immediatamente al servizio* giornaliero delle Cattedrali, e non in massa i Cherici di una Città che interpolatamente intervengono al servizio di Chiesa, e non la godono quei Cherici, che investiti di un benefizio, che per obbligo di fondazione devono adempire ad un servizio quotidiano, facendo osservazione per altro da quelli impieghi amovibili a beneplacito del Vescovo, o del Capitolo, secondariamente che eseguita la Tratta i compresi nelle Categorie, che sopra, eccettuati quelli che già avessero assunto l'ordine Sacro del

suddiacanato devono emettere la dichiarazione se intendono di godere della esenzione, e nel caso affermativo agli effetti contemplati per il caso, che non proseguissero nella carriera Ecclesiastica con assumere di fatto l'ordine Sacro suddetto, o fatta la professione; se ne dovrebbe prendere registro, onde le Deputazioni nei successivi Arruolamenti conoscessero, se per parte degli esentati è stato adempito a quanto la legge ha comandato per il godimento della esenzione, affinchè la legge stessa non resti delusa, ed il pregiudizio già risentito da altri ottenga quella riparazione, che la legge medesima gli ha promessa.

746. Gli ammogliati precedentemente all'anno dell'Arruolamento sono esenti, come prescrive l'Art. 76. *N.* 4. della Legge del 1826. giacchè a tenore del precedente Art. 46. tutti quelli dell'età precisa che si ammogliassero nell'anno istesso in cui cade l'Arruolamento non godono di tale esenzione, e sono considerati come tutti gli altri coscritti.

Con la fede autentica del celebrato matrimonio si giustifica il diritto all'esenzione, ma questa esenzione non si gode se il giovane è ritornato allo stato libero con la morte della moglie, senza figli nati dal contratto, e sciolto matrimonio per la perdita della moglie.

747. Sono esenti i figli unici di madre vedova; Art. 76. *N.* 5. di detta Legge.

La generica espressione non contenendo l'addizione nati da legittimo matrimonio, portò la Deputaziona dell'Arruolamento Militare della Comunità di Pisa nella sua Seduta del 26. Novembre 1839. a ritenere che lo spirito della legge medesima era quello di non togliere alla madre quella assistenza dovutale per legge di Natura, e Civile, che la madre naturale di un figlio si ritrova nella stessa posizione di una madre vedovata da legittimo matrimonio, per cui la dispensa dal servizio delle Armi concessa con Sovrana Risoluzione del 5. Giugno 1840. al figlio naturale contemplato dalle considerazioni della prefata Deputazione, a noi sem-

bra, che possa aversi come una benigna interpetrazione al *N*. 5. Art. 76. della Legge del 1826, ed in questa credenza ci tiene ancora la Sovrana dichiarazione del 6. Giugno 1845. contenuta nella Circolare del 30. dello stesso mese, che la esistenza dei fratelli consaguinei non priva il coscritto del benefizio nascente dal *N*. 5. Art. 76. sopracitato, perchè non fà variare in meglio le condizioni della di lui madre, la quale non ha per obbligati al suo mantenimento i figliastri, ma ha diritto soltanto di essere alimentata dal coscritto medesimo.

748. Sono esenti i figli di padre settuagenario *N*. 6. del citato Articolo 76.

L'ingresso del padre nell'anno settuagenario è sufficiente a rendere utile la esenzione a favore del di lui unico figlio, senza che deva attendersi il compimento dell'anno a mente della Sovrana dichiarazione del 25. Maggio 1838. circolata nel dì 9. Giugno dell anno stesso.

749. La esenziono concessa ai figli unici di padre settuagenario, e di madre vedova fù estesa dalla Sovrana Risoluzione del 2. Giugno 1843. pubblicata con la Circolare del dì 6. Luglio del medesimo anno, ancora ai nepoti unici di avo paterno in età di 70. anni, e di ava paterna restata vedova.

L'esistenza delle figlie, e nepoti o nubili, o maritate non fà ostacolo al godimento dell'esenzione prescritta come sopra.

Il Gonfaloniere deve procurarsi di avere quei certificati, dei quali si parlò nella Parte I. pag. 346. § 1114.

750. Sono esenti i giovani che abbiano un fratello carnale in attività di servizio nei Corpi di linea, purchè non sia uffiziale, Cambio, o Coatto.

Quando un fratello abbia goduto di questa esenzione non può per ragione dell'istesso individuo al militare, goderne l'altro fratello, che successivamente giungesse all'età dell'Arruolamento.

La Legge del 1826. al § 7. dell'Art. 76. concede l'esenzione che sopra, ed una volta che al precedente Art. 64.

permette ad ognuno di farsi rimpiazzare a tutto suo carico da un cambio, ne avvengono due conseguenze legittime, che nel cambio o vivo, o morto che sia perdurante la capitolazione si rappresenta in diritto, ed in fatto il coscritto, come la circostanza che il Coscritto, o il Cambio siano dispensati per grazia del Sovrano dal consumare gl'anni, che restano a compiere la capitolazione non è titolo, ed ostacolo al godimento della esenzione da quegli che ne aveva il diritto quesito a prevalersene.

Difatti la Risoluzione Sovrana del 14. Settembre 1832. circolata nel 18. di detto mese ritiene che il disposto del § 7. Art. 76. sopra riportato è applicabile ad un giovane, il quale abbia avuto in un precedente Arruolamento un fratello Coscritto, anche quando a sue spese siasi fatto rimpiazzare da un Cambio esistente tuttavia in attività di servizio in un Corpo di Linea, e la successiva del 29. Settembre 1844. circolata nel 26. Ottobre dello stesso *anno, che deva aversi come presente, ed in attualità di servizio il fratello del coscritto, che reclama la esenzione, o il cambio dello stesso fratello, quantunque sieno morti, sempre che si verifichi, che il fratello anteriormente caduto in coscrizione, o il cambio, che lo ha rimpiazzato, sieno morti in attualità di servizio nel corso della Capitolazione, e che al momento in cui la esenzione s'invoca non sia per anco venuta a termine la capitolazione suddetta talchè, se il fratello precedentemente sottoposto all'Arruolamento, o il di lui rimpiazzante non facessero mancati di vita si sarebbero trovati tuttora alle Bandiere.*

Inerendo a tali principj anche la dispensa per grazia Sovrana, da compiere la capitolazione, concessa al fratello già sotto le Bandiere, o al suo cambio non toglie al giovane Coscritto il diritto a conseguire la esenzione quando da esso venga reclamata.

Avvertiremo ancora qui, che conviene tener nota di coloro, che si sieno prevalsi dell'esenzione per evitare il caso, che replicatamente sia domandata e concessa.

751. Sono esenti gl'individui ascritti alle Compagnie dei Cacciatori di Costa § 8. *dell' Art. 76 della suddetta Sovrana Legge del* 1826.

752. Sono esenti i capi delle famiglie coloniche, che trovansi a podere, quando in famiglia non rimangono altri due maschi; E sono esenti i capi parimente delle famiglie, che lavorano con le proprie mani poderi livellarj, dei quali ad Essi appartiene l'utile dominio, sempre che non rimangano come sopra due maschi in famiglia.

Non fanno numero all'effetto suddetto i ragazzi minori di dodici anni ne gli uomini superiori all'età di 70. anni. *Art.* 76 § 9 10. *della Legge suddetta.*

La Sovrana dichiarazione del 22. Novembre 1844. porta che la esenzione suddetta si applica non solo al caso, che i due maschi che resterebbero oltre il capo di casa siano minori di dodici anni, o superiori all'età di 70. ma deve ritenersi ancora allorquando i detti maschi non abbiano l'idoneità fisica per subentrare al Coscritto medesimo nelle funzioni di capo di casa.

A giustificare gli estremi suddetti per il godimento della esenzione occorre che sia presentato al Gonfaloniere quel certificato, di cui si trattò nella Parte I. § 1114. e 1115. pagina 347.

La legge nella parola generica di *famiglia* ha voluto intendere la riunione di più individui conviventi in società col sistema di una propria, e vera colonia sotto lo stesso tetto, congiunti fra essi per vincolo di sangue, e descendenti dal medesimo stipite per successione diretta quantunque diramata ne sia col sorgere delle generazioni.

753. Sulla esenzione, che concede il § 11. dell'Art. 76. ad uno di due fratelli gemelli, noi se ne tenne parola al § 722. di questa seconda parte.

754. L'atto concernente il Consiglio di Reclutamento deve contenere le speciali deliberazioni sulla sussistenza, o non sussistenza delle idoneità, e capacità al servizio delle Armi, sull'ammissione, o no al godimento delle reclamate

esenzioni, e sarà cosa molto prudente che contenga la intimazione esplicita a quei giovani chiamati al servizio delle Armi di presentarsi al Gonfaloniere immediatamente per essere inviati al Comando Militare, con la facoltà ai medesimi di farsi rimpiazzare da idoneo cambio a tutte loro spese, cerziorandoli sul contenuto dell'Art. 63. che la loro contumacia gli sottoporrebbe ad esservi tradotti coattivamente.

755. Questo atto firmato dalla Deputazione, dai Medici, e Chirurghi visitatori, deve esser trasmesso in copia autentica alla Direzione di Arruolamento.

Penalità ai Contravventori alle Leggi di Arruolamento.

756. Quando si eseguiva l'Arruolamento con il sistema della Tassa, i giovani, che avevano omesso di darsi in nota, e riconosciuti abili al servizio potevano esservi designati, e nel caso contrario assoggettati al Duplo, e Triplo della Tassa, che potevali essere imposta, e qui pure prevedendo il caso d'insolventezza, come che dependente da fatto delittuoso, scontar dovevasi questo debito con la Carcere.

Art. 34. *della Legge del* 1826, *ed Art. XI. di quella del* 1828. *e Sovrana Determinazione del* 29. *Marzo* 1830.

757. La Legge del 1826. Art. 70. sottopone alla multa di scudi 100. Chiunque cooperi, o in qualsivoglia modo dà mano all'omissione nelle note, o alla sottrazione dell'Arruolamento, o dal servizio, o da indebita riforma i giovani Coscritti; La successiva Legge del dì 8. Maggic 1828. gradua la multa suddetta dagli scudi 25. fino agli scudi 100. ad arbitrio del Tribunale.

Questa multa dagli insolventi si sconta con tanta carcere.

758. L'Art. poi 67. di detta Legge sottoponeva il giovane contumace a darsi in nota, e che in qualsivoglia modo si fosse sottratto all'Arruolamento, in ogni tempo che Egli fosse scoperto, e posto nelle mani della Giustizia, al servizio delle Armi con la capitolazione di nove anni, bene inteso che fosse stato trovato capace, e nel caso d'inabilità

incorreva nella pena di un anno di detenzione nella Casa di Forza di Volterra, ma la legge del 1828. all'Art. XII. in modificazione a tale disposizione ed in coerenza della Circolare del 18. Giugno 1837, descritti i giovani contumaci nelle Liste dell'Arruolamento immediatamente successivo all'epoca della sentenza del Tribunale, prescrive che i giovani contravventori alla Legge ritrovati abili al servizio estraendo un numero basso nella Tratta, non hanno facoltà di mettere il cambio, e sono obbligati a servire personalmente come facienti parte del contingente della respettiva Comunità con la capitolazione di 6. anni; Nel caso di numero alto o di inabilità al servizio, sono sottoposti al pagamento di una multa dai cinque ai venti scudi ad arbitrio della Deputazione, esclusa contro tali giovani ogni altra procedura.

759. Le multe pecunarie come sopra espresse sono devolute alla Cassa Comunale per valersene a comodo dei successivi Arruolamenti in ordine all'Art. 72, della Legge del 1826.

760. L'azione contro i contumaci all'Arruolamento col sistema della Tassa si prescriveva dopo il corso di 2. anni dal dì dell'attivata Tassa, come dall'Art. 34, e per l'Arruolamento col sistema della Tratta l'azione si prescrive dopo il corso di anni 10. come dal successivo Art. 71.

761. Quel giovane Coscritto a cui sia toccato in sorte un numero basso, che possa designarlo per Recluta a soddisfare il contigente, si renda refrattario, celandosi, e sottraendosi con la fuga, o in altro modo rendendosi contumace, in qualunque tempo, che cada nelle mani della Giustizia a tenore dell'Art. 68. dell'enunciata Legge deve essere arruolato con la capitolazione di anni dodici, e ritrovato inabile al servizio delle Armi, è punito con due anni di detenzione nella Casa di Forza di Volterra, sempre che non sia prescritta l'azione conforme abbiamo avvertito.

Inconformità dell'Art. 69. delle trasgressioni portanti una pena afflittiva personale ne conoscono i Tribunali Criminali,

e delle altre penali, che in via economica, e sommaria la cognizione era delegata ai Vicari Regi, ora sembra che questa delegazione sia passata ai Pretori Civili, e Criminali.

762. Il Gonfaloniere deve sottoporre all'esame delle Deputazioni lo stato di previsione delle spese, e degli assegni indispensabili per far fronte alle operazioni relative, e quindi le note per gli stanziamenti, ed i relativi rendiconti, onde con il corredo delle prese deliberazioni possa sottoporli all'approvazione della Direzione generale di Arruolamento.

763. Le Comuni sono autorizzate ad anticipare le somme, che occorrono, ed approvate nello stato di previsione con tanta rata della massa di rispetto, per averne quindi il rimborso dal R. Erario. *Circolare del* 9. *Novembre* 1840.

764. Le Deputazioni sono nel dovere di procurare la massima economia nelle spese per il disposto della Circolare del 15. Maggio 1832, onde il R. Erario non risenta un indoveroso aggravio, procurando con la somma approvata nello stato di previsione di repartirla fra i diversi Articoli di spesa in modo di renderla sufficiente al loro completo saldo, e di non ammettere indennità alcuna per titolo di copie a favore dei Ministri Regj addetti al servizio delle Cancellerie, ed uffizio del Censo per il disposto della Circolare del 6. Settembre 1826.

765. Gli stati di previsione, i mandati, i rendiconti devono essere redatti nelle module a stampa in coerenza delle Circolari del dì 8. Aprile 1839, 19. Gennajo 1842. 24. Ottobre 1844, 15. Febbrajo, e 12. Marzo 1845. corredati di tutte le necessarie giustificazioni, osservando che in fine di ciascun rendiconto esista la dichiarazione se nella Cassa Militare siano stati fatti, o no depositi per premj assegnati a Reclute, che abbiano assunto il servizio Militare prima di aver soddisfatto nella propria Comune all'obbligo del Reclutamento, indicandone la quantità, ed i nomi delle Reclute stesse, il tutto a forma della Circolare suddetta del 15. Febbrajo 1845.

766. La responsabilità dei Gonfalonieri in rapporto ai premj delle Reclute ci richiama a rammentare ai medesimi la rigorosa osservanza di alcune Sovrane disposizioni dirette ad assicurare il pagamento dei premj, sia nell'interesse del R. Governo, sia delle Reclute medesime, e sia delle Comunità, e sia finalmente dei Coscritti che a proprie spese abbiano presentato un cambio ad assumere per essi il servizio delle armi.

767. I premj indistintamente assegnati alle Reclute Comunitative devono essere pagati al Comando della Piazza che le riceve per gli effetti voluti dalla Circolare del 14. Aprile 1837, eccettuato il caso, che il premio attenga ad un gettatello, che in allora deve farsi il deposito nella Cassa dello Spedale, di cui il gettatello è figlio.

A questo scopo i Gonfalonieri non possono rilasciare in bianco, e senza il bollo del Comune, e senza la indicazione precisa del premio assegnato, le lettere d'invio delle Reclute con premio ai Comandi Militari con più il corredo dei Certificati di nascita, di stato libero, di specchietto, e di non essere stati mai affetti da convulsioni epilettiche per l'attestazione del Paroco in obbedienza alla Sovrana Risoluzione del 25. Agosto 1845. circolata li 5. Settembre successivo in armonia all'Art. 26. della Legge del 1826. e della notificazione del 20. Novembre 1827, ed includendo il tutto in piego sigillato con la impronta dell'arme del Comune a tenore delle Circolari del 5. Luglio 1841, e 9. Maggio 1844.

768. Il deposito del premo stà a garantire la soddisfazione degli impegni contratti dalla Recluta verso l'amministrazione Militare, e degli obblighi che ha con la propria Comune, quando Essa siasi arruolata prima che abbia fatto parte dell'Arruolamento per proprio conto.

769. Se l'Arruolamento fosse effettuato nuovamente col sistema della Tassa, a cura del Gonfaloniere, e nell'interesse della Recluta già arruolata, deve procurarsi, che con il detto deposito, la Tassa sia soddisfatta a tenore dell'Art. 5. della Circolare del 14. Aprile 1837, come pure se nell'Arruo-

lamento attivato col sistema della Tratta toccasse a detta Recluta un numero che lo sottoporrebbe al servizio personale deve Egli procurare, che col premio depositato venga fatto acquisto di un idoneo rimpiazzante.

Quantunque che le Deputazioni non devono prendere parte attiva nelle private Consorterie o società dirette nell'individuale interesse di quel dato numero di coscritti, che costituendosi in società privata pongono a disposizione una somma per l'acquisto dei loro possibili rimpiazzi, e quantunque che niuno individuo possa essere astretto ad associarvisi, nulla di meno il Gonfaloniere nell'interesse del coscritto già sotto l'Armi, deve con tanta rata del deposito farlo inscrivere nel Ruolo della Società, non solo per quella tutela che ha sugli interessi degli amministrati del proprio Comune, ma anche per la considerazione, che il deposito potesse verificarsi insufficiente al prezzo di un cambio in rimpiazzo della detta Recluta.

Lo stesso obbligo corre per il Rettore dello Spedale, di cui sia figlio la Recluta per la disposizione dell'Art. 2. della Circolare del 23. Giugno 1837.

770. Tanto l'amministrazione Militare, quanto il Superiore degli Spedali dei gettatelli non possono procedere al discioglimento dei depositi dei premi eseguiti dalle Reclute se non se a vista di un attestato del Direttore generale dell'Arruolamento Militare, dal quale costi, dietro l'assicurazione avutane dal Gonfaloniere della Comunità respettiva, che le stesse Reclute si sono disimpegnate affatto dalle proprie obbligazioni verso l'Arruolamento di loro pertinenza in ragione di età, bene inteso, che un tal documento debba valere per l'immediato scioglimento suddetto, sebbene all'epoca del rilascio del medesimo non si sia effettuato dalla Comunità stessa il saldo del Contingente.

Sovrana Risoluzione del 15. Settembre 1846. circolata nel 24. di detto mese.

771. Interessa ancora a salvamento della responsabilità del Gonfaloniere, che non venga fatta anticipazione alcuna

al rimpiazzante, o cambio fino a che non sia stata pronunziata dal Comando della Piazza la sua definitiva accettazione mediante il rilascio del Certificato prescritto dalla Circolare del 25. Maggio 1832. ancorchè il cambio sia Militare, e prossimo a terminare la corrente sua capitolazione, perchè non potendo Egli essere accettato o per fisiche imperfezioni, o per ragioni della sua condotta al Militare, condotta soltanto conosciuta dal Corpo al quale attiene, e l'inosservanza a tale divieto nascente dalla Circolare del 21. Settembre 1840, porta a carico di chi avesse corrisposta, l'anticipazione stessa.

GUARDIA CIVICA

Il Gonfaloniere prepara i materiali per la formazione, e continuazione dei Ruoli; presiede la Deputazione di Arruolamento, ed eseguisce inoltre tutto quanto viene imposto a ciò dalla Legge, e dai Regolamenti. Art. 71. *N.* 21. *lettera d. della Legge del* 20. *Novembre* 1849.

772. La Guardia Civica instituita dal Sovrano Motuproprio del 4. Settembre 1847, aveva *lo scopo, ed il dovere di difendere il suo legittimo Sovrano, mantenere l'obbedienza alle Leggi, conservare, o ristabilire l'ordine e la pubblica tranquillità, coadiuvando ove faceva d'uopo le milizie attive dello Stato,* coerentemente alle norme fondamentali contenute nella Sovrana Risoluzione del 15. Settembre detto.

773. Dal Regolamento organico del 4. Ottobre 1847, dalle Circolari del 9. e 28. dello stesso mese, dalla notificazione del 5, dalla Circolare del 6, dalle istruzioni, e Circolare del 10, dalle istruzioni del 15, dalle Circolari del 23. e 27. e 30. Novembre 1847. non meno che dalle Circolari del 1. del 2, del 6. del 7, del 10. dell'11. del 17, del 22, del 24, del 26, del 27, Decembre 1847, dalle Circolari del 3, del 7, dalla notificazione, ed istruzioni del 20, dalla Circolare del 22, del 24. Gennajo 1848, e dalle Cir-

colari del 3, del 7, del 10, dalle istruzioni del 12, del 14. del 27. Febbrajo 1848, dalle Circolari del 1, del 2, dalla Notificazione del di 8, del Regolamento del 9. dalla Circolare del 22. Marzo 1848, dal Sovrano Motuproprio del 24, del 25. Aprile 1848, da successivo del 1, del 3, del 18. Maggio 1848, e da altri ordini successivi veniva chiaramente tracciato, quanto era necessario per la compilazione dei Ruoli, per la elezione ai gradi, per l'armamento, vestiario, istruzione, e disciplina dei Militi Cittadini, che avevano tutti i requisiti per far parte della Guardia Civica, ed a porre i Gonfalonieri in grado di adempire a quanto l'Art. 21. lettera *d* della legge Comunale del 20. Novembre 1849. ha loro commesso.

774. Essendo la Guardia Civica stata disciolta dal Sovrano veneratissimo Decreto del 23. Ottobre 1851, noi abbiamo omesso il dettaglio e l'applicazione delle disposizioni, che la dirigevano, e solo ci siamo limitati ad enumerare la data delle Leggi, Regolamenti, Istruzioni, e Circolari, che alla Guardia Civica erano relative.

Atti delegati al Gonfaloniere dal Governo, dalle pubbliche amministrazioni ai termini della Legge. Art. 71. N. 21 lettera e.

775. Questo incarico del Gonfaloniere viene spiegato dall'Art. 5. della Circolare del 3. Giugno 1850. relativamente alla spedizione dei mandati per conto della R. Depositeria generale, della R. Amministrazione Fiscale, e della Prefettura, e per conseguenza aggiunger dobbiamo dei rendiconto annuali, delle quali operazioni abbiano già parlato.

776. Noi abbiamo notato che la Direzione del pubblico Censimento ha dei rapporti diretti con i Gonfalonieri.

I Gonfalonieri a mente dell'Art. 5. della Legge del 27 Decembre 1849. devono trasmettere al Cancelliere Ministro del Censo le denunzie comandate dall'Art. 3. dei fabbricati nuovi, o notabilmente migliorati entro l'anno, in cui di-

vengono civilmente fruttiferi; che a forma dell'Art. 8. del Regolamento del 6. Giugno 1829, confermato dall'Art. 11. della Legge del 1849, Essi Gonfalonieri devono con pubblici Editti invitare i possidenti a fare le dette denunzie di tali fabbricati, per il loro addaziamento nel periodo sopraindicato per non sottoporsi a pagare le spese necessarie per la visita, e per la stima, e più una penale dalle L. 5. alle L. 50. quando la denunzia non sia fatta dentro l'anno in cui i fabbricati sono divenuti civilmente fruttiferi, e del doppio del Dazio, quando sia scoperta la mancanza dopo il periodo di tempo, nel quale lo stabile doveva andar sottoposto al pagamento del Dazio, penale che concide con quella comminata per i ritardatarj alle volture, e che si esige nei modi identici stabiliti dal Regolamento del 1829, e dalla Notificazione del 29. Novembre 1839, come si annunziava al Capit. I. del Titolo III. della Prima Parte pag. 69.

Questo loro Editto è nello spirito di quella tutela, che il Capo del Comune ha anche nell'interesse dei suoi amministrati, senza ledere quello del Comune ravvivando alla memoria dei Comunisti la disposizione della Legge, pone i medesimi nel bivio, o di uniformarsene immediatamente, o di soffrire le pene comminate per i Contravventori, o invocare la condonazione con giustificare le cause del ritardo, inoltrando alla Direzione generale del pubblico Censimento analoga istanza, che la Sovrana Risoluzione del 7. Decembre 1831. gli permette di fare, ed abilita la Direzione suddetta a conoscere, e risolvere in armonia dagli Art. 3. e 4. del Sovrano Decreto del 27. Decembre 1849.

Noi nella nostra illustrazione fino a questo punto abbiamo avvertito quanto i Gonfalonieri far devono anche per gli atti, e per le ingerenze loro affidate dal R. Governo, e quando nel progresso della Legge del 20. Novembre 1849, altre ingerenze ci si presentino, che possino esser comprese nella generica disposizione dell'Art. 71. *N*. 21. lettera *e*, non le tralasceremo.

Finalmente (Art. 71. *N*. 21. lettera *f*) *il Gonfaloniere*

incaricato d'invigilare d'accordo con le Autorità dello Stato, a tutto quanto è necessario secondo i tempi, e le circostanze al ben essere, alla salute, alla prosperità, alla sicurezza degli amministrati.

777. Grave, delicato, importante, è l'incarico, che la disposizione come sopra formulata, affida ai Gonfalonieri.

Sostiamo! E penetrati per il valore delle parole nello spirito del Legislatore, scendiamo gradatamente con esse a quelle legittime, indispensabili conseguenze, a quei resultati, se sia possibile, che la mente sapientissima del Principe ha voluto, e vuole *per il ben essere* negli aspetti contemplati con la disposizione medesima.

Ha voluto *l'accordo con le Autorità dello Stato*, ha considerato *i tempi, e le circostanze;* ha prefisso per meta la *salute la prosperità, la sicurezza.*

1. Ebbene. L'accordo fra le Autorità dello Stato, ed i Gonfalonieri è massima Fisolofica - Politica - Morale, che produce quell'insieme d'influenza Politica amministrativa, edificante, esemplare, come propria, e vera emanazione del Principe Padre, e Sovrano; La disarmonia, il conflitto di opinione fù mai sempre madre feconda d'irreverenza alle Leggi, di scandali, vergognosi, d'inceppamento, di disordine.

2. La *salute* di una popolazione richiede la vigilanza cooperatrice del Gonfaloniere.

Provvedimenti imperiosi alla nettezza delle strade; allontanare le cause a qualunque nociva esalazione; sorveglianza continua sulla salubrità delle carni, dei salumi, dei vini, e delle acque.

Vigilanza rigorosa sopra gli Spedali, sopra i Medici, e Chirurghi per l'adempimento dei loro doveri.

Destinazione di Locali per la macellazione, e per li spurghi nocivi della Città, Terre, e Castelli.

Sorveglianza ai Campisanti, alle stanze di deposito.

Quando noi si disse qualcosa dei Campisanti (Parte 1. Titolo XI. Capitolo 9.) si emesse notare l'abuso della tumulazione dei Cadaveri dentro le Casse. Ciò è litteralmente

contrario alla Legge; pernicioso alla salute pubblica, ed anche immorale, perche il cadavere non consumato, è soggetto ad esser decomposto nell'apertura di nuova fossa.

Un tale abuso sarebbe tollerabile, se le Casse fossero collocate alla profondità di braccia 5. e così inferiori al livello delle ordinarie tumulazioni.

3. La *prosperità* di una popolazione abbraccia la quiete, la tranquillità l'istruzione, l'industria, il commercio, e la buona viabilità delle strade, fonte perenne alla ricchezza Toscana.

La quiete, e la tranquillità si conserva prevenendo le cause che turbare la possono con provvedimenti relativi ai *tempi*, *alle circostanze*, ai bisogni di una popolazione; con invocare l'ajuto, l'assistenza, la protezione delle Leggi; con procurare alla Classe dei Braccianti un lavoro, una occupazione, onde possano trarre mezzi onorati al sostentamento; Vegliare sulla istruzione religiosa, e letteraria, ed in special modo sulla educazione dei figli, e delle figlie della Classe dei Braccianti, onde imbevuti di sani principi fino dall'infanzia, si affezionino alla fatica per gustare quel pane benedetto dal sudore di un onorato travaglio, e lavoro; proteggere l'industria, incoraggiarla; Assistere il commercio, tutelarlo dal manupolio, conservarlo nella libertà concessa dalle Leggi dello Stato; Mantenere lo stradario Comunale nello stato, e grado voluto dal Regolamento del 1839. onde le Comuni non perdano il frutto, ed i vantaggi delle molte spese, che hanno sofferto, ed i Comunisti continuino a godere di quei comodi, di quelle facili comunicazioni, che tanto interessano la industria manifatturiera, Agricola, ed il Commercio.

4. La *sicurezza* di una Popolazione è relativa e alle persone, ed alle proprietà.

Alle persone; prevenendo le rovine di opere murate pubbliche, e di opere murate private, curare la proprietà, proponendo regolamenti atti a prevenire l'Incendi, le innondazioni; sollecitando provvedimenti contro gli scarpatori delle campagne, che devastando i boschi, non rispettando

le raccolte, invadendo dolosamente i terreni altrui, recano danni incalcolabili alle proprietà dei possidenti.

Quantunque che si abbiano leggi rigorose per la sicurezza individuale, ciò non ostante il Gonfaloniere non può esimersi da proporre ai Consigli Comunali che il servizio della illuminazione notturna delle Città, Terre, e Castella sia esteso, giudiziosamente, e rigorosamente regolato e sorvegliato.

Il Gonfaloniere può avere un segretario pagato dal Comune Articolo 73.

Il Consiglio Comunale determina se un segretario sia necessario al Gonfaloniere, e nel caso affermativo lo nomina; oltre le ingerenze proprie del posto, il segretario del Gonfaloniere, esercita quelle altresì di Attuario del Collegio dei Priori. Articolo 119.

778. La Legge Comunale del 20. Novembre 1849. nel suo contesto ha per responsabile in tutta la gestione Municipale il Gonfaloniere, sussidiato nella parte esecutiva dal Collegio dei Priori, e unicamente vuole, e comanda che in assenza, o legittimo impedimento del Gonfaloniere uno dei residenti del Collegio dei Priori per ordine di nomina lo rappresenti, cosicchè il segretario di esso non può assumersi nè la qualità di Supplente, nè di Ajuto al medesimo, come abusivamente abbiamo osservato, che qualche Segretario, ed anche qualche semplicissimo Emanuense si è qualificato.

Ciò premesso dobbiamo distinguere il segretario del Comune, dal segretario del Gonfaloniere.

Il segretario del Comune non esiste per la disposizione della Legge attuale. Nella montatura della Municipalità al tempo del cessato Governo Francese ogni Consiglio Municipale aveva il segretario proprio, che lo eleggeva nel suo seno, e che questi aveva carattere pubblico, e dava agli atti legalità, autenticità.

Dec. del 2. Piovoso An. 9. § 6, e Dec. Imperiale del 4. Giugno 1806. § 4.

Il segretario del Gonfaloniere attuale, corrisponde per-

fettamente al segretario dei *Maires* del Governo Francese.

I segretarj dei *Maires* non avevano nè firma, nè carattere pubblico a seconda del parere del Consiglio di Stato del 2. Luglio 1807. Gli atti da loro autenticati erano nulli; non potevano essere legalizzati dai Tribunali, e si procedeva contro il segretario, che gli aveva firmati in ordine alla Circolare del Gran Giudice del 27. Agosto 1807. Questa Circolare diretta dal Ministro dell' Interno ai Prefetti ordinava che fosse fatto sentire ai Maires, che l'impiegato da essi qualificavano per *Segretario* non avendo veste pubblica non potevano essi autenticare gli atti, e le spedizioni nè in estratto, e *segnatamente le copie*, *ed estratti degli atti*, che non potevano essere rilasciati se non se da quel *funzionario pubblico*, ch'è il *depositario pubblico di essi*, e che al fine di far cessare l'uso abusivo che si era introdotto *di far partecipazioni*, *notificazioni*, di rilasciare con altre firme, che quella del Maire, Copie, spedizioni, ed estratti di atti *che Egli solo aveva il diritto di firmare*, si avvertiva formalmente, che nella Comunale gestione, ed amministrazione era il Maire il solo responsabile, ed indispensabile la sua *firma sola*, *e non ve ne dovevano* ne potevano *essere apposte altre* in sussidio di essa.

779. Noi istituendo il confronto fra la legge Comunale del 1849. Art. 44. e successivo Art. 71. *N.* 5, e *N.* 10. infine, *N.* 11. l'Art. 5. della Circolare del 3. Giugno 1850, la Risoluzione del Ministero di Finanze del 30. Luglio 1850. circolata dalla Direzione del pubblico Censimento nel 1. Agosto successivo, ed Dispaccio del Ministero dell' Interno del 25. Ottobre 1851, con le disposizioni delle analoghe leggi del cessato Governo Francese, primieramente nessuno può negare il perfetto accordo fra l'una, e l'altra legislazione, quindi conviene concludere, che fra il *Segretario del Comune* e quello del *Gonfaloniere* evvi una differenza sostanziale, perchè il primo rivestiva carattere pubblico, ed il secondo aveva quell'unica perogativa nascente dalla latina massima *a secretis*, *ab epistolis*, *intimus alicujus a consilis*,

che il famigerato Av. Vanzon traduce *in colui che si adopera negli affari segreti, e scrive lettere del suo Signore*, cosicchè il segretario del Gonfaloniere, in questa sua speciale ingerenza si residua ad essere un impiegato dipendente, e di fiducia del Gonfaloniere, destinato a fare le Copie come il Dispaccio sullodato dichiara, a preparare quanto il Gonfaloniere gli ordina, ed affida, e niente più senza investirsi mai di pubblico carattere, o di pubblica Autorità, che la legge non gli ha concesso, certamente perchè ha voluto il Gonfaloniere libero liberissimo nell'esercizio delle sue attribuzioni in correspettività di quella responsabilità che lo grava, sia di fronte all'I. e R. Governo, che dei propri amministrati, la quale responsabilità ha divisa fra il Gonfaloniere, ed il Collegio dei Priori nei casi preveduti dall'Art. 44.

780. La legalità, ed esecuzione di un atto noi l'abbiamo osservato, nasce dalle forme interne, ed esterne.

L'Autenticità di una Copia si riscontra soltanto nella firma di quel funzionario, alla cui custodia, e sotto la sua responsabilità si conservano gli originali.

La partecipazione, la notificazione, l'assegnazione, la intimazione non può indurre l'effetto voluto, se questa non è fatta, e firmata da quel funzionario, che ha carattere, e veste pubblica, di modo tale che la vidimazione accessoria non toglie la legalità, nè somministra validità, e potenza da produrre gli effetti voluti, e prefissi.

Se il segretario del Gonfaloniere esercita poi l'uffizio di Attuario del Collegio dei Priori, acquista carattere, e veste pubblica unicamente nel disimpegno delle ingerenze di Attuario, ed in allora sembra, che possa firmare, ed autenticare le copie unicamente delle deliberazioni del Collegio, le quali non posaono andare disgiunte dal visto del Gonfaloniere, il quale attribuisce alle medesime la legale loro esecuzione.

L'ufficio di Gonfaloniere di Priore, di Consigliere è gratuito. Articolo 6.

Riceve per le spese di uffizio una indennità stanziata dal Consiglio Comunale. Articolo 74.

781. Questi due Articoli chiaramente dimostrano, che se il Legislatore ha voluto liberare le Comuni dall'aggravio di quella assegnazione, che a seconda degli antichi Regolamenti esigevano i Gonfalonieri i Priori, ed i Consiglieri per indennità di spese relative al disimpegno delle ingerenze proprie di uffizio lo ha fatto perchè queste nel concreto del caso ridondando nel proprio individuale interesse del Gonfaloniere, dei Priori, dei Consiglieri come possidenti amministratori liberi delle rendite, e delle spese del Consorzio Comunale avrebbero pagato nell'insieme delle imposizioni quella quota proporzionale corrispondente a quella indennità, che quindi essi medesimi esigevano per tutelare, ed amministrare il proprio patrimonio, imperocchè il patrimonio fundiario dei singoli costituisce il patrimonio fundiario delle Comuni per il Consorzio dei possidenti ed il patrimonio misto privato delle Comuni contribuisce con le sue rendite a favore del Consorzio dei possidenti ad alleviarlo in parte da quelle spese, a cui le rendite propriamente dette del Comune non possono supplire; e se il Legislatore poi ha voluto, che il Gonfaloniere riceva per le spese di uffizio una indennità, questa indennità non può certamente essere in opposizione alla disposizione dell'Articolo VI, cioè a dire che sotto l'aspetto di rimborso di spese si asconda una renumerazione personale correspettiva al disimpegno dell'ufficio di Gonfaloniere.

Questa indennità a nostro credere dovrebbe unicamente aver di mira quelle spese propriamente dette di uffizio, ossia la provvista degli oggetti necessarj, come sarebbero *fuoco, lume, carta, penne, lapis, inchiostro, ostie, ceralacca, spago, ec.* che la Sovrana Risoluzione del 9. Marzo 1851, contenuta nel Dispaccio del Ministero dell'Interno del di 11. dello stesso mese indica precisamente per le Cancellerie, ed uffizj del Censo, astrazione fatta delle stampe in esclusivo servizio del Comune, e delle spese di corrispon-

denza Ministeriale, per le quali direttamente il Comune ne soffre la spesa a corredo di regolari note di dettaglio.

Anche per le Cancellerie, ed uffizj del Censo ricorre questa avvertenza di giustificare le spese suddette, quando non siasi combinato un accollo fra i Comuni interessati, ed il Cancelliere Ministro del Censo per la prescrizione indotta dalla citata Sovrana Risoluzione.

782. Relativamente a questo accollo non possiamo dispensarci da fare una considerazione diretta esclusivamente all'interesse di qualche Comune, il di cui Consiglio non avendo ricevuta la informazione del vero spirito della Risoluzione Sovrana, abbia posto in essere col Cancelliere Ministro del Censo un accollo totalmente in opposizione, alla volontà del Principe comprendendo in esso anche le stampe nel solo servizio del Comune, e dell'uffizio del Gonfaloniere.

L'Augusto Sovrano ha ordinato *che in quanto alla provvista delle stampe occorrenti agli uffizi di Censo* sia nella facoltà dei Consigli di continuare con i Cancellieri nel sistema dell'accollo.

Ciò deve essere in relazione alle stampe della Cancelleria, ed uffizio del Censo, e non di quelle per l'uffizio del Comune, giacchè il Cancelliere si assumerebbe una ingerenza non sua, qualificandosi per fornitore e toglierebbe ai Consigli, ed al Gonfaloniere una facoltà diretta ad un economia, la quale se si verificasse ridonderebbe a profitto di uno totalmente estraneo, senza far caso della posizione non certamente decorosa del Gonfaloniere di rivolgersi nelle sue occorrenze ad un Ministro, che in questo rapporto si sarebbe attribuito un incarico contro l'aperta, e chiara disposizione della Legge.

Non possiamo omettere di osservare, che allorquando il Gonfaloniere commetta spesa direttamente in servizio del Comune per gite, e simili, non possa esserli denegato il diritto a domandare ed ottenere il rimborso,

Spetta al Granduca il diritto di remuovere il Gonfaloniere del suo ufficio. Articolo 45.

Il Gonfaloniere remosso resta a far parte del Consiglio Comuuale, quando non sia decorso il quadriennio dalla sua elezione a Consigliere. Articolo 46.

783. Al principiare del presente Capitolo, sopra del quale abbiamo dovuto trattenerci lungamente non per superfluità di parole, ma per sostanza unica, e propria della Carica di Gonfaloniere, e nello spirito, che certamente la legge del 1849. l'ha determinata, e voluta, Noi enunciammo, che il Candidato oltre il requisito di Consigliere, per le sue qualità morali godendo la fiducia del Principe, è nella potenza di essere elevato alla Carica di Gonfaloniere a qualunque Classe dei possidenti Contribuenti del Comune attenga, ed ora nel chiudere il Capitolo stesso, dichiareremo, che per una di quelle incidenze che verificar si possono nella vita dell'uomo, o perdendo Egli la fiducia del Principe Sovrano o per giustificata fisica impotenza può esser remosso, o dispensato dall'ufficio di Gonfaloniere, rimanendo a far parte del Consiglio Comunale perdurante il quadriennio dalla sua elezione o Consigliere.

TITOLO II.

Il Consiglio Comunale.

CAPITOLO I.

Attribuzioni in genere.

784. Legittimità negli Elettori, legalità nelle votazioni, e squittinio, concorso dei suffragj a proclamare l'elezione, capacità negli eletti, validità riconosciuta dell'elezione, ed accettazione degli Eletti, sono le sostanziali condizioni volute dalla Legge alla composizione del Consiglio Comunale.

785. Fermostante quanto noi si diceva (pag. 28. di questa seconda parte) sulla verifica delle fatte elezioni per ravvisarne la validità, il giudizio emesso dal Consiglio deci-

dente, come unicamente abilitato a giudicare sul fatto, e non sul diritto, come decideva il Consiglio di Stato nel 27. Aprile, e 1. Maggio 1850. perchè il fatto è figlio del diritto, perchè questo giudizio ha il proprio ed unico carattere di certificante, non può esser censurabile se non se nella parte del diritto per il caso di una di quelle incapacità non avvertite nella purgazione delle Liste o perchè la metà dei nuovi Consiglieri non fù scelta nel senso voluto dall'Art. 19. della Legge Comunale, o perchè una delle forme sostanziali non fù adempita per parte del Gonfaloniere che sarebbe l'omissione nell'Editto di convocazione del giorno, dell'ora, del mese, dell' anno, del locale, ove far si doveva la votazione, la mancanza della Nota di quelli Eligibili nella terza, ed ultima votazione o perchè l'Eletto, o Eletti riunivano in loro uno di quei divieti che la legge ha prestabiliti, e per una di queste cause può essere dichiarata inefficace la relativa elezione.

Sovrana Dec. del dì 26. Novembre 1851. per la Comunità di Colle.

786. Nella seduta destinata dalla Legge per la verifica sulla validità delle elezioni, devono in essa essere presentati, e discussi i reclami contro le votazioni, ed elezioni medesime, e sopra di essi emessa analoga pronunzia, e quindi pessono i ricorsi stessi essere portati alla cognizione del Consiglio di Prefettura in via di ricorso onde rilevare se le operazioni sono state valide, e regolari, e legalmente proclamata la elezione.

Non è impedito per altro al Consiglio di Prefettura di spiegare ex officio la sua giurisdizione, sempre che siasi pronunziato prima il Consiglio Comunale, come resulta dalla Decisione del Consiglio di Stato del 12. Gennajo 1851.

787. Anche nella verifica della validità delle elezioni possono avvenire nullità per violazione di Legge; e questa nullità può esser denunziata alle Prefetture, come decise il Consiglio di Stato nel 16. Decembre 1850.

Questa nullità se non si verifica a rigor di termine nella

inosservanza dell'Art. 49. trasferendo oltre il mese di Gennajo la convocazione del Consiglio, avviene per altro omettendo d'invitare i nuovi Consiglieri eletti come che gli uni per gli altri interessati a convincersi, che legale, e regolare fù la votazione, lo spoglio delle schede, e conseguentemente l'elezione.

Non è titolo a nullità la mancanza dei Supplenti a tale seduta, imperocchè non vi è obbligo di convocare i Supplenti oltre i Consiglieri a detta adunanza, come risolveva il Consiglio di Stato nel 1. Maggio 1850.

Quando il numero dei Consiglieri presenti non giungesse ai due terzi, e che come dispone l'Art. 54. i Consiglieri adunati senza prorogare la seduta, senza decidere se devono esser chiamati i Supplenti a completare il numero, discutesse, e si pronunziasse sulla validità delle Elezioni, in allora la nullità ha luogo.

Vedasi quanto si disse a pag. 60. *di questa Parte II.*

788. I nuovi Consiglieri, e Supplenti eletti, devono emettere la loro dichiarazione di accettazione, o renunzia prima che abbia luogo la detta seduta, al quale scopo il Gonfaloniere deve ad essi fare immediatamente la partecipazione ed avvertirli che a norma dell'Art. 26. della Legge Comunale gli Eletti che senza scuse riconosciute legittime dal Consiglio Comunale, rifiutino l'ufficio, a cui li chiama la legge, incorrono nella multa di lire 100. da cedere a prò del Comune e che qualora godano uno dei privilegj portanti in essi l'ozione o della accettazione o della renunzia quando siasi manifestati per la prima non possono scendere alla seconda, nè dalla seconda risalire alla prima.

789. Sono legittime le scuse, che possono essere invocate per il loro Sacro, ed importante Ministero dagli Arcivescovi, Vescovi, Vicarj generali, Parochi, ed altri Sacerdoti aventi cura di anime.

Dagli impiegati Regj in servizio continuo.

Dai malati Cronici.

Dagli affatto ciechi, e sordi.

Dagli aventi rappresentanza o ufficj Comunali in altri Comuni, come sarebbero i Gonfalonieri, i Consiglieri.

790. Considerando noi, che la dependenza relativa per obbligo delle proprie ingerenze toglie quella libertà personale a potere disporre di se al Segretario del Gonfaloniere, all'Ispettore Municipale, al Medico, e Chirurgo, al Maestro di scuola, all'Ingegnere, all'Assistente, al Distributor di lettere, al Procaccia, al Donzello, alla Guardia di Polizia Municipale, al Custode delle Fonti, Orologi, e Fabbriche, ed in generale ai salariati di un Comune, siamo di parere, che chiamati per la loro capacità di possesso all'ufficio di Consigliere, o Supplente in altro Comune, potrebbero far valere per scusa legittima l'impiego, a cui sono obbligati, e vincolati, non avendo la potenza assoluta di assentarsi quando vogliono dal Comune, che servono, ed un certificato del proprio Gonfaloniere sarebbe più che sufficiente a giustificare la loro mancanza alle sedute, alle quali potessero esser chiamati, e la nostra opinione si ferma sulla generica espressione di *rappresentanza o ufficj Comunali*, che leggiamo nell'Art. 26. § *e*, mentre spiegar si può benissimo cosa indica rappresentanza, ma nella parola *ufficj Comunali* comprendere si può qualunque ingerenza, che poi specificatamente assuma il carattere d'*impiego, di inserviente Comunale*, imperocchè la parola *ufficio* si spiega da Vanzon *quello che a ciascuno si aspetta di fare secondo il suo grado, impiego, ministero, dovere, incumbenza, affare, carica.*

791. Una volta poi accettato l'ufficio di Consigliere, e Supplente anche da quegli che aveva diritto ad essere dispensato, e molto più se fosse intervenuto alla seduta che sopra, non può dedurre la scusa che gli competeva, ed il privilegio di esenzione per la potenza facoltativa che gli concede la Legge, nè può il Consiglio declinare da un fatto consumato, e qualora vi declinasse la sua deliberazione è nulla.

792. Questa massima comunemente ammessa, ed adottata tutte le volte, che si tratta di esenzione facoltativa dall'as-

sumere pubblici ufficj, come può fra gli altri allegarsi, per esempio, quella concessa in certe circostanze ai Tutori, ai Curatori, cui si referiscono gli Art. 59. 60. 61. 63. 63. e 64. della Legge del 15. Decembre 1814, e nel caso al nostro pariforme, cioè di persona avente facoltà di sostituire, o renunziare senza pagamento di penale, fù dichiarato con la Risoluzione del 3. Decembre 1802. della già Camera di Soprintendenza Comunitativa di Firenze al Cancelliere del Pontassieve, che non poteva altrimenti valersi della scusa, o privilegio colui, che aveva accettato l'ufficio Comunale giacchè quando l'accettazione esiste, quando l'obbligazione di esercitarlo, che era meramente volontaria, è stata contratta ne è venuto necessario, ed indispensabile lo adempimento, come testualmente stabilisce la *Leg. Veterani Cod. de His qui spont. pub. Munic. accip.* che fermò in termini analoghi la Risoluzione del 27. Marzo 1826. della Camera suddetta diretta al Cancelliere di S. Casciano, ed il Consiglio di Prefettura di Grosseto nel 7. Aprile 1851; ed esser nulla per conseguenza, come si avvertiva, qualunque deliberazione che il Consiglio far potesse per ammettere una renunzia anche col pagamento della penale dopo l'accettazione di un pubblico ufficio per parte di quegli che godendo del privilegio di esenzione era in mera sua facoltà di dedurlo, e profittarne, e con l'accettazione, ed anche con l'esercizio vi ha legalmente renunziato, nè è dato al medesimo di ritrattarsi in seguito, nè di ricorrere al rimedio in allora pregiudicato, di sottoporsi all'ammenda di L. 100.

793. Non è così quando all'epoca della accettazione non esisteva quel titolo a scusa legittima ch'è sopravvenuto dipoi, giacchè la sopravenienza di una delle cause, che la scusa legittima inducono e portano una novazione a cui in allora preveder non si poteva, a noi rassembra che il Consigliere, ed il Supplente possano invocare la esenzione, ed ottenerla senza incorrere in penale alcuna.

Due considerazioni per altro conviene fare per la congrua applicazione del nostro qualunque siasi sentimento.

Il privilegio, ossia la esenzione è correlativa o ad una ingerenza personale immutabile, o ad un impedimento, o incapacità parimente immutabile; alla prima Categoria sono le qualità specificate dalla Legge Art. 26. lettera *a c d*, alla seconda attengono le altre di lettera *b* ed *e*.

Difatti la Clemenza del Principe può chiamare un Consigliere ed un Supplente a cuoprire un impiego in servizio continuo, un semplice Sacerdote può divenire Paroco con cura di anime, quindi Vicario generale, Vescovo ec; un sano di mente, e di corpo, può perder la ragione, soggiacere ad una malattia cronica, divenir affatto cieco, affatto sordo, un Consigliere può esser nominato Gonfaloniere in altra Comune, o in altro Comune esser eletto ad ufficio Comunale, il disimpegno delle cui ingerenze gli tolga quella potenza a disporre di se. Aggiungiamo ancora la vacanza di un impiego Comunale, di un posto d'inserviente del proprio Comune, a cui si faccia concorrente, e l'ottenga uno dei Consiglieri, o Supplenti, a cui la Legge non divieta, nè lo vietavano le antiche Leggi, e Regolamenti, come si potrebbe nella concidenza del caso refiutare tali scuse, quando fossero invocate immediatamente dopo la loro sopravvenienza da coloro, che per gli enunciati eventi entrano nella specificazione della Legge, e vengono ad esser collocati nella identica potenza di quelli che all'epoca della elezione sono già in possesso dei titoli, e delle circostanze, che somministrano diritto dell'ozione o alla eccettazione, o alla libera renunzia di un ufficio, che ha effetto al 1. Gennajo dell'anno, che segue immediatamente quello in cui ebbe luogo la loro elezione, e continua per quattru anni intieri secondo l'Art. 27. della Legge Comunale del 1846. salvo quanto dispongono i successivi Art. 28. 32. e 33?

Conviene osservare che quando le cause, che impediscono l'elezione, esistono, lo stipendiato del Comune che avesse in animo di esser compreso nella nota degli Eligibili, occorre che la renunzia all'impiego preceda la definitiva chiusura delle Liste, la votazione, e squittinio, non potendo essere at-

tendibile ad elezione fatta, come il Consiglio di Stato decideva nel 1. Maggio 1850; ed al contrario il Consigliere, o Supplente che diventa stipendiato del Comune acquista legittima scusa per essere dispensato stante l'incompatibilità di Consigliere, e di stipendiato del Comune stesso.

794. Eletti i Consiglieri, da essi fatta la manifestazione di animo, verificata la validità della loro elezione, noi abbiamo costituito il Consiglio, o per meglio spiegarsi ora che la Legge è attivata, abbiamo completato il Consiglio del Comune, ossia quella *Rappresentanza Comunale, che ha la libera amministrazione, e disposizione delle rendite del Comune, e governa gli affari di esso inconformità delle Leggi, e che da questa, ritenuta la osservanza dei Regolamenti particolari, dipendono, e sono subietto della sua amministrazione, e vigilanza, tutte le istituzioni, e fondazioni a prò dell'universalità del Comune, le quali non siano direttamente sottoposte al Governo; e quelle altresì, che per volontà dei privati, o in virtù dei predetti Regolamenti particolari siano ad essa Rappresentanza Comunale sottoposte, ferma stante la proibizione di promiscuare i patrimonj, e l'amministrazione dei Comuni, con quelli di qualunque istituzione, fondazione, e luogo Pio, o azienda di qualsivoglia sorta, ancorchè andasse sotto il nome di Comunitativa.* E questa Rappresentanza composta di quel numero di Consiglieri eletti dai contribuenti alle varie tasse Comunali chiamati dalla Legge all'ufficio di Elettori nel modo, e forma, che abbiamo avvertito, e sul dato delle respettive popolazioni di un Comune, da un Gonfaloniere assistito da nn Collegio di Priori; Gonfaloniere, e Priori, che sono pur essi parte del Consglio Comunale a cui spetta le parti di ordinare negli affari del Comune, e le parti dell'eseguire spettano al Gonfaloniere, o solo, o assistito dal detto Collegio dei Priori.

Art. 1. 2. 3. 4, *e* 7. *della Legge del* 20. *Novembre* 1849.

795. I Consigli Comunali si rinnuovano per un quarto ogni anno; ed i Supplenti si rinnuovano per metà ogni anno,

ma il Supplente, che subentrò nel luogo di un Consigliere, ne compie il quadriennio. *Art.* 28. *e* 30.

796. Questa disposizione è diretta allo scopo, perchè l'amministrazione Comunale progredisca per successione al miglioramento del patrimonio del Comune, e della utilità pubblica, come appunto avviene nella gestione della cosa privata, che il padre, associato a se il figlio, lo porta alla cognizione dell asse patrimoniale, lo istruisce, e lo pone a parte delle sue vedute, e pensieri per il miglioramento di quella fortuna, su cui ha posta la felicità dei suoi nepoti, e descendenti.

797. Se in massima la legge ha prestabilita la durata di un quadriennio dell'ufficio di Consigliere, e poi nel concreto può verificarsi in un minor tempo per la rinnuovazione nella proporzione suddetta, ha lasciato aperto l'adito alla rieligibilità, come conseguenza positiva, che il Consigliere che dovrebbe cessare ha riportata la piena soddisfazione degli Elettori.

Di più la legge non desiderando privare il Comune di quei Consiglieri, che riscuotendo la piena fiducia degli Elettori, alla seconda, ed altre successive loro elezioni, perchè avvenute senza interruzione di tempo, possono essi scusarsi, ma la scusa è ammessa unicamente per un tempo corrispondente a quello per cui abbiano durato nell'ufficio.
Detta Legge Articolo 31.

798. Si perde la qualità di Consigliere, o di Supplente riducendosi in una di quelle condizioni, che sarebbero state d'impedimento all'Elezione. *Articolo* 32.

799. Noi basandoci sul disposto degli Art. 13. 14. 16. 17. e 18. della sopracitata legge abbiamo molte cose scritte sopra i requisiti, che concorrere devono per l'eligibilità, allorchè rammentavamo quanto operar deve il Gonfaloniere nella formazione delle Liste Elettorali come base alla votazione, affinchè la elezione ne venisse regolare, e legale per la legittimità delle persone, che possono essere chiamate all'ufficio di Consigliere, e di Supplente, ora argomentando,

e ragionando in senso contrario, si avranno tutte le nozioni per dichiarare la inabilità di un Consigliere, o Supplente a ritenere questa qualità, questa ingerenza. Noi abbreviamo la indagine, noi riduciamo a questi sommi capi l'impedimento.

Mancanza di censo, morte Civile, condanna a pena afflittiva per il tempo, che si sconta la pena, o per quello della contumacia, l'esercizio delle cariche di Prefetti, di Consiglieri, di Segretarj, di Ragionieri di Prefettura, di sotto Prefetti, di Delegati di Governo, di Pretori, di Cancellieri Ministri del Censo, ed il conseguimento di un impiego in genere, ed in specie con stipendio a carico del proprio Comune e finalmente la perdita della sudditanza Toscana.

Verificato uno di questi casi si fà luogo alla vacanza del posto di Consigliere, o Supplente.

Questa vacanza può aver luogo anche per morte naturale.

800. Verificato un posto vacante di Consigliere, a mente dell'Art, 25. i Supplenti sono chiamati per ordine di ruolo da formarsi secondo il maggior numero dei voti ottenuto nelle elezioni a far parte del Consiglio.

Notiamo bene, che il maggior numero dei voti è relativo all'elezione, in cui il Supplente fù nominato, e non al resultato delle altre, che a questa elezione ebbero seguito.

Spieghiamoci meglio - Nella prima votazione Tizio fù eletto con voti 100; nella seconda Antonio ne consegui 120, e nella terza, ed ultima Francesco ne riportò 180.

Il Supplente che subentra non è Francesco, ma è Tizio, che il primo fù eletto.

801. Il Consiglio disciolto dal Granduca, o conservando, o non conservando il Gonfaloniere, come all'Art. 33. ha luogo la intiera rinnuovazione del Consiglio a mente del successivo Art. 35. nel modo identivo ivi tracciato, e come noi abbiamo rammentato nello sviluppo delle ingerenze del Gonfaloniere.

802. Esaminiamo ora quanto dispone l'Art. 34. ivi *Sciolto un Consiglio Comunale, i Supplenti presieduti o dal Con-*

faloniere, se conservato, o da quello, che tra di essi, è primo per ordine di ruolo, assumono momentaneamente la rappresentanza del Comune, a fine di procedere alla immediata convocazione degli Elettori Comunali per la formazione del nuovo Consiglio, ed a fine altresì di provvedere a quanto possa esser reclamato con assoluta urguosa pel servizio del Comune.

Da ciò ne nasce, che è necessità assoluta l'avere il numero dei Supplenti sempre completo o si ottenga da una nuova convocazione del Collegio Elettorale, o con chiamare al posto di Supplenti quelli che nella ultima votazione avessero riportato il numero dei suffragj voluto dall'Art. 22. della Legge dopo quelli, che per la maggiorità riportata furono proclamati Supplenti di diritto, e che in fatto con la loro dichiarazione di accettazione divennero, sottoponendo per altro alla cognizione del Consiglio il processo verbale, e le altre carte dimostrative la capacità in quelli restati a disposizione nella nota degli Eletti, onde dichiarata la validità, deliberi sul passaggio di essi effettivamente al posto di Supplente.

Noi che abbiamo protestato fino da principio del nostro lavoro, di esternare la nostra opinione in senso meramente nostro privato, non possiamo ora astenerci da rilevare, che in tal rapporto la legge del 1849. non ha detto nulla, e quando essa non ha parlato, ci sembra dal combinato disposto di essa col Regolamento del Ministero dell'Interno, che ne fà seguito, che non si possa legalmente parlando prevalersi a completare il numero dei Supplenti di quelli che certamente potevano esserlo se non fossero stati vinti dal maggior numero dei voti riportato da quelli, che effettivamente furono nominati, ed eletti, perchè la operazione ebbe il suo termine legale alla proclamazione degli eletti, perchè il Collegio Elettorale fu convocato per la scelta di un determinato numero di soggetti, e non per un numero indefinito, perchè il Sovrano Decreto del dì 19. Giugno 1851. determinando, che le Liste rimaste definitive servir

devono a quelle elezioni, che per qualsivoglia causa potessero occorrere fino al 31. Agosto dell'anno successivo, sembra che *in quel per qual si voglia causa* intender devasi o la totale rinnovazione del Consiglio, o la parziaria elezione dei Supplenti, o Supplenti, che occorrere possa a ricuoprire quei posti rimasti scoperti di Supplenti chiamati dall'Art. 25. a rimpiazzare per ordine di ruolo già formato, quel posto rimasto vacante o per morte, o per una di quelle cause, che fanno perdere la qualità di Consigliere, e Supplente, non dovendo per noi, mai formar causa ad adottare un mezzo non indicato dalla Legge, la unica ragione del risparmio di poche spese, che occorrere possono per una nuova convocazione del Collegio Elettorale, giacchè i Supplenti Eletti stanno in luogo di quei soggetti doppiamente tratti a rinnuovar parte delle passate magistrature, e che stavano a disposizione delle già Camere di soprintendenza Comunitativa per rimpiazzare quei posti, che per l'enunciate precise cause da noi esposte, rimanevano vacanti nel corso dell'anno, ma quando il numero era esaurito, o circostanze particolari non consigliavano la scelta fra i designati si procedeva a nuova tratta, nè la scelta cader poteva mai in uno di quelli non compresi nella prima, o seconda estrazione, per cui argomentando con le norme, e lo spirito delle Leggi del 1816, e 1819, noi ritenghiamo la opinione esternata, che quando sia esaurito il numero dei Supplvnti in diritto, ed in fatto riconosciuti per tali, si deva procedere a nuova convocazione del Collegio Elettorale, ed ogni mezza misura non abbia per noi quella legalità di sostanza, che la legge del 1849, ed anche le precedenti, hanno voluto dare a coloro per legittimamente trattare gli affari del Comune.

803. La rinnuovazione del Consiglio può essere totale, e parziale, nel primo caso sortendo tutti, la questione è finita; nell'altro caso, l'Art. 29. della legge chiaramente prescrive la norma da tenersi.

Di fatti contando tutti i Consiglieri lo stesso grado di

anzianità, conviene ricorrere alla sorte, con la imborsazione dei nomi di tutti i Consiglieri, escluso il Gonfaloniere ed i primi sortiti fino al compimento del numero corrispondente al quarto dei Consiglieri sono quelli che vanno a cessare dall'ufficio al 1. Gennajo del prossimo anno veniente. L'anno di poi la sorte si esperimenta sul numero dei trè quarti rimasti; nel terzo anno, sopra la metà, resto dei detti trè quarti; e nel quarto anno cessano per diritto quelli che erano rimasti, e rappresentanti quel quarto di Consiglieri, che compiono il quadriennio di prima composizione.

Il quinto anno poi, ossia il primo del secondo quadriennio sortono per anzianità di grado quei Consiglieri che entrarono in ufficio l'anno secondo del primo indicato quadriennio, e così successivamente si rinnuova di quadriennio in quadriennio il Consiglio Comunale.

E relativamente poi ai Supplenti la sorte decide per la variazione della metà nel primo anno per avere effetto nell'anno secondo, e quindi si procede alla rinnuovazione per il grado di anzianità in modo che gli eletti per il 1852. cessano di diritto nel 1853.

CAPITOLO II.

Il Consiglio Comunale; attribuzioni in specie.

804. Il Consiglio Comunale si aduna necessariamente trè volte l'anno per trattare affari;

La prima al principio di Gennajo, la seconda nei mesi di Aprile, e Maggio, e la terza nei mesi di Settembre o Ottobre. *Articolo* 47.

Noi siamo di parere, che l'inadempimento di questo precetto della Legge possa portare violazione di essa, ed il Cancelliere Ministro del Censo ne deva informare la Prefettura, perchè le ingerenze da disimpegnarsi dal Consiglio concernono ancora l'interesse del R. Governo, e possono

ritardare con grave danno la esecuzione di quelle operazioni, che l'I. e R. Governo vuole adempite per potere quindi effettuare quel tanto, che alle medesime si referisce per il bene dello Stato, imperocchè la gestione dello Stato è amalgamata con quella delle Comuni, come appunto le membra umane compongono nell'insieme il corpo umano, e cessando fra Esse quell'armonia, e quell'accordo indispensabile alla vitalità, il corpo umano ne risente danno, e pregiudizio in modo, che o è forza riorganizzare la macchina, o la macchina umana perisce.

804. *Si può adunare altresì in qualunque tempo dell'anno, e tutte le volte che ciò sia reputato utile dal Collegio dei Priori, o dal Prefetto, o dal Ministro dell'Interno. Articolo.* 48.

Se il Gonfaloniere ha facoltà di convocare il Consiglio per le trè sedute ordinarie volute dalla legge, questa facoltà in lui cessa per le sedute straordinarie quando l Collegio dei Priori non ne conosca la necessità, congiunta con la urgenza al fine essenzialissimo, che il Consiglio non sia convocato se non se per affari gravi, la dilazione dei quali importi danno e al Comune, o agli amministrati, e non per cose, la di cui entità molte volte si riduce ad una *discorsa*, ragione per cui i Consiglieri o non intervengono o intervenuti, ne ripartono scontenti perchè al Comune, ed agli amministrati nulla ha giovato il loro incomodo, ed anche la sofferta spesa.

806. Nella prima seduta ordinaria del Gennajo l'Art. 49. richiama il Consiglio a quattro ingerenze.

1. Verificazione della validità delle Elezioni. Noi di questa parlammo in questa seconda parte § 1569. e seg, e § 785. e seg.

2. Elegge i Priori. Di questa ingerennza abbiamo stabilito di farne parola al Titolo III. di questa seconda parte.

807. 3. Approva i reparti delle Tasse. Questa ingerenza richiama ad osservare, che la legge non ha voluta, che essa sia per forma, ma per sostanza.

Il Reparto della Tassa di famiglia, o di altra Tassa indiretta contiene il giudizio della Commissione, che lo ha compilato, e questo giudizio è censurabile dal Consiglio, previa cognizione di causa.

Desiderando di adempirvi è necessario conoscere i dati, dai quali si è dipartita la Commissione, se da questi ne consegue la quota attribuita sia correspettiva alle forze di quegli che soddisfare la deve.

Se nel vecchio sistema le Magistrature ammettevano avanti di esse la Deputazione compilatrice il reparto, se esaminava le note dei Parochi, se sindacava la esistenza, o non esistenza di tutti quelli che per il possesso, o lucri personali, dovevano esservi compresi, se istituiva il confronto fra contribuente, e contribuente lo faceva prima perchè desiderava che la sua approvazione fosse coerente alla giustizia, quindi perchè l'Autorità Superiore, in allora destinata a rendere eseguibile il reparto, informata dal Cancelliere Ministro del Censo della regolarità, o irregolarità della operazione, non fosse ricorsa nel caso secondo ad ordinare la rinnuovazione, o modificazione e correzione di esso.

Ora che l'Autorità Superiore non decide se non sopra i ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli Comunali concernenti o i reparti, o le risoluzioni sopra reclami sui reparti delle Tasse a forma della Risoluzione Sovrana del 20. Marzo 1851, e dell'Art. 138. della Legge del 20. Novembre 1849, rendesi, a nostro credere, sempre più necessario, che il Consiglio si occupi partita per partita dei reparti, che vengono sottoposti al suo esame, ed alla sua approvazione, prima perchè la intiera responsabilità è rilasciata ai Consigli Comunali, ed ai Repartitori da essi eletti; poi perchè si allontanerebbe l'incoerenza di osservare fra i defalcati quei Consiglieri, che votarono per l'approvazione del reparto medesimo e finalmente perchè il Cancelliere Ministro del Censo convinto che nel reparto siano state commesse parzialità, o ingiustizie, dovendo egli per obbligo del suo ufficio informare la Prefettura, il Gonfaloniere, ed il

Consiglio, ed i Repartitori anderebbero a fare una figura ben meschina, se il reparto fosse ritenuto meritevole di modificazione o per il capo della parzialità, o dell' ingiustizia, e della sua irregolarità, con Decreto del Consiglio di Prefettura.

808. 4. *Elegge fuori del Collegio dei Priori una commissione incaricata di sindacare il rendimento di conti del Camarlingo, e l' operato del Gonfaloniere nell' anno precedente, con incarico ai sindaci medesimi di presentare il rapporto della fatta revisione nell'adunanza di primavera.*

La ispezione attribuita ai sindaci è nello scopo precisa di quella che gli antichi Regolamenti del 1774. e 1777. gli affidavano.

A rilevare se il Gonfaloniere ha adempito a quanto la legge gli ha commesso, i Sindaci se leggono quanto noi si accennò al Capitolo 3. della presente parte seconda, attingeranno tutte le notizie, che riguardano la responsabilità del Gonfaloniere nella gestione della cosa pubblica, e rileveranno ancora le giustificazioni che devono corredare il rendiconto del Camarlingo, giacchè di tutto si cercò di parlare, e di tutto si tentò dare discarico. La loro ispezione è interessante sia per informare il Consiglio del fatto, sia per provvedere al fatto futuro, che ridondar non possa in pregiudizio del Comune, ed a salvamento del patrimonio Comunale con la tutela dei suoi diritti, delle sue rendite, e con provvedere alle spese con quella economia raccomandata dall'I. e R. Governo per non aggravare indebitamente la massa dei possidenti.

809. Nella seconda adunanza ordinaria della primavera il Consiglio Comunale a norma dell'Art. 50. *N.* 1. *conosce dei reclami contro le operazioni dei Repartitori, delle Tasse, e ne delibera le correzioni se hanno luogo.*

Ricorre qui l' avvertenza che noi si credè di fare per l'approvazione dei reparti; dopo questa deliberazione chiunque si senta aggravato è nel diritto d' interporre ricorso

avanti il Consiglio di Prefettura, che inappellabilmente vi decide in coerenza dell'Art. 138.

Per decidere sopra i reclami di Tassa di Famiglia a seconda delle regole di ragione, è necessità conoscere.

a Il Domicilio permanente; e quando si tratta d'impiegati, o benefiziati l'obbligo della residenza, e dimora per il maggior tempo dell'anno, onde decideje a qual Comune appartenga il diritto di tassazione.

b. La partenza del Tassato prima dell'incominciamento dell'anno è causa giusta a domandare, e concedere lo sgravio; e non è così se avviene posteriormente, nè vale l'allegare di essere stato tassato nella nuova Comune, perchè non vi aveva domicilio nè parrocchialità e perchè la Tassa di Famiglia rappresentando l'antica Tassa di Macine, il reclamante è già scritto nello stato delle famiglie rimesso dal proprio Paroco.

c. Il Contadino, che passa alla condizione di pigionale non ha diritto al totale defalco, perchè restano a suo vantaggio le prime raccolte del podere, che abbandona, ma può ottenere una diminuzione correspettiva alle raccolte medesime.

d. L'Erede *libero*, quantunque tassato in proprio, deve corrispondere la Tassa imposta al suo Autore incorrespettività del patrimonio, e della Eredità in cui succede tanto per i titoli attivi, e passivi del defunto.

e. I forestieri, che dimorano abitualmente nel Granducato con animo di fissarvi il domicilio, che vi posseggono, che vi esercitano un industria, un ramo di commercio non hanno diritto ad essere esentati per la massima esternata dal Sovrano Dispaccio del 12. Febbrajo 1818. circolata nel 17. di detto mese.

f. Non da titolo ad esenzione al nuovo Rettore della Chiesa, del Benefizio, al titolare di un impiego qualunque sia Regio, Comunitativo, Ecclesiastico, e privato, ma permanente, il dichiarare che la Chiesa, il Benefizio, l'impiego era vacante all'epoca della tassazione, imperocchè la Tassa

viene imposta incorrespettività del lucro che il titolare và a risentire; e solo gli resta il mezzo a provare la incorrespettività della Tassa per le proprie individuali circostanze di famiglia.

g. La sopravvenienza, di calamità, di disgrazie, che fanno cangiare lo stato delle famiglie sono cause giuste, quando siano concludentemente provate a dar titolo anche alla totale depenazione della Tassa, imperocchè le circolari del 15. Novembre 1817. e 20. Gennajo 1818. della R. Camera Fiorentina, fanno osservare che non devono corrispondere nemmeno la tassa di una lira quelle persone, il cui guadagno giornaliero è appena sufficiente a provvedergli il sostentamento, e le spese degli atti esecutivi sarebbero maggiori alla Tassa, e per la meschinità di una lira si aumenterebbe l'ingiusto aggravio imposto ad un povero bracciante.

h. A decidere quale delle poste duplicate deva tenersi ferma, la prima descritta ne dà la norma sempre che sia nella Parrocchia ove il contribuente ha stabile dimora per la naturale ragione, che la prima pronunzia della Commissione si ha per fatta conscenziosamente. Le poste che formano *addizione* cedono sempre alle prime descritte; Il Contribuente non ha l'ozione alla scelta delle cartelle duplicate; la prima vince la seconda, e la seconda vince la prima quando la seconda è descritta in Parrocchia.

i. Decadendo dal diritto di avere il defalco quegli che presenta l'istanza decorso il termine rigoroso stabilito dalla Legge allo spirare del mese di Maggio, quando non vi sia speciale disposizione acconsentita dal R. Governo per prostrarre più oltre questo termine, i Consigli non hanno facoltà di ammetterle per violazione di Legge.

Il Registro del Donzello essendo destinato a provare la fatta consegna delle cartelle, non può attendersi qualunque asserzione in contrario a paralizzare il disposto della Legge sul termine a presentare i reclami.

Gli Uffiziali Militari in attività di servizio, o in stato di disponibilità, e giubbilazione devono ricevere per mezzo

dei respettivi Comandi di Piazza le Cartelle suddette; a detti Comandi deve pure annualmente esser rimessa la nota degli uffiziali stati morosi al pagamento della Tassa onde sia inviata all' I. e R. Segretario di Guerra inconformità del biglietto dell'I. e R. Segreteria di Finanze del 28. Marzo 1816.

810. *Il Consiglio delibera sui rendiconto del Camarlingo, sull'operato del Gonfaloniere.* Affinchè il Consiglio possa con cognizione di causa deliberare sui rendimenti dell'annata precedente, come dal detto Articolo al *N.* 2, può benissimo oltre l'esame sul rapporto dei Sindaci, riscontrare, e discutere le partite di entrata, e delle spese, e persuadersi, se siano state eccedute le autorizzazioni Consigliari, e le deliberazioni di stanziamento, e se il sesto della massa di rispetto sia rimasto invulnerato per l'oggetto, a cui la legge lo ha destinato e ritrovato in regola approvarlo, salva la revisione della Ragioneria della Prefettura, a cui deve essere inviato come già si avvertiva non più tardi del mese di Marzo per il combinato accordo di questo Art. 50 N. 2. con il precedente Articolo 47. e con i susseguenti Articoli 89. e 108.

E per conoscer quindi se l'operato del Gonfaloniere sia stato tale, quale la legge lo vuole, occorre che il Consiglio Comunale si convinca.

1. Se ha dato sfogo a tutte le deliberazioni del Consiglio.

2. Se ha presentato al Consiglio tutte le istanze, ed affari, che per interesse del Comune, e dei Singoli abbia ricevuto nella sessione, per la quale Egli stà a Sindacato.

3. Se ha partecipato tutti gli ordini, e risoluzioni del R. Governo, ed Autorità Superiori, e data piena, ed immediata esecuzione alle medesime.

4. Se gli affari gravi, e di maggior rilievo sono stati preventivamente discussi dal Collegio dei Priori, anche la informazione presentata al Consiglio, fosse frutto di maturo esame, e piena cognizione di causa.

5. Se entro le epoche determinate dalla Legge ha proceduto alla convocazione dei Collegi Elettori, intimate le

Sedute Consigliari, con avere in pronto i reparti delle Tasse, i rendiconto, gli stati di previsione.

6. Finalmente se ha ecceduto nelle attribuzioni confidateli dalla Legge, con assumere l'Autorità competente al Consiglio invece di quella semplice esecutiva, che ad Esso, ed al Collegio dei Priori soltanto spetta, ed appartiece.

811. Nella terza, *ed* ultima Adunanza dell' Autunno il Consiglio Comunale elegge a tenore dell' Art. 51. *N.* 1. lettera *a* i Componenti la Deputazione Comunale per il reclutamento Militare ed i loro Supplenti.

La legge non proibisce, che la scelta cada anche nei Componenti il Consiglio, ma non possòno destinarsi quelli fra i Consiglieri, che rivestono la qualità di residenti nel Collegio dei Priori per il caso possibile che devono disimpegnare le funzioni di Gonfaloniere in sua assenza, o legittimo impedimento.

Noi ripetiamo che questa ingerenza essendo ufficio pubblico non può renunziarsi.

Quanto deve adempire la Deputazione di Arruolamento Militare noi si accennò ai § 702. e seguenti.

812. Sulla elezione dei Deputati per l'Arruolamento della guardia Civica, e del Consiglio di amministrazione della medesima, di cui fà menzione il detto Art. 51. *N.* 1. lettera *b* e *c* non abbiamo cosa alcuna da aggiungere ai §§ 772. e seguenti.

813. Per l'elezione della Commissione dei repartitori delle Tasse da esigere oltre la fundiaria, elezione che deve farsi fra gli interessati, ma fuori del Consiglio Comunale, come dal § *d* del detto *N.* 1. Art. 51, il Gonfaloniere o deve progettare soggetti, che oltre una capacità relativa, godano della pubblica estimazione, ed abbiano la cognizione locale individuale dei tassandi o farla per ischede segrete dei Contribuenti a dette tasse e sarà molto vantaggioso per eseguire un reparto per quanto sia possibile più giusto, che la Commissione sia numerosa, e per ciascuna Parrocchia la più popolata se ne abbia uno, o due almeno.

Se la Commissione eletta non accettasse l'incarico, il Consiglio a qual mezzo ricorrere dovrebbe per la compilazione del reparto?

I Componenti la Commissione possono liberamente renunziare? Ecco due ispezioni che noi siamo astretti a fare.

La Legge Comunale tiene ferme le disposizioni che Essa non ha abrogato.

L'Art. 50. del Regolamento del 23. Maggio 1774. ordinava che le imposizioni fossero distribuite da due deputati, e che questi vinti con legittimo partito dovessero in un ristretto termine aver adempito la commissionr per non incorrere nella multa di L. 20. al giorno comminata dal successivo Art. 52. e nel caso di loro renunzia l'Art. 53. gli multava in Lire 100.

L'Art. 54. del successivo Regolamento del 29. Settembre 1774. sottoponeva anche i revisori all'esame dei reparti delle imposizioni al pagamento di una multa di Lire 100. nel caso di loro renunzia; e tanto l'una, che l'altra delle accennate penali si lucravano da Coloro che in ultimo accettavano l'ufficio.

La Legge del di 11. Febbrajo 1813. e le annesse istruzioni non fanno parola se i Deputati eletti abbiano o no facoltà di renunziare liberamente all'incarico affidato, e solo prevedendo il caso, che non si trovasse chi volesse assumere tale ingerenza, rimanevano autorizzati i componenti le soppresse Magistrature di concerto col Giusdicente, e col Cancelliere a procedere al reparto, e sottoporlo all'approvazione superiore.

Se a tenore di analoghe dichiarazioni emesse dal Ministero di Finanze, la Prefettura di Siena nel 16. Gennajo 1852. osservava al Municipio di Colle che non è permesso all'Autorità Governativa mescolarsi di quanto si referisce alla esecuzione dei precetti imposti dalla Legge ai Comuni, e che spetta ai rappresentanti dei Comuni stessi nei modi, e sotto la vigilanza che la Legge stabilisce valersene legittimamente perchè il reparto regolarmente sia redatto, Noi questi mo-

di, e questi mezzi li leggiamo nelle disposizioni sopra riportate, e ne deduciamo che i Deputati legittimamente eletti non possono rifiutarsi dall'adempire alla commissione senza pagamento di multa, quando non godono una di quelle scuse, che abilitano alla libera renunzia degli impieghi, ed uffici Comunali.

Se prima la sorte, e la successiva partitazione designava i Deputati, i Revisori, oggi sembra che deva partorire la elezione e nomina le votazione per scheda fatta dai Consiglieri a scrutinio di lista fra i possidenti, ed i Contribuenti alle Tasse del Comune, ed a maggiorità assoluta di voti, adottando quanto prescrive l'Art. 37. della Legge del 20. Novembre 1849. per la formazione del Collegio dei Priori.

Rese inutili più nomine, e presistendo negli eletti la volontà negativa, e la urgenza reclamando la redazione del reparto, in allora ci sembrerebbe, che il Collegio dei Priori, come incaricato dalla Legge a formulare le proposizioni dei progetti da esaminarsi, e discutersi dal Consiglio, potesse per modo eccezionabile sulla disposizione dell'Art. 8. delle Istruzioni del di 11. Febbrajo 1815, presentare al Consiglio un progetto di reparto di Tassa Famigliare, o personale, e che in questo caso il Comune lucrasse le multe dei renunziatarj.

Se l'Art. 170. della Legge del 20. Novembre 1849. autorizza i Consigli a fare le proposizioni per porre i Regolamenti particolari in armonia con detta Legge, possono i Consigli medesimi prendere in considerazione anche questo Articolo interessante, e statuire norme positive, e certe per l'elezione dei Deputati, e loro renunzia.

814. Dovendo il Consiglio *stabilire, e deliberare lo stato presecutivo dell'entrate, e spese per l'anno successivo,* come dal *N.* 2. del detto Art. 51, si rende indispensabile che il Consiglio conosca con precisione, ed esattezza gli elementi tutti da noi indicati al § 452, e seguenti, e si penetri della sua missione, la quale stà con la potenza propria delle finanze del Comune, come le spese stanno con i reali bisogni, e passività certe del Comune medesimo.

815. Noi si enunciarano i titoli delle spese indispensabili ad ogni Comune tracciate dall'Art. 77 al § 486, pag. 123. ne occorre ritornare a parlarne. Lo stato presuntivo del Comune, e dei Luoghi Pij, come che guida alla gestione futura addiviene che sia esatto. Quanta responsabilità non caderebbe sul Gonfaloniere, e sul Cancelliere Ministro del Censo, che ne falsassero i principi? L'assistenza a questa operazione di un Ministro del R. Governo non è solo diretta ad accertare l'adempimento della legge, ma la verità delle partite, onde il Consiglio non sia sorpreso, la Prefettura ingannata allorchè scaduto il mese di Novembre di ciascun anno, termine stabilito alla trasmissione del preventivo, Ella deve renderlo eseguibile per l'Art. 82. di detta Legge; e sacrificata pure la massa dei possidenti o con un ingiusto aggravio d'imposta, o con una effimera diminuzione di essa diretta a nascondere il vero stato, e la vera posizione della finanza Comunale?

816. *L'Art. 51. al N. 3. autorizza il Consiglio a determinare nei limiti assegnati dalla Legge, le imposte dell'anno stesso. - L'Art. 75. prescrive che ai bisogni, ed alle spese dei Comuni deve supplirsi con l'entrate loro di qualsivoglia provenienza, che non abbiano una speciale destinazione, e per quanto occorra, colla imposta annuale.*

Allorquando la legge ha eccettuate quelle rendite, che possono avere una speciale destinazione, che per esempio le corresponsioni provenienti da Pie fondazioni di Luoghi di Studio, di elemosine, di soddisfazione di legati, di Doti, e simili, non siano erogate per quei bisogni, e per quelle spese proprie del Comune, sospendendo la collazione dei posti di Studio, di Doti, di elemosine, di celebrazione di Feste, Uffizj, Messe, e simili in detrimento del pubblico, e privato vantaggio, ed in aperta opposizione alla volontà degli istitutori.

Noi vediamo amalgamati alla suddetta disposizione l'Articolo 76, con cui i Comuni *devono imporre per conto proprio aggiungendo alle tasse prediale, e personale dello*

Stato, una sovra imposta egualmente distribuita, e l'Articolo 79, che *tale imposizione deva essere regolata in modo che non debba passarsi da un'annata all'altra con residuo di debito, cioè a dire* che non si faccia una imposta che lasci una passività da soddisfarsi dipoi negli anni successivi, o per meglio spiegarsi, che volendo in apparenza rendere meno sensibile ai possidenti la imposizione del Dazio, si contragga un imprestito passivo, il quale mentre sembra utile al momento, è pernicioso, e fatale alle successive amministrazioni, anche senza far conto delle spese, che occorrono per effettuarlo, e l'aggravio annuale della corresponsione dei frutti a questo scopo interessante fù emanato il Rescritto del 18. Gennajo 1779. ed il § 89. Articolo 2. delle successive Istruzioni del 16. Novembre 1779.

E quando circostanze tali sopraggiungano da rendere insufficiente il Dazio Comunitativo imposto, la stessa Legge all'Art. 80. ha autorizzata una sovraimposta tanto sulle tasse dirette, che variabili, purchè emerga una vera utilità, e vantaggio, ed aggiungere possiamo una imperiosità tale, che non possa consigliare d'altronde, regolando questa sopra imposta in modo, che nel suo totale *non ecceda il ragguaglio del 3. per cento della sola rendita imponibile del Comune desunta dal Catasto fundiario, come che il Comune* avendo L. 100000. di rendita la sopra imposta sia di L. 3000. e come già noi si notava al § 254. quando questa sopra imposta non producesse l'effetto, è mestieri invocare una legge speciale per qualunque ulteriore aumento, quando il Consiglio Comunale non abbracciasse la savissima massima, che si legge nella Dec. del Consiglio di Stato del 5. Decembre 1850, di rinviare la esecuzione della spesa straordinarie a tempi, e circostanze migliori, e più opportune del Comune, il quale anche con una sovraimposta non potesse farvi fronte.

817. Lo spirito della Legge Comunale secondo gli Articoli 85. 86, 87. ed 88, è quello che le Comuni non contraggano debiti, nè impegni da rinnuovare lo sbilancio in

cui si trovano, e per giustificare un aumento nelle attuali passività, ed abilitare le Comuni medesime a far nuovi debiti, conviene certamente dimostrare, che le imposizioni annuali gravanti la massa dei possidenti sono giunte ad un punto, che il possidente non possa effettivamente sopportarle.

Perchè questo estremo sia giustificato, abbisogna dimostrare, che fra i possidenti, e di lavoratori dei proprj terreni non esiste accordo, o convenzione di concorso alle imposizioni stesse, come in molti luoghi, accostuma, che il Colono, il Mezzaiolo abbuona con tanta rata della parte, che gli spetta dei prodotti del podere, del campo, della vigna, il terzo, il quarto a titolo di concorso alle imposizioni Regie, e Comunitative, ed in allora l'aggravio non è tale per i possidenti, quale lo dimostrerebbero i Dazzaioli, ed il saggio della imposta del Dazio; la Classe dei contadini in quelle Comuni certamente non è molto felice!

818. A questo preciso scopo è diretto il Dispaccio del Ministero dell'Interno del 20. Settembre 1851, con cui per eliminare il caso di dover ricorrere ad eccezionali provvedimenti, siccome era avvenuto, si rammenta la osservanza degli Articoli sopracitati di far fronte alla esigenza di spese con il proporzionale aumento d'imposizione, ed essere inibito di comprendere negli stati di previsioni somme da prendersi ad imprestito, se prima non sia intervenuta una speciale autorizzazione.

819. Quando noi si disse, che il Consiglio Comunale poteva essere straordinariamente convocato oltre le trè Sedute ordinarie, lo era perciò l'Art. 48. e l'Art. 52. l'ammettevano.

820. Nelle Sedute straordinarie il Consiglio delibera sopra i reclami concernenti le Liste Elettorali Comunali compilate dal Gonfaloniere, sulla nomina degli Squittinatori, come dal detto Articolo 52. *N.* 1. e 2, e come dai § 335. pag. 76, e § 416. pag. 101. di questa seconda parte.

821. La facoltà concessa al Consiglio Comunale con il

successivo, ed immediato § 3. del detto Art. 32. concerne la *determinazione degli ufficj, e degli stipendj tanto degli impiegati, quanto dagli inservienti del Comune, e di fissarne gli oneri, secondo i termini stabiliti dalle Leggi concernenti i diversi rami del Pubblico Servizio.*

Per massima stabilita dal Consiglio di Stato nella sua Decisione del 26. Aprile 1851. al seguito della officiale del Ministero dell'Interno del di 8. di detto mese il diminuire, *ed il crescere li stipendj, ed i salari è atto di pura e semplice amministrazione contemplato in genere dall'Articolo 2. del Regolamento Comunale; che il determinare gli uffici e gli stipendj tanto degli impiegati, quanto degl'inservienti del Comune, e fissarne gli oneri, dall'Art. 32. § 3. del Regolamento medesimo è posto espressamente nella libera facoltà dei Consigli Comunali, senza distinzione tra posti coperti, o posti scoperti, e non soggetto all'* approvazione delle Prefetture; eccettuato il caso in cui procedessero improvvidamente, ed in allora interviene l'Autorità Governativa per via di ricorso ai termini dell'Art. 143.

Noi troviamo congruo di qui riunire le disposizioni del Titolo V. della Sovrana Legge del 20. Novembre 1849, e col testo di essa alla mano delucidarne per quanto le nostre forze lo permettano lo spirito di esse.

Uffiziali Comandi

822. Gli uffizi a cui vengono chiamati *i soli interessati alla buona amministrazione del Comune, ma con dipendenza dal Consiglio Comunale, sono quelli di Camarlingo, e di Grascieri,* Articolo 95.

Il Camarlingo

823. Importante è questo ufficio pubblico; incominciando da remoti tempi, le ingerenze, le attribuzioni, gli obblighi, e la responsabilità sono state scopo speciale di tutte le Legislazioni.

824. Ogni Comune ha avuto sempre il suo particolare Camarlingo; questa massima fù sancita dai Regolamenti del 1774. e del 1777., dalla Legge del 1816, da un biglietto dell'I. e R. Segreteria di Stato del 4. Luglio 1817, dal Sovrano Motuproprio del 22. Marzo 1827. dalla Legge del 20. Novembre 1849, la quale ha prefisso all'Art. 96. *che il Camarlingo deve esser sempre uno dei Contribuenti nel Comune da eleggersi per tratta, e partito.*

Questa disposizione sembra a prima vista, che indistintamente possono essere partitati ed eletti i Contribuenti del Comune, quando Essi non abbiano divieti personali in relazione; in relazione intendiamo dire della loro qualità, o del vincolo di congiunzione di sangue, che ad altri gli unisca; non è così se noi scendiamo all'Art. 111., che comanda. *I Regolamenti attualmente veglianti rispetto ai Camarlinghi Comunali durano nella loro piena osservanza in ogni parte, che non sia contraria ai precetti della presente Legge.*

Noi adunque ritenghiamo che l'accordo di questo Arti- con l'Art. 44. della Legge del 1816, voglia che il Camarlingo sia sempre per massima un individuo secolare; che per l'Art. 47. della Legge del 1816, e l'Art. IX. della Legge del 22. Marzo 1827. spetti la facoltà della renunzia senza pagamento di penale a chi abbia esercitato l'impiego di Camarlingo, e non siano decorsi i 6. anni dal giorno in cui abbiano cessata la loro gestione relativamente a quei soggetti, che avevano il diritto quesito alla pubblicazione della Legge del 1849.

Che possono godere dall'ozione della renunzia senza penale i figli ad esercitare l'impiego di Camarlingo quando l'abbia esercitato il padre nel periodo dei 4. anni inconseguenza di quel divieto che l'Art. XI. del Motuproprio del 22. Marzo 1827, a cui non ha fatta innovazione la Legge del 1849. e questa legge all'Art. 106. prevedendo il caso, che un Camarlingo muoja prima che abbia consumato il tempo stabilito alla durata del suo ufficio non vieta al figlio,

al padre, al fratello, e all'erede del defunto di esercitare l'impiego per il tempo che resta, purchè consentano il Consiglio Comunale, ed i mallevadori.

Noi crediamo per altro se nei figli vi fosse incapacità ad ultimare l'annata, possano i mallevadori essere nel diritto di farlo fino a che non sia stato redatto ed approvato il rendiconto per il costante giudicare della Camera di Soprintendenza Comunitativa di Firenze, e specialmente per la normale decisione del di 11. Febbrajo 1803. a favore del mallevadore del Camarlingo di Borgo S. Lorenzo.

Tanto nell'uno, che nell'altro caso equiparando il pagamento della multa l'esercizio in fatto del Camarlingato, noi ritenghiamo la potenza facoltativa alla renunzia senza multa e del Camarlingo, e dei figli del Camarlingo nel contingenza prevista dall'Art. 103. della citata Legge del 1849. che stà in piena armonia col Sovrano Rescritto del 17. Novembre 1820, e di una Risoluzione della già Camera Pisana del 22. Novembre 1823. *N.* 1332. che a seconda del successivo Art. 105. con cui viene stabilito, che nè il Camarlingo, nè il suo sostituto, o procuratore possono far parte del Consiglio Comunale, non si possa sottoporre a partito nè il Consigliere, nè il Supplente, che continuano nella futura annata, ma deva ai medesimi darsi divieto, non potendo nè il Consigliere, nè il Supplente aver facoltà di cessare da questo uffizio che continua, ed assumere l'impiego di Camarlingo; ma quando poi il Consigliere, e Supplente tratti all'impiego di Camarlingo siano in diritto di cessare dalla loro ingerenza al principiare dell'anno in cui vada ad istallarsi il Camarlingo, possono questi esser partitati, ed anche eletti, sempre che si assentino dalla seduta perdurante lo squittinio della Terna per la scelta del Camarlingo; mentre operando al contrario le deliberazioni Consigliari che all'incominciata nuova sessione fossero adottate per esservi stato ammesso chi non aveva diritto, è facoltà a sedere nel Consiglio medesimo, per avere dispensato quel Consigliere, che non poteva divenir Camarlingo,

sono nulle, e nulla parimente la fatta elezione, come che in aperta violazione della Legge, ed il Consiglio di Prefettura presa cognizione ex officio nell'interesse della Legge, detta nullità può decretare, seguendo il sentimento del Consiglio di Stato espresso nelle sue Decisioni del 1. Maggio, e 31. Luglio 1850.

E queste deliberazioni prese da un Consiglio Comunale, alle quali abbiano avuto parte persone estranee, come sarebbe per il caso sopravvertito di un Consigliere, o Supplente nominato a rimpiazzo del Consigliere, o Supplente eletto in Camarlingo inlegittimamente, la loro nullità non può legalizzarsi in una successiva adunanza, come risolveva il Consiglio di Stato nel 12. Marzo 1851, tenuta col solo autenticare il contesto del processo verbale, ma devono essere ripresi tutti gli affari, e rinnuovate le deliberazioni, e ratificate. Chiunque abbia interesse diretto a togliere di mezzo degli atti, che gl'impediscono l'esercizio del proprio diritto, può denunziarli alle Autorità competenti, quando sono viziati di nullità, ed il Prefetto in Consiglio di Prefetura, ed il Governo in Consiglio di Governo è competente a conoscere delle forme legali, o contrarie ai precetti delle Leggi.

825. Or dunque sono eligibili al posto di Camarlingo soltanto coloro, i quali hanno piena facoltà di contrarre obbligazioni Civili, come dall'Art. 100, ed il Camarlingo eletto dura in ufficio un quadriennio, come dall'Art. 102, e se nel procedere a nuova elezione, nuovamente esca per tratta, e nuovamente abbia la maggiorità dei voti del Consiglio Comunale, il Camarlingo che esce di uffizio può esser rieletto per altro quadriennio, e così di seguito, come all'Art. 103. E' ammessa per altro alla seconda elezione la scusa, e per il tempo di 4. anni, come conseguenza di quel divieto, e respettivamente privilegio, che concedevono gli antichi Regolamenti, conforme superiormente abbiamo avvertito.

826. *Dal Consiglio Comunale si determina lo stipendio,*

le cautele, e le condizioni tutte del Camarlingato; e conseguentemente il contributo d'imposta, che rende obbligario l'esercizio dell'ufficio di Camarlingo, contributo da stabilirsi in modo, che quest'obbligo si estenda almeno alla terza parte, e non oltrepassi i due terzi dei contribuenti, come dall'Art. 97. di detta Legge.

Questo Articolo della Legge ci richiama a fare di esso analoga divisione distinta delle quattro disposizioni che racchiude, cioè *stipendio, cautele, condizioni, e contributo d'imposta.*

827. Lo *stipendio* del Camarlingo deve esser stabilito con il minore aggravio del Comune, ma sempre correspettivamente all'importanza dell'impiego, al grado del rischio, e delle spese, a cui possono andar soggetti i Camarlinghi, seguendo lo spirito del Biglietto dell'I. e R. Segreteria di Finanze del 16. Agosto 1820. circolato nel 25. di detto mese. In questo stipendio si può valutare la indennità per esazioni fuori del Comune di rendite cedute dalla già Intendenza del Tesoro Pubblico di Toscana, quella per il trasporto alle Casse Regie del pubblico denaro in estinzione dei contingenti, e quella infine per la pigione del locale, nel quale il Consiglio determinasse la Residenza, ed uffizio del Camarlingo, giacchè per questo ultimo Articolo, quando il Consiglio non abbia stabilito altrimenti nel determinare le condizioni dell'impiego, non si può obbligare il Camarlingo a permanentemente risedere nel circondiario della Comune ma nei giorni destinati all'esazione, cioè a dire gli ultimi quattro del bimestre, ed i primi otto del successivo immediato bimestre per l'esazioni, e nel primo, dieci, sedici, venti, ed ultimo giorno di ciascun mese per eseguire i pagamenti sulla Cassa Comunale tanto per le spese del Comune, quanto per gli stipendj, soldo di paga all'I. e R. Gendarmeria, e per le spese fiscali, tenendo l'uffizio in casa propria, o altrui, quando non avesse casa aperta ancorchè si trovi fuori del capo luogo, ma sempre nel circondario Comunitativo in coerenza delle Sovrane dichiarazioni del

2. Luglio 1817, e 5. Novembre 1821., e delle Leggi, e Regolamenti, che con la nuova Legge non sono stati abrogati.

828. Le *cautele* a favore del Comune devono esser determinate prima che si proceda alla Tratta, ed elezione del Camarlingo.

Il Capitolo I. del Titolo IV. della Legge del 20. Novembre 1849. riepiloga per la maggior parte, con minime variazioni, le disposizioni relative ai Camarlinghi Comunitativi. All'Art. 97. lascia al Consiglio, come aveva la soppressa Magistratura il determinare le cautele, e per l'Art. 142 di approvarle, precisando la somma, alla quale deve ammontare la garanzia in specie, ed all'Art. 111. conferma i regolamenti vigenti, che non siano contrari a essa Legge; la Legge medesima non si pone in collisione con quella ipotecaria del 2. Maggio 1836; seguita adunque questa ultima in tutto il suo rigore; cioè viene confermato dall'Art. 156. di detta Legge Comunale; non vi è legge che deroghi al § 4. dell'Art. 64. Legge ipotecaria suddetta, che concede al Governo, alle Comunità, ed a qualunque Azienda, e Amministrazione pubblica la ipoteca legale sopra i beni di quelli dei suoi impiegati, che sono responsabili di amministrazione pecunaria, dal giorno in cui dai medesimi viene assunta.

Questa ipoteca l'Art. 63. della Legge ipotecaria la divide *in ipoteca legale, o generale, estesa cioè* a tutti i beni immobili presenti, e futuri del debitore o *speciale*, cioè limitata ad alcuni dei detti beni in coerenza dell' Art. 66. di detta Legge che concede la facoltà di *modificare, e restringere* le dette ipoteche *legali*, ma non mai di totalmente abolirle, disprezzarle, ed abbandonarle non essendo dato all' uomo il prevedere ciò che possa avvenire il dimani; consideriamo nel corso di quattro, e più anni.

Il Consiglio non ha facoltà d'interpetrarla differentemente, perchè la obbligazione del Camarlingo sussidiata da mallevedoria solidale, non può star disgiunta dal vincalo: che

la Legge le ha imposto; può bensì il Consiglio nella latitudine del patrimonio, limitare questo vincolo legale a quella quantità di beni, che ritenga capaci, e suscettibili a tranquillizzare l'interesse del Comune con render pubblico questo suo privilegio per altrettanta somma causale a quella voluta dal mallevadore in sussidio.

Se noi esaminiamo pacatamente l'Art. 5. delle istruzioni del 16. Novembre 1779, noi leggiamo al § 114. esser prescritta la idoneità, e per giungere a questa non servono superficiali indagini, ma positive ricerche, esami, piena convinzione di capacità, e libertà dei beni del Principale, e suo mallevadore, imperocchè il successivo § 115. ritiene responsabili i componenti di quel Consiglio, che abbia omesso di tutelare, ed assicurare il patrimonio del Comune, e gli sottopone ad indennizzare del proprio ai termini di ragione la Comunità, che per colpa loro avesse sofferto qualche danno; ed il § 116. impone al Cancelliere oggi anche Ministro del Censo l'obbligo di ricordare ai Consigli di esser *cauti, e vigilanti a determinare per qual somma i Camarlinghi* debbano assicurare l'interesse della Comunità, ed a fare le *più premurose ricerche prima di deliberare sulla idoneità del patrimonio del Camarlingo, e del mallevadore dal medesimo offerto.*

Se noi leggiamo la Circolare del 9. Marzo 1815. che rende note le Sovrane determinazioni del 4. Marzo di quell'anno in conferma al § 9. della Legge del 30. Decembre 1814, che vuole la obbligazione dei Camarlinghi equiparata agli istrumenti pubblici, ricevuta che sia del Cancelliere *come Ministro Regio apud acta*, noi acquistiamo nuovo argomento a ritenere che due sono le ipoteche da accendersi che una legale per determinata somma contro il Camarlingo, e l'altra convenzionale speciale contro il mallevadore, e se col biglietto della I. e R. Segreteria di Finanze del 10. Febbrajo 1816. sono autorizzati i Camarlinghi Comunitativi o a dare un mallevadore, o a garantire con una speciale ipoteca sopra tanti beni, *che eguaglino*

in valore la somma fissata per cauzione, non per questo si può privare il Comune, o il luogo Pio del benefizio della ipoteca legale conservata dalla Legge del 1836. da accendersi sempre contro il principale Camarlingo per quella determinata somma, e sopra quei dati beni, oltre l'altra ipoteca che garantisce la cauzione o sia data sopra i beni propri, o sopra quelli di un mallevadore.

Il Cancelliere Ministro del Censo nel caso in cui il Consiglio male interpetrando le leggi emanate a tutela del Comune in questo importante oggetto, non può dispensarsi di renderne conto alla Prefettura, la quale agendo ex officio in Consiglio di Prefettura in ordine all'Art. 62. della legge Comunale, richiamar dovrebbe il Consiglio a rientrare nell'ordine della Legge, e quando esso Consiglio persistesse nella presa determinazione non gli resterebbe che la via di ricorso al Consiglio di Stato ai termini dell'Art. 137, ma frattanto il Cancelliere Ministro del Censo non potrebbe consegnare al Camarlingo i Dazzajoli perchè non stipulata la obbligazione, non assicurato l'interesse del Comune con la pubblicità della ipoteca e contro il Camarlingo, e contro il suo mallevadore per il disposto del §. 114. delle citate istruzioni del 16. Novembre 1779.

Noi non istituiremo alcun argomento a dimostrare che l'atto di obbligazione, e cauzione del Camarlingo non si possa ritenere compreso nella dizione del § 13. dell'Art. 71. del Regolamento Comunale per il successivo Art. 111, e per la declarativa dell'Art. 2. del Dispaccio del Ministero dell'Interno del 31. Maggio 1850, la quale non dicendo *non per tutti generalmente* gli atti interessanti il Comune è affidata intieramente la corresponsabilità al Collegio dei Priori, o al Gonfaloniere, e volendo che la qualità di consultori legali nei Cancellieri Ministri del Censo non *possa esser riconosciuta in tutti quelli atti*, Noi si potrebbe repetere quello che altra volta si disse, che la importanza dell'atto di obbligazione, e cauzione del Camarlingo, lo tenga esso fuori della Legge, che non siano state derogate

le leggi del 1814, e le successive citate circolari, perchè la Sovrana Risòluzione del 30. Giugno 1851. tenendo sempre esenti dal pagamento di qualsivoglia diritto, ed emolumento le iscrizioni contro i Camarlinghi, e loro mallevadori, conforme gli ordini veglianti già prescrivevano; gli ordini stessi ha confermati: Ed abbandonata la idea sulla competenza, o non competenza della redazione di quest'atto, non vi è dubbio, che un originale, con la presa iscrizione deva essere depositato nella Cancelleria, ed uffizio del Censo, affinchè quel Ministro senza sua responsabilità possa consegnare i Dazzajoli, conosciuto che abbia la legale assicurazione dell'interesse del Comune, come le istruzioni del 1779. litteralmente prescrivono, mentre l'eletto in Camarlingo acquista la legittimità per l'esercizio delle relative attribuzioni nella legale, e regolare stipulazione dell'atto suddetto.

L'atto di obbligazione a tenore dell'Art. 107. delle Legge del 20. Novembre 1849. e esente dal diritto del Registro, esenzione che ha confermata la successiva Legge del 25. Gennajo 1851. Art. 100. *N.* 4, e sono esenti dalla corresponsione di qualsivoglia diritto, ed emolumento le iscrizioni ipotecarie relative per la Sovrana Risoluzione del 30. Giugno 1851. in armonia al § IX. *N.* 6. della Tariffa della precedente Legge del 30. Decembre 1814.

829. Il giudizio di approvazione delle cautele a tutela del Camarlingato è un fatto conseguenziale all'esame, alla convinzione della idoneità dei beni nell'aspetto di capacità relativa al loro valore; nell'aspetto della capacità libera relativa ai vincoli, ed alle passività non solo di fronte al possessore, quanto dei suoi autori mediati, ed immediati.

830. Il Consiglio non può emettere una deliberazione conscenziosa se non se quando da una Commissione eletta nel suo seno gli venga fatto circostanziato rapporto, dal quale si conosca la provenienza dei beni a contare per il meno dalla prima impostazione Catastale del 1776. che con tanti certificati dell'uffizio delle ipoteche quanti ne siano per essere stati i possessori dei medesimi, e per convincersi

quindi che i valore di essi sia realmente superiore ai vincoli, che potessero esservi sopra, venga, e sia corredato il Rapporto in parola, da una perizia estimativa e compra, e vendita, o per il meno la rendita catastale sia capitalizzata al cento per trè; facendo al contrario, o per ossequio approvando per idonea una cauzione che quindi non lo fosse nella pienezza voluta dalla Legge, i Consiglieri, violando la legge medesima, espongono loro stessi a tutte le conseguenze, dannose, che derivar ne possono.

831. *Qualora il Camarlingo eletto creda d'incontrare nel Consiglio Comunale una indebita repugnanza ad approvare le cautele, e i mallevadori, che esso offra, può per l'Art. 142. della Legge Comunale ricorrere al Tribunale per ottenere quelle dichiarazioni che sono di giustizia.*

Fra queste cautele che possono validamente offrirsi noi abbiamo anche il deposito di una somma equivalente alla cauzione, l'appignorazione di crediti cauti, e sicuri, mentre a stretto gius nella parola *cautele* la nuova legge non ha fatta eccezione, ed ha rilasciato alla corresponsabilità del Municipio decidente di tutelare l'interesse del Comune, e dei contribuenti, e preventivamente all'elezione di stabilirè in massima il genere, la specie, ed ammontare della cauzione.

832. Le *condizioni* che il Consiglio Comunale può determinare alla istituzione dell'Impiego del Camarlingo differiscono dagli obblighi inerenti per disposizione di legge all'impiego stesso, e dei quali ne terremo discorso allorchè giungeremo all'Art. 109. della Legge Comunale.

833. Queste condizioni devono stare in pieno accordo con lo stipendio, e formare quella giusta correspettività.

I. La Residenza specificata nel capo luogo per l'esazione alle scadenze determinate dalla Legge delle imposizioni, rendite Comunali, per il pagamento di spese, e più in quei giorni del mese, che potessero far comodo, e vantaggio dei Comunisti.

II. L'esazione per aggregazione di rendite, ed assegni di qualche Pia fondazione, Luogo Pio, e simili, e la soddisfazione delle spese.

III. Il disimpegno delle ingerenze di Pubblico Depositario dei Pegni Pretorj, pubblico Stabulario.

IV. L'accollo del pagamento di quella metà di penali rilasciata a benefizio del Comune in compenso di quella prestazione fissa che per cotal titolo Esso Comune paga al R. Erario.

V. E finalmente in queste condizioni può farsi parola e del genere, della specie, e dell'ammontare della cauzione, e prefinire il termine, che la cauzione sia legalmente stipulata, sottoponendo il contumace a divenire renunziatario, ed assoggettarlo al pagamento della multa Lire 100.

834. Il *contributo* viene a statuirsi nella guisa stessa, che noi accennammo per la formazione delle Liste Elettorali per rilevare i maggiormente imposti.

Questa base la troviamo nella rendita imponibile Catastale. Noi la dividiamo per il numero individuale di tutti i possidenti descritti al campione; ritrovata la quota virile dei singoli, Noi la compariamo con il singolo individuale. Siano per esempio 100. i contribuenti; la rendita imponibile pagante di tutto il Comune si abbia in Lire 160,000; a ciascuno ne spetta Lire 1600, si trova 16. possidenti che o giungono a detta quota, o la superano. Vediamo tosto che non si giunga al terzo voluto dall'Art. 97. si scende a minor quota fino a che o non si abbia il terzo, o che non oltre passi i due terzi, e si trova il dato in L. 450., e si oltrepassa e si giunge ai due terzi, ed ecco in allora il medio contributo, che corrisponde al dato della rendita imponibile Catastale; Noi non diremo che il terzo di cento sia 33, ma 34, che i due terzi siano 66, ma 67. perchè non vi è divisibilità di persona e conviene attenersi alla maggiorità del terzo, alla maggiorità dei due terzi.

835. I nomi dei paganti aventi la detta quota di rendita imponibile fissata dal Consiglio Comunale entrano nella

borsa, dalla quale deve estrarsi il Camarlingo, come dall'Articolo 98. di detta Legge.

836. Per la nomina del Camarlingo sono tratti trè nomi dalla borsa in adunanza del Consiglio suddetto, e ciascun nome viene partitato separatamente. È Camarlingo quello, che oltre la maggiorità assoluta ottiene maggior numero di voti, dovendosi rinnovare la estrazione, ed il partito fino a tanto che uno non resti vinto come sopra; Così determina l'Articolo 99.

837. Le donne, i minori, i sottoposti, i corpi morali, le Chiese, gli Ecclesiastici entrano nel ruolo degli imborsabili, ma non per questo hanno diritto ad esser partitati, come pure gli esenzionati, i privilegiati, in una parola quelli che hanno divieto ad essere eletti Camarlinghi.

La terna adunque deve essere purificata, deve esser combinata da soggetti capaci all'esercizio del Camarlingato.

838. Noi ripetiamo la necessità che nella compilazione del Ruolo degli imborsabili deva osservarsi se tutti sono viventi, o sottoposti, o mediamente sottoposti, se sono minori, ed indicare quanto possa occorrere nella colonna delle osservazioni, per non sottoporre a partito persone illegittime, e rendere in conseguenza illegittima la terna. Al giorno della compilazione del Ruolo non potrebbero essere state fatte le volture; ma il Cancellier Ministro del Censo dal Registro dei defunti potrebbe averne la notizia, e non avendola noi crediamo suo dovere di praticare quelle indagine per accertarsi dalla esistenza dei possidenti, della loro età, della loro vita civile.

Noi ritenghiamo l'età degli anni 25. compiti come voluta dagli antichi Regolamenti, e dal combinato disposto dalla Legge del 20. Novembre 1849, perchè se l'ufficio di Consigliere non può esercitarsi da quegli che abbia compiti gli anni 21, che certamente ha la facoltà di contrarre obbligazioni civili, quando sia prosciolto dalla patria potestà, non possa questi essere nè partitato, nè eletto in Camarlingo, se gli anni 25. non abbia compiti.

Non possono esser compresi nella Terna, nè partitati i Preti, i corpi morali, i sottoposti tanto pienamente, che mediamente, le donne, i minori, i Consiglieri che non cessano in ufficio, i Supplenti, per il disposto della Circolare del 15. Marzo 1827, e del Sovrano Motuproprio del 22. Marzo di detto anno.

Nel caso che fossero estratte e partitate persone defunte, ha luogo una nuova estrazione, e nuovo squittinio segreto per completare la Terna; seguendo l'ordine contenuto nella Sovrana Risoluzione del 30. Settembre 1820. circolata nel di 8. del successivo mese di Ottobre.

Noi abbiamo già indicato il metodo con cui si eseguisce la partitazione per squittinio segreto, non lo ripeteremo.

Se dalla partitazione, due dei trè soggetti ottengono maggiorità assoluta uguale, vengono ambedue sottoposti a nuova partitazione segreta; e questa uguale alla prima si procede ad una terza, ed ultima partitazione a tenore della Risoluzione del di 12. Ottobre 1820. del già uffizio generale delle Comunità.

839. È nullo, ed irregolare quel partito in cui abbia reso voto un residente compreso nella Terna per l'elezione del Camarlingo; non potrebbe sanarlo nemmeno la circostanza della impossibilità di render legale con la presenza di esso residente la seduta, nè la impossibilità pure di avere un Supplente, come decideva la Camera di Soprintendenza di Firenze nel 30. Agosto 1814. in caso analogo per la Comunità di Rocca San Casciano, imperocchè anche in allora poteva ammettersi un Consigliere quantunque che non si fossero pubblicate la Circolare del 4. Decembre 1824. ed il Sovrano Motuproprio del 22. Marzo 1827; ora poi per le risoluzioni da noi accennate a pag. 60. e 61. di questa seconda parte, la nullità, ed irregolarità che sopra non ha luogo, perchè il residente, o residenti si assentono per il tempo necessario alla partitazione della Terna, in cui hanno interesse i residenti stessi, i quali sono nel diritto di votare nelle altre Terne, semprechè in esse non vi siano

compresi coerentemente alla Risoluzione dell'I. e R. Segretrria di Finanze del 6. Novembre 1826.

È parimente nullo lo squittinio qualora nel numero dei componenti la Terna vi fosse compreso qualche individuo che mancasse dei requisiti voluti dalla Legge, ed avesse conseguentemente divieto per cui si fà luogo a nuova tratta per completare la Terna, e si rinnuova lo squittinio totalmente, come fù ordinato al Cancelliere di Borgo a Buggiano con le ministeriali del 20. e 25. Aprile 1801.

E' qui necessaria la oculatezza del Cancelliere Ministro del Censo, procurando che il Consiglio dichiari la legittimità delle persone da partitarsi per non dar luogo ad inconvenienti gravi, e molto più gravi sarebbero quelli se fosse ammesso un Consigliere nella Terne, e venisse questi eletto in Camarlingo. Noi non a caso ripetiamo questa nostra coscenziosa osservazione perchè da questa nullità tutte le successive deliberazioni sarebbero illegali, e nel Camarlingo non vi sarebbe legittimità di persona.

840. Noi siamo certi che nella farmazione del ruolo di quelli aventi il contributo per l'impiego di Camarlingo, ritenute l'eccezioni per purgare le Terne prima della loro partitazione, sia usata quella diligenza perchè non vi siano doppie polizze, ciò non pertanto, che disgraziatamente avvenisse la duplicità di polizze, e conseguentemente di persona, è forza sospendere la elezione, ed informare la Prefettura per dipendere da analoga risoluzione, conforme fù ordinato dal Sovrano venerato Rescritto del 23. Decembre 1820. contenuto nel Biglietto dell'uffizio generale alle Comunità del 28. Decembre di quell'anno.

841. Non rende illegale la Terna la comprensione di Essa del padre, e dei fratelli, e dei figli del Gonfaloniere, imperocchè in questo caso, si assenta il Gonfaloniere, e si procede alla partitazione inconformità della decisione del Soprassindaco del 27. Gennajo 1821. partecipata dall'uffizio dei fossi di Pisa al Cancelliere di Portoferrajo nel 29. dello stesso mese.

842. La Legge Comunale porta la rinnuovazion dell'estrazione, e del partito fino a tanto che non si abbia l'elezione del Camarlingo.

Questa disposizione annulla le precedenti del 1816, ma allorquando dice *rinnuovazione di Tratta* per lo spirito che dettò la risoluzione del 14. Gennajo 1821. del già Soprassindaco, ritiene essa pure che le polizze non siano riposte nella borsa fino a tanto che la elezione non sia avvenuta, e lo dice per il combinato con l'Articolo 99. ed il successivo 103.

843. Eletto il Camarlingo ha luogo la notificazione diretta a conoscere la sua accettazione, o renunzia o per privilegio, o col pagamento della multa determinata in L. 100, e nel tempo stesso a conoscere se intende di esercitarlo in persona, o per mezzo di sostituto.

844. Nel caso, che il Camarlingo eletto abiti costantemente nel circondario della Comunità, è forza che la elezione sia notificata immediatamente con l' assegnazione di un termine non eccedente i giorni otto ad avere emessa la formale dichiarazione scritta di accettazione, o renunzia, avvertendolo che il costante silenzio induce renunzia in coerenza del voto dell'Avvocato Regio del 14. Fabbrajo 1829, partecipato al Cancelliere di Pontedera con Ministeriale del 18. Febbrajo detto della già Camera di Soprintendenza Comunitativa di Pisa, e del Sovrano Rescritto del 1. Maggio 1829. partecipato allo stesso Cancelliere nel 6. di detto mese, che dichiarò valida la elezione fatta dal Comune di Palaja del Camarlingo in luogo, e vece di quello, che non aveva emessa la legale, e scritta dichiarazione.

845. Se il Camarlingo eletto non abita in Comunità, la notificazione deve farsi in due distinti modi, direttamente, ed indirettamente, con far consegnare all'Eletto l' atto di notificazione al domicilio abituale, con consegnarne altro originale all'agente, o amministratore, dei beni dell'assente, che gli hanno dato diritto per l'elezione.

846. Per i possidenti forestieri non solo, quanto per i

proprietari Toscani abitualmente dimoranti in Stato Estero il termine suddetto viene stabilito dal Sovrano Motuproprio del 22. Marzo 1827. in un mese, decorso il quale avvisati che siano nel modo sopra esposto si hanno per renunziatari conforme ancora fù risoluto dal Sovrano Rescritto del 10. Ottobre 1846.

La disposizione dell'Articolo IV. del Motuproprio del 22. Marzo 1827. riporta all'Art. 28. del Regolamento generale del 2. Giugno 1777. che ordina farsi istanza al Giusdicente Locale perchè la notificazione, ed assegnazione che sopra sia fatta per mezzo del Cursore, il quale ne rilasci il referto, e per gli assenti venga inviata, a diligenza del Tribunale stesso, la notificazione medesima con quei mezzi legali, che la procedura Civile stabilisce, noi troviamo nella nuova Legge Comunale scritta la conferma di questa disposizione tanto nell' Articolo 111, che nel successivo Articolo 156.

847. Noi si avvertirono alcune eccezionabili cause, che possono indurre la renunzia senza pagamento della multa di L. 100. che l'Art. 101. porta a carico di quegli che legittimamente eletto recusi di accettarlo, multa che cede a benefizio di chi venga ad accettare un tale ufficio, noi accenneremo diverse cause che rendono legittima la renunzia senza pagamento di multa.

In precedenza avvertiremo che i Consigli Comunali non hanno facoltà di estendere i privilegi indotti dalla Legge a favore di coloro, che non ne possono godere nè aggiungere per conseguenza dei nuovi a quelli che la legge ha specificati, e che contiene la Circolare del 7. Aprile 1798, incoerenza della Decisione del Tribunale di Radicondoli del 27. Ottobre 1843; ed a cui si referisce la Sovrana Risoluzione del 7. Marzo 1844.

Chiunque abbia già accettato altro ufficio Comunale preventivamente, e non posteriormente all'elezione, può, se vuole, renunziare l'ufficio di Camarligo senza penale per il disposto dell'Art. 93. del Regolamento del 1774, e della

Risoluzione del 7. Maggio 1802. comunicata al Cancelliere di Pontremoli.

Chiunque legalmente giustifichi di essere impedito nella mano destra, incapace al disimpegno delle ingerenze di Camarlingo, può liberamente renunziare, conforme decise la già Camera di Soprintendenza Comunitativa di Firenze nel 12. Ottobre 1820, per il Comune di Empoli. Quegli che dopo, accettato l' impiego di Camarlingo, faccia costare in via conveniente, senza alcuna formalità di giudizio avanti al Tribunale Locale, di non avere mezzi a cautamente assicurare l'interesse del Comune, di essere nella impossibilità di esibire un mallevadore, è esente dal pagamento della penale in coerenza del Sovrano Rescritto del 25. Novembre 1829. emanato a favore di Gaetano Giannini di Ortignano, ed in deroga alla Circolare del 25. Agosto 1820, e della Ministeriale successiva del 29. Gennajo 1824. diretta al Cancelliere di Pratovecchio, che prescrivevano entrambe, che prima di dichiarare questi caduto nella multa, se ne dovesse render conto al Dipartimento superiore per dipendere da analoga risoluzione.

Differisce qui il caso da uno che creda di aver mezzi a cautelare il Comune dall'altro, che questi mezzi non ha assolutamente.

848. Noi si disse *accettato l'impiego* di Camarlingo per notare la gran differenza che passa da impiego *assunto*, imperocchè l' assunzione dell'esercizio non si ha se non se quando stipulata la obbligazione regolare, accese le relative iscrizioni, ed in allora il Camarlingo non può dimandare, nè ottenere per diritto la dimissione, nè essere ammesso a pagare la multa per le ragioni che abbiamo già esposte, allorchè si scrivevano i § 791. 792, alle quali aggiungiamo ora le speciali risoluzioni del 28. Luglio 1821, e 15. Ottobre dello stesso anno partecipate dalla già Camera Fiorentina ai Cancellieri di Monte San Savino, e di Fojano.

849. La penale di rifiuto essendo devoluta al Comunista che accetta in ultima analisi l'impiego di Camarlingo sia

per la disposizione dell'Art. 117. del Regolamento del 17. Giugno 1776. sia per l'Art. 101. di quello del 20 Novembre 1849. non può sopra di essa aver influenza alcuna il Municipio, perchè si tratta di cosa di esclusiva privata competenza, e l'accensione di essa se unica, o se duplicata, o triplicata per le renunzie avvenute, non è diretta se non se a dare esecuzione alla Legge, e qualunque dubbio, e questione che potesse insorgere come d'interesse privato, deve risolversi in via ordinaria ai termini di ragione, come decise e la Soprintendenza generale alle Comunità li 17. Febbrajo 1845. ed il Sovrano Rescritto del 27. Maggio dello stesso anno.

850. Nella pendenza di accettazione dell'impiego di Camarlingo per rinnuovate renunzie alle prime elezioni, protarre si potrebbe l'affare in modo che dovesse per modo eccezionale continuare oltre il quadriennio il Camarlingo, che in diritto avrebbe cessato dalle sue ingerenze, in questo caso le penali di rifiuto si lucrano sempre dal Camarlingo, che accetta, e solo rimane al Camarlingo, che ha esercitato l'interinale ufficio di far valere contro il nuovo Camarlingo quei titoli, e quelle ragioni, che potessero essere a suo vantaggio per la ratizzazione della penale prevalendosi di quei mezzi, che reputar possa ad esso utili a conseguire l'intento, conforme decise la già Soprintendenza generale alle Comunità nel 5. Ottobre 1844, decisione partecipata al Cancelliere di Radicondoli con Ministeriale della Camera Senese del 9. di detto mese.

Conviene qui avvertire, che il vecchio Camarlingo lucrando lo stipendio, godendo le penali per tutto il tempo interinale, non diminuendo la durata del tempo per il quale è stabilita la gestione del nuovo, sembrerebbe più congruo, che invece di ratizzare l'ammontare delle multe verificate, Egli fosse nel diritto della refezione delle spese per la redazione delle cartelle daziarie. e di Tasse indirette, e della montatura del quaderno di Cassa, imperocchè la protrazione del servizio và indirettamente a refluire a suo vantaggio

per la più facile esazione del resto dei resti di sna consumata gestione in diritto, se non lo è in fatto.

851. *Il Camarlingo può deputare altra persona che ne adempia le incumbenze come procuratore*, o *sostituto, questi deve essere approvato dal Collegio dei Priori, ed agisce sotto la intiera responsabilità del Camarlingo mandante*, o *sostituente*. Art. 104. della Legge del 20. Novembre 1849.

La facoltà che questo articolo concede non ha limitazioni di fronte alla persona, chè può essere o Procuratore o Sostituto, essendo in questa parte cessati i divieti che le Leggi precedenti avevano specificati sia all' Art. 121 delle Istruzioni del 1779; all'Articolo 47 della Legge del 1816 come dichiarava la Circolare del 30 Agosto 1827 della già Camera Senese, eccezione fatta di quello che l' Art. 105 stabilisce, che non formi parte del Consiglio Comunale, e che non investa la qualità di Ecclesiastico per l' armonia che abbiamo fra gli Art. 111 e 136 del Regolamento del 20 Novembre 1849, e l' Art. 44 della Legge del 16 Settembre 1816, ed il Sovrano Motuproprio del 22 Marzo 1827.

Il Sostituto in genere, o in specie che sia, non ha bisogno di essere nel numero dei Possidenti del Comune, perchè Egli non è altro che una persona di fiducia del Camarlingo Principale, e parimente di fiducia del Collegio dei Priori, mentre il Collegio dei Priori a tenore dell' Art. 67 lettera *c* delibera sulla semplice ammissione del Procuratore, o Sostituto del Camarlingo, qual deliberazione concide in sostanza con quella, sulla di lui approvazione, che i soppressi Magistrati emettevano.

Or bene se un Collegio dei Priori si pronunziasse contrario alla ammissione che sopra, senza giustificare il proprio voto, qual rimedio competerebbe al Camarlingo, sotto la di cui immediata responsabilità il sostituto agisce? Noi siamo di parere, che possa applicarsi quanto la legge del 1849. ha prescritto all' Art. 142 perchè in sostanza la in-

contrata repugnanza anderebbe a paralizzare quelle facoltà che la Legge stessa gli ha concesso.

Se noi ben si esamina la sentenza della Corte di Cassazione del 23 Aprile 1844, Noi forse ci persuadiamo di due massime ineccezionabili; la prima che per la Legge Municipale il Sostituto non è che un mandatario del Camarlingo titolare; non ha rapporti che con esso, e non spiega rappresentanza del Comune indipendentemente dalla persona del suo Principale, l'altra, che l'approvazione, o sua ammissione del Collegio dei Priori non ha altro scopo, che di rendere efficaci i pagamenti, che a questi facciansi dai debitori del Comune, senza però attribuirli alcuna rappresentanza, nè di gravarlo di alcuna responsabilità nei rapporti, e nell'interesse del Comune, di fronte al quale, sta sempre il Principale.

Di fatti il sostituto, o Procuratore del Camarlingo è dipendente, e non assoluto, e libero, come era il Sostituto a risedere nelle antiche Magistrature, come libero, assoluto, ed indipendente l'Elettore delegato alla votazione, come opinò la Camera Fiorentina, nel 19 Aprile 1797, in caso di una sostituzione avvenuta per dato, e fatto del Camarlingo di Bagno.

Il Sostituto del Camarlingo segue sempre la sorte del Principale. Se il Principale cessa, cessa ancora il Sostituto, nè questi ha facoltà di continuare quando manca il Principale, poichè di esso Principale, Egli riveste la qualifica di fiduciario, come decise il già Soprassindaco nel 23 Febbrajo 1822 con il Biglietto che in tal giorno dirigeva al Provveditore della Camera Fiorentina, ne ha facoltà di firmare i rendiconto annuali, e solo la sua firma può esser valida, quando emerga da una delegazione speciale per atto autentico da unirsi al Rendiconto stesso.

Di più il Camarlingo Principale inerendo al Sovrano Rescritto del dì 3 Ottobre 1825 ha la facoltà di ritirare la fatta sostituzione, e farne una uuova, e quando non si oppongono qualità personali, e morali nella persona del

nuovo Sostituto, e quando anche quegli, al quale la sostituzione si toglie elevasse qualunque opposizione, il Collegio dei Priori non può recusarsi dall' ammettere la nuova sostituzione, avendo nel Camarlingo principale un idoneo rilevatore, e responsabile.

Andiamo più oltre. La Notificazione dell' I. e R. Consulta del 15 Decembre 1838 confermando la Circolare del 25 Aprile 1827 prescrive che dal Cancelliere oggi anche Ministro del Censo venga reso pubblicamente noto il nome della persona che esercita il Camarlingato, e della persona, che sotto la dependenza del primo ne adempie le veci o come Sostituto, o come Procuratore, e ciò si comanda nell' intendimento di tutelare l' interesse dei Contribuenti, i quali a tenore ancora delle istruzioni del 1779 non possono essere astretti a pagare le quote delle imposte, e delle Tasse se non se dietro avviso, intimazione, e precetto fatto in nome, e per conto della persona legittima, e legale, e per tale eletta, e riconosciuta dal Municipio conforme superiormente avvertivamo.

Anche di più al dire della Corte di Cassazione nella sua Decisione del 23 Aprile 1844, della quale si fece menzione nello sviluppo del § 851, le convenzioi fra il Camarlingo titolare, ed il Camarlingo Sostituto, non possono alterare gli effetti delle Leggi Municipali a segno da ammettere il trapasso nel secondo delle attribuzioni, ed oneri del primo in tutta la sua pienezza, e da rendere questi di mandatario della Comunità un semplice Contribuente.

Concluder dobbiamo, che il Sostituto del Camarlingo ha ingerenze relative di fronte alla delegazione, che ha ricevuta dal suo principale sia per le istruzioni del 16 Novembre 1779 Art. 121, sia per la legge del 16 Settembre 1816, Articolo 47, sia e meglio per le posteriori istruzioni del dì 11 Settembre 1827, Art. 107, non meno dell' Art. 104 del Regolamento del 20 Novembre 1849, che i rapporti di sua gestione sono fra esso, ed il suo

principale per cui non può spiegare mai la rappresentanza Comunale indipendentemente dall'interposta persona del suo principale, che a rendere efficaci degli effetti voluti dalla Legge in rapporto ai Debitori del Comune la deliberazione di ammissione del Collegio dei Priori è unicamente, e semplicemente diretta, nè può trarsi a scopo diverso, di attribuire, cioè, al nominato Sostituto un carattere tale da rendere esso pure un funzionario Comunitativo, nè a diminuire quella responsabilità, che resta intatta nel principale a favore della Comune a tutti gli effetti di ragione.

852. Il Regolamento Comunale del 20 Novembre 1849 all'Art. 109, tiene *fermi come in passato gli obblighi del Camarlingo Comunale per l'esazione tanto delle Tasse, che si riscuotono per conto del Comune, quanto di quelle che si collettono per conto dello Stato.*

Per poter specificare la importanza di questi obblighi, ci conviene parlare in prima del Braccio Regio, privilegio concesso alle Comuni, al R. Fisco, e ad altre Amministrazioni pubbliche per la sollecita esazione delle diverse Rendite, che formano assegno, e patrimonio delle medesime.

La Legge del 28 Marzo 1815, e le leggi analoghe ad essa precedenti concedono questo privilegio per la esazione delle pubbliche imposte, frutti di censo, di cambio, canoni di livello, affitti, o pigioni tanto correnti, che arretrate allo scopo precipuo di render pronto quanto è possibile il pagamento da conseguirsi dalle Comunità con quella procedura eccezionale espressamente ordinata, ed improntata di sollecitudine, la quale senza curarsi della persona del debitore, direttamente percuote i frutti dei fondi obbligati pel debito, e ne coarta la realizzazione per farne derivare il pagamento; ed alla quale si referisce pure l'Art. 45 della Legge esecutiva del 7 Gennajo 1838 e sulla quale dottrinalmente parla la Decisione della Suprema Corte di Cassazione del 9 Decembre 1845. An. di Giuris, Tosc. Tom. 7 Col. 745.

853. Per base fondamentale all'esercizio del privilegio del braccio Regio ritenne il Supremo Consiglio di Giustizia nella sua decisione del 16. Aprile 1823, che occorre la scienza positiva del possessore del fondo, o dei beni mobili, sopra dei quali posano le Tasse non soddisfatte, mentre senza questa cognizione l'atto esecutivo rimane infetto dal vizio di nullità.

854. Le Amministrazioni, che godono del privilegio suddetto non hanno bisogno per agire esecutivamente di produrre; e giustificare il loro titolo di credito, ma serve l'allegazione. Conviene per altro notare, che i Dazzaioli siano stati resi esecutivi mediante quelle formalità, che la legge ha stabilito; queste formalità interne, ed esterne, consistono nell' essere stati redatti in carta bollata, firmati dal Cancelliere Ministro del Censo, verificati, ed approvati, e firmati dal Gonfaloniere.

855. L'azione privilegiata, e la procedura eccezionale del braccio Regio non è esercibile che sopra i frutti dei beni sottoposti alle imposizioni, e sopra i mobili del debitore sottoposto alla esecuzione, nè è praticabile contro il terzo detentore degli assegnamenti del debitore stesso, contro il quale, ove si proceda per via di seguestro, devono osservarsi le forme, ed i termini stabiliti dal Regolamento generale di procedura Civile.

Avvertiremo che i Bestiami non cadono sotto il nome dei frutti come dispone il Sovrano Motuproprio del 17. Agosto 1784, e la Circolare del 30. Luglio 1785.

Aggiunge ancora la Suprema Corte di Cassazione nelle sue Decisioni del dì 11. Febbrajo, e 12. Luglio 1842, che la opposizione alla esecuzione col Braccio Regio, deve essere immediatamente rigettata, sempre che l'eccezioni dedotte non siano di quelle, che si ammettono nei giudizj esecutivi, ed incontinenti provate come dispone l'Art. 45. della Legge del 7. Gennajo 1838.

La qualità di figlio di famiglia nella persona tassata, non può somministrare un' eccezione valevole ad ottenere la sospen-

sione della privilegiata esecuzione, nè tampoco la opposizione di liquidazione per esercitare l'azione di compensazione anche quando il debitore per contribuzioni sia creditore della Comune per altri titoli non liquidati, e maturati, giacchè questa azione compete in forza della Circolare del 16. Luglio 1782. al debitore per contribuzioni quando Egli è creditore per qualunque altro titolo liquido, e scaduto all'oggetto di non pagare le penali sulla rata delle imposizioni decorse, e ritiene in mano il regolare mandato di pagamento a suo favore.

La legge sopra i giudizj esecutivi del 7. Gennajo 1838. intende di regolare il modo di procedere nelle esecuzioni parate, ed in ragione dell'interesse maggiore, ed importante del subietto, e disponendo con qualche specialità in questo rapporto, conferma implicitanente tutti gli ordini anteriori sul privilegio del braccio Regio, e ripetendo, e viè più sviluppando nel detto Art. 45. e seguenti il modo, o la procedura sommarissima, e spedita, che deve esser praticata in rilasciare, e portare a compimento i mandati esecutivi per l'esigenza delle pubbliche poste.

Questa legge a norma direttiva dei Tribunali ordinando per regola il rigetto delle opposizioni, che il debitore faccia possa al precetto esecutivo, ha indicato, remissivamente ai termini, i casi eccezionali in cui l'opposizione può e deve essere ammessa con la sospensione della esecuzione.

La Suprema Corte di Cassazione nella sua decisione del dì 11. Marzo 1845. riportata negli An. di Giuris. Toscana vol. 7. col. 168. riteneva essere impedita in lettera dal citato Art. 45. la citazione del creditore per sentire ammettere, o rigettare la opposizione fatta dal debitore precettato; e che conseguenzialmente non poteva verificarsi nelle esecuzioni del braccio Regio contestazione della lite, fuorchè nel solo caso di ammissione della opposizione, e per mancanza di subietto non poteva aver mai luogo, dependentemente da tale privilegiata procedura, la litispendenza; e che qualunque fosse il modo che il Debitore praticare

possa per fare opposizione *apud acta*, o con apposita scrittura, od interponendo appello dal decreto che sommariamente proferito abbia rigettata la di lui opposizione, con questo suo irregolare arbitrario procedere, non può rendersi frustaneo il disposto della sullodata legge, ed alterarne le precise norme da quella indicate, e prescritte, coll'eccitare un contradittorio, e col costituire una lite, che non può avere mai cominciamento, se non se quando la opposizione sia stata ammessa sulle basi di titoli positivi, e di eccezioni ragionate, e concludentemente provate.

Le forme eccezionabili e privilegiate prescritte dalla detta Legge sul modo di conoscere, e pronunziare sulle opposizioni alla esecuzione del braccio Regio, la Corte Regia nel 12. Marzo 1841, dichiarava, che non vi era dubbio a seguirsi anche nel giudizio di appello dalle relative pronunzie, quando a questo rimedio fossero soggette.

La enunciata legge del 7. Gennajo 1838. fissando norme positive, e certe, senza alterare il disposto delle precedenti Leggi per il godimento del braccio Regio, non vuole che questo sia arrestato nel suo corso nè dall'immobilizzazione delle rendite dei fondi esecutati, nè dall'Economia dei medesimi e la esazione delle imposte sia rializzata senza attendere il compimento del giudizio di graduatoria come decideva nel 25. Gennajo 1841, il Tribunale di Prima Istanza di Firenze.

Questo privilegio continua a godersi dal Camarlingo che cessa per altri sei mesi, ultimata la gestione, allo scopo, che Ei possa esigere gli arretrati, riducendosi meramente personale, e niente abbraccia l'interesse del Comune, poichè il nuovo Camarlingo è nella piena facoltà di escutere con lo stesso privilegio di braccio Regio il passato Camarlingo, ed astringerlo a pagare il resto dei resti di sua ultimata gestione, e valersene per i bisogni del Comune come litteralmente prescrivono le istruzioni del 16 Novembre 1779. § 122. e 125.

Qualora poi le poste rimaste inesatte per la cessata am-

ministrazione siano tali, che non per colpa dell'antecedente Camarlingo formino arretrato, e che siano passate in esazione al nuovo, seguitano sempre a godere del privilegio fiscale a tenore della Risoluzione del 31. Gennajo 1783. della già Camera Fiorentina, nè il nuovo Camarlingo può recusarsi di riceverle, ed in compenso gode di quelle penali, alle quali poteva aver diritto il Camarlingo antecessore.

L'azione a repetere gli arretrati nasce dalla deliberazione Consigliare, che nè ordina il defalco provvisorio al passato Camarlingo, e ne commette la nuova accensione al Dazzajolo, e dalla immediata materiale descrizione di esse sorge nel nuovo Camarlingo la legittimità, e l'obbligo all'esazione.

La Suprema Corte di Cassazione nel 19. Agosto 1841. ritenne essa pure, che la rappresentanza nel Camarlingo di una Comunità quanto è legittima, e certa all'effetto di render validi i pagamenti nelle di lui mani eseguiti, quando si tratta di quei nomi di debitori, dei quali viene ad esso commessa per via di accollo l'esazione, altrettanto manca, allorchè si tratta di debitori che non portati sopra i Dazzajoli, e loro consegnati, restano esclusi dall'accollo.

Emerge chiaramente da ciò, che i Camarlinghi Comunitativi rivestono la qualità di accollatarj, e cessionarj, o compratori dei nomi dei debitori delle Comunità allorquando sono descritti nel Dazzajolo, e che il nuovo Camarlingo è inabilitato a ricevere somme, che appellino alla precedente gestione, e che non gli siano state portate, ed accese nel Dazzajolo respettivo, di modo che senza che prima abbia luogo tale descrizione anche per gli arretrati abbuonati al cessato Camarlingo, o per altro titolo realizzati, manca nel nuovo Camarlingo legittimità di azione a farne la domanda, e conseguentemente a riceverne il pagamento.

Concluder dobbiamo essere un obbligo del Cancelliere Ministro del Censo a tenore del § 139. delle istruzioni del 16. Novembre 1779. di portare nei Dazzajoli immediata-

mente i nomi di quei debitori del Comune, che Essi conoscano, o che dai Gonfalonieri gli siano fatti conoscere a scanzo di loro responsabilità.

Se le Comuni, e le Pubbliche Amministrazioni godono del braccio Regio per l'esazione delle loro rendite, questo braccio Regio ha la stessa forza contro i respettivi Camarlinghi, i quali dal detentore di un mandato regolarmente spedito possono essere astretti ad estinguerlo qualunque sia la somma in conformità della Risoluzione del già uffizio dei fossi di Pisa del 15. Aprile 1818. segnata di *N*. 469. e partecipata al Cancelliere di Portoferrajo.

L'esercizio del braccio Regio non incontra ostacolo nè di tempo, nè di luogo, poichè i Camarlinghi possono goderne anche in tempo di Feriato in ordine al Sovrano Rescritto del 21. Ottobre 1775, ed alla Notificazione del 31. Marzo 1815, ed i Giusdicenti devono immediatamente dar corso agli atti di precetto, e proseguirli fino al gravamento, e vendita degli oggetti gravati e nel caso che non trovino pagamento nella detta vendita, forma loro cura il cautelare l'interesse del Comune mediante il sequestro, o staggina in terze mani dei frutti dei beni sottoposti all'imposizione in adempimento degli ordini contenuti nella Circolare dell'I. e R. Consulta del 26. Maggio 1845, non essendo nelle facoltà di essi di sospenderli se non se dietro una licenza del Camarlingo scritta in carta bollata da soldi uno, e denari otto nella quale Egli dichiari di essere stato saldato dell'importare della posta, delle spese relative in conformità della precedente Circolare del 26. Agosto 1819. ed in allora i Cursori, o secondi Esecutori devono farsi pagare le mercedi, e salarj ad essi respettivamente dovuti per gli atti consumati fino a questo giorno, come dall'Art. 15. della Circolare del 31. Marzo 1815, senza di che il Tribunale non può ammettere la licenza per l'Art 71. della Legge del dì 8. Decembre 1851.

La esecuzione del braccio Regio non cede al privilegio delle donne, alle loro inibitorie; le anticipazioni di pigioni,

di affitti non prevalgono al braccio Regio, e i fittuari, e pigionali sono tenuti a corrispondere per le respettive tangenti l'ammontare delle imposizioni, salva ad essi la rivalsa, con lo stesso privilegio di braccio Regio, contro il locatore, o proprietario. Art. VII. della Legge del 28. Marzo 1815. contenuta nella suddetta Circolare del 31. di detto mese.

Il gravamento operato in virtù del braccio Regio non può sospendersi per qualunque eccezione illiquida, che richiamasse a delle ispezioni di fatto, o di alta indagine, dovendo a questo effetto, come già si avvertiva, valutare soltanto l'eccezioni intrinseche, che possono essere ammissibili nei giudizj meri esecutivi, ed i Cursori, ed i secondi Esecutori non possono nell'atto del gravamento ricevere confessonarj di pegno, ma devono trasportare il pegno al pubblico Depositario, o consegnarlo ad idoneo sequetrario.

Obblighi, ed Ingerenze dei Camarlinghi.

856. Gli obblighi, e le ingerenze dei Camarlinghi differiscono sostanzialmente dalle condizioni, ed oneri, che possa aver loro imposti il Consiglio Comunale. Gli obblighi, e le ingerenze nascono dalla Legge, nè può il Consiglio modificarli, o variarli, formando massima generale per tutto il Granducato.

857. L'adempimento di questi obblighi diminuisce quella responsabilità, che contrae il Contabile di fronte al Comune, ed ai suoi Amministrati in ogni aspetto della esazione che ha a tutto suo rischio, e schiena delle rendite del Comune.

858. All'istallazione di questo Impiegato responsabile del Comune si danno generalmente le Istruzioni, ossia la dettagliata Nota degli obblighi, che vanno ad assumere.

859. Questi obblighi, quest'ingerenze generalmente parlando sono i seguenti.

I. Il Camarlingo deve servirsi delle module a stampa

per gli avvisi, per il Quaderno di Cassa ordinate dalla Circolare del 17 Settembre 1849, che a spese del Comune devono esserli fornite.

II. Non può alterare la descrizione delle poste dei Dazzajoli, nè può dividere le poste medesime, nè può servirsi di abbreviature.

Deve nello stesso avviso riunire la Tassa prediale, e quella famigliare, prima per adempire il disposto della legge, e quindi per facilitare l'esazione, e non aggravare il Comune di una doppia spesa di stampe.

Questo avviso per mezzo del Donzello del Camarlingo deve essere consegnato ai Contribuenti.

Il Donzello è nell' obbligo di tenere il Registro legale della consegna fatta degli avvisi, che deve depositare nell' uffizio del Camarlingo.

Dietro l' esame portato sopra questo Registro, il Camarlingo può rilasciare il Certificato a favore del Donzello, che lo abiliti all' esazione del relativo emolumento a tenore dell'Art. 47 delle Istruzioni del dì 11 7bre 1827.

III. Di contro a ciascuna posta del Dazzajolo deve scrivere il nome, e cognome di chi paga, il giorno, mese, ed anno del fatto pagamento, la somma che volta per volta viene pagata, e rilasciarne gratuita ricevuta o nell' avviso, o Cartella, o in foglio a parte, a tenore del Sovrano Motuproprio del 29 Gennajo 1781.

Questa disposizione è diretta a conoscere i passaggi dei beni, ad aver un dato positivo atto ad interrompere la prescrizione, a tutelare i diritti del Comune, e la negligenza del Camarlingo in questo rapporto lo rende responsabile, essendo irregolare la generica dichiarazione, *Saldato, pagò il dicontro.*

Le ricevute dei Camarlinghi devono essere semplici, nè subordinate a condizioni, ed a riservi. Qualunque dichiarazione che vi si legga, non assentita del Consiglio Comunale, si ha per non scritta; perchè manca la potenza in essi di emetterla.

IV. Il quaderno di cassa diretto a dimostrare a colpo d'occhio l'ammontare dell'esazione, e delle somme pagate richiede che sia tenuto in regola, e con tutta la chiarezza possibile.

V. La esazione delle imposizioni si fà a rate bimestrali, ed i contribuenti morosi, cadono nella penale del 4. per cento, pagando entro i primi otto giorni del successivo bimestre, e dell'otto per cento protraendo più oltre un tal pagamento a tenore dell'Art. 71. e 72. della legge del 1816.

La metà di queste penali và a benefizio del Camarlingo, l'altra metà del Comune in compenso della prestazione fissa, che per cotal titolo il Comune paga all'Erario, come dall'Art. 110. della Legge del 20. Novembre 1849. Vedasi a pag. 187. § 647. e 648.

Il Camarlingo deve notare e nelle ricevute, nel Dazzajolo, e nel Quaderno di cassa le somme, che abbia esatte per questo titolo, sia che le lucri totalmente, sia che ne deva corrispondere al Comune la metà, che prima della Legge del del 5. Luglio 1841. godevano i Cancellieri Comunitativi, al fine voluto dalle istruzioni del 16. Novembre 1779. § 131. di poter verificare se il Camarlingo abbia esatto somme sotto questo titolo, che non gli siano dovute per astringerlo alla restituzione, e per sottoporlo a quelle misure che al Consiglio Comunale piacesse di ordinare.

Non vi sono privilegi per esimersi dalle penali. Sono sottoposti a pagarle gli Amministratori delle RR. Possessioni, e Fabbriche, e di qualunque patrimonio pubblico, e Comunitativo in ordine al Sovrano Motuproprio del 22. Settembre 1777, e del 16. Settembre 1816.

Da questa disposizione si eccettua a tenore della Circolare del 10. Luglio 1782. quel contribuente il quale sia creditor liquido, e maturo per altro titolo del Comune, che è nel diritto di compensare il suo credito col suo debito espressamente per liberarsi dalla penale.

Se il credito per altro è inferiore all'importare della rata delle imposizioni scadute, non può esimersi dal cor-

rispondere la penale sulla somma che ne formi la differenza.

Se la scadenza del bimestre si verifica in giorno festivo, e d'intiero precetto, non può il Camarlingo esigere la penale da quei contribuenti, che si presentano a pagare nel giorno immediatamente successivo, a tenore della Sovrana Risoluzione del 25. Luglio 1838.

VI. Deve il Camarlingo, trascorsi gli otto indicati giorni procedere allo spoglio dei morosi, e nel termine di giorni 5. consegnare le poste al Tribunale, descrivendole nelle note prescritte dalla Circolare del 30. Aprile 1824, procurando che quella di *N.* 1 contenga la descrizione succinta dei beni soggetti all'imposizioni, e la firma dal Cancelliere Ministro del Censo.

In coerenza del Sovrano Rescritto del 23. Febbrajo 1779. e del successivo del 12. Settembre 1838. senza derogare al disposto della Legge del 1816, può esser sospeso lo spoglio oltre la scadenza del bimestre di quelle poste, delle quali l'importare sia inferiore alla spesa dovuta per il precetto, e sequestro, e gravamento, in specie quando il comporto non sia per rendere inesigibili le poste stesse, le quali per altro al fine dell'annata devono immancabilmente esser escutate.

Qualora il Camarlingo differisse a trasmettere le poste al Tribunale, oltre al termine come sopra assegnato, non può partecipare delle penali, e rimane in proprio responsabile di tali poste in guisa che tanto esso, che il suo mallevadore devono corrisponderne l'importare come se l'avessero esatte. Art. 72. e 73. della Sovrana Legge del 16 Settembre 1816.

VII. In conformità della Circolare del 2. Maggio 1817. i Camarlinghi anticipavano al Tribunale l'importare della carta bollata per gli atti necessarj alla escussione dei debitori del Comune, ed ottenevano l'abbuono di quelle somma soltanto per le poste che venivano dichiarate inesigibili.

L'Art. 70. della Sovrana Legge del di 8. Decembre 1851.

pone nei Camarlinghi l'obbligo di anticipare la carta bollata munita del Bollo speciale per la trasmissione del precetto, o del sequestro, e respettivamente la carta bollata ordinaria per le poste inferiori a L. 5, salvo ad essi il diritto di ottenerne rimborso dai debitori a misura, che pagano il loro debito.

L'Art. 80. della Tariffa annessa a detta Legge prescrive.

Per l'atto di precetto, o di sequestro nell'esecutivo privato da più di L. 5. a L. 400. L. 1. da L. 400. ad ogni somma L. 2, fermostante il doppio diritto nell'esecutivo pubblico.

E sembra perciò da più di L. 5. a L. 400. costi L. 2. e da L· 400. ad ogni somma L. 4.

E per il precetto, e sequestro fino a Lire 5. la solita carta ordinarta di L. – 1. 8.

VIII. Appena che i Debitori abbiano pagato in mano del Camarlingo l'importare della posta già consegnata al Tribunale, Ei ne deve rendere inteso il Tribunale medesimo, inviandoli la prescritta licenza, affinchè sia cassata la posta, in diverso caso a tenore della Circolare del 16 Settembre 1784 tutte le spese degli atti posteriori, che far possa il Tribunale, restano a carico di Esso Camarlingo.

IX. Il Camarlingo deve sorvegliare l'andamento degli atti, qualora riconoscesse della lentezza, o qualche irregolarità, deve questa denunziarla al Gonfaloniere, il quale in ordine all'Art. 77 della Sovrana Legge del 16 Settembre 1816, e per lo spirito della Circolare dell'I. e R. Consulta del 26 Maggio 1845, e dell'Art. 71 N. 16, è nel dovere di avanzarne reclamo, perchè sia tutelato l'interesse del Comune, ed evitare il caso, che una non lodevole trascuratezza, renda le poste inesigibili, quando non lo erano all'accessione di esse al Tribunale.

X. Il Camarlingo alla fine dell'anno deve presentare la nota dei defalchi, a cui può aver diritto in coerenza del Biglietto dell'I. e R. Segreteria di Finanze del 18

Febbrajo 1845, che richiama alla rigorosa osservanza, quello del 22 Maggio 1831 in aumento al disposto della Circolare del 30 Aprile 1824, ed alla successiva del 18 Marzo 1828, corredata di tutte le giustificazioni a provare la inesigibilità delle poste, di averle accese in tempo debito al Tribunale, e quando le poste appellino a quelle rimaste inesatte al termine di sua gestione, in allora la esibizione della nota relativa non è bastante a disonerarlo dalla responsabilità della loro esazione che va a tentare nei sei mesi, per i quali gli continua il godimento del Braccio Regio, se Egli concludentemente non giustifica di averle accese al Tribunale nel termine prescritto dalla Legge 16 Settembre 1816; questa nota deve contenere tutte quelle Notizie che la Circolare del 1824 prescrive, e più la dichiarazione che le poste, state defalcate, sono state dicontrate ai respettivi Dazzajoli.

Il Camarlingo deve emettere annualmeute una specifica dichiarazione, in forza della quale si conosca in aumento ai defalchi, ed abbuoni descritti nel Rendiconto, a qual somma possano ascendere quelli, ai quali possa aver diritto, e per i quali si riserva a presentare la nota regolare, documento che deve unirsi al Rendiconto unitamente alle altre giustificazioni.

XI. Il Camarlingo non può fare pagamenti se non se dietro mandati regolarmeute spediti, corredati della deliberazione che ordina il pagamento, e delle note, che ne formano il titolo, o il dettaglio.

Non è titolo sufficiente ad esimere il Camarlingo da saldare i mandati l'eccezione di non aver esatte le poste, come dichiara la Circolare del 19 Luglio 1819; può ottenere una equità quando provasse che valutate come esatte tutte le poste scadute, Egli avesse sopragato, non già dal creditore, ma dal Comune, che o dovrebbe sospender la emissione dei mandati, o trovare il mezzo di estinguerli.

Questi mandati devono essere quietanzati dalle persone, in faccia delle quali sono rilasciati a tenore della Circo-

lare del 25 Settembre 1815, e non sapendo scrivere, la quietanza può esser fatta da persona terza alla presenza, e contestualità di due Testimonj fino alla concorrenza di L. 175, imperocchè per ogni somma maggiore, occorre una procura in forma legale, debitamente registrata, e che deve unirsi al mandato.

XII. I pagamenti alle Casse Regie è obbligo del Camarlingo di eseguirli direttamente alle medesime, nè può pretendere, che i Contabili di esse si portino ad esigerli alla Cassa Comunale. Come pure è obbligo del medesimo di portarsi a saldare alle Casse Comunitative le quote di rimborso per spese Pretoriali, e di amministrazione, che la sua Comune vada di esse debitrice, in conformità degli ordini veglianti, ed in specie del Sovrano Motuproprio del 22 Marzo 1827.

Il Camarlingo mentre è in diritto di esigere dai Contribuenti in pagamento delle imposizioni moneta Toscana buona, ed avente corso, escluse le monete *erose*, o *tosate*, o visibilmente alterate a tenore delle circolari del 18 Giugno, 13, e 21 Luglio 1819, è in obbligo di estinguere i mandati con simile moneta buona avente corso in Toscana.

XIII. È obbligo speciale del Camarlingo di saldare bimestre per bimestre le quote delle Tasse Regie, e dei Contingenti dovuti al Regio Erario, prima di erogare le somme esatte in estinzione dei mandati per spese proprie del Comune, imperocchè non adempiendovi resta privato di qualunque partecipazione sulle penali, il prodotto delle quali cede esclusivamente a benefizio del Comune per il disposto dell' Art. 74 della Sovrana Legge del 16 Settembre 1816.

XIV. Deve il Camarlingo a forma delle Istruzioni del 21 Decembre 1816, e della Circolare del 25 Novembre 1823, e della recente del di 30 Ottobre 1831, rimettere al Gonfaloniere del proprio Comune tutti i Mandati estinti per conto del Regio Fisco, descritti in nota duplicata,

onde possano essere inviati all' Uffizio del Regio Fisco per esser cambiati in equivalente Bono.

XV. Nel mese di Gennajo di ciascun anno deve il Camarlingo depositare nell'Uffizio del Comune tutte le ricevute dei pagamenti fatti alle Casse della R. Depositeria Generale, delle Dogane, e delle Prefetture, unitamente ai Mandati estinti per conto delle medesime ai Ministri Regj, i Boni del R. Uffizio del Fisco, i Boni per i Picchetti Militari in Servizio di Polizia, i Prospetti degli Imposti ammessi al godimento del privilegio come Padri di Dodici Figli, onde possa redigersi il Rendiconto con la R. Depositeria Generale, e Prefetture respettivamente.

XVI. Il Camarlingo essendo obbligato ad eseguire tutti i pagamenti, e tutte le riscossioni che occorrere possono in servizio della Comunità nel corso della sua gestione con la sola retribuzione dell' appuntamento annesso all' Impiego, e con il lucro della metà delle penali, non può domandare, nè ottenere rimborso di spese che giustificasse anche di aver fatte in coerenza dell' Art. 37 delle Istruzioni del dì 11 Settembre 1827, e tanto per portare il denaro alle Casse Regie, come a pagare alle Casse Comunitative la quota di rimborso di spese Pretoriali, e di Amministrazione, come già si disse, formando per esso obbligo esclusivo coerentemente ancora all' Art. XXVI. del Sovrano Motuproprio del 22 Marzo 1827.

XVII. Entro il mese di Marzo di ciascun anno deve il Camarlingo coll' assistenza del Cancelliere Ministro del Censo aver compilato, ed esibito il Rendiconto dell' annata precedente; e mancando a ciò incorre nella penale di lire tre al giorno in benefizio del Comune, finchè non abbia adempito a questo dovere. Il Consiglio Comunale può ammettere le scuse del ritardo, e prorogare il termine alla presentazione di Conti. Art. 105 della Legge del 20 Novembre 1849.

A questo oggetto il Camarlingo uniformandosi al Sovrano Motuproprio del 12 Settembre 1846 deve presen-

tare al Canceliiere Ministro del Censo entro il mese di Gennajo tutti i documenti necessarj alla composizione del Rendiconto, osservando che siano regolarmente spediti, e quietanzati. Vedasi quanto si disse a 113 ed a 125, e seguenti di questa seconda parte.

XVIII. In esecuzione della Circolare del 4 Febbrajo 1783 il Camarlinge deve esigere le decime Parrocchiali sulle note, che i Parochi devono esibirli unitamente alla Copia del Decreto del Tribunale, che fissa il prezzo dei generi, che rappresentano le decime, con l'emolumento a suo favore del cinque per cento sul coacervato delle somme effettivamente esatte.

XIX. Il Camarlingo a forma della Sovrana Legge del dì 8 Agosto 1826 è obbligato a prestarsi al servizio di Arruolamento, lucrando quelli emolumenti stabiliti a suo favore nel caso speciale, che l'arruolamento venga attivato col sistema della Tassa.

XX. Terminata la gestione, e scaduto l'anno immediatamente successivo il Camarlingo deve depositare nella Cancelleria, ed Uffizio del Censo tutti i Dazzajoli, ed altri Libri, che abbiano servito alla sua amministrazione in ordine alla Circolare del 30 Aprile 1824.

XXI. Il Camarlingo deve prestarsi a tntte le revisioni ordinarie, e straordinarie che il Gonfaloniere a tenore dell' Art. 28 della Legge del 16 Settembre 1816, della Risoluzione del 15 Aprile 1818 del già Ufficio dei Fossi di Pisa di N. 469 e delle successive del 1 Maggio 1839 e 17 Marzo 1840 della già Camera Senese, assistito dal Cancelliere Ministro del Censo in ordine al Biglietto dell' I. e R. Segreteria di Finanze del 30 Settembre 1820, esibendo i Dazzajoli, Quaderno di Cassa, e tutti i Documenti atti a costatare lo stato di cassa, si disse *Atti* per la ragione che i pagamenti fatti senza regolare mandato non possono essere abbuonati al Camarlingo, nè i così detti mandati provvisorj.

Conviene qui avvertire, che senza togliere alle revisioni

la importanza, che devono avere, nella improvvisa, ed inaspettata loro esecuzione, i Gonfalonieri devono conciliare nell' effettuarle, i giorni nei quali cadono le Sedute del Consiglio, per quelle Comuni, nelle quali non ha residenza il Cancelliere Ministro del Censo, per risparmiare al Comune le spese della Diaria, e dell'accesso, permanenza, e recesso del detto Ministro, secondo la Risoluzione della già Camera di Siena del 24 Agosto 1839.

Le soprallegate Circolari del 1 Maggio 1839, e 17 Marzo 1840, invitano i Gonfalonieri, e Cancellieri Ministri del Censo a procurare che le revisioni improvvise ai Camarlinghi siano due almeno nel corso dell' anno, interessando moltissimo, che le ingerenze di Camarlingo siano regolarmente disimpegnate, e l' amministrazione del denaro pubblico sia sorvegliata in modo da allontanare qualunque abuso, irregolarità, ed inconveniente.

Nel caso, che dal resultato delle revisioni si verificasse un vuoto di Cassa, il Gonfaloniere deve sospendere immediatamente il Camarlingo a tenore della Legge del 16 Settembre 1816, e della Risoluzione del soppresso Uffizio dei Fossi del 15 Aprile 1818, e convocare il Consiglio per dipendere da quelle determinazioni che possono essere adottate nell' interesse del Comune. Giacchè la Cassa del Comune, per l' Art. 91 essendo affidata al Camarlingo, il Consiglio deve emettere le sue determinazioni.

XXII. Finalmente il Camarlingo al termine della sua gestione, e reso esatto conto della medesima, deve versare nelle mani del suo Successore il resto dei resti, e per ottenere la liberazione dalle contratte obbligazioni, e la radiazione della ipoteca, deve esibire la ricevuta di saldo finale.

Il Consiglio Comunale non può recusarsi dal deliberare a favore del Camarlingo, che ha cessato il rilascio del bene stare della ultimata gestione, ed il consenso per la radiazione della ipoteca, e quando per giuste ragioni non vi potesse aderire, è necessario che queste ragioni siano dettagliatamente esposte a forma del Biglietto dell'I. e R.

Segreteria di Finanze del 25 Settembre 1821 circolato nel 29 di detto mese, onde chi vi ha interesse possa a tenore dell' Art. 142 della Legge del 20 Novembre 1849 ricorrere al Tribunale per ottenere quelle dichiarazioni ai termini di giustizia nella guisa stessa, che viene concesso per una indebita repugnanza ad approvare quella cauzione, che deve rimanere distrutta, e risoluta per esser cessata la causa, per la quale fu stipulata.

I Grascieri.

860. Il Grasciere è un Magistrato che ha la sorveglianza sulla salubrità delle grasce, sulle carni fresche, e salate, sul pesce fresco, e secco, sopra i vini, ed invigilia, come Uffiziale del Consiglio a tutto quello, e quanto è destinato agli alimenti dell' uomo, e delle Bestie, nello scopo della salute pubblica, ed all' esattezza dei pesi, e misure, alla conservazione dell' ordine, e della quiete nella libera contrattazione.

861. La importanza di questa carica municipale, che al tempo dei Romani si conosceva sotto il nome di *Servus Ædilitius*, venne nel progresso dei secoli a conoscersi, e rispettarsi nel vero suo aspetto di *Magistrato Municipale, di Uffiziale pubblico del Comune.*

Gli Statuti del 4 Marzo 1579, la Legge del 30 Luglio 1667; Il Regolamento del 13 Ottobre 1738, la Riforma del 23 Luglio 1739, la Legge del 14 Agosto 1740, le successive del 1745 e 23 Maggio 1759, e 18 Settembre 1767, la Notificazione del 14 Maggio, e 29 Ottobre 1768, le istruzioni del 18 Agosto 1772, e del 28 Luglio 1773, l' Art. 90 del Regolamento del 1774, la Legge del 27 Giugno 1814, le Circolari del 5 Giugno, e 21 Novembre 1815, l' Art. 34 della Sovrana Legge del 16 Settembre 1816, ed in ultimo la Legge Comunale del 20 Novembre 1849 non hanno dimenticato con speciali disposizioni questa parte di pubblico servizio.

862. I Grascieri sono eletti dal Consiglio Comunale fra i Contribuenti, che risiedono nel Comune. Sono almeno due; se il bisogno del servizio lo richieda possono essere portati fino a sei. *Art.* 112 *della Legge del* 1849.

La elezione dei Grascieri sembra che possa farsi per ischede segrete a scrutinio di Lista dei Contribuenti abitanti nel Comune, o a scrutinio della nota che possa presentare il Gonfaloniere, ed a maggiorità assoluta di voti, ripetendo la votazione fino alla terza nella guisa stabilita per la formazione del Collegio dei Priori.

863. L' Art. 113 della Legge del 20 Novembre 1849, dichiara, che i Grascieri dipendono dal Gonfaloniere, e dal Collegio dei Priori.

Questa dependenza non toglie all' Autorità Governativa Locale quella direzione che l' Art. 35 della Legge del 16 Settembre 1816 gli conferisce con l' intermediario per altro del Gonfaloniere, a cui l' Autorità Governativa si deve rivolgere, come dichiara il Biglietto dell'I. e R. Segreteria di Stato del 21 Agosto 1831, specialmente quando i Grascieri ritengono di riscontrare l' esattezza dei pesi, e delle misure, che sono sotto la loro vigilanza come dal § B del N. 3 e di costatare la salubrità delle carni, e di ogni sorta di commestibili, acciò non si consumino pel vitto umano generi infetti, e di qualità nociva alla salute in adempimento del successivo § D. di detto N. 3 Art. 113, del detto Art. 113, concertandosi opportunamente con la detta Autorità Governativa, ed osservando la prescrizione del Biglietto della detta Segreteria del 14 Giugno 1790, che gli raccomanda una ispezione rigorosa sulla qualità del pane, vino, olio, carni, salumi ec. ed a cui sono rivolti gli Art. 206, e 207 del Regolamento di Polizia del 22 Ottobre 1849, agendo sempre con una moderata vigilanza economica, come l' Art. 74 delle Istruzioni ai Ragionieri del dì 11 Settembre 1827 consiglia:

Ogni Comune deve avere l' assortimento completo dei pesi, e misure coerentemente all' Editto del 23 Luglio

1814 confermato dal Sovrano Dispaccio del 12 Luglio 1820, affinchè i Grascieri possano valarsene a costatare la esattezza delle stadere, e delle misure per la vendita dei generi, del vino, e dell'olio. Relativamente poi alla salubrità delle carni ogni Comune dovrebbe consegnare ai Grascieri un marco, o bollo da apporsi ai quarti della Bestia macellata per dimostrare essere stata verificata la salubrità di essa dietro la ispezione Medicafisica, che devono per obbligo del loro ufficio gratuitamente esercitare i Professori dell' arte salutare. La spesa del Bollo, e la mercede per il Bollatore è carico del Comune per il Sovrano Rescritto del 18 Aprile 1838.

864. Devono assistere ai mercati, e Fiere per [tutelare il buon ordine, e la libertà delle contrattazioni, ed invitare il Gonfaloniere a prendere, a provocare i provvedimenti necessarj all'uopo, come dal § A, del detto N. 3 Art. 113.

865. Devono tenere il Registro dei prezzi di tutti i generi alimentari, e di altri soliti vendersi nei mercati del Comune, compilandone le Mercuriali da rimettersi periodicamente al Gonfalnniere, come dal § *c* del detto N. 3 Art. 113 della Legge del 1849 20 Novembre. Questa loro ingerenza fu ordinata ancora dal Sovrano Motuproprio del 26 Aprile 1773.

Con Dispaccio del Ministero dell'Interno del 6 Agosto 1851 è stato ordinato, che i Grascieri devono rimettere direttamente ai Cancellieri Ministri del Censo le dette Mercuriali, affinchè i medesimi possino continuare il periodico invio, come succeduto al soppresso Uffizio delle Revisioni, e sindacati, all'Uffizio del R. Procuratore Generale della Corte dei Conti sotto fascia in ordine alla Circolare del 4 Luglio 1839 che ne abbisogna per valersene in molti, ed interessanti oggetti di pubblico servizio; e di trasmettere ancora le copie di tali mercuriali all'Uffizio del R. Fisco che ne abbisogna parimente per regolare i prezzi della fornitura delle Cibarie ai Detenuti nelle Carceri di custodia, e di pena, e nelle Case Penitenziare.

I Grascieri nell' adempimento di questa ingerenza devono persuadersi della grave responsabilità, che hanno nella esattezza, precisione, e fedeltà dei prezzi, che pongono a ciascuna partita dei generi, i quali vanno a formare un dato positivo, e legale per la liquidazione degli interessi fra privati, e privati, e fra le Pubbliche Amministrazioni, ed i privati medesimi.

866. Essendo nell' obbligo, come dal § E del detto N. 3 Art. 113, e nel dovere dei Grascieri di *eccitare l' Autorità competente* per l' applicazione delle Leggi relative ai casi di trasgressione contemplati dagli Articoli 206, 207, 266, 267, 268, e 269 del vigente Regolamento di Polizia del 22 Ottobre 1849, non trascureranno d' invigilare che non sia macinato il gesso, o altre sostanze nocive nei mulini destinati a macinare le Biade, in contravvenzione all' Art. 209 del detto Regolamento di Polizia.

867. *Hanno diritto al rimborso delle Spese, se sono obbligati a gite per causa dei loro incarichi. N.* 2 *dell' Art.* 113.

Questo Articolo corrisponde pienamente all'Art. 74 delle Istruzioni del dì 11 Settembre 1827 così concepito. *Incontrandosi spese di Grascieri* nei Rendiconto Annuali, *si avverta, che lo spirito degli ordini veglianti in proposito porta che essi debbono agire con una moderata vigilanza economica, quando vi siano richiamati dal Tribunale Locale, e dependentemente sempre dal Giusdicente, e che tali incumbenze devono essere eseguite* GRATUITAMENTE *col solo rimborso delle* PURE SPESE VIVE, *quando obbligati a trasferirsi fuori del luogo di loro dimora, queste* EFFETTIVAMENTE *abbiano avute luogo, e non possono essere imputabili a carico di chi avesse resa necessaria la loro opera.*

Qualunque stanziamento adunque, che far possa il Consiglio Comunale, come in opposizione alla Legge deve essere assentito dall' I. e R. Governo

Per il miglior servizio possono i Grascieri ottenere una

Guardia, ossia un inserviente dipendente dai medesimi stipendiato a carico del Comune, ed hanno facoltà in mancanza di una guardia propria dipendente di valersi dei donzelli del Comune a forma del Sov. Motup. del 30. Ott. 1792.

Depositario dei Pegni Pretori, Pubblico Stabulario, e Stimatore Pubblico.

868. Quantunque la Legge Comunale del 20 Novembre 1849 non parli specificatamente di questi Impiegati, o per meglio spiegarsi Uffiziali Comunali, che hanno rapporto, ed analogia a quanto si scrisse per il Camarlingo, ciò non pertanto nell'Articolo 156, che conferma le leggi, ed ordini, che non sono contrarj ai precetti scritti in detta Legge ma più ancora nell' Art. 122, che autorizza i Consigli Comunali alla nomina degli Impiegati che il bisogno richieda, osservato il disposto degli ordini, si ha l'allegazione delle ordinanze speciali che a questi impieghi si referiscono, perchè la loro esistenza è necessaria nella esecuzione della procedura Legale Civile, ed a tutela dell' Interesse privato.

869. Le persone destinate all' esercizio delle relative ingerenze sono a nomina dei Consigli Comunali come succeduti alle soppresse Magistrature, nelle quali la facoltà dell' elezione fu mantenuta dal Sovrano Rescritto del 18 Agosto 1815, e possono confermarle di triennio in triennio in ordine al Sovrano Motuproprio del 30 Ottobre 1784.

La prima collazione per altro si fa mediante concorso previa l'affissione dei pubblici Editti.

870. L' Impiego di Depositario dei Pegni, e di pubblico, Stabulario si possono riunire in una sola persona, perchè in sostanza conservano, custodiscono, e ritengono a disposizione del Tribunale, gli oggetti gravati, le Bestie assicurate, e che ad Essi sono giudicialmente consegnate; l' altro di Pubblico Stimatore, come diretto a prezzare, e valutare e gli oggetti, e le Bestie, è necessità che si ritenga da persona differente.

871. La Circolare del 7. Maggio 1700. del soppresso Magistrato dei Nove detta le norme positive per la elezione, per le ingerenze, e per la responsabilità e degli uni, e dell'altro vi hanno relazione le Circolari del 25. Agosto 1725, 18. Marzo 1743. la Legge del dì 8 Febbrajo 1775, il Rescritto del 23. Giugno, ed il Sovrano Motuproprio del 20 Luglio 1779. Specificatamente ne parla il Regolamento di Procedura Civile del 15. Novembre 1814. agli Articoli 559 560 660 808, ed 815, e le Tariffe Civili del 23. Decembre 1814, e 18. Febbrajo 1815. allorchè agli Art. 67. e 68 della prima, ed agli Articoli 60 e 61. della seconda stabiliscono gli emolumenti devoluti al Depositario, ed al Pubblico Stabulario, che l'Art. 98 della recente Legge del dì 8. Decembre 1851, mentre ha fatta una sostanziale modificazione a dette Tariffe, ha gli emolumenti confermati nella guisa stessa che gli mantenne il citato Sovrano Rescritto del 18 Agosto 1815.

872. Gli obblighi inerenti a detti impieghi resultano dalla disposizione Sovrana del 7. Maggio 1700, e sono

1. Di tenere, e custodire da buono e diligente padre di famiglia tutti gli oggetti, che per ordine del Tribunale sono ad essi consegnati, e senza un ordine del Tribunale non possono farne la restituzione.

2. Di tenere un regolare registro dei pegni, ed oggetti, della qualità, e specie delle bestie assicurate, descrivendo il tutto capo per capo, notando la quantità, qualità, numero, peso, stato, e grado in quanto agli oggetti; il numero, la specie, il sesso, il pelame delle bestie; il nome, cognome, e domicilio del loro proprietario, il giorno, mese, ed anno del ricevimento, e l'esito, che abbiano avuto in modo distinto, e chiaro a discarico di loro responsabilità.

3. Rendere esatto conto della sua gestione in qualunque tempo, ed epoca che gli sia richiesta tanto al Tribunale, che al Gonfaloniere, producendo i libri, ed i documenti tutti di loro amministrazione.

4. La durata di questo impiego non oltrepassava il trien-

nio, ma il rendiconto deve essere fatto impreteribilmente quindici giorni dopo terminato il triennio alla pena mancando di pagare Scudi 25. alla Comune.

5. Di notare di contro a ciascuna partita l'epoca della vendita giudiciale avvenuta, ed il prezzo ricavato, e se questi è stato esatto dal Tribunale, o ritirato da quegli per conto del quale avvenne il gravamento, ed in fine descrivere la somma esatta a titolo di emolumento.

6. Di dare idonea cauzione per la somma stabilita dal Consiglio a garanzia della buona conservazione, custodia, e restituzione degli oggetti gravati, stipulando legale obbligazione.

873. Quantunque che la spesa per la pigione del locale ove custodir si devono gli oggetti gravati, deva essere a carico del Depositario, e Stabulario pubblico, ciò non per tanto per le circostanze locali può posare a carico della Cassa del Comune quella discreta indennità in coerenza del Sovrano Rescritto del 17. Febbrajo 1843. La deliberazione del Consiglio è soggetta a speciale approvazione del Consiglio di Prefettura in coerenza dell'Articolo 10. delle istruzioni del 1. Marzo 1841. in armonia dell'Articolo 72. della Legge del 9. Marzo 1848. come decideva il Consiglio di Prefettura di Siena nel 30 Ottobre 1851 rendendo eseguibile il partito del Consiglio Comunale di Colle del 18 Ottobre di quell'anno.

874. Lo stimatore pubblico a seconda della disposizione Sovrana del 7 Maggio 1700. deve valutare nel vero, e giusto prezzo i pegni, e gli oggetti gravati all' epoca della consegna alla pena di esser tenuto del proprio, oltre l'arbitrio del Tribunale, quando per malizia dasse all'oggetti una stima, ed un prezzo non giusto.

Per questa stima percipe quella mercede a seconda delle Tariffe dei Tribunali, da anticiparsi dall'Attore per il quale si è eseguito il gravamento.

Si rende perciò necessario che l'elezione si faccia cadere sopra persone idonee, ed oneste, e di riconosciuta

proibità e come impiego di fiducia si conferisce a proposizione del Gonfaloniere.

875. Il Sovrano Motuproprio del 20. Agosto 1794. prescrive che dalle Magistrature, oggi Consigli Comunali siano elette, e nominate per un triennio, con facoltà di confermarli, trè persone perite, ed oneste tra i comodi possessori col titolo di stimatori pubblici per valutare i danni, che si arrecano alle proprietà fundiarie.

Ricorre qui la osservazione che noi si fece per l'elezione del pubblico stimatore dei pegni pretori, che si fà a proposizione del Gonfaloniere.

I primi due devono privatamente esaminare i danni arrecati, e referire al Tribunale l'occorrente, con indicare l'ammontare dei danni medesimi.

Si ha ricorso al terzo stimatore, allorquando i primi due siano discordi, e questo terzo stimatore assume il carattere e l'autorità di periziore.

Non hanno alcun stipendio fisso, ma percipono semplicemente quelli emolumenti determinati o da Tariffe locali, o dalla consuetudine, ed in mancanza di disposizioni analoghe, supplir vi deve il Giudice con adequata tassazione secondo le circostanze, ed i casi respettivi. Art. 9. e 10. del citato Motuproprio.

Noteremo che alcune delle soppresse Magistrature riunivano in questi stimatori del danno, dato anche la ingerenza della stima dei pegni pretori da eseguirsi a turno ad arbitrio del Tribunale Locale.

876. La nomina, ed elezione dei Depositarj dei pegni pretori, dello Stabulario pubblico, dello stimatore, e degli stimatori pubblici del danno dato deve essere partecipata al Tribunale Locale, il quale deve tenerne la nota pubblicamente affissa per norma, e regola di chi vi abbia interesse.

Impiegati Comunali.

877. Sono impiegati Comunali secondo l'Art. 114. della Legge del 20. Novembre 1849.

1. I Medici, e Chirurghi condotti, e le Levatrici condotte.

2. L'Ingegnere, e l'Assistente ai Lavori.

3. I Maestri, e le Maestre di Scuola.

4. Il Segretario del Gonfaloniere, attuario del Collegio dei Priori.

5. Il Distributore di lettere, ed il Procaccia.

6. L'Ispettore di Polizia Municipale.

878. Ogni impiego Comunale deve esser conferito mediante concorso, e previa l'affissione dei pubblici Editti nello spirito dei Regolamenti generali conforme la Regia Camera Fiorentina avvertiva al Cancelliere di Fucecchio nel 17. Marzo 1817. ed in coerenza della Disposizione Sovrana del 22. Marzo 1827. Art. 20.

879. Nella istituzione di qualunque impiego è necessario che il Consiglio dichiari se intende abilitare a concorrervi, e conseguentemente a poterne godere quell'individuo, che già ne goda altro; giacchè i Regolamenti Comunali antichi non inibivano di poter contemporaneamente disimpegnare le ingerenze di due distinti impieghi, sempre che l'esercizio di uno non paralizzasse il disimpegno dell'altro, conforme dichiara il Sovrano Motuproprio del 20 Aprile 1789. e la Circolare dell'I. e R. Consulta del 27 Aprile 1802.

880. L'Editto deve contenere tutti gli oneri, le attribuzioni, lo stipendio, ed i requisiti stabiliti per essere ammessi al concorso, ed il termine, entro il quale devono presentarsi le istanze corredate dei certificati, che provano la esistenza dei requisiti, e delle qualità richieste, e l'epoca nella quale deve il nuovo Titolare entrare in carica.

L'Editto è obbligatorio e per il Comune, e per gli attendenti.

Possono verificarsi circostanze di ammettere altri concor-

renti dopo spirato il termine assegnato sempre che abbiano i requisiti, e qualità volute senza commettere un atto di violata giustizia, e ciò nell'intendimento di aver maggiore latitudine nella scelta di un migliore, e più idoneo concorrente.

881. La facoltà d'istituire impieghi è susseguita dal diritto di eleggere, di confermare, di sospendere, di licenziare l'impiegato, come dall'Art. 52. *N.* 4.

882. Per massima indotta dal Sovrano Rescritto del 4. Novembre 1782. in schiarimento al precedente del 20. Novembre 1781. le donne sono inabilitate a concorrere agli impieghi destinati per i maschi.

883. Per massima indotta dai Sovrani Rescritti del dì 11 Marzo 1776, 12 Marzo 1782, dalla Sovrana Legge del 16 Settembre 1816, e dalla Legge Comunale del 20. Novembre 1849. il Consiglio Comunale in esercizio elegge, licenza, o conferma gli impieghi, ed i loro titolari per la nuova futura gestione.

884. Il Nazionale è preferito al Forestiere ad uguaglianza, e parità di requisiti secondo il disposto dal Sovrano Motuproprio del 28. Settembre 1782.

885. Nella concidenza del caso che ad un impiego si facciano concorrenti un Nazionale, ed un Estero, conviene esaminare la questione in due aspetti, come opinò il R. Consultor legale in affare consimile avvenuto nella Comunità di S. Gemignano, come appare da analoga Ministeriale del 2. Luglio 1783.

Nel primo aspetto se il Rescritto del 28. Settembre 1782 nell'ammettere al concorso, e nell'ordinare che in uguaglianza di requisiti sia preferibile il Nazionale all'Estero, si deva credere che il Principe Sovrano abbia voluto dar legge alla pura ammissione al concorso, cioè, che cadendo questione sopra i requisiti, il Nazionale deva esser preferito all'Estero, in modo che deva essere escluso il secondo, ed incluso il primo, mentre diversamente opinando, converrebbe supporre, che il Sovrano avesse voluto dar legge

non solo all'ammissione al concorso, di cui parla, ma ancora allo squittinio, di cui non parla, che a norma delle Leggi deve essere libero liberalissimo nei votanti.

Nel secondo aspetto, se dato il partito inclusivo del Forestiere, ed esclusivo dal Nazionale, abbia questi il diritto di fare annullare l'elezione del primo, perchè abbia uguali, o creda di aver migliori requisiti dell' Eletto; In questa concidenza la questione si devolve all'Autorità Superiore per la congrua soluzione, perchè riguarda il principio di ammissione, o non ammissione al concorso, e questa ammissione riconosciuta legittima, valido ne addiviene lo squittinio, e legale la collazione per la libertà del voto che compete al Consiglio.

La decisione del Consiglio di Stato del 27. Aprile 1850. devolve la facoltà di risolvere sulla incompatibilità, o compatibilità di un individuo a ricuoprire carica e carica, funzioni, e funzioni Comunali al voto del Consiglio di Prefettura per il combinato disposto dell'Art. 10. delle Istruzioni del 1 Marzo 1841. e l' Art. 72. della Legge del 9. Marzo 1848.

Non ostante quanto sopra è valida l'elezione allorquando il reclamo contro la esclusione venga presentato dopo decorso il termine alla esibizione delle istanze a tenore della decisione del già Uffizio generale del 18. Gennajo 1819. partecipata al Cancelliere di Peccioli nel 20 dello stesso mese dal Provveditore, dell'Uffizio dei Fossi di Pisa con Ministeriale segnata di *N.* 88, per la ragione che nell'atto della esibizione dell'istanza l'Attuario che la riceve far ne deve l'analoga avvertenza dietro l'esame dei documenti, che la istanza corredar devono.

886. Prima di procedere allo squittinio per la collazione degli impieghi deve aver luogo la verifica dei titoli, e delle qualità dei concorrenti, e deve essere deliberata la loro ammissione, o esclusione, e deve dichiararsi che la elezione si avrà a favore di quello, che oltre la maggiorità assoluta dei voti riporti una maggiorità relativa di voti in più degli altri.

887. L'ordine della votazione per squittinio segreto, essendo più concorrenti, lo determina la data della esibita istanza.

888. In parità di suffragi che porti più di uno ad esser vinto, non si ha elezione, ed a luogo fra questi una seconda partitazione sempre segreta inconformità della Risoluzione dell'uffizio generale delle Comunità del 5 Apr. 1823

889. Se in questa seconda partitazione il resultato sia conforme alla prima, in allora non si ha elezione, e conviene ordinare l'apertura di un nuovo concorso mediante la pubblicazione di nuovi Editti in coerenza del disposto delle Ministeriali del 28 Maggio, e 9 Luglio 8793, e 19 Giugno 1802 della già Camera di Soprintendenza Comunitativa di Firenze.

890. Lo squittinio ha luogo, come altra volta si disse, mediante la formazione di tanti cartocci quanti sono i concorrenti, scrivendo in ciascuno di essi il nome di un concorrente.

Si raccolgono separatamente i voti, e volta per volta si deposita il cartoccio chiuso nel banco della presidenza.

Terminata la partitazione si pubblica lo squittinio con l'ordine tenuto nella partitazione, aprendo uno alla volta i cartocci.

891. Con opportuna deliberazione si dichiara la legittimità della votazione, e dello squittinio, e del resultato ottenuto.

892. La vacanza degli impieghi si può verificare per morte, o per renunzia del titolare, o per la sua esclusione, o non conferma deliberata dal Consiglio.

Nel caso di morte gli Eredi del defunto godono della provvisione a tutto il giorno in cui avvenne la morte.

Vedasi a carte 129. di questa seconda parte *N.* 6.

Nel caso di renunzia, se l'impiego è ad anno, il renunziante deve continuare il servizio durante la stessa annata, applicando la massima stabilita dal Sovrano Rescritto del 15. Maggio 1818 partecipato al Cancelliere di Peccioli li

29. dello stesso mese, se poi fosse per un triennio, in allora il renunziante deve dare tempo al Comune di conferire l'impiego, e continuare fino alla istallazione del nuovo titolare, lucrando la provvisione, ed emolumenti annessi conforme replicatamente fù deciso dal soppresso Uffizio dei Fossi di Pisa nel 19. Novembre 1818. e 12 Gennajo 1819. e dal già Soprassindaco li 30. Decembre 1818.

Per esclusione, o non deliberata conferma, si devono osservare due circostanze, se l'impiego è annuale, se la durata è triennale.

Nel primo caso, meno gravi circostanze la vacanza dell'impiego ha effetto a contare dal 1 Gennajo futuro; nel secondo caso si concedono due mesi di tempo, quando l'impiegato viene licenziato a tempo rotto, cioè a triennio incominciato; se il triennio poi và a principiare al primo Gennajo veniente, il tempo dei due mesi si deve computare dal giorno della deliberazione, quando in essa non fosse per essere prefinito.

Per supplire al servizio, se il Consiglio è astretto a nominare un interino, la provvisione da assegnarsi non può mai esser minore della metà di quella annessa all'impiego, come statuisce il Sovrano Motuproprio del 10 Ottobre 1754 circolato nel 31. dello stesso mese.

L'interinato per massima generale non dà diritto a succedere nell'impiego, tanto se l'interino disimpegni le ingerenze di un ammalato, o di un assente, che in ultima analisi sia per divenir vacante: nè l'assenza, o malattia danno titolo o a sospendere la conferma, o a deliberarla per un tempo maggiore a quello, che i Regolamenti, o la istituzione del posto abbiano determinata.

893. Premesse queste massime fondamentali della Legislazione amministrativa, passeremo a rassegni gli obblighi che la legge generalmente ha ordinato, che devono essere scritti nella nota degli oneri dei respettivi impieghi, e quando non vi fossero, devano i titolari osservarli, ed adempirli.

Gli obblighi speciali delle condotte, e le condizioni, essendo relative ai bisogni locali devono essere deliberati, e stabiliti dai Consigli Comunali, e devono essere dettagliatamente enunciate nell'Editto.

I. *Medici, e Chirurghi condotti, e Levatrici condotte.*

894. I Medici, e Chirurghi condotti, e le Levatrici condotte, sono a nomina dei Consigli Comunali, e accendiscono alle loro incumbenze in conformità degli oneri, e delle condizioni delle respettive condotte. Art. 115.

895. Il Medico non può ingerirsi nelle attribuzioni del Chirurgo, e viceversa il Chirurgo non può disimpegnare quelle del Medico.

La Sovrana Risoluzione del 27. Decembre 1844. basandosi sopra la detta massima inibisce nell'assenza del Medico, o del Chirurgo il rimpiazzo scambievole, quando non stia in opposizione la matricola di cui il rimpiazzante sia fornito, per disimpegnare quelle azioni, ed operazioni che possa occorrere; imperocchè per difetto dell'una, e dell'altra matricola il rimpiazzante non possa prestarsi, è nell'obbligo di dichiararlo sotto la sua responsabilità, onde vi possa esser provveduto mediante altra idonea persona.

Noteremo che al seguito di una decisione del 6. Agosto 1794, i Medici, e Chirurghi non matricolati in Toscana non possono concorrere alle vacanti condotte, nè tampoco disimpegnare le sostituzioni.

Allo scopo di conoscere positivamente l'abilitazione dei Professori dell'Arte Salutare, e l'esercizio nei limiti della riportata matricola, o autorizzazione ad esercitare la professione a quelli in altri stati matricolati, sono dirette le Sovrane disposizioni del 18. Settembre 1840. in virtù delle quali deve restare affisso in ciascun uffizio Comunale il ruolo dei Medici, Medico Chirurghi, Chirurghi, Farmacisti muniti della matricola di esercizio, e residenti nel respettivo

distretto Comunale, non omesse le Levatrici. In ogni Farmacia, deve esservi detto Ruolo rinnovabile ogni anno.

896. L'assenza dalla condotta può esser legittima dependente da forza superiore; legittima referibilmente al titolare.

Nel primo caso, come che il Professore chiamato al pubblico Giudizio a render testimonianza; affetto da naturale malattia; Ed in allora la spesa del di lui sostituto perdurante la causa, posa a carico del Comune in ordine al Sovrano Dispaccio del 27. Luglio 1839. Conviene qui avvertire, che per non aggravare il Comune da indebita spesa, non può permettersi la sostituzione al di là del tempo indispensabile per il quale il titolare è nella positiva impotenza a prestar servizio, come risolveva la R. Camera Senese nel 1845. rendendo eseguibile il partito del Magistrato di S. Quirico del 24. Decembre 1844.

Nell'altro caso quando il titolare si assenta per provvedere al proprio interesse, o per disposizione governativa, deve del proprio provvedere al servizio con annuenza del Municipio.

Queste disposizioni sono applicabili anche alle Levatrici condotte.

897. I Medici, e Chirurghi condotti devono per disposizione di Legge.

1. Curar gratis i Militari malati distaccati nei diversi luoghi del Granducato in ordine alla Circolare del 4. Novembre 1815.

2. Assistere i malati degli Spedali Comunitativi, nei quali non sia maggiore a dodici il numero dei letti destinati alla spedalità gratuita, in conformità del Sovrano Dispaccio del 30 Gennajo 1819 circolato nel 22 Febbrajo successivo.

Non possono essere confermati nell'impiego, se da loro non viene esibito un certificato dell'Autorità dirigente lo Spedale, col quale si attesti il buon servizio da essi prestato al Luogo Pio nel corso del triennio, che và a spirare in ordine alla Circolare del 18 Ottobre 1822.

3. Per il disposto della Circolare del 26. Aprile 1826.

i Medici, e Chirurghi hanno l'obbligo di prestarsi all'inoculazione del *Vaccino*, in tutta l'estensione della loro Comunità.

Non ostante, che la Notificazione del 5. Giugno 1822. imponga ai Medici, e Chirurghi di gratuitamente adempire a tal' onere, sono autorizzati i Municipj a deliberare una discreta ricompensa a titolo di incoraggiare la inoculazione per le Sovrane disposizioni del 20 e 24 Aprile 1835, sempre che venga giustificato, che la inoculazione fù susseguita da felice successo, e sopra un esteso numero di fanciulli della respettiva Comunità.

La Nota dei vaccinati deve essere dettagliata con indicazione del nome, e cognome dei vaccinati, del loro domicilio, l'esito ottenuto, e certificata dai Parochi respettivamente.

Nel Compartimento Senese dalla già soppressa Camera fù ammessa la massima che la ricompensa non potesse eccedere le Lire 28 per ogni cento fanciulli vaccinati con esito felice.

4. In ordine al Sovrano Rescritto del 27 Novembre 1815. devono assistere i Detenuti nelle pubbliche carceri; in corespettività di questa ingerenza godono della privativa delle visite di accessi e perizie fiscali; ciò non pertanto è nella facoltà del Giudice Direttore degl'atti di valersi dei Professori abitanti nel posto, quando il R. Fisco vi abbia un notabile interesse, o speciali reflessi di prudenza lo consigliassero, della qual facoltà possono valersi allorquando lo credano *rigorosamente* opportuno, ed in questo caso ne devono immediatamente rendere conto alla competente loro Autorità Superiore.

5. Devono curare gratuitamente i gettatelli a tenore delle Circolari del 23 Novembre 1793, e 3 Giugno 1815. e dell'Art. XVII. del Sovrano Motupr. del 22. Marzo 1827.

6. In coerenza della Sovrana Legge del dì 8 Agosto 1826. devono prestarsi alla visita delle Reclute Comunitative.

7. A mente del biglietto dell' I. e R. Segreteria di Finanze del 22. Aprile 1807. hanno l' onere della visita, e perizia delle carni macellate, salate, e qualunque altro oggetto destinato al vitto umano, non che delle bestie nei rapporti di salute pubblica, col solo rimborso delle spese vive.

8. La visita delle Spezierie non essendo più a carico delle Comuni a tenore dell'Art. XVI. del Sovrano Motuproprio del 22. Marzo 1827. ma delle respettive taberne; i Medici condotti che devono prestare la loro opera hanno diritto al rimborso delle spese di diaria, ed altro dentro i limiti della Tariffa vegliante.

898. Le Levatrici in servizio delle Comunità, essendo la loro condotta semplicemente residenziaria in ordine al Sovrano Rescritto del 23. Febbrajo 1822 sono obbligate ad assistere soltanto gratuitamente le partorienti miserabili.

Nel rapporto del servizio Ostetrico le Comuni dello Stato sono abilitate secondo i respettivi bisogni, ed in seguito dei concerti da passarsi fra le Prefetture, come succedute alla soppressa Soprintendenza generale alle Comunità, ed il Commissario dello Spedale degli Innocenti a concorrere a quel numero dei diciotto posti gratuiti stati prefissi per inviarvi quelle Giovani del Loro circondario, che siano disposte ad apprendere l'Arte *di Allevatrici.*

Le Comuni non hanno altra spesa che quella di accesso, e recesso delle Allieve dal proprio domicilio all'Ospizio, e l'altra del vestiario per presentarsi al pubblico esame, stabilita in Lire 35. colla Circolare del 23. Marzo 1818.

La spesa per il mantenimento dell'Ospizio, e convitto ed istruzione è a carico ora dei fondi generali dello Stato.

Sovrane determinazioni contenute nel biglietto dell'I. e R. Segreteria di Stato del 10. *Settembre* 1846. *circolate nel dì* 19 *detto.*

Le domande delle Magistrature dovevano essere fatte pervenire alle Prefetture ogni anno, a seconda della Circolare del 14. Decembre 1846. entro il mese di Luglio, e

di Settembre, ma ora in modo provvisorio, ed in linea di semplice esperimento devono essere inoltrate ai primi del mese di Febbrajo, e di Settembre, e l'invio delle alunne al primo di Novembre, ed al primo di Aprile dell'anno susseguente.

Ottenuto il posto gratuito, il Consiglio Comunale deve con Editti richiamare le giovani o celibi, o maritate, o vedove, che desiderassero istruirsi nell'Arte Ostetrica a presentare la loro domanda corredata delle appresso giustificazioni.

A. Di essere istruite assolutamente nel leggere, e se è possibile anche nello scrivere.

B. Di essere nell'età non minore di anni venti, nè maggiore di anni trentacinque.

C. Di essere di una buona morale, e condotta generalmente ritenuta nel luogo di loro dimora.

D. Di essere in grado di corredarsi, e mantenersi di un decente vestiario.

Il Consiglio Comunale nell'eleggere l'Alunna deve avere in mira le qualità morali, ed anche una tal qual capacità ed intelligenza, e presceglier sempre quella, che possa sembrare più atta a corrispondere, alle vedute benefiche dell'I. e R. Governo, ed all'utilità, e vantaggio delle Partorienti.

Le Levatrici alunne, dell'Ospizio di maternità, che fossero state premiate nell'atto della matricola con la medaglia di argento, si determinassero esse, o i loro Eredi di disfarsi di tali medaglie non possono cederle sotto alcun titolo a veruno, ma devono riportarle a quello Stabilimento; dal quale, non per il solo valore intrinseco dell'argento ma con qualche aumento, saranno pagate in conformità degli ordini Sovrani contenuti nel Biglietto della I. e R. Segreteria di Stato del 17 Marzo 1843.

899. Finalmente i Medici, i Medici Chirurghi, i Chirurghi, e le Levatrici non che i Farmicisti devono esibire ai Cancellieri Ministri del Censo la matricola di eser-

cizio onde siano inscritti nella nota comandata dalla Notificazione del 24 Novembre 1840, in ordine alla Sovrana disposizione del 18 Settembre di quell'anno, che star deve costantemente affissa in ogni Farmacia, e che in ciascun anno deve essere rinnovata, e rimessa ancora al Collegio Medico entro il mese di Gennajo immediatamente a tenore della successiva Circolare del 3 1845 per tenere al giorno presso il Collegio suddetto i respettivi Catologhi, e per raggiungere lo scopo a cui è diretta, cioè quello di conoscere se l'esercizio dell'Arte Salutare, è disimpegnato da Coloro nei limiti della respettiva abilitazione, come a pag. 325.

Non solo all'epoca della conseguita matricola, ma anche nella circostanza di cambiar domicilio la presentazione e descrizione è comandata, alla pena mancando di pagare Lire sette alla Cassa Comunale a benefizio del principale Spedale della Provincia.

La denunzia di cambiamento di domicilio deve esser fatta al Cancelliere del Comune che si abbandona, e contemporaneamente a quello del Comune ove si trasferisce la nuova Residenza. In caso di morte sono obbligati i parenti a darne avviso alla Cancelleria della Comunità nella quale il defunto era domiciliato, alla pena, mancando di dover pagare Lire sette, sulla qual multa incorrono i Farmacisti, se non tengono affissa nella propria Taberna, e nella parte più bassa a portata del Pubblico la Tabella, o Nota stampata suddetta, che i medesimi devono provvedersi a quel tenuissimo prezzo, che gli verrà debitamente assegnato.

La stampa della Tabella, o Nota suddetta per ordine alfabetico è a spese dei Comuni, i quali non ottenendo l'intiera indennizzazione con la distribuzione delle Copie potranno valersi dell'incasso delle multe suddette.

II. *Ingegnere, ed Assistente ai Lavori.*

900. *Un Ingegnere deve essere chiamato alla direzione, e vigilanza dei Lavori Comunali, quando sono di rilevante importanza, difficoltà, o dispendio, e segnatamente poi quando si tratti di lavori da farsi intorno ad opere monumentali, secondo che verrà più specialmente determinato da un Regolamento a ciò relativo. Spetta bensì al Consiglio Comunale di decidere se un Ingegnere debba essere fissamente addetto al Servizio del Comune, o se basti chiamarlo quando vi sono lavori da fare. Deve però esser sempre scelto tra i già approvati dal Consiglio degli Ingegneri.* Art. 116 della Legge del 20 Novembre 1849.

Nella esistenza del Regolamento Disciplinare sanzianato con Sovrano Rescritto del 5 Ottobre 1839, per il Corpo degli Ingegneri, i Municipj adottandone le disposizioni, conserveranno lo stradario Comunale, e le altre Opere murate in quello stato buono, in cui erano alla cessazione del Servizio degli Ingegneri, salve quelle modificazioni, che la Località, e l'interesse dei Comuni richiedere possono.

I Municipj devono persuadersi, che il sistema di tenere gli accolli per proprio conto è fatale all'interesse del Comune, prima non si adempiono le prescrizioni, perchè non si conoscono, o non si vogliono conoscere quindi perchè le persone incaricate dei lavori o si riportano per la loro incapacità ad Operanti, che nella esecuzione dei lavori raddoppiano la spesa, e materialmente gli eseguiscono, o impiegano Operanti loro dependenti, ed in allora l'utile non è del Comune, e mancata la giornaliera sorveglianza, il pubblico non risente quel comodo, che prima godeva, ed il Comune raddoppia le spese in confronto della prestazione annua, che corrispondeva agli accollatarj.

L' affidare poi ad inesperte persone la sorveglianza degli accolli ne avvengono due conseguenze. La mancanza di cognizione sulla qualità dei materiali da impiegarsi, sul modo di esecuzione dei lavori per conservare il livello, e pendenza, ed altezza degli inghiarati, porta a distruggere la sostanza stradale, La ignoranza dei Regolamenti, e Leggi Comunali, o fa perdere l'esercizio di servitù attive, o aumenta l' aggravio di nuove servitù passive, cosa che non avviene da accolli regolari, sorvegliati da persone dell' arte, ossia da un Ingegnere aprovato.

901. Gli Ingegneri di Distretto hanno la direzione, e la sorveglianza delle Fabbriche, e delle Strade, che si mantengono in consorzio di più Comuni. L'I. e R. Governo ha così salvato da quei danni, che minacciano le Strade, e le Fabbriche proprie dei Comuni, lo stradario, le Fabbriche di Consorzio Provinciale. I Municipj vi provvedono prima che il male ne divenga più sensibile.

902. » Un Assistente ai Lavori può essere scelto dal » Consiglio Comunale fra i Capi Maestri, o altri soggetti » di maggiore capacità del Luogo, per accudire alle meno » importanti ingerenze fin qui affidate agl' Ingegneri di » Circondario. » Art. 117 della Legge suddetta.

La legge in questo rapporto ha suggerito ai Consigli il mezzo sicuro per assicurarsi della regolare, e solida esecuzione dei Lavori di loro esclusiva spettanza, *scegliendo* in assistente un Capo Maestro o altro soggetto di maggior capacità del Luogo.

La mercede a questo Impiegato o *fissamente addetto al servizio Comunale*, o *chiamato quando il bisogno lo richieda*, ma obbligato, e dependente dal Municipio, ritrova un' esuberante compenso nella stabilità dei lavori, e nel prezzo di essi.

Quando da Soggetti che scientemente mancano di cognizioni relative si ordinano, o si assistono lavori, riportandosi al sentimento di quelle stesse maestranze che gli eseguiscono, è un fatto così innormale, e un autopia così

delle loro attribuzioni corrisponde a quei principj religiosissimi, che si leggono nella Circolare del 24 Giugno 1787, nelle Istruzioni del 3 Marzo 1788, nella Ministeriale della Segreteria del R. Diritto del 19 Giugno 1786, nella successiva Circolare del 22 Settembre 1820.

Tutte le Scuole Comunitative essendo dirette da speciali Regolamenti, i quali nello scopo della pubblica istruzione non possono inibire l'invio di alunni, siano o non siano Comunisti per essere ammessi alle medesime, purchè dimorino nel corso scolastico entro il Circondario del Comune, ed abbiano i requisiti imposti per la loro ammissione, come risolvè la R. Camera di Soprintendenza Comunitativa di Firenze nel 4 Marzo 1820 in caso analogo per il Comune di Prato.

Questa massima per altro per noi non sarebbe applicabile quando nel Regolamento esplicitamente si parlasse della esclusione dei non Comunisti.

Quando un Maestro di Scuola, per conseguire l'impiego abbia dovuto subire l'esame nei modi voluti, e prescritti dalla Circolare del 13 Settembre 1819, resta abilitato a concorrere a qualunque altro impiego di Maestro di Umanità, Rettorica ec. senza esser obbligato a nuovo esame in conformità della Risoluzione del già Soprassindaco del 15 Aprile 1823.

L'Art. 123 della Legge del 20 Novembre 1849, ritiene la conferma Triennale dei Maestri, e delle Maestre, e l'Art. 118, stabilisce che la nomina, ed elezione sia fatta in conformità delle Leggi, cosicchè la Disposizione Sovrana del 21 aprile 1822 circolata nel 30 dello stesso mese non essendo abrogata per i Maestri di Umanità, e di Rettorica, ci conviene concludere che Consigli Cumunali non devono deliberare sulla loro conferma, ma devono *limitarsi a far menzione negli atti deliberativi del loro buon servizio*, quando non abbiano da opporre in contrario, e nel caso che Essi avessero demeritato nell'esercizio dell'impiego, ne deve esser reso conto alla respettiva Prefettura per dipen-

dere dalle Sovrane Determinazioni che siano per essere adottate nella contingenza dei casi.

IV. *Il Segretario del Confaloniere attuario del Collegio dei Priori.*

904. Relativamente a questo impiegato del Comune, del quale parla l'Art. 119 della Legge, ci riportiamo a quanto si scrisse a pag. 245, e seg. di questa seconda parte.

Distributore di Lettere, e il Procaccia.

905. » Il Distributore delle lettere, ove è l'Uffizio Postale del Comune, è nominato dal Consiglio Comunale fra » i postulanti non rifiutati dalla Soprintendenza generale » delle RR. Poste. Il Procaccia, ove è, si nomina dal Con- » siglio Comunale. Art. 120.

906. Questo Articolo per la sua congrua applicazione richiama l'osservanza, ed adempimento degli ordini in vigore.

Anche prima del 1807 per comodo delle Popolazioni esistevano le Direzioni postali Comunitative sotto la dipendenza immediata della Direzione Generale della Capitale.

907. Verificatasi la vacanza, aperto il concorso, e ricevute le istanze dei Concorrenti corredate dei Certificati di buona morale, e condotta, e di capacità relativa; non che della idoneità a corrispondere alle ingerenze dell'Impiego sia al materiale servizio, sia alla contabilità, il Gonfaloniere è nel dovere di trasmettere la nota con i documenti che sopra alla Soprintendenza Generale delle Poste per conoscere, se i Concorrenti sono approvati, onde il Consiglio possa procedere alla elezione, senza incontrare dipoi difficoltà per renderla eseguibile.

Il Regolamento di prima istituzione delle Distribuzioni Comunali deve essere acconsentito della Soprintendenza Generale alle Poste.

908. Ove esiste la Distribuzione Comunitativa i Procaccia dipendono dalla medesima, e con essa hanno unicamente rapporto in coerenza della Notificazione del 15 Luglio 1814.

Ciascuna Distribuzione Comunitativa a spese del Comue deve esser fornita del assortimento dei marchi Postali coerentemente alla Risoluzione della Soprintendenza del 16 Agosto 1844 in analogo caso per la Comunità di Pienza.

909. La Bolgetta Comunale deve avere due chiavi, che una rimane nell' uffizio Locale, e l' altra si consegna alla R. Distribuzione Postale, ove il Comune rimette la corrispondenza a tenore della Circolare del 24 Gennajo 1787, dovendo il Procaccia ritenere, e riportare chiusa la Bolgetta.

Nei luoghi dove non esiste Distribuzione o Regia, o Comunitativa, il Procaccia riceve la Bolgetta chiusa, e ne fa la consegna al Giusdicente, o al Cancelliere Ministro del Censo a tenore della rammentata Circolare del 24 Gennajo 1787, che deroga la precedente del 24 Ottobre 1784, che ordinava la consegna al solo Giusdicente della Bolgetta.

Il Procaccia Comunitativo è in obbligo di consegnare alle R. Distribuzioni Postali la Bolgetta ad ore nove di mattina in conformità della Circolare del 10 Febbrajo 1781 non derogata, e per la consegna delle Lettere ai Particolari nei Comuni, ove non è Distribuzione Comunitativa, il Procaccia adempie a quanto si dispone negli oneri del suo impiego.

910. Il nuovo Regolamento Comunale, conferma la facoltà nel Consigli Comunali di sopprimere, o attivare l'Impiego di Procaccia in armonia della Sovrana Dichiarazione contenuta nel Biglietto della I. e R. Segreteria di Finanze del 4 Ottobre 1839 in schiarimento della precedente disposizione contenuta nella Circolare del 14 Agosto 1839.

911. Il Procaccia nuovamente eletto deve presentarsi alla R. Distribuzione Postale munito della Copia della deliberazione di sua nomina, o di un certificato provante la

sua qualità. Nel caso solo di malattia, o di legittimo impedimento, può il Procaccia deputare persona idonea sotto la sua responsabilità, e necessariamente in grado di emettere qualunque ricevuta che possa essergli richiesta dal R. Uffizio Postale, che lo rappresenti al disimpegno delle sue ingerenze. Questo Supplente, o Commissionato deve essere accompagnato con lettera credenziale del Gonfaloniere, vidimata dal respettivo Giusdicente Locale, onde essere riconosciuto, conforme prescrive la Circolare del Dipartimento generale delle Poste del 27 Agosto 1835.

VI. *Ispettore di Polizia Municipale.*

912. *Il Consiglio Comunale decide se al servizio del Comune sia necessario un Ispettore di Polizia Municipale, ed in caso affermativo lo nomina.* Art. 121. delle Legge Comunale.

913. Questo impiegato è indispensabile in ogni Comune. La Polizia Municipale abbraccia molti Articoli necessarj per tutelare la salute pubblica, la pubblica sicurezza in ogni aspetto e senza la continua sorveglianza di un Ispettore, assistito almeno da due Guardie, questo ramo di servizio cade, e perisce.

L' Ispettore Municipale ha il dovere di esaminare, tutto vedere, e l'obbligo di tutto referire al Gonfaloniere capo del Comune per dipendere dai suoi ordini. Egli si occupa del fatto, e di ciò che può evitare, o allontanare che il fatto dannoso avvenga; La sola urgenza lo abilita a prendere quelle misure per prevenire, o aumentare il danno, la disgrazia, l' infortunio.

914. Allorquando in questa seconda parte si trattava delle ingerenze affidate alla responsabilità del Gonfaloniere, vedasi a pag. 154 e seg. a pag. 201. e 243. fino d'allora si aveva in pensiero, che esse non potevano essere disimpegnate, se il Gonfaloniere non era coadiuvato da un Ispettore Municipale, il quale con la scorta delle nozioni da

noi rammentate, poteva facilmente adempire al proprio ufficio.

915. Ponderiamo le disposizioni della Legge suddetta al Titolo V. della Polizia Municipale, e tenghiamo conto del contesto dell'Art. 129.

della Polizia Municipale.

ivi = Art. 129. La Polizia Municipale, urbana, e rurale è rivolta a guarentire il godimento delle cose comuni, la salute, il comodo, e la sicurezza alla intiera popolazione in quanto possa essere offesa dagli oggetti materiali, e loro uso.

1. Provvede perciò al comodo transito, ed alla sicurezza delle strade tanto Comunali, quanto vicinali, procurando l'osservanza dei Regolamenti che concernono;

(*a*) Gli scoli delle Acque;

(*b*) Le piantazioni d'alberi, e le edificazioni lungo le strade;

(*c*) Gli ingombri di esse;

(*d*) La loro nettezza;

(*e*) La spalatura delle nevi;

(*f*) I danni alla superficie delle strade, o alle opere di arte esistenti su quelle;

(*g*) I provvedimenti necessarj in caso di rovina accaduta o minacciata delle fabbriche pubbliche o private;

(*h*) Il buon regolamento delle Fogne, e Cloache pubbliche;

(*i*) L'illuminazione notturna.

2. Invigila alla conservazione negli edifizj delle armi gentilizie, delle iscrizioni, ed altre memorie monumentali; alla nomenclatura delle strade; e alla numerazione delle Case, e Fabbriche.

3. Procura l'osservanza del Regolamento del dì 10 Aprile 1788 e di ogni altro Regolamento generale concernente i corsi d'acqua a fine.

(*a*) che non vi siano fatte arbitrarie innovazioni;

(*b*) che non sia fatto danno agli Argini, e loro appartenenze ;

(*c*) che non siano danneggiate le opere manufatte lungo o traverso i loro alvei ;

(*d*) che siano ben regolate le piantazioni e costruzioni lungh' essi ;

(*e*) che siano ben regolate le deviazioni, spartizioni, e immisssioni dell' acque ;

(*f*) che sia provveduto alla custodia degli Acquedotti ;

4. Tutela da qualunque danno che non venga dal tempo e dall' uso, le Fabbriche di pertinenza Comunale, e qualunque opera destinata al comodo pubblico.

5. Provvede alla osservanza dei Regolamenti che tutelano l' igiene pubblica, e quindi cadono sotto la sua ispezione ;

(*a*) I Mercati delle vettovaglie,

(*b*) Le sostanze alimentarie esposte in qualunque tempo e luogo alla pubblica vendita,

(*c*) Gli Ammazzatoj, i Macelli, e le Pescherie,

(*d*) I depositi d' acque putride, e di materie immonde ovunque si trovino,

(*e*) Le Fosse pei cadaveri degli animali,

(*f*) Le fabbriche, e Manifatture da cui emanano esalazioni incomode e insalubri,

(*g*) I Cimiteri.

6. Finalmente provvede alle disposizioni occorrenti per la estinzione degli incendj , e per la sicurezza pubblica , allorquando si costruiscono steccati , ponti da fabbriche , palchi, e qualunque opera possa indurre pericolo di pubblico danno ; e in generale a tutti i casi nei quali si tratta della pubblica sicurezza, comodità, ed igiene. =

916. Esaminiamo ora il Regolamento di Polizia del 22. Ottobre 1849, e se tralasciamo di fare la descrizione del contesto di ciascuno Articolo corrispondente, si abbia unicamente per un risparmio di tempo, imperocchè in ciascuno

uffizio Municipale, in ciascuna Pretura, Delegazione, e Cancelleria, ed Uffizio del Censo si ritrova.

L'applicazione dell'Art. 186. Titolo IV, Sezione Sesta è diretto al transito, e sicurezza pubblica nelle strade, e piazze in tempo di notte a cui ha di mira il N. 1. lettera *a b c d e f* dell'Articolo suddetto 129.

La Sezione IX. Articoli 195 e 196 vogliono la sicurezza pubblica a tutela delle persone per l'apertura di cave, getto di pietre, corrispondendo al § *g.* del N. 1. ed alla seconda parte del N. 6. del detto Art. 129. ed in questa ultima disposizione si racchiude l'altra della Sezione VIII. Articolo 193. coerente alla Notificazione del 24. Agosto 1826. inibente Orti pensili, Terrazzi, situar vasi di qualunque sorte aggettanti sulle pubbliche strade, e piazze senza licenza del Municipio, e le debite precauzioni.

La Sezione X. Stabilisce norme positive per tutelare la salute pubblica dalle nocive esalazioni, al quale oggetto sono rivolti il § *h.* del N. 1. § *e* del N. 3. § *c. d. e. f. g.* del N. 5. del citato Art. 129.

E notiamo di più che a tenore della Decisione della Corte Suprema di Cassazione del 17. Luglio 1840. basata sulla legge del 10. Aprile 1782 le acque putride, e pluviali che si raccolgono nelle private abitazioni costituiscono titolo di trasgressione.

Aggiunger dobbiamo esservi scritto nelle indicate disposizioni quanto prescrive il Regolamento del 1. Settembre 1849. del Ministero dell'Interno sulla sementa, e coltivazione del Riso, imperocchè a tenore degli Art. 3. e 4. di esso Regolamento dovendo il Gonfaloniere nell'interesse della pubblica salute istituire degli esami, e delle indagini, l'Ispettore Municipale conviene che presti la vigilanza, la sua coadiuvazione.

Riguarda parimente la salute pubblica diretta, ed indiretta, la intiera Sezione XVI. per tutelare dalle malattie contagiose gli animali, che devono servire all'alimento umano, a cui quasi totalmente è destinato il N. 5 dell'Art. 129.

La Sezione XI. Art. 206. e seg. sulla preparazione, e spaccio, e destinazione delle vettovaglie, ch'è in pieno accordo al § *a b.* del N. 5, del rammentato Art. 129.

L'Art. 208. della Sezione XII. tende alla conservazione delle acque potabili in armonia del § *f.* del N. 3. dell'Articolo 129.

A questo interessante rapporto, quando l'Ispettore Municipale ritenga di proporre al Gonfaloniere di reclamare l'assistenza della Forza Militare in servizio di Polizia sia per una sorveglianza speciale, sia per la distribuzione dell'acqua potabile stessa, il Comune, nè il R. Fisco soffrono spesa alcuna, perchè è un operazione, che interessa la salute, e la tutela dell'ordine pubblico, coerentemente alla Risoluzione della Presidenza del Buon Governo comunicata al Cancellier di Fojano dalla Camera Aretina con lettera del 29. Ottobre 1842, N. 1641.

Gli Art. 231 232 237 e 241. della Sezione XVII. hanno lo scopo di evitare incendj, e di tutelare le persone, e le proprietà da qualunque infortunio ed hanno la loro corrispondenza nel N. 6 dell'Art. predetto 129.

Gli Art. 242 243 244 245 e 246. della Sezione XVIII, richiamano l'attenzione per allontanare rovine, e disgrazie. Vedasi la lettera *g.* del N. 1. il N. 4. ed il N. 6. dell'Articolo 129. suddetto.

Richiama l'attenzione dell'Ispettore Municipale quanto dispone la Sezione XIX. a prevenire inondazioni a cui mira quasi totalmente il N. 3. dell'Art. 129. della Legge Comunale.

A prevenire deturpazioni, ed ingombri nei luoghi pubblici è quasi totalmente destinata la Sezione I del Titolo V. del detto Regolamento di Polizia, disposizione che noi la leggiamo nel N. 2 dell'Art. 129.

Concludere conviene, che fra le massime legali enunciate da noi, fra quelle della Legge Comunale abbiamo un pieno accordo con il Regolamento di Polizia del 22 Ott. 1849. con quello del 10. Aprile 1782 per la parte non derogata e che

non ci resta da desiderare se non se siano portate al loro effetto, e pienamente osservate per la pubblica salute, e sicurezza.

Ogni Comune è in obbligo di avere un regolamento particolare di Polizia, come si osservava a pagine 206. e la Legge Comunale in armonia dell'Articolo 71. N. 18 al successivo Art. 130 concede la facoltà ai Consigli Comunali di proporre all'approvazione del Governo per l Organo del Prefetto, come già notammo a pagine 54. di questa seconda parte, i Regolamenti speciali di Polizia Urbana, e rurale adattati ai bisogni particolari dei luoghi, e questi regolamenti possono essere in un solo fusi, ed abbracciare coerentemente ancora alla Circolare del 25 Novembre 1777 ed istruzioni del 28. Aprile 1781.

1. L'illuminazione notturna.

2. La distribuzione delle acque potabili, e d'irrigazione e movimento di Edifizj o qualunque altro corso di acque, che meriti, e richieda una speciale sorveglianza, e direzione per parte del Municipio.

3. Lo scarico dei cementi, e deposito dei conci, alla vuotatura dei pozzi neri, ed al trasporto di materie di nociva esalazione.

4. Le Fiere, ed i Mercati per la fissazione dei locali alla vendita dei generi di qualunque specie.

5. Il deposito, e conservazione dello Paglie, fieni, legnami, e combustibili.

6. La destinazione dei locali speciali al giuoco della palla, ruzzola, palline.

7. Per gli ammazzatoj, macelli, e Pescherie.

8. Alla istituzione di una Guardia per gl'incendi, e sua istruzione.

9. Finalmente al corso delle Carrozze in circostanza di Feste, o ricorrenze nell'anno.

917. Le massime regolatrici la istituzione d'Impieghi, delle ingerenze, degli stipendi, dell'elezione degli impiegati Comunali, noi abbiamo nella Legge del 20. Novembre 1849. la norma per la conferma, per la giubbilazione.

Dall'Art. 123. si conosce che la conferma è annuale per l'*Assistente ai Lavori*, per *l'Ispettore di Polizia Municipale* e per il Procaccia, ed è Triennale quella dei Medici, Chirurghi, Levatrici, dell' Ingegnere, dei Maestri, e delle Maestre e del Segretario del Gonfaloniere, e che dopo trè conferme non è più necessario altro squittinio.

Però, aggiunge all'Art. 124. *tanto nel corso del triennio, quanto dopo trè conferme, in caso di reclami per mancanze gravi, il Collegio dei Priori, previe le debite contestazioni, ed udite le repliche, statuisce, se il Consiglio Comunale deve procedere ad uno squittinio straordinario, nel quale si decida, se l'impiegato, che ha dato causa ai reclami deve continuare nel servizio, o cessare.*

918. *Gli Impiegati Comunali, Art.* 125. *benemeriti per lungo, ed utile servizio, ugualmente che le loro famiglie, possono ottenere dai Consigli Comunali un giusto riguardo, purchè i Consigli medesimi non eccedano nelle concessioni quanto è stato ora determinato per gl'Impiegati dello Stato dalla Legge generale sulle pensioni.*

Questo Articolo ha usato la parola facoltativa *possono*, e non quella precettiva *devono*, ne consegue adunque a stretto gius che i Consigli Comunali non possono essere astretti a concedere pensioni, sussidj, e remunerazioni.

Noi per altro osserviamo lo spirito di questo Articolo nel senso fisolofico politico, e finanziero, ma nel tempo stesso coerente ai principj di una giustizia correspettiva, imperocchè sussistendo la *benemerenza* per *lungo, ed utile servizio* ne consegue l'elargizione di un premio, e per giungere ad ottenere questa qualifica, è necessario che l'Impiegato ponga ogni cura, e pensiero a disimpegnare con zelo, attività, ed intelligenza le ingerenze affidate studiandosi di riportare la pubblica soddisfazione, la quale non è mai disgiunta dalla gratitudine, e riconoscenza.

La Legge adunque, che regola le pensioni degl'Impiegati dello Stato pubblicata li 22. Novembre 1849. appli-

cabile agli Impiegati Comunitativi, alle loro vedove, e figli statuisce per massima.

1. Che gli Impiegati dello Stato hanno diritto a conseguire la pensione *quando abbiano compita l'età di anni sessantacinque*, *o che per abituale infermità siansi resi impotenti al disimpegno delle ingerenze* del loro posto.

2. Che siano stati in attività di servizio per l'intiero corso di *anni dieci continui*.

3. Che gl'Impiegati che debbano cessare dall'impiego o per riforma, o per qualunque altra causa di pubblica amministrazione, han titolo indipendentemente dalle condizioni di età, e di salute, a conseguire una pensione quando abbian servito per anni dieci continui.

4. Il quantitativo della pensione da assegnarsi, nel caso che si verifichino le sopraespresse condizioni, deve consistere nel terzo dello stipendio, quando il servizio superi dieci anni, per ogni quinquennio di servizio oltre il decennio, si aggiunge un sesto dello stipendio, finchè la pensione arrivi ad uguagliarlo, dopo un servizio di trenta anni continui. Se però lo stipendio fosse minore di lire cinquecento, la pensione da assegnarsi, dopo dieci anni di servizio, deve equivalere in ogni caso allo stipendio intiero.

L'Art. 1 della sullodata Legge determina, che il trentennio richiesto onde conseguire la totalità dello stipendio, corrisponde al tempo da decorrere dal giorno della loro nomina a quello in cui gl' Impiegati compiscono gli anni sessantacinque; e conseguentemente hanno diritto al terzo, alla metà, ai due terzi, ed ai cinque sesti dello stipendio secondochè abbiano prestato servizio per un tempo eguale al terzo, alla metà, ai due terzi, ed ai cinque sesti del tempo come sopra indicato. Compiuta poi che abbiano l'età di anni sessantacinque, hanno dritto alla totalità dello stipendio.

La pensione per altro deve calcolarsi sull' ammontare dello stipendio goduto per durante l'ultimo triennio, ov-

vero sul medio, resultante dal coacervato degli stipendj goduti nel triennio preavvertito.

Se lo stipendio poi fosse maggiore di L. 500, ma a questa somma non giungesse il terzo dello stipendio, nel sopravvertito caso di dieci anni di servizio, la pensione è di L. 500.

L'Art. IX. della sullodata Legge prevedendo il caso di morte dell'Impiegato, che goda a Ruolo di uno stipendio fisso superiore a L. 1000, la vedova o sola, o coi figli, purchè siano in età minore degli anni ventuno, e con la medesima conviventi, hanno titolo a conseguire la metà dell'importare della pensione, che avrebbe quegli ottenuta in caso di giubbilazione, la quale però non eccederà mai il terzo dello stipendio.

La vedova passando a seconde nozze, perde il godimento alla pensione. Ed in caso di premorienza della vedova, o del di lei passaggio a seconde nozze, o di separazione dai figli per cause non imputabili ai figli, i figli che non abbiano compita l'età di anni 21, hanno titolo alla metà della pensione divisibile tra essi per quota virile Art. X. e XI.

Inservienti Comunali

919. Sono inservienti Comunali a tenore dell'Art. 126 della Legge del 20 Novembre 1849.

1. I Donzelli.

2. Le Guardie di Polizia municipale, e della Grascia.

3. I Custodi delle fonti, orologi, e Fabbriche.

4. Ed in generale i saliarati del Comune.

920. Gli obblighi di ciascuno, e i salarj, sono determinati dai Consigli Comunali, come dall'Art. 127.

921. Sono tutti a nomina, e remozione del Consiglio Comunale, e sottoposti a conferma annuale, come dall'Articolo 128.

922. L'occuparsi a formulare il quaderno degli obbli-

ghi, che potrebbero essere inerenti a ciascun inserviente respettivamente, sarebbe necessario di conoscere i costumi speciali, le speciali esigenze dei Luoghi; l'Art. 126. enumerando in specie gl' inservienti, che in generale tutti i Comuni aver devono, savissimamente tace sulla specifica degli obblighi, e delle ingerenze che possono essere relative alla località, ed ai sistema, e bisogni individui delle popolazioni, ed al servizio dei Municipj.

923. Giacchè il Donzello è destinato ad ingerenze sue proprie, la di cui esatta esecuzione toglie adito a questioni, ed a complicanze, noi crediamo congruo di rammentare distintamente le alcune, che dimenticate, o trascurate rinnuoverebbero inconvenienti sempre dannosi nell' interesse del Comune, e dei Comunisti ad un tempo.

1. Per mezzo del Donzello si ha la legale consegna degli inviti alle adunanze del Consiglio, e del Collegio dei Priori.

È necessario adunque che questa consegna sia fatta o alle respettive persone, o al domicilio di esse, o in modo regolare per gli assenti ai loro Amministratori, Coloni, Inquilini, o col mezzo della Posta, o dei Procacci Comunali per il disposto dell' Art. 95 del Regolamento generale del 23 Maggio 1774, facendone dettagliato referto in scritto, essendo antichissimo, e costante il sistema di tener registro del giorno, mese, ed anno della spedizione degli inviti, e di averne la prova legale scritta della regolare consegna senza di che come più asserirsi che l'invito sia stato pervenuto anche ai mancanti?

Il Pretore Civile, e Criminale di Siena con un Decreto del 14 Febbrajo 1852 assolvè Leonardo Livini dal pagamento delle multe in proposito, perchè mancava la giustificazione della conferma dell' invito ad intervenire alle sedute del Magistrato di Colle, alle quali aveva mancato.

Lo stesso metodo per le Notificazioni, assegnazioni, intimazioni, partecipazioni, e simili.

Che il Donzello sia incaricato o in servizio del Comune o della Cancelleria, ed uffizio del Censo, nel caso in cui contro lo spirito della Risoluzione Sovrana del 9 Giugno 1851 il Donzello del Comune disimpegni anche l'Impiego del Donzello di Cancelleria, vedasi a pag. 119 § 475 e 476 di questa seconda parte le fatte avvertenze.

2. Il Donzello raccoglie i voti nelle partitazioni; Egli deve eseguire questa interessante ingerenza con tutta la indifferenza, e delicatezza in modo da allontanare il sospetto, che Egli si studj a conoscere i voti che ciascun Residente deposita nella votazione, ed usare tutta la circospezione nella pubblicazione del partito, perchè i suffragi non cadono in terra, o avvenga alterazione.

3. A tenore del Sovrano Motuproprio del 28 Settembre 1782 essendo di loro privativa l'assistenza agli Incanti dei beni, accolli, appalti, ed imprese del Comune, devono chiaramente leggere le condizioni, gli oneri, i prezzi, e diligentemente adempire o alla ingerenza dell' accessione delle candelette, o a raccogliere le licitazioni, o offerte in modo da non incontrare eccezioni, o da dar sospetto di aver presa parte per alcuno dei licitanti.

4. Richiesti a prestar servizio, ed a coadiuvare i Grascieri, lo devono adempire in coerenza del Sovrano Motuproprio del 30 Ottobre 1792.

5. A tenore del Sovrano Rescritto del 10 Maggio 1822 partecipato al Cancellier di Pescia, nel 31 dello stesso mese, i Donzelli hanno diritto ad esigere quelli emolumenti stabiliti dalla Tariffa dei Tribunali del dì 18 Febbrajo 1815 per gl'incanti, e se non segue il rilascio, non gli è dovuta somma alcuna.

Se l' incanti di beni immobili avviene nella giurisdizione di un Tribunale Superiore è dovuto l' emolumento di L. 2, di un Tribunale inferiore L. 1. 6. 8.

Per l' incanto di mobili soldi due per ciascun lotto, o capo da vendersi.

Per la pubblicazione, ed affissione di qualunque Editto,

soldi dieci nel primo, e soldi sei, e denari otto nel secondo caso per ogni esemplare.

La detta Tariffa è stata confermata dalla Legge del dì 8 Decembre 1851.

I Donzelli in servizio hanno l' obbligo di indossare la Livrea del Comune.

924. Avendo sviluppato quanto la legge Comunale prescrive in rapporto agli Uffici, agl'Impieghi, ed agl'Inservienti del Comune come ai N. 3 e 4 dell' Art. 52 passeremo al successivo N. 5 dello stesso Articolo così concepito. *Conferisce*, il Consiglio Comnnale, i *posti di studio*, *doti*, *o altri sussidj* di Collazione del Comune.

La legalità, e la validità della collazione richiede l' adempimento di quanto noi si scrisse a pag. 13 § 71 e seg. di questa seconda parte e quanto incombe al Gonfaloniere come a pag. 206 di questa seconda parte.

L' esame speciale, dei tre Subietti, che contempla la legge a brevi cenni si riduce.

Posti di Studio.

925. Quando speciali disposizioni non stabiliscano diversamente, per regola, e massima indotta dalla Circolare del 19 Agosto 1785, dal Sovrano Rescritto del 3 Agosto 1786 la Collazione dei posti di Studio a carico delle Comunità, o dei Luoghi Pij dependenti dei Municipj deve aver luogo nei mesi di Agosto, e di Settembre, affinchè gli Alunni prescelti possano in tempo cautelare il Comune, e Luogo Pio dell' adempimento delle condizioni per il godimento del posto di studio, e prepararsi a presentarsi all' I. e R. Università, o altro Istituto di pubblica istruzione.

La collazione dei posti di Studio è sottoposta all' approvazione delle Prefetture come succedute nelle facoltà delle soppresse Camere di Soprintendenza alle Comunità, in ordine al § 8 dell' Articolo XVI. del Titolo 2 delle

Istruzioni del 5 Marzo 1841. Quando non vi cada controversia, e nel caso contrario, subordinatamente crediamo che ne spetti la Risoluzione al Ministero di Pubblica Istruzione, e Beneficenza.

927. Questa approvazione è diretta a conoscere se il Giovane prediletto abbia i requisiti di età, di vocazione per origine, e domicilio, di condizione per povertà, ed impotenza a mantenersi a studio, di capacità, ed idoneità della istruzione della quale deve dar saggio, di buona moralità, e condotta sia in rapporto ai Regolamenti generali, o in relazione alle condizioni imposte dai Fondatori, al quale effetto con gli originali degli esami scritti, rimetter si devono tutte le altre giustificazioni legali a provare i requisiti voluti.

927. Le prestazioni annue per i posti di studio non possono pagarsi se non se dietro la giustificazione che l'alunno adempie agli obblighi imposti, e che la collazione sia stata approvata, e stipulata la cauzione a sicurezza del Comune, o Luogo Pio per la piena esecuzione delle condizioni, per le quali è stato conferito il posto. Istruzioni del dì 11 Settembre 1827 Art. 32.

Doti.

928. Sulla collazione delle Doti abbiamo il Regolamento normale del 22 Marzo 1785, il quale prescrive i requisiti necessari a conseguirle, cioè; 1. *Il buon costume*; 2. *La frequenza alla Dottrina Cristiana;* 3. *La povertà*; 4. *l'età dai diciotto ai Trenta anni*; e 4. *L'abitazione nella Cura almeno da sei mesi avanti*, come dall'Art. 8, venendo abolite tutte le differenti prescrizioni, che sopra l'età, condizioue, requisiti delle dotande, somme delle doti, divieti, ed altro fossero state fatte dai Fondatori delle medesime, come all' Art. 16.

929. Fino all'età di anni 35 la ragazza che ha conseguita la dote non può perderla. Art. 10 del detto Regolmento.

930. La dote, o sussidio dotale si esige all' epoca del matrimonio spirituale, o temporale, dietro il relativo certificato.

931. Se l' Art. 13 del citato Regolamento del 1785, abilitiva la ragazza che avesse conseguita una delle Doti conferibili nella respettiva Parocchia ad ottare, e consegnirne una seconda, quando un esame più rigoroso sulla di Lei povertà, e circostanze obbligasse ad uno speciale riflesso verso la medesima, noi siamo di parere che tale disposizione sia applicabile a qualunque Pubblica Amministrazione, o Luogo Pio, perchè si parte dallo spirito caritatevole di dare il mezzo ad una collocozione vantaggiosa sia in senso spirituale, o temporale.

932. La cessione della conseguita dote è permessa unicamente da una Sorella all' altra Art. 12 del citato Relamento.

Dietro questa cessione può rilasciarsi il mandato di pagamento a favore della sorella cessionaria, quando la cedente non cada sotto la censura del Sovrano Motuproprio del 20 Novembre 1838, coerentemente all' altra Risoluzione del primo Marzo 1839 circolata dall' I. e R. Consulta nel 23 di detto mese.

La successiva Notificazione del 12 Luglio 1839 della prelodata Consulta pubblicando le Sovrane Determinazioni a pieno schiarimento del Motuproprio del 20 Novembre 1838, stabilisce, allorquando sia permessa dai veglianti Regolamenti, o dalla fondazione la cessione della conseguita dote, « che gli atti di cessione, di che si tratta, come
» ogni atto obbligatorio delle donne, vadano soggetti pu-
» ramente, ed a qualunque effetto alle sanzioni del pre-
» citato Motuproprio del 20 Novembre 1838, e che in
» conseguenza fuor dei casi di fanciulle sempre viventi
» sotto la patria potestà, per le quali richiedesi il solo
» consenso, ed assistenza del Padre, od altro avente la
» patria potestà, o di fanciulle che comunque esenti dalla
» patria potestà, e maggiori di età non hanno per altro

» compiti ancora l'anni 25, le quali abbisognano solo
» dell'assistenza del Curatore nei modi, e nei termini
» stabiliti dal prelodato Motuproprio, tutte le altre pos-
» sono non ostante qualunque pratica, consuetudine, o
» legge in contrario vigente in epoca anteriore a quella
» della pubblicazione del Motuproprio ridetto, libera-
» mente eseguire le cessioni delle doti, o sussidj, di che
» si tratta, senza bisogno di alcuna autorizzazione, e cer-
» ziorazione giudiciaria.

Che a rendere valido il pagamento delle Doti, e sus-
sidj a favore delle Cessonarie, « sia libero alle Parti, che
» ne hanno interesse, di eseguire l'atto di cessione per
» mezzo d'istrumento rogato da pubblico Notaro, o an-
» che per mezzo di scrittura privata posta in essere alla
» presenza di due Testimonj, e munita della contestuale
» recognizione notariale di tutte le firme; che sia pure
» libero, e permesso alle fanciulle cedenti di eseguire l'atto
» stesso di cessioue con fare *apud acta* del Tribunale del
» loro domicilio la dichiarazione dell'animo di cedere,
» e renunziare la dote, o sussidio dotale conseguito a fa-
» vore della Sorella, che contemporaueamente nominerà,
» ed intendere, che la detta dichiarazione importi, e sia
» l'atto della effettiva cessione, qual dichiarazione potrà
» esser ricevuta dall'Attuario ancora del Tribunale, av-
» vertendo che nei congrui casi, e quando ancora a forma
» della vegliante legge, assistano, e prestino il loro con-
» senso all'atto il Padre, o respettivamente il Curatore
» della Fanciulla cedente, e che la presentazione dell'i-
» strumento di cessione, o della scrittura privata reco-
» gnita, o del Certificato dell'attuario del Tribunale, avanti
» di cui sia stata emessa la dichiarazione che sopra, al
» Capo o Soprintendente dello stabilimento, o Luogo Pio,
» a cui carico sia il pagamento della Dote, o Sussidio
» ceduto, debba bastare per autorizzare, ed ordinare, ed
» eseguire il pagamento. »

Aggiungeremo che l'atto deve esser registrato, e deve

unirsi ad esso la Fede certificante il seguito matrimonio spirituale, o temporale.

933. Finalmente rammenteremo che la collazione delle Doti di competenza dei Municipi e dei Luoghi Pii, deve essere approvata dalle Prefetture a tenore del § 8 dell'Art. 16 Titolo II. delle Istruzioni del 5 Marzo 1841, quando non vi cada controversia.

E se vi cada controversia noi siamo di parere che la Decisione sia devoluta al Ministero di pubblica istruzione, e beneficenza.

Sussidj e Gratificazioni.

934. L'Articolo della Legge Comunale si serve della dizione *altri Sussidj*, allorchè concede al Consiglio Comunale la facoltà di conferire i posti di studio, doti ec. che siano di collazione del Comune e fra questi vi sono certamente i Sussidj di latte a favore di figli legittimi.

Se la Circolare del dì 14 Maggio 1834 rendendo note le Sovrane determinazioni del primo di detto mese regolatrici la concessione di questi Sussidj, si pone per sostanza la deliberazione di stanzionamento del Magistrato per canonizzare questo aggravio Comunale dopo di avere esaminato i documenti, che persuasero il Gonfaloniere alla concessione, senza di che il sussidio resta a carico del Gonfaloniere, se nel 13 Settembre 1844, piacque al Principe emanare ordini di rigore per porre un freno ad indebite concessioni, riducendo per quanto sia possibile il *grave carico* che ne deriva, limitandole ai soli casi in cui l'effettivo simultaneo concorso degli estremi della *impotenza* della madre ad allattare, e la *miserabilità* della Famiglia concludentemente giustificati, renda per sentimento di umanità indispensabili questi caritativi soccorsi, e l'*aggravio* che ne deriva a carico delle Amministrazioni Comunitative; se la legge Comunale del 20 Novembre 1849 al citato § 5 Art. 52 dà al Consiglio in genere

la facoltà di concedere Sussidj, se il § *e* del N. 1 dell' Art. 67 autorizza il Collegio dei Priori a deliberare sull' ammissione, o no ai privilegi di miserabilità, e povertà *quando ne avvenga aggravio al Comune*, noi siamo di parere che la deliberazione del Collegio dei Priori non sia eseguibile fintantochè non abbia avuto luogo la sua ratifica per parte del Consiglio Comunale per lo spirito dell' Art. 66, giacchè la parola *ammissione* usata dalla Legge non può intendersi per *concessione*, e la parte del Collegio dei Priori in questo rapporto sia l' identica di quella che il Gonfaloniere esercitava solo per le Sovrane determinazioni del 1834, e del 1844.

935. Quando i Sussidj sono una soddisfazione di legati, a oneri perpetui accollati alle Comuni, ed ai Luoghi Pii nella distribuzione di pane, di medicinali possono essere deliberati nei limiti già statuiti a quelle persone designate al godimento; ma in diverso caso è inibito il deliberare sussidj al domicilio anche ai poveri affetti da qualunque malattia in conformità delle Sovrane Risoluzioni del dì 9 Novembre, ed 8 Decembre 1840 in armonia a quelle del Rescritto del 24 Febbrajo 1783.

Qualunque sussidio, qualunque gratificazione non può portarsi a carico del Comune, del Luogo Pio senza la superiore annuenza per il disposto dell'Art. 52 delle Istruzioni del dì 11 Settembre 1827.

La Prefettura di Siena con Risoluzione del 15 Ottobre 1850, N. 1833 al Gonfaloniere di Colle ritenne nella libera facoltà del Municipio di deliberare gratificazioni. Noi crediamo, che la Prefettura ritenesse come mercede, e non come gratificazione lo stanziamento, poichè l'*autorizzazione straordinaria* di che al § 11 dell' Art. 71 della Legge del 20 Novembre 1849, è concatenata coll' Art. 52 delle Istruzioni suddette, coll' Art. 2 della stessa legge del 1849, che ci rinvia all'Art. 156, mentre la Circolare del 20 Gennajo 1815, ammette soltanto con speciale autorizzazione, le gratificazioni in veduta di lavori straordinarj,

e di non lieve momento, o perchè estranei alle incumbenze del proprio impiego, o perchè il disimpegno è stato affidato per merito, e speciale capacità.

936. Il Consiglio Comunale per l' Art. 52 N. 6 lettera *a* delibera sopra ogni cosa che interessi il patrimonio del Comune, sulla destinazione delle sue proprietà; sui progetti di opera da eseguirsi a spese del Comune, o col suo concorso.

Questo Articolo richiama l' attenzione sull' Art. 2 della stessa Legge, ove prescrive, che la *libera* amministrazione è in *conformità delle Leggi* e ci porta agli articoli successivi 85, 86, 87, 88 e 156.

La prima parte della riportata disposizione, sta in relazione dei bisogni, delle circostanze locali, a cui si referisce pure la ultima parte. La seconda parte sulla *destinazione* delle proprietà del Comune si spazia nel genere, e nella specie delle distrazioni, delle proprie, e vere alienazioni, cessioni obbligazioni di beni, azioni, crediti, ragioni, ipoteche.

937. Le Comuni, ed i Luoghi Pii non possono tener beni in amministrazione, disposizione che abbiamo negli antichi Regolamenti, ed oggi confermata nell'Art. 94 della Legge Comunale del 1849, e nella dizione dei citati Articoli *la destinazione* delle proprietà Comunali riceve l'applicazione nella specialità, cioè a dire nell'alienazione dei beni o in vendita, o a livello, nella distrazione delle rendite mediante affrancazione, estinzione di censi con erogazione del prezzo nella esecuzione di opere di pubblica utilità, che contemporaneamente ha il suo rinvestimento, o nella obbligazione, o nella appignorazione dei crediti, e rendite Comunali a garanzia della osservanza di un patto stipulato, o di una convenzione acconsentita.

938. L' alienazione in vendita richiede forme proprie, autorizzazioni proprie. La stima, la pubblicità degli incanti, la sanzione dell' I. e R. Governo. L' alienazione in massima non ammette distinzione di qualità per essere im-

mune dalla sanzione del R. Governo, che si è riservata la tutela della sostanza Comunale, e questa nostra opinione trova appoggio valido, ed immutabile nel venerato Dispaccio del Ministero dell'Interno del 5 Decembre 1850, con cui si approvava l'alienazione di un piccolo pezzetto di Suolo Pubblico per edificazione proposta dal Municipio di Piombino.

Se l'alienazione fosse conseguenza dell'abbandono, e chiusura di una Strada, deve essere preceduta dalla soppressione della strada medesima, che si ha dopo di essere stata pubblicata la domanda, o il progetto per mezzo di Editto Pretorio, susseguita da deliberazione del Consiglio Comunale, resa eseguibile con Decreto del Consiglio di Prefettura in conformità delle disposizioni della Legge del 22 Aprile 1788, e della Risoluzione, della soppressa Soprintendenza Generale alle Comunità del 17 Giugno 1844.

Nelle alienazioni di Suolo attenente a Piazze, a strade o accampionate, o vicinali il Possessor Frontista, gode del diritto di preferenza, esercibile entro otto giorni dal dì dell'incanto, o rilascio a mente della Legge suddetta del 22 Aprile 1788. Circostanze speciali possono indurre una vendita privata, ma in allora sta ad indennizzare il Comune l'aumento del dieci per cento sopra la stima resultante da regolare, e dettagliata Perizia.

940. L'alienazione con titolo di Livello richiede le stesse forme di stima, d'incanti, di approvazione, imperocchè lo stesso Articolo 94, le ha confermate.

La Enfiteusi secondo il carattere, che riveste deve esser trattata dal Municipio.

La Sovrana Legge del 24. Aprile 1845, e le istruzioni del 23. Settembre di quell'anno nello scopo unico, e solo di svincolare i patrimoni dai legami Livellari, di facilitare la libera contrattazione, ci danno regole positive per le rinnuovazioni, per le ricondizioni per le affrancazioni, che richiamano quasi totalmente le precedenti Leggi, e disposizioni Toscane incominciando dal 22. Giugno 1747. in cui

fù posto un freno alla istituzione di fidecomissi, e primogeniture.

La Legge del 1. Febbrajo 1751. fù il preludio alla normale del 2. Marzo 1769. Questa legge benefica spezzando il legame politico Civile, e Canonico, che incatenava quasi tutti i beni della Toscana, all'Agricoltura, all'industria, ed al Commercio ritornandoli, venne ad inagurare un Era da cui la ricchezza Toscana perenne fluendo, nuovo incremento n'ebbe dappoi dai nuovi Regolamenti del 1774.

Le Leggi, e le norme che regolano la materia livellare incominciando dal 24. Maggio 1783, 23. Marzo 1784, 22. Ottobre 1785, si fermano al 10. Settembre 1789. imperocchè tutte le Risoluzioni successive stanno in armonia delle massime prime o a quelle schiarire, o a renderne più facile l'applicazione, come fra le altre quelle emanate nel 28. Aprile, e 20. Ottobre 1826.

L'I. e R. Augusto Sovrano penetrato dei benefizi, che aveva risentito il suo Popolo nel 22. Marzo 1827. quindi nel 11. Ottobre 1837, e finalmente nel 24. Aprile 1845. ha emanate Leggi che quasi totalmente rendono ai Beni fondi quella libertà indispensabile per l'incremento del loro prezzo, e valore conseguenza di quella fertilità, che le antiche costituzioni volevano sepolta, e che fino dal 1. Marzo 1769. il Fisolofo Legislatore in pria, e quindi i suoi Augusti Successori, sussidiati dall'industrioso proprietario, dal solerte Agricoltore hanno fatta rivivere, e giornalmente accrescere, e moltiplicare.

E l'applicazione di queste Leggi essendo stata contradetta, ne è avvenuto che i Tribunali per giudicare congruamente nelle insorte questioni, hanno aperta una nuova sorgente di massime, e Teorie, molte delle quali sono già scritte negli Aurei Trattati dell'Avvocato Fierli, e dell'Avvocato Poggi, e molte ne mancano a tenere al giorno una costante Teorica pratica in questa interessante materia.

Nostro divisamento sarebbe di tentare una appendice ai Trattati Fierli, e Poggi, ben convinti che Essa starebbe a

confronto di Essi come un umile virgulto a fronte di una vigorosa superba Pianta, quale ormai sono riconosciuti i Trattati Fierli, e Poggi, ma il nostra Lavoro ben molto oltrepasserebbe il limite, che ci siamo circoscritto. La idea per altro concepita, non perisca; tempo, e circostanze propizie avvengano perchè il proponimento si compia.

Frattanto dovendo i Municipi deliberare e sopra rinnovazioni, riconduzioni, affrancazioni, ed anche per nuove originarie allivellazioni, e le loro pronunzie dovendo esser sottoposte alla Superiore approvazione a tenore dell'Articolo 94. della Legge del 1849. che si riporta alle Leggi del 24. Aprile 1845. ed a quella del 9. Marzo 1848. Titolo XII, Noi rammenteremo ai Municipj qualcosa sulla materia livellare.

Enfiteusi § 1.

941. La Enfiteusi, contratto consensuale col quale in correspettività di un annuo certo canone si concede un fondo o perpetuamente, o per un determinato tempo dimostrato dalla durata, ed esistenza di linee mascoline descendenti dal conduttore con l'obbligo di migliorarlo, riservandosene la proprietà, e lasciandone il godimento dell'uso, ed usufrutto, ossia l'utile dominio.

Questo contratto è antico con cui i proprietarj di un fondo disponevano di parte dei diritti Domenicali. - Giustiniano lo distinse col nome di Enfiteusi.

Si disse parte dei diritti domenicali, perchè i beni non tutti erano appodiati, o *quasi allodiali*.

L'*appodiazione* nel possessore dei beni di tutte le servitù di *pascolo*, *legnatico*, *Guaimi*, *Rumo*, *Ruspo* avvenne alla pubblicazione dei nuovi Regolamenti, trasferendo nei Comuni l'amministrazione di tali servitù, e concedendo ad esse la facoltà di convenire con i possessori sul prezzo di affrancazione, o di formare titolo, ed elemento di canone nelle allivellazioni, o rinnuovazioni che fossero. La Legge

servendosi della espresssone *quasi allodiale* e non l'assoluta *allodiale* imperocchè in allora avrebbe resi liberi intieramente i beni dalla soggezione, e dagli obblighi, che procedono dalle ragioni dello Stato, ha voluto dimostrare che la sua influenza essenziale la esercitava sulle civili convenzioni che fossero poste in essere da agenti morali, liberi, ed indipendenti per la cultura dei beni, per il perfezionamento dell'Arte Agricola, per il miglioramento delle proprie individuali condizioni, sia trasferendo in perpetuo, sia a breve tempo resolubile, il godimento del dominio utile dei beni.

Le Leggi che diedero ai livelli la caratteristica, di appodiati, e quasi allodiali, e posero in commercio i beni le abbiamo indicate.

L'annua retribuzione, che il possessore del dominio utile corrisponde al proprietario del dominio diretto, lo stesso Giustiniano la nomò *Canone*.

Al suo nascere si diceva contratto *Livellatico*, *precario*, *prestario*.

Quindi si disse *livello* da *libello* ossia quella scrittura ove il proprietario annuiva alla domanda con la semplice sua approvazione. Il Contratto *precario* acquistava tal nome dalla preghiera dalla supplica, e si aveva per *prestario* dalla indole della concessione che dava come in prestito il fondo per il solo usufrutto.

La Enfiteusi si dice *Ecclesiastica* quando comprende i beni delle Chiese dei Benefizi.

Ma è Ecclesiastica ancora quando il conduttore è Sacerdote, e passa agli Estranei quando la concessione *limitatamente* alla durata della linea di un altro designa la sua esistenza, e viene a cessare appena che manca la linea che la reggeva.

La Enfiteusi *Civile* o Secolare, e Laicale, abbraccia gli altri beni dei privati, dei Corpi morali, distinguendo questi da quelli esenti, da quelli sottoposti alla Legge del 2. Marzo 1769.

La Enfiteusi si distingue in Ereditaria, *gentilizia*, *e mista*.

La *Ereditaria* passa negli Eredi legittimi, o *testamentarj* del primo acquirente, ed è alienabile per atti tra i vivi, o di ultima volontà a favore di estranei.

La *gentilizia* passa nelle persone chiamate dal conduttore indipendentemente dalla qualità di Eredi. – Se sono in essa chiamati i maschi di maschio in allora assume il nome di *agnatizia*, *o mascolina*; se la vocazione fu genirica, e non specifica il *sesso* allora conserva il nome di Gentilizia. Se poi è ristretta ai soli descendenti del Conduttore si conosce in allora per Gentilizia *pazionata*.

Diventa *Mista* quando i chiamati devono rivestire la qualità di *discendenti*, *ed Eredi del Conduttore*.

Se la Enfiteusi è ristretta ad alcune persone, o per un determinato spazio di anni acquista il nome di *Temporaria*.

Si suddivide in *propria* quando i fondi si danno a migliorare per un piccolo canone; in *impropria* quando il canone stà in proporzione delle rendite del fondo al tempo della concessione.

Si conosce in Enfiteusi antica, e moderna, alienabile, ed inalienabile.

Per rilevare la indole, che attiene all'Enfiteusi conviene istituire un giudizio di fatto col sussidio del criterio giuridico nella interpetrazione del contratto, con cui fù posta in essere, come avverte la Corte Regia nella sua Decisione del 30 Giugno 1843.

Conosciuta la indole, ed il carattere della Enfiteusi, conviene che sia trattata con le norme, e con le regole che la Legge ha prefisse.

La Corte Regia in più, e diverse Decisioni per statuire se la Enfiteusi è Ereditaria, o pazionata, si ferma a considerare le clausule, che rivestono il contratto. *Pazionata* la vuole se è preso di mira tanto l'interesse di un primo investito, quanto degli altri con ordine graduale invitati al godimento; Se la menzione dei discendenti si fà unicamente dal *conduttore*, senza che lo sia dal *concedente* os-

si vero quando con la generica espressione *e suoi descendenti* non vi è la condizione di essere Eredi dell'investito, essendo fra le altre cose inabile a distruggere la pazione la clausula *ad habendum*; dovendosi per altro considerare *pazionata*, e non *ereditaria* massimamente in quella Ecclesiastica, quando la concessione fù stipulata per una determinata persona, e suoi descendenti maschi.

Nei Livelli pazionati si succede ex persona, e non come eredi, e dai beni che gli rappresentano le figlie non hanno diritto a prelevare la quota legittima paterna.

Ereditaria l'appella allorchè tutte le vedute sono rivolte a favore di chi primo ottiene, e deve godere il livello, e riguardandosi ogni altro siccome un rappresentante del primo investito per godere e tollerare nella stessa rappresentanza senza specialità di riguardi, e di contemplazione individuale. - Diviene Ereditario quel livello di mano morta non esente, e liberamente alienabile per indole, ed emanazione della Legge del 1769. Decisione della Corte Regia del 30 Settembre 1839. 29 Maggio 1840, 3 Febbrajo, ed 11. Settembre 1843.

Dobbiamo osservare, che l'uso praticato per l'innanzi da un Corpo Morale nel concedere i suoi beni in enfiteusi pazionata, le premesse, l'enunciativa, e le clausule adoprate nel contratto incompatibile con la enfiteusi ereditaria, e la opinione sulla natura pazionata dell'enfiteusi avutasi dai Livellari, sono argomenti da convincersi che la enfiteusi è pazionata, e non ereditaria; conviene osservare per altro se il Corpo Morale è soggetto, o è esente dalla Legge del 1769. perchè in questo ultimo caso, la legge rompe la pazione.

Se questa vacazione dispositiva si legge nei contratti antichi pazionati, viene distrutta dal fatto del primo conduttore del livello acquistato a titolo oneroso, disponendone a favore di estranei; ma le alienazioni fatte d'altronde dei beni, che dopo la morte del possessore passar devono nei chiamati *ex pacto*, *ex providentia*, sono valide unicamente

perdurante la vita del possessore alienante. Decisione del Mag. Sup. del 30. Decembre 1815.

Non possiamo tacere, che quando il Padre conducente stipula per i figli, e descendenti s'intende che stipuli per questi siccome *Eredi*, tace a confronto di riscontri individui di una diversa volontà.

Accade benissimo che non sia conduttore quello che stipula, ma lo siano quelli designati a dar vita alla concessione, quantunque che non intervenuti all' atto ma esistenti, ed Essi, e non lo stipulante siano i primi acquirenti del Livello, differendo in questo dalle persone comprese, e chiamate al godimento futuro del livello.

La enfiteusi *propria* l'abbiamo nella concessione di fondi sterili, abbandonati, che in veduta del miglioramento futuro per parte del livellario si statuisce con canone tenue, ma sempre correspettivo.

La enfiteusi *impropria* allorquando nella concessione si pattuisce un forte laudemio, o entratura nella metà, o più del prezzo reale dei beni calcolato per altro sulla rendita all'epoca della concessione, dopo di aver detratto il fondo degli annui aggravi reali, e del tenue canone, che si pone a carico del livellare stesso, e l'altra metà, o quota a questa minore del Capitale per indennizzarsi, e del frutto del grosso laudemio, e delle altre eventualità che gli formano carico, onde corrispondere il canone, e le altre imposizioni gravanti la totalità dei beni, mentre quando il canone in tali enfiteusi fosse stato convenuto *in correspettività*, le imposizioni si soffrono proporzionatamente e dal domino diretto, e dall' enfiteuta, fino a che il livellare non abbia conseguito quella giusta diminuzione di canone sul dato della costante rendita del fondo, all'epoca della sua addecimazione totalmente nel conto del livellare, come normalmente si legge nella Dec. del Tribunale Collegiale di Siena del 18. Settembre 1840.

Per giudicare della natura e qualità di un un Enfiteusi non deve aversi riguardo unicamente al canone annuo con-

venuto, ma sibbene all'insieme dei patti, che accompagnano la concessione, e respettiva conduzione.

Rot. Flor. in Thesaur. Ombros. Tom. 8 *Dec.* 36 *N.* 11. *Tes. del For. Tosc. Tom.* 17. *Dec.* 105. *N.* 5. nè serve a caratterizzare per *impropria* una enfiteusi il canone non rigorosamente correspettivo ai frutti naturali dei beni, come abbiamo nella Dec. del 19 Luglio 1839. della Corte Regia.

Per caratterizzare una enfiteusi *impropria* non è necessario, che la utilità che il Padrone diretto si assicura nel concederla corrisponda rigorosamente alle rendite naturali del fondo, ma basta che sia una cosa *modica* sebbene sia inferiore alle rendite del fondo stesso.

Mans. Consult. 43. *N.* 2., *e N.* 4. *Tom.* 10. *Rot. Flor. in Thesaur. Ombros. Tom.* 1. *Dec.* 18. *N.* 3. *e Tom.* 8. *Dec.* 36. *N.* 16.

La enfiteusi *propria* richiede la potenza produttrice reale del fondo per la sua natura, per la sua ubicazione, per la sua destinazione, e non mai l'accessorio, o' avviamento dependente dalla volontà altrui, imperocchè il Mulino, o qualunque altro Edifizio ad acqua nella *potenza* sua attiva, e costante non deteriora la sua sostanza per mancanza dei Macinatori, dei concorrenti; il Forno, la Fornace abile all'oggetto, cui sono destinati, non deperiscono nella loro sostanza per la mancanza di consumatori, ed avventori, giacchè il danno sia tollerabile, o no, che i conduttori risentano per essersi volontariamente assoggettati alle vicende variabili di un contratto, che in questo aspetto riveste ancora il carattere dell'azzardo, e dell'incostante arbitrio della fortuna devono essi a loro stessi imputare per aver acquistato un incerto evento, ed una semplice speranza di speculazione.

Bartol. in Leg. qui maximus N. 5. *ff. de Pubblicanis*, *Rot. Lucen.* Dec. 1. *N.* 37; e la Flor. Seu. Collens. de'9. Febbrajo 1790. Rot. Rom. Decisione 188. *N.* 9. e Decisione 425.

Non è così della Locanda, della officina, delle fabbriche di una Città, Terra, o Castello, che mancata la popolazione, manca contemporaneamente la loro sostanza vitale, ne avviene il loro deprezzamento, imperocchè prima di un evento politico, prima dell'influenza di una Legge, aumentando giornalmente la popolazione, il commercio, e la industria, il prezzo loro corrispondeva all'annua loro entrata locatizia; ma la sopravvenienza dell'evento, la influenza di una Legge preordinata al bene universale della Nazione ha fatto cessare quella rendita, e per conseguenza diminuito il prezzo dei fondi, e deteriorata la sostanza dei fondi stessi, e tolta quella correspettività fra il canone, e le rendite dei beni livellari.

Conviene per altro istituire un giudizio sul fatto presente sul fatto, che esisteva all'epoca della creazione del Livello, e confrontate le rendite all'epoca della concessione al giorno in cui si ritiene perduta la correspettività nel canone, la differenza diviene base per regolare la diminuzione, non perdendo di vista la circostanza, che il livello fosse stato acquistato a titolo oneroso, assumendosi un canone di non indifferente entità, tutte le gravezze, i restauri, e la riduzione del fondo locato, e vi abbia concorso la liberalità dell'Enfiteuta legalmente provata, come ammette la la Corte R. con la Dec. del dì 11. Settembre 1843.

Di fatti prosciugato un Lago, un Padule, voltate le acque di un Fiume, e di un Torrente, se non cessa totalmente la vita di un Edifizio ad acqua, tale la riduce che i frutti, e le rendite non sono suscettibili a pagare il canone, e le imposizioni, e gli altri aggravi.

Costruito un Ponte, e dato così un più sicuro, e comodo passo di un Fiume, la Barca trajettizia diviene un corpo morto, ed il conduttore resta inabilitato a pagare il canone, perchè infruttifera.

L'apertura di Strade Ferrate accellerando il camino, avvicinando per così dire le Capitali, se hanno prodotto un vantaggio alla Nazione, hanno arrecato un danno a quelle

Terre di soffermata delle vetture, e dei passeggieri, e questo danno refluendo nei Fabbricati, gli deprezza perchè la rendita localizia, è soggetta a sensibile diminuzione.

Se per le corrosioni di beni lungo i fiumi ha luogo la riduzione del canone, e gradatamente ai benigni effetti dell' alluvione si riaccresce, come decideva il Tribunale di Pietrasanta nel 5. Gennajo 1821; se al cambiamento politico, o legislativo ritorna il canone al suo saggio, perchè cessata la causa, che lo aveva ridotto per la Dec. della Rot. Pisan. del 16. Luglio 1823; se infine per giustizia ha luogo la riduzione, e remissione del canone quando i beni livellari senza colpa dell'Enfiteuta sono ridotti incapaci di una rendita sufficiente a pagare il canone, e le imposizioni, come si legge nella Dec. N. 23. riportata nel Tom. 13. anno 1824. del Tes. del For. Tosc., noi crediamo che possa il Domino diretto ritornare al godimento del canone o cessata la causa, o attivato un nuovo ramo di commercio, ed industria, mercè il quale i fabbricati ritornino a riacquistare l'antico valore, ed a produrre l'antico frutto.

A riconoscere, aggiungeva la Corte Regia di Lucca nella sua Dec. del 13. Agosto 1851, il carattere di correspettività progressiva in una Enfiteusi *impropria* di fronte all'alienatario dei beni, e sua linea deve richiamarsi a calcolo la somma pagata a principio della concessione a titolo di laudemio maggiore, o entratura, non ostante che l'alienante proceda per via di refutazione dei beni nelle mani del Domino diretto, perchè detta somma è rimborsata dall'alienatario all'alienante nell' atto del contratto di vendita, e perchè la refutazione non è libera, ed assoluta, ma bensì sotto la espressa condizione, che il Domino diretto conceda la investitura all' alienatario, e sua linea, e se agli effetti relativi sorte di scena l'alienante, e sua linea, e si sciolga il contratto primitivo, e gli effetti si trasfondano nel nuovo acquirente, sussiste per altro sempre il fatto del pagamento della somma eseguito irretrattabilmente a principio nelle mani del Domino diretto, incorrespettività della quale fù

convenuto un canone tenue, e nelle cessioni delle ragioni della Enfiteusi impropria, si sostanzia la cosa nella surroga dell'alienatario, e sua linea alla persona, e linea dell'alienante; il Domino diretto per laudemio percipe la quarta parte del prezzo, e non la quarta parte del canone, e ne avviene per legittima conseguenza che l'obbligo della riparazione dei danni nel direttario è coerente al contratto come diretto alla conservazione della sostanza dei beni nel grado in cui erano all'epoca della concessione; nel caso poi di derioramento sostanziale il Domino diretto è nella posizione di dover restituire parte dell'entratura, e diminuire l'annuo canone.

Nella Enfiteusi propria correspettiva progressiva il Domino diretto e nell' obbligo di concorrere alla conservaziona del fondo onde non deperisca nella sostanza in sussidio dell' Enfiteuta, dopo che l' Enfiteuta ha fatto tutto quello che doveva per la difesa per la conservazione del fondo, e che senza sua colpa il fondo è minacciato a deperire; nella impropria, assimiliata alla locazione, e conduzione a lungo tempo, l'obbligo nel direttario è reale a riparare i danni indipendenti dalla colpa del livellare.

Negli avvertiti casi per ritornare alla correspettività la *Enfiteusi propria*, l'Enfiteuta è nel diritto di richiamare il Domino diretto in sussidio o con concorrere alla spesa restaurabile la potenza del fondo, o a domandare, ed ottenere una remissione di canone fino a che i beni non sono ritornati alla potenza primitiva, o una riduzione del canone, quando realmente è deperita la sostanza del fondo in proporzione della perdita dell'annua entrata.

Nella *Enfiteusi impropria* il Domino diretto oltre la remissione, e riduzione del canone, non può esimersi a restituire al livellare quella proporzionata rata della somma, che in principio ritirò a titolo di entratura.

Finalmente le condizioni nelle quali sono situati e il Domino diretto, ed il livellare per indole, e natura del contratto non possono venire alterate, e variate dalla volontà di un

solo, ma dal consenso, e volontà di ambedue sempre che siano nella potenza di farlo.

Decisione della Corte Regia del **19.** *Luglio* **1839.** *e Dec.* **69.** *riportata nel vol.* **9.** *del Tes. del For. Tosc.*

§ 2.

Canone Livellare.

942. Il canone è il primo elemento che costituisce l'enfiteusi. Senza la sua correspettività, il canone non è invariabile. Se il canone è per riconoscere il Domino diretto in veduta dell'utile, e del vantaggio che dal godimento dei beni risente il livellare, se lo è per ricompensare il Domino diretto di questa utilità, deve aver sempre quella correspettività progressiva di cui parlammo.

Il canone è il resultato di una perizia regolare dettagliata, onde sempre si conoscano gli elementi, che la composero, fatte le detrazioni ai termini di ragione.

Nei fondi Rustici, le detrazioni concernono il mantenimento, la difesa; la surroga di piante, lacero di attrezzi, sacca, vasi vinari, le imposizioni Regie, e Comunitative, valore dei semi, spese di agenzia; e la Sentenza del 30. Settembre 1785. della Rot. Florent. e la Dec. 231 e 137. riportate nel Tom. 6. Vernac, vi aggiunsero il frutto del grosso laudemio, e dei lavori, che fossero indispensabili a porre i beni nello stato di fertilizzazione sua propria, e nei fondi urbani vi deve essere anche la detrazione per i presunti spigionamenti.

Se si tratta di fondi urbani il canone corrisponde ai frutti dei beni stessi, detratte le spese che sopra.

Le stime devono basarsi con precisione sul resultato di un decennio, o di un ventennio a tenore delle Istruzioni del 29. Settembre 1774. con le corrispondenti detrazioni onde rendere per quanto è possibile il canone conveniente, e permanente all'effetto speciale che il conduttore si ad-

dossi tutti i casi fortuiti, ed insoliti, a riserva della deperizione del fondo, e sua sostanza, imperocchè tutti gli oneri, che s'impongono al livellare formano parte di canone.

Per i livelli di Chiese, o Benefizi devono adempirsi le istruzioni del 22. Ottobre 1785.

A ritenere la correspettività di qualunque livello è bastante la confessione dell'Enfiteuta allorquando per mezzo di stipulazione dichiara che la rendita dei beni è capace a soddisfare il canone, e gli oneri relativi. *Vernac. Tom. 3. Dec.* 137. e 139, *e Tom.* 6. *Dec.* 293.

Il canone convenuto in grano buono, e mercantile, non porta designazione alcuna alle diverse sue specie, e da ciò ne nasce, che non può interpetrarsi per grano gentile, e di prima qualità esclusivamente; tale massima è applicabile a qualunque altro genere in cui sia stabilito il canone. Dec. 59. Tom. 1. nel Tesor. del For. Tosc.

Il canone in generi può ridursi a contanti, ed una volta ridotto col consenso delle parti che hanno potestà di farlo è una surroga legittima, e valida, come si legge nella Dec. 69. riportata nel Tom. 9. del Tes. del For. Tosc. ed osservate le regole volute dalla Legge, è un fatto consumato non censurabile se non se quando concludentemente si provi di essere affetto dal vizio di errore, di calcolo per cui deva avvenirne regolare rettificazione, ma non si può ritornare a pagare in genere il canone una volta ridotto a contanti

La Circolare del 25. Agosto 1783. che derogava le precedenti disposizioni del 6. Settembre 1779, e 4. Novembre 1782, rammentata all'Art. 6. delle Istruzioni del dì 11 Settembre 1827. statuisce il coacervato di un ventennio del prezzo del genere da ridursi a contanti, bene inteso che il ventennio sia di anni continui con terminare nell'anno in cui segue la riduzione, quando per altro sia avvenuta la raccolta del genere, ed in caso contrario il ventennio deve terminare nell'anno antecedente, con l'abbuono a favore del livellare del sei per cento sul totale del venten-

nio, e quindi fatta la media proporzionale ossia la divisione per venti del totale della somma, si ha il prezzo.

Tali disposizioni sono confermate dall'Art. 27. del Sovrano Motuproprio del 22. Marzo 1827.

Forma detrazione a favore del livellare la spesa occorsa per il trasporto, ed anche per la gabella del genere al mercato, i prezzi del quale formano valutazione nel ventennio, quando per altro il livellare non avesse l'obbligo di consegnare in quel luogo a tutte sue spese il genere per soddisfare al canone.

Se prima di tale riduzione a contanti, il Domino diretto ha ricevuto il canone a contanti valutato il genere annualmente ad un prezzo medio, e legale concordato con il livellare, non può dopo un lasso di tempo, come decideva la Rota Fiorentina nel 30. Settembre 1823. elevare azione alcuna per essere indennizzato del danno sofferto per causa del prezzo maggiore, che avrebbe ritrovato nel far Egli da se la vendita, ancorchè qualche ricevuta abbia vincolata da riservo, poichè il riservo non continuato non ha forza d'investire le ricevute successive.

La cessione del dominio diretto di beni che attenevano a Corporazioni Religiose operata dalla cessata Intendenza del Tesoro Pubblico in Toscana non ha indotta alcuna alterazione alla natura, all'indole dei contratti, nè ha sottoposti alla influenza della Legge del 1769 nè gli ha liberati; e la riduzione fatta a contanti in tal circostanza dei canoni pattuiti a genere, operazione fatta fra detta Intendenza, ed i creditori, senza intervento dei livellari non è obbligatoria nè per gli uni, nè per gli altri, essendo sempre nella potenza di ritornare alla esazione, ed al pagamento del canone nel modo, e forma nei contratti originarj pattuita, nè di variare il luogo del pagamento, e della esazione in conformità del Sovrano Rescritto del 13 Settembre 1816, e delle Sovrane Dichiarazioni circolate nel 29 Luglio 1819 senza una nuova stipulazione.

§. 3.

Laudemio, e quinquagesima.

943. Il laudemio è quella retribuzione che si corrisponde al padrone diretto nella formazione del Livello in premio della concessione, o per laudazione nelle successive alienazioni.

La misura del laudemio anticamente nasceva dalla convenzione fra il Padrone diretto, e il Domino utile.

Secondo il Gius dei Romani si conosceva soltanto il laudemio, o quinquagesima per i passaggi che regolarmente era del 2 per cento.

La consuetudine venne a distinguerlo in *maggiore*, *in minore*, ed in *minimo*.

Il maggiore nelle allivellazioni, e nelle rinnovazioni, il minore nei passaggi, il minimo nelle recognizioni.

Il primo in un'annata corrispondente al canone, e nei livelli di mano libera in molti casi si statuisce in somma assai maggiore. Il secondo nella quarta parte. ed il terzo o in una libbra di cera bianca lavorata, o nell'equivalente valore.

La quinquagesima ha luogo regolarmente nelle cessioni dei beni soggetti a Mano Morta, o al Enfiteusi Ecclesiastica, perdurante la linea investita.

Il laudemio in genere, è dovuto in qualunque caso, che i beni livellarj facciano passaggio in estranei alla linea contemplata nella concessione.

Conviene distinguere i livelli antichi dai moderni per conoscere il saggio del laudemio.

Per i livelli antichi si sta ai patti stipulati, se non vi sia il patto espresso, in allora si ricorre al Gius Comune.

Per i livelli formati dopo il 1784 ancorchè sottoposti alla Legge del 1769 il laudemio consiste nella quarta parte del canone a tenore della Risoluzione della Camera Senese del 13 Luglio 1839, segnata di N. 1619, bene in-

teso però che le concessioni stipulate dopo tal'epoca non siano rinnuovazioni per linea finita formate con le condizioni stabilite nelle primitive per lo stesso canone, laudemio, e vocazioni, astrazione fatta dei miglioramenti anteriori al 2 Marzo 1769 e conseguentemente dell' indispensabile aumento di canone, imperocchè nei passaggi futuri si percipe non la quarta parte del canone, ma il due per cento sul prezzo della cessione, conforme opinò l'avvocato Regio nel 23 Settembre 1842 a favore della Fraternita di Fojano soggetta alla Legge del 2 Marzo 1769, essendo le medesime coattive per il Domino diretto per disposizione di detta legge, e sotto l'influsso benefico della Legge medesima.

Allorquando il laudemio è dovuto in ragione del due per cento nei livelli di mano morta sottoposta alla Legge del 1769, si calcola sul prezzo e del dominio utile, e dei miglioramenti posteriori per la ragione che costituiscono un sol corpo , ed una sola , ed individuale sostanza col fondo, rimanendo al livellare il credito per il loro valore a seconda del Sovrano Rescritto del 22 Luglio 1825.

Il pagamento del laudemio non ha luogo se non se quando alla stipulazione del contratto succede la tradizione reale dei beni, perchè viene a perfezionarsi onninamente l' atto e per parte del Domino diretto a riconoscersi il passaggio dei beni nel nuovo possessore.

Questo principio stabilito nel caso di qualche specie di laudemio conosciuto anche nel Gius Scritto, e che si paga per l' alienazione perdurante la linea dei chiamati, è per altro indubitato che estender si deve all' altro introdotto dalla consuetudine di molti Luoghi Pii, e che si corrisponde quando si tratta di nuova concessione, o investitura *ex integro* , persuadendo di ciò l' identità di ragione , e l' analogia che passa fra una Tassa, e l' altra, poichè ambedue in sostanza sono una contribuzione dovuta al proprietario per il di lui consenso , ed operazione dell' atto della tradizione dei fondi concessi in enfiteusi.

Se per esempio *Tizio* erede di *Cajo* domanda la riconduzione di un fondo, che *Cajo* non avesse mai avuto il materiale possesso, *Tizio* paga il solo laudemio, che pagar doveva *Cajo*, ma se *Cajo* fosse andato al possesso, il suo erede o cessionario *Tizio* corrisponde due laudemj, il primo per il passaggio, e godimento del fondo in *Cajo*, e l'altro per il secondo passaggio in *Tizio*.

Sovr. Rescr. del 21 *Marzo* 1823 *che approva il voto dell' Avv. Reg. del dì* 11 *di detto mese.*

Nelle vendite sospensive, cioè a dire subordinate al patto della ricompra dentro un determinato tempo, non si può pretendere il laudemio fino a che non siasi verificata la condizione sospensiva, ed il consenso permissivo la voltura deve formularsi in modo da salvare l'interesse del domino diretto.

Verificato che un fondo venduto per libero fosse affetto a livello spettante a mano morta non esente, creato prima del 2 Marzo 1769, è necessario procedere alla stima, e defalcato il canone, che ratizzamente vi posa, sul resto si calcola il laudemio o quinquagesima in ragione del due per cento secondo il *Gius Comune* a forma di quanto dispone l'Art. 5 delle Istruzioni ai Notari del 1769; ma se poi detratto dal prezzo di rendita il capitale dell'antico canone non rimane somma alcuna a rappresentare il dominio utile, in allora non vi è titolo a laudemio, come decideva la Corte Regia nel 9 Maggio 1844.

Nella rinnovazione parziale di un livello miglior sistema è quello per determinare il laudemio nella proporzione di quello che fu stabilito di tutti i beni nella primitiva concessione in cui si trova l'antico canone di tutti i beni in proporzione del canone da stabilirsi nella rinnovazione parziale. *Vernacc. Tom.* 4 *Dec.* 284 *N.* 5.

In uno spoglio coattivo e contemporaneo tanto del dominio diretto, che del dominio utile per causa di *pubblica utilità*, il laudemio di passaggio non può formare elemento di stima a favore del padrone diretto.

Nelle affrancazioni coatte, o volontarie ancora di livelli di mano morta non esente, ove i miglioramenti posteriori entrar devono in calcolo per determinare il laudemio per fissare il prezzo di deduzione dei laudemj futuri, non deve tenersi a calcolo l'ultimo laudemio pagato in epoca anteriore agli avvenuti miglioramenti, ma sibbene stabilirsene un nuovo regolato sul valore attuale del fondo, e nel raddoppio di questo nuovo laudemio costituire il fondo dei laudemj futuri.

Se si trattasse che questi livelli fossero a terza generazione, il fondo dei laudemj magni, o maggiori, o d'investitura si determina in una somma aumentata del frutto semplice ragionato al saggio in cui far si deve l'affirmazione del canone, giunga al fine di un secolo contando dal giorno della originaria concessione, salvo lo sconto per l'anticipato pagamento, a costituire un capitale, da cui possa prelevarsi una somma uguale al laudemio di primitiva investitura, e rimanga tanta rata quanto basti a produrre un altra uguale in ogni secolo successivo.

Dec. della Corte R. del 26 *Settembre* 1842.

La stessa Corte Regia nel dì 11 Gennajo 1843, dice, che il diritto competente al padrone diretto di esigere il piccolo laudemio di passaggio, allorchè dall'enfiteuta vengono alienati i beni livellari è stato espressamente riservato dalle Leggi Toscane alle mani morte non ostante l'allodiabilità impressa ai beni di loro diretto dominio.

Questa regola si limita soltanto allorchè l'alienazione avviene fra persone comprese nella primitiva concessione in virtù di un vero, e proprio consenso dispositivo, imperocchè il consenso permissivo non induce alterazione veruna ai diritti del padrone diretto, ed è assolutamente inefficace ad operare un'implicita, ed anticipata recognizione di tutte le alienazioni che avvenir possono nella discendenza.

Se pur dovesse accogliersi la massima che il padrone diretto ricevendo senza alcuna protesta il pagamento del

canone dall' alienatario, venisse a renunziare implicitamente al laudemio, questa massima non è per certo applicabile al caso di enfiteusi Ecclesiastica, e di pagamento fatto ad un procuratore non munito di mandato speciale all'effetto di condonare il laudemio.

Di fronte al chiaro disposto delle Leggi Toscane del 10 Agosto, e 30 Ottobre 1792, è indubitato che tanto il non effettuato pagamento del laudemio di passaggio, quanto omessa l'impetrazione dell'assenso al passaggio medesimo, sottopongono l' enfiteuta alla caducità.

Per altro ricorrendo la buono fede di questi la caducità non potrebbe sanzionarsi che nel caso di una contumacia continuata, dopo che sia cessata la buona fede mediante quel richiamo, o quel monito che il Domino diretto avesse fatto per equità.

Il laudemio ha luogo ancora nelll' alienazione di beni sottoposti a livello moderno, fatta dal padre con titolo di Dote alla Figlia per la ragione che la figlia diventa estranea, e va ad investire quella linea, che dal suo matrimonio ha incominciamento; ma non ha luogo laudemio allorchè la figlia come proveniente dall'ultimo compreso, gode del livello perdurante la sua vita, e non più oltre, succedendo essa e nel godimento, e nel diritto a ricondurre, ed in allora essa questo diritto esercendo deve pagare il laudemio di ragione dovuto, o se i figli di essa come eredi succedendo nei diritti materni, ed effettuano la riconduzione, sono nel dovere di corrispondere il laudemio di passaggio.

Il laudemio di passaggio non ha luogo nella successione collaterale quando per altro i beni provengano dal respettivo autore, ma se il defunto fosse stato il conduttore per se, e per la propria discendenza, il Fratello che succede per disposizione, o per atti tra i vivi, o di ultima volontà, e nell' obbligo d' impetrare l' assenso o permissivo, o dispositivo secondo la natura del Livello, e di pagare il laudemio.

Il consenso permissivo è operativo il legittimo passaggio senza pagamento di laudemio nei figli, e descendenti di maschi, e nelle figlie durante la loro vita, come descendenti, ed eredi dell'ultimo maschio proveniente dall'acquirente riconosciuto in livellare durante la linea investita, ma non per i loro figli per le ragioni come sopra esposte nel caso di devoluzione nella figlia di parte di un livello moderuo o a titolo di dote, o a titolo di legittima.

Nella costituzione del patrimonio Ecclesiastico con la clausula *donec provvideatur* essendo una impropria alienazione temporaria che dà al Benefiziato la semplice veste di usufruttario non si percipe il laudemio nella guisa stessa che si pratica per le temporarie locazioni, conduzioni di affiitti.

Nel contratto di vitalizio, che si trasferisce immediatamente il possesso dei beni, ha luogo il laudemio, meno che il caso in cui vi fosse la condizione sospensiva, e si ammettesse la reversione dei fondi alla morte del vitaliziante, perchè in allora è una semplice cessione di usufrutto, ma se la condizione non portasse il passaggio se non se alla morte del vitaliziante, o non avvenisse la contemplata reversione in allora si liquida il laudemio. Questa contrattazione a nostro credere è vietata dalla legge come si notò a pag. 121 della prima parte, perchè rinvestirebbe il carattere di una *istituzione contrattuale*.

Per il passaggio di un fondo livellare di antica istituzione, e che deva procedersi alla riconduzione moderna per convalidare il passaggio stesso, due sono i laudemj da pagarsi al Domino diretto, che il piccolo, ossia minore per il passaggio dal compreso nell'Estraneo, ed il magno, o maggiore per la investitura che va ad operarsi a favore dell'Estraneo medesimo.

I laudemj devono essere rinvestiti a favore del Domino diretto, e trattandosi di Enfiteusi Ecclesiastica il rinvestimento ha luogo per il grosso laudemio, come parte di

fondo, lucrandosi i laudemj minori dal Rettore del Benefizio, o della Chiesa, come emolumenti proprj.

§ 4.

Consenso permissivo, Consenso dispositivo.

944. In qualunque alienazione di beni livellari è indispensabile il consenso alla pena della rescissione dell' atto di cessione a tenore del Sovrano Motuproprio del 10 Agosto 1792. Questa disposizione speciale fu resa generale con il successivo Motuproprio del 22 Ottobre 1792.

Nei livelli di mano morta non esente dalla Legge del 1769 avvenuta la caducità per l'inadempimento alle suddette Leggi, deve la mano morta impetrare la grazia prima di procedere a riprendere il possesso dei beni per quindi concederli nuovamente a livello entro un anno, ed un giorno dal dì della verificata caducità.

A mente del Sovrano Motuproprio del 9 Aprile 1794 declarativo i precedenti, il consenso permissivo deve prestarsi tanto in livelli Antichi, e moderni, durante il diritto dei cedenti, e senza fare alterazione ai patti, e condizioni resultanti dai contratti di primitiva concessione livellare, e senza pregiudizio della solidale per l'esazione dell'annuo canone.

La domanda diretta a conseguire il consenso può aver di mira due oggetti, l' approvazione alla semplice cessione, il riconoscimento dell'acquirente, e sua linea, cioè a dire la surroga di linea, come prosecuzione inerente al contratto originario, se moderno, e come innovazione sostanziale se antico.

Nel primo caso il consenso è puro, e semplice come si disse; nel secondo caso, se si tratta di livello antico conviene ricondurlo, se è moderno procedere al consenso dispositivo mediante il contratto, e l' adempimento di quanto dispone la legge del 22 Marzo 1827 per la cauzione.

Nei livelli di mano morta non esente quando siano a linea in infinito, e le condizioni identiche a quelle dei livelli a mano libera spettanti, il consenso dispositivo non può prestarsi senza procedere ad un proprio, e vero contratto di riconduzione. Col consenso permissivo non vengono alterate le ragioni competenti al Domino diretto, che la legge del 1769 gli ha riservati nell' appodiazione, e quasi allodiabilità dei beni, a differenza che col consenso dispositivo si toglie di mezzo la linea dei primi investiti surrogando ad essa quella dell' allienatario.

Nella vendita coatta, qualunque dichiarazione giudiciale non toglie alla mano morta i diritti, che le ha dati la legge, ed il Compratore deve impetrare dal Padrone diretto il consenso secondo la natura del livello, pagare il laudemio.

La Notificazione fatta giudicialmente dell'alienazione seguita dei beni livellari nello spirito della Legge del 29 Novembre 1849 non avendo altro scopo che quello di sollecitare la voltura, non induce pregiudizio ai diritti esperibili dal Domino diretto nel termine dei due mesi determinati a riportare l' assenso all' alienazione, ed al riconoscimento regolare del nuovo possessore di beni soggetti a livello moderno, per il quale la legge vuole che si proceda al consenso dispositivo alla pena della nullità dell' atto di cessione, non permettendosi nei livelli di mano morta libera creati, o ridotti in figura moderna, che l'Estraneo possegga i beni all'ombra dell'antico Titolo, e perdurante la linea investita.

La decorrenza dei due mesi senza che sia domandato l'assenso non porta la caducità quando concorra la buona fede, ed il Domino diretto non abbia adito il Tribunale, o adito che l' abbia, può il nuovo acquirente nella negativa dell'assenso revocare l' atto della riportata cessione appoggiandolo a questa negativa, ed il Domino diretto non può elevarsi contro questo nuovo atto, nè può pretendere laudemio alcuno.

Non è ragione sufficiente a denegare il consenso il re-

cusato rilascio della copia del Contratto di cessione al Domino diretto per parte dell' acquirente dei beni, essendo sufficiente la esibizione *ad videndum* come prescrive il Sovrano Rescritto del 24 Agosto 1820 declarativo la Circolare del 20 Decembre 1819, come la soppressa Camera Fiorentina fece sentire al Cancellier di Montecatini con ministeriale del 29 Agosto 1820, e la già Segreteria del R. Diritto all' Operajo della Chiesa Primaziale Pisana con lettera del dì 11 Marzo 1825.

L' atto del consenso consiste in una semplice dichiarazione dietro la esibizione del Contratto di cessione, ma se scadesse la recognizione in dominum, e questa dovesse farsi per pubblico istrumento, deve contemporaneamente stipularsi l'assenso permissivo all'avvenuto passaggio senza surroga di linea, e senza innovazione ai patti del primimitivo contratto di Livello.

Le sopraspresse massime si hanno nelle citate disposizioni, e nel voto dell'Avvocato Regio del 18 Agosto 1818.

Senza il oonsenso del Padrone diretto l' Enfiteuta non può sottoporre il fondo a servitù, ed oneri che non aveva. Qualunque contrattazione, o convenzione che il livellare ponga in essere senza l'annuenza del Direttario non è atta a ledere i diritti di esso.

Se il livellare gode di tutti i vantaggi provenienti dal fondo, o che nelle sue viscere esistano, non può destinarlo ad usi differenti, quando da questi possa avvenire la sua deperizione, nè atterrare quelle piante che siano sostanza fruttifera, o difesa di esso, esponendolo a corrosioni, a dilavamento per la impetuosità delle pioggie, e privarlo così di quella naturale forza produttrice, o difesa naturale, o che il Direttario gli avesse procurata e concessa.

In qualunque consenso deve osservarsi se la ratizzazione del canone è correspettiva alla forza produttrice dei beni, e dichiarare espressamente che esso non induce novazione all' azione solidale spettante al Domino diretto, quando l' alienazione fosse parziaria, e non totale.

§ 5.

Recognizione in Dominum.

945. L' atto della recognizione è destinato a tutelare l' interesse del Domino diretto per costatare lo stato attuale dei beni, se è avvenuta variazione sostanziale, a rilevare se sono nella loro integrità nel possesso del Livellare, e qual sia la loro confinazione moderna, e la regolare corrispondenza catastale.

Se nel contratto di primitiva allivellazione non fosse stipulato il patto della recognizione, ma una convenzione generica, mercè la quale applicar non si possa quanto per disposizione del Gius Comune, o della consuetudine si pratica nelle ventinovennali, o quinquennali recognizioni, non può astringersi il possessore a quest' atto, che in sostanza è unicamente vantaggioso al Domino diretto, e conviene allora al Direttario stragiudicialmente prendere le notizie sopraindicate. Nell'altro caso, che questa recognizione sia prescritta dal Contratto a spese del possessore, senza indicare se per atto pubblico, o privato, subitochè la spesa è a carico del livellare, è in facoltà di esso di stipularla anche mediante una semplice dichiarazione, dalla quale resulti lo stato, grado, e confinazione dei beni livellarj; ma se dal contratto non è determinato chi debba sopportarne la spesa, in allora deve repartirsi a metà fra il Domino diretto, ed il Livellare secondo il voto dell'Avvocato Regio del 18 Agosto 1818.

Nei contratti di enfiteusi moderna essendo stipulato il patto della recognizione da farsi per atto pubblico, ed a spese del livellare, non può esso recusarsi da adempirvi, con usare per altro un sistema meno dispendioso per la identificazione dei beni, conforme dispone il Sovrano Rescritto del 3 Ottobre 1817.

E' necessario per altro osservare che l'atto di recogni-

zione non comprenda dichiarazioni atte ad indurre novazioni ai patti del primitivo contratto, specialmente quando avvenisse una ratizzazione di canone; che si tentasse di sciogliere l'azione solidale, non ostantechè non possano fare stato contro il Domino diretto dipendente dalla tutela dell'I. e R. Governo, imperocchè qualunque nuova convenzione non autorizzata, si ha per non scritta. Quando si scriveva sulle ingerenze del Gonfaloniere a pag. 177. si credè congruo ai § § 602. 603. 604. di rammentare alcune massime sulle recognizioni, ora non evvi luogo a ripeterle, e ci riportiamo alle medesime.

§ 6.

Rinnovazione, e riconduzione livellare.

946. La rinnuovazione ha luogo per estinzione di linea. La linea è sempre la mascolina quella privilegiata. Le femmine sono incluse o per disposizione del primo acquirente, o per una equità nascente dalla Legge.

Vi sono dei livelli a linea mascolina, e femminina, ma questi son rari, ed attengono alle Enfiteusi gentilizie.

La formula della concessione mostra la sede di partenza delle persone comprese, l'ordine della vocazione, ed i casi dell'assoluta, della relativa, e della temporaria esclusione delle femmine, e dei loro descendenti.

Assoluta si ha nella forza delle parole; relativa quando esistono alcuni maschi fra i collaterali, temporaria per sussidiare la vocazione per la mancanza di maschio da maschio.

I chiamati sono quelli che giustificano la descendenza, la prerogativa di sesso, e la poziorità di grado.

La dizione di discendenti maschi del conduttore esclude le femmine. Dec. del Sup. Cons. del 13. Luglio 1820.

Nell'Enfiteusi pateggiate, o volgarmente laicali, i figli, e descendenti dal conduttore succedono iure vocationis, e non come Eredi per l'influenza della formula della concessione,

per la disposizione del primo acquirente, per la convenzione stipulata fra i chiamati, e compresi sempre però perdurante il loro diritto.

In questa enfiteusi i maschi escludono le femmine nate dal maschio investito; non è così nei livelli moderni quando la femmina succede in forza della Legge, di una disposizione paterna, o stipulata nella divisione del patrimonio con gli altri compresi, o per una obbligazione generale di beni, o sotto qualunque altro titolo essa trasferisca nella figlia il titolo alla riconduzione come estranea al livello.

Per massima in qualunque rinnovazione, o riconduzione il richiedente deve giustificare la disposizione a suo favore o derivante dalla Legge per il diritto di successione, o dalla stipulazione. Dec. della Corte Regia del 4. Settembre 1839 e 25 Agosto 1843, e per operare lo spoglio in forza del Gius accrescendi, occorre una Sentenza Giudiciale in stato di legittima esecuzione.

La riconduzione può esser volontaria, o coatta, *volontaria* quando il possessore livellare intende di togliere l'inallienabilità ai beni livellari riducendoli affrancabili e può domandarsi anche dall'alienante il fondo per convalidare la vendita fatta in opposizione alla natura del livello, il quale non soddisfa all'obbligo contratto fintantochè non abbia avuto luogo la riconduzione, non ostante che la vendita importi da se stessa l'addicazione di ogni diritto sul fondo; *coatta* quando il livello è prossimo ad estinguersi, o è in stato di caducità.

Secondo la legge del 2 Marzo 1769 si perpetua il dominio utile nei Laici, salvi i diritti al Direttario; nei livelli moderni è lo stesso, giacchè compete al possessore del fondo il diritto alla riconduzione per se, e per la sua linea mascolina di maschio legittima, ed in infinito, comprese le femmine nascenti dall' ultimo maschio loro vita naturale durante, col gius accrescendi fra tutti i chiamati, e compresi, giacchè la reversione non si ha che per il caso di caducità colposa, rimanendo il diritto alla rinnuovazione

al possessore, che oltre il vincolo del sangue sia anche erede intestato dall'ultimo compreso.

La prova della esistenza delle linee compete al livellario, che dopo un decorso di anni domanda la rinnuovazione col godimento dello sconto, al contrario attiene al direttario quando ei creda avvenuta la caducità per l'estinzione della linea.

La morte del conduttore senza che abbia fatto ingresso la linea chiamata porta la rinnovazione a favore dell'Erede secondo l'Equità del Bartolo.

Nei livelli di Mano Morta esente dalla Legge del 1769. si determina il canone da pagarsi sullo stato attuale dei beni stimati a compra, e vendita, con le detrazioni da noi enunciate per giustificare la correspettività del canone.

Se la riconduzione avesse per oggetto di rendere alienabili, ed affrancabili i beni, secondo l'Art. 10 delle istruzioni del 23. Settembre 1845. ha luogo l'abbuono a favore del riconducente per la presunta durata della linea.

Le citate Istruzioni del 23. Settembre 1845 agli Art. 10 11 12, e 13 distinguono i casi di prossimità, o non prossimità della estinzione del livello, e statuendo la durata dei livelli a terza linea in anni cento, e per quelli a linea in infinito, ovvero perpetui ereditari, o transitori in qualunque successore anni 200. ed in anni 150. quelli la cui durata oltrepassa le tre generazioni.

La durata dei livelli la di cui esistenza si regge dai viventi come ultimi compresi si computa per lo sconto con la vita presunta del minore di età dei superstiti compresi, seguendo la regola seguente.

Per le persone in età di anni 1 ai 35, anni 30 di vita presunta con l'abbuono del 69. per cento.

Da anni 35 a 45, anni 26, ed abbuono del 64 per cento.

Da anni 45 a 55, anni 19, ed abbuono del 52 per cento.

Da anni 55 a 65, anni 12, ed abbuono del 38 per cento.

Da anni 65 a 75, anni 7, ed abbuono del 24 per cento.

E da anni 75 in poi, anni 4 abbuono del 14 per cento.

Per i livelli a terza generazione, computandoli dal dì della concessione, l'abbuono del 69. per cento.

Per i livelli perpetui dell' 82 per cento.

E per quelli oltre la terza linea del 77 per cento.

Queste detrazioni devono resultare dal contratto sia di riconduzione, che di affrancazione.

Il diritto di succedere nei livelli di Mano Morta non è condizionale alla riduzione del livello, ma nasce dal disposto della Legge, per cui il possessore può dimandare la riduzione in forma moderna, o ex juribus il di lui creditore per trovare pagamento di ciò, che gli è dovuto, come ritenne la Corte Regia nel 25. Agosto 1843.

Nelle riconduzioni di livelli in stato di caducità per estinzione di linea, senza che abbia avuto luogo alcuna disposizione, i consanguinei più prossimi dell'ultimo investito hanno diritto alla rinnuovazione a loro favore per la equità del Bartolo, come ritenne ancora la Corte Regia nel 30. Giugno 1843.

La perizia per il regolamento approvato con Sovrano Rescritto del 28 Aprile 1826. deve presentare.

1. Il valore del fondo a compra, e vendita desunto dalla rendita lorda del fondo stesso dettagliatamente dimostrata.

2. Le detrazioni per le imposizioni, per il mantenimento, agenzia, riparazioni indispensabili, spigionamenti.

3. La detrazione dell' antico canone; se fosse stato a generi, la sua riduzione a contanti.

Il resultato forma l'aumento del canone, a cui si aggiunge l'ammontare del vecchio per costituire il nuovo canone.

L'aumento nel caso di riconduzione volontaria soffre la diminuzione dello sconto per la presunta durata del livello a favore del riconducente.

Questo abbuono non ha luogo nelle riconduzioni coatte.

L' antico canone sia nelle rinnuovazioni, sia nelle riconduzioni non soffre diminuzione, meno il caso della verificata deperizione di una qualche porzione della sostanza del fondo, o per aggiunger qualche onere al riconducente;

giacchè le condizioni sue proprie per effetto dell' indole, e della natura del primitivo contratto non possono venire alterate, o determinate dal fatto, e della volontà del Domino diretto senza una correspettività, come ritenne la Corte Regia nel 19 Luglio 1839.

L' aumento del canone è conseguenza di verificati miglioramenti naturali, ed industriali.

In forza per altro della correlazione o correspettività, che hanno fra loro i miglioramenti, ed i deterioramenti, non può caratterizzarsi per miglioramento se non ciò che rimane dedotto il deterioramento, e viceversa.

La legge compensa i miglioramenti con i deterioramenti, e ritiene la differenza a statuire o gli uni, e gli altri per quella equità, in forza della quale il possessore di buona fede non è tenuto a restituire i frutti del miglioramento, nè a compensarli col credito del miglioramento alla devoluzione del fondo a favore del padrone diretto.

Dec. 14 par. 1 Tom. 2 delle Sell. della Rot. Flor. e Vernacc. Tom. 4 Dec. 202, *e Tom. 6 Dec.* 320.

Qualunque miglioramento per natura dell'Enfiteusi cede a favore del Padrone diretto a forma della Legge del 1769, e della Dec. del 4 Aprile 1786 della Rot. Flor. ma per la conservazione dei miglioramenti industriali a favore del padrone diretta non si conosce per noi Legge, che obblighi l' Enfiteuta, come dichiara ancora la Dec. N. 35 riportata nel Tom. 2 del Vernacc.

I miglioramenti straordinarj grandi, ed eccessivi quando non ridotti a patto a favore del Direttario, come obbligazione dell'Enfiteuta, ed in allora integranti il canone, costituiscono patrimonio libero del Livellario stesso, e sopra il quale può basare qualunque obbligazione, ed anche assegnazione di legittima a favore della figlia seguendo il sentimento della Corte Regia espresso nella sua Dec. del 31 Agosto 1839.

Se alla devoluzione del livello per caducità colposa pas-

sano i miglioramenti nel possesso del Direttario in forza di patto espresso; questo patto non è deducibile di fronte ai Creditori, che hanno acquistata ipoteca, l'hanno iscritta, l'hanno conservata sopra i miglioramenti, ed aumento di prezzo, e valore.

Nella perizia di verificazione per nuove investiture, e ricondużioni livellarie, conviene distinguere il valore dei beni all'epoca della concessione, quale al 2 Marzo 1769, quale al giorno della Perizia dopo il 2 Marzo detto tanto per opera di miglioramenti intrinseci, ed estrinseci, siano naturali, ed industriali, in coerenza del Sovrano Rescritto del 3 Luglio 1777, e della Flor. Enfiteusi del 30 Settembre 1785.

La parola *riconduzione* esprime meno di quella di *rinnuovazione*, perchè con essa si risolve il vincolo enfiteutico, e si rendono i beni alienabili; ma questo vincolo non si scioglie se non se quando sia intervenuta la superiore approvazione vivente l'alienante, al seguito della quale la riconduzione si stipula, ed in allora restono perenti i diritti dei Chiamati; giacchè l'azione a domandarla quantunque esista nell'alienatario non produce l'effetto finchè non sono adempite tutte le forme volute dalla Legge. Dec. della Corte Regia del 18 Agosto, e 18 Settembre 1841.

La rinnovazione è una specie di successione, ed una continuazione, e proroga della investitura precedente. Vernacc. Tom. 6 Dec° 334.

Nei livelli di mano morta esente, se il Livellare, o suo Cessionario hanno diritto a domandare, ed ottenere la riconduzione in figura moderna a tenore delle Sovrane disposizioni del 16 Novembre 1826, salvo l'interesse del Domino diretto, si volle nel tempo stesso mantenere i patti della originaria investitura, e si volle la stima al giorno della domanda, e sopra questa trovato il canone netto dalle detrazioni, separato prima dall'antico, ossia detratto l'antico da questo, ogni di più fosse divisibile fra il Domino

diretto, ed il Possessore del fondo mediante la regola di sconto sul dato della presunta durata della linea investita per ridurre il contratto alla giustizia, ed all'eguaglianza in veduta dell'anticipato pagamento che il Livellare viene a fare dei miglioramenti, mentre al contrario l'Enfiteuta avrebbe un manifesto danno, ed il Direttario un manifesto lucro esigendo oggi quell'aumento di canone, che gli sarebbe dovuto unicamente alla estinzione della linea esistente.

Se poi i miglioramenti consistessero in una Fabbrica di nuovo costruita nel fondo livellare, mentre questa per massima legale cede al suolo, senza del quale non potrebbe sussistere, come avverte Puffendorf Droit de la Nature, et des gens. Liv. 4 Chap. 7 § 5 e 6 Diss. proemial. ad Grotium. Diss. 12 Lib. 4 Cap. 3 Sez. 2, poi d'altronde è indubitato, che l'Enfiteuta, ed il suo Erede diviene al termine del livello un Creditore di quantità col diritto di esigere dal Domino diretto il valore della fabbrica con la solita proporzione del meno tra lo speso, ed il migliorato, con l'azione per altro al Domino diretto o di pagare la Fabbrica, o di esigere dall'Enfiteuta il valore del suolo su cui la Fabbrica fu costruita.

Dec. del Sup. Mag. di Firenze del 26 *Agosto* 1794, *Voto di Scissura dell' Auditor Moggi del* 18 *Settembre* 1795, *Aretina Laudemior*, *et quindennior*, *del* 30 *Settembre* 1796, *e Sovrano Rescr. del dì* 11 *Novembre* 1798 *denegante la revisione a tale giudicato.*

Nella perizia adunque estimativa sullo stato attuale dei fondi non deve farsi caso del valore delle nuove fabbriche, o sopraedificazioni, quando la loro costruzione non sia l'effetto di una convenzione fra il Domino diretto, ed il Domino utile; ma deve considerarsi unicamente il prezzo del Terreno, dell'appoggio, non ostante il patto, che in caso di caducità colposa, o necessaria, i miglioramenti devolver si debbano a vantaggio del Direttario, perchè tali lavori costituiscono più tosto un aumento di proprietà

dell' Enfiteuta, e non quel semplice miglioramento naturale, conforme fu statuito dal Sovrano Rescritto del 17 Decembre 1796 per il Comune di Altopascio, e dal successivo del 29. Luglio 1822. a favore dei Fratelli Mirman.

In questa perizia non deve far titolo di detrazione la spesa di essa perizia, del successivo contratto, registro, ed altre consimili che occorrere possono, perchè sono a carico del Riconducente per il disposto della Risoluzione del 6 Decembre 1838 basata sul Biglietto dell' I. e R. Segreteria di Finanze del 16 Ottobre 1786, partecipata al Cancelliere di Pratovecchio, e dell' Art. 12 del Sovrano Motuproprio del 24 Aprile 1845.

Se la riconduzione abbracciasse un livello antico posante sopra una Fabbrica qualunque, e che presentasse soltanto un miglioramento sul dato di lavori di restauro, ed abbellimento, senza aumento, o rialzamento di Fabbricato, il Perito non può esimersi da presentare il dettaglio giustificato della spesa per bilanciarlo col miglioramento, ossia col valore totale della Casa, detratto il capitale dell' antico canone. Cosa ben facile è il fare la compensazione fra lo speso, ed il migliorato quando siavi di mezzo un atto di cessione, dal quale apparisca il prezzo effettivo del dominio utile, giacchè in allora abbiamo un dato incontrastabile a conoscere l'ammontare dei miglioramenti, e da questi detratte le spese fatte in proposito, l'avanzo, quando vi sia forma base della regola di sconto, o sia per statuire l' abbuono per la presunta durata del livello.

La nomina dei Periti non è soggetta all' approvazione dei Tribunali, e spetta ai Consigli Comunali. Se questa nomina è concordata dal Richiedente, il resultato diventa ineccezionabile, salva l' approvazione della Prefettura. In caso di discordia di Periti parziali, la nomina del Periziore spetta al Tribunale competente. Leg. del 24 Aprile 1845 Art. V. e VI.

Nelle rinnovazioni per redenzione della caducità inten-

tata il detto abbuono non ha luogo, nè tampoco quando queste siano conseguenza di una vendita coatta al seguito di una obbligazione, di una ipoteca, che portano ad una disposizione divietata dal Contratto di antica concessione, quando a questa impressione d'ipoteca non abbia il Direttario prestata la sua adesione.

Nelle rinnovazioni di livelli di mano morta soggetta alla Legge del 2 Marzo 1769 a statuire se siano avvenuti miglioramenti anteriori, conviene esaminare con regola di confronto la descrizione dei beni tra il Contratto, ed i Libbri Catastali, ponderare l'età delle piante, e delle coltivazioni, verificare se in prossimità di detta legge siano avvenuti tanto avanti che dopo passaggi in forza di atti tra i vivi, qual descrizione resulti dai medesimi, qual prezzo fosse convenuto, imperocchè il prezzo stà certamente a dimostrare il valore dei beni per il dominic utile al netto del canone, e delle altre detrazioni ai termini di ragione.

La capitalizzazione delle rendite per determinare e il valore dei beni, e le prescritte detrazioni deve esser fatta allo stesso saggio per il quale avvenir ne possa l'affrancazione del canone.

Le allivellazioni, le rinnuovazioni, le riconduzioni livellari, qualunque convenzione che stia ad indurre novazione agli esistenti contratti, sono soggette all'approvazione delle Prefetture unicamente per l'Art. 5 del Sovrano Motuproprio del 24 Aprile 1845, le quali portano il loro esame sulla regolarità della perizia, come base sostanziale delle medesime.

Nelle rinnovazioni, o riconduzioni di livelli spettanti a mano morta non esente, quando da una regolare perizia non resulti aumento di canone, quando non si faccia innovazione alle condizioni stipulate nel primitivo contratto, ferme sempre quelle volute dalla Legge del 2 Marzo 1769 ed ordini successivi, nella legge stessa essendovi scritta l'autorizzazione, non vi è luogo a dimandare l'ap-

provazione alla Prefettura per la Circolare della R. Camera Pisana del 21 Agosto 1835 N. 2198.

Finalmente nelle allivellazioni, rinnovazioni, ricondazioni che si facciano da un Corpo Morale conducente, si deve chiamare una linea estranea a dimostrare la durata, e non il godimento del livello e per coloro i quali siano nella impotenza di aver discendenza, quando non conducano per se, e per la linea che intendono di far succedere nel livello, devono chiamare essi pure una linea destinata a dimostrare la durata per il godimento agli Eredi qualunque siano per essere del Conduttore, dei beni come sopra condotti, senza di che mancherebbe uno dei requisiti sostanziali richiesti nella Enfiteusi, cioè vocazione, canone, fondi ec.

§ 7.

Affrancazione.

947. L'alienazione del Dominio diretto forma il primo scopo dell' affrancazione, onde consolidarlo col dominio utile, e procedere quindi a fare apparire questa mutazione di proprietà ai campioni Catastali, come a pag. 120, ed estinguere quella annotazione, di cui si parla a pag. 81 e seg. della prima parte di questo Trattato.

Nel dominio diretto si comprende il diritto alla esazione del canone, dei laudemj, delle Tasse di recognizioni, ed ogni altro elemento di proprietà che spettava al Direttario per disposizione del Contratto di concessione enfiteutica, e della Legge.

L'affrancazione non può aver luogo se non se dei livelli modernamente stipulati, o ridotti affrancabili tanto per le Manomorte esenti, quanto per quelle soggette alla Legge del 2 Marzo 1769 in coerenza della Dec. 110 N. 23 della Rot. Flor. Cor. Conti, et Flor. Ænfiteusi 9 Agosto 1791, Cor. Maccioni, e della Risoluzione Sovrana del 31 Maggio 1827, imperocchè la Manomorta non esente

può recusarsi dall' aderire all'affrancazione di quei livelli, che non siano stati stipulati dopo la Legge del 1769, e ridotti a linea in infinito, e per quelli rinnuovati dopo l'epoca suddetta per una determinata decorrenza di linee, in allora la Manomorta è nel diritto di pretendere il prezzo degli Elementi, che sono accessiori al dominio diretto, la valutazione dei quali per noi corrisponde ad una propria, e vera riconduzione in figura moderna.

Nella valutazione dei diritti spettanti a tali Manomorte non si può comprendere quello della speranza di devoluzione di miglioramenti alla estinzione nella Enfiteusi moderna, ma nella enfiteusi antica, e nel contrasto ricorre l'arbitrio del Giudice, il quale o può discendere a stabilire un annata di canone a tenore della circolare del 15 Decembre 1780 a favore del domino diretto, o concedere al livellare la detrazione della sesta sopra i miglioramenti a misura del maggiore, o minore allontanamento dal pericolo della terminazione del livello, come trovò conveniente di ammetterla il Supremo Consiglio di Giustizia nel 14 Aprile 1818, basandosi nel Rescritto del 1 Giugno 1785.

La Sovrana Legge del 24 Aprile 1845, e le successive Istruzioni del 23 Settembre di quell'anno ci hanno dato un costante sistema di affrancazione conseguenziale alle precedenti Sovrane Disposizioni riunendole in pochi Articoli, e concedendo le più desiderabili facilitazioni per conseguire la generale liberazione dei fondi livellari con l'affrancazione pagando il capitale del Canone al ragguaglio del quattro per cento, per i livelli per altro creati, o ridotti a forma dei moderni Regolamenti.

Questa legge tiene in osservanza quella del 2 Marzo 1769, e quella del 10 Settembre 1789, ed abolisce per conseguenza tutti gli ordini che fino a detto giorno vegliavano e concernenti le affrancazioni in genere, ed in specie.

La legge del 1845, le addizionali Istruzioni prevedono

tutti i casi possibili, ne vi è luogo a dubitare nella loro applicazione.

Allorche all' Art. 3 concede la imputazione del laudemio maggiore per i livelli creati avanti al 10 Settembre 1789, si riporta a casi nei quali il Motuproprio del 1789 ammetteva, o non ammetteva la imputazione; e per i livelli posteriori rispetta la stipulazione fatta fra il Direttario, e l' Enfiteuta.

Il detto Motuproprio del 1845 si serve della dizione che i « Laudemj, o altre somme pagate in principio dai » conduttori saranno o non saranno imputabili in conto » del prezzo di affrancazione secondo il disposto del Mo- » tuproprio del 1789, » ciò certamente ha in mira due casi per i livelli creati prima del 1789, cioè quello di una coatta affrancazione, l'altro che le somme pagate fossero state effetto pure di una riconduzione coatta.

Bisogna distinguere la coatta affrancazione per colpa del livellare, da quella indispensabile necessaria, di una espropriazione per causa di pubblica utilità, giacchè in questo ultimo caso ci sembrerebbe applicabile la Decisione della Rot. Pisana del 30 Settembre 1836, che obbligò la Comunità di Bientina ad imputare nell'affrancazione il laudemio maggiore.

Nell' ultima parte della citata Legge del 1845 si rispetta la stipulazione del Direttario, e dell'Enfiteuta nella disposizione del Laudemio, e facilmente si spiega nell' esame delle condizioni del Contratto, cioè a dire se il laudemio restar deva nella proprietà del Direttario anche nel caso della successiva affrancazione.

L' affrancazione come si osservò si opera per disposizione della Legge nei livelli moderni. L'ultimo compreso in un livello antico se domanda l'affrancazione mediante la riduzione del livello in forma moderna, e cessa di vivere prima che la stipulazione sia avvenuta, la figlia, l'Erede come estranei all' antica Enfiteusi avranno diritto a pretendere che l' affrancazione si compia?

Noi siamo per l'affermativa poggiandoci sul voto dell' Avvocato Consiglier Lessi del 6 Giugno 1792, emesso per lo Scrittojo delle Reali Possessioni, perchè è conclusa in diritto mediante l'unione dei consensi, ed in forza del gius quesito della Figlia, e dell' Erede legittimo, assistiti dal legal fondamento degli atti iniziati dal loro autore, autenticati dalla ultima sua disposizione, e per la equità del Bartolo invocabili con fondamento anche in questo caso, e la Figlia, e l'erede sono nel diritto d'insistere perchè l'affrancazione sia effettuata, imperocchè l'eventualità di un fatto, e della promulgazione di una legge non può alterare i diritti quesiti, quantunque che in questo ultimo caso la I. e R. Consulta nel 23 Aprile 1838, in schiarimento ad analogo dubbio, se la sopravvenienza della legge del 21 Ottobre 1837, che dal 3 portava al 4 e mezzo la capitalizzazione del canone, l'affrancazione del livello Rossi concordata al saggio del 3 per cento, col Comune di Vecchiano, ma non effettuata, a conoscere se sussisteva piuttosto che un trattato, una obbligazione già perfetta, non poteva che appartenere ai Tribunali di dichiarare ciò che fosse di giustizia, avanti quali chi vi aveva interesse doveva provvedersi osservati i modi, ed a forma della Legge.

L' Art. 12 della Legge del 1845 stabilendo, che le affrancazioni possono farsi mediante atto pubblico, o privato, toglie qualunque dubbio nella applicazione del successivo Art. XIII, che permette il pagamento del prezzo a rate delle affrancazioni effettuate, o da effettuarsi, ma sempre però referibilmente ai livelli affrancabili, onde non possono nè riceversi, nè ammettersi pagamenti pell' affrancazioni di livelli antichi, e non ricondotti, come irregolarmente è avvenuto per alcuni Stabilimenti in pregiudizio del Luogo Pio, giacchè la autorizzazione della Legge è speciale, e non generale a qualunque livello.

La sentenza graduatoria che determina una somma per stare di fronte ai diritti del Domino diretto dei beni coattivamente alienati, e soggetti ad antica enfiteusi non

fa stato contro il Direttario per astringerlo a ricevere detta somma con titolo di affraucazione dei diritti ad esso competenti sia per prezzo del canone, che dei suoi accessorj, perchè non è questa sentenza, che nei rapporti fra il Direttario, ed il possessore del dominio utile dei beni debba regolare il prezzo, ma è bensì la Legge del 2 Marzo 1769 il Motuproprio del 24 Maggio 1783, le istruzioni del 23 Marzo 1784, la legge del 24 Aprile, e le successive istruzioni del 23 Settembre 1845, che questo prezzo a seconda della natura, ed indole del livello a Manomorta esente, o non esente attenga, lo determina, lo stabilisce, e contra il disposto di esse Leggi non possono adottarsi misure equitative, nè si può declinare dal disposto di esse.

Noi abbiamo già enunciato che per rendere affrancabili livelli antichi devono questi esser ridotti a moderna forma, ed abbiamo allegate molte autorità, per cui la sentenza graduatoria non ha forza se non se nei rapporti fra il possessore del dominio utile, ed i Creditori dell'espropriato, nè può mai involvere i diritti del Direttario contro il possessore del dominio utile, ancorchè il Direttario fosse comparso in graduatoria legittimato con speciale autorizzazione per tutelare in genere, e non in specie i suoi diritti e questa sentenza non può rivolgersi al prezzo dell'affrancazione perchè ne manca la domanda, e nello stabilire una somma, che può diventar questo prezzo, ella nell'interesse unico dei creditori e senza pregiudizio dei diritti della Manomorta far lo potrebbe, perchè sono nel diritto di conoscere questa detrazione a favore del Possessore dei fondi, il quale è nella potenza, e non nell'obbligo di affrancare il livello, e quando questo possessore, ed i singoli creditori volendo la pronunzia definitiva di liquidazione di tutti i diritti spettanti al domino diretto sia per la riconduzione, e successiva affrancazione, conviene in allora, che la Manomorta vi sia espressamente autorizzata, e sospendendo il corso agli atti della graduatoria per questa incidenza sostanziale, si tratti l'affranca-

zione nei modi, e nelle forme volute dalla Legge, e conosciuto il vero prezzo, si riassumano gli atti del Giudizio di Graduatoria, ed in allora soltanto la sentenza, come basata su fondamenti positivi potrà formare stato anche contro il Direttario, ai termini di ragione, perchè in allora la sentenza non dimostrativamente, ma tassativamente stabilisce il prezzo di affrancazione corrispondente al fondo del vero canone posante sopra i beni al seguito di quelle operazioni, che la legge ha determinate per conoscere per valutare i diritti del domino diretto.

Il possessore dei beni livellarj, e come detentore del prezzo del dominio utile non può astringere il Direttario a ricevere per prezzo dell'affrancazione la somma, che la sentenza graduatoria abbia tassata senza la esecuzione delle prescrizioni della Legge speciale, ed unica sopra i livelli, e non lo può anche nel caso in cui il Direttario notificato di essa sentenza lascia decorrere i termini per interporre appello, perchè bisogna distinguere i *diritti*, e gli obblighi che competono ed incombono al possessore dei beni come liberatario, e come detentore del prezzo distribuibile dei beni stessi venduti di fronte ai creditori graduati *dai diritti*, *ed obblighi* che Ei ha come succeduto nelle ragioni del livello, ossia dell'utile dominio dei beni stessi di fronte al possessore del Dominio diretto.

Il Tribunale nella posizione di un livello antico non ricondotto, senza una speciale perizia concordata, o in contraddittorio redatta, fra il Domino diretto debitamente a questo scopo autorizzato, ed il possessore dei beni livellarj, ed un Curatore alla massa dei creditori, susseguita dalla approvazione della Prefettura, non può emettere una pronunzia determinativa il prezzo di affrancazione da far stato conto il Direttario, ma soltanto dimostrativamente può stabilire una somma a favore del possessore dei beni per indennizzarlo di quelle spese che sono inerenti alla riduzione di un livello per l'eventualità dell'aumento del canone, che già conosce essere gravati i beni soggetti ad enfiteusi

antica, nè statuisce che con detta somma si deva procedere alla affrancazione, imperocchè il liberatario succede nell'obbligo della riconduzione, quando sia il livello in stato di caducità per la prossima estinzione della linea, o per la sua natura inalienabile, e che al godimento dei beni non fosse per essere sufficiente il consenso permissivo, ed il pagamento del laudemio, e non mai nell'obbligo di doverlo affrancare.

L'affrancazione può essere totale, o parziale, in questo secondo caso la porzione dei beni affrancati resta sempre obbligata, ed ipotecata per la soddisfazione del canone residuale, e l'adempimento degli obblighi, e patti del contratto enfiteutico, quando l'affrancatario non dimostri in modo evidente, che a tutto ciò può essere bastante il fondo, o fondi che continuano a ritenere la qualità livellare.

Il prezzo dell'affrancazione deve essere rinvestito nella Cassa della R. Depositeria generale.

Leg. del 24. Aprile 1845. Art. 9. e 13.

§. 8.

Caducità necessaria, e coatta.

948. La *caducità* è il ritorno al Domino diretto del fondo allivellato, ossia quella riconsolidazione del dominio diretto coll'utile, che si opera per disposizione di Legge, o per la forza della stipulazione.

La caducità avviene per l'estinzione della linea, per l'insolventezza del canone, per l'inadempimento dei patti e delle condizioni, per cattiva manutensione, e conservazione dei fondi, per l'alienazione non assentita dal Domino diretto, e per la negligenza a riportare l'assenso, ed a pagare i Laudemi.

Nel giudizio di devoluzione di beni per il capo della estinzione della linea il reo convenuto che tenta rifondere nel Domino diretto Attore la deficenza della linea inve-

stita e degli invitati al livello conviene che egli dimostri ad evidenza che la linea ha avuto principio, e che il conduttore ha avuti figli e che i chiamati vivono; al contrario il Domino diretto con le fedi di morte deve giustificare la deficenza dei chiamati, e compresi quantunque che il decorso del tempo più che centenario dia la presunzione dell'estinzione del livello condotto a terza generazione.

La famigerata Teorica del Bartolo, su cui si basa la Dec. 21. riportata nel Tom. 9. del Tes. del For. Tosc. fa una distinzione nella formula di una concessione a terza linea mascolina per computare, o no la persona del conduttore.

Se fu fatta fino alla terza generazione, si computa la persona del conduttore, e sono esclusi i pronepoti; se fu fatta fino alla terza generazione *del conduttore*, in allora sono compresi anche i pronepoti.

Per insolventezza del canone devono essere decorse due annate di canone, senza contare i frutti del laudemio rimasto in mano del conduttore. Queste due annate possono comporsi col debito di più, e diversi anni. Dec. della Rot. Flor. del 27. Aprile 1815.

Il padrone diretto ha l'obbligo di citare nel giudizio di caducità unicamente il possessore dei beni, e non tutti quelli, che possano avere dei diritti nel livello.

Dec. della Rot. Flor. del 17 Maggio 1821.

E' necessario statuire precisamente la somma del debito, eccedendo l'asserto credito, non avviene costituzione di mora nemmeno per la vera somma dovuta al Direttario, come si legge nella Dec. della Rot. Pisana del 30 Giugno 1730. Tes. Ombros. Tom. 6. *N*. 33.

L'equitativo rimedio conosciuto volgarmente sotto la denominazione *purgazione di mora* per essere abilitati ad eseguire la obbligazione non adempita, come si osservò a pag. 52. di questa seconda parte, è quel benefizio che concede una dilazione *frustratoria* al pagamento del debito, che

proviene dalla Legge, ed ammonisce senza fatto dell'uomo, e che si contrae mercè la interpellazione fatta dal creditore, e viene concessa prima che avvenga la caducità. Serve anche una interpellazione stragiudiciale a costituire in mora il livellare contumace al pagamento di due annate di canone, all'adempimento dei patti.

Ma per purgare la mora l'atto deve esser giudiciale a seconda del Sovrano Motuproprio del 22. Maggio 1800, e la renunzia fatta nel contratto a questo benefizio anche senza la ratifica del giuramento, è più che bastante a dar azione ad intentare la caducità, senza aver bisogno nè di costituire in mora, nè di fare intimazione alcuna al debitore.

Da tale Sovrana disposizione sono eccettuati i pupilli, i minori, ed i sottoposti, che possono invocare il rimedio della restituzione *in integrum* a loro favore, quando provino che non abbiano potuto ottenere indennità alcuna dai loro Tutori, e Curatori, e concorra la colpa, e la negligenza dei Tutori, e dei Curatori, salvo al Domino diretto il rimborso delle spese sofferte come decise ancora la Rota Pisana nel 10. Settembre 1822.

Il termine assegnato a purgare la mora resta sospeso mediante l'interposizione dell'appello alla sentenza che lo assegna. Rot. Flor. Dec. del 2. Maggio 1820.

La Corte Regia in trè conformi decisioni del dì 11. Maggio, 4. Giugno, e 20. Luglio 1840. ritiene, che di fronte all'effrenatezza delle clausule, con le quali è stato dal livellare renunziato al benefizio della purgazione della *mora*, ed al disposto del citato Motuproprio del 22 Maggio 1800. non è ammissibile verun equitativo rimedio, e neppure il deposito fatto nell'intervallo fra la domanda di caducità, e la sentenza, che la dichiara.

Ciò non ostante il creditore avente ipoteca sopra i miglioramenti, ed aumenti fatti dal suo debitore sopra i beni livellarj ha diritto di essere ammesso a purgare la mora per evitare la caducità che per insolventezza dei canoni lo stesso suo debitore sarebbe per sottoporsi.

La divisione dei fondi livellari assentita dal Domino diretto senza pregiudizio dell'azione solidale, se potesse esser di ostacolo al padrone diretto d'intentare la caducità per la contumacia di uno a pagare il canone continuata in modo da formare due intiere annate del canone totale sopra tutti i beni, non lo è ad intentarla contro il singolo, conforme decise la Corte Regia nel 2 Settembre 1841.

Le ipoteche che fossero impresse sopra i beni livellari, o sopra i loro miglioramenti restano estinte nei casi di colposa caducità dopo decorso il tempo a rendere irrettabile la sentenza, e quello assegnato al Debitore a pagare, e saldare il debito. Dec. della Rot. Pis. del 4. Luglio 1823.

La riammensazione, e riconsolidazione del dominio diretto col dominio utile, alla quale si faccia luogo per la caducità incorsa non estingue il debito, e ne segue per conseguenza il diritto di percuotere gli altri beni dell'Enfiteuta decaduto per ottenere il saldo delle spese sofferte, come ritenne la Corte Regia nel 18. Settembre 1841.

Abbiamo già avvertito, che la caducità s'incorre per alienazione divietata, per omissione della recognizione in dominium, allorchè si trattava della Enfiteusi e delle sue vicende, non ci resta che ad osservare la caducità colposa per cattiva manutensione, e conservazione del fondo nella sua sostanza, nella sua potenza fruttifera.

Il Domino diretto acquista il diritto ad intentare la caducità quando o le deteriorazioni sono grandi, e notabili, o investono la sostanza del fondo, o derivano da dolo, e da colpa inescusabile; non paralizza questo diritto il patto stipulato di compensare i danni con i miglioramenti al termine del livello, perchè questo patto è limitato alle tenui, e modiche deteriorazioni, e non altrimenti. Non potendosi contrastare questo diritto nel padrone diretto, non può nemmeno contrastarsi il diritto dell'esercizio di tutti quei mezzi di verificazione, e di prova, con i quali possa rimanere accertato del fatto colposo del livellare.

Nel caso adunque, che il Domino diretto abbia la posi-

tiva certezza della mala vessazione dei fondi livellarj, altra azione non ha, che quella della interpellazione giudiciale, e della costituzione in mora a desistere dai lavori che deperiscono il fondo, a cessare dal taglio delle piante che formavano la sostanza; a ritornare il fondo all'uso, ed alla destinazione sua propria, ad eseguire i necessarj lavori, e riparazioni, a redimerlo dalle nuove servitù arbitrariamente impostevi a rivendicare la quantità usurpata, e simili, alla pena della caducità, senza della quale interpellazione, e costituzione in mora, il livellare non potrebbe intimarsi alla refezione dei danni, nè promuoversi contro di esso il Giudizio di caducità, seguendo il sentimento della Corte Regia esternato nella sua dottrinale decisione del 19 Luglio 1839.

Le sopraindicate cause inducenti la caducità per la inibita alienazione, o deteriorazione del fondo sia per la specialità stipulata, sia per la generica obbligazione e promessa di osservare, ed adempire a tutte, e singole, le condizioni proprie del contratto di livello per se, e per tutti i chiamati, e compresi, qualunque corso di tempo, che possa allegarsi per paralizzarne gli effetti al giorno in cui dal Domino diretto sia invocata la caducità, non induce prescrizione, giacchè l'esatta corresponsione del canone sia per parte dell'Enfiteuta Venditore, o per mezzo di accollo anche senza il possesso del fondo, impedisce qualunque prescrizione, e quella ancora che possa allegare il terzo possessore, che abbia siccome libere acquistate le enfiteutiche proprietà, come ritenne l'Antonelli nel suo Classico Trattato de tempor. Leg. Lib. 2 Cap. 88. *N.* 9. *et his inferitur quod si œnphiteuta domino ignorante partem rèi œmphiteuticœ tanquam liberam vendit, et eidem domino censum integrum quot annis sòlvat, emptor non prescriberet dominum, etiam si rem ipsam ut liberam spatio longissimi temporis possideat.*

§ 5.

Cautele a favore del Domino diretto.

949. Il Sovrano Motuproprio del 22 Marzo 1827, all'Art. 28. determina per le nuove concessioni, e riconduzioni livellarie che l'Enfiteuta deve dare idonea mallevadoria per la soddisfazione del canone, e conservazione dei fondi, o depositare a fondo perduto in luogo di mallevadoria una somma equivalente al quadruplo del laudemio, sulla quale la Comunità, o Luogo Pio concedente deve pagare il frutto recompensativo da stare in diminuzione del detto canone.

Questa legge voleva il frutto al 3 per cento perchè in allora le affrancazioni si eseguivano al detto saggio per capitalizzare il canone, ma ora che il saggio è al cento per quattro, detto frutto deve statuirsi a questa ultima ragione, imperocchè il deposito a fondo perduto è una implicita affrancazione della corrispondente rata del canone al relativo frutto.

Noi già si conosce che i patti, e le condizioni dei livelli non sono alterabili nelle successive investiture che emergono o dalla Legge del 1769, o dalla stipulazione avvenuta dopo la detta Legge per le Manimorte ad essa soggette, o nei così detti livelli moderni di Mano libera, dovendosi misurare la mallevadoria, o la cautela secondo l'importare della prima a seconda del Sovrano Rescritto del 27. Decembre 1781. confermato in sostanza da quello del 1. Maggio 1828.

La mallevadoria deve essere sussidiata da ipoteca, o la garanzia data direttamente dall'Enfiteuta con una ipoteca sopra tanti beni liberi per render l'una, e l'altra idonea alla capacità relativa dell'importare di esse.

Ma nelle *nuove concessioni* a livello di beni spettanti a qualsivoglia Manomorta, o di riconduzioni di livelli antichi di Manomorta *esente* non anco ridotti in forma mo-

derna la cautela deve unicamente consistere nell'importare di quattro annate equivalenti al laudemio maggiore, rimanendo libero al Concedente di esigere le condizioni che crede più opportune ad assicurare il proprio interesse, come in schiarimento all'Art. 28 della Legge del 22. Marzo 1827. determina il Sovrano Rescritto del 1. Maggio 1828, che toglie l'ozione nell'Enfiteuta di dare o una ipoteca, o una mallevadoria con ipoteca, o di depositare le dette quattro annate.

Nel caso adunque che il domino diretto si determini a consentire o la ipoteca sopra beni liberi dell' enfiteuta, o la mallevadoria con ipoteca, si rende indispensabile che la idoneità, e capacità si conosca da una pronunzia giudiciale, quando dalle Fedi di possesso con la indicazione dei passaggi di provenienza, dai certificati dell'uffizio delle ipoteche non resulti positiva la capacità, la idoneità, e libertà dei beni, che si sottopongono alla speciale ipoteca.

Se la Sovrana determinazione del 12 Maggio 1828 circolata dall' I. e R. Consulta nel 25 del successivo mese di Settembre riconobbe che nella trattativa degli affari per l' approvazione della nomina dei Periti, per la omologazione delle Perizie nei casi di riconduzioni non doveva eseguirsi con le forme medesime che sono prescritte per il contezioso, e che il Tribunale agendo economicamente, e dietro semplice istanza del Cancellier Comunitativo, o delle persone interessate, senza che sia necessario il treno degli atti, e delle forme giudiciarie, nè il ministero del Procuratore, con esercitare Essi Tribunali un atto di potestà tutelare, non limitandosi ad approvare nudamente quanto dalle Parti è concordato, e non contradetto, ma di portare il loro esame anche di uffizio sul merito degli affari relativi, onde si ottenga, quel vantaggio, che dal Sommo Imperante si è avuto in veduta nel prescrivere il loro intervento, noi siamo di parere, che ciò possa, e deva applicarsi anche all'approvazione delle cautele, giacchè nè la legge del 2 Agosto 1838, nè le successive

Istruzioni del 20 Novembre 1838, nè la legge del dì 8 Decembre 1851 hanno abrogato, per quanto a noi sembra la Sovrana determinazione del 12 maggio 1828, ma anzi all' Art. 43 la legge del 1851 ha dichiarato esenti dalla Tassa giudiciale gli atti, ed i Decreti che si interpongono in via economica per l'approvazione delle cautele da prestarsi a favore della Causa Pia nei contratti interessanti il di lei patrimonio, ed in questa espressione di Causa Pia noi leggiamo le Chiese, i Benefizj, gli Spedali, le Corporazioni Religiose, i Luoghi Pii, gl'Istituti di pubblica beneficenza, ed istruzione, e le Comunità, e le Pubbliche Amministrazioni come che tutti Corpi Morali, la di cui suprema direzione, e tutela spetta al sommo Imperante, e suo R. Governo.

Privilegi esenti, e soggetti all'inscrizione.

950. La destinazione poi della proprietà Comunale oltre l'alienazione, allivellazione, ed affrancazione dei beni abbraccia ancora le rendite, i crediti, le azioni, e le ragioni del Comune, o luogo Pio. La loro esigibilità, ed eseguibilità deve esser tale da allontanare qualunque sospetto a favore del cessionario. Questo carattere si riscontra nell'aver inscritti, e conservati i privilegi relativi.

951. Ben pochi sono i privilegi esenti dall'inscrizione a forma dello Statuto Ipotecario vegliante del 2 Maggio 1836.

Godono della esenzione i privilegj estesi alla generalità degli immobili, e mobili, cioè;

1. Le spese giudiciali, venendo sotto questa denominazione quelle che per interesse comune dei creditori servono per assicurare legalmente gli oggetti spettanti al debitor comune, e per la distribuzione del prezzo.

2. Le spese funerarie cioè quelle ai termini delle Leggi da noi citate a pag. 281 ec. della prima parte, e dentro i limiti della decenza per il trasporto del cadavere, sua inumazione, e per gli uffizj di Religione.

3. Le spese di ultima malattia, quelle cioè occorse per gli alimenti, assistenza dell' infermo, per il Medico, per il Chirurgo, durante la malattia, che lo ha condotto a morte, e per gli ultimi sei mesi della medesima.

4. I salarj delle persone di servizio, limitate a quelle degli ultimi sei mesi.

5. Le somministrazioni alimentarie, consistenti in vitto, e vestiario *rigoroso* corrisposto al Debitore, e agli Individui, che esso ha l' *obbligo* di alimentare, negli ultimi sei mesi precedenti la morte, o la decozione.

6. Le imposizioni Regie, e Comunitative, che comprendono la tassa prediale, personale, ed ogni altra imposizione ordinata da legittima Autorità. Questo privilegio si estende alle sole imposizioni dell'annata corrente, ed alle scadute del biennio precedente.

Questa disposizione ritrova una latitudine nell' Art. 45 relativamente al Camarlingo protraendo l' esenzione a tutto il semestre dal dì in cui è terminata la sua gestione, e subentra l' obbligo dell' inscrizione.

Il subingresso nelle ragioni reali ed ipotecarie inerenti al credito delle imposizioni si acquista per il solo fatto del pagamento indipendentemente dalla cessione.

Prima della limitazione indotta dallo Statuto Ipotecario suddetto il privilegio delle Comunità era generale, ed esente dall' inscrizione per qualunque corso di anni.

La Comune sull'autorità della Leg. 49 sull'indebito potrebbe essere astretta alla restituzione delle somme percette ancorchè versate nel Tesoro del Governo, come il Voet ne parla al Tit. 6 del Lib. 12 quando si trattasse di una indebita esazione per erroneità, o duplicità di posta, e quando non fosse evidente la negligenza di colui, che trascurate avendo le intimazioni pubblicate per astringere tutti ad esaminare se i loro conti estimali corrispondono al loro possesso reale, come si avvertì parlando dei rimborsi a pag. 78 della prima parte, essendo indubitato che ei si sottopone a tutte le conseguenze.

È incontrastabile il diritto del rimborso a favore di quegli, che giustifica il titolo ad essere indennizzato, sia questo titolo proprio, o ereditario, e se questo titolo perime nella purgazione che il nuovo acquirente faccia del fondo da tutti i privilegj, gli resta però l'azione di sperimentarlo nel concorso degli altri nella distribuzione del prezzo di quei beni per i quali ha corrisposte le imposizioni, e nei quali è l'onere del pagamento dei pubblici Tributi, ed essere sempre esercibile il privilegio inerente al credito di imposizioni benchè non inscritto, come osserva Troplong, Des Hypoth. Art. 2107, N. 273 e 374, e se non ottiene intiero pagamento del suo credito, deve imputare a se la colpa per non avere adempito alle Leggi positive, e certe sull'obbligo di eseguire le volture in modo regolare, ed esatto.

Il fondo ha con se la obbligazione innata alla soddisfazione di questi oneri diretti alla sua conservazione, alla difesa del suo proprietario, il quale per l'inadempimento di quanto la legge prescrive deve sopportarne le conseguenze, nè può rivolgere l'azione dell'indebito contro il Comune anche invocando a suo favore la suddetta Leg. 49.

Queste massime concidono con quelle, che si leggono nelle Dec. della Corte Regia del 3 Gennajo, e 6 Giugno 1842, An. di Giuris. Tosc. Tom. 4 Col. 22 e 546, e questa ultima aggiunge, che anche il pagamento comunque scientemente eseguito per una posta erronea non pregiudica all'utile esperimento della condizione dell'indebito. De Luca de Regalib. discur. 68 N. 10 et Rot. Rom. Cor. Bichio del 306, N. 21 e 27 et cor. Baratt. Dec. 482 N. 2 e 3.

Non in linea di equità, ma di giustizia il rimborso delle imposizioni, o di qualunque altro aggravio reale non può pretendersi totalmente in una rata, se move da errore imputabile alla negligenza del Creditore, e del Debitore, imperocchè il coacervato del rimborso di molti anni non potrebbe forse assorbire il valore reale del fondo obbli-

gato a soddisfarlo, o per lo meno porre il debitore in una di quelle critiche condizioni da dissestarlo?

Non è così se il rimborso nasce da obbligo, la di cui soddisfazione forma onere, quantunque che la conservata negligenza per parte del Creditore possa esporlo agli effetti di una prescrizione nel concorso con altri Creditori; L'uomo onesto è sempre alieno da invocarla perchè sa di esser debitore; perchè ascolta la voce della ragione, del dovere, e della giustizia.

Il credito formato insensibilmente ad annue somme, la sua estinziono dovrebbe seguire la stessa norma, o per lo meno con una composizione a rate annue correspettiva ai frutti del fondo stesso regolandola con la media proporzionale dei frutti, o rendite annue, giacchè i frutti, e le rendite sono quelle che le imposizioni soddisfano, conforme costantemente è stato praticato per le Comuni in questo rapporto.

7. L'Amministrazione del Registro gode pur essa il privilegio esente da inscrizione per i diritti di passaggio, e di contrattazione di beni, per ammende, sopra i beni stessi, di cui è seguito il passaggio.

8. Il Padrone diretto gode del privilegio, senza obbligo d' inscriverlo sopra il dominio utile dei beni livellarj; ed il Locatore sopra i beni dati a lungo tempo per il canone, e respettivamente per la mercede convenuta dell'annata corrente, e delle due immediamente precedenti in correlazione al diritto di caducità, e di rescissione, che decorse due annate impagate, o interpolatamente formate in più, e diversi anni, gli concede la natura, e le condizioni del Contratto, e per ogni di più, e per la refezione delle spese, il privilegio deve essere inscritto o mediante ipoteca speciale, o convenzionale, o giudiciale, o in forza di quella generale conservata o sopra titoli antichi, o sopra leggi, che le nuove non hanno menomamente modificata la loro influenza agli effetti estesissimi che le attribuiva il Gius Comune per tale ipoteca.

Il Domino diretto non può trascurare di adempire a quanto si scrisse a pag. 81 della Prima Parte di questo Trattato per la pubblicità dei suoi diritti ai Campioni Catastali.

Si vedano gli Art. 9, ed i N. 1 e 7 dell'Art. 17 della Legge del 2 Maggio 1836, per i privilegi suddetti esenti da inscrizione.

Tutti gli altri Titoli di Credito, di azioni, ragioni, privilegj, sia anche per il riservo del dominio, della separazione dei patrimonj devono essere inscritti, o siano certi, o eventuali, di evizione, e rilevazione nei termini, e nei modi prescritti dalla Legge.

I Nostri Tribunali dopo la legge del 2 Maggio 1836, si sono dovuti occupare sulla applicazione di essa in correlazione alle Leggi precedenti, ed hanno statuite massime la di cui annunciazione può servire di norma sincera, e certa ai Municipj per la tutela dell'interesse del Comune, e dei Luoghi Pii sotto la loro soprintendenza.

Noi non ripeteremo quanto si scrisse per le malleva-dorie, per i Censi, per gli accolli, e molti altri titoli di crediti nello sviluppo della Legge Comunale, parlando delle ingerenze dei Gonfalonieri, parlando nella Causa Pia nei rapporti Ecclesiastici per la illustrazione della Legge del 9 Marzo 1848.

È utile adunque la inscrizione a carico del venditore, sempre che venga accesa entro quindici giorni dal dì della fatta voltura, mentre decorso questo termine la inscrizione accesa dal Creditore contro i beni del suo debitore è inefficace, perchè fino alla decorrenza di esso termine l'immobile benchè venduto è soggetto a tutte le ipoteche impresse legittimamente sul medesimo avanti al trapasso nel nuovo proprietario, ancorchè non inscritte, ed a quelle che possono contrarsi in seguito dall'alienante anche per via di coazione giudiciale, e fiscale.

A prevenire queste conseguenze la legge ha rigorosamente comandata la esecuzione immediata della voltura,

e la trascrizione agli effetti ipotecarj, di cui parlammo a pag. 125 del Primo Volume, ed è efficace quando sia fatta nel termine prefisso di giorni cinquanta da quello del Contratto; ed il compratore dei beni soggiace alle conseguenze tutte pregiudiciali, quando trascura il rimedio di far trascrivere la domanda medesima nel caso in cui circostanze proprie speciali non permettano la immediata voltura, giacchè questa domanda, questa trascrizione è inefficace fatta che sia la voltura, come che un atto semplicemente preparatorio la voltura stessa; E la voltnra sibbene mancante della inscrizione di diritti ad alcuno competenti sopra i beni venduti, opera la sicurezza dell' attuale possessore.

Dec. del 23 Luglio 1840. e Leg. dei 20 Novembre 1532, e 14 Ottobre 1694.

Le forme sostanziali prescritte dalla Legge onde sia valida, ed efficace la inscrizione, conviene che siano rigorosamente adempite.

La nota ipotecaria deve contenere il nome, cognome, e condizione, il nome, e cognome del padre, e domicilio del Creditore, e per gli effetti della inscrizione deve eleggerlo quindi nel Circondario dell'Uffizio di Conservazione.

Il nome, e cognome, la professione, e condizione, il nome del padre, ed il domicilio del debitore.

La natura del titolo, e la data dell' atto, la sua registrazione, e se privato la firma di tre Testimonj, e la recognizione naturale, con la indicazione se l'atto è esente per disposizione di Legge dal registro.

La sentenza di Tribunali Esteri non dà ipoteca fintantochè non sia stata resa eseguibile dai Tribunali Toscani.

L' ammontare del credito, e l' epoca della sua esigibilità, se il credito è condizionale, o indeterminato, la natura della condizione, o il valore approssimativo.

La indicazione infine della specie, e della situazione dei beni, sopra i quali il creditore intende d'inscrivere, se non dettagliata, e specifica, ma sufficiente a designare

i fondi per conoscere la loro qualità, situazione, e la natura di essi se libera, o affetta a vincoli precedenti.

Questa disposizione non si applica nè alle ipoteche generali, nè al benefizio della separazione dei beni.

La omissione di tali formalità, come di qualunque altra speciale individuale designazione atta a far contradistinguere con sicurezza l'estensione reale rende nulla, ed inefficace la inscrizione.

La dichiarazione dei Contraenti che il Contratto s'intenda avere il suo effetto fino da un tempo precedente, non è potente a retrotrarre l'ipoteca, come specialmente statuisce la Decis. 19 Aprile 1786 della Rot. Flor. Cor. Vernacc.; ed è inefficace a costituire l'ipoteca una generica dichiarazione, come la Corte R. dichiarò nel 15 Febbrajo 1841.

La inscrizione una volta perenta anche che venga nuovamente accesa non può formare efficacia contro del terzo possessore del fondo, che vi era soggetto.

La radiazione delle ipoteche si opera mediante un atto rivestito delle formalità suddette, o mediante sentenza passata in stato di legittima esecuzione.

Il consenso del Creditore alla vendita del fondo a suo favore ipotecato è annoverato dalle Leggi fra gli atti induttivi della tacita renunzia all'ipoteca. A quest'effetto noi abbiamo appreso dalla Decisione del 3 Giugno 1842 della Corte Regia, esser sufficiente il consenso derivato dalla sostituzione dell'atto senza alcuna dichiarazione preservativa del suo diritto. Se questa è individua, e non comprensiva tutti i debitori, ha forza per l'individuo, nè affligge i diritti sugli altri, come nella precedente Dec. del 22, Marzo 1842, la stessa Certe Regia statuisce, molto più ancora se si tratta d'ipoteche eventuali, che il Compratore non ha diritto di tenere accese sul patrimonio del venditore ogni qual volta può col mezzo della prescrizione indotta dall' Art. 170 della Legge del 7 Gennajo 1838 efficacemente difendersi da qualunque molestia.

Dall' insieme della Legge ipotecaria francese susseguita dalle Leggi proprie Toscane l'efficacia di una inscrizione resulterebbe per un decennio, e la sua rinnovazione indispensabile a porre in armonia i resultati Catastali con le inscrizioni medesime, ed avere sempre al giorno, e senza alcuna complicanza questi due rami di pubblico, e privato interesse.

La legge del 25 Decembre 1819 e la successiva del 19 Febbrajo 1820, non che la normale del 2 Maggio 1836, portarono la rinnovazione con delle limitazioni correlative ai decenni ultimati, e che erano per compiersi.

Parlando di rinnuovazione d'inscrizione ci troviamo ad osservare, che ai termini dello Statuto del 2 Maggio 1836 le inscrizioni ultradecennali non rinnovate contro i debitori originarj perdevano la loro efficacia contro i terzi possessori.

La notificazione del 29 Marzo 1837, declarativa la intelligenza degli Art. 194 e 216 dello Statuto suddetto, ne sospese la ossorvanza di alcuni paragrafi di Essi fino alla pronunzia definitiva del Sommo Imperante sulla piena esecuzione del detto Art. 216 concernente le rinnovazioni.

La rinnuovazione sembra reclamata dall' interesse pubblico, e dal privato. perchè la mancanza di essa fa perdere quel rango alla ipoteca, e la posteriore rinnuovazione non può produrne altro effetto, che di una prima inscrizione incapace di affliggere il fondo ove questo sia passato nel dominio di un terzo.

Il Compratore di un immobile posteriormente al 1808, e che ad un tempo stesso creditore, e debitore non può dispensarsi dall' obbligo della rinnovazione della ipoteca accesa a garanzia del proprio credito.

La sospensione indotta dalla Notificazione del 29 Marzo 1837 sulla piena esecuzione del detto Art. 216 la incertezza della necessità, o non necessità della rinnuovazione in relazione alla specialità dei casi, nei quali, come ivi si legge, *di ragione potesse non esser più necessaria la rinnovazione*,

la irregolarità osservata in molte note ipotecarie nella circostanza della interruzione delle prescrizioni, e molto più ancora la mancanza in esse note della corrispondenza Catastale dei beni alle ipoteche soggetti, sono ragioni che dovrebbero convincere i Municipj a seriamente pensare a tutelare i loro crediti con invocare una Sovrana disposizione, affinchè la rinnovazione seguisse con norme costanti, e positive, diradando quella selva d' inscrizioni, che sono accese senza corrispondenza legale ai Documenti che le diedero vita, perchè decorsi quei termini prefiniti alla loro efficacia, e tacitamente rinnocate, senza ehe siasi operata legalmente la loro rinnovazione.

953. Le inscrizioni per un determinato corso di anni in coerenza della stipulazione, non possono certamente aver corso progressivo se non se per mezzo di una rinnuovazione in relazione per altro del documento in forza del quale la ipoteca fu stipulata, o in forza di una nuova stipulazione prima che la inscrizione perisca per disposizione di legge in diritto se non lo è materialmente nei Registri del Conservatore; e queste inscrizioni adunque cassate per officio del Conservatore, decorsi che fossero due mesi dal dì in cui l' imprestito, il debito pagato, l'evizione non verificata, l' affitto, e la locuzione risoluta, il Cottimo, Accollo, l' Impresa ec. ultimata, porterebbero il Creditore a vegliare sopra questo effetto legislativo in modo, che concordata la prosecuzione, o concessa una proroga, questa resultando da un atto legale inducente corso progressivo alla inscrizione nel tutelare l' interesse privato, tutelerebbe l' interesse della R. Finanza.

954. Facile alla nostra tenuità apparisce la operazione sinottica delle ipoteche che per diposizione di Legge potrebbero essere radiate.

Nelle Conservazioni delle Ipoteche esistono già i Repertorj alfabetici dei nomi di coloro che hanno attive, le inscrizioni.

Una semplice annotazione dell'epoca in cui per la forza

dell' atto la inscrizione dovrebbe essere perenta; questa stessa avvertenza dovrebbero contenere i due originali della nota del credito ipotecario. Decorso il tempo in esse indicato, il Conservatore ex officio cassar dovrebbe nei suoi Registri l'accesa ipoteca, quando entro i due mesi decorrendi prima dello spirare del termine indicato non fosse domandata legalmente la rinnuovazione.

La radiazione delle inscrizioni per opera della Legge sembrerà a prima vista che possa portare un danno alla R. Finanza, ma se si considera la perdita che la Finanza attualmente risente dalla perpetuità d' inscrizioni per titoli, ed azioni, e privilegi, che la stipulazione tale perpetuità non le ha dato, e che dallo spirito della Legge Francese, e delle nostre Leggi, l'efficacia delle inscrizioni dovrebbe essere soltanto decennale, si riterrà idea diversa.

955. La facoltà quindi che la Legge Comunale concede nella ultima parte del § lettera *a* del N. 6 dell' Art. 52 è applicabile nella circostanza di formare lo stato preventivo, e non mai nel corso dell' annata, perchè il *progettare un Opera* da eseguirsi a spese del Comune, o col suo concorso, non è lo stesso che procedere a deliberare un lavoro straordinario richiesto dalla sopravvenienza di circostanze impreviste; quando l' interesse di più Comuni richieda il loro concorso, noi ben si conosce, che la Legge ha voluto un preventivo accordo con l'intermediario delle Prefetture, perchè Esse esercitando ex officio, e per delegazione del R. Governo la tutela sulle Comuni, riconoscono nell' ammettere o nel rigettare la spesa straordinaria, se Essa abbia con se la utilità, e vantaggio pubblico, e la urgenza, e necessità.

956. Il Consiglio delibera § 6 del N. 6 dell' Art. 52 sulle azioni da intentarsi, o sostenersi in giudizio, quanto in prima istanza, quanto nelle successive istanze, e su i ricorsi.

Questa disposizione richiama all'osservanza la successiva dell'Art. 92, di cui si tenne proposito a pag. 53 di questa seconda Parte.

957. L'enumerazione delle azioni che competer possono ai Comuni noi per sommi capi le abbiamo indicate allorchè si classavano le ingerenze del Gonfaloniere a pag. 153 e seq. e si esercitano generalmente nel contrasto al godimento di quei diritti o spettanti alle Comuni direttamente sul patrimonio privato o ai Comunisti sul patrimonio attivo Comunale , nei limiti respettivamente della imposta servitù attiva, o passiva, reale, e personale.

958. Delibera ancora il Consiglio a tenore del § *c* del detto N. 6 Art. 52 sulle occupazioni del suolo di pertinenza Comunale, e sulle servitù, che si volessero imporre ritenuta l'osservanza delle Leggi, e consuetudini in vigore.

Anche di questi titoli abbiamo trattato alle dette pag. 153 e seq di questa seconda parte.

959. Delibera *d* « Sulle dimande di edificare Mulini, « Ponti, Callaje, e ogni altra qualsivoglia opera che innovi « lo stato degli Alvei dei Fiumi, Torrenti, Canali, ed altri « corsi di acqua, e loro pertinenze, ai termini del Rego- « lamento del 10. Aprile 1782, e degli altri ordini ve- « glianti in proposito.

Noi a pag. 167. e seg. si disse qualcosa sui Fiumi, e corsi di acque nell'interesse Pubblico - Municipale, e si tralasciò quello privato referibilmente alle Deputazioni speciali o associazioni di possidenti destinate alla sorveglianza dei Fiumi, e Torrenti, perchè regole particolari, e non generali ne prescrivono le norme, e solo si poteva dire in questo rapporto, che il Cancelliere Ministro del Censo assiste ai reparti delle somme occorrenti per i lavori di mantenimento, riparazione, e nuova costruzione di argini, ripe, serre, come dall'Art. 15, ed ai rendiconto dei Camarlinghi avanti di esse Deputazioni come dall'Art. 12. in coerenza delle Istruzioni Regolamentarie del 12 Settembre 1814, che inviar devono alle respettive Prefetture per l'approvazione, essendo raccomandato dall'Art. 19. di promuovere, ed incoraggiare per quanto loro dipende la costruzione delle serre nelle Colline, e nei Monti, le arginazioni trasverse

nelle vallate, e le colmate in pianura, affine d'impedire il rialzamento progressivo del letto dei Fiumi, e Torrenti, e salvare la fertilità delle Campagne, ed a tenore dell'Art. 6. della Notificazione del 19 Ottobre 1820. d'invigilare alla osservanza degli ordini in proposito; che si leggono nel Regolamento del 27. Marzo 1782, del dì 8. Novembre 1786, Circolare del 14 Settembre 1822 del 28 Marzo 1825. del 20 Maggio 1826, 15 Gennajo 1829, del 5 Aprile 1832. e successiva del 26 di detto mese declarativa esser in pieno vigore la detta Legge del 8. Novembre 1786.

960. Ora ci conviene trattenersi sul Regolamento del 1782, che all'Art. 35. ordina, che « Chiunque vorrà de-
« viare l'acqua dei Fiumi, Torrenti, e Rij, per uso dei
« Mulini, Gualchiere, Cartiere, o altri Edifizj ad acqua,
« sarà in obbligo di riportare la licenza delle respettive
« Comunità, nel territorio delle quali si trattasse di erigere
« alcuno dei predetti edifizj, osservate le regole, e me-
« todi prescritti dagli ordini, e consuetudini; e dovrà pa-
« gare alla Cassa delle respettive Comunità la tassa sotto
« titolo di *Tassa di Mulini*, *o tassa di doccia*, ed il Can-
« celliere dovrà dar parte alla stessa Comunità del tempo
« in cui resti ultimato l'edifizio, e reso operante, ed attivo,
« perchè da quel tempo in poi deve decorrere la Tassa
« da pagarsi alla Camera. *Vedasi a pag.* 184. *e seg. di questa seconda parte sull'origine della Tassa ec. ec.*

961. La Circolare del 9. Ottobre 1795. rende le note le Sovrane determinazioni per l'edificazione di Mulini, ed essendo queste positive, e pienamente in vigore; Noi le le trascriviamo ivi « S. A. R. ha comandato, che i Magi-
« strati Comunitativi, *oggi Consiglio Comunale*, allorquan-
« do siano presentate istanze per l'edificazione di Mulini,
« facciano affiiggere pubblici editti, con una conveniente
« assegnazione di termine, che viene rilasciato al loro pru-
« dente arbitrio, invitando i possessori, ed abitanti, che
« possono avere interesse nella deviazione delle acque, che
« dovrebbero animare i detti edifizj, a prestare, o negare

« il loro consenso, con dichiarazione, che in questo se-
« condo caso di negativa, dovranno addurre in iscritto i
« motivi del loro dissenso. »

« In seguito i preaccennati Magistrati, *oggi Consigli*
« *Comunali*, deverranno all'opportuna deliberazione, che
« dovrà esser rimessa con tutti i documenti di corredo al
« Provveditore della respettiva Camera, *ora al Prefetto*
« *come succeduto nelle facoltà concesse dall' Art.* **16.**
« *N.* **4.** *delle istruzioni del* 5. *Marzo* **1841.** *alle Camere*
« *stesse*, il quale, preso tutto in esame, ritornerà l'affare
« ai *Consigli Comunali* per la dovuta esecuzione, qualora
« non vi trovi difficoltà, e sia riconosciuto che la delibe-
« razione sia conforme almeno a due terzi dei consensi
« prestati dai suddetti possessori, e abitanti come sopra;
« bene inteso, che questi due terzi debbano calcolarsi sul
« numero dei dissenzienti, contraposto a quello degli as-
« senzienti, in caso in cui ve ne siano; Non comparendo
« altresì alcuno dentro l'accennato termine, e giudicando ciò
« non ostante il respettivo *Prefetto* che l'interesse pubblico,
« attesa la specialità delle circostanze, possa richiedere un
« particolare provvedimento, in tal caso, siccome, anco
« nell'altro del consenso espresso per i due terzi degl'in-
« teressati, sospesa la esecuzione del partito del *Consiglio*
« *Comunale*, ne renderà conto a S. A. I. e R. per mezzo
« del Dipartimento delle RR. Finanze. »

« Quando poi le opposizioni di essi interessati invol-
« vessero cause meramente private, ne sarà dalla *Prefet-*
« *tura* rimessa la cognizione al Tribunale competente, per
« la risoluzione a forma delle Leggi, ed ordini veglianti.»

962. Delibera *e* « sui progetti di Regolamenti locali di
« Polizia Municipale. » Si veda quanto si disse ai § **912.**
e seg. di questa seconda parte.

963. Delibera *f* « Sulle offerte, e doni da farsi, o ri-
« ceversi in nome del Comune; sulle onorificenze da con-
« ferirsi, e sulla formazione di Commissioni speciali. »

964. Il parlare sulle offerte, e doni da farsi, e riceversi

in nome del Comune, dipendendo ciò da circostanze speciali locali, e relative, sarebbe cosa alquanto imbarazzante; avvertiremo unicamente che deve riscontrarsi una correspettività o in vista di una benemerenza per virtù, e coraggio Civile dimostrato volontariamente in una di quelle circostanze luttuose, che minacciano la vita, e le sostanze per incendj, inondazioni, rovine ec. o di un utile presente, e futuro, o di un decoro, e lustro locale procacciato dalla scienza, dall'industria, e dall'esercizio di una professione, o Arte liberare in incremento del Comune.

965. Sulle onorificenze da conferirsi, noi vi leggiamo l'ascrizione alla cittadinanza, e Nobiltà, o al godimento dei primi onori del proprio Paese.

Queste onorificenze in linea di proposizione si deliberano dai Consigli Comunali, riservandone la Sovrana approvazione.

La Legge del 31 Luglio 1750. per il Regolamento della Nobiltà, e Cittadinanza fù pubblicata in Toscana nel 1. Ottobre di quell'anno, ed ecco perchè si trova citata, ed allegata con le date del 31 Luglio, e 1 Ottobre 1750.

L'applicazione di questa legge per la prova della Nobiltà, e Cittadinanza, per le caratteristiche che si richiedono per goderne, per le cause, che inducono o la sospensione, o la perdita individuale assoluta, e relativa a figli nati, o nascituri, si rende ben facile, consultando, e scorrendo la Legge stessa, e le annesse istruzioni.

966. Noi abbiamo letto, la erudita illustrazione alla Legge sulla Nobiltà e Cittadinanza nella Collezione della Legislazione Toscana dell'Avvocato Cantini Tom. 26. pag. 246; le massime, le filosofiche considerazioni, le cause impulsive, e finali che consigliarono i Reggenti le Nazioni a distinguere nella massa del Popolo quelle persone, che si resero benemerite o per fedeltà al Principe, o per talenti, e virtù, o per coraggio Militare, o per benefizj compartiti alla Patria nelle Scienze, nell'industria, e nel Commercio, ivi sono dettagliatamente enunciate, ed enumerate;

967. La idea di conseguire nella Società un distintivo che porti seco onorificenza, godimento di privilegj, che faccia trapassare alle future età un nome glorioso in premio di virtù, e di azioni, forma una molla attiva, uno sprone all'amor proprio, all'emulazione, al desiderio, alla costanza, alla fermezza, allo studio per raggiungerlo; e l'esempio quali, e quanti frutti non produce nel cuore della Gioventù?

968. La Nobiltà Natalizia perpetua nei successori il godimento degli onori acquistati dall'Autore della famiglia o in premio di una vita utile allo Stato, alle Società, alle scienze, o in premio del sangue versato sui Campi di Battaglia in onorata, e legittima Guerra.

969. La Nobiltà Civile anche Essa trapassa ai figli, ai nepoti.

970. La Nobiltà personale specifica si estingue con la morte del soggetto che la godeva.

971. Sono nobili quei che posseggono, o hanno posseduto Feudi *Nobili*; che sono ammessi ad ordini *Nobili*, quei che hanno ottenuto diploma Sovrano di *Nobiltà*; e la maggior parte di quelli che sono abili a godere il primo onore delle Città *Nobili* loro Patrie; quelli che sono abili a tutti i suddetti onori fuori del primo, sono Cittadini.

972. In alcune Città i *Nobili* si distinguono in due Classi, cioè in Patrizj, ed in Nobili.

Alcune Città non fanno *Nobili* perchè in esse attesa la poca popolazione, *Tutti* sono ammessi ai primi onori.

973. La Cittadinanza nelle Città Nobili si acquista provando il possesso suscettibile del pagamento di quella quota d'imposizione stabilita dai singoli particolari regolamenti, che in quanto a Firenze, godendo tanti beni per fiorini dieci l'anno di decima come dal § 33. della Legge del 1750. e nelle altre Città L 50. all'anno di decima, come dal § 35, e per conservare la Cittadinanza, o farsi riconoscere per giustizia Cittadini L. 25. di decima almeno.

954. I Dottori Laureati nelle Università Toscane godono del rango di Cittadini. § 39.

975. Gli esclusi per mancanza di fondi dai Registri dei Cittadini, ed i loro descendenti restano capaci di tutti i Sussidj, Doti, Luoghi di Studio, ec. concessi ai Cittadini dietro la presentazione della fede del loro rango passato, fede che hanno diritto ad ottenerla gratis. § 41.

976. Non sospende il godimento della nobiltà l'esercizio delle professioni di Cancelliere, e Notaro Civile a tenore del Sovrano Dispaccio del 15. Ottobre 1790. pubblicato con la Notificazione del 9, Novembre di detto anno.

977. I Giusdicenti, i Cancellieri Ministri del Censo non possono fare attestati di Nobiltà, e Cittadinanza; nè di rilasciar copie, pena la nullità, e la perdita dell'impiego, nè aggiungere, titoli, o altre distinzioni alle famiglie descritte nelle copie esistenti negli Archivj delle Cancellerie, ed Uffizj del Censo dei Registri di Nobiltà, e Cittadinanza, ed ornati ai loro stemmi senza una Suprema autorizzazione in coerenza della Legge del 1850, e della successiva del 14. Giugno 1795.

978. Le Tasse dovute alle Comuni per l'ascrizione alla Nobiltà, e Cittadinanza, di cui si diede cenno in questa seconda parte a pag. 189 § 650. la Notificazione del 28. Luglio 1794, le rimette per la quantità ai respettivi Regolamenti delle Città dettagliatamente indicati nel prospetto pubblicato li 31 Decembre 1838 dalla R. Deputazione sulla Nobiltà, e Cittadinanza, dal quale resultano ancora quelle dovute alle respettive Cancellerie, ed uffizi del Censo.

In estratto Noi riportiamo alla seguente pagina 416 il detto Prospetto, dove non trovansi le Città del riunito Stato Lucchese, perchè non abbiamo potuto avere quelle notizie che si desiderava.

Prospetto Sinottico delle Tasse per Nobiltà, e Cittadinanza dovute alle Comunità, e Monuscoli alle Cancellerie, ed uffizj del Censo delle respettive Città, desunto da quello del 31 *Decembre* 1838, *ed ordini successivi.*

CITTÀ	TASSE ALLE COMUNITÀ PER		PROPINE ALLE CANCELLERIE ED UFFIZJ DEL CENSO PER	
	NOBILTA'	CITTADINANZA	NOBILTA'	CITTADINANZA
FIRENZE	3500 - -	350 - -	100 - -	40 -
SIENA	2800 - -	700 - -	250 - -	40 -
PISA	1960 - -	140 - -	100 - -	40 -
PISTOJA	700 - -	280 - -	100 - -	40 -
AREZZO				
1. Grado	2100 - -	- - -		
2. Grado	1400 - -	350 - -	560 - -	40 -
3. Grado	700 - -	210 - -		
VOLTERRA	2100 - -	100 - -	70 - -	40 -
CORTONA	1400 - -	350 - -	100 - -	40 -
LIVORNO	1400 - -	350 - -	100 - -	40 -
S. SEPOLCRO	1750 - -	875 - -	100 - -	40 -
MONTEPULCIANO	350 - -	70 - -	70 - -	40 -
COLLE	350 - -	140 - -	70 - -	40 -
S. MINIATO	700 - -	350 - -	100 - -	40 -
PRATO	168 - -	84 - -	520 - -	40 -
PESCIA	700 - -	700 - -	100 - -	40 -
MODIGLIANA	600 - -	280 - -	100 - -	40 -
FIESOLE	400 - -	160 - -	100 - -	40 -
PIETRASANTA	350 - -	175 - -	100 - -	40 -

Le Città di Massa Marittima, Chiusi, Grosseto Sovana, Montalcino, Pienza, e Portoferrajo non avendo altro diritto, che quello di proporre alla Cittadinanza non sono sta-

bilite Tasse, e solo per Massa Marittima si trova la propina alla Cancelleria, ed Uffizio del Censo di L. 40.

Le Propine poi dovute alle II. e RR. Segreterie di Stato, e della Nobiltà, e Cittadinanza sono determinate per ciascuna ammissione alla Nobiltà in L. 609. 13. 4. e per la Cittadinanza in L. 33. 6. 8.

Qualunque Nobile, che ottenga di potersi valere in Toscana di un Titolo onorifico paga con Diploma L. 609. 13. 4. e senza Diploma L. 166. 13. 4. alle dette Segreterie.

Le Famiglie ammesse alla Nobiltà, o Patriziato nelle diverse Città del Granducato pagano L. 418. alla Segreteria della Nobiltà, e più L. 53. 6. 8. per copia di Rescritto, Armi, Elenco, e Testimoniale.

Per la descrizione ai Libri d'Oro delle ottenute decorazioni di Cav. Gran Croce, o di Cav. Commendatore dell'ordine del merito di San Giuseppe è dovuta la Tassa di Lire 166. 13. 4.

Per avere lo stemma Lire 13. 6. 8.

Per notare nei Libri d'Oro i titoli, privilegi, Decreti, assunzione di nuovo Casato Lire 53. 6. 8.

Per il Rescritto del 21. Decembre 1818. sono dovute L. 334. 13. 4. agli Impiegati della R. Segreteria della Nobiltà, e L. 70. alla R. Depositeria generale per il diritto di Registro.

Il successivo Rescritto del 27. Agosto 1819 ordina pagarsi L. 205. al Ministro incaricato della spedizione del Diploma, comprese L. 13. 6. 8. per i Custodi nella Segreteria di Stato.

Le antiche consuetudini in rapporto a propine, o Munuscoli sono state confermate dal Sovrano Rescritto del 7. Giugno 1816.

Ed alle Cancellerie, ed uffizj del Censo, oltre le Propine suddette alle indicate Segreterie, la famiglia che ottiene l'ascrizione per giustizia, o per grazia deve pagare Lire 6. 13. 4. per l'annotazione ai Registri.

Noi siamo di parere che i Munuscoli statuiti per le di-

stinte Cancellerie in ordine ad antiche costituzioni enunciate nell'indicato prospetto siano a vantaggio dei Ministri in dette Cancellerie, ed uffizj, perchè il Motuproprio del 5. Luglio 1841 non ne ha fatta menzione, perchè nelle istruzioni che fanno seguito a detta Legge, *N*. 6. Art. 8. ha indicato soltanto che l'emolumento per tenere al giorno i Registri di Nobiltà, e Cittadinanza è dovuto al R. Erario, e perchè ancora in detta somma, come tratto inerente al grado della Famiglia che si eleva in grandezza, vi è compreso quel tanto, che spetta ai Donzelli, ed inservienti del Comune, a titolo di mercede.

La Notificazione del 1794 suddetta, sottopone al pagamento della Tassa anche il Nobile, ed il Cittadino, che domandano l'ascrizione non dovuta loro per giustizia al Patriziato, o Nobiltà, e Cittadinanza di altre Città.

979. La condonazione delle Tasse è riservata alla grazia Sovrana, ed il Consiglio Comunale ne deve motivare la deliberazione in ordine all'Art. 3, e 4. della notificazione suddetta.

980. L'Editto del 9. Settembre 1814. richiama alla precisa osservanza le leggi, ed ordini sopracitati per il Regolamento della Nobiltà, e Cittadinanza, che esistevano fino all'otto Aprile 1808.

981. Nel discorrere si discorre; evvero che molte volte astratti cadiamo in una *discorsa*; siamo generosi a noi stessi, allorchè sindacando le nostre forze, le troviamo deboli, ed avviene appunto, come quella madre, che avendo dato alla luce un *abborto*, compiacendosene lo contempla, perchè unico frutto delle sue viscere.

Ora che siamo nella Nobiltà non ci è dato ritrarre il piede; si parli anche di questo ramo di servizio. Abbiamo la disposizione Sovrana del 16. Agosto 1816. diretta a conservare gli Alberi delle Famiglie Nobili descritte nei Registri di Nobiltà, e Patriziato, nell'Archivio della Deputazione sopra la Nobiltà, e Cittadinanza, sempre completi, perchè presentino in ogni tempo a colpo d'occhio il

vero stato individuale delle famiglie medesime, mediante l'annotazione ancora delle morti, delle nascite, e dei matrimonj.

982. Tutti i capi delle famiglie Nobili devono presentare dentro un mese computabile dal giorno della seguita nascita, matrimonio, o morte le fedi autentiche, in Firenze all'Archivio della Deputazione, e nelle Città di Provincia alla respettiva Cancelleria, ed Uffizio del Censo. Gl'inosservanti, oltre i rimborsi delle spese vive, sono soggetti alla pena di L. 4. da pagarsi in Firenze al Segretario della Deputazione sulla Nobiltà, ed in Provincia nelle Cancellerie, ed Uffizj del Censo nei modi prescritti dal Motuproprio de' 29. Ottobre 1792. per ciascuna delle sopradette fedi non esibita nei termini che sopra, e la Deputazione prelodata è incaricata di dare le disposizioni opportune per l'esecuzione, e perchè siano ovunque ancora richieste *ex officio* le note delle nascite, matrimonj, e morti.

Queste fedi devono essere inoltrate dai Cancellieri Ministri del Censo alla Deputazione sulla Nobiltà, e Cittadinanza, i quali in coerenza della notificazione del 14 Giugno 1793 trascrivere devono nelle copie dei Registri delle famiglie nobili, che si conservano nei loro Archivj i nomi, le indicazioni, che volta per volta siano ad essi inviate dalla Deputazione suddetta affinchè presentino la uniformità negli alberi genealogici, che si trovano nei Registri originali. All'esibizione di ciascuna fede deve depositarsi la somma di L. 2, e dette fedi devono essere individuali, e non collettizie, e la spesa di L. 2. è diretta a porre al giorno e al Registro originale presso la Deputazione, ed al Registro copia, presso le Cancellerie, gli alberi delle famiglie nobili.

983. Il Consiglio Comunale deliberando sulla formazione di Commissioni speciali per lo scopo indicato dal detto Art. 52. *N.* 6. lettera *f*, deve osservare i regolamenti Locali, e la specialità dei casi, che inducono a decretare offerte, doni, ed onorificenze.

Fra le onorificenze annoveransi ancora l'apposizione di Epigrafi, ed iscrizioni in memoria di qualche illustre personaggio, o di qualche avvenimento Nazionale, o Patrio.

A tenore della Circolare del 3. Luglio 1844. occorre l'adesione della famiglia, o della persona a cui sia referibile la onorificenza, e l'annuenza dell' I. e R. Governo, condizioni sostanziali da apporsi nella relativa deliberazione.

984. Delibera *g* « Sulla istituzione di fiere, e mercati ai « termini delle Leggi, proponendone i Regolament. »

Questo articolo formulato nello spirito dell'antica Legislazione Municipale richiama l'adempimento dell' Editto del 18. Settembre 1749. per stabilire le fiere, e mercati in giorni non festivi d'intiero precetto.

I Consigli Comunali allorquando per dare un avviamento, o accrescere il Commercio nel Circondario del proprio Comune ravvisassero congruo d'implorare dal Principe la istituzione di fiere, e mercati per le facoltà concesse dalla Circolare del 15. Giugno 1790, è necessario, che esaminino se nel giorno, o giorni che sarebbero per prescegliere, cade in prossimità altra fiera, o mercato.

I Regolamenti relativi concernano la destinazione dei posti per la vendita speciale degli oggetti, bestiami, grasce ec. telerie, commestibili; e particolarmente determinare quelli per la vendita della polvere onde allontanare per quanto sia possibile qualunque infortunio.

985. Delibera *h* « Sulla fondazione di qualunque specie « d'istituzioni a vantaggio del Comune, e sul governo, e « amministrazioni delle già esistenti. »

Questo paragrafo dell' Art. 52 *N*. 6. ci porta all'esame contemporaneo del Titolo VI. della stessa Legge Comunale del 20. Novembre 1849.

Le massime di questo Titolo non possono essere omesse.

« Art. 131. Sono Istituti Comunali quelli che la legge « riconosce per tali, o che si trovano designati nei Rego- « lamenti particolari dei respettivi Comuni. »

« Art. 132. Questi Istituti sono amministrati a forma

« dei Loro Regolamenti sotto la dependenza del Consiglio
« Comunale, e sono sottoposti alla continua sopraveglianza
« del Gonfaloniere. »

« Art. 133. Quando si tratti di Scuole, e d'Istituti de-
« stinati ad un Servizio pubblico ordinato per Legge, o
« per Regolamento locale, se non bastino le rendite pa-
« trimoniali proprie degli Istituti medesimi, e gli assegna-
« menti a loro specialmente attribuiti, supplisce la Cassa
« del Comune secondo le deliberazioni del Consiglio Co-
« munale. »

« Art. 134. Gl'Impiegati, e gli Inservienti di detti Isti-
« tuti sono nominati nei modi determinati dalle leggi re-
« lative ai diversi rami di pubblico Servizio, e dai Rego-
« lamenti degli Istituti medesimi. »

« Art. 135. L'amministrazione economica di questi Isti-
« è sottoposta al Sindacato dei Consigli Comunali, e quindi
« al Sindacato delle Prefetture, o della Corte dei Conti,
« secondochè per legge, o per consuetudine lo esercita-
« rono fin qui le Camere di Soprintendenza Comunitativa,
« o l'uffizio dei Sindacati.

« Art. 136. L'Ispezione sul morale degli Istituti mede-
« simi, oltre che ai Gonfalonieri, appartiene ai Prefetti,
« agli Ispettori che sono, o che saranno istituiti pei diversi
« rami di pubblico servizio. »

Qualcosa in proposito noi notammo a pag. 52 e 53 di questa seconda parte ai § 249 e 257, ora noi aggiungeremo alcune considerazioni.

986. Istituti Comunali abbracciano la Istruzione, la pubblica beneficenza.

La istruzione morale, la istruzione fisica; l'una, e l'altra sono sorelle; imperocchè non si progredisce nella seconda, se noi non siamo bene, e fondatamente basati nella prima.

Istituti di belle Arti, Scuole Meccaniche, Scuole Elementari; Istituti Agrarj, Istituti di mutuo insegnamento.

La pubblica beneficenza soccorre il povero, il miserabile, l'Eposto, l'Orfano.

Ecco gli Spedali, gli Istituti di miserabilità, gli Orfanotrofi.

987. Gli Spedali, Luoghi Pij, che per carità ricevono gl'Infermi. Se poveri, e miserabili gratuitamente sono assistiti; se possidenti, o benestanti la custodia, ed il mantenimento è pagato con una giornaliera retribuzione.

Gli Spedali o sono Regi, o Comunitativi; Se Regj l'I. e R. Governo direttamente se ne occupa; Se Comunitativi lo stesso R Governo vi ha una influenza principale sebbene dai Municipi siano sorvegliati.

Spedale, luogo di Carità, luogo di misericordia, luogo di amore. L'amore vegliar deve dunque continuo, puro, e santo in questo Asilio di Carità. Questo amore deve provarsi per tutte le creature; Ei non è cosa strana all'uomo, anzi e l'uomo stesso, poichè è una proprietà naturale dell'uomo, che gl'inspira di dovere amare generalmente tutti gli uomini. Il primo amore è per l'Ente Supremo, il secondo è per i Genitori, l'altro per il Sovrano; e con la pratica di questo si giunge poscia come per gradi alla pratica di quell'amore universale, che ha per obbietto tutto il genere umano. La differenza avvertita nella gradazione dell'amore, è come un'armonia, come nna simetria di doveri, che la ragione del Cielo ha conservata, ed a cui nulla bisogna cambiare. È adunque a rigor di termine che coloro destinati al reggimento degli Spedali posseggano tale proprietà in eminente grado, e che scenda anche ai Medici, ai Chirurghi, agli inservienti.

Il pensiero dell'economico non deve far tacere il cuore; L' umanità languente, la vita di un nostro simile, sono oggetti che non ammettono economia.

Il Gonfaloniere penetrando nell'interno dell'Ospizio, cui la carità, la umanità, e l'amore dei nostri Padri elargì sostanze, e tesori per l'asilo del povero, che l'I. e R. Governo sollecito, e generoso contribuisce, gli conviene scrutinare come l' umanità languente è assititu; La bontà dei medicamenti; la salubrità del vitto, la nettezza dei

Letti; il servizio assiduo, umano, caritatevole, rispettoso; L'assistenza spirituale evangelica, prodigante quei conforti tanto desiderati da un ammalato separato, e diviso dai suoi, fidente nella carità, ed amore altrui per alleviare nella sua dolorosa situazione il mal morale, che spesso aggrava il fisico travaglio.

Lo Spedale, Casa, ricovero, refugio, Ospizio di carità, ove il povero, il miserabile, il viandante infermo si affiglia.

Nel gettarsi nel letto di carità, non devono sparire la fiducia, la speranza; nell'affidarsi alla cura medica, non deve abbandonare la idea di ritrovare conforto, e salute.

Nel doloroso isolamento dai suoi più cari, deve sostenere la fidanza, che tutto concorra a prodigare consolazione per amore, per carità, per umanità, e per dovere.

Aspro rimprovero piombi sopra coloro, che questa asilo di carità non rispettono, non fanno rispettare, ed incuranti del proprio dovere, contribuiscono a perpetuare inconvenienti, ed abbusi in danno dello Stabilimento, e degli Infermi, e delle loro famiglie.

Capacità, amore, e carità devono essere i custodi vigilanti dell'asilo degli Infermi, Ed il Gonfaloniere nelle visite spesse deve di questi, e non di altri farne ricerca, e se disgraziatamente non li trova al Principe, al suo Ministero, ed al Municipio Ei non può esimersi di farne rapporto.

Nella proposizione per la nomina dei Rettori degli Spedali Comunali, devono prescegliersi soggetti idonei, sia per esempio, e fama di vita Cristiana, sia per riconosciuta capacità, La loro conferma a seconda di una Circolare della già Camera di Soprintendenza Comunitativa di Pisa del 31. Decembre 1841 deve proporsi alla Sovrana considerazione ogni cinque anni.

L'esperienza di un quinquennio è più che bastante a convincersi, se fù buona la prima proposta onde determinarsi a rasseguare al Sovrano la conferma

Il Sovrano Rescritto del 19. Decembre 1793. proibisce

il deliberare sussidi, o aumenti di provvisione, e salarî senza l'assenso Regio.

I Rettori di Spedali Comunitativi non possono commettere spesa straordinarie senza una preventiva deliberazione del Municipio, nè erogare gli assegni destinati per una spesa in altra non contemplata nella previsione a mente del biglietto dell'I. e R. Segreteria di Finanze del 22. Giugno 1792.

In coerenza poi del Sovrano Rescritto del 29. Decembre 1793. il Rettore deve alla fine di ciascun anno fare e presentare alla Magistratura, oggi Consiglio Cmunale circostanziato rapporto dello zelo, diligenza prestata dai Medici, Chirurghi, e dagli inservienti nella cura, ed assistenza degli ammalati.

Tutti i capitali soggetti a rinvestimento devono essere versati nella cassa dell'I. e R. Depositeria generale per conto del Luogo Pio a tenore della Circolare del 17. Luglio 1819.

Finalmente il Municipio deve per mezzo del suo Gonfaloniere convincersi che i Regolamenti speciali siano osservati; che la volontà dei fondatori sia rispettata; che un'economia ragionata sia praticata; Gli abbusi non tollerati, la disciplina, e la subordinazione negli inservienti mantenuta, la quiete, e la tranquillità del Luogo mai turbata, ed in allora l'asilo di carità conserverà perpetua la insegna dell'ancora della speranza, e del conforto, ed il povero infermo si appresserà tranquillo, e fidente di ritrovarvi quella salute, che ardentementa brama di riacquistare per se, e per i suoi.

Per l'invio degli ammalati poveri, o miserabili è necessario l'attestato del Paroco, vidimato dal Giusdicente Locale, e certificato, dal Gonfaloniere nella modula prescritta, con le dichiarazioni volute dal § 18. delle citate istruzioni del 17. Febbrajo 1818. e per quindi portare o a carico del Comune, o dello Spedale questa spesa è indispensabile la deliberazione del Collegio dei Priori.

Quando si trattasse di ammalati cutanei di Tigna e di Rogna, i Gonfalonieri ne devono dare preventivo avviso al Commissario del R. Anispedalr di S. Maria Nuova, e quindi munirli di lettera credenziale, allorquando devono trasferirvisi, procurando che si presentino entro i primi 3 giorni dei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, e Settembre destinati alla cura, e che siano corredati dei certificati prescritti dalla Circolare del 12 Giugno 1817, ed in specie di quello dell'estrema miseria, quando gratuitamente dovessero essere curati, e medicati.

Concluderemo che gl'infermi devono essere ricevuti in qualunque Spedale, a qualunque classe, e condizione attengano, salvo agli Spedali il diritto della retta per gli alimenti ai termini di ragione, ed in coerenza del Sovrano Motuproprio del 6. Luglio 1833, ed anche i malati cronici hanno diritto di essere ricevuti nello Spedale viciniore, quando nel luogo, al quale appartengono non vi siano *Stabilimenti* appositamente destinati a mantenerli come S. A. I. e R. ordinò allo Spedale di Siena nel 17 Giugno 1844. di ricevere un malato *Cronico miserabile di* Asinalunga.

E parimente i fanciulli di qualunque età, non esclusa l'infantile, sempre che la malattia sia curabile, ed esiga una cura *pronta*, e non dilazionabile, hanno diritto di esser ricevuti negli Spedali per la Risoluzione Sovrana del 1. Ottobre 1844.

988. Spedale degli Esposti. Non ripeteremo quanto compresi dalla affliggente condizione di questi figli della sventura diretta, ed indiretta (vedasi a pag. 329 Prima Parte, ed a pag. 217) noi in piena coscienza si scriveva pocanzi.

Se svolgiamo le antiche carte ritroviamo molte pagine assegnate dai Legislatori a favore degli *Esposti*, dei *Trovatelli*, o *Gettatelli*, che non ostante la denominazione diversa, noi abbiamo in essi, i figli della sventura, e della disgrazia.

Usavasi in prima il nome di *Bastardo* per dimostrare il frutto d'illegittimo congiungimento di uomo con donna,

ma questa denominazione non era quella propria specifica a denotare il figlio della sventura, e non del delitto.

Il nome di *Esposto* deriva dalla *esposizione* pubblica dei neonati per invocare la pietà, e l'assistenza.

Il nome di *Trovatello* deriva dalla circostanza causale del rinvenimento di queste creature Umane *abbandonate*.

Il Nome di *Gettatello* si ha da quell'atto precipitoso, e celere, mediante il quale il segreto portatore, *getta* queste creature nella Ruota che esiste in ogni Spedale, o Spedaletto di Esposti, e che molte volte abbiamo trovato scritto, figlio di Ruota, figlio di Spedale. La legge del 10 Maggio 1793 confermata dalle Istruzioni del 27 Febbrajo 1818 determina rigorose pene contro i Tenutarj, che senza espressa licenza del Commissario, o Rettore trapassano in altri la cura, custodia, e mantenimento degli Esposti.

La violazione di questa legge, cade sotto la denominazione di delitto di *Plagio*.

Il Sovrano Motuproprio del 7 Decembre 1805 dimostra ad evidenza i sentimenti di amore, di giustizia, e di pensiero, che dall'I. e R. Governo Toscano si nutrono per vegliare sugli Spedali degli Esposti.

Probe, ed oneste persone devono esser deputate alla soprintendenza immediata di questi Spedali, come ordina l'Art. VIII. Le Balie sane, abili ad allattare, di buona condotta, provato il tutto con attestati del medico, del Paroco, del Gonfaloniere, e del Giusdicente Locale.

Le Istruzioni del 28 Febbrajo 1818 sempre dirette allo scopo sopraindicato, hanno date normali prescrizioni per la buona collocazione, successiva allattatura, custodia, e mantenimento di queste Creature, ed in aumento a tali istruzioni, il Sovrano Motuproprio del 22 Marzo 1827, pone per obbligo ai medici, e Chirurghi la visita di questi Innocenti Creature, non solo quando sono lattanti, ma anche adulte, come che facienti parte della Comunale Popolazione a mente della Circolare del 23 Novembre 1793, e della successiva del 3 Gingno 1815, oltre la vi-

sita semestrale ordinata dal Sovrano Rescritto del 13 Settembre 1806, ed Istruzioni del 1818.

Noi avvertiremo, che per gli Spedaletti Comunitativi deve essere deputata persona totalmente idonea per i requisiti sopraindicati, onde corrisponda pienamente al desiderio, alla volontà, ed ai sentimenti del paterno cuore Sovrano, come il Rettore degli Spedali Riuniti di Siena avvertiva il Magistrato di Radicondoli nel 7 Agosto 1822, allorchè proceder doveva alla nomina del Deputato.

Questo impiego è gratuito, e solo ha diritto alla refezione delle spese vive.

Nei luoghi ove il Deputato non esiste, forma obbligo dei Giusdicenti, e dei Cancellieri oggi anche Ministri del Censo di provvedere alla momentanea custodia, ed invio allo Spedale degli Esposti, in coerenza del citato Motuproprio del 7 Decembre 1805.

Tanto essa legge, che la precedente del 16 Agosto 1572, inculca una massima diligenza per il trasporto di dette Creature a spese del Comune allo Spedale più vicino.

La spesa della momentanea custodia, l'acqnisto di pezze, e fasce, della cavalcatura ai Medici, e Chirurghi per la visita degli Esposti, e dei medicinali, forma un onere delle Comunità in coerenza della Risoluzione della già Camera di Soprintendenza Comunitativa di Siena del 7 Novembre 1837, nel spirito della Circolare del 30 Maggio 1797. Ma la spesa poi di medicinali ora deve esser rimborsata alle Comunità dallo Spedale, di cui i Trovatelli son figli per il disposto dell'Art. XVII. del Sovrano Motuproprio del 22 Marzo 1827.

I Medici, e Chirurghi devono indicare il nome dell'Esposto e quello del Tenutario in ordine alla Circolare della detta Camera Senese del 24 Luglio 1827.

Abbiamo osservata un inormalità, e se ne facciamo parola lo è unicamente per raccomandare ai Rettori degli Spedaletti, ed ai Gonfalonieri di sorvegliare perchè cessi.

Molti di questi figli della sventura sono ben fasciati allorchè si consegnano alla Rota. Queste fasce, queste pezze vengono tolte, e non restano nella proprietà dello Spedale, ma del Custode, o della Custode della Ruota, e molte volte questi oggetti, forse ultimo pegno della madre, si pagano dalla Comune indebitamente. Il Custode, e la Custode si contentino di quanto viene loro corrisposto dal Comune, e cessino una volta da questo indoveroso procedere.

A sollievo degli Esposti, ed anche delle Comuni, la Notificazione dell'I. e R. Consulta del 18 Gennajo 1821 modificando l'Art. 29 del Titolo VI della Legge sulle successioni del 18 Agosto 1814 preferisce al Fisco lo Spedale degli Esposti, a cui è soggetto l'Esposto defunto, e quando l'Esposto defunto sia prosciolto dalla tutela dello Spedale, il R. Fisco che in allora succede, deve rimborsare il luogo Pio di tutte le spese di alimenti, vestiario, ed altro commesse per l'Esposto per tutto il tempo, per il quale era stato a carico dello Spedale.

E questa refusione di spese è lasciata nelle facoltà del Rettore dello Spedale di repeterla nel caso in cui i proprj genitori dell'Esposto si presentino a riceverlo, dietro tutte quelle giustificazioni che identifichino l'Esposto, e provino la paternità, o di transigere con Essi a tenore delle Sovrane disposizioni contenute nel Biglietto dell'I. e R. Segreteria di Finanze del 21 Febbrajo 1786.

Gli Spedali degli Esposti devono provvedere all'allevatura, e Baliatura dei figli legittimi di Madri impotenti ad allattarli per la circostanza di essere ammalate, ed allettate in Spedale, imperocchè per la Risoluzione della già Camera di Soprintendenza Comunitativa di Siena del 22 Giugno 1841 dovendo essi esser separati dalla Madre, ne avviene che nella miserabilità del Padre ne assuma la custodia lo Spedale degli Esposti, salvo il rimborso del Baliatico, e spese relative dal Comune del domicilio dei genitori, e quando questo domicilio non si conosca, il Ret-

tore dello Spedale degli Esposti ne deve render conto per attendere le Supreme Disposizioni per il rimborso.

Questa risoluzione è coerente a sentimenti di umanità sia in rapporto della Madre, che vede assistito il figlio, sia del figlio stesso, che ritrova alimento, e custudia senza pregiudizio della madre.

È un dovere del Rettore degli Spedali degli Esposti l'usare tutta la diligenza, e rigore nell Economico ancora, imperocchè con il Sovrano Motuproprio del 6 Luglio 1833, Art. 19 viene ordinato provvedesi al mantenimento degli Spedali degli Esposti.

» 1. Colle Rendite degli Spedali degli Esposti, desti-
» nate esclusivamente a tal servizio.

» 2. Con gli avanzi delle rendite affette al manteni-
» mento degl'Infermi in quelli Spedali soltanto, che sup-
» pliscono al duplice servizio degli Infermi, degli E-
» sposti.

» 3. Con un assegnazione da farsi ogni anno sopra gli
» avanzi restati disponibili nella massa dei fondi generali,
» dopo ripianati i disavanzi degli Spedali Regj degl'In-
» fermi.

» 4. Con altra assegnazione da prendersi sull'annua sov-
» venzione fissa di L. 160000, accordata dalla Sovrana
» Munificenza sull'I. e R. Depositeria esclusivamente a
» a benefizio degli Spedali degli Esposti.

» 5. Con una Tassa Supplementaria generale simile a
» quella, che già si paga da alcune Comunità di ogni
» Compartimento in ragione della respettiva loro Popo-
» lazione, quale Tassa si versa nelle Casse delle Prefetture
» per erogarsi nel ripiano del *Deficit* degli Spedali degli
» Esposti del Compartimento stesso, dopo esauriti i fondi
» provenienti dalle sopraindicate, rendite, o assegnazioni,»
ed evitare un indoveroso aggravio in danno degli Infermi, e delle Comunità chiamata a supplire alla deficenza.

» 989. Il Consiglio emette, ed informa le proposizioni
» concernenti a mutazioni nella Circoscrizione del Territo-

» rio Comunale § 7 dell'Art. 52 della Legge Comunale
» del 20 Novembre 1849.

Possono indurre il Gonfaloniere, e Collegio dei Priori a formulare favorevole informazione, o proposizione, circostanze locali, e reciprocità d'interessi ed utilità di più Comuni perchè venga emanata quella legge prescritta dall'Art. 147, e se occorra porsi prima in comunicazione con altri Consigli Comunali ciò avvenir deve per mezzo della respettiva Prefettura in ordine all Art. 152 per non violare l'Art. 60, e non cadere nella nullità voluta dall'Art. 61, giacchè il Prefetto nel prenderne cognizione in Consiglio di Prefettura spiega la veste di Magistrato, e non di Potere Esecutivo, annullando il deliberato in opposizione al detto Art. 61, e quando il deliberato ha violata la disposizione dell'Art. 60, il Prefetto spiegando veste di Potere Esecutivo in Consiglio di Prefettura può annullare, o sanare il deliberato stesso, conforme decise il Consiglio di Stato nel 7 Marzo 1851.

» Il Consiglio approva sulla dimanda, o proposizione
» del Ministro del Censo la rinnuovazione dei Campioni
» Estimali ridotti inservibili, e la spesa occorrente da
» da contemplarsi nel Bilancio. § 8 dell'Art. 52.

990. Richiamando quanto si scrisse a pag. 206 di questa parte, abbiamo la piena illustrazione al § 8 suddetto.

CAPITOLO III.

Passività in genere, ed in specie dei Comuni.

» 991. Il Consiglio provvede infine a tutti i bisogni del-
» l'amministrazione locale, il cui adempimento ecceda le
» facoltà del Collegio dei Priori, e del Gonfaloniere. § 9
» dell'Art. 52 sopraindicato. »

Quando eravamo a pag. 124 di questa seconda parte ci riservammo trattare delle rendite dei Comuni, e delle spese in modo separato e distinto,

Fu allora che a pag. 172, e seq. si classarono le diverse rendite dei Comuni, quindi alla concidenza non si tralasciarono le spese, ed ora sviluppando il testo riportato della Legge avrà sfogo quanto ci riservammo a pagine 124.

In questa generica disposizione della Legge, esaminando le individuali attribuzioni dalla Legge stessa classate e per il Gonfaloniere, e per il Collegio dei Priori, e per lo stesso Consiglio Comunale di cui si tenne discorso, restano a nostro credere ben pochi Articoli in genere, che richiedano una specifica deliberazione, imperocchè nella eventualità di casi le disposizioni da prendersi stanno in relazione del reale bisogno, della reale necessità; necessità, e bisogno o del Comune direttamente nel senso del pubblico comodo, vantaggio, ed utilità, o nel concetto degli Amministrati per il godimento di quei diritti di proprietà, o a tutela della proprietà loro, che nel Consiglio concentrandosi l'obbligo, ed il dovere, ne deve assumere la difesa, o con invocar l'assistenza dei Tribunali, o con fare, eseguire gli ordini, e le leggi veglianti, sotto la influenza delle quali la Legge del 1849 gli ha dato il governo delle cose amministrative come all'Articolo 2.

992. Ciò non ostante alcune massime, ed ordini abbiamo per norma di spese, se non possono dirsi annuali, ma contingibili in alcune Comunità, cioè;

1. La provvista dell'acqua potabile per uso, e consumo dei Picchetti Militari in servizio di Polizia a forma delle Sovrane Risoluzioni del 27 Marzo, e 17 Giugno 1841, quando in prossimità della Caserma non esistano Fonti, Pozzi, e Cisterne per la ragione che trattandosi di un oggetto assolutamente necessario, ed indispensabile non può andare disgiunto dai comodi, dei quali devono essere forniti i Quartieri destinati per detti Picchetti.

2. Le Feste Popolari, e di gioja, la di cui spesa spetta alla Comune, senza poter per queste imporre Tasse in

sussidio sulla Popolazione coerentemente alla Sovrana Risoluzione del 19 Ottobre 1833, mediante la quale fu denegata al Municipio di Pisa l'autorizzazione richiesta.

3. La spesa di Espressi non può aver luogo se non se in casi straordinarj, ed urgenti, senza di che non è ammessa somma alcuna dalle Ragionierie a seconda dell'Art. 43 delle Istruzioni del dì 11 Settembre 1827.

4. Il premio per l'uccisione dei Lupi, statuito dalla Legge del 22 Luglio 1744 e dalle successive del 21 Marzo 1770, e 9 Marzo 1804, e 4 Ottobre 1806, e dalla Notificazione del 10 Luglio 1826, non può corrispondersi se non se dietro la giustificazione, e verificazione legale per parte del Gonfaloniere dell'uccisione, e dell'età dell'animale ucciso, onde misurare il premio.

Questo premio per le Comunità comprese negli antichi Commissariati di Grosseto, e di Volterra escluse quelle di Colle, Barberino di Val d'Elsa, San Gemignano, Montereggioni, e Poggibonsi, è stabilito in L. 120 per ogni capo grosso, e di L. 25 per ogni Lupattino, che non abbia oltrepassato l'anno.

E nelle altre Comunità tutte del Granducato il detto premio è ridotto a L. 60 per ciascun Lupo grosso, e di L 10 per ogni lupacchiotto.

L'eccettuazione delle Comunità suddette sta in relazione del maggiore, e non del minor premio.

Il Consiglio Comunale veduto l'atto di verificazione fatta dal Giusdiscente Locale esprimente il luogo, ed il tempo dell'uccisione, come l'età presunta dell'animale ucciso, e la dichiarazione che la testa di esso è stata depositata in Tribunale, ossivero ordinato il deposito presso l'Uffizio Comunale all'oggetto di evitare che con la testa stessa sia domandato, e conseguito più di un premio, delibera il pagamento del premio medesimo sulla Cassa Comunale. Vedasi Art. 75 delle Istruzioni del dì 11 Settembre 1827.

5. Nel caso ben raro di spese per visite, e sezioni per

sospetto di Epizootia, malattia degli animali Bovini detta *Cancro volante*, intorno alla quale parlano le leggi del 24 Marzo 1745 22 Giugno 1758, 18 Maggio 1770, 28 Aprile 1777, e 30 Ottobre, e 15 Nov. 1796, e 1 Settembre 1798 sul modo di medicarla, ed impedirne il contugio, il Consiglio Comunale nel deliberare il pagamento di quelle spese, come che spese straordinarie, deve invocare la superiore speciale autorizzazione dietro le note debitamente tassate dal Regio Uffizio del Fisco, senza di che non sarebbero am messe a carico del Comune in ordine all' Art. 91 delle Istruzioni del dì 11 Settembre 1827.

6. Le spese poi di disinfettazione per sospetto di malattie contagiose in genere, ed in specie, essendo contrarie al disposto della Notificazione del dì 4 Ottobre 1783, che revoca l' Editto del dì 11 Novembre 1754, non sono a carico del Comune, perchè ciascuno nel suo particolare deve usare tutte le cautele necessarie per garantire se, ed il pubblico dalle supposte triste conseguenze, e comanda la stessa Notificazione, che i ministri dei Tribunali non s' ingeriscano degli spurghi, e che i Medici, e Chirurghi non facciano denunzia sopra tal particolare, come avverte l'Art. 93 delle citate istruzioni del dì 11 Settembre 1827.

Il Regolamento per altro di Polizia del 22 Ottobre 1849 ha dedicata la intiera sezione X a prevenire il contagio, ed i danni che da esalazioni nocive possono derivare.

7. Per concludente giustificazione delle spese per rinforzo di forza Civile, e Militare in occasione di Fiere, e Feste pubbliche ordinarie, e straordinarie è indispensabile che sia prodotta la requisitoria dell' Autorità Politica Locale, il certificato del Gonfaloniere che attesti il numero degli individui, ed il servizio prestato, e che le note siano tassate dal R. Uffizio del Fisco, e che relativamente a Feste tali spese non fanno carico al Comune, ma ai Festajoli in coerenza della Sovrana Risoluzione del 3 Febbrajo 1826, come si legge nell' Art. 67 delle istruzioni del dì 11 Settembre 1827.

8. Le Comuni soffrono la spesa del materiale delle Carceri, loro mantenimento, e fornitura dei Pancacci delle dimensioni stabilite dall' Art. 12 e 123 del Regolamento Generale approvato con Sovrana Veneratissima Risoluzione del 20 Novembre 1845, a tenore del successivo Articolo 207 in ciascun mese, ma in giornate non fisse devono eseguirsi più dettagliate, e precise ispezioni sul mobiliare, e materiale delle Carceri, con associare quando si creda opportuno il Cancelliere Ministro del Censo per le occorrenti osservazioni sul materiale delle Fabbriche; se questa attribuzione non sia sempre nel Cancelliere Ministro del Censo, noi crediamo, che possa sostenersi a favore del Gonfaloniere, il quale convincer si possa della necessità di quelle spese a carico del Comune, per il combinato disposto del detto Articolo con la Circolare del 29. Aprile 1816.

È necessario notare che per l'oggetto interessante di custodire i materassini, e le coperte, non vi fosse o una stanza sana, ed adattata, o armadj, o cassoni, forma onere della Comune di provvedervi in coerenza della Decisione del già Presidente del Buon Governo del 5 Ottobre 1846 emanata contro il Comune di Cortona.

Ove non trovinsi annessi alle Carceri Pozzi, o Fonti per somministrare l'acqua ai Detenuti, è obbligo del Comune di provvedere al trasporto di quella fino alle Carceri stesse, come dall'Articolo 19 del citato Regolamento.

Questa spesa che grava il Comune richiama l'attenzione del Gonfaloniere prima di proporla al Consiglio.

9. Le Comuni sono nell'obbligo di somministrare ai Picchetti Militari in servizio di Polizia i Quartieri forniti di quegli affissi indispensabili all'uso, e non il mobiliare, che forma carico del R. Uffizio del Fisco, e qualunque domanda, che possa esser fatta in proposito, devono i Gonfalonieri inviarla al R. Uffizio del Fisco, astenendosi da qualunque provvista in coerenza della Circolare della

Soprintendenza alle Comunità del 25 Aprile 1846 per il concerto tenuto con la già Presidenza del Buon Governo.

10. Le Comuni a tenore del Sovrano Decreto del 7 Decembre 1849, e della Circolare del 14 detto, devono fornire in natura, o in contanti il quartiere ai Commessi di Pubblica Vigilanza, ed ai Loro ajuti.

Nel caso che il Quartiere non sia fornito in natura, viene stabilita la indennità relativa nelle seguenti somme annue.

Ai Capi Commessi di prima classe, L. 504.
A quelli di seconda classe L. 320.
A quelli di terza classe L. 280.
Ed a quelli di quarta L. 240.
Ai Commessi di prima classe L. 420.
A quelli di seconda classe L. 240. -- Di terza 200.
Agli ajuti dei Capi Commessi L. 240.
A quelli di seconda L. 200.
A quelli di terza L. 180.
Ai Cursori di prima Classe in ajuto dei Commessi L. 120.
A quelli di seconda L. 100.
A quelli di terza L. 80.

Nel caso che i quartieri suddetti siano somministrati in natura, non devono essere forniti della grossa mobilia, che unicamente è dovuta ai Delegati, ai loro Coadiutori, ed ai Pretori, e loro Cancellieri.

Dal contesto delle Sovrane Disposizioni sopracitate, e della Circolare delle Prefetture non resulta, che il Cursore Ordinario delle Delegazioni deva avere il quartiere.

I Cursori per altro dei Tribunali del Provincia Superiore di Siena, in virtù del Sovrano Motuproprio del 23 Ottobre 1784 avevano il quartiere, ma senza mobili; ora generalmente ai Cursori Custodi delle Carceri, per il Regolamento del 20 Novembre 1845 è stato soltanto conservato.

Quando le Comuni provviste di vasti Fabbricati dopo di aver soddisfatta la fornitura prescritta, i loro Municipj

credano di destinar gratuitamente quella parte rimasta senza destinazione per abitazione del Cursore ordinario delle Delegazioni, potrebbero in correspettività imporre all'utente il disimpegno di quelle ingerenze relative, e proprie ad un Custode, o Cassiere.

Giacchè le Comuni non hanno diritto di estendere sulle Comunità interessate il valore della pigione, della quale possono essere surcettibili le Case di loro proprietà, ma soltanto al rimborso pro rata delle spese di annuo mantenimento, come risolveva la già Camera Senese nel 16 Luglio 1840 contro la deliberazione presa dal Municipio di Colle nel 4 Giugno di quell'anno sull'appoggio del Biglietto dell'I. e R. Segreteria di Finanze del 13 di detto mese, che richiamava la disposizione della Circolare del 23 Ottobre 1823, i Municipj devono ben ponderare la convenienza nel destinare alla abitazione dei Ministri i Quartieri delle loro Fabbriche, trovando un esuberante compenso nelle spese di manutensione, che sempre conservano gli stabili in stato buono, e così il patrimonio del Comune non va a risentire maggiori spese, non essendo adeguato compenso il rimborso della sola pigione.

11. Le Comuni in conformità delle Sovrane determinazioni del 27 Gennajo 1840 Art. 11 sono obbligate a soffrire la spesa per la provvista, e mantenimento del mobiliare per lo Scrittojo dei capi Commessi, e Commessi di Pubblica Vigilanza, e dello Scrittojo del Capo posto Militare in servizio di Polizia nella misura della semplice necessità, e decenza, semprechè detti Funzionarj politici abbiano l'attribuzione di querelanti, come risolveva la già Camera di Soprintendenza Comunitativa di Siena nel 27 Ottobre 1843 N. 1549.

12. Gli alloggi Militari formano carico delle Comuni a forma degli ordini contenuti nel Regolamento del 16 Aprile 1816 Articolo 244, e delle Circolari del 30 Giugno 1826, e 12 Ottobre 1827.

La spesa di acquartieramento del Deposito di Militari

in servizio di Polizia, gravita in proporzione sulle Comunità del Compartimento a tenore della Sovrana Risoluzione del 27 Novembre 1839.

Non è dovuto l'alloggio ai Commissari di Guerra, e Marina per affari di loro servizio, nè nei movimenti ordinarj, e mute di Guarnigione, e soltanto hanno diritto all'alloggio quando si trovano a far seguito, ed uniti ad un Corpo Militare in commissione straordinaria, giacchè nel primo caso vi supplisce la Diaria, a forma della Risoluzione Sovrana del 26 Ottobre 1834.

Gli alloggi Militari o si somministrano mediante un accasermaggio diretto del Comune per via di accollo, o con distribuire i Militari al domicilio degli Abitanti del Comune.

Nel primo caso il Comune nel reparto generale delle imposizioni fa risentire proporzionatamente ai Singoli Comunisti la spesa occorente, nel secondo caso poi regola la distribuzione la cognizione pratica delle circostanze, la prudenza, la saviezza di coloro, che il Municipio abbia destinati a questa ingerenza, per non dare un aggravio a quelle famiglie, che sopportar non le potrebbero senza un sensibile dispendio, ed incomodo.

Merita l'attenzione del Gonfaloniere, e dei Municipii quanto il Biglietto dell'I. e R. Segreteria di Finanze del 7 Aprile 1821 dispone per una regolare distribuzione degli alloggi, ivi.

» Fino dalle Leggi Romane è conservata la massima
» che l'onere degli alloggi Militari deve considerarsi reale,
» e patrimoniale, e non mai personale.

» In conseguenza quest'onere sulle case, è a carico
» degli abitanti di esse siano proprietarj, o inquilini, Co-
» munisti, o Forestieri, domiciliati, o semplici abitanti,
» salvo il diritto agli inquilini, o Conduttori di rivalersi
» ai termini di ragione contro il proprietario della Casa
» di quanto possa importare l'aggravio dell'ospitazione.
» Non deve aversi riguardo nella distribuzione alle mag-

» giori, o minori facoltà degli abitanti, o proprietarj, ma
» bensì alla capacità, all'agiatezza, e all'attitudine della
» Casa, e quindi non sogliono sottoporsi all'ospitazione
» le anguste, e piccole case dei poveri, e quelle, che an-
» corchè non siano assolutamente tali, lo divengono re-
» lativamente al numero dei componenti la famiglia.

» L'onere dell'ospitazione dei militari di passaggio si
» estende anche ai Cavalli del loro servizio, ma non può,
» nè deve prestarsi, se la casa, che vi è soggetta, o non
» abbia stalla, o locale adattato a tal'uopo.

» Nella distribuzione degli alloggi deve aversi per quanto
» sia più possibile l'eguaglianza, in modo che tutte le case
» ne soffrono proporzionatamente portando a vicenda ora
» sull'una, ora sull'altra casa gli alloggi, cosicchè il carico
» non cada inegualmente sopra alcuni piuttostochè sopra
» altri individui.

» Le vedove, e le orfane abitanti una qualche casa
» suscettibile di alloggio non potranno essere obbligate
» a ricevere i militari, ma avranno facoltà di sommini-
» strargli l'alloggio in altra casa, o di pagare una con-
» tribuzione pecuniaria corrispondente all'importare del-
» l'alloggio. »

Questa facoltà in atto pratico è stata esercitata ancora dai Proprietarj, che per liberarsi dal ricevere Militari nella propria abitazione, hanno ritrovato un uguale, e decente alloggio a loro apese o in una Locanda, o in altra Casa.

I Militari che hanno diritto all'alloggio devono ora rivolgersi direttamente al Gonfaloniere del Comune, il quale è in obbligo di fornirlo con la debita convenienza, e come meglio, e secondo i casi, e le circostanze possono reputar opportuno, in ordine al Sovrano Veneratissimo Rescritto del 27 Novembre 1845.

Quando i Militari in servizio di polizia per causa segreta, o improvvisa di servizio sono astretti a pernottare fuori del luogo, ove risiede il Picchetto, i Ministri Politici, subito dopo il loro ritorno, verificata la legittimità,

non che la precisa durata dell'assenza, e del trattenimento dei medesimi sul posto della loro straordinaria missione, devono rilasciare all'albergatore *un Buono* corrispondente agli alloggi somministrati, e dietro questo documento le Autorità Comunitative rilasciar devono, in qualunque tempo venga richiesto, il corrispondente mandato di pagamento in conformità della Circolare del 27 Ottobre 1847 della già Soprintendenza alle Comunità segnate di N. 2380.

L'alloggio consiste in letto, lume, e fuoco unicamente, ed in quella servitù relativa che abbisogna secondo il grado del Militare, che ne ha il diritto.

Gli Articoli 515 516, e 517 del Regolamento sopracitato indicano la quantità dei combustibili da fornirsi alle Truppe di passaggio.

L'alloggio può esser per il soggiorno a cui hanno diritto i Militari di passaggio, può esser stazionario per circostanze politiche, o per misura di Polizia.

Nel primo caso la fornitura dei Letti, e dei Combustibili è carico del Comune, nell'altro del R. Commissariato di Guerra.

Conviene adunque che il Gonfaloniere ne dia avviso al R. Commissariato, onde si conosca se la fornitura dei letti debba continuarsi dal Comune per conto della Pia Casa di Lavoro Accollataria, come il R. Commissario di Guerra avverte con sua officiale del dì 6 Marzo 1852 al Gonfaloniere di Poggibonsi, ossivero la detta Pia Casa di Lavoro ne assuma immediatamente la somministrazione con farne l'invio.

Il prezzo dell'alloggio alle Locande, agli alberghi è pure relativo al grado, e qualità del Militare medesimo.

Per regola generale ogni due Comuni dello stesso Corpo, ed isolati dal corpo medesimo devono occupare un letto soltanto.

Quando si tratta di accasermare un Distaccamento, Compagnia, Divisione a paglia, il Comune deve fornire i lo-

cali relativi, con più il Lume, e le legna da ardere per servizio dei Rancieri. Finalmente i Gonfalonieri si devono prestare agli approvvisionamenti delle razioni, e foraggi, che fossero richieste nel caso di passaggio di Truppe, uniformandosi agli ordini che possono ricevere in proposito pel pagamento delle medesime.

13 I trasporti Militari sono di due specie, Vettura ad un collare, o a due per gli oggetti Militari, Vettura per le persone. La spesa degli uni, e degli altri sono a carico del R. Commissario di Guerra.

Coerentemente alla Circolare del 12 Luglio 1845 della già Soprintendenza generale alle Comunità, i Gonfalonieri ricercati del comodo di trasporto devono limitarsi a fissare tappa per tappa, ossia dal luogo di partenza fino a quello che sulla strada da percorrere, primo s' incontri ove sia un Comando di Piazza, praticando tutti i possibili risparmi nel fissare il prezzo della vettura, e quindi anticipato l' importare dietro il certificato di arrivo, dimandarne dipoi alla Direzione dell' Amministrazione Militare per il disposto della Circolare del 17 Febbrajo 1818. che comunica l' Art. 464 del Regolamento sopracitato del 16 Aprile 1816, il rimborso, inoltrando la nota con le giustificazioni, cioè con la domanda, certificato di medico se sono ammalati, e certificato di eseguito trasporto, documenti indicati dalla Circolare del 18 Febbrajo 1820.

Il prezzo di tali trasporti viene statuito dall' Art. 465. del rammentato Regolamento, per ogni vettura indistintamente a L. 8. 10. per giorno, e quello dei Cavalli a sella L. 8.

Il precedente Art. 464. determina il numero delle Vetture proporzionato alla forza dei corpi, o distaccamenti in marcia, cioè,

Un Reggimento di tre Battaglioni ventiquattro vetture ad un Cavallo.

Un Reggimento di due Battaglioni, sedici vetture ad un Cavallo.

Detto con la Divisione dei Granatieri diciotto vetture come sopra.

Battaglione di Deposito con la contabilità, e cassa dieci vetture. -- Un Battaglione solo otto vetture.

Un Reggimento di Cavalleria otto vetture.

Uno Squadrone di Cavalleria tre vetture.

Una Compagnia di Artiglieria due vetture.

Una Compagnia di Veterani due vetture.

Un Distaccamento di 25 a 75 teste, una vettura.

Di 75 a 150 Teste due vetture.

Di 150 a 300 tre vetture.

Di 300 a 500 quattro vetture.

Di 500 fino alla forza di un Battaglione sei vetture sempre ad un Cavallo.

A tenore dell'Art. 469 non è dovuto verun cavallo da sella fuori che nei casi seguenti.

Agli Uffiziali isolati in missione, o servizio straordinario, un Cavallo.

Passando da una guarnigione all'altra, un Cavallo.

Ai maritati nel suddetto caso, purchè abbiano il seguito della loro Famiglia, due Cavalli; e transitando da Siena a Grosseto, o Orbetello per gli scapoli due Cavalli.

Per i maritati, purchè abbiano il seguito della loro Famiglia tre Cavalli.

Gli Uffiziali al di sopra di cinquanta anni di età, che marciano in corpo, quelli maritati che sono seguitati dalla loro Famiglia, e quelli, che per causa d' infermità non possono camminare a piedi hanno diritto ad un Cavallo, come dispone l' Art. 470.

Gli Uffiziali che hanno diritto alla vettura sono autorizzati a ricevere, se vogliono, l' importare in contanti, e direttamente provvedersele, come dall'Art. 471.

Gli altri Uffiziali mancanti di tal diritto, quando richiedano la vettura, le Comuni devono fornirgliela, ma gli Uffiziali stessi devono pagarla in contanti, e del proprio, come dall'Art. 472.

Le cavalcature, ed i trasporti per i bagagli degli Uffiziali, e della Truppa devono essere pagati soltanto per i giorni effettivi di marcia. Art. 475.

14. Spedalità, medicinali, e trasporto di Militari ammalati.

La spesa di Spedalità è a carico del Commissariato di Guerra coerentemente alle istruzioni del 12 Febbrajo 1817, e della Circolare del 6 Agosto 1818.

In ordine alla Risoluzione del 15 Giugno 1846, del R. Uffizio del Fisco comunicata al Cancelliere di San Quirino l'importare dei medicinali, che possono occorrere ai militari in servizio di Polizia, che s'ammalano nel luogo di loro residenza, come quelle per farli trasportare allo Spedale viciniore, formano carico del R. Commissariato di Guerra, e le Comuni invitate ad anticiparne il pagamento, hanno diritto ad essere rimborsate.

Le note dei trasporti militari ogni trimestre scaduto corredate delle giustificazioni suddette, devono essere rimesse alla Direzione dell'amministrazione Militare in conformità delle Circolari del 14 Settembre 1816, 18 Febbrajo 1820, e 16 Giugno 1824, e nell'atto di tale trasmissione si deve indicare la persona incaricata del ritiro delle somme alle Comunità dovute in rimborso.

15. Se i Cancellieri oggi anche Ministri del Censo in adempimento dell'Art. 500 del Regolamento per l'amministrazione economica Militare del 16 Aprile 1816 devono dar avviso senza ritardo al Commissario di Guerra della morte, che seguir possa di un Uffiziale riformato ed abitante già nel Distretto del suo Uffizio, noi riteghiamo che in forza del nuovo Regolamento Comunale, una tal denunzia formi carico dei Gonfalonieri.

16. Mobiliare delle Prefetture, sotto Prefetture, dei Tribunali Collegiali, Preture, e Delegazioni di Governo.

Se la sorveglianza del mobiliare delle Cancellerie, ed Uffizj del Censo per la Sovrana dichiarazione del 2 Ottobre 1848 spetta alle Prefetture, a noi sembra che deva esten-

dersi anche sul mobiliare dei Pretorj, delle Delegazioni ec. per il disposto degli ordini Sovrani del 23 Maggio 1820 rammentati dall'Art. 73 delle Istruzioni del dì 11 Settembre 1827. Sia per la Legislazione antica, sia per i Sovrani Motupropri del 26 Aprile 1773, 16 Dec. 1776 le Comunità sono obbligate a fornire i quartieri con la grossa mobilia per i Ministri Politici, Civili, e Criminali, con la possibile moderazione senza superfluità, e lusso, come ordina la Circ. del Ministero dell Interno nel 10 Gennajo 1830. Una volta fatta la fornitura le Comuni non possono risentire l'aggravio per aumenti, meno il caso previsto, della insufficienza, dal Sovrano Rescritto del 23 Maggio 1820, giacchè la legge del 11 Settembre 1781 ordinava che non si dovesse attendere istanza alcuna in questo rapporto.

Senza ripetere quanto accennammo in questo a pag. 121 sulle massime indeclinabili per la provvista del mobiliare, noteremo, che la Segreteria delle Reali Finanze nel 9 Decembre 1788 osservava che la responsione del tre per cento sul valore, e stima di consegna dei mobili e correspettiva all'obbligo dei Ministri Regi utenti, di mantenerli perpetuamente in quel grado, in cui gli furono consegnati, imperocchè con la surroga vicendevole vengono ad essere rinnuovati.

La Circolare del 22. Giugno 1791. che forma sequela alla precedente del 23. Decembre 1788. la Circolare del 11 Ottobre 1821, la Circolare del 6. Decembre 1824, del 9. Aprile 1827, le istruzioni ai Ragionieri del di 11. Settembre 1827. la Circolare del 12. Marzo 1829, diffusamente parlano della responsabilità, e dell'obbligo, che hanno tali Ministri nell'individuale interesse per la restituzione, e respettiva consegna liquidando le degradazioni, ed erogando in esse le somme stabilite in tale liquidazione, senza che le Comuni siano per essere assoggettate a spese indoverose nè possono essi recusarsi di riceverne la consegna sotto qualunque pretesto, imperocchè incorrono nella sospensione a tenore della citata Circolare del dì 11 Ot-

tobre 1821, nè può ad essi rilasciarsi il mandato della provvisione come si avvertiva a pag. 155.

Ciò non pertanto se nell'atto della consegna fra Ministro, e Ministro con l'intervento oggi del Gonfaloniore, che noi crediamo succeduto ancora in questa ingerenza ai Cancellieri Comunitativi per la disposizione del § 154. delle Istruzioni del 16. Novembre 1779, si riconoscesse la indubitata necessità di provvedere di nuovo dei mobili, conforme indica il successivo § 157, devono esporsi le ragioni, fra le quali quella per un deperimento naturale del mobile, a cui l'uomo non può provvedere; ma in tale circostanza conviene per altro osservare se nelle precedenti consegne sia stato valutato quel degradamento naturale, e tener conto sempre dell' importare dell' emolumento per questo mobile corrisposto dalla Comune, e la coacervata somma di esso forma carico di restituzione al Ministro ultimo, che ne fà la consegna.

A queste consegne prendendo parte anche direttamente il Comune, non si fà che sorvegliare la conservazione della proprietà mobiliare, si provvede al danno maggiore futuro con vegliare che l'ammontare dei laceri venga realmente erogato nelle riparazioni, e nelle provviste; si toglie quel contrasto fra Ministro, e Ministro, ancorchè mosso da giuste osservazioni, non ostante è causa sempre ad alterare la buona armonia fra essi, e dando, e ricevendo il Comune la consegna, ricevendo il prezzo delle degradazioni, e pensando alla riparazione, rimane anche spenta l'idea, non bella, che un Ministro cerchi di lucupletarsi in danno del suo antecessore, e della Comunità, la quale in ultimo è sempre la sacrificata.

I mobili delle stanze di uffizio, gli affissi dei quartieri si consegnano per capi, e non a stima in ordine alla Circolare del 25. Gennajo 1777. non derogata, ma confermata dagli ordini sopracitati.

Sotto la denominazione di mobili dei Tribunali in genere, ed in specie a seconda della Sovrana Risoluzione del

18. Decembre 1838. cadono le Tende, Tappeti, e Stoje per i pavimenti dei Tribunali Superiori, Prefetture, Sotto-prefetture, la di cui spesa fà carico alle Comuni per la successiva Risoluzione Sovrana del 27. Decembre 1838.

Non è così per la provvista dei Calamai, Candellieri, e Viticci, che non appartenendo propriamente alla Classe dei mobili formanti corredo alle stanze di residenza dei Giudici, delle loro Cancellerie, dei Prefetti, dei sotto Prefetti, delle Preture , come qualunque altro oggetto , e genere di uso, e consumo, la spesa dei quali posa sull'Amministrazione del Registro.

La provvista poi dei mobili delle Camere di disciplina dei Procuratori presso i Tribunali Superiori, nei limiti della discretezza è a carico delle Comuni per la Sovrana Determinazione del 29 Gennajo 1841.

La spesa del Sigillo per uso dei Tribunali Provinciali, e conseguentemente delle Prefetture, sotto Prefetture, Delegazioni, e Preture è un onere delle Comuni in coerenza del biglietto dell'I. e R. Segreteria di Finanze del 13. Settembre 1843.

Finalmente le spese per i locali, e mobiliare della Corte Suprema di Cassazione, e delle Corti Regie, sono a carico del R. Erario, come interessanti la generalità dello Stato.

17. Mobiliare delle Cancellerie, ed uffizj del Censo.

Le regole tracciate dagli ordini per la consegna, conservazioni dei mobili per le abitazioni dei Ministri Politici, Civili, e Criminali sono applicabili anche ai Ministri del Censo.

I Gonfalonieri per altro sono in obbligo d'ispezionare anno per anno i detti mobili, e rilasciarne il certificato di bene stare, e nel caso contrario di sospendere il pagamento dell'emolumento del 3 per cento sulla stima fino a che non siano riparate le degradazioni, o mancanze costatate, inerendo alle disposizioni del 29. Novembre 1838, e 24. Marzo 1840.

Questa ultima disposizione abbraccia ancora le norme da tenersi nelle consegne sia del mobiliare, che degli Archivj

fra Ministri, e Ministri, o i respettivi eredi all'epoca dell'egresso, ed ingresso negli uffizi, e nelle abitazioni, dovendo farsi l'invio degli atti relativi entro un mese dall'arrivo al posto del nuovo titolare, alla pena della sospensione dello stipendio che in quanto agli Archivj alla Direzione del pubblico Censimento, ed in quanto al mobiliare alla respettiva Prefettura per la Sovrana dichiarazione da noi indicata del 2. Ottobre 1848. imperocchè nella parte che concerneva la sorveglianza degli Archivj per l'amministrativo la successiva determinazione concertata fra il Ministero delle Finanze, e Quello dell Interno del 27. Marzo 1850. togliendola alle Prefetture l' ha riunita nella Direzione suddetta.

18. Spurgo, e vendita di mobili dichiarati inservibili all'uso dei quartieri, e stanze di uffizio dei Tribunali, Cancellerie ed uffizj del Censo, Carceri ec.

Non ostante la disposizione Sovrana del 6. Decembre 1824. che richiama la precedente del dì 11. Settembre 1781, il Sovrano Motuproprio del 22. Marzo 1827, gli Art. 49. e 72. delle Istruzioni del dì 11 Settembre 1827, per lo spirito che formulò il § 157. delle Istruzioni del 16. Novembre 1779. l'Art. 73. di quelle del 1827, il § 3. Art. X. del Tit. I. delle successive del 1. Marzo 1841, e le Risoluzioni della già Soprintendenza alle Comunità del 14. Gennajo 1842, per Casole, dei 9. Aprile 1842, del 3. Gen. 1843, della Prefettura di Siena del 15 Aprile 1850 per Colle, del 6 Luglio 1850 per Poggibonsi, riconosciuta dai Consigli Comunali la necessità della surroga di nuovi mobili a mobili, che per vetustà, e naturale consunzione divenuti incapaci all'uso, a cui erano destinati, ottenuta l'approvazione della Prefettura per la nuova provvista, eseguir si deve la vendita del vecchio mobiliare dietro stima regolare assentita dal Consiglio, sanzionata dalla Prefettura, conforme la Senese Camera di Soprintendenza Comunitativa ordinava nel 12. Aprile 1843. per Casole, con dover valutare il retratto a favore delle Comuni di consorzio

nella formazione dei respettivi Dettagli, e reparti di spese Pretoriali, e di amministrazione.

19. « Occupazione di suolo, e di proprietà private. »

Questa spesa motivata dai bisogni nell'interesse proprio dei Comuni, refluisce nel comodo ed utilità individua dei Comunisti in genere ed in specie, e merita però la considerazione dei Consigli Comunali per non sottoporsi a cause, e questioni, ed a spese maggiori.

L'apertura di nuove strade, l'allargamento, sbassamento, alzamento, e rettificazione delle attuali; l'ingrandimento di piazze, l'ampliazione, e riduzione di fabbricati, sono in sostanza le cause, e le ragioni, che possono richiedere la occupazione totale, o parziale delle proprietà private, o amichevolmente, o col privilegio di espropriazione per causa di pubblica utilità.

Questo grave subietto, che implica bene spesso le Comuni in questioni, ed in spese, richiederebbe altra penna, che la nostra a congruamente trattarne; alla tenuità di nostre forze, supplisca il buon volere.

La Circolare della già Camera di Soprintendenza Comunitativa di Firenze del 22 Luglio 1831 riportata nel Tom. XIX. della raccolta delle Leggi pag. 23. secondo semestre, rende nota la Sovrana Determinazione, « che in tutti quei « casi, nei quali è luogo ad occupazioni di terreni dei par- « ticolari, o a dover corrispondere una qualche indennità, « resta proibito di far principiare il lavoro, tolta la circo- « stanza di assoluta urgenza, primachè per parte dei rap- « presentanti le respettive amministrazioni non sia stato « combinato con i possessori interessati tutto quanto può « avere rapporto alle indennizzazioni che giustamente pos- « sono essere loro dovute ai termini di ragione.

Questa massima indeclinabile, coerente alle Leggi che tutelano le proprietà, diretta ad eliminare questioni, e dispendj, deve essere a rigore rispettata, ed adempiuta.

La necessità di conservare la cosa propria, di migliorarla non autorizza ad arrecare al vicino danno, e spesa.

Il rispettare i diritti personali, e reali dei singoli, è uno dei principj, che fanno sussistere le Società.

La contiguità dei fondi sottopone i proprietarj respettivi a soffrire l'aggravio di quelle servitù, di quelle obbligazioni, come conseguenza della situazione respettiva, e connaturale dei loro beni.

Abbiamo per massima nascente dal Gius Comune essere ciascuno di noi libero dispositore delle cose proprie, e sulle medesime possiamo operare a nostro talento, lasciando per altro al vicino un uguale facoltà di godere la cosa sua, per cui concluder dobbiamo, che l'esercizio del diritto di proprietà non può distruggere, nè ledere materialmente la proprietà del vicino, nè impedire allo stesso il libero esercizio dei diritti suoi.

La proprietà nelle Comuni non è assoluta, ma relativa, consistendo essa in un diritto di ordinare ciò che bisogna per il bene generale, e di dirigere in conseguenza le cose, e le persone.

Se l'I. e R. Governo sopprime una via Regia, dà una diversa direzione ad essa, apre, o chiude un canale, induce una novazione al naturale corso di un Fiume, di un Torrente, non è già in virtù della proprietà, che ritiene, ma in forza della Suprema Direzione delle cose, e delle persone, che gli appartiene.

Se un Comune chiude una via, ne progetta l'apertura di altra, determina l'ampliazione di una Piazza, delibera la remozione di un opera muraria, non lo fà per diritto di proprietà, ma in sequela di quella porzione di potere esecutivo che gli è stato affidato dal Principe, non per diritto Civile, ma per diritto Politico, osservate per altro, ed adempite quelle forme, che il Principe ha volute, prima che possa portarsi ad effetto il divisato progetto:

È ben vero, che il privato interesse ceder deve al pubblico bene, tanto più l'utile privato alla pubblica necessità.

E se questo principio è incontrovertibile, altrettanto lo

deve essere, che i diritti dei privati non soffrano danno, e sacrifizio.

Nel Trattato della Giurisprudenza noi abbiamo appreso, che i proprietarj hanno diritto ad essere indennizzati per l'esecuzione di quelle opere dirette o a conservare, o a migliorare la cosa nostra; e quando il danno nasce dal conservare o migliorare la cosa nostra, o l'altrui, *noi, e l'altrui* siamo nell'obbligo, e nel dovere d'indennizzare il dannificato per la ragione che ha conservato la nostra cosa, la cosa altrui, o la cosa nostra, o l'altrui è migliorata.

Nella Leg. 14. ff. praescript. verbe, nell'altra Legge 21. ff. de acqua, ed in Ulpiano nella Legge 24. e 26. ff. de damno inducto, maggiormente abbiamo ragioni, e titoli a conservarci nel principio sopraespresso.

Se anche per il disposto delle Leggi Romane l'esercizio del diritto di proprietà ritrova un limite nell'obbligo di rispettare le proprietà altrui, le Comuni, e lo stesso Governo prima della occupazione sono in obbligo a liquidare i danni, e le indennità ai termini di ragione.

Se in forza di una Legge speciale di espropriazione forzata per un pubblico vantaggio, ed utilità può il R. Governo, e le Comuni alzare, abbassare i piani stradali, demolire i fabbricati, occupare terreni, noi è nel costante giudicare dei Tribunali, e nelle stesse leggi di espropriazione, e specialmente poi nella citata Circolare del 22 Luglio 1831, e nella Risoluzione del 21 Decembre 1833, troviamo scritto, che il R. Governo, e le Comuni devono prima di tutto stabilire il prezzo, e la indennità.

Noi non trattiamo la cosa nello spirito, che si deva per ragione di Stato invadere la proprietà privata, ma parliamo delle occupazioni per lavori, per abbellimenti, per miglioramento di strade, piazze, ec. ec.

Le Comunità sono le proprietarie delle Piazze, e strade pubbliche, e se possono in esse eseguire dei lavori, e se da questi i possessori dei Fondi adiacenti risentono danno, essi hanno tutto il diritto ad essere indennizzati.

Fra le Comuni, ed i possidenti, o per meglio dire fra il *tutto*, e la *parte* esiste una convenzione tacita d'imposizione di servitù attiva, e passiva ad un tempo reciprocamente, che rimonta all'epoca in cui sorgè la Borgata, il Villaggio, la Terra, il Castello, la Città, l'apertura, la circoscrizione, e la direzione delle strade, delle Piazze; e se leggi, regolamenti furono in seguito pubblicati per una migliore distribuzione delle fabbriche, e delle strade per pubblico ornamento, e comodità, queste leggi, e questi regolamenti non possono alterare i diritti quesiti, ed il pieno godimento del passo, e della immissione, o scalata sulla pubblica via nel modo, e forma statuita dai padri nostri, dai nostri autori.

Posteriormente per altro alle Leggi, ed ordini normali contenuti nella Circolare del 20. Maggio 1826, ed alla modula che formula i permessi per occupazione di Suolo pubblico nel senso di edificazione, ampliazione di fabbriche, ec. converrebbe esaminare se lo stabile ha sofferta variazione nel suo materiale, o se nella sua costruzione, riduzione, e miglioramento, abbia dovuto il Comune permettere occupazione di Suolo, poichè in allora la concessione subordinata essendo alla sostanziale condizione che il postulante non acquista alcun diritto per opporsi, o pretendere indennità veruna in qualunque caso, o in qualsivoglia tempo contro quelle disposizioni, che all'I. e R. Governo, e alle Comunità piacesse di adottare per migliorare le condizioni delle strade, con la renunzia a qualsivoglia legge, o consuetudine in contrario rispetto a tal genere d'indennità, non vi sarebbe titolo se non se in linea di equità ad una indennizzazione, alla quale era stato renunziato nel caso sebben remoto, ma possibile, che il R. Governo, o il Comune dovessero, o potessero far eseguir dai lavori precisamente in quella località.

La giustizia per altro ci richiama ad una considerazione in relazione della occupazione.

Se questa fù modica, se questa fù indispensabile a con-

servare una fabbrica, in allora l'applicazione non può farsi a stretto rigore, perchè non potevasi fare altrimenti; se fù diretta ad un comodo, ad un abbellimento, che la necessità non lo reclamava, in allora la posizione cangia aspetto.

Tolto questo caso incidentale, quantunque che il lavoro sia stato approvato dall'Autorità Suprema, il possessore dannificato non perde il diritto a reclamare la refezione dei danni anche modici, e tollerabili, sebbene si mantenga in silenzio sia all'incominciare del lavoro, sia anche ultimato, e completo.

Evvi una grande differenza fra l'interesse, ed il diritto privato. Esaminiamo la legge 14. ff. de reg. jur, e ci persuadiamo tosto che il silenzio non induce obbligazione, e renunzia ad un diritto qualunque; ma quando il silenzioso non può impedire quanto si ha in animo di eseguire, non vi è luogo a farli carico del suo silenzio, perchè gli resta intatta l'azione all'ammenda dei danni, che non è in suo potere, che questi danni non gli si arrechino.

Quando formula il suo reclamo, stanno a suo sostegno l'equità, la legge, la giustizia.

L'equità, perchè la distribuzione dei pesi deve essere fatta con uguaglianza con esatta proporzione, e così non essendo, ne avverrebbe che alcuni potessero essere astretti a far sacrifizj nella loro proprietà, ai quali gli altri Cittadini non venissero a contribuire.

La legge, che comanda, che il Cittadino danneggiato per il comodo, e pubblica utilità deve essere indennizzato tanto nel tema che sia totalmente, o parzialmente spogliato della sua proprietà, quanto nell'aspetto del semplice danno per privazione, o diminuzione di godimento di diritti, di azioni, di servitù, di comodo reale, o personale.

La giustizia, imperiosamente comanda che al Comunista offeso o nella sostanza, o nel godimento della sua proprietà per pubblici Lavori sia concessa ad esso adeguata, e ragionata indennizzazione, non essendovi massima che autorizzi ad offendere le proprietà private.

La liquidazione del prezzo delle indennità deve precedere il rilascio per parte dei Possessori espropriati tanto per causa di pubblica generale utilità, o per parziale comodo delle Comuni; ma quando concorra l'urgenza, e la necessità di sollecitare il lavoro, e cada questione sull'insieme e del prezzo, e della indennità, è sufficiente a tutelare l' interesse del possessore la sommaria descrizione dello stato del fondo da distruggersi, ad occuparsi. totalmente, o parzialmente, ed il savio, e prudente arbitrio del Giudice può obbligarlo al rilascio, e quindi procedere alla definitiva tassazione del prezzo, e della indennità, come opinò la Regia Corte nel 4 Giugno 1842.

La tavola numerica indicativa dei possessi immobiliari rilasciata dalle Cancellerie, ed uffizj del Censo costatante la rendita imponibile posante sul fondo non può esser norma, e misura a statuirne dipoi il valore, e prezzo ancorchè concorra la necessità, e la urgenza per le massime repetute dalla Corte Regia nel 29. Settembre 1841, e 18. Luglio 1842.

Non è cosi, aggiungeva la stessa Corte Regia nella Decisione del 22. Maggio 1841; quando da una propria, e vera fede estimale estratta dall'arroto descrittivo, indicante la superfine, la qualità, il prezzo, gli aggravi del possesso stesso dedurre ne possiamo il il valore.

La rendita imponibile non somministra con certezza l'effettiva rendita dei beni perchè, come diceva il Tribunale Collegiale di Siena nel 18. Settembre 1840, nella compilazione delle stime si ebbe di mira un vasto, e generale scopo di valutazione fundiaria, e non di privata proprietà.

La Corte Regia, nella decisione del 1. Febbrajo 1840, se ritenne che i libri estimali ammenicolati, e sostenuti da presunzione, sono bastanti a somministrare *in antiquis* la prova del dominio, e del possesso a favore del proprietario che manca di titolo di provenienza per costatarne la libertà, possono ancora dare un lume a dimostrarne il valore,

quando da essi emergano le notizie, delle quali parla la successiva, ed allegata decisione del 22 Maggio 1842.

Il Tribunale Collegiale di Livorno nella sua decisione del 7. Settembre 1843, ritenne, che nell'espropriazioni, non basta ad indennizzare il possessore il giusto prezzo del fondo, ma forma titolo anche il deprezzamento del fondo avanzato all'occupazione, e la spesa occorrente, onde restituirlo per quanto è possibile alla primitiva sua destinazione.

La notificazione dell I. e R. Consulta del 6. Marzo 1835. per l'espropriazione ordinata per la nuova cinta della Città di Livorno, statuisce tutte le massime che formano titolo d' indennità.

A. Nel caso di occupazione totale di un possesso, il giusto prezzo del medesimo, oltre il valore dei frutti pendenti, rappresenta l' intiera indennità a favore del possessore espropriato. Art. IX. di detta notificazione.

B. Quando si tratta di occupazione parziale formano elemento d'indennità,

1. Il giusto prezzo del terreno, o fondo stato occupato.

2. Ogni deprezzamento reale, che il fondo rimasto esente dall'occupazione abbia sofferto inconseguenza della medesima.

3. Il valore dei frutti pendenti, che non possono essere altrimenti raccolti in conseguenza dell'occupazione. Vedasi l'Articolo X. di detta notificazione.

C. Accadendo, che per causa di occupazione parziale, o divengano insufficienti gli accessori, che servivano alla difesa, o alla istruzione del fondo, deve essere abbuonata al possessore la spesa occorrente per ristabilirli nel possesso rimastoli, ed in tal caso il diprezzamento è determinato dai periti, considerando, come già effettuato il ristabilimento di detti accessori.

Per altro l' importare della migliorata condizione del fondo in ragione di tali ricostruzioni, deve essere tenuto a calcolo in diminuzione del complesso dell'indennità ammesso a favore del possessore espropriato. Art. XI.

D. Il proprietario espropriato non ha diritto a ricevere alcuno abbuono a titolo di spesa per ristabilire gli accessori, o respettivamente a istruzione del fondo rimasto riguardo a quella parte di esso, che a giudizio di uomo savio, e dabbene non comportasse il ristabilimento o degli uni, o degli altri. Art. XII.

Servono alla difesa le siepi vive, o morte, gli stecconati, i muri, gli argini, le fossa.

Il fondo è istrutto, allorchè tutto concorre a renderlo fruttifero, e nella parola *istruzione* tratta dal latino *istructo* vale eziandio fornito di tutto il conveniente per l'uso, a cui è destinato in comodo, vantaggio, ed utile del proprietario.

E. Nel determinare il valore sia del possesso occupato, sia del deprezzamento, di quello rimasto esente dall'occupazione non può aversi riguardo alcuno all'affezione speciale dei singoli, ma bensì all'estimazione generale, e comune. Art. XIII.

F. Il possesso espropriato, o non espropriato deve valutarsi secondo il suo stato, destinazione, e condizione, al momento, che si conosce la determinazione dell'opera pubblica, o del comodo pubblico, che và a procurarsi. Art. 14.

G. Le valutazioni si rimettono al giudizio di due periti uno per parte, ed in caso di discordia, il Tribunale nomina il terzo. Art. XVII.

H. Tutte le spese che occorrere possono per il cauto pagamento del prezzo dei beni, loro valutazione, e quelle conseguenziali, sono a carico o del R. Governo, o della Comune espropriante. Decisione della Corte Regia del 4. Giugno 1842, e del R. Tribunale di Livorno del 7. Settembre 1843.

La Corte Regia fermandosi certamente sull'Art. XIII. della citata notificazione, ritenne pur essa nel 15. Aprile 1839. che il proprietario, che si trova obbligato a cedere i proprj beni per un lavoro di pubblica utilità, ha diritto ad esigere il prezzo secondo la comune estimazione.

Questo premio per altro di coazione, se non se di affezione, deve formare elemento di calcolo, ogni qual volta se ne sia convenuto nei preliminari di un compromesso.

Se nel compromesso non è stipulata la obbligazione, che vincoli anche gli eredi, i patti, e le convenzioni sono meramente personali, come decideva la Corte Regia nel 23. Gennajo 1843, per cui è prudenza che questa obbligazione sia stipulata.

E da questa stipulazione emerge la conseguenza legale che la morte di alcuno dei compromettenti non risolve il compromesso, ma sospende la sua esecuzione fino a che dall'erede non sia emessa la dichiarazione di accettare, o renunziare la eredità.

Il Giudice non può in allora discostarsi dal giudizio dei Periti nella valutazione, delle indennità.

Questa massima statuita dalla Corte Regia nel 15 Aprile 1839. trova una opposizione nella decisione del Tribunale di Livorno del 7. Settembre 1843, che forma massima in cosa giudicata, che il Giudice, e non il perito a seconda della Legge deve determinare la specifica delle indennità dovute, nè deva attendersi il consiglio del perito per sostituire all'indennità legale la indennità opinativa, ed incerta, per la ragione, che nel primo caso il giudizio del perito è dispositivo, e nel secondo caso opinativo, ed incerto.

Il valore degli immobili non si presume mai variato nel breve intervallo, che possa decorrere dal momento in cui per causa di pubblica utilità si emana una legge per espropriazione forzata al giorno della occupazione.

La prova della giustizia, o ingiustizia del prezzo, e delle indennità si deve desumere dall'opinione, o dal valore solito assegnarsi a simiglianti beni, e non dal sentimento, o dalle particolari ragioni dei proprj.

Mezzo più sicuro, ci insegna la legge per concludere la la prova della lesione, essere il giudizio peritico.

È ben vero, come la nostra Rota diceva nel 15 Giugno 1822. che una perizia stragiudiciale non è attendibile dopo che trè periti giudicialmente abbiano concordemente pronunziato, ma la Corte Regia basandosi sulla Dec. 38. *N.* 3. riportata nel Tes. del For. Tosc. Tom. 16, nella sua pronunzia del 22. Gennajo 1841. credè più che sufficiente una Perizia stragiudiciale a somministrare valevole riscontro per proporre il rimedio della lesione.

Difatti a sentimento del Supremo Consiglio di Giustizia esternato nella Decisione del 29. Settembre 1820, e della Regia Rota Pisana nella Sentenza del 20. Giugno 1823, l'espropriato anche che abbia mantenuto costante silenzio all'incominciamento del lavoro, alla liquidazione dei danni, e delle indennità, può attaccare di lesione quella perizia nella quale siasi omesso di valutare tutti indistintamente gli articoli inerenti al fondo expropriato, o che il prezzo sia stato stabilito meno oltre il *dimidium* di quello reale, e giusto, o quando concorrano dei fatti sicuri di prove incontrastabili a giustificare l'errore, e la irregolarità della perizia la quale non può indurre una pratica che si ravvisi animata da una massima contraria ai principj di universale giustizia, e lesiva i privati diritti, nè questa può elevarsi mai quantunque che reputata al grado di consuetudine, e sulle basi della quale il Giudice abbia pronunziato sul valore del fondo, e sulle relative indennità.

La Corte Regia nella sua Dec. del dì 11. Marzo 1845. certamente inerendo allo spirito, che formulò l'Art. VIII. della citata notificazione del 6. Marzo 1835. ha statuito, che costituiscono elemento d'indennità per il privato i sassi sparsi sulla superficie dei Terreni, o nascenti dalle viscere di quelli, quando hanno potuto servire alla costruzione di opere di pubblica utilità, avendo essi pure un valore determinabile a profitto del proprietario, al quale appartengono i Terreni, che gli hanno forniti.

Concluder dobbiamo, che le regole per una espropriazione coatta per pubblica utilità sono quelle stesse, che

seguir si devono anche in occupazioni di suolo, o altri beni fondi per quei lavori, che i Municipj, siano astretti ad eseguire, e per i quali non concorrano gli estremi da invocare una legge per coatta occupazione, e che i Municipj devono per obbligo, per dovere, ed a scanso di loro responsabilità convenire il prezzo, e le indennità con i possessori dei fondi da occuparsi o totalmnte, o parzialmente, prima che sia dato incominciamento ai lavori, e liberare il Comune, e gli amministrati da spese, e questioni, che agendo diversamente, anderebbero ad elevarsi.

20. Nella disposizione di provvedere a tutti i bisogni dell'amministrazione locale (§ 9. dell'Art. 52.) evvi pur anco l'interesse degli amministrati in rapporto alla tutela delle loro proprietà gravate dell'onere delle imposizioni.

Uno degli oggetti interessanti le proprietà è l'inibizione di ritenere, e far pascolare le Capre nei proprj possessi, senza permesso del Municipio, imperocchè l'utile non corrisponde a riparare il danno che questi animali arrecano ai beni, alle piante nei terreni coltivati.

La Circolare del 9. Febbrajo 1782, quella successiva del 25. Giugno 1792. tuttora veglianti, sono relative a tale disposizione.

Con Sovrano Dispaccio del 6. Gennajo 1821. il divieto di tener bestiame Caprino deve volta per volta resultare da una formale deliberazione del respettivo Consiglio Comunale da sottoporsi alla Sovrana approvazione, onde possa avere il suo effetto, come prescrive la Circolare della già Camera Fiorentina del 24 Gennajo 1821 segnata di N. 260.

Gli Argini, e le Ripe, le scarpe, le panchine di qualsivoglia Fiume, Torrente, e Rio di pubblica spettanza, come distinati alla difesa dei Terreni, quando non vi sia una speciale Deputazione sorvegliatrice, forma una ispezione, ed un dovere dei Consigli di farli rispettare dal transito di bestiame grosso, e minuto, e d'invocare l'applicazione della multa che la notificazione del 7. Febbrajo 1789. ordinava, e che il nuovo Regolamento del 22. Ottobre 1849. agli

Art. 238 249 250 e 251, ha dettagliatamente indicata, e statuita.

Finalmente il provvedere a tutti i bisogni nel rapporto poi della tutela personale degli Amministrati, noi abbiamo fatto presente tutto quello che forma onere delle Comuni per la istruzione, salute, e sicurezza pubblica, non che a dare ai Possidenti, ed abitanti del Comune quei comodi, quei vantaggi, che attendono in correspettività del pagamento degli annui aggravj, e delle annuali imposizioni.

CAPITOLO IV.

Consiglio Comunale, Disciplina.

993. I Consiglieri Comunali prendono posto per ordine di nomina nelle loro adunanze.

I nominati contemporaneamente lo prendono secondo il numero dei voti ottenuti.

In caso di parità, il Seniore ha la precedenza. Se anco l'età sia pari decide la sorte. Art. 53 della Legge del 1849.

Questa regola non è applicabile per i Consiglieri, che nomina direttamente il Sovrano, i quali conservano il posto assegnatogli nel Sovrano Decreto.

994. Nelle adunanze Consigliari i Residenti nel Collegio dei Priori non godono distinzione di posto, ma vanno a prendere quello, che come Consiglieri loro compete a tenore della Dichiarazione del Ministero dell'Interno del 18 Settembre 1851.

955. Noi si parlò a pag. 60 di questa seconda parte della legalità delle Sedute, voluta e prescritta dall'Art. 54.

Aggiungiamo ora che i Consiglieri presenti decidono se la seduta debba prorogarsi ad altro giorno, o se debbono chiamarsi alla seduta medesima tanti supplenti quanti bastino a compiere il numero legale dei due terzi.

Questa decisione deve costare per mezzo di votazione a maggiorità assoluta.

996. L'Articolo 55, che immediatamente succede dispone «che i Consiglieri non legittimamente impediti,
» che mancano alle adunanze pagano una multa di lire
» cinque. Se però la loro mancanza è stata d'impedi-
» mento alle deliberazioni, o se sia stato necessario chia-
» marvi qualche supplente, la multa è portata a dieci
» lire, oltre alla responsabilità per le conseguenze dan-
» nose dell'assenza. Queste multe da esigersi dal Camar-
» lingo con privilegio del Braccio Regio vanno a bene-
» fizio del Comune.

» Della legittimità dell'impedimento conosce il Consi-
» glio Comunale. »

Noi abbiamo parlato delle giustificazioni, che occorrono per legittimare l'assenza a pag. 46.

Le conseguenze dannose, che derivar possono da una seduta non fatta cadono a carico dei mancanti, che non abbiano giusta causa di scusa.

Fra queste conseguenze vi è la refezione della spesa al Cancelliere Ministro del Censo, come il Consiglio di Prefettura di Siena nel 30 Settembre 1851 ritenne per il Cancelliere Ministro del Censo di Radicondoli, basandosi sul concorde disposto dell'Art. 31 del Regolamento generale del 2 Giugno 1777, dell'Art. 91 della Legge del 16 Sett. 1816, e sul citato Art. 53 della Legge del 20 Novembre 1849; imperocchè se l'Art. 3 del Sovrano Motup. del 5 Luglio 1841 porta a carico del Cancelliere Ministro del Censo la spesa di tutte le gite per l'assistenza alle sedute Consigliari, questa spesa è refettibile quando per dato, e fatto dei Residenti la seduta non ha avuto luogo.

La Circolare del 7 Giugno 1842, statuisce una diaria per le gite autorizzate, o ordinate dall'Autorità Superiore in L. 7 al giorno oltre la indennità di soldi dieci a miglio per accesso, e recesso.

Due ispezioni conviene fare onde il Consiglio possa tassare il rimborso al Cancelliere Ministro del Censo. Se la Seduta straordinaria è ordinata dall'autorità Politica Am-

ministrativa, allora la gita riveste il carattere voluto dalla suddetta Circolare del 7 Giugno 1842, se poi è una seduta ordinaria, o straordinaria convocata dal Collegio dei Priori, o dal Gonfaloniere in allora ha luogo soltanto il rimborso delle sole *spese vive* dietro nota.

E queste spese vive, ed indennità nella contingenza sopra avvertita si pagano direttamente dal Comune dietro deliberazione dal Consiglio per quindi repetere il rimborso pro rata, dai Residenti mancanti dando in esazione le poste al Camarlingo nella guisa stessa ordinata per le penali come risolveva la Prefettura di Siena nel primo Decembre 1851 con Ministeriale diretta al Cancellier Ministro del Censo di Colle.

Ci viene elevato il dubbio, se i Consiglieri mancanti alle sedute giustificassero la scusa legittima impeditiva la loro comparsa alle sedute medesime, e che il Consiglio per giustizia ammettendole, sparisse la multa, e l' azione diretta alla repetizione del rimborso delle spese per le somme richieste, e deliberate a favore del Cancelliere Ministro del Censo, qual sarebbe la nostra subordinata opinione a risolvere il dubbio?

Noi rispondiamo francamente che rimarrebbero a carico del Comune, come che spese di Amministrazione, nella guisa e stessa che lo sono le altre a cui i Gonfaloniere, i Deputati, le Commissioni hanno diritto quantunque che l'ufficio loro, la opera loro non fosse per sortire l effetto, a cui aveva di mira.

A riparare a questo danno molti Municipj hanno adottato il sistema, che l' invito deva precedere la seduta almeno otto giorni, e che i Consiglieri impediti, tre giorni avanti la seduta stessa devano far pervenire i documenti enunciativi la causa certa, e permanente impediente la loro comparsa.

Difatti l' Articolo 9 delle istruzioni del dì 11 Settembre 1827 prescrive che la giustificazione deve esser prodotta, e discussa nell' adunanza, a cui ha relazione, che

questa legale giustificazione per i *non assenti si riduce alla sola reale malattia*, *senza di che incorrono irremissibilmente nella penale*, e per gli *assenti* è giusta la scusa quando la loro lontananza dal luogo della Residenza Comunale sia tale da non potergli *realmente giungere* in tempo il conveniente avviso Se la causa a non intervenire fosse ragione d'impiego converrebbe esaminare se il Consigliere lo godeva all'epoca di sua elezione, ed accettazione, se ciò fosse, avendo Egli il diritto di renunziare senza pagamento di multa, noi si opinerebbe subordinatamente, che non fosse scusa legittima da potersi liberare dalla penale, imperocchè fino di allora con la sua accettazione si era sottoposto a soffrire le conseguenze dell'onorifico ufficio Comunale, privando altri a goderne, ed indirettamente contribuendo a quelle complicanze, sempre perniciose, quando la gestione della cosa pubblica resta inceppata da un fatto proprio individuale, giacchè la legge all' Artic. 26 ha espressamente enunciati i privilegj, che spettano ai soggetti specificati nella Classazione che vi si legge, e ciò nello spirito, e nella considerazione che il Seggio Comunale non possa difettare se non se per *reale malattia*, o per *lontananza* causale dei Consiglieri.

L'esercizio continuo per il disimpegno di un Impiego, la consequente impotenza a disporre a piacimento di se, sono considerazioni da valutarsi prima di pronunziarsi ad accettare una obbligazione, al di cui adempimento si oppone la esecuzione di positive ingerenze, e che soltanto circostanze eccezionali possono permettere di soddisfarvi qualche volta, ma non sempre.

Gli Articoli 56 e 57 a pag. 12, l'Articolo 58 a pag. 50 di questa seconda parte, e l'Art. 59 pag. 164 della prima parte, e gli Art. 60, e 61 a pag. 22 di questa seconda parte essendo stati sviluppati passeremo oltre.

CAPITOLO V.

Strade, Fabbriche, Opere murarie.

997. Allorchè si parlava a pag. 41 e seq. dei Contratti per accollo di lavori di costruzione, e mantenimento di strade, e Fabbriche, o di qualunque altra opera muraria ci riservammo aggiungere qual cosa in rapporto a massime che regolano questo ramo di amministrazione Comunale, avendo sviluppato a pag. 52 l'Art. 83, e l'Art 85 a pag. 53. Ora ci resta l'Art. 84 così concepito. « Rispetto agli » accolli sia per la costruzione, e mantenimento di strade, » sia per ogni altra specie di lavori, che si fanno per » Conto dei Comuni, debbono osservarsi le leggi, e gli » ordini veglianti in quanto non vi sia derogato dalla » presente Legge del 20 Novembre 1849.

Qui cade una distinzione di forma, e di sostanza. Di forma con adempire alle prescrizioni del Regolamento del 5 Ottobre 1839, perchè la legge Comunale vuole che l'Ingegnere Comunale sia prescelto fra quelli approvati, e descritti nel Ruolo, che la Direzione di Acque Strade annualmente rende pubblicamente noto, onde tutte le disposizioni del Regolamento siano soddisfatte; per la sostanza poi occorre l'approvazione della Prefettura per rendere l'aggiudicazione definitiva.

La legge del 1849 ha prescritta questa sanzione? Si scioglie il dubbio affermativamente considerando, che con l'accollo si pone in essere una obbligazione bilaterale, e che la libera gestione dei Municipj è inerente all'adempimento della legge vegliante. Ancora di più.

Ogni accollo deve basarsi sopra una ragionata, e dettagliata relazione estimativa; se non lo fosse, e se l'interesse del Comune fosse compromesso, non spetta forse alla Prefettura che ha la tutela per delegazione della legge a sindacare il fatto?

Questo sindacato non è solo diretto ad esaminare se la Perizia è stata redatta con le norme volute dal Regolamento al Corpo degli Ingegneri sia per le prescrizioni in arte, sia per le condizioni Amministrative, ma anche a conoscere se il deliberato dal Consiglio sia in opposizione alla Circolare del 14 Ottobre 1819, cioè a dire, se la strada sia accampionata, o no, e se occorra l'adesione del Ministero dell'Interno per portare ad effetto il pagamento del prezzo a rate oltre il quadriennio.

Queste ispezioni comandate dalle preesistenti leggi, che la Legge del 20 Novembre 1849 non ha abrogate come che dirette alla tutela della sostanza Comunale, ci tengono nella opinione remissiva, che l'approvazione della Prefettura nella conclusione degli accolli si abbia scritta nella Legge del 20 Novembre 1849.

998. L'Ingegnere Comunale, che redige la perizia deve in prima esaminare Egli pure se la strada è accampionata per il disposto della Circolare del 7 Aprile 1828.

Nei suoi calcoli non deve comprendere la spesa di scritta. Registro, ed ogni altra che ne sia conseguenza, perchè forma carico dell' Accollatario in ordine alla Sovrana Risoluzione del dì 11 Marzo 1842.

Le copie delle piante dei disegni spettano tutte all' Ingegnere esclusivamente, e ne percipe l'onorario ai termini dell' Art. 225 del Regolamento del 1839. Le altre copie rientrano nella classe di quelle per le quali è dovuto al R. Erario l' emolumento.

L'importare del prezzo del suolo, e delle altre indennità, deve comporre Articolo separato, e non comprensivo nella stima dei lavori, e per istruzione del Consiglio in adempimento del Biglietto dell'I. e R. Segreteria di Finanze del 9 Luglio 1819, si distingue il detto prezzo dalle altre indennità, enunciando la spesa che possa occorre per la soddisfazione del Registro, che a seconda della nuova Legge è del tre per cento.

Trattandosi di strade interne, la di cui lunghezza non

giunga ad un miglio, e mezzo, si può statuire la durata dell'Accollo anche minore di un novennio, ratizzandone il pagamento del prezzo in modo, che non oltrepassi la facoltà concessa al Consiglio dall'Art. 85, il quale stà in armonia della Circolare del 17 Giugno 1834.

Nel calcolo per il presunto aumento di lavori si deve aggiungere il ventesimo a forma del Sovrano Rescritto del 25 Marzo 1835.

La spesa dell'assistenza deve esser calcolata secondo il termine assegnato a completare il lavoro, imperocchè meno circostanze impreviste, questo termine è inalterabile, continuo, e certo.

Prima di proporre la disdetta degli Accolli attuali, e motivarne la rinnuovazione l'attenzione degli Ingegneri è richiamata nell'interesse Comunale a considerare se sia, o no utile tale disdetta piuttostochè lasciare tacitamente confermare l'accollo; sia utile, o no la riunione di più accolli in un solo, e se devansi tener per conto del Comune quegli accolli che non fossero per scadere nell'anno, onde la rinnovazione portarla ad un epoca certa, e conforme, senza per altro nuocere a quelli effetti vantaggiosi presi di mira dall'Art. 10 del Regolamento del 12 Settembre 1814, confermato del Regolamento del 5 Ottobre 1839, cioè di non privare i possidenti frontisti dal diritto di ritenere in preferenza di altri gli accolli, come i primi interessati alla buona viabilità per gli usi aggrarj, e per il godimento di quel comodo per accedere ai propri beni.

Questo loro rapporto deve farsi prima che decorra il termine utile alla disdetta, cioè nel mese di Marzo, e nel mese di Settembre di ciascun anno, avendo avuto luogo a conoscere nella precedente visita se convenga, o no di disdire l'accollo.

La Circolare del 23 Novembre 1822 rileva che il tenere senza accollo le strade che interessano la universalità del Comune è cosa improvvida, e che questa negli-

genza porta legittimamente alla degradazione delle strade, e nel formare il nuovo accollo si raddoppiano le spese, e l'oscitanza del Gonfaloniere, e del Collegio dei Priori è un fatto dannoso, e rimproverabile come in aperta violazione degli ordini che si leggono nella Circolare del 6 Novembre 1835, ministeriale del 22 Aprile 1836, 12 Giugno 1838, e 18 Ottobre 1842 della già Camera di Soprintendenza Comunitativa di Siena.

Per avere un dato certo, e positivo della durata dell'accollo, gl'Ingegneri devono redigere un stato generale degli accolli per ordine di data degli accolli stessi, col nome dell'Accollatario, con la indicazione della strada, distinguendo l'epoca della cessazione dell'accollo da quella in cui far devasi la disdetta, e che corrisponda al Campione degli Accolli in coerenza della Circolare del 23 Novembre 1822.

Nella circostanza di disdetta di accolli, non dovrà l'Ingegnere omettere di far notare al Consiglio la convenienza di togliere dal Campione quelle strade che non siano realmente vantaggiose alla universalità dei Comunisti, e che investissero un semplice privato interesse, ponendole nella Classe delle vicinali a mantenimento dei singoli per il disposto dell'Art. XXIV del Sovrano Motuproprio del 22 Marzo 1827, e della successiva Circolare del 31 Decembre 1829.

Finalmente nel caso in cui gli attuali Campioni di tutte indistintamente le strade e delle Fabbriche Comunali, non fossero regolari, e conformi allo spirito della Legge, mancassero delle indispensabili notizie della lunghezza, della larghezza delle prime, della esatta descrizione, confinazione delle seconde, non possono dispensarsi di farne rapporto, perchè vi sia riparato a tenore della Sovrana Risoluzione del 31 Gennajo 1838 che conferma in sostanza le istruzioni del 16 Novembre 1779, e la Notificazione del 22 Aprile 1788, e gli Articoli 24 e 25 del citato Motuproprio del 22 Marzo 1827.

Questa operazione formava privativa dei già Ingegneri di Circondario, come privativa formava la verificazione dei lavori Comunali per le Sovrane determinazioni contenute nel Biglietto dell' I. e R. Segreteria di Finanze del 12 Marzo 1830, e 21 Maggio 1841, oggi è degli Ingegneri Comunali, come succeduti nelle attribuzioni dei già Ingegneri di Circondario.

999. L'Ingegnere Comunale deve assistere a tutti gl'incanti concernenti i lavori di Fabbriche, e strade per dare tutti gli schiarimenti, che possono essere richiesti e soltanto possono esimersene quando siano occupati in lavori di qualche rilievo, come dichiara la Circolare del 7 Ottobre 1833, dovendo questa assenza farsi resultare dall'atto d'incanto, unitamente all'altra formalità intrinseca voluta dalla Circolare del 14 Decembre 1836, che precedentemente all'apertura dell'incanto sono state lette le condizioni tutte relative all'accollo.

Le relazioni, i dettagli sommmari di lavori devono corredare l'allegato N. 9. dello stato di previsione allorchè viene inoltrato alla superiore approvazione della Prefettura per l' ordine vegliante che abbiamo nella Circolare del dì 11 Settembre 1827 segnata di N. 1244, ed annualmente dopo l'epoca dell'approvato Rendiconto, trasmettere si deve alle Prefetture un prospetto di tutti i lavori nuovi, il progetto dei quali sia stato approvato dal Consiglio del Corpi degli Ingegneri in ordine alla successiva Circolare del 7 Luglio 1836.

1000. La Scritta d'accollo deve essere semplice, chiara, le condizioni positive, deve contenere la elezione del domicilio dell'Accollatario, e suo mallevadore presso persona che costantemente dimori nel Circondario del Comune, come prescrive la Circolare del 25 Agosto 1835, la dichiarazione di aver letta, riscontrata, e ponderata la Perizia, le sue condizioni, e prescrizioni, di aver esaminata la località, ove deve eseguirsi il lavoro, e finalmente vi sia scritta la condizione, che a cura, e pensiero del-

l' Accollatario sia l' adempimento della formalità del registro nel caso di tacita rinnuovazione entro il termine di giorni venti da quello, in cui la conferma si è verificata coerentemente alla Sovrana Determinazione del 1 Decembre 1842, come noi si avvertiva a pag. 207 della prima Parte di questo nostro lavoro.

L'aver destinato un Capitolo per le strade, e Fabbriche, ed opere murarie oltre tutto quello, che noi già si scrisse nella prima parte, ed in questa, noi siamo stati mossi da considerazioni proprie della soggetta materia nella parte esecutiva, e normale.

La Scritta di accollo è un atto referente, e convalidante le condizioni stabilite dalla Perizia, e l'Accollatario adempite che le abbia a rigore di termine, come si avvertiva al § 228 pag. 42 di questa seconda parte non può esser tenuto a risentirne le conseguenze se non se perdurante il termine decorrendo fino alla definitiva consegna, e la sua obbligazione, e promessa è in questo lato correspettiva alla esazione di quella mercede, o prezzo che nell' insieme del cottimo ritrova per i lavori di conservazione, che possono abbisognare, e la mancanza di questa certezza di mercede statuisce quella pena che decreta l'inadempimento della obbligazione, perchè in allora resulterebbe che Ei non avesse osservate le condizioni, e le prescrizioni per ottenere quella solidità preconizzata dall'Ingegnere; e se questa solidità non avvenga non ostante l'esattezza, e la sincerità del lavoro non è imputabile il danno all'Accollatario, ma alla falsa applicazione di quelle regole di arte, alla falsa indicazione di condizioni, di prescrizioni, di designazione di materiali, e del modo di esecuzione voluta, ed ordinata dalla Perizia.

1001. Quantunque la persona dell'arte diriga, ed assista il lavoro sia nella sua primitiva costruzione, sia nella manutensione, ciò non ostante il Gonfaloniere per mezzo dell'Ispettore Municipale deve portare la sua attenzione sul lavoro, sulla buona viabilità delle strade continua, e

giornaliera, e non nei tempi, nei quali accader deve la visita, perchè continuo, e giornaliero è il servizio, e l'uso pubblico, e vegliare nell'adempimento delle Scritte d'Accollo, e quando ei veda decorsi i termini assegnati alla completa esecuzione di un lavoro, e quando Ei pur veda decorsi i mesi di Aprile, e di Ottobre senza che gli siano esibiti i Certificati prescritti a costatare la buona viabilità delle strade accollate, deve convincersi che per parte dell' Accollatario non è stata adempita la obbligazione, e non può trattenersi d'intimarlo ex officio a giustificarsi valendosi delle facoltà concesse dall' Art. 363 del Regolamento del 1839, e nella contumacia dell'Accollatario, a dare piena, e pronta esecuzione alla disposizione dei successivi Articoli 364 e 365, e lo deve prima per un atto di giustizia dovuto ai Contribuenti, quindi perchè priva i Comunisti del comodo promesso, e poi anche perchè indebitamente l'accollatario percipe un prezzo per lavori, che dovevano essere eseguiti, e che non vi è di più falso il credere, come osserva la Circolare del 23 Novembre 1822, che basti aver le strade in buon grado, allorchè scade il semestre del canone dell'accollo, come che soltanto le strade dovessero esser buone e praticabili nei soli mesi di Aprile, e di Ottobre, nei quali ha luogo il pagamento della prestazione, ed argomentar possiamo altrettanto nella costruzione dei nuovi lavori, per i quali prefinito il tempo della loro ultimazione debba piuttosto attendersi come cosa utile il ritardo al pagamento invece che quel vantaggio promesso, ed aspettato dai contribuenti, a dal pubblico.

1002. A giustificare la nostra opinione, che al Gonfaloniere spetta esclusivamente di vegliare alla scrupolosa esecuzione delle Scritte di Accollo noi trascriviamo la risoluzione del Ministero dell'Interno del 3 Febbrajo 1851 circolata ai Gonfalonieri dalle respettive Prefetture nel modo seguente. ivi

» Fu proposto il quesito per conoscere a chi sia per
» competere il diritto che avevano i soppressi Ingegneri

» di Circondario di richiamare gli Accollatarj di Lavori
» di Strade Comunitative alla osservanza degli obblighi
» stipulati.

» Ed il Consiglio di Stato, a cui fu chiesto il suo pa-
» rere in proposito, nella adunanza del 27 Gennajo 1851,
» considerando, che tutto quello che si faceva dall'Inge-
» gnere di Circondario, come addetto al servizio Comu-
» nitavo si operava in *nome*, *e per interesse* delle re-
» spettive Comunità, e che nel nuovo sistema Comunale,
» alcune Comunità avranno un Ingegnere Comunitativo,
» alcune altre un solo assistente, e qualcuna non avrà nè
» l'uno, nè l'altro, ma che in ogni altro modo e l'uno,
» e l'altro farebbero capo al Gonfaloniere, dal quale de-
» pendono, è stato di parere, che *spetta al Gonfaloniere*
» procurare l'adempimento delle condizioni stipulate nei
» Contratti di accollo delle strade Comunitative, e che
» perciò spetti ad Esso di fare, ed ordinare, che siano
» fatte agli Accollatarj intimazioni, a cui potesse esser
» luogo, sentito l'Ingegnere Comunale, o respettivamente
» l'Assistente nei luoghi ove questi si trovano, e dove le
» Comunità non sono servite fissamente da alcuno, presa
» cognizione delle cose da *se stesso*, o per mezzo di per-
» sona di propria fiducia, salvo sempre agli Accollatarj
» medesimi il diritto di ricorso al Consiglio di Prefettura
» a forma degli ordini veglianti.

La riportata Risoluzione allorquando dice che spetta al Gonfaloniere di *fare* ed *ordinare* le intimazioni agli accollatarj, pone i Gonfalonieri nella facoltà, di commettere ad altri di formulare, e trasmettere l'atto d'intimazione, ed assegnazione di termine.

1003. Potrà il Gonfaloniere trasmettere questo ordine al Cancelliere Ministro del Censo indipendente affatto dal Gonfaloniere sia per la legge del 1849, per la successiva Circolare del 3 Giugno 1850 Art. 4, sia per la Risoluzione del Ministero dell'Interno del 13 Giugno successivo Circolata nel 9 Ottobre di quell'anno?

Noi siamo di remissiva opinione negativa, eccettuato per altro il caso, in cui per deliberazione del Consiglio Comunale venga dato a detto Ministro un tale incarico per la ragione che essendo state mantenute in vigore le attribuzioni conferite dall'Istruzioni del 16 Novembre 1779 di *Consultore Legale* dalla Circolare del Ministero dell'interno del 30 Aprile 1850, e dal Dispaccio del 31 Maggio successivo circolato nel 3 Giugno dello stesso anno, possa, ed anzi deva adempirvi, come è avvenuto per il Comune di Poggibonsi in caso analogo, intimazione, ed assegnazione di termine, ritenuta per legalmente fatta col Decreto di Consiglio di Prefettura di Siena del dì 14 Ottobre 1851 confermata con la Decisione del Consiglio di Stato del 27 Gennajo 1852, giacchè se il Cancelliere Ministro del Censo è obbligato a deferire dalle Deliberazioni del Consiglio, come Archivista ai termini dell'Art. 6 del Dispaccio del 31 Maggio 1850, possa, e deva deferirvi ancora per altri incarichi per i quali occorra un criterio ed una operazione legale.

Le spese occorrenti per le intimazioni che sopra sono a carico degli Accollatarj, che prestano motivo col fatto loro colposo alle medesime in conformità delle Sovrane Risoluzioni del 31 Luglio, e 22 Agosto 1835, in forza delle quali nelle scritte di accollo deve stipularsi questa condizione.

In dette spese è compresa la mercede al Donzello del Comune per il porto, e consegna di tali intimazioni a tenore degli ordini suddetti.

1004. Il Regolamento disciplinare del Corpo degli Ingegneri del 5 Ottobre 1839 Art. 251 nel caso di contestazione fra l'Accollatario, e l'Ingegnere Direttore dei lavori portava la decisione al Provveditore del respettivo Compartimento, salvo il ricorso a S. A. I. R. per la parte che si sentiva aggravata, ed il successivo Art. 379 portava la stessa disposizione sull'adempimento, o rescissione della scritta di accollo per qualunque siasi lavoro.

Il Sovrano Motuproprio del 4 Luglio 1843 statuiva le norme del giudizio per la discussione, e risoluzione di tali pendenze, e la sentenza che veniva emanata dal Consiglio del Corpo degli Ingegneri poteva esser portata per via di ricorso avanti al R. Trono nel termine di giorni trenta come veniva prescritto dall' Art. 252 del citato Regolamento del 1839. L'Art. 72 del Sovrano Motuproprio del 9 Marzo 1848 ha portate, e delegate ai Prefetti le competenze dei soppressi Provveditori delle Camere di Soprintendenza Comunitativa.

L' Art. 84 della Legge del 20 Novembre 1849, e l'Art. 21 del Sovrano Decreto del 27 Decembre 1849 confermano le leggi, ed ordini sopracitati.

Il Consiglio di Stato con la sua Decisione del 2 Ottobre 1850 ritenne, che non poteva pronunziare in via di appello nei ricorsi avanzati contro i Decreti delle Prefetture se prima non veniva autorizzato mediante legge speciale per la sua incompetenza nella esistenza delle disposizioni sopra indicate perchè erano questioni, nelle quali eravi mistura di Comunali, e privati interessi, per cui il Sovrano Decreto del 27 Decembre 1850 annullando il diritto di ricorso al Principe ha resa definitiva la pronunzia del Consiglio di Stato nel giudizio di appello interposto nel termine di giorni trenta contro il Decreto non del solo Prefetto, ma dal Consiglio di Prefettura in qualunque contestazione fra l'Accollatario di Pubblici lavori, e le Comunità per dependenza di lavori accollati, come contro qualunque risoluzione emessa dal Consiglio di arte nelle contestazioni tra l'Amministrazione Regia o Provinciale per dependenza di lavori accollati.

Dal contesto della riportata legislazione vegliante, noi riassumendo in brevi parole la Tesi non possiamo nascondere, che gli accolli di lavori di strade, e fabbriche non essendo cosa di breve momento per le Comuni, la legge del 1849 non ha affrancati i Municipj dall'adempire quanto le leggi, ed ordini volevano alla sua pubblicazione tanto

per le forme, che per la sostanza di queste importanti obbligazioni, e che non è cessata sopra di esse la superiore vigilanza delle Prefetture, come già avvertimmo a pag. 462.

TITOLO III.

Collegio dei Priori.

CAPITOLO I.

Formazione, ed ingerenze in genere.

1005. Al Collegio dei Priori come già si disse spetta la parte esecutiva delle deliberazioni del Consiglio.

1006. Il Collegio dei Priori è composta di membri facienti parte del Consiglio Comunale, in ragione di uno per ogni quattro Consiglieri. Art. 36 della Legge del 20 Novembre 1849.

1007. I Priori sono eletti, dal Consiglio stesso per ischede segrete a scrutinio di Lista, ed a maggiorità assoluta di voti. Se nella prima votazione non rimangono vinti tutti i Priori da eleggere, si procede negli stessi modi ad una seconda votazione per i posti di Priore tuttora scoperti. Se nemmeno in questa seconda votazione si ottiene maggiorità assoluta per completare il Collegio, e qualche posto di Priore resta scoperto, si procede ad una terza votazione, ed in questa la maggiorità relativa è sufficiente. In caso di parità di voti la sorte decide. Art. 37.

Intender dobbiamo maggiorità relativa il maggior numero dei voti respettivamente ottenuto.

1008. Gli Arcivescovi, Vescovi, Vicarj Generali, Parochi, ed altri Sacerdoti aventi cura di anime non possono essere chiamati dal Consiglio Comunale a far parte del Collegio dei Priori, onde non siano soverchiamente distolti dal Sacro loro Ministero. Anche gl'Impiegati Regj in servizio continuo non possono essere eletti Priori. Art. 38.

1009. L' Ufficio dei Priori dura insino a che l' eletto ha diritto di risedere nel Consiglio Comunale. Art. 39.

1010. Questa speciale attribuzione segue il requisito di Consigliere, e quando uno del Collegio dei Priori perde questa qualità cessa in diritto, ed in fatto da far parte del Collegio dei Priori, e la sua nuova elezione a Consigliere non è bastante a render legittime, e legali le adunanze, alle quali fosse chiamato, perchè prima la sua nuova elezione deve esser riconosciuta per valida, e legale, e quindi perchè ve lo deve chiamare il Consiglio mediante nuova votazione, nè convalida questa illegalità la circostanza di non poter render legale la seduta dei Priori che fosse indispensabile effettuarsi prima che abbia avuto luogo la verifica delle elezioni, avendovi la legge provveduto con l'Att. 69 con ammettervi quel numero di Consiglieri rimasti in carica, che sia sufficiente alla legalità dell' adunanza, Articolo formulato nei seguenti termini. « Le adu» nanze del Collegio dei Priori sono valide per l'inter» vento di due terzi dei suoi membri, purchè il numero » degli intervenuti non sia mai minore di tre. Se man» chi il numero legale sono chiamati a supplire tanti Con» siglieri quanti bastino a compierlo.

Vedasi quanto noi si scrisse in questo rapporto a pag. 59 e seq.

La condizione che si legge nel trascritto Art. 69, *purchè il numero degli intervenuti non sia mai minore di tre*, ci richiama ad una avvertenza.

Il *numero di tre* sta in rapporto del numero totale dei componenti il Collegio dei Priori computato il Gonfaloniere, e non si può ritenere se ne non se per norma *dimostrativa*, e non dispositiva, imperocchè in questo secondo caso distruggerebbe la massima sostanziale voluta per i *due terzi dei suoi membri* a render legale, e valida la seduta, e legittime le deliberazioni.

L' Articolo 8 della Legge Comunale statuisce la scala di proporzione sul dato di Popolazione per il numero di

Consiglieri, che formar devono la Rappresentanza Comunale respettivamente non contato il Gonfaloniere, da questa si conosce il numero dei Priori, cioè.

N. 2000 Abitanti danno 8 Consiglieri, dei quali due Priori.

Da 2001 a 4000 Abitanti, dodici Consiglieri, dei quali tre Priori.

Da 4001, ad 8000 Abitanti abbiamo sedici Consiglieri, e quattro di essi divengono Priori.

Da 8001, a 12000 Abitanti, si hanno venti Consiglieri, e di questi cinque divengano poi Priori.

Da 12001, ma non più di 16000 Abitanti abbiamo ventiquattro Consiglieri, e di questi sei passano poi Priori.

Da 16001 ma non più di 20000 Abitanti nascono ventotto Consiglieri, e da questi si scelgono sette Priori.

Ove gli Abitanti sono più di 20000 i Consiglieri sono trentadue, e di questa otto passano Priori.

Nelle Comuni di Firenze, e di Livorno i Consiglieri per Legge sono quaranta, e consegnentemente dieci Priori.

Ed ecco perchè la legge è scesa a dire che il numero non sia mai minore di trè, perchè ove i Consiglieri sono otto e conseguentemente due priori, è indispensabile l'intervento di tre, compreso il Gonfaloniere, onde emettere una decisione a maggiorità assoluta di voti, che non si avrebbe se gl'intervenuti fossero due.

Ricorre qui quanto noi si disse a pag. 12. per conoscere il numero, che rappresenta i due terzi del Consiglio, i due terzi del Collegio dei Priori.

1011. Per le adunanze del Collegio dei Priori valgono i precetti degli Art. 53 55 56 57 59 60 61 e 62 della Legge Comunale concernenti le adunanze del Consiglio Comunale; le penali comminate dall'Art. 35. per la mancanza alle adunanze si estendono quanto ai Priori anche alla mancanza alle pubbliche comparse, come dall'Art. 5. Vedasi Art. 70. della summentovata Legge.

Le giustificazioni per quelli che mancassero alle sedute,

le forme sostanziali per la legittimità, e validità delle deliberazioni, le nullità alle quali possono essere soggette per eccedenza di potere, l'ordine con cui devon prender posto in seduta, Noi l'abbiamo scritto, abbiamo in pari tempo glossata la respettiva legislativa disposizione, parlando, e scrivendo sul Consiglio Comunale, e perciò non ne facciamo una inutile ripetizione.

1012. Il Collegio dei Priori assiste il Gonfaloniere per la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale, Art. 63. della Legge, e non ha autorità di modificarle, variarle, o dare alle medesime diverso scopo, a cui sono dirette.

1013. Ognuno dei Priori coadiuva altresì il Gonfaloniere in quella parte di attribuzioni, che gli è dal medesimo assegnata, Art. 64. cioè a dire come capo delle Commissioni studia, tratta, e formula la posizione dell'affare, e la relativa proposizione ed il Collegio dei Priori costituito quindi in seduta a seconda del N. 6. dell'Art. 67. prepara le notizie, ed informazioni da presentarsi al Consiglio Comunale su gli affari di maggiore rilievo.

1014. A richiesta del Gonfaloniere il Collegio dei Priori provvede al retto adempimento delle deliberazioni del Consiglio Comunale. Art. 65.

1015. Dei partiti presi a tale effetto viene fatta motivata relazione al Consiglio nella prima successiva adunanza. Articolo 66.

Questo articolo è preordinato a conoscere se il Collegio dei Priori abbia ecceduto nel mandato, imperocchè in esso non sussiste autorità a modificare le deliberazioni, ma ad eseguirle nello spirito, e per l'oggetto, nel quale e per il quale il Consiglio le ha emesse con piena cognizione di causa.

Ma per le facoltà del § 8. del citato Art. 67, prende in *caso di urgenza* le deliberazioni, che rispetto all'esecutivo eccedono le competenze del solo Gonfaloniere, e sempre per referirne poi al Consiglio Comunale, al quale

inoltre propone tutti quei provvedimenti, e quelle deliberazioni, che crede di vantaggio al governo, ed amministrazione del Comune.

La urgenza deve essere positiva, e giustificata, e tale che obblighi a prendere una misura, che non permetta di adunare il Consiglio Comunale.

1016. Il Collegio dei Priori a tenore dell'Art. 68. non può prendere deliberazioni, le quali portino aumento di spesa, se non vi siano assegnamenti disponibili sulla massa di rispetto dalla quale in *verun caso non deve distrarsi quanto abbisogni alle spese di amministrazione del Comune nel primo bimestre dell'annata successiva.*

1017. E' obbligo tassativo del Gonfaloniere, e del Collegio dei Priori d'intervenire in tutte le pubbliche funzioni, e feste sacre o popolari secondo le leggi, e consuetudini in abito di cerimonia, come dall'Art. 5. della Legge Comunale del 20. Novembre 1849, mentre per l'intiero Consiglio questo intervento è meramente facoltativo.

Se noi esaminiamo i Regolamenti generali del 1774. e 1777. la Legge del 1816, ci persuadiamo che l'abito di cerimonia distinguendo il corpo Municipale dagli altri cittadini, non solo decora maggiormente le Feste. e le Pubbliche comparse, ma eziandio la comandata distinzione incute reverenza, e rispetto, e mostra quali siano le persone destinate al reggimento politico, amministrativo, e rappresentativo dei popoli nella respettiva distrettuale giurisdizione.

La risoluzione del 13 Giugno 1777. del già Soprassindaco diretta al Cancelliere di Castel Franco di sotto, dichiara che la espressione di vestir l'abito di costume è così generale nei Regolamenti sopraindicati, che niuno a qualunque classe attenga possa dispensarsi di farne uso, e che tutti alla Legge devono uniformarsi.

L'Art. 5 sopratrascritto, nella sua formula, contiene l'addizione secondo le *Leggi, e consuetudini.*

Secondo le *Leggi* dobbiamo intendere prima quanto il

R. Governo comanda per solennizzare, e decorare alcune Feste, quindi i Regolamenti particolari sia in rapporto a Feste, e solennità proprie del Comune, sia in rapporto al colore, e forma dell'abito di cerimonia per il Gonfaloniere, per gli altri Residenti, Attuario, Donzelli, Trombi ec.

Secondo le *consuetudini* conviene osservare, se il fatto abbia riportata autorità di Legge, o tolleranza in veduta di circostanze eventuali, e non permanenti.

Se alla restaurazione delle Leggi Toscane nel 1814. e quindi varcato il 1816. il Magistrato, ed il Consiglio soppressi non usavano l'abito di costume come sopra prescritto dai Regolamenti generali, e particolari, disposizione confermata dall'Art. 55. della Legge del 1816, e dall'Art. 5. del'a Legge del 1849, potrebbe essere certamente una ammenicolata ragione a tollerare, che nelle pubbliche sortite, e comparse si seguiti la *consuetudine* fino a tanto che le Comuni, liberate dalle passività attuali, potessero soffrire la spesa per la provvista dell' abito di cerimonia o costume del proprio luogo, imperocchè non è gradevole il notare, che il Gonfaloniere, ed il corpo Municipale, il loro Attuario, i loro Inservienti non abbiano quella divisa, quella distinzione voluta dai proprj Locali Regolamenti a rappresentare il Comune, come corpo morale riunito, e costituito a questo speciale oggetto, e comandata dalla Legge. e che per questo fatto non si abbia una perfetta armonia, ed accordo nell'insieme della decorazione di una festa, di una pubblica comparsa, alla quale intervengono le Autorità Civili - Criminali Giudiciarie, le Autorità Politiche, le Autorità Civili Giudiciarie, le Autorità Militari, le Autorità meramente Civili, Amministrative, ed i rappresentanti Istituti di pubblica Istruzione, Beneficenza, tutte vestite dell'abito, della divisa, e distintivo, che la Legge ha voluto, e vuole, che vestano, ed usino.

Il distintivo stabilito per il Gonfaloniere, è meramente personale. Vedasi a pag. 58. § 269, nè può fregiarsene quel Priore, che in caso di assenza, o legittimo impedi-

mento, sia chiamato ad assumerne le veci, § 272, nè tampoco può vestire l'abito destinato per il Gonfaloniere, nella guisa stessa che quell'uffiziale obbligato al servizio dell'uffiziale ad esso Superiore, non può fregarsi dei gradi di distinzione, ma solo esercitarne le ingerenze onde il servizio proceda legalmente, e regolarmente, come chiamato al comando per la parte disciplinare, ed amministrativa per ordine di gerarchia, e non a godere di quelle onorificenze che sono personali per coloro investiti della carica, dell' Impiego.

Se si considera ancora l' espressione usata di *pubblica comparsa*, *in pubblica forma*, e l' altra di *privatamente* trasferirsi al luogo della riunione, come resulta dalle diverse Risoluzioni Sovrane, che saremo per allegare, ci persuadiamo tosto, che non è nello spirito della Legge d'intervenire vestiti dei propri panni ma d' indossare quella divisa che distingue, e dà carattere, e forma pubblica alle persone investite di Antorità, Cariche, uffici pubblici.

1018. Ad eliminare qualunque collesione per l'ordine da tenersi nella precedenza per le pubbliche comparse sono state emanate diverse disposizioni, in forza delle quali l'ordine da tenersi è il seguente.

Primo posto. Il Governatore, o Prefetto, o sotto Prefetto, o Pretore Civile, e Criminale, o Pretore meramente Civile respettivamente nei Luoghi ove risiedono come rappresentanti la Suprema Autorità.

Secondo posto a destra. Il Gonfaloniere, o chi altri lo rappresenti, e respettivamente a sinistra ove siavi un Tribunale di Prima Istanza, dovendo il Presidente di esso godere del secondo posto a destra; Ma quando siavi la Corte Regia, in allora questo posto lo godono il Presidente, o vice Presidente. Nella Capitale evvi speciale Regolamento, ove il Gonfaloniere prende posto dopo il Presidente, e vice Presidente della Suprema Corte di Cassazione.

Terzo posto cioè a sinistra il Delegato di Governo, ove risiede. Questo posto spetta anche all' Autorità Militare,

quando nel luogo sianvi soltanto Autorità Politiche, Giudiciarie, e Militari.

Quarto posto gli Auditori dei Tribunali di Prima Istanza, Regio Procuratore, suo Sostituto, e Cancelliere dei Tribunali medesimi.

Quinto posto i Residenti o nel Consiglio, o nel Collegio dei Priori.

Sesto posto l'Attuario del Consiglio, o del Collegio dei Priori.

Finalmente gli altri impiegati Regi, Uffiziali, impiegati Comunali, quando siano stati invitati.

Noteremo ancora che se manca il Gonfaloniere, il Priore che la rappresenta succede nel posto quantunque che non vestito dell'abito proprio destinato al Gonfaloniere, come esercente le di lui funzioni rappresentative in questo rapporto la Popolazione del proprio Comune. Questa nostra privata osservazione l'abbiamo dedotta dallo spirito delle Leggi Municipali, dalla consuetudine, dall'esperienza.

Vedasi Regolamento del 29. Maggio 1838. Sovrana Disposizione del 22. Maggio 1839. Risoluzione del 6. Settembre 1844; Decisione del Ministero di Grazia, e Giustizia del 9. Aprile 1850.

A schiarimento del Regolamento del 29 Novembre 1838. fù emanata la Sovrana Risoluzione del 22. Maggio 1839. partecipata al Gonfaloniere di Portoferrajo nel 6. Maggio 1843, ed ha fatto conoscere che l'espressioni a *destra*, ed a *sinistra* sono destinate ad indicare, che le persone, alle quali si referiscono devono si nell'incesso, che nella stazione, stando in linea, esser situate a destra, ed a sinistra respettivamente; che la mancanza di qualcuno degli Individui contemplati dal regolamento è una circostanza indifferente al grado di precedenza degli altri; e che ritenuto il rango respettivamente assegnato, può per massima generale regolarsi la distribuzione materiale degli individui secondo la diversità delle circostanze, le opportunità locali.

Che i Rettori delle opere delle Chiese ove hanno luogo

le Feste che sopra con intervento delle Autorità sopraindicate, conservano il posto loro assegnato per sistema, e consuetudine, e ad essi non ha relazione il Regolamento suddetto.

Che i Giusdicenti non possono dispensarsi dall'intervenire alle funzioni in quelle date circostanze, in cui la consuetudine dei diversi Paesi porta che le Autorità, e Magistrature locali compariscano in forma pubblica, meno il caso di legittimo impedimento.

A seconda della Risoluzione Sovrana del 2 Luglio 1845. il Giusdiciente non è obbligato ad intervenire a tutte le funzioni, che precedono la solenne Processione del Corpus Domini, ma soltanto un discreto spazio di tempo innanzi che venga la volta loro per sfilare dopo gli altri in Processione. Questa facoltà noi si crede, che per analogia possa attenere ancora agli altri obbligati.

Sul modo poi della riunione, e dell'accesso, e recesso dei diversi componenti il corteggio tra il luogo della funzione, e della pubblica comparsa, e la respettiva loro residenza con altra Sovrana dichiarazione del 21 Aprile 1843. viene ingiunto, che deva indistintamente applicarsi, a tutti i Paesi del Granducato la disposizione del 22 Maggio 1839. che era applicabile alle Città, mediante la quale è stabilito, che gl'intervenienti alle pubbliche comparse si debbano recare privatamente ad un luogo di riunione comune da destinarsi, dal quale esca tutto in corpo il corteggio per accedere nello stabilito ordine di precedenza alla Chiesa, o ad altro luogo della funzione, o cerimonia; il qual luogo di riunione potrebbe essere o la residenza del Rappresentante del Governo, se comoda al luogo della funzione, o altro più adattato da concordarsi.

1019. L'invito alle Autorità Giudiciarie deve esser trasmesso dalle respettive Curie Ecclesiastiche, e dalla prima Autorità Ecclesiastica nei luoghi ove non esistono le Curie medesime, così dispone la rammentata Sovrana Risoluzione del dì 2. Luglio 1845.

Quando per altro la Funzione, o la Cerimonia vien fatta d'ordine dell' I. e R. Governo l'invito ne viene dall'Autorità Superiore locale rappresentante la Suprema Autorità, e quando la Festa, la funzione, o cerimonia è pura, e semplice Municipale, il detto invito si parte dal Gonfaloniere, previ i concerti con l Autorità Ecclesiastica se si tratta di funzioni in Chiesa, se feste profane con l'Autorità Politica Governativa.

1020. La spesa dei Torcetti per la solenne Processione del Corpus Domini è a carico del Comune per tutti gl'Intervenienti, ma dove poi i Magistrati Giudiciarj hanno il costume d'intervenire con Torcetto, la spesa relativa deve esser posta a carico della Cassetta degli Emolumenti Giudiciarj a tenore della citata Risoluzione del 2 Luglio 1845.

1021. Questa Processione istituita a solennizzare la commemorazione del Santissimo Sacramento ha motivate molte Leggi, fra le quali è quella del 15. Ottobre 1547. ed è molto severa l'altra del 12 Giugno 1596. che a gravi pene sottopone tutti quelli che la turbassero, e nel suo corso la traversassero, mostrandosi ingrati a tanto benefizio, distogliendo i fedeli dalla fervosa contemplazione di si alto Mistero. Anche la Legge generale sulle Feste pubblicata nel 18 Settembre 1749. fà speciale menzione di quella del Corpus Domini; e nel 24. Maggio 1766. furono date rigorose disposizioni, perchè la Processione avvenga con quel decoro, pompa, e solennità, come richiedeva la grandezza del Mistero della istituzione del Santissimo Sacramento.

Non esiste per quanto a noi costa Legge che abolisca le pene comminate contro i perturbatori della Processione del Corpus Domini dal Bando del 12 Giugno 1596.

Ad intervenire a questa Processione forma un obbligo, ed un dovere a Tutti indistintamente, ma in special modo agli Impiegati Regj.

Altre funzioni sacre formano obbligo dei Municipj in soddisfazione di voti, o in tributo ai Santi Protettori del

luogo, ed a queste pure in forma pubblica intervenir devono i rappresentanti il Comune.

I nuovi Municipj dovrebbero istituire una Commissione per esaminare gli antichi statuti locali, e quando rinvenissero essere stato tralasciato di adempire alla soddisfazione di queste sacre obbligazioni, mancherebbero a quel dovere che loro incombe di riattivarne l'esecuzione, ed adempimento, giacchè la volontà dei nostri Padri deve essere rispettata, ed adempiuta in tutto, ma specialmente quando si tratta di atti di Religione, che servono sempre di esempio edificante alle Popolazioni quando dai loro Rappresentanti gli vedono esemplarmente soddisfatti.

CAPITOLO II.

Attribuzione in specie del Collegio dei Priori.

1022. Il Collegio dei Priori delibera a tenore dell'Articolo 67. N. 1.

« A. Sulle azioni possessorie da intentarsi in prima « istanza.

« B. Sulla nomina dei Periti quando abbisogni l'opera « loro, e non vi abbia provveduto il Consiglio Comunale.

« C. Sull'ammissione del Procuratore o Sostituto del « Camarlingo.

« D. Sugli accidentali cambiamenti dei giorni destinati « alle Fiere, e Mercati.

« E. Sull'ammissione al godimento dei privilegj accor- « dati alla miserablità, e povertà, quando ne venga ag- « gravio al Comune, e sui relativi rimborsi a favore degli « Spedali ed altri Istituti destinati al soccorso dell'indigenza.

1023. Le attribuzioni speciali del Consiglio dei priori ritrovano gli elementi legislativi per portarle ad esecuzione in quanto noi scrisse enunciando la tutela dei diritti del Comune a pag. 154. per quelle comprese nella specifica *a. b.* a pag. 293. e seq. per quelle *c.*, e per le altre sotto

la lettera *e.* a pag. 131, e 190 di questa seconda parte; al rigoroso adempimento degli ordini sull'ammissione al benefizio di povertà, e miserabilità di persone inferme da riceversi negli Spedali è diretto il venerato Dispaccio del Ministero di pubblica istruzione, e beneficenza del 7. Novembre 1851, per non aggravare le Comuni, e gli Spedali di una indoverosa passività.

A pag. 131. N. 15. si notò, che a corredo del mandato deve esser unita la copia della deliberazione del Collegio dei Priori, noi s'intese di dire quella deliberazione decretante l'ammissione al benefizio di povero, e miserabile, ma non concedente il sussidio, essendo ciò nelle attribuzioni del Consiglio per il disposto del N. 5. dell'Art. 52, come abbiamo fatto osservare al § 934.

1024. Referibilmente agli accidentali cambiamenti dei giorni delle Fiere, e Mercati, lettera *d.* ritenuto quanto si legge al § 984. e seq. di questa stessa seconda parte, rammentar dobbiamo, che la Sovrana Risoluzione del 6. Marzo 1845. richiama alla rigorosa osservanza le disposizioni contenute nel motuproprio del 17. Aprile 1782, e nella Circolare del 10 Aprile 1790.

Il citato Motuproprio dichiarando che non possono aver luogo Fiere, e Mercati nei giorni Festivi indicati nell'editto del 18 Settembre 1749, è quando le Fiere, e Mercati già stabilite in giorni fissi cadesse in questi la Festa, competeva ai Giusdicenti la facoltà di trasportare o nel giorno antecedente, o susseguente la Festa, la Fiera, o mercato; ora questa facoltà spetta al Collegio dei Priori.

La Circolare poi del 10. Aprile 1790. dichiara, che la facoltà sopra indicata è ristretta unicamente al caso di Feste, e non a quello del comodo di qualche popolazione, ed in questa seconda ipotesi il trasporto, o permuta deve essere approvata dal Superior Governo, onde nella contingenza la deliberazione del Collegio dei Priori, deve esser sottoposta alla considerazione della Prefettura di compartimento per attendere la Suprema Risoluzione, prima

che per mezzo di editti si faccia pubblicamente conoscere il deliberato cambiamento.

1025. Il Collegio dei Priori in ordine al § 2 dell'Art. 67 rilascia le fedi di povertà, e miserabilità agli effetti giudiciarj ai termini della Legge.

Il Giudizio che il Collegio dei Priori è chiamato a pronunziare, è un giudizio di fatto, che interessa è il richiedente, l'Avversario, ed il Tribunale per le conseguenze che ne derivano, e che possono essere rimproverabili al Collegio dei Priori per una correntenza, giammai encomiabile.

Questa facoltà la godevano le soppresse Magistrature a forma delle Leggi del 30 Decembre 1771, 5 e 23. Giugno 1777, 15. Gennajo 1778, 18. Ottobre 1781, 12 Ottobre 1782, e 7. Settembre 1784. e se le Sovrane disposizioni del 26, e 30. Agosto 1839, se il Regolamento per la Camera di disciplina dei Procuratori di detto anno Articolo 56, l'avevano tolta ai Municipj, oggi la Legge del 20. Novembre 1849, l'ha riconcessa. Oltre l'esame della fede del Paroco, del certificato o informazione del Cancelliere Ministro del Censo, il Collegio dei Priori è in dovere di procurarsi l'esatta informazione sulle circostanze economiche del richiedente, onde emettere una coscienziosa deliberazione, al seguito della quale l'ammissione, o esclusione dal benefizio di povertà, o miserabilità si abbia decretata in modo non censurabile.

La legge del dì 8. Giugno 1767. e le successive istruzioni del 5. Giugno 1777, enumerano le circostanze, ed i requisiti indispensabili all'ammissione dei privilegj di povertà, e miserabilità, per coloro, che sotto questa Egida sono per iniziare questioni giudiciali per godere la *diminuzione*, o la *esenzione* delle spese giudiciali, dell'importare delle copie di documenti da estrarsi dai pubblici Archivj, esibendo per altro la carta bollata occorrente per dette copie, il di cui importare non è compreso nel privilegio per la Circolare del 12 Gennajo 1818.

1026. Conviene che il Collegio dei Priori, per non far

carico alla propria coscenza, per portare in questa materia tutta la circospezione, ed in cui la inconsideratezza offende la giustizia, o somministra causa a non pochi inconvenienti, e reclami, e da un'indiscreta commiserazione, facendo passare per poveri; e miserabili ancor quelli che tali realmente non sono, ingiustamente si cagiona altrui un grave danno, ed inoltre si accresce notabilmente un numero di liti per lo più capricciose, ed insussistenti, come considera nella sua parte motiva il Sovrano Rescritto del 15 Gennajo 1778, conviene, ripetiamo, che il Collegio dei Priori rifletta sulla espressione di *povero*, e di *miserabile*, non dipartendosi dalla definizione, che le istruzioni del 5. Giugno 1777. le danno agli Art. 5. e 6.

« *Povero* può dirsi quello, il quale benchè provveduto
« di assegnamenti o patrimoniali, o personali, tutta volta
« non ha tanti assegnamenti da potere senza grave incomo-
« do soffrire il totale delle spese di una lite, avuto reflesso
« alla condizione, alla famiglia, ed alle altre circostanze
« della casa sua, ma non può per altro, mediante un ri-
« sparmio di una metà di tali spese, soffrire l'altra metà
« senza un disastro tale, che lo privi del necessario al so-
« stegno della vita.

« *Miserabile* può dirsi quello, il quale nulla possiede,
« ed oltre a ciò non ricava dall'impiego di sua persona
« tanto da vivere sufficientemente in proporzione del suo
« stato, di modo che qualunque spesa straordinaria di una
« lite lo privi, non già di qualche comodo, *nel qual caso*
« *unicamente potrebbe considerarsi nella classe dei po-*
« *veri*, ma delle vere necessità della vita.

La fede del Paroco, la informazione del Cancelliere Ministro del Censo nel lato del possesso, sono i documenti, sui quali il Collegio dei Priori fermar deve la sua attenzione, oltre le altre circostanze sopraindicate.

1027. Sopra all'assistenza agli incanti, N. 3. dell'Art. 67. vedasi a pag. 145. e 146, sulla nomina di quelli, che fanno la vece di Gonfaloniere nella presidenza dei Collegi Elet-

torali, si veda a pag. 92, degli Assistenti, o Assessori alle votazioni, come al N. 4. pag. 93, per l'assistenza, e sorveglianza alle operazioni degli squittinatori per l'elezioni Comunali, come al N. 5. del detto Art. 67. ci riportiamo a quanto si disse a pag. 100, e sulla nomina dell'Attuario, come all'Art. 11. del Regolamento annesso alla Legge del 20. Novembre 1849. vedasi a pag 93.

Dividendo le attribuzioni che sopra. ci sembra di dover ritenere ed aggiungere, che referibilmente agl'incanti il Collegio dei Priori, non può trascurare due sostanziali circostanze a salvamento dell'interesse del Comune.

E' positivo che l'ora destinata alla licitazione forma onere respettivo, e sonata questa conviene o procedere all'apertura dell'incanto, o decretarne la sospensione. diritto che devono contenere gli editti come predisposto, e voluto dai regolamento a prevenire una combinata, e simulata licitazione in danno positivo del Comune, e quest'ora non può determinarsi se non se nel corso di quel tempo, per il quale la legge ha voluto dar vita al giorno legale, o per meglio spiegarci, servendosi del'a antica dizione *a render giustizia, a far giustizia, ad esercitare la carica, l'ufficio pubblico*, cioè a dire dalle ore nove del mattino alle ore quattro pomeridiane.

La disposizione che regola l'orario destinato al servizio pubblico ha bilanciato molte eventualità sia in rapporto ai funzionarj sia in quello delle persone ponendele nella potenza di accedere, e recedere con il minore possibile incomodo, e spesa, e di provvedere al proprio interesse con maturità di consiglio, con pronunziata determinazione.

E' indubitato poi, che non avvi licitazione quando un solo si presenta all'incanto, ed ecco perchè l'amministratore nei nomi si riserva il diritto di sospendere l'incanto non solo in questo caso, ma anche quando dall'offerte non apparisca l'utile del Comune, come effetto di una combinata convenzione fra i diversi licitanti, poichè differisce l'incanto di lavori dall'incanto per vendita di beni.

Nel primo vi ha la promessa di un fatto, la speranza di un lucro bilaterale, nell'altro si ha unicamente l'interesse proprio in correlazione o di realizzare un credito, o rinvestire un Capitale.

Un solo attendente, offerte minime combinate, per noi non danno legalità a pronunziare una aggiudicazione.

La utilità dell'Amministrazione potrebbe benissimo aversi anche nella minima offerta senza alterare per altro le condizioni sostanziali, e questa eventualità richiama a trattarne fuori dell' incanto, come motivata da circostanze proprie imperative la immediata esecuzione del lavoro, e rientra nello spirito dell' Art. 219 del Regolamento del 5 Ottobre 1839.

Sulle altre attribuzioni classate dai N. 4 e 5, dell'Art. 67, è forza distinguere le ingerenze degli Sqittinatori da quelle del Collegio dei Priori, da quelle proprie *sui juris* del Consiglio Comunale.

La operazione degli Squittinatori è semplice ed unica nello spoglio delle schede.

Questo spoglio sincero, puro ineccezionabile, deve aver a corredo un rapporto informativo di discarico, e non una pronunzia, non una manifestazione di opinione sul diritto riservato al Consiglio di Prefettura, poichè sul fatto è ispezione del Consiglio Comunale che porta ad effetto nella verifica dell' elezioni.

La parte del Collegio è quella della sorveglianza, e della continua assistenza alla operazione, onde non si sottraggano, non si aumentino le schede, e sinceramente si spoglino, ne siavi luogo a dubitare che i suffragi di uno siano marcati ad un altro, delitto punibile, a seconda del § 1 dell' Art. 97 del Titolo VI della Legge del 3 Marzo 1848 di cui faremo menzione nel Capitolo ultimo al § 1085.

Il solo Consiglio Comunale è il giudice competente a dichiarare la validità delle Elezioni, cosicchè qualunque pronunzia del Collegio dei Priori sulla valutazione, o non valutazione delle schede, è fuori della sua autorità, e cen-

surabile per eccedenza di potere, o distruggendo il fatto, o il fatto modificando, dovendo unicamente di questo fatto includere dettagliata relazione nel Processo verbale, onde il Consiglio Comunale emetta quella deliberazione sindacabile soltanto dal Consiglio di Prefettura.

Più strana cosa sarebbe se ciò avvenisse per una deliberazione collegialmente presa, e dai Priori, dagli Squittinatori, dagli assessori, come che fossero investiti di una autorità, che la legge non ha pensato mai di dar loro.

Difatti se nell' urna si trovassero 24, invece che 23 schede a cui ascesero precisamente i votanti a forma del Ruolo di votazione redatto con lo scrupolo, e la diligenza raccomandata, la ultima scheda rimasta nell'urna, chi può dichiarare se tale fu nella votazione? A Noi sembra che deva descriversi tale quale nel processo verbale, senza far conto dei nomi nel coacervato dello spoglio; due schede una dentro all'altra fossero l ultimo involto, che dall'urna si estrasse, che forse il Collegio dei Priori, e gli altri intervenuti dovrebbero pronunziarsi quale ne fosse la prima da ritenersi, quale la seconda da escludersi?

No certamente o sia pure la prima quella che contiene la seconda, come che prima inclusa nell' urna per fisica intelligenza, per legale interpetrazione, perchè fu essa la prima a cadere nell' urna anche quando la sua duplicità fosse effetto di malizia, imperocchè l'altra anche per inclusione non è mai prima, ma sempre seconda per naturale disposizione materiale, non essendo ragione a ritener prima quella che presenta la prima i nomi, poichè in senso totalmente opposto alla inclusione ne avviene l' apertura, ed allora prima appare la seconda; e di tale incidente fatta menzione per regola e norma del Consiglio Comunale, senza che il Collegio dei Priori assuma alcuna autorità a risolvere la questione, il Consiglio Comunale decida con cognizione di causa, restando al Collegio dei Priori unicamente di adempire, e fare adempiere la disposizione della Legge non omettendo di far bruciare an-

che le schede in questione, perchè non possa restar traccia del redattore di esse, e non più oltre spingere la sua vigilanza, la sua assistenza, la sua attribuzione.

1028. Il Collegio dei Priori per il § 7 dell'Art. 67 approva, e stanzia il *rimborso* delle spese di gite dei Grascieri, osservando quanto noi abbiamo rammentato a pag. 314 sull'autorità di ordini, e disposizioni veglianti.

1029. Per essere ammessi al Ruolo degli Avvocati, dei Procuratori, i Regolamenti del dì 15 Novembre 1814, prescrivono fra gli altri requisiti *probità*, e *buona condotta*, giustificabile con un certificato del Magistrato Comunitativo locale, e con un attestato della Autorità Politica Governativa; e per l'ammissione al Notariato la prova di essere di civile, ed onesta famiglia mediante fede della Magistratura, o di tre persone primarie del Paese accertate per tali dal Cancellier Comunitativo, e di godere della pubblica reputazione di persone di onore, morigerato, e dabbene riconosciute per tali dalla Magistratura suddetta, oltre la Fede di Specchietto ec. ec.

La Notificazione della I. e R Consulta del 2 Settembre 1839 in quanto agli Avvocati al Titolo 2 Art. 12 § 4, in quanto ai Procuratori Titolo 2 Art. 10, e per l'abilitazione agli Impieghi dell'ordine Giudiciario Art. 10 N. 3, ha confermato negli individuali Regolamenti, quanto era stato prescritto nel 13 Novembre 1814.

La nuova Legge del 20 Novembre 1849 non ha specificatamente indicato se ora al Consiglio Comunale, o al Collegio dei Priori attenga di rilasciare l'attestazione che sopra. - Seguitiamo. -

Il Sovrano Venerato Decreto del 20 Maggio 1850 all'Art. 15 per essere ammessi come Cambj al servizio militare ha comandato che deve esibirsi un certificato del Collegio dei Priori del Comune respettivo che attesti della riconosciuta moralità, e buona condotta, certificato da rilasciarsi dal Gonfaloniere *inerendo alla deliberazione del Collegio dei Priori* conforme al modello a stampa, re-

dato al seguito del citato Sovrano Decreto, e della successiva Risoluzione del Ministero della Guerra del 10 Giugno dello stesso anno 1850, e questa disposizione è diretta ad avere buoni rimpiazzanti nel servizio Militare, i quali corrispondano allo scopo voluto dalla Legge, e S. A. I. e R. sempre diretta a perfezionare quanto aveva statuito nel 1826, e nel 1828 con Sovrana Risoluzione contenuta nel Biglietto del 5 Marzo 1852 del Ministero dell'Interno, e circolato nel 14 detto, è scesa ora alla istituzione di Consigli di Reclutamenti speciali locali, e Superiore di Revisione in appello sedente nella Capitale, perchè la idoneità delle Reclute sia tale quale abbisogna per una Forza attiva Fisica, e morale per l'ordine, tranquillità dello Stato, per il rispetto delle Leggi, per la difesa del Trono.

E quindi poi per allontanare qualunque frode sulla identicità di persona il General Comando Militare con ordine del giorno del 28 Marzo detto ha prescritte rigorose ispezioni sulle Fedi di nascita sia dei Coscritti, sia dei Cambj per rendersi certi della loro legittimità, e prova legale, che viene indotta dalla data tutta scritta dell'epoca di nascita, e riscontrandosi in essa qualunque alterazione, i Giovani con i Terzi loro Complici devono essere inviati al Tribunale competente per giudicare della frode da essi commessa. Ora dunque se il Collegio dei Priori deve attestare della buona morale, e condotta dei Cambj per il Servizio Militare, ne viene per conseguenza, che Esso debba deliberare della buona morale, condotta, e di godere della pubblica estimazione per coloro, che vogliono esser ammessi all'Avvocatura, alla Procura, al Notariato, ed agli Impieghi dell'ordine Giudiciario, imperocchè la milizia Togata richiede pur essa di tali estremi, e se il Collegio dei Priori è abilitato per i primi sembra che deva esserlo anche per i secondi.

CAPITOLO III.

Il Privilegio dei dodici Figli.

1030. Gli effetti del privilegio a favore dei Padri di dodici figli viventi per il Sovrano Motuproprio del 22 Marzo 1827 interessano totalmente il R. Governo. Noi abbiamo destinato questo Capitolo, onde il Collegio dei Priori dovendo formulare analoga informazione al Consiglio Comunale di tutte le carte concernenti, e relative alla domanda per l'ammissione al godimento del privilegio come Padri di dodici figli per l'abbuono della terza parte delle imposizioni gravanti i beni fondi, e l'annuale verificazione delle mutazioni, che possono essere avvenute nella posta Catastale di quegli che sia stato ammesso a detto privilegio e dei suoi figli come succeduti nel patrimonio paterno, possa aver presenti tutte le Leggi, ed ordini veglianti in proposito.

1031. Nella nostra Toscana incominciarono a concedersi, e respettivamente a godersi i privilegi di esenzione parziale, o totale dal pagamento delle imposizioni reali, e personali fino dal 1390 e precisamente nel due Febbrajo a favore del Conte Orlando Malevolti Del Benino. Nel 29 Aprile 1572 all'oggetto di fertilizzare la Campagna Pisana furono concesse esenzioni, e privilegi ai contadini, che si portavano ad abitarvi, e vennero quindi estese nel 18 Maggio 1590 agli abitanti del Comune di Capalbio.

Nel 29 Aprile 1646 la Milizia Toscana fra gli altri privilegi fu abilitata a godere anche quello dell'esenzione dal pagamento delle imposizioni in benemerenza di servizio prestato.

1031. Il privilegio poi speciale per causa di numerosa Figliolanza conta una antichità Greca Romana, e si rileva da Aristotele lib. 2 Polit. che gli Spartani fossero i primi a conceder privilegi, ed esenzioni a favore di coloro che

avevano in pria tre, quindi crescendo, fino a dodici figli fu esteso il privilegio. Ad imitazione dei Greci i Romani statuirono pure essi esenzioni, e privilegi. La Legge Giulia Papia Poppea decretò esenzioni personali a favore dei Cittadini Romani, come si rileva dalla Leg. 1 e 2 ff. de Vacat. et excusat. Gothofredo ad Leg. Jul. Pap.

Questo privilegio è mosso dalla considerazione importante per la prosperità di uno stato di procurare l'accrescimento della Popolazione.

1033. La legge normale per la Toscana fu pubblicata nel 7 Ottobre 1675. A questa successe l'altra del 25 Settembre 1775, susseguita dal Motuproprio del 26 Aprile 1791 declarativo le disposizioni della Legge del 9 Marzo 1789. Anche le istruzioni ai Cancellieri del 16 Novembre 1779 agli Art. 90, e 91, trattano del privilegio suddetto.

1034. Nel 17 Ottobre 1828 furono approvate da S. A. I, e R. il Granduca Nostro Signore istruzioni indicative gli estremi richiesti, il modo di conseguire, la verificazione degli estremi, la durata, l'estinzione, gli effetti, l'estensione, e la restrizione del privilegio dei Padri dei dodici Figli.

1035. L'*estremi* di esser contribuente alle imposizioni Comunitative, e di avere contemporaneamente viventi dodici figli all'epoca in cui si domanda l'ammissione.

1036. Il *modo* di conseguire il privilegio a forma della Sovrana Risoluzione del 2 Luglio 1818, è quello di dirigersi al R. Trono con supplica corredata delle giustificazioni provanti gli *estremi*.

1037. La *verificazione* della esistenza dei dodici figli, la quantità dei beni posseduti, con indicare la rendita imponibile, che gli grava.

Questa verificazione porta la responsabilità nel Collegio dei Priori, come informante il Consiglio Comunale, per cui annualmente occorre assicurarsi sopra i Campioni Catastali della quantità dei beni posseduti.

1038. La *durata* del privilegio è per tutta la vita del-

l'originario privilegiato, quindi passa nei figli per i soli beni paterni *purchè vivano fra di loro in comunione*, e con essi si estingue.

1039. L'*estinzione* del privilegio per legittima conseguenza della condizione imposta alla durata del privilegio dal Motuproprio del 25 Settembre 1775, si ha nei figli succeduti al Padre privilegiato, tostochè non più in comune conservano il possesso dei beni dal padre medesimo ereditati.

1040. Gli *effetti* è l'abbuono, cui i privilegiati hanno titolo, e consiste nel terzo della quota che pagano per Tassa Prediale, cumulato al terzo del tangente, per cui sono imposti a causa delle spese Comunitative, ch'è quanto dire nella terza parte del Dazio totale posante sui beni, che essi possiedono nelle respettive Comunità, conseguibile annualmente dalla Real Depositeria Generale a forma del Sovrano Motuproprio del 22. Marzo 1827. Articolo XIII.

1041 L'*estensione del Privilegio* abbraccia non solo i beni veglianti al tempo dell'ammissione, quanto tutti quelli, che per qualsivoglia titolo facciano effettivamente passaggio, e divengano proprietà del privilegiato originario durante la sua vita.

1042. La *restrizione* del privilegio in quanto ai figli è all'opposto dei privilegiati, per il tempo, che vivono fra loro in comunione non possono pretendere l'abbuono se non che limitatamente alla quota del Dazio gravante i beni paterni, senza che possa mai estendersi a quelli, che siano per venire d'altronde in loro proprietà, sia per acquisto fatto durante la vita del padre, o dopo la di lui morte.

1043. L'annata dell'abbuono si calcola dal primo Novembre a tutto Ottobre successivo, ed il dato del Dazio è quello degli ultimi dieci mesi.

I Certificati di esistenza dei dodici figli all'epoca della domanda, successivamente di vita del Privilegiato originario,

e quindi della esistenza dei figli, devono essere legalizzati dalla respettiva Curia Ecclesiastica.

1044. Nella deliberazione di verificazione degli estremi voluti per l'ammissione, deve essere dichiarato.

1. L'esistenza dei dodici figli giustificata dal Certificato del Paroco, facendo espressa menzione della data, del nome del Paroco, e della Curia che ha legalizzata la firma.

2. La quantità, qualità, ed ubicazione degli effetti posseduti dal Supplicante.

3. La rendita imponibile posante sopra i medesimi.

1045. L'abbuono s'incomincia a godere dal giorno dell'emanazione della Sovrana Risoluzione.

1046. Gli abbuoni devono essere *costantemente* calcolati dal Cancelliere Ministro del Censo sull'effettiva quota di Dazio di cui in proporzione della respettiva rendita Catastale siano stati gravati i beni o per tutto l'anno, o per quella parte di esso decorsa dopo l'ammissione.

1047. L'abbuono cessa sopra i beni venduti, o in qualunque altro modo distratti a contare dal giorno dell'alienazione inclusive.

Lo stesso sistema deve praticarsi riguardo ai figli succeduti nel privilegio del Padre, *sempre che la distrazione di qualunque siasi parte dei beni paterni non sia l'effetto di giudiciali, o amicabili divise*, per cui venga a cessare la comunione dei beni paterni fra i figli medesimi.

In questo ultimo caso, ove, cioè i figli stessi procedano a dividersi in qualunque forma il patrimonio ereditato dal loro autore, s'intende cessato per essi tutti indistintamente il privilegio, cui erano succeduti, e dal giorno, in cui hanno luogo le divise, non hanno più diritto ad alcuno abbuono per tal dependenza. Se però le divise non siano generali, ma investano solamente un dato corpo di beni, cessa, unicamente rispetto a questi il diritto dell'abbuono nei figli dell'originario privilegiato, che continuano a goderne sul rimanente del patrimonio ereditato da quello, e che conservano ancora in comunione.

1048. Alla morte di ciascun dei figli succeduti nel paterno privilegio, cessa questo nella porzione del patrimonio comune spettante al defunto, ed in questo unico caso, può il patrimonio medesimo, nella concorrente quantità della porzione predetta, subire una parziale separazione di beni, senza nuocere ai diritti dei Fratelli superstiti comprivilegiati sul residuo del patrimonio comune.

1049. I Cancellieri Ministri del Censo trattandosi di beni affetti al privilegio suddetto, devono sollecitare, ed effettuare le relative volture nei termini, ed alle pene stabilite in proposito.

1050. La durata del privilegio deve essere annualmente costatata mediante la esibizione del Certificato di vita dei Figli dell'originario privilegiato, e la deliberazione del Consiglio Comunale, che corredar deve il Prospetto degli Ammessi, dovrà attestare della quantità della rendita imponibile vegliante a favore dei privilegiati, della esistenza dei privilegiati stessi, o in caso di morte di alcuno, oltre la esibizione del certificato autentico, deve farsi menzione della quota della rendita che gli atteneva, e che conseguentemente è stata detratta.

1051. I Prospetti, i certificati di corredo devono essere redatti sui modelli, che dall I. e R. Depositeria sono trasmessi, e muniti dei documenti che sopra, della firma del Cancelliere Ministro del Censo, e del Gonfaloniere devono essere ritornati al detto Dipartimento immancabilmente dentro il mese di Novembre di ciascun anno.

Le massime, le regole sopraindicate sono state desunte dalle Istruzioni del 17 Ottobre 1828.

TITOLO IV.

Disposizioni Generali della Legge del 9 Marzo 1848 e della successiva del 20 Novembre 1849.

CAPITOLO I.

Tutela dei Comuni, e degli Istituti Comunali.

1052. La suprema tutela dei Comuni, e degli Istituti Comunali spetta al Granduca, e al Governo dello Stato. Art. 154 della Legge del 20 Novembre 1849.

1053. Organo alle comunicazioni della Rappresentanza Comunale con le Autorità Superiori è il Prefetto. Art. 153 di detta Legge. La corrispondenza con le Prefetture deve aver luogo in pieghi sotto fascia nel modo, e forma stabilita dalla Risoluzione Sovrana del 3 Agosto 1849.

1054. Il Prefetto in Consiglio di Prefettura conosce, e giudica delle nullità, senza pregiudizio delle particolari processure contro coloro, i quali avessero scientemente partecipato nei Consigli Comunali ad atti, che siano punibili ai termini delle Leggi Criminali. Art. 62 Leg. del 20 Novembre 1849.

Il Prefetto siccome Agente del Potere Esecutivo è competente a decidere, e dare di nullità alle deliberazioni prese dai Consigli Comunali intorno a materie, delle quali a questi è vietato ingerirsi secondo il citato Articolo 61, e tenuto conto di quanto si scrisse al § 989, e può farsi assistere in quanto gli occorra dai Consiglieri di Prefettura per il disposto dell'Art. 35 della Legge del 9 Marzo 1848, dalla Decisione del Prefetto s'interpone ricorso davanti a quel Ministro, nelle di cui cui attribuzioni è la materia controversa, non essendo competente il Consiglio di Stato a decidere sopra oggetti, che appartengono al Potere Esecutivo in conformità della Decisione del Con-

siglio di Stato del 16 Decembre 1850 sanzionata con Sovrano Decreto del 9 Gennajo 1851.

1055. Il Prefetto come capo del Governo, e dell'Aministuazione del suo Compartimento dipende immediatamente dal Ministro dell'Interno; corrisponde poi con tutti gli altri Ministri secondo le respettive loro competenze. Art. 28, e 29 della Legge del 9 Marzo 1848.

1056. Il Prefetto come Capo Amministrativo sorveglia all'andamento economico delle Comunità, corrisponde con i Gonfalonieri, sanziona le deliberazioni che sono nella sua, o entro le competenze rilasciate al Consiglio di Prefettura, e rende conto al Ministro di quelle deliberazioni, che ne sono superiori. Art. 31 di detta Legge.

1057. Esercita il Prefetto con dipendenza dal Dipartimento competente la sua sorveglianza sui Patrimonj Ecclesiastici, sui Conventi, sui Monasteri, sui Conservatorj, sulle Pie Fondazioni, e sull' Amministrazione dei Vacanti. Art. 32 della legge suddetta.

1058. Le risoluzioni del Consiglio di Prefettura presieduto dal Prefetto vengono prese a plurarità di suffragj. In caso di parità il voto del Prefetto ha la preponderanza. Art. 34.

1059. Chiunque si creda aggravato dalle Decisioni del Consiglio di Prefettura ha ricorso al Consiglio di Stato. Art. 141 e 145 della Legge del 20 Novembre 1849.

1060. Lo Stato presuntivo delle entrate, e spese di ogni Comune, dopo di essere stato esaminato, è soggetto all'approvazione del Prefetto. Quando, relativamente ai rilievi fatti dal Prefetto, i Consigli Comunali emettano repliche non adesive, in allora il Prefetto pronunzia le opportune Risoluzioni in Consiglio di Prefettura. Art. 82.

1061. I Rendimenti di Conti annui già approvati da Consigli Comunali sono sottoposti al Sindacato della Ragioneria della Prefettura. Sulle osservazioni del Ragioniere, e sulle repliche del Consiglio Comunale, pronunzia il Consiglio di Prefettura. Art 89.

1062. Dalle Decisioni delle Prefetture sulle revisioni tanto degli Stati presuntivi delle entrate, e spese annue, quanto dei rendimenti di conti annui, i Consigli Comunali, se si credono aggravati hanno ricorso alla Corte dei Conti. Art. 146.

1063. I Comuni non possono stare in giudizio come Attori, sia in prima, sia in seconda istanza, nè proporre ricorsi avanti la Corte di Cassazione senza esservi stati autorizzati dal Consiglio di Prefettura. Possono, senza questa previa autorizzazione comparire in Giudizio, quando vi siano chiamati come rei convenuti, ma hanno bisogno di essa per la legittima prosecuzione degli atti. Possono per altro, o come Attori, o come Rei convenuti, senza bisogno di autorizzazione fare gli Atti preservativi, conservatori, o interruttivi il corso delle prescrizioni, non meno che intentare le azioni meramente pssessorie nel Giudizio sommario. Art. 92.

1064. Insorgendo contestazione tra Comune, e Comune, non possono questi presentarsi in giudizio, se non dopo una deliberazione del Consiglio di Stato, che autorizzi il rinvio dei Comuni stessi al Tribunale ordinario. Le questioni per altro, che insorgessero fra i componenti la Rappresentanza Comunale, ed i suoi Ufficiali, sì per le competenze, come per causa di precedenza, prerogative, o altri simili diritti onorifici, non si portano alla decisione dei Tribunali, ma definitivamente si decidono dal Consiglio di Stato medesimo. Art. 93.

CAPITOLO II.

Disposizioni di disciplina Legale.

1065. Ogni Comune ha un Uffizio per le adunanze del Consiglio Comunale, e del Collegio dei Priori, per la residenza del Gonfaloniere, e per la custodia delle Carte concernenti la corrente Amministrazione. Art. 149.

Noi già si avvertì quanto occorre per trasferirlo fuori del Comune; noi emettemmo rilievi in rapporto alle votazioni elettorali, che lo spirito della Legge le ritiene nel Circondario Comunale, ne occorre di più.

1066. Non possono indursi cambiamenti nelle presenti circoscrizioni dei Territori Comunali, e molto meno oprarsi unioni, o divisioni di Comuni, se non per mezzo di Legge. Art. 147.

Le dimande di tali innovazioni debbono esser sempre portate all'esame dei Consigli rappresentanti i Comuni interessati. Art. 148.

1067. Più Comuni possono unirsi in società per tenere, e pagare insieme qualche Impiegato, e specialmente l'Ingegnere, quando le circostanze del Comune lo permettano. Art. 150.

1068. È pure permesso ad essi riunirsi in consorzio per provvedere a qualche bisogno comune alle respettive Popolazioni, o a qualche spesa di comune vantaggio Art. 151.

Gli accordi fra Comune e Comune, di che nei precedenti Articoli 154, e 151, non possono esser trattati dai Consigli Comunali, se non per mezzo dei Prefetti. Art. 152.

1069. Nelle Elezioni Comunali si procede secondo le norme stabilite per esse Elezioni dal Regolamento a ciò relativo. Art. 155. Questo Regolamento è quello pubblicato con la Notificazione del Ministro dell Interno nel 20 Novembre 1849.

1070. Nelle cose che non sono contrarie ai precetti

nella Legge del 20 Novembre 1849, durano in vigore le Leggi, gli ordini, le Istruzioni, e i Regolamenti generali e particolari. che vegliavano insino alla pubblicazione di detta Legge. Art. 156.

Noi appoggiati a questo Articolo abbiamo cercato di riportare la vegliante legislazione nella illustrazione della Legge suddetta.

1071. Le deliberazioni dei Consigli Comunali, del Collegio dei Priori sono sempre ostensibili agli Interessanti.

Art. 59 e 70 della Legge del 20 Novembre 1849.

La legge se non ha voluto la pubblicità delle Sedute, ha cercato, che l'Amministrato possa sindacare l'operato dell'Amministratore, e conoscere se abbia adempito al mandato, o ecceduto in esso.

1072. Lo Stato presuntivo delle entrate, e spese, ed il rendimento di conti annuo, debbono esser resi ostensibili agli interessati nell'uffizio Comunale. Il Consiglio del Comune può anche commetterne un ristretto, e ordinarne la stampa, e pubblicazione. Art. 90.

Questa disposizione è stata portata ad esecuzione dal Gonfaloniere di Firenze, e da quello del Galluzzo in modo veramente encomiabile, facendo stampare a tergo delle cartelle daziarie il ristretto del presuntivo, che giustifica il saggio dell'imposizione. A dar discarico dei resultati della saldata gestione, a dimostrare gli elementi o dell'avanzo, o del disavanzo, sarebbe molto desiderabile, che le cartelle daziarie stampate in foglio intiero contenessero il ristretto delle entrate, e delle spese della saldata annata precedente.

CAPITOLO III.

Dei ricorsi

1073. Chiunque si creda aggravato dalle decisioni dei Consigli Comunali pronunziate in ordine all'Art. 52. § 1. formazione delle Liste Elettorali del Comune, può aver ricorso al Consiglio di Prefettura, che decide inappellabilmente. Art. 137.

Questo Articolo da una più estesa latitudine all'indicato § 1. dell'Art. 52. in forza del quale come si avvertì il Consiglio, *verifica la validità delle Elezioni*, e stà in armonia degli Art. 5. e 6. della Notificazione annessa alla Legge sulla composizione delle Liste, loro purificazione, e definitiva chiusura. Si veda quanto si scrisse a pag. 67. e seq. di questa seconda parte.

1074. Non ha luogo ricorso contro le Liste Elettorali state affisse continuamente per il corso di quindici giorni voluti dalla Legge, ancorchè affette da qualche errore, essendo considerate irretrattabili ogni qualvolta, che durante la loro affissione, nessun ricorso è stato contro di esse presentato conforme decideva il Consiglio di Stato nel 31. Agosto 1850.

1075. I ricorsi avanti al Consiglio di Stato contro i decreti del Consiglio di Prefettura devono inteporsi entro quindici giorni dal dì della notificazione del proferito decreto, quali spirati, s'intende il decreto stesso passato in cosa giudicata, secondo la decisione del Consiglio di Stato del 18. Giugno 1850, eccettuati i decreti resolutivi le questioni sopra accolli di lavori di strade, e fabbriche, per i quali occorre che siano decorsi giorni trenta dal dì della pronunzia in ordine all'Art. 2. del Sovrano Decreto del 26 Novembre 1850, come si osservò a pag. 471.

1076. Sulla decorrenza dei termini dottrinalmente la decisione del Consiglio di Stato del dì 11. Aprile 1850,

poggiandosi sul testo della Legge 132 ff. *de verbor significat.* ritiene a misurare questi termini tanto il giorno in cui l'atto si opera quanto quello della notificazione nei casi respettivi, poichè se l'atto eseguir si dovesse in un determinato giorno, come conseguenza di computo di un fatto precedente già notificato pubblicamente per Editti, come sarebbe o per purificare le liste, o per convocare i Collegi Elettorali, o se l'atto divenir dovesse innappellabile dopo la continua decorrenza di un termine voluto dalla Legge, e legalmente notificato, possono computarsi nel termine, il primo, e l'ultimo dei giorni, e l'atto rimane salvo da ogni querela di nullità, giacchè non può omettersi il grave rilievo, che nella più comune, e volgare intelligenza sogliono tenersi come decorsi otto giorni quando si è nell'ottavo, ossia nel giorno corrispondente a quello, che fù nella settimana precedente.

1077. Il Consiglio di Prefettura secondo la Decisione del Consiglio di Stato del 1. Maggio 1850, se è competente a prendere *ex officio*, e per interesse della Legge, cognizione di una deliberazione stanziata da un Consiglio Comunale, non lo è per annullarla quando non vi sia aperta violazione di Legge. Quando la Legge ammette il ricorso dalle decisioni del Consiglio di Prefettura prese sopra oggetti di piccola *entità*, non può proibirlo in caso di *maggior rilievo*, e perchè ancora quando ha voluto, che una decisione emessa per una data causa *inappellabile*, lo ha dichiarato agli Articoli 137, e 138; e sono ammessi ogni qualvolta si aggirano ancora sopra cause contemplate, o escluse dalla nuova Legge Comunale sempre per altro nei termini prescritti, come in sostanza decideva il Consiglio di Stato nel 27. Aprile 1850.

1078. Il detto Art. 138. attribuisce al Consiglio di Prefettura di pronunziarsi *inappellabilmente* sopra i ricorsi avanzati contro le decisioni del Consiglio Comunale concernenti reclami sul reparto delle Tasse, contestate al Consiglio le ragioni, sopra le quali è basato il ricorso.

Gli estremi a rilevare la giustizia dei reclami per Tassa Personale, sono stati da noi enumerati a pag. 265.

1079. Il Gonfaloniere, e il Camarlingo possono pure avere ricorso al Consiglio di Prefettura dalle deliberazioni del Consiglio Comunale concernenti il respettivo loro rendimento di conti, come dall' Art. 139. restando ad essi aperta la strada ad appellarsi contro tali Decisioni presso il Consiglio di Stato; ma relativamente al Consiglio Comunale per l'Art. 146. successivo il ricorso contro i Decreti del Consiglio di Prefettura deve portarsi avanti la Corte dei Conti.

A ritenere soggette a ricorso le deliberazioni del Consiglio Comunale in questo rapporto, converrebbe giustificare, che per parte del Gonfaloniere, e respettivamente del Camarlingo non si fosse adempito a quanto da noi si rammenta al Capitolo 3. Titolo I. al § 808. 823. e seq, e 836, e seq. del Cap. 2. del Tit. II. di questa seconda parte.

1080. L'Art 140. concerne i ricorsi sulla denegata ammissione delle scuse per esser dispensato da far parte nel Consiglio Comunale da interporsi avanti il Consiglio di Prefettura, e dalla decisione di questo, l'affare deve esser portato alla Risoluzione del Consiglio di Stato dalla parte, che si creda aggravata per la disposizione del successivo Articolo 141.

Quali siano le scuse legittime per essere dispensati dall'ufficio di Consigliere, si veda a pag. 151. di questa seconda parte ai § 788. e seq.

1081 L'Art. 142. della Legge Comunale, che noi si trascrisse a pag. 283. di questa seconda parte come conseguenza di un falsato giudizio del Consiglio Comunale sulla idoneità delle cautele offerte dal Camarlingo corrisponde all'Art. 117. delle Istruzioni del 16. Novembre 1779. Noi per altro trovandoci nel caso, inerendo alla seconda parte dell'Art. 61 più volte citato, si porterebbe immediatamente alla cognizione della Prefettura l' affare, perchè vi fosse provveduto ai termini di giustizia prima d' impegnare le

parti in una questione che sarebbe per implicare l'amministrazione Comunale nel rapporto interessante della contabilità.

1082. Le deliberazioni del Consiglio Comunale possono esser soggette al ricorso individuale dei singoli, come direttamente interessati, e lo possono nell'interesse universale del Comune quel numero di contribuenti determinato dalla Legge per rendere ammissibile il ricorso.

A questo scopo sono diretti l'Art. 137. 138, 139, 140. e 143. del Regolamento Comunale.

Questo ultimo Articolo stabilisce le norme seguenti.

« Se contro qualche deliberazione del Consiglio Comunale siano elevati reclami, ed i reclamanti siano non meno della *decima parte degli imposti del Comune, o paghino non meno* di un decimo dei contributi annui, previa comunicazione dei reclami al Consiglio Comunale che deliberò, e sentite le sue repliche, il Consiglio di Prefettura conosce della questione, interpellato l'Ingegnere Ispettore di compartimento, oggi Capo Ingegnere, quando si tratti di lavori di acque, strade, e fabbriche, e credendo fondati i reclami, sospende la esecuzione della deliberazione, rinviandola a nuovo esame del Consiglio Comunale dell'anno successivo. »

Nei casi di urgenza, per il successivo Art. 144. o quando la deliberazione sia confermata, e i reclami persistono decide il Consiglio di Prefettura.

1083. Se la decisione del Consiglio di Prefettura annullante la deliberazione che non aveva ammesso il lavoro, la spesa, aveva denegata la concessione, si ritenesse censurabile, perchè inappellabile la Legge non l'ha dichiarata, il ricorso da interporsi al Consiglio di Stato non può operarsi dai Singoli componenti il Consiglio, ma soltanto dal Corpo Consigliare deliberante.

Questo principio resulta dalla pronunzia del Consiglio di Stato del 27 Aprile 1850. basata sopra dottrinali considerazioni, che crediamo applicabili alla posizione da noi in ultimo formulata.

Se la decisione del Consiglio di Prefettura lede il gius di alcuno dei componenti il Consiglio riguardati *uti singuli*, in allora il ricorso è ammissibile per il disposto dei citati Art. 137 138 139 140 141 e 142, ma se abbia soltanto leso il gius del Consiglio, come *Corpo*, a questo *Corpo* e non ad altri è aperta la via del ricorso al Consiglio di Stato, giacchè i *Corpi Comunali*, anche quando vogliono ricorrere, non possono esprimere questa loro volontà se non se per deliberazioni vinte a plurarità di suffragi.

Differisce sostanzialmente la questione da una deliberazione presa nell'interesse privato dall'altra nell'interesse universale del Comune.

Nel primo aspetto sono nella potenza di farlo quelli che risentono il danno, o sono lesi nei loro diritti dalla Decisione del Consiglio di Prefettura; nell'altro quando vengono lesi i diritti di un Consiglio Comunale considerato come corpo morale, spetta ad esso corpo morale, e non ai singoli componenti il diritto di ricorso, non avendo la *minorità* di esso azione alcuna ad interporre ricorso per la massima sopraindicata, che la volontà affermativa, o negativa l'esterna la maggiorità, e non la minorità dei voti.

1084. Le decisioni dei Consigli Comunali, quelle dei Consigli di Prefettura si hanno in stato di legittima esenzione decorsi che siano i termini statuiti a poter utilmente interporre ricorso, sempre che siano state legalmente, e regolarmente notificate alle parti interessate.

CAPITOLO ULTIMO.

Disposizioni penali.

1085. L'Art. 157 della Legge Comunale statuisce « Co-
« loro i quali, rispetto alle elezioni Comunali si rendano
« colpevoli dei delitti previsti al Titolo Sesto della Legge
« Elettorale del 3. Marzo 1848 vanno soggetti con la dimi-
« nuzione del quarto alle diverse pene in detto Titolo
« contenute.

« Resta però ferma la condanna del Corruttore, e del
« Corrotto in una multa dupla del valore delle cose date,
« e promesse, alla interdizione dal diritto di eleggere, ed
« essere eletti alla Rappresentanza Nazionale per quattro,
« e per otto anni pronunziata dal detto Titolo Sesto, è
« analogamente sostituita per lo stesso tempo, e nelli stessi
« casi ivi contemplati, la interdizione dal diritto di eleg-
« gere, e di essere eletti alla Rappresentanza Comunale.

Il Titolo VI. della Legge del 3. Marzo 1848 e conce-
pito come segue agli Articoli 96 97 e 98. ivi

« Art. 96. Chiunque impedisce in qualsivoglia modo, ad
« uno, o a più individui il libero esercizio dei diritti elet-
« torali è punito colla carcere da 3 mesi ad un anno.

« Se il detto impedimento avrà avuto luogo per parte
« di dieci, o più persone a questo oggetto riunite dovrà
« applicarsi la pena del carcere per non meno di 6 mesi,
« e nei casi più gravi la detenzione nella Fortezza di Vol-
« terra da uno a 3 anni.

« Art. 97. Colla pena del carcere da due ad otto mesi
« è punito.

« 1. Chiunque nelle elezioni fraudolentemente suppone,
« falsifica, o sopprime le schede elettorali.

« 2. Chiunque non avendo la qualità di Elettore esercita
« fraudolentemente il diritto Elettorale.

« 3. Chiunque dà o promette danaro, o altri oggetti sti-

« mabili in danaro ad un'Elettore per ottenere il voto nelle
« elezioni a vantaggio proprio, od altrui, non meno che
« l'Elettore che accetta il donativo, o la promessa.

« Il Corruttore, ed il Corrotto sono inoltre condannati
« ciascuno ad una multa dupla del valore delle cose date,
« e promesse.

« 98. In tutti i casi contemplati nel precedente Art. 96,
« e nei § 1. e 3. dell'Art. 97. alle pene respettivamente
« comminate, si aggiunge l'interdizione dai diritti politici
« di elezione, e di elegibilità per quattro, o per otto anni.

1086. L'Art. 158 della succitata Legge del 20 Novembre 1849. in aumento al trascritto Art. 157. dispone « che pa-
« rimente coloro i quali si recassero armati, o arringassero
« sù qualsivoglia materia, o finalmente distribuissero fogli
« stampati, o scritti agli Elettori nei locali destinati alle
« votazioni, e agli squittinj, incorreranno o cumulativa-
« mente, o disgiuntamente nella pena del carcere da por-
« tarsi secondo i casi insino a quindici giorni, e in una
« multa, che pure secondo i casi potrà portarsi insino a
« lire cinquanta.

1087. Le multe in cui incorrono i Consiglieri, e Supplenti in Lire cento per ciascuno per la renunzia senza scusa legittima a tale ufficio, e di cui parla l'Art. 26. l'altra di L. 5, respettivamente di L. 10 per ogni seduta, a cui mancassero d'intervenire senza giustificarne la causa oltre la refezione dei danni come agli Art. 35. e 70; la multa comminata a quegli che vuole esimersi dall'esercizio di Camarlingo, senza aver titoli di esenzione, come all'Art. 101. e finalmente la multa di L. 3. al giorno a carico del Camarlingo, che ometta di presentare il suo rendiconto a tutto il 31. Marzo di ciascun anno dell'annata precedente, come all'Art. 108, sono state da noi enunciate ai respettivi capitoli di questa seconda parte.

1088. Finalmente le nullità che s'incontrano nell'inosservanza della Legge del 10. Novembre 1849, e sua annessa Notificazione del Ministero dell'Interno dello stesso

giorno, sia per la legittimità delle persone ad essere Elettori, ed Eligibili, sia per la redazione, e purificazione delle Liste, delle convocazioni, delle votazioni, squittini, come per la legalità delle adunanze Consigliari, e del Collegio dei Priori, della validità delle deliberazioni, e per la inosservanza dell'Art. 61, sono state da noi secondo la nostra tenuità trattate, discusse, e ragionate sull'autorità di Leggi, ordini, e risoluzioni, e se la nostra idea unica, e sola di rendere meno gravoso lo studio, che far si dovrebbe per la gestione della cosa pubblica a seconda delle Leggi del 9. Marzo 1848, e 10 Novembre 1849, non ha portato a conseguire l'intento, come si sperava, non alla volontà, ma alla nostra insufficienza, attribuire se ne deve la causa.

Fine della Seconda ed Ultima Parte.

INDICE SOMMARIO

DEI TITOLI, E CAPITOLI CONTENUTI NEL PRESENTE VOLUME

TITOLO I.

TITOLO II.

TITOLO III.

TITOLO IV.

Fine dell' Indice della Seconda Parte.

INDICE ALFABETICO GENERALE

DI TUTTE LE MATERIE CONTENUTE NELLA PRIMA, E SECONDA PARTE DELL'OPERA PRESENTE.

Le materie sono enunciate per sommi capi. — Le ingerenze seguono il Testo e l'ordine delle Leggi illustrate. — La ultima citazione del Volume è quella a cui si referiscono le pagine ove sono scritte le materie. — Si sarebbe potuto aggiungere i paragrafi a ciascuna citazione, se la necessità lo avesse richiesto.

A

Volume II. 65.

B

C

Volume II. 66.

D

E

F

G

I

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Fine dell'Indice Generale.

ERRATA — CORRIGE

Pagina	Verso	— Errori —		— Correzioni —
4	34	pressa	—	presso
7	19	Eute	—	Ente
8	22	Sostana	—	sostanza
11	18	la massima	—	con la massima
12	31	Soprassiadaco	—	Soprassindaco
13	8	pertando	—	pertanto
15	18	ritorser	—	ritorcere
20	25	1843	—	1843 ritenne
23	30	impostanza	—	importanza
37	2	presento	—	presenta
49	20	del	—	nel
50	36	247	—	248
60	33	Cancelliero	—	Cancelliere
79	9	Soprassiadaco	—	Soprassindaco
80	11	potessi	—	potesse
89	13	fassità	—	falsità
93	25	a non	—	non vi
94	28	identicità	—	identità
94	32	Fralello	—	Fratello
95	6	sciogliere	—	scegliere
104	20	dovere	—	doveva
104	27	controcollo	—	controllo
105	6	e l'ultimo	—	e l'ultimo quegli
109	4	conglieri	—	Consiglieri
113	21	presecutivo	—	presuntivo
123	13	Acquedetti	—	Acquedotti
126	28	dal	—	del
132	35	stazionamenti	—	stanziamenti
136	2	appignorare	—	oppignorare
137	13	delle	—	nelle
144	35	positiava	—	positiva
146	4	si	—	sia stato
149	4	ipatecarie	—	ipotecarie
151	20	opporre	—	apporre
158	28	nonostanterche	—	non ostante che
159	28	conuessa	—	concessa
174	13	attesa	—	estesa
174	29	ambrogiano	—	Ombrosiano
175	28	dal	—	del
183	26	consegne	—	consegue
194	36	antecepa	—	anticipa
200	21	da	—	che
221	1	riaccodendo	—	riaccadendo
229	20	suddicanato	—	suddiaconato

Pagina	Verso	Errori		Correzioni
231	1	suddiacanato	—	suddiaconato
238	27	premo	—	premio
251	24	pessono	—	possono
255	29	quattru	—	quattro
257	21	perchè	—	purchè
259	7	urguosa	—	urgenza
260	26	Supplvnti	—	Supplenti
267	36	Elettori	—	Elettorali
279	36	vincalo	—	vincolo
280	5	causalo	—	uguale
283	18	appignorazione	—	oppignorazione
287	19	farmazione	—	formazione
294	22	convenzioi	—	convenzioni
322	12	8793	—	1793
323	32	rassegni	—	rassegna
329	15	pagara	—	pagare
334	36	della	—	dalla
336	28	o aumentare	—	o non aumentare
342	26	fisolofico	—	filosofico
345	27	più	—	può
351	20	stanzionamento	—	stanziamento
356	3	nostra	—	nostro
359	31	vacazione	—	vocazione
370	23	capitate	—	capitale
373	4	maschie	—	maschio
375	7	riservati	—	riservate
382	25	diretta	—	diretto
288	6	accessioni	—	accessori
398	1	§ 5	—	§ 9
407	19	ossorvanza	—	osservanza
408	11	rinnocate	—	rinnuovate
408	23	locuzione	—	locazione
415	17	1850	—	1750
415	26	rende le note	—	rende note
424	28	ardentementa	—	ardentemente
425	3	Anispedalr	—	Arcispedale
429	34	chiamata	—	Chiamato
433	5	contugio	—	contagio
436	8	surcettibili	—	suscettibili
442	10	Quirino	—	Quirico
452	23	superfine	—	superficie
457	31	distinati	—	destinati
460	15	impeditiva	—	impediente
462	21	auprovati	—	approvati
478	19	collesione	—	collisione
489	18	morigerato	—	morigerate
544	13	contrbuito	—	contributo

PREZZO DELL' OPERA

Per gli Associati

I. Volume	*Lire* 7. 18. 4.
II. Volume	« 10. 16. 8.
	Lire 18. 15. -

Fuori di Associazione

I. Volume	*Lire* 11. 10. -
II. Volume	« 14. --. -
	Lire 25. 10. -

oltre le spese di porto.